REGIONE LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: *www.regione.lazio.it*

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 11/08/2026
Numero 64
Ordinario

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: LUIGI FERDINANDO NAZZARO

SOMMARIO

Stato

Autorità di Bacino

Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Decreti e Delibere di Altre Autorità

Avviso

Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. - Reticolo principale e secondario. Aggiornamento ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delle fasce fluviali e delle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti - Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni (Regione Toscana) - Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo, Allerona (Regione Umbria) - Comuni di Acquapendente, Proceno (Regione Lazio). . . . . . **Pag. 7**

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 24 luglio 2023, n. 49

Ritirata la proposta di legge regionale concernente: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE E INTRODUZIONE DEL MODELLO DELLA COPRESENZA. . . . . . **Pag. 10**

Notizia 4 agosto 2026, n. 62

Presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALE (PTAR), CICLO 2021 - 2027, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE. . . . . . **Pag. 12**

Notizia 6 agosto 2026, n. 299

Presentata una proposta di legge regionale concernente: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2020, N. 5 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO" E SUCCESSIVE MODIFICHE. . . . . . **Pag. 14**

Notizia 6 agosto 2026, n. 300

Presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA. . . . . . **Pag. 16**

Notizia 6 agosto 2026, n. 301

Presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE. . . . . . **Pag. 18**

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 agosto 2026, n. T00118

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A. . . . . . **Pag. 20**

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2026, n. T00119

Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per cinque dipendenti della Società Cotral S.p.A., ex Art.10 della L.R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003. . . . . . **Pag. 29**

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2026, n. T00120

Delega all'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini a sottoscrivere accordi tra le Regioni per l'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2026/2027. . . . . . **Pag. 33**

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 662

Legge Regionale n. 14/2021, art. 10 e s.m.i. - Linee di indirizzo delle iniziative connesse alle celebrazioni in memoria delle vittime delle marocchinate e finalizzazione delle risorse. . . . . Pag. 36

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 663

L. r. 4/2003 e s.m.i. e R. r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento di assistenza domiciliare rivolta a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, per effetto di trasferimento, della centrale operativa da viale Fiume, 112 Viterbo a via Monte San Valentino, 2 Viterbo, gestita dalla Società ADI Personam S.r.l. (P.IVA 17156871000). . . . . Pag. 42

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 664

L.r. n. 4/2003 e s.m.i. - R.r. n. 20/2019. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "Gruppo Ro.Ri. Srl" (C.F.0656200586 e P.IVA 01565461009) sita in Strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 - 01100 Viterbo . . . . . Pag. 48

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 665

L.r. n. 4/03 e successive modifiche - R.r. n. 20/2019. Casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 - 00137 Roma, gestita dalla Società "Tiberia Hospital S.r.l." (C.F. - P.IVA 02564310395). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di attività ambulatoriali, in attuazione delle previsioni della rete ospedaliera di cui alle DGR n. 869/2023 e DGR n. 115/2026. Contestuale rettifica della DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025 . . . . . Pag. 57

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 666

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019: ampliamento dell'accreditamento istituzionale di n.10 posti letto a valenza extra regionale del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62, Passoscuro - Fiumicino, gestito dall' IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P. IVA 80403930581). . . . . Pag. 66

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 667

Designazione da parte del Titolare del trattamento del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO) della Giunta Regionale - art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali. . . . . Pag. 72

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 668

Revoca della sospensione del procedimento di valutazione della performance individuale anno 2017 del dott. Pompeo Savarino disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 330/2018. Conclusione del procedimento e determinazione della valutazione finale. . . . . Pag. 78

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 669

Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria . . . . . Pag. 83

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 670

Integrazione delle risorse destinate alla realizzazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale approvato con deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 194. . . . . Pag. 107

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 672

Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, approvato con DGR n. 148/2024. Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni e alle ATER per l'acquisto, la nuova realizzazione e il ripristino di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale. . . . . Pag. 111

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 673

Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni della provincia di Frosinone, per l'acquisto di immobili e la realizzazione di interventi di riqualificazione su immobili destinati all'assistenza abitativa. . . . . . **Pag. 122**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 674

Prima ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino . . . . . **Pag. 128**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 675

Intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera: raddoppio Lunghezza - Guidonia, progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio della tratta Bagni di Tivoli - Guidonia Collefiorito. CUP J31H03000190001. . . . . . **Pag. 215**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 677

Atto d'indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio - approvazione schema di Accordo di valorizzazione territoriale Regione Lazio/Comune di Guidonia/ Montecelio (RM)/Asl Roma5. . . . . . **Pag. 219**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 678

Presa d'atto del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2026 relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" e presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, limitatamente alla componente dirigenziale - Autorizzazione all'adozione degli atti necessari al reclutamento del personale. . . . . . **Pag. 265**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 679

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Finalizzazione delle risorse di cui al D.M. n. 117/2024 per l'attribuzione del riparto residui relativi all'indennità di risultato, annualità 2025, per i titolari di Elevate Qualificazioni e l'attribuzione delle specifiche responsabilità, a favore di vari dipendenti dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). . . . . . **Pag. 275**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 680

Approvazione schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028 di cui alla DGR 514/2026. . . . . . **Pag. 281**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 681

Concorso regionale, per l'annualità 2026, al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 16/2026 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016. **Pag. 303**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 682

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio e Formez PA per la realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità. . . . . . **Pag. 314**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 688

Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304. . . . . . **Pag. 391**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 689

Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304. . . . . . **Pag. 411**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 692

Approvazione schema di Convenzione quadro tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Consorzio di bonifica Litorale Nord, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta di Castelporziano. . . . . . **Pag. 442**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 709

Approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale di Latina e Casa del Sole S.r.l., Clinica Polispecialistica "T. Costa", per la definizione del contenzioso pendente. . . . . . **Pag. 458**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 714

Regolamento regionale 29 marzo 2017, n.6. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice ai sensi della legge n. 241/1990, art. 15, per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016. Finalizzazione delle risorse. . . . . . **Pag. 472**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 715

Approvazione dello Schema di Accordo tra Casa di cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, finalizzato alla definizione dei contenziosi pendenti. . . . . . **Pag. 483**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 718

Promozione dell'immagine della Regione Lazio in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 - Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto. . . . . . **Pag. 517**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 722

Approvazione dello schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, tra Regione Lazio e la società F.lli Quartieri s.r.l per la definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale civile di Civitavecchia RG n. 1804/2024 . . . . . **Pag. 522**

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 723

Promozione turistica del territorio regionale -Indirizzi per il sostegno ad iniziative di promozione turistica attraverso modalità innovative e pratiche esperenziali. . . . . . **Pag. 531**

Enti Pubblici

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Concorso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN REGIME DI AUTONOMIA E CON VALENZA PER LA ASL DI VITERBO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA NEUROLOGIA. . . . . . **Pag. 537**

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA

Avviso

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, a valenza non regionale, a n.12 posti di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, indetto con le deliberazioni n.396/2025 e n.534/2025, pubblicato sul B.U.R.L. n.64 del 5.8.2025 e per estratto sulla G.U. n.66, quarta Serie Speciale, del 26.8.2025. . . . . . **Pag. 556**

Avviso

Avviso Pubblico, a valenza non regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per mesi dodici, di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura concorsuale, indetto con deliberazione n. 258/DG del 26.03.2026 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 21.04.2026. . . . . . **Pag. 559**

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale dell'Avviso Pubblico, a valenza regionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 15 septies comma 1 del d.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. per n. 1 posto di Dirigente Qualified Person. . . . . . **Pag. 562**

Privati

FILIPPO MASTROCOLA DITTA INDIVIDUALE

Avviso

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULI FOTOVOLTAICI BIFACCIALI SITO NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA DELLE CANNELLE SNC DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 452,40 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE . . . . . **Pag. 564**

Ingegneria Sostenibile srl

Avviso

Pubblicazione estratto della variante non sostanziale alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.lgs 190/2024 . . . . . **Pag. 573**

Stato

Autorità di Bacino

Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Decreti e Delibere di Altre Autorità

Avviso

Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. - Reticolo principale e secondario. Aggiornamento ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delle fasce fluviali e delle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti - Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni (Regione Toscana) - Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo, Allerona (Regione Umbria) - Comuni di Acquapendente, Proceno (Regione Lazio).

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 165 del 04 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha proposto l'aggiornamento delle fasce fluviali e delle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti - Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni (Regione Toscana) - Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo, Allerona (Regione Umbria) - Comuni di Acquapendente, Proceno (Regione Lazio), del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idro-geologico P.A.I, come da cartografia allegata al decreto.

Ai sensi della delibera n. 67 del 26 maggio 2026 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, il quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale idraulico è conseguentemente allineato alle risultanze della presente proposta di aggiornamento.

Sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di cui all'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDeliberе=3329

È possibile consultare le nuove mappe di pericolosità e/o rischio e la relazione tecnica sul portale *webGIS* dell'Autorità al seguente *link:*
https://webgis.abdac.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=c59f7b386ca24729852cf2dcf8e2f936
selezionando nel Layer mappa **"11. Proposte di aggiornamento PAI"** e poi selezionando **->" Strati in modifica".**
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Del predetto decreto è stata richiesta la pubblicazione di avviso per estratto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria e ne viene trasmessa copia alle Regioni Toscana, Umbria e Lazio, alle Province di Siena, Perugia, Terni e Viterbo e ai Comuni territorialmente interessati.

Per trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni citate, la documentazione relativa alla proposta di aggiornamento è disponibile per la consultazione del pubblico presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e degli enti territoriali di cui al comma 2, nonché sul sito istituzionale dell'Autorità.

Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nel Bollettini Ufficiali delle Regioni citate, possono essere presentate osservazioni alla presente proposta di aggiornamento del PAI di cui all'articolo 1, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Segretario generale
Prof. Ing. Marco Casini

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 24 luglio 2023, n. 49

Ritirata la proposta di legge regionale concernente: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE E INTRODUZIONE DEL MODELLO DELLA COPRESENZA.

La Segretaria generale

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata ritirata la proposta di legge regionale concernente: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE E INTRODUZIONE DEL MODELLO DELLA COPRESENZA.

La proposta, di iniziativa del consigliere regionale Michele Pasquale Nicolai, reca il numero 49 del 24 luglio 2023.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 4 agosto 2026, n. 62

Presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALE (PTAR), CICLO 2021 - 2027, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

La Segretaria generale

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di deliberazione consiliare concernente: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALE (PTAR), CICLO 2021 – 2027, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.

La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, adottata con deliberazione n. 638 del 30 luglio 2026, reca il numero 62 del 4 agosto 2026.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 6 agosto 2026, n. 299

Presentata una proposta di legge regionale concernente: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2020, N. 5 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO" E SUCCESSIVE MODIFICHE.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

La Segretaria generale

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2020, N. 5 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO" E SUCCESSIVE MODIFICHE.

La proposta, di iniziativa del consigliere regionale Mario Luciano Crea, reca il numero 299 del 6 agosto 2026.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 6 agosto 2026, n. 300

Presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA.

La Segretaria generale

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INTEGRATA.

La proposta, di iniziativa dei consiglieri regionali Eleonora Berni, Daniele Sabatini, Emanuela Mari, Edy Palazzi e Marika Rotondi, reca il numero 300 del 6 agosto 2026.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Notizia 6 agosto 2026, n. 301

Presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

La Segretaria generale

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE.

La proposta, di iniziativa dei consiglieri regionali Alessia Savo, Michele Pasquale Nicolai, Micol Grasselli, Eleonora Berni, Edy Palazzi e Marika Rotondi, reca il numero 301 del 6 agosto 2026.

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 agosto 2026, n. T00118

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A.

Oggetto: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTI:
- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'art. 41, comma 8 in tema di attribuzioni del Presidente della Regione Lazio;
- gli artt. n. 2380 *bis* e 2449 del Codice civile;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- l'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- l'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a "*Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale*";
- l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a "*Disposizioni per la trasparenza*";
- la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*";
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante: "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*";
- l'articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo a "*Riduzioni di spesa nelle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. n. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a*

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche;
- l'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;
- l'articolo 11, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house,* approvata con D.G.R. n. 875/2022;
- il regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18, recante "*Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile", in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.*";
- l'orientamento del 10 giugno 2019 espresso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP, dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche incardinata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che:
- la Regione Lazio partecipa al capitale sociale di Investimenti S.p.A. (ex Fiera di Roma S.p.A.), ai sensi della legge regionale del 1° dicembre 1995, n. 56, recante "Soppressione dell'Ente Autonomo Fiera di Roma e partecipazione della Regione alla costituzione della Società Fiera di Roma S.p.A.";
- la quota di azioni posseduta dalla Regione in Investimenti S.p.A. è pari al 20,09% e il restante capitale risulta così suddiviso: Camera di commercio di Roma: 60,76%; Roma Capitale: 19,09%; Città Metropolitana di Roma: 0,06%; U.I.R.: 0,01%;
- la società è controllata dalla Camera di Commercio di Roma, in quanto socio di maggioranza;
- la società si occupa prevalentemente della gestione di spazi fieristici nonché dell'organizzazione di eventi fieristici per mezzo della controllata "Fiera Roma S.r.l.", partecipata al 100%;

TENUTO CONTO che:
- l'articolo 113, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, aveva stabilito quanto segue: "*In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 50 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a proporre la messa in liquidazione di Investimenti S.p.A.*";
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1341, recante "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dalla Regione Lazio al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",* la quale, con riferimento alla partecipazione societaria in questione, in coerenza con quanto stabiliva l'articolo 113, co. 3, della citata legge regionale n. 14/2021 ratione temporis vigente, confermava, la liquidazione societaria quale modalità

di razionalizzazione, prevedendo il differimento al 31 dicembre 2026 del termine in precedenza indicato con le DD.GG.RR. n.1232/2022, n. 973/2023 e n. 1178/2024, sia in considerazione di quanto rappresentato dalla società, sia per la particolare complessità delle operazioni legate ad un Accordo di riequilibrio sottoscritto dalla società con il creditore ipotecario (ARE Capital Spa-Yanez SPV S.r.l., subentrato ad Unicredit S.p.A.);
- con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, deliberata dall'assemblea dei soci in data 12 febbraio 2026, l'incarico dell'Amministratore unico è giunto a naturale scadenza e che il medesimo permane in carica, ai sensi dell'art. 2385, comma 2, del Codice civile, fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo;
- successivamente, l'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 27 maggio 2026 ha innovato il comma 3 dell'articolo 113 della legge regionale n. 14 del 2021, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, stabilendo in merito alla società in questione quanto segue: "*Per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nel settore dello sviluppo economico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore fieristico, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, il mantenimento della partecipazione al capitale sociale della Società Investimenti S.p.A.. Il mantenimento di tale partecipazione è subordinato all'adozione, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 14 del d.lgs. 175/2016, di un piano di ristrutturazione aziendale volto al recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, anche attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato";*

VISTO il vigente statuto societario, in particolare:
- l'articolo 14, c. 1, il quale per quanto riguarda i compiti dell'assemblea ordinaria prevede che la stessa "*determina la composizione monocratica o collegiale dell'organo amministrativo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, e provvede alla nomina dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, stabilendo il numero dei membri del consiglio di amministrazione, tranne di quelli la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 c.c. è riservata agli enti pubblici partecipanti alla società*";
- l'articolo 17, il quale prevede che "*La società è amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore unico o da Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, tra cui il Presidente. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La nomina degli amministratori è riservata per una parte agli Enti pubblici partecipanti e per la restante all'Assemblea. Gli Enti pubblici potranno in qualunque momento revocare e sostituire gli amministratori di cui gli è riservata la nomina. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca. Per gli Enti pubblici partecipanti la nomina sarà effettuata in proporzione alla partecipazione azionaria complessiva degli stessi rispetto all'intero capitale sociale. In particolare, a ciascuno degli Enti stessi la nomina degli amministratori è riservata in ragione della propria partecipazione azionaria rispetto all'intero capitale di parte pubblica. Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, al medesimo spettano, ove non espressamente indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. La durata del mandato degli amministratori sarà determinata dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, con scadenza alla data in cui è convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 522 del 2 luglio 2026, recante "*Revoca parziale della D.G.R. n. 42 del 5 febbraio 2026 e atto di indirizzo per Assemblea dei soci di Investimenti S.p.A.*", con cui tra l'altro, in relazione al punto all'ordine del giorno "*Nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016*" è stato assunto il seguente indirizzo: (i) "*proporre la composizione collegiale, a 3 componenti, dell'organo amministrativo della società Investimenti, tenuto conto delle nuove disposizioni del comma 3 dell'articolo 113 della legge regionale n. 14 del 2021, introdotte dall'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 27 maggio 2026, in materia di razionalizzazione della partecipazione regionale nella società in questione, in quanto tale soluzione consente di assicurare un presidio plurale e integrato delle scelte strategiche, organizzative e gestionali connesse alla predisposizione e all'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale previsto dalla succitata normativa regionale, nonché un adeguato raccordo con gli indirizzi dei soci pubblici in materia di sviluppo economico, valorizzazione del sistema fieristico e razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*; (ii) "*proporre la durata del mandato degli amministratori per tre esercizi sociali, con scadenza alla data in cui è convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028*"; (iii) "*disporre, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., che la delibera assembleare venga trasmessa, a cura della società, alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016"*; (iv) "*rimettere al Presidente della Regione Lazio la determinazione concernente la nomina del membro del C.d.A. di spettanza regionale, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell'articolo 41, co. 8, dello Statuto regionale, e degli artt. 14 e 17 dello statuto societario* […]";

PRESO ATTO che l'Assemblea ordinaria di Investimenti S.p.A. dell'8 luglio 2026, ha deliberato di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti dell'organo amministrativo con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il bilancio d'esercizio 2026;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del componente del consiglio di amministrazione di spettanza regionale, che secondo quanto previsto dal già citato articolo 17, comma 3, dello statuto societario sarà efficace "*dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina"*;

VISTA la nota del Presidente della Regione Lazio, prot. n. 738555 del 13 luglio 2026, con la quale si propone la nomina dell'avv. Romolo Reboa in rappresentanza del socio Regione Lazio nel consiglio di amministrazione della società Investimenti S.p.A.;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dall'avv. Romolo Reboa, acquisite con protocolli nn. 746561/2026 e 767374/2026, conservate agli atti della Direzione regionale Ragioneria generale, attestanti, in particolare:

- la disponibilità alla designazione;
- la conoscenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data di rilascio, in quelle previste per gli amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2; lettera c) del medesimo decreto;
- di non versare nelle cause di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2382 del Codice civile;

- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, ovvero di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale in carica;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, c. 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa alla nomina ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 235/2012;
- di non essere lavoratore collocato in quiescenza;
- di non essere dipendente della Regione Lazio;
- di non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione, tali da ingenerare conflitti di interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 e dell'art. 356, comma 6 del R.R. 1/2002 e ss.mm.;
- di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza e incarico con la società;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'incarico di che trattasi;
- l'eventuale percezione di compensi da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- di non ricoprire cariche elettive;

ACQUISITI agli atti della Direzione regionale Ragioneria generale, con riferimento all':
- il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 luglio 2026, contrassegnato con il n. 86181/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 757200/2026;
- il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 17 luglio 2026, acquisito agli atti regionali con prot. n. 757218/2026;
- la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 785147 del 27 luglio 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 21 luglio 2026;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 21 luglio 2026;
- la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 21 luglio 2026;
- nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 751386 del 16 luglio 2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione Lazio e l'avv. Romolo Reboa, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;

PRESO ATTO che, in sede di attività istruttoria, il Responsabile del procedimento ha verificato, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione presentata nonché delle risultanze acquisite d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo, l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previste dalle norme e regolamenti in materia, nei confronti dell'avv. Romolo Reboa, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in data 27 luglio 2026, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci;

RICHIAMATE le determinazioni assunte con la succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 522/2026, in relazione al punto all'ordine del giorno dell'Assemblea recante "*Nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016*" e, in particolare, quelle concernenti la remunerazione dell'organo amministrativo, con le quali è stato disposto di: "[…] *invitare i soci di Investimenti a determinare la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale "A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"* (così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, il quale dispone che "*Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166*") e *"tenuto conto dell'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016"* e in particolare, che, ai fini della definizione del limite di spesa relativo al costo da sostenere annualmente per l'organo amministrativo rilevano, in via generale, le seguenti componenti: *"- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.*";

PRESO ATTO che il vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in base a diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e all'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si applica agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP;

PRESO ATTO altresì che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 11, comma 6 del TUSP non risulta ad oggi essere stato adottato e che, pertanto, risulta ancora vigente il regime transitorio previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale dell'Assemblea ordinaria di Investimenti S.p.A. dell'8 luglio 2026, "*per quanto concerne i compensi, ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del TUSP, la remunerazione complessiva da destinare all'organo amministrativo, compresa la remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'organo amministrativo, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite che per la società corrisponde a complessivi € 160.000* […]" e che la medesima Assemblea ha deliberato *"€ 90.000,00 omnicomprensivi annui lordi quale compenso da corrispondere al Presidente ed € 15.000,00 omnicomprensivi annui lordi quale compenso da corrispondere a ciascun consigliere di amministrazione, destinati anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'organo amministrativo*";

ATTESO che il compenso riconosciuto all'organo amministrativo è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

RITENUTO quindi, per i motivi di cui sopra, di dover procedere alla nomina dell'avv. Romolo Reboa a componente del consiglio di amministrazione della società Investimenti S.p.A., e di prendere atto che, come già deliberato dall'assemblea dei soci dell'8 luglio 2026, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del richiamato articolo 17 dello statuto societario l'incarico verrà a scadenza alla data in cui è convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

RITENUTO pertanto di trasmettere il presente decreto alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro dieci giorni dall'adozione del presente atto;

DECRETA

- di prendere atto che l'Assemblea dei soci di Investimenti S.p.A., nella seduta dell'8 luglio 2026, ha deliberato di determinare in n. 3 (tre) il numero dei componenti dell'organo amministrativo e che il relativo mandato, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, dello statuto societario, scadrà alla data in cui è convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
- di nominare, ai sensi dell'articolo 2449 c.c. e dell'art. 17 dello statuto societario, quale componente del Consiglio di amministrazione della società Investimenti S.p.A. di spettanza regionale, l'avv. Romolo Reboa, nato a OMISSIS il OMISSIS; la suddetta nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, dello statuto societario, sarà efficace "*dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina*";
- di prendere atto che la succitata Assemblea dei soci dell'8 luglio 2026 ha deliberato inoltre in *"€ 90.000,00 omnicomprensivi annui lordi quale compenso da corrispondere al Presidente ed € 15.000,00 omnicomprensivi annui lordi quale compenso da corrispondere a ciascun consigliere di amministrazione, destinati anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'organo amministrativo";*
- di dare atto che il compenso determinato dall'assemblea dei soci, ai sensi del succitato art. 17 dello statuto societario, resterà in vigore fino all'emanazione degli atti regionali di adeguamento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 175/2016;
- che nel corso dell'incarico i membri dell'organo amministrativo presentino annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, alla società INVESTIMENTI S.p.A., tenuta ad effettuare i necessari controlli;
- di invitare la società a adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013.

Il compenso riconosciuto all'organo amministrativo di Investimenti S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione Lazio.

Il presente decreto è trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio entro 10 giorni dall'adozione dell'atto medesimo, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, innanzi al giudice ordinario.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2026, n. T00119

Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per cinque dipendenti della Società Cotral S.p.A., ex Art.10 della L.R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003.

OGGETTO: Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per cinque dipendenti della Società Cotral S.p.A., ex Art.10 della L.R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio:

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;

-la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente: *"Nuovo Statuto della Regione Lazio";*

- la L.R. 18 febbraio 2002, n.6, concernente: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale",* e s.m.i;

-il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 06 settembre 2002, n. 1, e s.m.i;

-il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 del 12 marzo 2023 avente ad oggetto: *"XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio"*;

-il Decreto del Presidente n. T00119 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto: *"Modifica del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 del 12 marzo 2023 concernente "XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio*.";

-la Deliberazione di Giunta regionale n.479 del 26/6/2025 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico *ad interim* di Direttore della Direzione regionale "*Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio*";

-la Determinazione n.G08770 del 9/7/2025 con la quale viene definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "*Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio*";

-l'Atto di Organizzazione n.G18225 del 31/12/2024 recante ad oggetto *"Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Gestione del trasporto su strada. Accessibilità. Mobilità sostenibile*" della allora Direzione regionale *"Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio"* al Dott. Gaetano Colletta.*";*

-la Determinazione n. G08759 del 9/7/2025 con la quale viene assegnato il personale della Direzione regionale "*Trasporti, mobilità, tutela del territorio e autorità idraulica, demanio e patrimonio*", confermando il Dott. Gaetano Colletta quale Dirigente dell'Area "*Gestione del trasporto su strada. Accessibilità. Mobilità sostenibile*";

VISTI inoltre:

- la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante: *"Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale"* e s.m.i.;

-la Legge Regionale n.16 del 16/06/2003 recante: *"Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche,*

alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea " ed in particolare l'Art.42 che stabilisce:

- al comma 5: "*Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge n. 689 del 4/11/1981 "Modifiche al sistema penale", dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti gestori del servizio"*;
- al comma 6: "*Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione su richiesta dei soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:*

    a) *godimento dei diritti civili e politici;*
    b) *assenza di condanne penali o di applicazioni della pena ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
    c) *assenza di misure di prevenzione o di sicurezza*".

PREMESSO:

- che la Società Cotral, con la nota n.9152 del 13/05/2026, acquisita in data 15/05/2026 al protocollo regionale n.512096, ai fini dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni in materia di possesso di titolo di viaggio sui servizi di trasporto pubblico di persone da Essa eserciti, ha richiesto l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per dieci propri dipendenti, ai sensi dell'Art.10 della L.R. n.52 del 3/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n.16 del 16/06/2003;

-che, per ognuno dei nominativi proposti alla nomina, la medesima Cotral ha fatto pervenire la relativa documentazione: copia del documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da ciascun interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;

-che, in sede di prima istruttoria, la proponente Struttura provvedeva a stralciare cinque nominativi poiché già risultanti in possesso della medesima qualifica, loro precedentemente attribuita con analoghi Provvedimenti di nomina;

- che, con nota n.519743 del 19/05/2026 e successiva nota prot. n. 747300 del 15/07/2026, la proponente Struttura, al fine di una verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da ciascuno dei soggetti proposti alla nomina, aveva richiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il rilascio del relativo Certificato per cinque dei dieci nominativi proposti;

- che mediante posta elettronica certificata, acquisita al protocollo regionale n.793866 del 29/07/2026, il suddetto Ufficio del Casellario Giudiziale ha trasmesso i certificati richiesti;

VISTA la nota di richiesta di Cotral nota n.9152 del 13/05/2026 sopracitata, la documentazione pervenuta e autonomamente acquisita dalla Scrivente;

PRESO ATTO che, dall'istruttoria effettuata dalla proponente Struttura regionale, non si riscontrano condizioni ostative al rilascio della qualifica richiesta per i cinque nominativi di seguito elencati:

NM	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	COMUNE NASCITA
1	CANTAGALLO	MARCO	OMISSIS	OMISSIS
2	PITTIGLIO	GRAZIANO	OMISSIS	OMISSIS
3	GULIA	MANUEL	OMISSIS	OMISSIS
4	OTTAVIANI	OSCAR	OMISSIS	OMISSIS
5	BRACAGLIA	GRAZIANO	OMISSIS	OMISSIS

CONSIDERATO, quindi, che risulta possibile attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa ai cinque nominativi proposti da Cotral S.p.A. con la nota n.9152 del 13/05/2026 sopracitata;

D E C R E T A

di attribuire, ai sensi dell'Art.10 della L.R. n.52 del 03/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n.16 del 16/06/2003, la qualifica di agente di polizia amministrativa ai cinque nominativi di seguito elencati:

NM	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	COMUNE NASCITA
1	CANTAGALLO	MARCO	OMISSIS	OMISSIS
2	PITTIGLIO	GRAZIANO	OMISSIS	OMISSIS
3	GULIA	MANUEL	OMISSIS	OMISSIS
4	OTTAVIANI	OSCAR	OMISSIS	OMISSIS
5	BRACAGLIA	GRAZIANO	OMISSIS	OMISSIS

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente Atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul B.U. della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2026, n. T00120

Delega all'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini a sottoscrivere accordi tra le Regioni per l'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2026/2027.

Oggetto: Delega all'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini a sottoscrivere accordi tra le Regioni per l'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2026/2027.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la L. R. 18 maggio 1992, n. 35 "Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzione degli organi istituzionali e della dirigenza" e, in particolare, gli articoli 14, 15, 16 e 17 che disciplinano la delega del Presidente della Regione ai singoli Assessori;

RITENUTO opportuno sottoscrivere gli accordi tra le Regioni per l'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2026/2027 come previsto dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 marzo 2023, n. T00008 recante "XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio." con il quale Giancarlo Righini è stato nominato Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno 2023, n. T00119 recante "Modifica del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 del 12 marzo 2023 concernente "XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio" con il quale viene modificata la denominazione dell'Assessorato "Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste" in "Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste";

RITENUTO opportuno delegare per la firma dei suddetti accordi l'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini.

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di delegare l'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, a sottoscrivere gli accordi previsti dalla D.C.R. del 29 luglio 1998, n. 450 tra le Regioni per l'interscambio dei cacciatori per la stagione venatoria 2026/2027.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 662

Legge Regionale n. 14/2021, art. 10 e s.m.i. - Linee di indirizzo delle iniziative connesse alle celebrazioni in memoria delle vittime delle marocchinate e finalizzazione delle risorse.

OGGETTO: Legge Regionale n. 14/2021, art. 10 e s.m.i. - Linee di indirizzo delle iniziative connesse alle celebrazioni in memoria delle vittime delle marocchinate e finalizzazione delle risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n.26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 concernente *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”;*

VISTO, in particolare, l’articolo 10, della suddetta legge regionale n. 14/2021, il quale,

- al comma 1, istituisce il *“Mese regionale in memoria delle vittime delle ‘marocchinate”*, al fine di commemorare le vittime delle violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi (C.E.F. - Corps Expéditionnaire Français) ai danni della popolazione civile locale nel corso del secondo conflitto mondiale;
- al comma 2, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione il programma, le iniziative e le modalità di svolgimento del mese di cui al comma 1;

CONSIDERATO che i tragici eventi storici noti come “*marocchinate*” hanno drammaticamente segnato il territorio regionale — con particolare riferimento alle province di Frosinone e Latina - traducendosi in sistematiche e diffuse violenze di massa, stupri, depredazioni e uccisioni ai danni di migliaia di cittadini inermi, con un impatto devastante sul tessuto sociale, morale e civile delle comunità colpite;

RITENUTO opportuno promuovere, per le celebrazioni in memoria delle vittime delle “marocchinate”, d'intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le università e le associazioni combattentistiche e d’arma, iniziative di studio, convegni, cerimonie e momenti di riflessione volti a conservare la memoria di tali gravissimi crimini, a tributare il doveroso omaggio alle vittime e a favorire la conoscenza di tali drammatiche pagine di storia nazionale presso le giovani generazioni;

CONSIDERATO altresì che la valorizzazione della memoria storica regionale costituisce un principio cardine dell'azione di questa Amministrazione, volto non solo al riconoscimento delle sofferenze patite dalle popolazioni locali, ma anche alla promozione dei valori universali della dignità umana, della pace, della libertà e del rifiuto di ogni forma di violenza bellica;

CONSIDERATO inoltre che per la realizzazione delle finalità di cui sopra si rende necessario definire il quadro delle risorse finanziarie e organizzative, nonché le modalità di raccordo con i Comuni del territorio maggiormente interessati dagli eventi storici in questione, al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle comunità locali;

RITENUTO pertanto di definire le seguenti linee di indirizzo delle iniziative da realizzare connesse alle celebrazioni "in memoria delle vittime delle Marocchinate", tese a garantire

l'omogeneità, l'alto valore scientifico e il profondo impatto sociale degli interventi sul territorio regionale:

- promuovere la conoscenza storica degli eventi del 1944 attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche secondarie e delle università del territorio, favorendo l'organizzazione di seminari, lezioni magistrali, concorsi scolastici e borse di studio per l'analisi dei fatti storici nel contesto del secondo conflitto mondiale;
- consolidare una rete di coordinamento con i Comuni del Lazio maggiormente colpiti dai tragici eventi in oggetto, al fine di supportare la realizzazione di cerimonie commemorative ufficiali, la posa di monumenti o targhe alla memoria e momenti di raccoglimento istituzionale condivisi;
- incentivare la ricerca scientifica, la digitalizzazione dei documenti d'archivio (comunali, parrocchiali e statali) e la raccolta delle testimonianze orali residue, nonché la produzione di materiale audiovisivo, mostre fotografiche e presentazioni editoriali di rigoroso impianto storiografico;
- connettere il ricordo storico alla riflessione contemporanea sui diritti umani, promuovendo iniziative di sensibilizzazione — anche in collaborazione con i centri antiviolenza e il terzo settore — volte a condannare lo stupro e la violenza di genere come sistematici strumenti e crimini di guerra;

CONSIDERATO che ai sensi della citata legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 *"Legge di stabilità regionale 2026"*, per la legge 14/2021 art. 10 e s.m.i., è stato autorizzato uno stanziamento, per l'annualità 2026, del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028, di € 50.000,00 sul capitolo di spesa U0000R31939 - Missione 01, Programma 11, piano dei conti 1.03.02.99 - esercizio finanziario 2026;

RITENUTO pertanto di finalizzare, per la realizzazione della predetta iniziativa, l'importo complessivo di € 50.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo U0000R31939 - *"Spese Relative al Mese Regionale in Memoria delle Vittime delle "Marocchinate" (L.R. N. 14/2021, Art. 10 e s.m.i.) § Altri Servizi"* - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.99, Esercizio Finanziario 2026, in favore di creditori diversi, come di seguito indicato:

ATTIVITÀ	CODICE CREDITORE	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO	IMPORTO
memoria delle vittime delle *"Marocchinate"*	3805	U0000R31939	2026	€ 50.000,00

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 4 agosto 2026;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

- di promuovere, per le celebrazioni in memoria delle vittime delle “marocchinate”, d'intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le università e le associazioni combattentistiche e d’arma, iniziative di studio, convegni, cerimonie e momenti di riflessione volti a conservare la memoria di tali gravissimi crimini, a tributare il doveroso omaggio alle vittime e a favorire la conoscenza di tali drammatiche pagine di storia nazionale presso le giovani generazioni;
- di definire le seguenti linee di indirizzo, delle iniziative da realizzare connesse alle celebrazioni "in memoria delle vittime delle ‘Marocchinate’", tese a garantire l'omogeneità, l'alto valore scientifico e il profondo impatto sociale degli interventi sul territorio regionale:
  - promuovere la conoscenza storica degli eventi del 1944 attraverso il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche secondarie e delle università del territorio, favorendo l'organizzazione di seminari, lezioni magistrali, concorsi scolastici e borse di studio per l'analisi dei fatti storici nel contesto del secondo conflitto mondiale;
  - consolidare una rete di coordinamento con i Comuni del Lazio maggiormente colpiti dai tragici eventi in oggetto, al fine di supportare la realizzazione di cerimonie commemorative ufficiali, la posa di monumenti o targhe alla memoria e momenti di raccoglimento istituzionale condivisi;
  - incentivare la ricerca scientifica, la digitalizzazione dei documenti d’archivio (comunali, parrocchiali e statali) e la raccolta delle testimonianze orali residue, nonché la produzione di materiale audiovisivo, mostre fotografiche e presentazioni editoriali di rigoroso impianto storiografico;
  - connettere il ricordo storico alla riflessione contemporanea sui diritti umani, promuovendo iniziative di sensibilizzazione — anche in collaborazione con i centri antiviolenza e il terzo settore — volte a condannare lo stupro e la violenza di genere come sistematici strumenti e crimini di guerra.
- di finalizzare, per la realizzazione delle predette iniziative, l’importo complessivo di € 50.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo U0000R31939 - *“Spese Relative al Mese Regionale in Memoria delle Vittime delle "Marocchinate" (L.R. N. 14/2021, Art. 10 e s.m.i.) § Altri Servizi”* - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.99, Esercizio Finanziario 2026, in favore di creditori diversi, come di seguito indicato:

ATTIVITÀ	CODICE CREDITORE	CAPITOLO	ESERCIZIO FINANZIARIO	IMPORTO
memoria delle vittime delle *"Marocchinate"*	3805	U0000R31939	2026	€ 50.000,00

La Direzione Regionale "Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport" provvederà a tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 663

L. r. 4/2003 e s.m.i. e R. r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento di assistenza domiciliare rivolta a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, per effetto di trasferimento, della centrale operativa da viale Fiume, 112 Viterbo a via Monte San Valentino, 2 Viterbo, gestita dalla Società ADI Personam S.r.l. (P.IVA 17156871000).

OGGETTO: L. r. 4/2003 e s.m.i. e R. r. 20/2019. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento di assistenza domiciliare rivolta a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, per effetto di trasferimento, della centrale operativa da viale Fiume, 112 - Viterbo a via Monte San Valentino, 2 - Viterbo, gestita dalla Società ADI Personam S.r.l. (P.IVA 17156871000).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21.5.2026 n. 395 di conferimento di incarico di direttore regionale al dott. Andrea Urbani della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- l'Atto di organizzazione n. G15822 del 27.11.2023 di conferimento alla dott.ssa Nadia Nappi dell'incarico di dirigente dell'Area Autorizzazione, accreditamento e controlli della Direzione salute e Integrazione Sociosanitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni;
- l'Atto di organizzazione G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;

VISTI
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421",
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: *"Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.";*

VISTI inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano di rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;

- il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";

- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n.20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTI, altresì, le norme di settore:

- ✓ il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011, con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3;
- ✓ il DCA n. U00429 del 24.12.2012, recante: "Decreto del commissario ad acta n. U0113 del 31.12.2010 "Programmi operativi 2011-2012" – Assistenza domiciliare – Approvazione dei documenti "Stima di prevalenza della popolazione eleggibile e dei posti per l'Assistenza Domiciliare Integrata nella Regione Lazio, per persone non autosufficienti anche anziane" e Omogeneizzazione delle procedure e degli strumenti per l'ADI per persone non autosufficienti, anche anziane";
- ✓ il DCA n. U00431 del 24.12.2012 n. 431 recante: "La Valutazione multidimensionale per le persone non autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e

sensoriale: dimensione e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio";

- ✓ il DCA n. U00076 del 10 marzo 2014 recante: "Assistenza Domiciliare Integrata: atto ricognitivo dei soggetti che a vario titolo hanno richiesto l'autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare (A.D.I.)" con il quale è stato avviato il percorso di autorizzazione all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare;
- ✓ il DCA n. U00283 del 07.07.2017 recante: "Adozione dei requisiti di accreditamento per le attività di cure domiciliari ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017", proposta di determinazione delle tariffe, determinazione del percorso di accreditamento e linee guida per la selezione del contraente, individuazione del fabbisogno di assistenza e disposizioni conseguenti";
- ✓ la determinazione n. G13782 del 11.10.2017 "Linee guida operative per l'accreditamento per l'assistenza domiciliare integrata – ADI. Elenco degli operatori ammessi e disposizioni conseguenti" e s.m.i.;
- ✓ il DCA n. U00519 del 28.12.2018 con il quale è stato reso noto l'elenco dei soggetti qualificati ai sensi del DCA n. U00095 del 22.03.2018 per le cure domiciliari della Regione Lazio ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017;
- ✓ il DCA n. U00417 del 08.10.2019 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati ai sensi del DCA n. U00095 del 22.03.2018 per le cure domiciliari della Regione Lazio ex art. 22 DPCM 12 gennaio 2017;
- ✓ il DCA U00525 del 30.12.2019 recante: "DPCM 12.1.2017 Art. 22. Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle Cure domiciliari - ADI. Regolamentazione periodo transitorio. Adozione documento tecnico";
- ✓ la circolare della Regione Lazio prot. n.0824840 del 25.09.2020 che attesta la compatibilità positiva in caso di trasferimento di una struttura sanitaria all'interno della medesima Asl territorialmente competente;
- ✓ la determinazione n. G12962 del 04.11.2020, la determinazione n. G12268 del 11.10.2021, la determinazione n. G04779 del 21.04.2022 e, da ultimo la determinazione n. G12908 del 02.10.2023 di aggiornamento del citato elenco dei soggetti qualificati;
- ✓ la DGR n. 976 del 28.12.2023 recante "Adozione del Piano di programmazione dell'Assistenza territoriale 2024 -2026";
- ✓ la DGR n. 238 del 12.04.2024 recante: "Obiettivi specifici di potenziamento dell'offerta di assistenza domiciliare integrata, previsti dal PNRR – Missione 6 Salute. Componente 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina. Disposizioni transitorie per il rilascio del parere di funzionalità con la programmazione regionale ai fini dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 14 Legge Regionale n 4/2003"

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti

- DCA n. U00444 del 26.10.2017, con il quale l'amministrazione regionale ha provveduto all'ampliamento funzionale di n. 1 nucleo di assistenza semiresidenziale di Mantenimento nonché dell'attività di assistenza domiciliare presso la struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "RSA Viterbo" sita nel Comune di Viterbo, viale Fiume, 112;

- DCA n. U00069 del 25.2.2019 con il quale l'amministrazione regionale ha provveduto al rilascio dell'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare, di cui al DCA n. U00444/2017;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 16/11/2021 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati in favore della Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "RSA Viterbo", sita nel

Comune di Viterbo, Viale Fiume n. 112, dalla società "RSA Viterbo s.r.l." (P. IVA 01727030569) a favore della società "Giomi Care S.r.l." (P. IVA 02364870598);

- DGR n. 1 del 4/1/2024 di voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento per l'attività di assistenza domiciliare dalla Società Giomi Care S.r.l. (P. IVA 02364870598) in qualità di gestore della Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "RSA Viterbo", sita nel Comune di Viterbo, Viale Fiume n. 112, alla Società Giomi Home S.r.l. (17156871000)."

CONSIDERATO che

a) con nota prot. reg. n. 1178193 del 28.11.2025 la Società Giomi Home S.r.l. (Partita IVA: 17156871000) ha presentato istanza di trasferimento della predetta centrale operativa da viale Fiume, 112 - Viterbo a via Monte San Valentino, 2 - Viterbo, con allegata la relativa documentazione;

b) con nota prot. n. 19578 del 12.1.2026 l'Area Autorizzazione, accreditamento e controlli ha trasmesso alla Asl di Viterbo, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 4/2003 e dell'art. 10 R.R. n.20/2019, l'istanza e la relativa documentazione presentata dalla Società ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA U00008/2011 nonché di quelli ulteriori di accreditamento ai sensi del DCA n.U00283/2017;

c) con nota prot. n. 113661 del 4.2.2026 l'Amministrazione ha preso atto della variazione della denominazione da Giomi Home S.r.l. a Società ADI Personam S.r.l. e della sede legale da via Antonio Chinotto 16, 00195 Roma a via Cossa n. 41, 00193 Roma, rimanendo invariata la P.IVA;

PRESO ATTO della nota prot. az. n. 48749/2026 (assunta al prot. reg. n. 578157 del 4.6.2026) con la quale la Asl di Viterbo ha espresso parere favorevole al trasferimento della centrale operativa ADI da viale Fiume, 112 - Viterbo a viale Monte San Valentino, 2 - Viterbo;

RITENUTO dunque, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù dei pareri della Asl di Viterbo, di rilasciare, ai sensi degli artt. 7 e 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e degli artt. 11 e 26 del R.r. n.20/2019, l'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento, per effetto di trasferimento, della centrale operativa ADI da viale Fiume, 112 - Viterbo a viale Monte San Valentino, 2 -Viterbo, gestita dalla Società ADI Personam S.r.l. (P. IVA 17156871000);

DATO ATTO che la configurazione rimane immutata per le attività già autorizzate ed accreditate;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni suesposte, che integralmente si richiamano:
- di rilasciare, ai sensi degli artt. 7 e 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e degli artt. 11 e 26 del R.r. n.20/2019, l'autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento, per effetto di trasferimento, della centrale operativa ADI da viale Fiume, 112 - Viterbo a viale Monte San Valentino, 2 - Viterbo, gestita dalla Società ADI Personam S.r.l. (P. IVA 17156871000).

La configurazione rimane immutata per le attività già autorizzate ed accreditate.

L’incarico di direttore sanitario è affidato al dott. Francesco Morosillo.

Il rappresentante legale della Società ADI Personam S.r.l. è il sig. Luca Danese.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92 e comunque l’accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. n.4/2003 e s.m.i. e del R.r. n.20/2019.

L’Azienda sanitaria locale competente per territorio accerta in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 4/2003 e smi e, nelle more della completa operatività dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), di quelli ulteriori di accreditamento.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al Regolamento regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale.

L’accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Società ADI Personam S.r.l., alla Asl di Viterbo, al Comune di Viterbo nonché all’Ordine dei Medici della provincia di Viterbo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 664

L.r. n. 4/2003 e s.m.i. - R.r. n. 20/2019. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "Gruppo Ro.Ri. Srl" (C.F.0656200586 e P.IVA 01565461009) sita in Strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 - 01100 Viterbo

OGGETTO: L.r. n. 4/2003 e s.m.i. - R.r. n. 20/2019. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "Gruppo Ro.Ri. Srl" (C.F.0656200586 e P.IVA 01565461009) sita in Strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento Regionale del 2 maggio 2018 n. 14 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'Atto di Organizzazione n. G15822 del 27 novembre 2023 di affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione Accreditamento e Controlli" della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27/11/2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;

VISTI:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*";
- il DCA n. U00606 del 30/12/2015 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";

- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "*Legge di contabilità regionale*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "*Legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 10 luglio 2025 avente ad oggetto "*Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio"*";

VISTI:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1130 del 19/12/2024 recante: "*Adozione del documento tecnico concernente la definizione del fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale*.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 17/07/2025 recante: "*L.R. n. 4/2003 e s.m.i. – R.R. n. 20/2019. Procedimento di verifica della compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla DGR n. 1130/2024*.";

VISTI:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 28/01/2021 recante: "*Riconfigurazione del titolo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale della Casa di Cura Nuova Santa Teresa sita in Viterbo, strada provinciale Tuscanese km 1700, gestita dalla Società Gruppo RO.RI. S.r.l. (P.IVA 01565461009), in attuazione della DGR 863/2020 di ratifica delle intese con i soggetti privati accreditati.*";
- la Determinazione Dirigenziale n. G11267 del 21/09/2021 recante: "*L.R. n. 4/2003 art. 4 comma 2 - R.R. n. 20/2019 - Autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica per uso diagnostico da 1.5 Tesla presso la Casa di Cura Nuova Santa Teresa – Gruppo RO.RI S.r.l., sita in Viterbo, Strada Tuscanese Km 1,7.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2024 recante: *"L.r. n. 4/2003 e successive modifiche - R.r. n. 20/2019. Accreditamento istituzionale del Presidio denominato "Casa di Cura Nuova Santa Teresa" gestito dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sito in Strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo. ASL di Viterbo*";
- la Determinazione Dirigenziale n. G06487 del 29/05/2024 recante: "*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 20/2019. Presidio denominato Casa di Cura Nuova Santa Teresa gestito dalla società GRUPPO RO.RI. SRL (C.F.: 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in Strada Provinciale Tuscanese, Km 1,7 – 01100 Viterbo. Variazione dell'assetto assistenziale a seguito di ampliamento funzionale*.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 29 aprile 2025 concernente "*L.R. n. 4/2003 e s.m.i. - R.R. n. 20/2019. Accreditamento istituzionale del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Nuova Santa Teresa" gestito dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sito in Strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo.*";

CONSIDERATO che sulla base dei provvedimenti ivi richiamati, la configurazione dell'attività ambulatoriale presente nella struttura è la seguente:

ATTIVITA'AUTORIZZATE

1.STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE E POST-ACUZIE per complessivi n. 172 posti così distribuiti:

Attività ricovero in acuzie

Raggruppamento Medico n. 1 unità funzionale per complessivi n. 44 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	Medicina Generale	44	0

Raggruppamento Chirurgico con n. 5 unità funzionali per complessivi n. 30 posti letto + n. 4 posti di Day Surgery

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
05	Chirurgia vascolare	4	0
09	Chirurgia generale	14	0
12	Chirurgia plastica	2	0
36	Ortopedia e Traumatologia	10	0
98	Day Surgery	0	4

Attività di ricovero in post-acuzie:

Raggruppamento Riabilitativo n. 2 unità funzionali per complessivi n. 64 posti letto + n. 30 posti di Day Hospital

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
56	Recupero e Riabilitazione funzionale	32	30
60	Lungodegenza	32	0

2. ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Presidio di Dialisi: 20 posti + 1 posto per HBV, HCV, HIV positivi
Presidio di chirurgia ambulatoriale tipologia PC1 con sala endoscopica
Ambulatorio con le seguenti branche:

Codice Branca	Branca specialistica
00	Laboratorio analisi
01	Allergologia
05	Angiologia
08	Cardiologia
09	Chirurgia Generale
15	Medicina Sportiva
19	Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione

32	Neurologia
34	Oculistica
36	Ortopedia e Traumatologia
37	Ostetricia e Ginecologia
38	Otorinolaringoiatria
39	Pediatria
43	Urologia
48	Nefrologia
52	Dermatologia
56	Recupero e Riabilitazione funzionale
58	Gastroenterologia
64	Oncologia
68	Pneumologia
69	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica (con apparecchiatura RMN)
71	Reumatologia
	Scienza dell'Alimentazione e dietetica

3. CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE:
- n. 5 p.r. di Hospice residenziale + 20 trattamenti giornalieri domiciliari;

ATTIVITA'ACCREDITATE

1.STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE E POST-ACUZIE per complessivi n. 44 posti letto così distribuiti:

Attività ricovero in acuzie
Raggruppamento Medico n. 1 unità funzionale per complessivi n. 44 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	Medicina Generale	44	0

2. ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Presidio di Dialisi: 5 posti + 1 posto per HBV, HCV, HIV positivi
Ambulatorio con le seguenti branche:

Codice Branca	Branca specialistica
00	Laboratorio analisi
05	Angiologia - Chirurgia Vascolare
08	Cardiologia
29	Nefrologia
32	Neurologia
34	Oculistica
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale
69	Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica

3. CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE:
- n. 5 p.r. di Hospice residenziale + 20 trattamenti giornalieri domiciliari;

VISTA l'istanza acquisita con prot. reg. n. 930297 del 22 settembre 2025, con la quale il legale rappresentante della società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009), ha chiesto l'accreditamento istituzionale della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa", sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta è risultata conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e completa;

VISTE:
- la nota prot. n. 1020880 del 16 ottobre 2025 con la quale l'Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, a seguito della suddetta istanza, ha richiesto all'Area Rete Ospedaliera e Specialistica della stessa Direzione di esprimere il parere di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantità di prestazioni accreditabili, per la casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo;
- la nota prot. n. 1240821 del 17 dicembre 2025 con la quale l'Area Rete Ospedaliera e Specialistica ha espresso il parere di funzionalità favorevole per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79);

VISTA la nota prot. n. 1269804 del 30 dicembre 2025, con la quale l'Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli ha chiesto ai competenti uffici della ASL di Viterbo, di effettuare, ai sensi della normativa vigente in materia, la verifica della rispondenza agli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. U00469/2017 della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79);

VISTA la nota protocollo n. 56702 del 30 giugno 2026, acquisita in pari data con prot. n. 669387, con la quale il Direttore Generale della ASL di Viterbo ha attestato la rispondenza ai requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. U00469/2017 della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79);

CONSIDERATO che:
- la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni normative e che le competenti strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, hanno svolto con esito favorevole le verifiche e l'attività istruttoria di cui all'art. 14, commi 3 e 4, della L.r. n. 4/2003 e di cui all'art. 19 e ss. del R.R. n. 20/2019 necessarie al rilascio del provvedimento richiesto;
- le attività accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

RITENUTO, pertanto, di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, in favore della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79);

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

di rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, in favore della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo, per l'attività specialistica ambulatoriale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – RISONANZA MAGNETICA (cod. 79).

Per gli effetti del presente provvedimento la configurazione complessiva della casa di cura privata denominata "Nuova Santa Teresa" gestita dalla società "GRUPPO RO.RI. Srl" (C.F. 06526200586 - P.IVA 01565461009) sita in strada Provinciale Tuscanese Km 1,700 – 01100 Viterbo è la seguente:

IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO:
1.STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE E POST-ACUZIE per complessivi n. 172 posti così distribuiti:

AREA MEDICA con n. 1 unità funzionale per complessivi n. 44 p.l.:

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	44	0

AREA CHIRURGICA con n. 5 unità funzionali per complessivi n. 30 posti letto + n. 4 posti di Day Surgery:

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
05	ANGIOLOGIA-CHIRURGIA VASCOLARE	4	0
09	CHIRURGIA GENERALE	14	0
12	CHIRURGIA PLASTICA	2	0
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	10	0
98	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO	0	4

Raggruppamento Riabilitativo n. 2 unità funzionali per complessivi n. 64 posti letto + n. 30 posti di Day Hospital

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
56	Recupero e Riabilitazione	32	30
60	Lungodegenza	32	0

2. ATTIVITÀ AMBULATORIALE
SERVIZI DELLA STRUTTURA:
- LABORATORIO ANALISI (cod. 00)
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69) con apparecchiatura di RMN Total Body inferiore a 4T;
- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

PRESIDIO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE di tipo PC1 con sala dedicata all'endoscopia;

AMBULATORIO CON LE SEGUENTI BRANCHE:

- ALLERGOLOGIA (cod. 01)
- ANGIOLOGIA (cod. 05)
- CARDIOLOGIA (cod. 08)
- CHIRURGIA GENERALE (cod. 09)
- MEDICINA SPORTIVA (cod. 15)
- MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE (cod. 19)
- NEFROLOGIA (cod. 29)
- NEUROLOGIA (cod. 32)
- OCULISTICA (cod. 34)
- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (cod. 36)
- OSTETRICIA E GINECOLOGIA (cod. 37)
- OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 38)
- PEDIATRIA (cod. 39)
- UROLOGIA (cod. 43)
- DERMATOLOGIA (cod. 52)
- GASTROENTEROLOGIA (cod. 58)
- ONCOLOGIA (cod. 64)
- PNEUMOLOGIA (cod. 68)
- REUMATOLOGIA (cod. 71)
- SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA (cod. 99)

PRESIDIO DI DIALISI: n.20 posti + 1 posto per HBV, HCV, HIV positivi

3. CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE:
- n. 5 p.r. di Hospice residenziale + 20 trattamenti giornalieri domiciliari;

IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE:
1.STRUTTURA CHE SVOLGE ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E/O DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 44 posti letto così distribuiti:

AREA MEDICA con n. 1 unità funzionale per complessivi n. 44 p.l.:

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	44	0

2. ATTIVITÀ AMBULATORIALE

SERVIZI DELLA STRUTTURA:
- LABORATORIO ANALISI (cod. 00)
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (cod. 69)
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-RISONANZA MAGNETICA (cod. 79)
- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

PRESIDIO DI DIALISI: 5 posti + 1 posto per HBV, HCV, HIV positivi

AMBULATORIO CON LE SEGUENTI BRANCHE:
- ANGIOLOGIA-CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 05)
- CARDIOLOGIA (cod. 08)
- NEFROLOGIA (cod. 29)
- NEUROLOGIA (cod. 32)
- OCULISTICA (cod. 34)

4. CENTRO RESIDENZIALE PER LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE:

- n. 5 p.r. di Hospice residenziale + 20 trattamenti giornalieri domiciliari;

Il Legale Rappresentante *p.t.* della società GRUPPO RO.RI. S.r.l. è il Sig. Fabio Angelucci.

La Direzione Sanitaria è affidata al Dott. Antonino Zingale, laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, iscritta all'albo dei Medici Chirurghi di Viterbo con posizione n. 776.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare il presente provvedimento al legale rappresentante della società all'indirizzo: grupporori@pec.it, al comune di Viterbo (protocollo@pec.comuneviterbo.it), alla ASL di Viterbo (prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it) ed all'Ordine dei Medici di Viterbo (segreteria.vt@pec.omceo.it).

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze della Regione Lazio, rimangono in capo agli enti, alle amministrazioni e agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 665

L.r. n. 4/03 e successive modifiche - R.r. n. 20/2019. Casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 - 00137 Roma, gestita dalla Società "Tiberia Hospital S.r.l." (C.F. - P.IVA 02564310395). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di attività ambulatoriali, in attuazione delle previsioni della rete ospedaliera di cui alle DGR n. 869/2023 e DGR n. 115/2026. Contestuale rettifica della DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025

OGGETTO: L.r. n. 4/03 e successive modifiche – R.r. n. 20/2019. Casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestita dalla Società "Tiberia Hospital S.r.l." (C.F. - P.IVA 02564310395). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di attività ambulatoriali, in attuazione delle previsioni della rete ospedaliera di cui alle DGR n. 869/2023 e DGR n. 115/2026. Contestuale rettifica della DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 2 maggio 2018 n. 14 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'Atto di Organizzazione n. G15822 del 27 novembre 2023 di affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione Accreditamento e Controlli" della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27/11/2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;

VISTI:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali*";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale*";
- il DCA n. U00606 del 30/12/2015 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma

D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "*Legge di contabilità regionale*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "*Legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 10 luglio 2025 avente ad oggetto "*Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio'*"";

RICHIAMATE la DGR n. 869 del 07/12/2023 recante "*Approvazione del Documento Tecnico: "Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015'*"" e la DGR n. 115 del 05/03/2026 recante "*Approvazione del Documento Tecnico: "Programmazione della rete ospedaliera 2026 2028, in conformità agli standard previsti nel DM n. 70/2015*" laddove prevedono che "*L'attivazione della continuità ambulatoriale o follow up del paziente costituisce un valore nella organizzazione della Rete, come garanzia di un percorso di presa in carico globale e proattiva; pertanto, le strutture ospedaliere accreditate per la disciplina di ricovero saranno contestualmente accreditate per la corrispondente branca della medicina specialistica ambulatoriale, senza la preventiva verifica con il fabbisogno*";

VISTI:
- il DCA n. U00374 del 29 agosto 2017 recante: "*L.R. n. 04/2003 Art. 13 R.R. 02/2007 – Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale della "Casa di cura Villa Tiberia", sita in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, dalla Società Villa Tiberia in A.S. (P. IVA 02138911009) in favore della Società Villa Tiberia Hospital Srl (P.IVA 02564310395), con sede legale in Via Vittorio Veneto, 169 – 00187 Roma, per avvenuta cessione d'azienda. (ASL ROMA 1)*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 664 del 02 agosto 2022 recante: "*L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale di branche mediche specialistiche ambulatoriali e del centro di dialisi ambulatoriale dal presidio denominato TIBERIA HOSPITAL 1 sito in Roma Via Emilio Praga, 26 in favore del presidio TIBERIA HOSPITAL 2 sito in Roma, Via Emilio Praga 39/41, gestiti dalla Società Tiberia Hospital S.r.l.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 06 novembre 2023 recante: "*L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019 – Presidio sanitario denominato Casa di Cura "Tiberia Hospital 1", sito nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestita dalla Società "Tiberia Hospital srl" (C.F. e P.IVA 02564310395). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, per rimodulazione dei posti letto e ridistribuzione spazi interni.*";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43 del 30 gennaio 2025 recante "*L.r. n. 4/03 e successive modifiche – R.r. n. 20/2019. Struttura sanitaria denominata Casa di Cura "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestita dalla Società "Tiberia Hospital S.r.l." (P.IVA 02564310395). Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale in attuazione dell'Accordo approvato con DGR n. 377/2024.*"

CONSIDERATO che sulla base dei provvedimenti ivi richiamati, la configurazione della struttura "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26, risulta la seguente:

ATTIVITA' AUTORIZZATE

STRUTTURA DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 132 posti letto di cui n. 9 posti letto Day Surgery, così distribuiti:

Area Chirurgica per complessivi n.77 posti letto di cui 9 posti letto di Day Surgery

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	CHIRURGIA GENERALE	41	
34	OCULISTICA	1	
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	15	
38	OTORINOLARINGOIATRIA	1	
43	UROLOGIA	10	
98	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO		9

Area Medica per complessivi n.49 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	37	
68	PNEUMOLOGIA	12	

Area Materno Infantile per complessivi n.6 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6	

REPARTO OPERATORIO: n. 5 sale operatorie di cui numero 1 sala operatoria utilizzata anche per attività di Chirurgia Ambulatoriale (tipologia PC2); n. 1 Sala Endoscopia;

SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE (service con l'Ospedale di San Carlo di Nancy);

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI):

- Laboratorio generale di base (cod. 00);
- Diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale TAC - Mammografia - Ecografia (cod. 69) con annessa apparecchiatura di RMN Total Body da 1,5 Tesla
- Frigoemoteca (convenzionata con il Centro Trasfusionale del Policlinico Umberto I);

ATTIVITA' ACCREDITATE

STRUTTURA DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 107 posti letto di cui n.9 posti letto Day Surgery, così distribuiti:

Area Chirurgica per complessivi n.52 posti letto di cui 9 posti letto di Day Surgery

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	CHIRURGIA GENERALE	16	

34	OCULISTICA	1	
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	15	
38	OTORINOLARINGOIATRIA	1	
43	UROLOGIA	10	
98	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO		9

Area Medica per complessivi n.49 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	37	
68	PNEUMOLOGIA	12	

Area Materno Infantile per complessivi n.6 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6	

REPARTO OPERATORIO: n. 5 sale operatorie di cui numero 1 sala operatoria utilizzata anche per attività di Chirurgia Ambulatoriale (tipologia PC2); n. 1 Sala Endoscopia

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI):
- Laboratorio generale di base (cod. 00);
- Diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale TAC - Mammografia -. Ecografia (cod. 69) - RMN da 1,5 Tesla (cod. 79)
- Frigoemoteca (convenzionata con il Centro Trasfusionale del Policlinico Umberto I);

CONSIDERATO che:
- con DCA n. U00374/2017 e DGR n. 664/2022 la struttura "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26, risulta esclusivamente autorizzata all'erogazione di prestazioni sanitarie di RMN;
- tuttavia con successive DGR n. 685/2023 e n. DGR n. 43/2025 la branca RMN da 1,5 Tesla (cod. 79) è stata riportata tra le attività accreditate per mero errore materiale, atteso che per le prestazioni di RMN non è stato mai rilasciato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.R. 4/03, né la struttura ha mai sottoscritto il relativo contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992, né è stata destinataria di specifico budget;
- con nota prot. n. 84963 del 08/05/2026, acquisita in pari data al prot. regionale n. 484514, la ASL Roma 1, territorialmente competente, ha evidenziato all'amministrazione regionale l'errore in cui è occorsa in relazione all'indicazione della RMN fra le attività accreditate;
- con nota prot. n. 7565179 del 29/05/2026 l'amministrazione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento di rettifica della DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025;

DATO ATTO pertanto che, la struttura "Tiberia Hospital 1", sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26, eroga le attività di RMN in esclusivo regime privatistico;

TENUTO CONTO, altresì, che con nota protocollo regionale n. 1287272 del 21/10/2024, il Legale Rappresentante della Società "Tiberia Hospital S.r.l." (P. IVA 02564310395), in qualità di gestore della casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1", ha presentato istanza di accreditamento istituzionale per le attività ambulatoriali di: Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38);

DATO ATTO che, nel caso di specie, risultano applicabili le disposizioni di cui alle DGR n. 869/2023 e successiva DGR n. 115/2026, laddove prevedono che "l*e strutture ospedaliere accreditate per la*

disciplina di ricovero saranno contestualmente accreditate per la corrispondente branca della medicina specialistica ambulatoriale, senza la preventiva verifica con il fabbisogno";

VISTA la nota prot. n. 1505710 del 06/12/2024, con la quale l'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha comunicato alla società "Tiberia Hospital srl" che, in attuazione di quanto previsto dalle DGR n. 869/2023, il fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio è assentito e la Società poteva, pertanto, avviare il procedimento di autorizzazione all'esercizio e contestuale accreditamento istituzionale;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 683750 del 01/07/2025, con la quale il legale rappresentante della società "Tiberia Hospital S.r.l." (C.F. - P.IVA 02564310395), quale gestore della casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1" sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio e rinnovato l'istanza di accreditamento istituzionale per le attività ambulatoriali di Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38);

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo delle istanze è risultata conforme alle vigenti previsioni normative di cui agli articoli 7 e 14 L.r. n. 4/2003 e articoli 8 e 23 del R.r. n. 20/2019;

VISTA la nota prot. n. 729095 del 14/07/2025, con la quale l'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha chiesto alla ASL Roma 1 di procedere alla verifica dei requisiti minimi autorizzativi e della sussistenza dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui rispettivamente al DCA n. U0008/2011 e s.m.i., e DCA n. U00469/2017, per le seguenti attività ambulatoriali di Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38);

VISTA la nota prot. n. 172295 del 17/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 1046551 del 23/10/2025, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 1 ha trasmesso gli esiti positivi delle verifiche effettuate dai competenti servizi aziendali, in ordine al possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 8/2011 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. U00469/2017, per le seguenti attività ambulatoriali di Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38);

RITENUTO, pertanto, di provvedere in favore della casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1" sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestita dalla "Tiberia Hospital S.r.l." (P. IVA 02564310395):

- alla rettifica della DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025, limitatamente all'attività di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) cod. 79 riportata per mero errore materiale fra le attività ambulatoriali in regime di accreditamento istituzionale;
- ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. n. 11 del R.r. n. 20/2019, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le attività ambulatoriali di: Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38);
- ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, al rilascio dell'accreditamento istituzionale per le seguenti attività ambulatoriali di Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38), in attuazione delle previsioni di cui alle DGR n. 869/2023 e successiva DGR n. 115/2026;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di rettificare la DGR n. 685 del 06/11/2023 e successiva DGR n. 43 del 30/01/2025, limitatamente all'attività di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) cod. 79, riportata per mero errore materiale fra le attività ambulatoriali in regime di accreditamento istituzionale;
- di rilasciare, in favore della casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1" sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestito dalla "Tiberia Hospital S.r.l." (P. IVA 02564310395), ai sensi dell'art. 7 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. n. 11 del R.r. n. 20/2019, l'autorizzazione all'esercizio per le attività ambulatoriali di: Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) ed Otorinolaringoiatria (cod. 38);
- di rilasciare, in favore della casa di cura privata denominata "Tiberia Hospital 1" sita nel Comune di Roma, Via Emilio Praga, n. 26 – 00137 Roma, gestito dalla "Tiberia Hospital S.r.l." (P. IVA 02564310395), ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, l'accreditamento istituzionale per le seguenti attività ambulatoriali di Medicina Generale (cod. 26), Ortopedia e traumatologia (cod. 36), Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) e Otorinolaringoiatria (cod. 38), in attuazione delle previsioni di cui alle DGR n. 869/2023 e successiva DGR n. 115/2026.

Null'altro è variato rispetto a quanto stabilito dai richiamati atti per quanto concerne attività e funzioni delle singole strutture e per tutti gli ulteriori aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

Per l'effetto del presente provvedimento, la configurazione complessiva della struttura è la seguente:

ATTIVITA' AUTORIZZATE

STRUTTURA DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 132 posti letto di cui n. 9 posti letto Day Surgery, così distribuiti:

Area Chirurgica per complessivi n.77 posti letto di cui 9 posti letto di Day Surgery

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	CHIRURGIA GENERALE	41	
34	OCULISTICA	1	
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	15	
38	OTORINOLARINGOIATRIA	1	
43	UROLOGIA	10	
98	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO		9

Area Medica per complessivi n.49 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	37	
68	PNEUMOLOGIA	12	

Area Materno Infantile per complessivi n. 6 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6	

REPARTO OPERATORIO: n. 5 sale operatorie di cui numero 1 sala operatoria utilizzata anche per attività di Chirurgia Ambulatoriale (tipologia PC2), con annessa sala endoscopica;

SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE (service con l'Ospedale di San Carlo di Nancy);

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI):
- Laboratorio generale di base (cod. 00);
- Diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale TAC - Mammografia - Ecografia (cod. 69) con annessa apparecchiatura di RMN Total Body da 1,5 Tesla
- Frigoemoteca (convenzionata con il Centro Trasfusionale del Policlinico Umberto I);

ATTIVITA' AMBULATORIALI:
- Medicina Generale (cod. 26),
- Ortopedia e traumatologia (cod. 36),
- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)
- Otorinolaringoiatria (cod. 38)

ATTIVITA' ACCREDITATE

STRUTTURA DI ASSISTENZA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO ORDINARIO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 107 posti letto di cui n.9 posti letto Day Surgery, così distribuiti:

Area Chirurgica per complessivi n.52 posti letto di cui 9 posti letto di Day Surgery

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
09	CHIRURGIA GENERALE	16	
34	OCULISTICA	1	
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	15	
38	OTORINOLARINGOIATRIA	1	
43	UROLOGIA	10	
98	DAY SURGERY MULTISPECIALISTICO		9

Area Medica per complessivi n.49 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
26	MEDICINA GENERALE	37	
68	PNEUMOLOGIA	12	

Area Materno Infantile per complessivi n.6 posti letto

Codice disciplina	Unità funzionale di degenza	N. PL ordinari	N. PL diurni
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6	

REPARTO OPERATORIO: n. 5 sale operatorie di cui numero 1 sala operatoria utilizzata anche per attività di Chirurgia Ambulatoriale (tipologia PC2); n. 1 Sala Endoscopia

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI):
- Laboratorio generale di base (cod. 00);
- Diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale TAC - Mammografia -. Ecografia (cod. 69)
- Frigoemoteca (convenzionata con il Centro Trasfusionale del Policlinico Umberto I)

ATTIVITA' AMBULATORIALI:
- Medicina Generale (cod. 26),
- Ortopedia e traumatologia (cod. 36),
- Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)

- Otorinolaringoiatria (cod. 38)

Il Legale Rappresentante è la dott.ssa Valeria GIANNOTTA.

Il Direttore Sanitario della struttura è il Dott. Vittorio CHIGNOLI, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma al n. 65155.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della struttura all'indirizzo PEC: gvmsanita@legalmail.it , alla ASL Roma 1 (protocollo@pec.aslroma1.it) nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, al Municipio III di Roma Capitale (protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it) ed all'Ordine dei Medici di Roma e Provincia (protocollo@pec.omceoroma.it).

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è preposta alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.r. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 666

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019: ampliamento dell'accreditamento istituzionale di n.10 posti letto a valenza extra regionale del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62, Passoscuro - Fiumicino, gestito dall' IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P. IVA 80403930581).

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019: ampliamento dell'accreditamento istituzionale di n.10 posti letto a valenza extra regionale del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62, Passoscuro – Fiumicino, gestito dall' IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P. IVA 80403930581).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21.5.2026 n. 395 di conferimento di incarico di direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;
- l'Atto di organizzazione n. G15822 del 27.11.2023 di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Autorizzazione, accreditamento e controlli della Direzione salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l'Atto di organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria

VISTI
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza;
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: *"Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.";*

VISTI inoltre:
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano di rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale

2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione integrativa della Giunta, da adottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. U00081 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";
- la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n.20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTE, altresì, le norme di settore:
- il DCA n. U00008 del 3 febbraio 2011, con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3;
- il DCA n. U00469 del 07 novembre 2017 recante: "Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012.";
- il DCA 8 aprile 2020 n. 51 recante: Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad acta n. U0008 del 10.2.211 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";
- la DGR n. 976 del 28.12.2023 recante "Adozione del Piano di programmazione dell'Assistenza territoriale 2024 -2026";
- la DGR n. 356 del 23.5.2025 recante: "Piano Regionale di potenziamento delle Reti di Cure Palliative (adulto e pediatrica) - Aggiornamento anno 2025";

RICHIAMATA la L. r. n. 4/2003 e smi che all'art.14 prevede una finestra temporale fissata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno per poter presentare le istanze di accreditamento da parte dei soggetti autorizzati all'esercizio ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima;

VISTA la DGR n. 1348 del 30.12.2025 di avvio del sistema informatico denominato "SANSIAA" per la gestione delle istanze di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica e territoriale;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti:

- la determinazione n. G03140 del 17.3.2022 di autorizzazione all'esercizio di un centro di cure palliative e terapia del dolore pediatrico per n. 20 posti in regime ordinario e n. 2 posti in regime diurno sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro Fiumicino, gestito dall' IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù;

- la DGR n. 528 del 5.7.2022 di accreditamento temporaneo del Centro di Cure Palliative e Terapia del dolore pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro Fiumicino, per n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno;

- la DGR n. 828 del 30.11.2023 di accreditamento definitivo di n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno;

- la determinazione n. G00218 del 14.1.2026 di autorizzazione all'esercizio a seguito di ampliamento di n. 10 posti letto a valenza extra regionale;

DATO ATTO che la configurazione del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro Fiumicino, è la seguente:
in regime di autorizzazione

- n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno
- n. 10 posti letto a valenza extra regionale

in regime di accreditamento

- n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno

CONSIDERATO che

- con istanza presentata sulla piattaforma SANSIAA al prot. reg. n. 218865 del 27.2.2026 l'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P.IVA 80403930581) ha chiesto l'accreditamento per i citati n.10 posti letto;

- l'Area Rete Integrata del Territorio della Direzione salute e integrazione socio sanitaria, preposta alla verifica di funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza, ha comunicato, tramite piattaforma SANSIAA, parere positivo in ordine alla funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza per cure palliative e terapia del dolore pediatrico;

- con nota prot. n. 606877 del 12.6.2026 l'O.T.A. (Organismo tecnicamente accreditante) su mandato dell'Area autorizzazione, accreditamento e controllo ha costituito il Team O.T.A. per le verifiche sul possesso da parte del centro dei requisiti ulteriori di accreditamento per n. 10 posti letto

PRESO ATTO altresì della nota assunta al prot. reg. n. 751863 del 16.7.2026 con la quale l'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) all'esito dell'attività di verifica del Team dei valutatori ha attestato la conformità del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico ai requisiti ulteriori di accreditamento per n. 10 posti letto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù del parere dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), di rilasciare, l'ampliamento dell'accreditamento di n. 10 posti letto a valenza extra regionale del Centro di Cure Palliative e Terapia del dolore pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro Fiumicino, gestito dall'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P. IVA 80403930581)

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che integralmente si richiamano:
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 4/2003 e smi e dell'art. 26 del R.r. n. 20/2019, l'ampliamento dell'accreditamento di n. 10 posti letto a valenza extra regionale del Centro di Cure Palliative e Terapia del dolore pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro - Fiumicino, gestito dall'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (P. IVA 80403930581).

Che per effetto del presente provvedimento la configurazione del Centro di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrico sito in via Orosei, 48 e 62 Passoscuro Fiumicino, è la seguente:
in regime di autorizzazione
- n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno
- n. 10 posti letto a valenza extra regionale

in regime di accreditamento
- n. 20 posti letto in regime ordinario e n. 2 posti letto in regime diurno
- n. 10 posti letto a valenza extra regionale

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati ai fini del rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo alle Amministrazioni, agli enti ed agli organismi comunque denominati competenti al relativo rilascio o alla relativa vigilanza.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La struttura accreditata è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al Regolamento Regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

L'azienda sanitaria competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. 4/2003 e s.m.i. e del R.R. n. 20/2019.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento all'IRCCS, alla Direzione aziendale Asl Roma 3, all'Ordine dei medici della provincia di Roma nonché al Comune di Fiumicino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 667

Designazione da parte del Titolare del trattamento del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO) della Giunta Regionale - art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali.

OGGETTO: Designazione da parte del Titolare del trattamento del Responsabile della Protezione dei Dati - *Data Protection Officer* (DPO) della Giunta Regionale - art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTO lo Statuto;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il *Regolamento Regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale* 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";*

VISTO il *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (di seguito "RGPD");

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 26/06/2025 con la quale è stato conferito all'Avv. Stefania Ricci, l'incarico di Direttore della *Direzione Regionale Trasformazione Digitale e Procurement*;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14491 del 03/11/2025 con il quale è stato conferito all'Ing. Simone Patella, l'incarico di Dirigente dell'*Area Sicurezza IT e Privacy* della Direzione Regionale *Trasformazione Digitale e Procurement*;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *"Legge di contabilità regionale"*;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *"Regolamento regionale di contabilità"* che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: *"Legge di stabilità regionale 2026"*;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2026 n. 21, concernente *"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del RGPD:

- articolo 37: *"Designazione del responsabile della protezione dei dati"*;
- articolo 38: *"Posizione del responsabile della protezione dei dati"*;
- articolo 39: *"Compiti del responsabile della protezione dei dati"*;

VISTO l'art. 474, comma 4, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 secondo il quale "*La Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento, designa, ai sensi dell'articolo 37 del RGPD, un responsabile della protezione dati, Data Protection Officer, di seguito DPO, in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della capacità di assolvere ai compiti di cui all'articolo 39 del RGPD. Il DPO può essere un dipendente della Regione oppure un soggetto esterno selezionato attraverso una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi. È designato un unico DPO per tutte le strutture regionali";*

VISTO l'articolo 37, paragrafo 6 del RGPD il quale stabilisce, tra l'altro, che il Responsabile della Protezione dei Dati può assolvere i suoi compiti anche in base a un contratto di servizi;

VISTE:

- le *Linee guida sui responsabili della protezione dei dati* WP 243 adottate dal Gruppo di lavoro *"Articolo 29"* il 13 dicembre 2016 e s.m.i. nelle quali si stabilisce che la funzione di RPD possa essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda Titolare/Responsabile del trattamento;
- la Delibera dell'ANAC n. 421 del 13 maggio 2020 che stabilisce *"l'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di*

procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto";

CONSIDERATO che, per la natura altamente specialistica delle prestazioni professionali richieste, per la complessità degli adempimenti di competenza, nonché per le caratteristiche di autonomia e indipendenza del RPD rispetto al Titolare del trattamento, la scelta di un servizio di RPD esterno all'Ente, individuato secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 36/2023, assicura maggiormente l'individuazione di una figura in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali idonei a fornire prestazioni coerenti a standard qualitativi e deontologici elevati;

CONSIDERATO inoltre che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 8 febbraio 2024 recante *"Nomina del Responsabile della Protezione dei dati - Data Protection Officer (DPO) della Giunta Regionale - art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGDP)."* è stato individuato il Responsabile di Protezione Dati nell'aggiudicatario di cui alla determinazione dirigenziale n. G00421 del 17 gennaio 2024 e nominato il referente persona fisica dello stesso e che il servizio di cui trattasi è venuto a scadenza;

PRESO ATTO dei seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. G16595 del 5 dicembre 2025 con la quale è stata avviata la procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regione Lazio (M.E.LA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett e), del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento della durata di ventiquattro mesi del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) e sono stati approvati gli atti di gara;
- determinazione dirigenziale n. G03965 del 25 marzo 2026 di ammissione degli operatori economici alle fasi successive di gara;
- determinazione dirigenziale n. G04104 del 27/03/2026 con la quale, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e dell'387 quinquies del R.R. n. 1/2002, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- determinazione dirigenziale n. G09601 del 10 luglio 2026 con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice ed è stata aggiudicata la procedura negoziata alla Società Liguria Digitale S.p.A., con sede in Genova (GE) via Melen, n. 77, codice fiscale n. 02994540108;

RITENUTO di procedere alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera a) del RGPD, nella Società Liguria Digitale S.p.A., come individuato negli atti sopra richiamati;

VISTO il *Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico* adottato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2021, pubblicato nella G.U. n. 132/2021, nel quale si stabilisce che se il soggetto individuato quale RPD è una persona giuridica, questa deve indicare, a sua volta, già in fase di procedura di selezione, il proprio referente persona fisica;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Società Liguria Digitale S.p.A., all'interno del *team* proposto per lo svolgimento del servizio affidato, ha individuato l'Ing. Maurizio

Pastore quale referente persona fisica nel ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati;

DATO ATTO che, tenuto conto della complessità della struttura organizzativa e della quantità e qualità dei dati sottoposti a trattamento presso la Giunta Regionale, l'Ing. Maurizio Pastore presenta le qualità professionali necessarie al ruolo, con particolare riferimento alla conoscenza specialistica della normativa nazionale e europea e delle prassi in materia di protezione dei dati, alla capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento Europeo 2016/679, a un'approfondita conoscenza del RGPD e a una adeguata e continua formazione sulle materie oggetto del servizio;

VISTO l'art. 38 del RGPD *Posizione del responsabile della protezione dei dati*:

"1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi."

VISTI l'art. 39 del RGPD e l'art. 474 sexies del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 in merito alle competenze e ai compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali;

VISTO l'art. 37 paragrafo 7 del RGPD il quale stabilisce che: *"Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo"*;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dall'espletamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali si provvederà con le risorse già impegnate con la determinazione dirigenziale n. G09601 del 10 luglio 2026 sopra richiamata;

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto, di nominare quale referente persona fisica nel ruolo di Responsabile della Protezione Dati, all'interno del team proposto per lo svolgimento del servizio dalla Società Liguria Digitale S.p.A., aggiudicataria ai sensi della determinazione dirigenziale n. G09601 del 10 luglio 2026, l'Ing. Maurizio Pastore;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:

- di individuare la Società Liguria Digitale S.p.A., aggiudicataria del servizio di protezione dati personali della Giunta Regionale ai sensi della determinazione dirigenziale n. G09601 del 10 luglio 2026, quale Responsabile della Protezione Dati – Data Protection Officer, alle condizioni stabilite negli atti di gara;
- di nominare, all'interno del *team* proposto dalla Società per lo svolgimento del servizio affidato, l'Ing. Maurizio Pastore quale referente persona fisica nel ruolo di Responsabile della Protezione in riferimento al complesso dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Giunta Regionale;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 38 del GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, disponendo delle risorse necessarie per adempiere ai propri compiti e preservando la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

La Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement provvederà alla massima diffusione interna della presente deliberazione e all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti in attuazione della stessa, ivi compresa la pubblicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e la comunicazione degli stessi al Garante della Protezione dei Dati Personali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 668

Revoca della sospensione del procedimento di valutazione della performance individuale anno 2017 del dott. Pompeo Savarino disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 330/2018. Conclusione del procedimento e determinazione della valutazione finale.

OGGETTO: Revoca della sospensione del procedimento di valutazione della performance individuale anno 2017 del dott. Pompeo Savarino disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 330/2018. Conclusione del procedimento e determinazione della valutazione finale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale "e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e, in particolare l'allegato GG "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'articolo 16, comma 2 che recita: "Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1(…)" e successive modifiche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, recante: "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33, concernente "Adozione del Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2017, n. 44 concernente "Piano della performance 2017-2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 521 "Piano della performance 2017-2019. Modifica e integrazione dell'allegato tecnico: ri-pianificazione obiettivi";

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2016, n. T00215 "Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Rinnovo.";

VISTO il Verbale OIV n. 3 del 19 marzo 2018 e le relative schede sintetiche, da cui risulta, per il dott. Pompeo Savarino, il pieno raggiungimento (100%) degli obiettivi operativi/organizzativi e individuali assegnati, per un punteggio parziale complessivo pari a 70 punti su 70 relativi agli obiettivi dettagliati nelle schede;

VISTO il Verbale n. 6 del 18 giugno 2018 con il quale l'OIV, in ragione di pendenze al tempo segnalate (Fascicolo ANAC n. UVMAC/1796/2018 e contenziosi) ha proposto il rinvio della valutazione individuale 2017 del dott. Savarino;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 330 "Valutazioni dei dirigenti apicali: anno 2017" con cui è stata disposta la sospensione del procedimento valutativo 2017 per il dott. Pompeo Savarino in attesa della definizione dei procedimenti in corso tra l'Amministrazione regionale e il dott. Pompeo Savarino, procedendo contestualmente all'attribuzione della valutazione agli altri dirigenti apicali;

VISTA la delibera ANAC n. 367 dell'11 aprile 2018 (Fascicolo UVMAC/1796/2018), acquisita agli atti;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 9217/2024 (RG 2552/2023), depositata il 18 novembre 2024, con compensazione delle spese;

VISTA la nota del 10 febbraio 2026 - prot. 0139890 - con la quale il dott. Pompeo Savarino, già Direttore della Direzione regionale "Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza", ha formulato richiesta di ripresa e conclusione del procedimento di valutazione della performance individuale per l'anno 2017 e conseguente liquidazione della retribuzione di risultato;

VISTA la nota del 19 marzo 2026 – prot. 0300482 - del Responsabile della Struttura tecnica permanente per le Funzioni di programmazione e controllo, con la quale si richiede alla Direzione regionale del Personale, Enti locali e Sicurezza e all'Avvocatura regionale ogni atto disponibile, in particolare la documentazione inerente all'esito dei contenziosi richiamati nell'istanza del dott. Savarino;

PRESO ATTO della nota del 1° aprile 2026 della Direzione regionale del Personale, Enti locali e Sicurezza e della nota del 14 aprile 2026 – prot. 0391764 - dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale che attestano l'intervenuta definizione dei procedimenti e contenziosi richiamati e la piena conoscenza degli esiti da parte dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che sono venute meno le ragioni ostative che avevano determinato la sospensione del procedimento valutativo per l'anno 2017 del dott. Pompeo Savarino;

RITENUTO di revocare la sospensione disposta con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 330/2018 e di concludere il procedimento valutativo 2017, valorizzando le risultanze istruttorie OIV già acquisite (Verbale n. 3/2018 – punteggio obiettivi pari a 70/70);

CONSIDERATA l'assenza di procedimenti disciplinari a carico dell'interessato nell'anno di riferimento oggetto di valutazione;

CONSIDERATO che risulta documentato agli atti dell'amministrazione il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati al dott. Savarino e che la sospensione del procedimento ha determinato il mancato espletamento della parte di valutazione relativa ai comportamenti organizzativi, di competenza esclusiva dell'organo di vertice politico pro tempore;

RITENUTO che col venir meno delle ragioni che avevano giustificato la sospensione del ciclo valutativo, è opportuno procedere alla conclusione del procedimento di misurazione e valutazione della performance del dott. Pompeo Savarino, determinando il punteggio relativo ai comportamenti organizzativi dell'interessato sulla base di un criterio oggettivo;

RITENUTO, a tal fine, di assumere quale benchmark la media aritmetica della sola componente residua non definita a suo tempo, relativa ai comportamenti organizzativi attribuiti ai direttori apicali della Giunta regionale nel 2017 (30/30), mediante applicazione di un criterio standardizzato e non discriminatorio, così da assicurare, al dottor Pompeo Savarino, omogeneità, proporzionalità e parità di trattamento del procedimento valutativo;

ESAMINATA la tabella riepilogativa allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 330/2018, dalla quale risulta la distribuzione dei punteggi individuali dei dirigenti apicali per l'anno 2017;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti, la media relativa al calcolo dei soli comportamenti organizzativi attribuiti ai direttori apicali nel 2017 è di 26,39;

RITENUTO pertanto di determinare la valutazione finale individuale 2017 del dott. Pompeo Savarino, per un punteggio complessivo di 96,39/100;

RITENUTO di stabilire che il Direttore della direzione regionale competente in materia di personale proceda, in ragione della determinazione del punteggio finale, alla liquidazione e corresponsione della retribuzione di risultato spettante al dott. Pompeo Savarino per l'anno 2017, secondo i criteri e le percentuali previsti dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e dalla contrattazione applicabile, nonché a riconoscere gli eventuali accessori di legge decorrenti secondo normativa, tenuto conto della data di esigibilità ordinaria del premio 2017 e del periodo di sospensione ora revocato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento, nonché di coerenza rispetto agli esiti istruttori già acquisiti e fatti salvi ulteriori adempimenti connessi alla corretta applicazione del Sistema di valutazione vigente.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano

1) di revocare la sospensione del procedimento di valutazione disposta con la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 330 e di determinare la valutazione finale individuale 2017 del dott. Pompeo Savarino, per un punteggio complessivo di 96,39/100;

2) di stabilire che il Direttore della direzione regionale competente in materia di personale proceda, in ragione della determinazione del punteggio finale, alla liquidazione e corresponsione della retribuzione di risultato spettante al dott. Pompeo Savarino per l'anno 2017, secondo i criteri e le percentuali previsti dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (DGR n. 705/2017) e dalla contrattazione applicabile nonché a riconoscere gli eventuali accessori di legge decorrenti secondo normativa, tenuto conto della data di esigibilità ordinaria del premio 2017 e del periodo di sospensione ora revocato;

3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento, nonché di coerenza rispetto agli esiti istruttori già acquisiti e fatti salvi ulteriori adempimenti connessi alla corretta applicazione del Sistema di valutazione vigente.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 669

Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria

OGGETTO: Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 2 maggio 2018 n. 14 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'Atto di Organizzazione n. G15822 del 27 novembre 2023 di affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione Accreditamento e Controlli" della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27/11/2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395, di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Andrea Urbani;

VISTI:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
  -il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale";
- il DCA n. U00606 del 30/12/2015 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";
- il DPCM 29.11.2001 concernente "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente "Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 10 luglio 2025 avente ad oggetto "Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio"";

VISTI, in particolare:
- la legge 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012) e in particolare l'art. 10 rubricato "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti";
- il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183";
- la legge 18 dicembre 2025 n. 190 , "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025" e in particolare l'art. 1 comma 24, in modifica dell'art. 10, comma 4, lett. b) della LEGGE 12 novembre 2011 n. 183;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3, "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*";
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 447 concernente "*Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*";
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 dicembre 2025, n. 1247 concernente "*DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n 4/03 e s.m.i. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria – non mediche*";

PRESO ATTO che con nota prot. n. 542809 del 22/06/2020 la Regione Lazio ha disciplinato e collocato le Società tra Professionisti (STP) all'interno del quadro normativo vigente;

PRESO ATTO che l'applicazione della DGR. n. 447/2015 ha rappresentato per la Regione Lazio, un'importante funzione di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni sanitarie, fornendo un quadro di riferimento sistematico e uniforme in materia;

RILEVATO, nondimeno, che la prassi applicativa ha evidenziato taluni dubbi interpretativi in capo sia alle autorità di vigilanza che agli operatori di settore con particolare riguardo alla corretta riconduzione delle diverse fattispecie organizzative, alla declinazione dei requisiti minimi strutturali

e alla perimetrazione delle prestazioni soggette al regime autorizzativo;

RILEVATO che:
- la DGR n. 447/2015, in quanto antecedente la riforma introdotta con la Legge n. 3/2018, ha disciplinato le sole attività degli studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria e non tutte le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche;
- in carenza di specifici riferimenti normativi, per le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche, sono state ritenute applicabili, in prima istanza, le disposizioni in ordine alla "comunicazione inizio attività" di cui alla richiamata DGR n. 447/2015;
- con Deliberazione di Giunta regionale del 18 dicembre 2025, n. 1247, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno fornire specifiche indicazioni, ad integrazione della D.G.R. n. 447/2015, in ordine alla "*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*" di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l.r. n. 4/2003, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti nei rispettivi Ordini professionali che erogano prestazioni presso Studi professionali, in considerazione della peculiarità delle prestazioni rese e della necessità di assicurare uniformità interpretativa e operativa sul territorio regionale;

TENUTO CONTO che:
- l'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03, nel disciplinare le attività sanitarie soggette al rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio, disponeva che "*Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche*";
- con L.r. n. 14 del 11 agosto 2021 è stato introdotto il co. 2 bis all'art. 4 della L.r. n. 4/03, che ha disposto: "*Lo svolgimento dell'attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria non ricompresa all'interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali*";
- per ultimo, l'art. 6, co. 1, lett. h) della L.r. n. 15 del 8/08/2025 ha introdotto, l'art. 10 bis alla L.r. n. 4/03 che, al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute dei cittadini, ha disposto, per tutte le attività sanitarie previste dall'art. 4 co. 2 bis "*l'obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività*". La violazione di tale obbligo di esposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 12 comma 2 ter;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento coordinato volto a definire e aggiornare con criteri di tassatività e univocità le fattispecie di esclusione dal regime autorizzatorio, al fine di garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle prassi amministrative;

RITENUTO, altresì, che il mutato contesto normativo, caratterizzato dall'introduzione di nuove disposizioni legislative, dal riconoscimento di ulteriori professioni sanitarie e dall'affermazione di modelli organizzativi innovativi, renda necessario una revisione sistematica e uniforme della disciplina vigente e, conseguentemente, la revoca della D.G.R. n. 447/2015 e della DGR n. 1247/2025;

RITENUTO, pertanto:
1. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;

2. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
3. di provvedere alla revoca di ogni altra disposizione contenuta in precedenti provvedimenti, atti o circolari in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di approvare il documento recante "*Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
5. di prevedere, per le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività riguardanti le professioni sanitarie non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://bandiavvisi.regione.lazio.it/ denominata "*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*";
6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali via PEC, correttamente compilati e corredati del documento d'identità in corso di validità del Titolare o Legale Rappresentante del soggetto interessato per le comunicazioni di inizio/cessazione/aggiornamento attività, riguardanti le professioni sanitarie medica e odontoiatrica non soggette ad autorizzazione all'esercizio;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
3. di revocare ogni altra disposizione contenuta in precedenti provvedimenti, atti o circolari in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di approvare il documento recante "*Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
5. di prevedere, per le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività riguardanti le professioni sanitarie non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://bandiavvisi.regione.lazio.it/ denominata "*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*";
6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali via PEC, correttamente compilati e corredati del documento d'identità in corso di validità del Titolare o Legale Rappresentante del soggetto interessato per le comunicazioni di inizio/cessazione/aggiornamento attività, riguardanti le professioni sanitarie medica e odontoiatrica non soggette ad autorizzazione all'esercizio.

La mancata osservanza dell'obbligo di esposizione della comunicazione di inizio attività, prevista dall'art. 10 bis, comma 3 della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e s.m.i. comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 ter, della medesima Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale

della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

REGIONE LAZIO

All. 1

TIPOLOGIE DI STUDI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA

1. Quadro normativo di riferimento e finalità del provvedimento

In forza del combinato disposto di cui all'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii., l'ordinamento subordina l'esercizio delle attività sanitarie al rilascio di un preventivo titolo autorizzativo. Tale regime trova altresì applicazione per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, "*ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente*".
Il presente provvedimento trova applicazione esclusivamente con riferimento all'esercizio delle professioni mediche, odontoiatriche e sanitarie non mediche regolamentate in ordini professionali per le fattispecie non rientranti nel suddetto alveo autorizzatorio. Per tali categorie, opera il regime amministrativo semplificato introdotto dal comma 2-bis dell'art. 4 della L.R. n. 4/2003 (come inserito dall'art. 31, comma 1, lett. a, della L.R. n. 14/2021 e successivamente novellato dall'art. 9, comma 30, lett. a, punto 2, della L.R. n. 19/2022).
Tale disciplina, ispirata ai principi di semplificazione e di libero esercizio della professione protetta, stabilisce l'assoggettamento all'obbligo di comunicazione di inizio attività per l'esercizio delle professioni mediche, odontoiatriche e sanitarie non mediche regolamentate in ordini professionali, laddove l'attività sia esercitata nelle seguenti forme:

- singola;
- associata;
- Società tra Professionisti (STP).

L'operatività del suddetto regime semplificato è riferita esclusivamente agli esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali che non configurino le tipologie soggette a provvedimento autorizzatorio ai sensi del citato comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 4/2003, restando pertanto esclusa l'applicazione del presente regime a professioni sanitarie diverse da quelle sopra indicate o a strutture che integrino i requisiti di complessità di cui al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 4/2003.

Laddove per mutate esigenze organizzative, ovvero al fine di avviare l'erogazione di prestazioni invasive si intenda proporre un'istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2, L.R. 4/03 è richiesta la rinuncia preventiva alle eventuali comunicazioni di inizio attività già trasmesse per il medesimo immobile.

2. Studi professionali

2.1. Definizione e natura giuridica dello Studio Professionale

Con il termine "studio" si intende lo studio medico, odontoiatrico o di altra professione sanitaria come sopra definita (singolo, associato o in forma di società tra professionisti).
Lo studio professionale si configura quale sede dell'attività intellettuale, priva di autonoma rilevanza giuridica e funzionalmente estinta al cessare dell'attività del medesimo.
In virtù della preminenza dell'apporto intellettivo rispetto all'assetto organizzativo, l'esercizio della predetta attività resta rigorosamente subordinato al possesso dei requisiti abilitativi e alla regolare

iscrizione negli albi o elenchi, in piena aderenza al dettato normativo di cui all'art. 2229 del Codice Civile.
Ai sensi degli artt. 2229 e 2232 c.c., la prevalenza dell'apporto professionale sull'assetto organizzativo di mezzi e risorse umane esclude la configurazione di una struttura complessa. Ne consegue che la presenza di personale ausiliario dipendente, di consulenti e/o di collaboratori con rapporto di lavoro occasionale, nonché l'eventuale presenza di apparecchiature elettromedicali utilizzate in via occasionale e saltuaria e con funzione meramente complementare all'attività professionale (senza refertazione a terzi), non modifica la natura di "studio privato".

Lo studio professionale non si configura quale locale "tecnicamente" aperto al pubblico (ovvero alla generalità indistinta degli utenti) essendo l'accesso riservato esclusivamente ai soggetti legati al professionista da un rapporto contrattuale basato sull'affidamento fiduciario (*intuitu personae*). L'erogazione delle prestazioni e la determinazione dei periodi di attività sono rimesse alla discrezionalità del titolare; l'accesso ai locali è pertanto subordinato alla previa programmazione degli orari e giorni di apertura e all'erogazione della prestazione previo appuntamento.

Con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche, si precisa che gli studi professionali non sono soggetti a tale obbligo, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità del titolare o dei titolari dello studio, eventualmente orientata a favorire l'accessibilità ai locali in funzione della tipologia di utenza.

I locali dello studio professionale devono essere chiaramente identificabili come ambienti a destinazione sanitaria e nettamente separati da quelli destinati ad altri usi. Ne consegue che lo studio professionale non può essere inserito all'interno di strutture non sanitarie (quali centri estetici, palestre), poiché è necessario che esso disponga di un accesso indipendente e sia catastalmente separato da quello utilizzato per finalità estranee all'attività sanitaria.

All'interno dello studio professionale non è altresì consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle sanitarie, ivi comprese attività commerciali o di diversa natura, né lo svolgimento di attività formativa o didattica rivolta a terzi, dovendo lo stesso mantenere una destinazione esclusiva all'esercizio della professione sanitaria. Ferma restando la competenza Comunale in materia, l'unità immobiliare destinata a studio professionale non deve essere classificata al catasto come "abitazione", fatta salva l'ipotesi di cui al punto 2.2.

Allo scopo di coordinare la presente disciplina con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*" e dal Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018 (G.U. Serie Generale, n. 77 del 3 aprile 2018) di previsione degli albi ed ordini per le professioni sanitarie, è ammessa all'interno del medesimo immobile la coesistenza di medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali (in forma singola, associata o di società tra professionisti) non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, con le modalità disciplinate dal presente provvedimento.

REGIONE LAZIO

2.2. Studio professionale in forma singola

Lo studio professionale in forma singola costituisce la sede per l'esercizio dell'attività sanitaria, svolta dal professionista in regime di piena autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Fermo il rispetto della disciplina ordinaria in materia di destinazione d'uso degli immobili, è consentito l'uso promiscuo, nei limiti previsti dai singoli regolamenti comunali, esclusivamente nel caso in cui il professionista eserciti l'attività in forma individuale e risieda stabilmente nell'unità immobiliare adibita a civile abitazione, destinando una porzione della stessa a proprio studio professionale.
In tale ipotesi non è necessario procedere al cambio di destinazione d'uso, purché sia garantita una chiara e funzionale separazione tra i locali adibiti all'attività professionale e gli ambienti destinati a uso abitativo, assicurando in ogni caso il rispetto delle normative vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.
La disciplina dello studio promiscuo non trova applicazione nei confronti degli studi associati, delle Società tra Professionisti (STP) né dei polistudi, per i quali resta ferma la necessità di una destinazione d'uso coerente ed esclusiva con l'attività esercitata.

2.3 Studio professionale in forma Società Tra Professionisti (STP)

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

La società tra professionisti non configura un autonomo tipo sociale. La società è disciplinata dalle norme del Codice civile relative al modello societario prescelto dai soci, fatte salve le disposizioni speciali introdotte dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo regolamento di attuazione D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, che derogano alla disciplina ordinaria in ragione della natura professionale dell'oggetto sociale. In conformità alla normativa speciale l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedono obbligatoriamente:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, nonché di soggetti non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
c) assetti di governance tali per cui il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei medesimi determini la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, indipendentemente dalle diverse previsioni del modello societario adottato;
d) la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. La responsabilità disciplinare della società per violazione delle norme deontologiche concorre con quella del socio professionista qualora la violazione sia ricollegabile a direttive impartite dalla società stessa.

Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal Codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutte persone fisiche (art. 2521 del Codice civile).

La società tra professionisti può essere costituita secondo il modello della società a responsabilità limitata con capitale ridotto di cui all'art. 2463, comma 4, del Codice civile.

Non è consentito adottare il modello societario della società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile. Tale preclusione deriva dalla natura rigida e inderogabile dell'atto costitutivo standardizzato previsto per la S.r.l.s., il quale risulta incompatibile con i requisiti richiesti per le società tra professionisti.

La società tra professionisti c.d. "multidisciplinare" può essere costituita per l'esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali. La STP multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l'attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell'oggetto sociale.

L'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e l'art. 6, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, dispongono che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna eccezione.

In assenza di specificazioni, qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il disposto normativo assume valenza generale ed è indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti.

È consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, mentre allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che tale partecipazione sia diretta o indiretta per tramite di un'altra STP alla quale lo stesso partecipi.

È ammessa la partecipazione al capitale della STP da parte di società di capitali non qualificate come STP, esclusivamente in qualità di soci per finalità di investimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 6 del D.M. 34/2013.

I soggetti esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi (c.d. "professioni non protette") non possono assumere la qualifica di soci professionisti. La loro partecipazione alla compagine sociale è ammessa esclusivamente in qualità di soci "per prestazioni tecniche" o "per finalità di investimento", ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi (art. 1, comma 24, della Legge 18 dicembre 2025, n. 190).

Le prestazioni conferite dai soci per finalità tecniche assumono rilievo esclusivamente strumentale e accessorio rispetto all'attività professionale. L'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inserimento

di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione, o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l'esercizio dell'attività professionale.

I soci professionisti di una STP possono condividere i medesimi locali per lo svolgimento della propria attività, esclusivamente nell'ambito della stessa professione sanitaria o branca medica specialistica.
L'individuazione del regime applicabile alla Società tra Professionisti (STP) è subordinata alla tipologia e natura dell'attività effettivamente eseguita, e specificatamente:

a) se l'attività è circoscritta all'erogazione delle prestazioni di cui ai successivi punti 4.1 e 4.2 della presente deliberazione, la STP ricade nel regime semplificato (comunicazione inizio attività);
b) se l'attività risulta riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., la STP ricade nel regime autorizzativo. Nelle more della specifica normativa di settore, in tale ipotesi, risultano applicabili i requisiti strutturali e tecnologici previsti per l'attività ambulatoriale dall'Allegato C del DCA n. 8/2011 e s.m.i. - fatta eccezione per l'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche - e, per quanto riguarda i requisiti organizzativi, risultano applicabili i requisiti previsti dall'Allegato C del DCA n. 8/2011 e *s.m.i.* per gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, nei limiti di compatibilità con la specifica tipologia di attività sanitaria esercitata.

La Società tra professionisti non è soggetta all'obbligo di nomina di un Direttore sanitario, attesa la prevalenza dell'elemento personale e fiduciario del rapporto tra professionista e paziente rispetto all'elemento organizzativo.

2.4. Studio professionale in forma associata

L'esercizio dell'attività sanitaria in forma di studio associato è equiparabile, sotto il profilo organizzativo, allo studio individuale, atteso che la responsabilità professionale inerente alla prestazione sanitaria permane in capo al singolo esercente. Tale modello associativo può riguardare la totalità delle professioni sanitarie per le quali l'ordinamento prevede l'istituzione di un Albo professionale. Costituisce requisito essenziale e propedeutico alla costituzione del medesimo l'iscrizione di tutti gli associati ai rispettivi Albi professionali.
L'associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di locazione dell'immobile, le spese condominiali, di energia elettrica e acqua, di manutenzione, per l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
La costituzione di un'associazione professionale è subordinata alla sottoscrizione di un negozio contrattuale mediante il quale i professionisti assumono l'obbligo di coordinamento e cooperazione nello svolgimento delle attività associative, disciplinando la ripartizione dei proventi professionali sulla scorta di criteri predeterminati e assumendo, in regime di solidarietà passiva, le obbligazioni strumentali all'esercizio dell'attività. Ciascun associato conserva la piena autonomia nella gestione del rapporto con l'utenza (pazienti), attesa la natura strettamente personale della prestazione d'opera intellettuale (*intuitu personae*).
Nell'ambito delle configurazioni associative, la responsabilità professionale inerente alle prestazioni erogate permane in via esclusiva in capo al singolo professionista, ancorché gli stessi si avvicendano, mediante turnazione nell'utilizzo degli spazi e delle dotazioni comuni.
In ragione di quanto sopra, l'inserimento di un nuovo professionista nella compagine associativa determina una variazione dell'assetto dell'associazione, imponendo il conseguente aggiornamento dell'atto costitutivo e della struttura organizzativa, indipendentemente dalla omogeneità o

dell'eterogeneità della disciplina sanitaria esercitata dal subentrante rispetto a quella degli associati preesistenti.
I professionisti di uno studio associato possono condividere i medesimi locali per lo svolgimento della propria attività, esclusivamente nell'ambito della stessa professione sanitaria o branca medica specialistica.

2.5. Polistudio

Si definisce Polistudio l'insieme di studi professionali in forma singola, associata o STP, non soggetti ad autorizzazione all'esercizio in cui più professionisti, anche appartenenti a diverse discipline sanitarie ordinistiche, operano in modo indipendente all'interno della medesima unità immobiliare.
Pertanto, il Polistudio può essere costituito da due o più studi professionali, in forma singola, associata o STP, che operano nel medesimo immobile.
È consentito ai professionisti operanti nel Polistudio il godimento condiviso di locali complementari all'esercizio della professione. Rientrano in tali aree comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la sala d'attesa, i servizi igienici per l'utenza e lo spazio fisico destinato all'accettazione.
Nel Polistudio i professionisti devono espletare la propria attività in maniera totalmente autonoma e indipendente. È fatto assoluto divieto di porre in essere un coordinamento unitario delle attività sanitarie o una gestione amministrativa accentrata degli studi operanti all'interno della medesima unità immobiliare.
Ai fini del godimento dei locali, è ammesso che la legittima disponibilità dell'unità immobiliare – in virtù di un diritto reale (es. proprietà, usufrutto) o di un diritto personale di godimento (es. locazione, comodato) – faccia capo a un soggetto, anche costituito in forma societaria, diverso dai professionisti che vi esercitano l'attività sanitaria. Tale soggetto è legittimato a immettere i professionisti nella detenzione qualificata dei predetti locali mediante contratti di locazione, sublocazione, comodato o altro titolo diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il soggetto terzo titolare della disponibilità dell'immobile può mettere a disposizione dei professionisti esclusivamente servizi di carattere logistico e accessorio all'utilizzo dell'immobile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la connettività telefonica e trasmissione dati, le utenze, i servizi di pulizia, la manutenzione degli spazi comuni e la gestione tecnica dell'immobile.
Al fine di preservare la netta separazione tra l'organizzazione dei mezzi logistici e l'esercizio della professione sanitaria, non è in alcun caso consentita:
a) la fornitura promiscua o la messa a disposizione, in condivisione tra i diversi professionisti operanti nella struttura, di personale amministrativo o di segreteria per la gestione accentrata dei pazienti;
b) la fornitura promiscua o l'utilizzo condiviso di apparecchiature, attrezzature sanitarie, dispositivi medici ed elettromedicali, o altri beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività clinica. La titolarità o la detenzione esclusiva e autonoma di tali beni strumentali deve rimanere tassativamente in capo ai singoli studi professionali.

L'avvicendamento presso i medesimi locali, previa osservanza dei requisiti di igiene e sicurezza, è consentito con le stesse limitazioni previste dal punto 3.2;
L'inosservanza di tali parametri configura complessità organizzativa, comportando l'assoggettamento al regime autorizzativo di cui all'art. 4, comma 1 L.R. n. 4/2003.
All'interno del Polistudio, in quanto insieme di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio, è ammessa la presenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

REGIONE LAZIO

3. Disposizioni comuni

3.1. Utilizzo di "ausiliari e sostituti"

3.1.1. Inquadramento giuridico

La prestazione professionale sanitaria si configura giuridicamente quale prestazione d'opera intellettuale. Tale fattispecie negoziale, disciplinata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, si distingue dal generico contratto d'opera (art. 2222 c.c.) per la rigorosa personalità dell'esecuzione. Si tratta di un'obbligazione di *facere* infungibile, che trae origine dal nesso fiduciario — il cosiddetto *intuitu personae* — instaurato tra il professionista e il paziente. Di conseguenza, l'ordinamento tutela il diritto del paziente a ricevere la prestazione direttamente dal professionista da lui prescelto.

3.1.2. La collaborazione: ausiliari e sostituti

Nonostante l'obbligo di esecuzione personale stabilito dall'art. 2232 c.c., la norma tempera tale rigidità, riconoscendo al professionista la possibilità di avvalersi «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» qualora ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non risulti incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Ausiliari: Sono soggetti preposti a coadiuvare il professionista mediante un apporto di cooperazione funzionale. Questa figura non svolge mansioni puramente sussidiarie, ma opera in concomitanza con il professionista incaricato. Gli ausiliari possono essere inquadrati:

- ausiliari interni o subordinati: soggetti inseriti nell'organizzazione con un rapporto di dipendenza e senza completa autonomia nell'esercizio della prestazione professionale;
- ausiliari esterni o autonomi: soggetti terzi che prestano la propria opera tramite rapporti di lavoro autonomo. L'ausiliario esterno può possedere la medesima abilitazione del titolare. In questo caso, pur mantenendo l'autonomia tecnica nell'atto specifico, la prestazione deve essere resa sotto la direzione e la responsabilità del titolare. Il ricorso ad ausiliari esterni non deve assumere carattere strutturato o illimitato, ma circoscritto e parametrato a specifici ambiti operativi, connessi a peculiari esigenze tecnico-prestazionali e temporali. Ciò al fine di garantire la preminenza dell'apporto della prestazione intellettuale del professionista titolare rispetto all'organizzazione complessiva dell'attività, in coerenza con il principio della personalità della prestazione professionale.

Sostituti: Sono i soggetti in possesso della medesima abilitazione professionale del titolare, preposti all'esercizio delle funzioni in regime di vicarietà. Il sostituto agisce operando in assenza del professionista originariamente designato e svolgendo atti connessi all'incarico conferito con piena autonomia tecnica e decisionale. Sebbene il sostituto agisca in autonomia, la responsabilità contrattuale ultima verso il paziente permane in capo al titolare originario.
Il ricorso a sostituti non può assumere carattere ordinario o strutturale, ma deve rimanere circoscritto a casi particolari o temporanei, coerentemente con il principio della personalità della prestazione professionale di cui all'art. 2232 c.c..

Nelle Società tra Professionisti (STP), tale vincolo è ancora più stringente: vige infatti il divieto espresso di delegare l'incarico a sostituti non soci, salvo casi eccezionali (art. 5, comma 1 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34).

3.1.3. Limiti ordinamentali: il modello gerarchico-funzionale

La facoltà di avvalersi di collaboratori non è circoscritta ai medesimi titoli di abilitazione professionale del titolare dello studio. È consentita l'integrazione di diverse figure sanitarie regolamentate, a condizione che l'apporto di tali soggetti sia coerente con i rispettivi profili professionali e finalizzato all'ottimizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e alla tutela della salute del paziente.

Tuttavia, il potere di direzione previsto dall'art. 2232 c.c. incontra un limite strutturale insito nell'organizzazione delle professioni protette: la collaborazione non può riguardare l'esecuzione di una prestazione che richieda un'abilitazione superiore o diversa rispetto a quella del professionista incaricato della direzione. Poiché l'attività deve svolgersi "sotto la direzione" del titolare, quest'ultimo può coordinare solo atti che siano riconducibili alla propria sfera di responsabilità e al proprio ambito di supervisione. In questo quadro, il medico o l'odontoiatra può legittimamente avvalersi e dirigere l'opera di altre professioni sanitarie non mediche poiché il loro contributo si inserisce in un percorso terapeutico di cui il medico/odontoiatra mantiene il coordinamento complessivo. Al contrario, le professioni sanitarie non mediche, pur godendo di piena autonomia nei propri ambiti, non possono avvalersi dell'opera di medici o odontoiatri: ciò discende dal fatto che l'atto medico-chirurgico o odontoiatrico non è normativamente sussumibile sotto la direzione di profili sanitari differenti, rendendo tale forma di collaborazione estranea ai rispettivi profili professionali.

3.1.4. Imputazione giuridica del rapporto e responsabilità

Ai sensi dell'art. 2232 c.c., il ricorso ad ausiliari o sostituti non determina in alcun modo il subentro di tali soggetti nella posizione contrattuale del titolare, né produce un frazionamento del rapporto negoziale con il paziente. Sotto il profilo strettamente civilistico, l'apporto del collaboratore resta giuridicamente imputabile alla sfera professionale del prestatore d'opera principale. Quest'ultimo permane quale unico titolare del contratto d'opera intellettuale originariamente perfezionato, rimanendo l'esclusivo responsabile dell'adempimento e il solo soggetto legittimato a esigere il compenso pattuito. L'attività del terzo si configura come una modalità di adempimento della prestazione da parte del professionista incaricato.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il titolare dello studio risponde contrattualmente in via diretta per i fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari e sostituti.

La scelta elettiva da parte del paziente di uno specifico professionista determina che l'attivazione di qualsiasi forma di collaborazione è subordinata alla preventiva acquisizione del consenso espresso del paziente. Tale manifestazione di volontà deve essere obbligatoriamente acquisita in forma scritta.

3.1.5. Il confine organizzativo.

Il ricorso alla collaborazione di soggetti terzi non può assumere carattere illimitato.

Qualora la presenza strutturata di più collaboratori renda l'apporto personale del professionista titolare irrilevante, facendo prevalere l'elemento organizzativo-imprenditoriale su quello intellettuale, si esula dalla natura di studio professionale, trasformandosi in una struttura ambulatoriale soggetta, pertanto, all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. n. 4/2003.

3.1.6. La sostituzione temporanea del titolare

Al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie e il diritto alla tutela della genitorialità e della salute, è ammesso il subentro di un sostituto al titolare dello studio al ricorrere di comprovati stati di impedimento temporaneo, quali: infermità, infortunio, congedo di maternità o paternità,

nonché in presenza di ulteriori oggettive cause debitamente documentate. La durata del subentro non può eccedere dodici mesi.
L'attivazione della procedura è subordinata al preventivo inoltro di una comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, in conoscenza alla Regione Lazio da effettuarsi esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Dati anagrafici, estremi dell'iscrizione all'Albo Professionale e possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente in capo al sostituto;
- Dichiarazione del sostituto attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità;
- Determinazione certa dell'inizio e della durata presunta della sostituzione;
- Descrizione della tipologia di attività e delle prestazioni sanitarie che verranno assunte dal sostituto in nome e per conto del titolare.

3.2. Requisiti dei locali e limitazioni all'avvicendamento nello stesso

La rotazione o l'avvicendamento temporale tra più professionisti all'interno dei medesimi locali, nel rispetto della regolarità amministrativa dei titoli di detenzione e dei requisiti di igiene, sanità e sicurezza, è consentito esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) l'intera unità immobiliare (intesa quale entità catastalmente autonoma) deve mantenere una destinazione d'uso coerente ed esclusiva per l'esercizio dell'attività sanitaria. Laddove la legittima disponibilità dell'immobile faccia capo a un soggetto terzo (es. società di servizi) che immette i professionisti nella detenzione qualificata dei locali, è fatto assoluto divieto che all'interno della medesima unità immobiliare coesistano attività, servizi o soggetti estranei all'ambito sanitario (es. attività commerciali, estetiche, libero-professionali di altra natura);
2) l'avvicendamento temporale negli spazi deve avvenire esclusivamente tra professionisti esercenti la medesima professione sanitaria (discipline omogenee);
3) non sia previsto, ai fini dell'erogazione delle rispettive prestazioni, l'impiego promiscuo o l'uso condiviso di beni strumentali destinati all'attività sanitaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature sanitarie, dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali;
4) l'attività esercitata non comporti la produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo o di altri rifiuti sanitari pericolosi disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

3.3. Disciplina della comunicazione informativa sanitaria

3.3.1. Principi generali e requisiti

L'attività di comunicazione informativa sanitaria svolta dagli iscritti agli albi delle professioni sanitarie (in forma singola, associata o dalle società tra professionisti) è consentita con ogni mezzo, ma deve essere: veritiera, trasparente, funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, non equivoca, non ingannevole, non denigratoria, senza elementi attrattivi o suggestivi tali da determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari.

3.3.2. Contenuti dell'informativa sanitaria

È vietato, nel rispetto della libera e consapevole autodeterminazione del paziente, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, l'inserimento di qualsiasi elemento attrattivo o suggestivo, quali offerte, sconti e promozioni che possa determinare un ricorso improprio a trattamenti sanitari.

In conformità all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 223/2006 (Legge Bersani), le comunicazioni devono essere funzionali a garantire il diritto del paziente ad una corretta informazione sanitaria e possono contenere unicamente:

a. Titoli di studio, titoli accademici, specializzazioni e titoli di docenza;
b. Caratteristiche delle prestazioni professionali effettivamente svolte nello studio;
c. Indirizzo della sede dello studio, orari di apertura, estremi per il contatto rapido e indirizzo di posta elettronica;
d. Prezzi e costi complessivi delle prestazioni, onorari e condizioni economiche applicate, purché esposti in modo non attrattivo e/o suggestivo;
e. Informazioni sull'organizzazione interna e sulla struttura dello studio.

L'informazione sanitaria non deve essere realizzata con modalità tali da enfatizzare l'aspetto economico della prestazione sanitaria.

Il corrispettivo deve essere omnicomprensivo: non possono essere scorporate le voci di spesa in modo da indurre in errore il paziente sull'effettivo costo totale della prestazione professionale.

I titoli accademici e le specializzazioni possono essere oggetto di pubblicità informativa esclusivamente se regolarmente conseguite e preventivamente comunicate all'Ordine professionale di appartenenza.

3.3.3. Trasparenza e corretta identificazione dello studio professionale

Al fine di garantire la corretta informazione all'utenza e la rintracciabilità delle responsabilità professionali, il messaggio informativo deve utilizzare la denominazione esatta dello studio professionale e l'indicazione dei nomi e dei titoli dei professionisti.
In particolare:

- Deve essere indicata l'esatta denominazione, distinguendo in modo inequivocabile tra studio singolo, studio associato o Società tra Professionisti (S.T.P.);
- Non può essere utilizzato un nome di fantasia per lo studio singolo o associato tale da ingenerare ambiguità rispetto ad una complessità strutturale, organizzativa e di prestazioni inesistente;
- Deve essere indicato il nominativo dei soli professionisti che operano nello studio, e quindi nel caso di studio singolo del titolare, nel caso di studi associati o STP, i nominativi di tutti i professionisti associati o soci;
- Devono essere indicate eventuali specializzazioni previa comunicazione all'Ordine di appartenenza;
- La Società tra Professionisti deve riportare la dicitura estesa "Società tra Professionisti" o l'acronimo "S.T.P."

3.3.4. Obblighi di identificazione presso la sede

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 10 bis della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e s.m.i., lo studio professionale che espone una targa identificativa dovrà indicare il nominativo del titolare ovvero, nel caso di studi associati o STP, i nominativi di tutti i professionisti associati o soci.

3.3.5. Apertura e utilizzo del sito web

L’apertura del sito web deve essere comunicata all’Ordine di appartenenza, ove previsto dal rispettivo Codice Deontologico.
L’informazione diffusa tramite siti Internet deve essere conforme al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003, come espressamente richiamato dall’art. 34 del D.Lgs. 59/2010. La violazione di tali obblighi informativi costituisce una condotta non trasparente verso il paziente, rilevante ai fini disciplinari.

In caso di utilizzo di siti web deve essere garantita una informazione verificata e di qualità attraverso l’utilizzo di criteri orientativi quali:

- l’informazione sanitaria è redatta e verificata da professionisti sanitari. Se il testo è scritto da un redattore non sanitario, è esplicitamente indicato;
- le informazioni trattate non dovranno mai essere considerate un sostituto alle direttive del professionista;
- il sito deve proteggere rigorosamente i dati degli utenti (es. form contatti, cookie di
- tracciamento) in conformità al Regolamento UE 2016/679. È vietato l'uso di dati sanitari per profilazione commerciale senza consenso esplicito;
- le affermazioni sui benefici di un trattamento devono basarsi su evidenze scientifiche, citando le fonti e la data di ultimo aggiornamento;
- è indicato chiaramente l’eventuale patrocinio del sito;

3.3.6. Disciplina dell’informazione sanitaria e profili deontologici nell'ambiente digitale

L'attività di informazione sanitaria, ancorché prestata per il tramite di piattaforme di social media (Facebook, Instagram, Twitter, ecc..), non perde la propria natura di atto professionale. Essa rimane pertanto soggetta alla piena osservanza delle vigenti disposizioni normative e deontologiche.

Nell’utilizzo dell’ambiente digitale, il professionista è tenuto a preservare la distinzione tra la sfera privata e l’ambito professionale. A tal fine, è raccomandata l’adozione di account separati, fermo restando l’obbligo di mantenere una condotta consona al decoro della professione in entrambi i contesti. In ogni comunicazione, il professionista deve esplicitare la natura personale delle dichiarazioni rese, al fine di evitare la riconducibilità diretta ed automatica delle stesse allo studio professionale presso cui esercita.

Nell'ottica di una gestione consapevole e corretta dell’informazione tramite piattaforme social, si raccomanda al professionista di attenersi ai seguenti criteri:

- adottare un approccio improntato alla massima prudenza nella gestione delle interazioni digitali con i propri assistiti (c.d. "amicizie" o "contatti"). Tale cautela è suggerita per preservare l'appropriato distacco professionale e prevenire potenziali criticità nella gestione del rapporto terapeutico in sede clinica;
- la divulgazione è prioritariamente rivolta alla promozione della cultura scientifica, della prevenzione e dell'educazione sanitaria, privilegiando temi di salute pubblica, evitando la trattazione di protocolli terapeutici specifici che potrebbero essere erroneamente interpretati come sostitutivi dell'atto medico diretto;
- astenersi dall'erogazione di pareri clinici o indicazioni terapeutiche riferite a singole casistiche individuali, invitando l'utente, laddove necessario, a rivolgersi direttamente al professionista;
- non divulgare dati e immagini che possano, anche indirettamente, ricondurre all'identità di un paziente, salvo i casi in cui sia stato acquisito un consenso esplicito e documentato, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali;

- la discussione di casi clinici deve avvenire previo un rigoroso processo di anonimizzazione, tale da garantire l'assoluta non identificabilità del soggetto interessato.

3.3.7. Vigilanza e sanzioni

Gli Ordini territoriali procedono disciplinarmente nei confronti degli iscritti per le violazioni delle norme in materia di informazione sanitaria.

4. Studi professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio

4.1. Criteri per la non assoggettabilità degli studi professionali al regime autorizzativo

Gli studi professionali singoli, associati o organizzati in forma di società tra professionisti (STP) non sono soggetti al regime dell'autorizzazione all'esercizio, di cui alla L.R. n. 4/2003 e al R.R. n. 20/2019, qualora non risultino attrezzati per "*erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente*".
Negli studi professionali le apparecchiature di cui alla successiva lettera b), se presenti, potranno essere utilizzate esclusivamente per l'esercizio di attività accessorie o complementari a quella principale e senza refertazione a terzi (utilizzo solo occasionale e saltuario).

Ai fini della presente deliberazione, l'inquadramento di uno studio professionale nel regime semplificato (comunicazione inizio attività) è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) **Esclusione delle prestazioni riservate a regime autorizzativo**. L'attività non deve ricomprendere l'erogazione di prestazioni inerenti ad attività puramente diagnostiche (quali la diagnostica per immagini e le analisi cliniche), di esami endoscopici, di interventi di chirurgia ambulatoriale ovvero di trattamenti di recupero e riabilitazione funzionale. Tali prestazioni, in ragione della natura e della complessità, sono riservate in via esclusiva alle strutture individuate dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii., restando pertanto precluse nell'ambito dello studio professionale[1];

b) **Carattere complementare delle apparecchiature elettromedicali**. L'eventuale dotazione di apparecchiature elettromedicali deve essere destinata unicamente ad un uso accessorio e complementare all'opera intellettuale del professionista, con modalità di impiego né continuative né prevalenti e con espresso divieto di svolgere attività di refertazione per terzi.
L'utilizzo di tecnologie di indagine diagnostica (quali, a titolo esemplificativo, radiografia endorale, ortopantomografia - OPT, tomografia computerizzata Cone Beam - CBCT ed ecografi) è consentito esclusivamente quale ausilio strumentale alla visita o al trattamento clinico, nell'ambito della medesima prestazione.

[1] L'attività specialistica di fisiatra nello studio professionale è circoscritta alla fase diagnostico-prescrittiva, con esclusione di qualsivoglia intervento riabilitativo o strumentale che presuppone un'organizzazione di spazi e di mezzi (sale per attività dinamica, locale palestra o box riabilitativi, dispositivi elettromedicali impiegati nell'ambito di trattamenti riabilitativi). Allo stesso modo, l'attività specialistica di radiologia è preclusa laddove implichi l'impiego continuativo o prevalente di apparecchiature diagnostiche. Si ribadisce che per le attività di fisiokinesiterapia (FKT) e diagnostica per immagini, l'ordinamento regionale impone il rispetto di specifici requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi, tipici del regime autorizzativo. Tali servizi non sono suscettibili di essere erogati in regime di studio professionale, dovendo essere obbligatoriamente ricondotti alle strutture complesse individuate dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. n. 4/2003.

L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 è consentito esclusivamente previa individuazione e nomina dell'Addetto alla Sicurezza Laser, ai sensi della norma tecnica di riferimento, al fine di identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione necessarie o comunque richieste.

c) **Limiti di invasività delle prestazioni.** L'attività dello studio deve esplicarsi esclusivamente attraverso l'erogazione di prestazioni classificate a minore invasività, come individuate e declinate al successivo punto 4.2 del presente provvedimento.

4.2 Prestazioni a minore invasività

Ai fini della presente deliberazione, sono considerate a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche che, pur comportando l'impiego di dispositivi medici o manovre che non comportano penetrazione profonda dei tessuti, non implichino rischi clinici significativi per il paziente. Tali procedure devono soddisfare congiuntamente i seguenti criteri:

1. assenza di incisioni profonde che possono raggiungere cavità toraciche, addominali o pericardiche;
2. assenza di accessi vascolari di qualsiasi natura, ivi inclusi prelievi ematici, infusioni o somministrazioni per via endovenosa o arteriosa, anche mediante accessi periferici;
3. assenza di sedazione farmacologica sistemica o di anestesia generale;
4. rischio basso e controllabile di complicanze infettive, in relazione alla natura della prestazione e alle misure di prevenzione adottate;
5. rischio contenuto e prevedibile di complicanze immediate o tardive, tale da non richiedere monitoraggio clinico continuativo né assistenza sanitaria prolungata nel tempo.

Sono ammesse le infiltrazioni a livello intradermico, sottocutaneo o nei tessuti molli superficiali, purché non configurino accesso vascolare e non richiedano monitoraggio clinico successivo alla prestazione.

Il concetto di rischio va determinato in relazione a situazioni concrete e statisticamente rilevanti, nelle quali sia noto che possano verificarsi conseguenze negative direttamente correlate alla natura della prestazione o ad eventi avversi anche differiti nel tempo. Non è sufficiente la mera possibilità teorica di un evento indesiderato, ma è necessario che esso presenti una probabilità epidemiologica non remota e possa comportare conseguenze cliniche significative.

Sono, pertanto, esercitabili in uno studio professionale non soggetto ad autorizzazione sanitaria le prestazioni sanitarie eseguibili in regime di autonomia professionale che prevedano esclusivamente l'impiego di anestesia locale infiltrativa o tronculare.

L'anestesia locale, anche nella forma tronculare, non comportando alterazione dello stato di coscienza del paziente né compromissione delle funzioni respiratorie, non determina modifica del setting assistenziale. In tali casi:

- il paziente mantiene pieno stato di vigilanza;
- non è richiesta la presenza di personale dedicato alla sedazione;
- non è necessario monitoraggio anestesiologico continuativo dei parametri vitali oltre quanto previsto dalla buona pratica clinica.

Sono, invece, soggette ad autorizzazione sanitaria tutte le attività che comportino l'impiego di tecniche di sedazione farmacologica sistemica, ovvero:

1. la **sedazione minima (ansiolisi)**, definita come stato di ridotta vigilanza con risposta adeguata agli stimoli verbali;
2. la **sedazione moderata (sedazione cosciente)**, definita come stato in cui la risposta del paziente può richiedere stimolazione verbale ripetuta o lieve stimolazione tattile, pur mantenendo pervie le vie aeree e ventilazione spontanea adeguata.

L'impiego di tali tecniche di sedazione comporta:

- modulazione farmacologica dello stato di coscienza;
- necessità di monitoraggio clinico-strumentale continuativo dei parametri vitali;
- adeguata organizzazione strutturale, tecnologica e professionale.

La sedazione cosciente mediante somministrazione di farmaci ad azione ansiolitica, sedativa e/o analgesica per via enterale (orale o rettale) o parenterale (intramuscolare o endovenosa), **corrispondente ai livelli I e II della scala di Ramsay per la valutazione della sedazione**, è considerata a maggiore invasività, poiché comporta un controllo farmacologico diretto delle funzioni vitali e richiede la disponibilità di presidi, ambienti e personale idonei alla gestione di eventuali emergenze cliniche. Pertanto, tale tecnica può essere eseguita esclusivamente in studi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa regionale vigente.
L'impiego di protossido di azoto (N_2O), somministrato per via inalatoria mediante apparecchiature dedicate che impediscono l'erogazione di miscele ipossiche e in ambienti dotati di idoneo ricambio d'aria o sistemi di evacuazione dei gas residui, è considerato a minore invasività. Tale pratica, finalizzata alla riduzione dell'ansia e del discomfort del paziente, senza alterazione dello stato di coscienza né depressione dei riflessi protettivi, è consentita negli studi professionali non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza e igiene vigenti.

5. Altre tipologie di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio

5.1 Studi di medicina generale, pediatri di libera scelta

Gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non sono sottoposti al regime dell'autorizzazione all'esercizio, in quanto disciplinati da specifica normativa convenzionale che regola il rapporto con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) vigenti.
Se lo studio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta è ubicato presso unità immobiliari adibite ad altre attività non sanitarie oppure attività sanitarie soggette ad autorizzazione all'esercizio, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione le suddette attività.
Gli studi di medicina generale e di pediatri di libera scelta, in quanto insieme di studi non soggetti ad autorizzazione all'esercizio, sono ammessi nella tipologia dei Polistudi.

6. Procedura per la comunicazione di inizio, variazione e cessazione dell'attività per gli studi professionali medici non soggetti al regime autorizzativo

6.1. Obblighi e modalità di trasmissione

Il Professionista in forma individuale, ovvero il Legale Rappresentante di una Società Tra Professionisti (STP) o di uno Studio Associato, che intenda avviare uno studio non soggetto ad autorizzazione all'esercizio, è tenuto all'assolvimento dell'obbligo comunicativo di inizio attività.
Tale adempimento è espletato esclusivamente tramite comunicazione all'ASL territorialmente competente ed alla Direzione Regionale trasmessa via PEC e redatta sulla modulistica regionale pubblicata sul sito istituzionale.
La medesima procedura si applica per la presentazione delle comunicazioni relative alla cessazione dell'attività.
In caso di modifica della compagine della STP o dello studio associato dovrà essere presentata cessazione della vecchia comunicazione e invio della nuova comunicazione di inizio attività.

6.2. Corredo documentale obbligatorio

L'istanza deve essere compilata integralmente in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione, da allegare in formato digitale:

1. Fotocopia del documento di identità valido del dichiarante e degli altri professionisti operanti nello studio;
2. Planimetria generale dell'immobile (scala 1:100), redatta e firmata da un tecnico abilitato, recante l'intestazione e le destinazioni d'uso di ciascun locale;
3. Titolo di disponibilità dell'immobile: copia dell'atto o contratto (regolarmente registrato ove previsto dalla legge) attestante la legittima detenzione o il possesso dei locali o di parte di essi, finalizzato allo svolgimento dell'attività sanitaria e volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
4. Relazione delle prestazioni effettuate;
5. Contratto di smaltimento rifiuti: copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali intestato al soggetto che effettua la comunicazione, qualora richiesto dalla specifica tipologia di attività svolta;
6. Elenco strumentale: elenco dettagliato delle apparecchiature eventualmente utilizzate all'interno dello studio, con relativi certificati di conformità;
7. Dichiarazioni:
    a. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
    b. assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigenti normativa;
    c. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
    d. assenza di alcuna causa legalmente ostativa di incompatibilità o di conflitto di interessi che renda illegittimo lo svolgimento dell'attività sanitaria.

6.3. Disciplina inizio attività per la professione medica o odontoiatrica

La comunicazione di inizio attività, debitamente corredata della documentazione allegata e perfezionata dall'attestazione di avvenuta ricezione da parte di entrambe le Amministrazioni competenti (ASL e Direzione Regionale), costituisce titolo idoneo all'apertura dello studio professionale — sia esso in forma singola, associata o di Società tra Professionisti (STP) — con decorrenza dal giorno successivo a quello della trasmissione.

Ai sensi dell'art. 10-bis della L.R. n. 4/2003, e al fine di garantire la necessaria trasparenza nei confronti dell'utenza e degli organi di vigilanza, il professionista o il legale rappresentante è tenuto all'ostensione, in luogo visibile all'interno dei locali dello studio, di copia della comunicazione di inizio attività.

7. Disciplina inizio attività per le professioni sanitarie non mediche

Le comunicazioni di inizio attività sanitarie non mediche dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo https://bandiavvisi.regione.lazio.it/ denominata "*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*".

L'accesso alla piattaforma da parte del singolo professionista o del legale rappresentante della STP/Studio Associato è consentito tramite SPID o CIE e prevede una procedura guidata di compilazione della Comunicazione.
In caso di gestione dello studio da parte di una STP o Studio Associato, la "*comunicazione di inizio attività*" dovrà essere compilata dal rappresentante legale della STP o dello Studio Associato, come individuato nell'atto costitutivo della stessa, che compila il modello a nome della società indicando nell'apposito spazio i soci professionisti.
La domanda presentata telematicamente genera un PDF con relativo protocollo regionale che il singolo Professionista o il Legale Rappresentante della STP/Studio Associato dovrà esporre al pubblico ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10 bis, L.r. 4/03.

L'avvicendamento presso i medesimi locali, previa osservanza dei requisiti di igiene e sicurezza, è consentito con le stesse limitazioni previste dal punto 3.2, fermo restando la regolarità amministrativa per l'uso degli spazi e l'invio della "*Comunicazione di inizio attività*" di ciascun professionista.

Ogni professionista operante all'interno dello Studio, è tenuto a custodire un apposito Registro ove tracciare esclusivamente le prestazioni occasionali e saltuarie, erogate da eventuali ulteriori professionisti, che stante la sporadicità degli interventi, non sono soggetti a "*Comunicazione di inizio attività*". Nel Registro dovranno essere indicati i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista occasionale, la tipologia di prestazione erogata, l'orario d'inizio e fine prestazione, debitamente firmati dal professionista.

Qualora in sede di accertamento da parte di Organi addetti alla Vigilanza, venga riscontrata all'interno dello Studio la presenza di un professionista occasionale non debitamente registrato, verrà comminata la sanzione prevista dall' art. 12 comma 2 ter della L.r. n. 4/03 e s.m.i., fermo restando che la responsabilità civile, penale e amministrativa rimane in capo al titolare della Stanza.

Per la particolarità dell'attività prestata gli esercenti prestazioni sanitarie non mediche potranno allegare alla comunicazione di inizio attività la planimetria dello studio, anche in fotocopia o in copia non asseverata.

8. Funzioni di vigilanza, controllo e regimi di responsabilità

8.1. Attività di vigilanza e verifica delle Aziende USL

L'Azienda USL territorialmente competente, attraverso le proprie strutture organizzative preposte, esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di igiene, sanità e

sicurezza dei locali. Tale attività ispettiva è finalizzata anche alla verifica della validità e della idoneità dei titoli abilitativi dei professionisti, conformemente alla normativa vigente e agli accertamenti informati ai criteri di analogia rispetto alle verifiche condotte sulle strutture soggette a regime autorizzativo, al fine di garantire l'uniformità dei livelli di sicurezza e qualità assistenziale, relazionando la Direzione Regionale sugli esiti della stessa.

8.2. Attività di verifica documentale della Direzione Regionale

La Direzione Regionale, attraverso l'ufficio preposto, si riserva di verificare a campione la conformità e congruità di quanto trasmesso, adottando i provvedimenti di eventuale competenza.

8.3. Procedure ispettive e garanzie di partecipazione

Le verifiche ispettive conseguenti alla comunicazione di inizio attività sono esperite dall'Azienda USL in data concordata con il soggetto interessato, i cui esiti sono comunicati alla Direzione Regionale competente.
Al fine di assicurare la massima trasparenza procedurale e la tutela dei professionisti, è ammessa, su istanza della parte interessata, la partecipazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali e/o di consulenti esperti in materia.
Restano ferme le facoltà di accertamento d'ufficio e i poteri di vigilanza durante l'ordinario esercizio dell'attività sanitaria.

9. Termini e modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione

I soggetti interessati che, per effetto della nuova disciplina risultano ora assoggettati al regime di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii., sono tenuti a presentare, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, la comunicazione di cessazione dell'attività in regime semplificato e la **contestuale istanza di autorizzazione all'esercizio**, entro il termine perentorio di **180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

10. Disposizioni transitorie e finali e termini di adeguamento

In sede di prima applicazione della presente deliberazione, gli studi professionali (singoli, associati o STP) già regolarmente operanti in forza di comunicazione presentata ai sensi della previgente DGR n. 447/2015 e s.m.i. che, per effetto dei nuovi criteri, ricadono nel regime di autorizzazione di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 4/2003, s'intendono legittimati alla prosecuzione dell'attività in via provvisoria, nelle more della conclusione del procedimento autorizzativo.
A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al comma precedente deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del ex D.P.R. n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Preesistenza dell'attività.** L'effettivo e documentabile svolgimento delle prestazioni sanitarie — attualmente riconducibili alle fattispecie soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. — in data antecedente o contestuale alla revoca della DGR n. 447/2015;

- **Continuità prestazionale.** La permanenza, senza soluzione di continuità, dell'esercizio delle medesime attività cliniche e diagnostiche oggetto dell'istanza autorizzativa, nel passaggio tra differenti regimi amministrativi.

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese, rilevato in sede di vigilanza e controllo dalle Aziende USL territorialmente competenti, comporta:

- l'immediata decadenza dai benefici del regime transitorio, con conseguente cessazione immediata dell'attività e contestuale chiusura dello studio professionale;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. n. 4/2003;
- l'obbligo di segnalazione alla competente **Autorità Giudiziaria** per le fattispecie di falso e le connesse responsabilità penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

10.1 Inosservanza dei termini

Il mancato invio dell'istanza di autorizzazione o dell'aggiornamento della comunicazione entro i termini prescritti ai punti 9 e 10 comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla vigente normativa.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 670

Integrazione delle risorse destinate alla realizzazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale approvato con deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 194.

OGGETTO: Integrazione delle risorse destinate alla realizzazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale approvato con deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 194.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n.13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile" al Dott. Luca Fegatelli;

VISTO l'atto di organizzazione 6 settembre 2022, n G11690 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Spettacolo dal Vivo al Dott. Maurizio Todini e la successiva novazione del 9 febbraio 2024 del contratto a tempo pieno e determinato;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n.26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n.21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modificazioni;

VISTO il Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 02 aprile 2026 n. 194;

VISTA la legge regionale 27 maggio 2026 n. 10 ed in particolare l’articolo 1 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 giugno 2026 n. 457 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 – Variazioni di bilancio in attuazione della legge regionale 28 maggio 2026, n. 10 (*Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie*)”.

CONSIDERATO che l’art. 1 della citata legge regionale n. 10/2026 destina risorse ulteriori per € 200.000,00 al fondo unico regionale dello spettacolo dal vivo, interventi di parte corrente, di cui all’articolo 23 della legge regionale n. 15/2014 per l’esercizio finanziario 2026;

RITENUTO pertanto necessario integrare, in attuazione dell’art. 1 della legge regionale n. 10/2026, le risorse destinate alla realizzazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 194;

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. gestisce, per conto della Regione Lazio, complessi monumentali e siti di rilevante interesse culturale, storico e turistico, i quali rappresentano spazi strategici per la realizzazione di attività culturali e di spettacolo dal vivo in linea con gli obiettivi di valorizzazione territoriale perseguiti dalla L.R. n. 15/2014;

RITENUTO di destinare le suddette risorse in favore di LazioCrea S.p.A., quale soggetto incaricato della gestione e valorizzazione dei siti culturali regionali, al fine di integrare il Programma Operativo Annuale 2026 mediante la realizzazione di un ulteriore calendario di iniziative di spettacolo dal vivo presso i siti regionali affidati alla medesima società, in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 15/2014, volte alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, all'ampliamento dell'offerta culturale e alla più ampia fruizione dei luoghi della cultura da parte dei cittadini e dei visitatori, a valere sul Capitolo U0000G11920 a carico dell’esercizio finanziario 2026;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del 4 agosto 2026;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- di integrare, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2026, le risorse destinate alla realizzazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2026 in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 02 aprile 2026 n. 194, per un importo complessivo pari a € 200.000,00;

- di destinare le suddette risorse in favore di LazioCrea S.p.A., quale soggetto incaricato della gestione e valorizzazione dei siti culturali regionali, al fine di integrare il Programma Operativo Annuale 2026 mediante la realizzazione di un ulteriore calendario di iniziative di spettacolo dal vivo presso i siti regionali affidati alla medesima società, in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 15/2014, volte alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, all'ampliamento dell'offerta culturale e alla più ampia fruizione dei luoghi della cultura da parte dei cittadini e dei visitatori, a valere sul Capitolo U0000G11920 - armo - Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo interventi di parte corrente - l.r. n. 15/2014 § Trasferimenti correnti a imprese controllate del bilancio regionale a carico dell'esercizio finanziario 2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 672

Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, approvato con DGR n. 148/2024. Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni e alle ATER per l'acquisto, la nuova realizzazione e il ripristino di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Oggetto: Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, approvato con DGR n. 148/2024. Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni e alle ATER per l'acquisto, la nuova realizzazione e il ripristino di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Protezione civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2024, n. 543, recante: "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare*"" all'Ing. Emanuele Calcagni;

VISTO l'atto di organizzazione n. G07927 del 10 giugno 2026, di "*Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Edilizia residenziale sovvenzionata, interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana" della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato" al dott. Pierpaolo Rocchi*";

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e s.m. e i.;

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità*" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove "*nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato,*

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "*Legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 30 dicembre 2025, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026- 2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1350 del 30 dicembre 2025, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 gennaio 2026, recante: "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";

VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167: "*Disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare*";

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante "*Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata*";

VISTA la legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. "*Norme per l'edilizia residenziale*";

VISTA la legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i. "*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*";

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 493 recante *"Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia*";

VISTA la legge 30 aprile 1999 n. 136 "*Norme di sostegno e di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica*";

VISTA la L.R. 6 agosto 1999 n. 12 e s.m.i. "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*";

VISTA la legge 8 febbraio 2001, n. 21 "*Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione*", ed in particolare l'articolo 3 "*Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo*";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 27 dicembre 2001 n. 2523;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2003, n. 527 con cui è stato approvato il bando di concorso per la predisposizione del Piano Operativo Regionale volto alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "*20.000 abitazioni in affitto*";

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, ed in particolare l'articolo 82 di istituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2004 n. 355 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 – Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzioni e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2010, n. 98 "*Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della L.r.16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 411 "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 98/2010 concernente "Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della l.r. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma"";*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2016, n. 95 "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 99/2010, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 56/2012, concernente direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 301 "*Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche*";

VISTO il decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2008 n. 115, concernente "*Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 06 giugno 2008, n. 434 con la quale la Regione Lazio ha aderito al "*Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile*" di cui al D.M. n. 2295/2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2008, n. 499 con la quale è stato approvato il bando di concorso per la realizzazione di "*Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2010 n. 595 con la quale, ad avvenuto espletamento del bando di cui alla citata DGR n. 499/2008, sono stati individuati gli interventi da finanziare di cui al programma innovativo in ambito urbano, denominato "*Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile*", attivato con il Decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture;

VISTO l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto l'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (P.N.E.A.), "*rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta*

di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2009 che ha approvato il P.N.E.A. definendo gli obiettivi, i contenuti e le procedure di formazione del piano;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 marzo 2010 di ripartizione del fondo nazionale disponibile per il P.N.E.A., che ha assegnato alla Regione Lazio la somma complessiva di € 38.574.906,25;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 485 di approvazione del "*Programma coordinato di intervento nella Regione Lazio*", di importo complessivo pari ad € 44.939.014,84 (€ 38.574.906,25 risorse statali, pari a ca. 85,84%, ed € 6.364.108,59 risorse regionali) e dello "*Schema dell'Accordo di Programma*" da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, al fine della realizzazione di interventi ai sensi delle linee definite alla lettera b) ed alla lettera d) dell'articolo 1, comma 1 del P.N.E.A.;

VISTO l'"*Accordo di programma ex art. 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009*", per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma coordinato, sottoscritto in data 4 luglio 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*";

VISTA la Decisione n. 19 del 21 aprile 2022 "*Atto di indirizzo per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo sociale mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili";*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022 n. 703 concernente "*Approvazione dello schema di Accordo di Programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2024, n. 148, concernente "*Revoca della DGR n. 703/2022 e approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*";

PREMESSO che:

la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "*Norme per l'Edilizia Residenziale*" ha dato avvio alla attuazione di una serie di programmazioni orientate a coprire il fabbisogno quantitativo derivante da una carenza di stock residenziale e finalizzate all'insediamento di interventi di edilizia residenziale sociale agevolata e sovvenzionata nelle più ampie zone delle città;

il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, all'articolo 1, comma 2 definisce l'alloggio sociale come "*l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il*

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie";

ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del citato Decreto rientrano nella definizione di alloggio sociale "*gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà*";

la Regione Lazio ha disciplinato ed avviato complessi programmi finanziati da risorse statali e/o regionali rivolti alle Amministrazioni comunali ed agli operatori privati che sono finalizzati alla realizzazione di alloggi a canone sostenibile ai fini del soddisfacimento del fabbisogno abitativo in ambito regionale riconducibili a quanto previsto:

- dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 27 dicembre 2001 n. 2523, volto alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "*20.000 abitazioni in affitto*";
- dalla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, ed in particolare dall'articolo 82, volto alla realizzazione del programma costruttivo di edilizia residenziale agevolata;
- dal decreto 26 marzo 2008 n. 2295 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti concernente la attivazione di "*Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile*", (PRUACS);
- dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha disposto l'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa (P.N.E.A.);
- dalla D.G.R. n. 986 del 24.03.1998: "*Programmazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Programmi per la costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti (art. 9, legge n. 493/93) e costruzione alloggi per particolari categorie sociali (art. 4, legge n. 179/92). Localizzazione degli interventi ed individuazione dei soggetti attuatori*";

CONSIDERATO che:

in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di utilizzare le risorse economiche residue rinvenienti dalle revoche e dalle economie già disposte per le programmazioni sopra citate, pari ad € 53.905.164,74, con deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2024, n. 148, concernente "*Revoca della DGR n. 703/2022 e approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma per avviare programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*", è stato approvato il nuovo schema di Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale e gli uniti allegati da 1 a 4 contenenti le linee guida, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso, relative ai singoli programmi di intervento da realizzare di seguito indicati:

a) interventi di recupero e di rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata/agevolata) finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani (allegato 1);
b) interventi di recupero di unità abitative destinate ad edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed in particolare di alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva (allegato 2);
c) interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato (allegato 3);
d) nuovi interventi di edilizia sociale (acquisto e nuova costruzione) (allegato 4);

relativamente alle attività previste dagli allegati da 1) a 4) dell'Accordo di Programma approvato con la DGR n. 148/2024, le risorse individuate e disponibili sono complessivamente pari a € 53.905.164,74, di cui € 18.866.807,66 destinate per gli interventi previsti dall'allegato 1), € 13.476.291,18 destinate per gli interventi previsti dall'allegato 2) e € 10.781.032,95 destinate per gli interventi previsti dall'allegato 3) e € 10.781.032,95 destinate per gli interventi previsti dall'allegato 4);

ATTESO che:

l'art. 1 comma 6 della L.R. n. 7/2017, recante "*Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio"*, stabilisce che "*La Regione promuove specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale*";

le finalità generali dell'Accordo di Programma sono il recupero, la riqualificazione e l'incremento dello stock di patrimonio abitativo pubblico e sociale destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo primario di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente loro né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato;

CONSIDERATO che:

le linee guida, parti integranti e sostanziali dell'Accordo di Programma approvato con DGR n. 148 dell'8 marzo 2024 e successivamente sottoscritto dalle parti in data 18 giugno 2024, prevedono gli obiettivi e le finalità, gli indirizzi programmatici ai quali fare riferimento nell'attuazione degli interventi, la tipologia di interventi realizzabili per ognuno degli ambiti stabiliti dalle linee guida medesime, le risorse agli stessi destinabili, i tempi per l'avvio dei programmi di intervento, i soggetti titolati alla presentazione delle proposte di interventi e le modalità di presentazione delle proposte stesse, i costi ammissibili e, nello specifico:

l'allegato 1, "*linee guida per interventi di recupero e di rigenerazione urbana di immobili di edilizia residenziale sociale (edilizia sovvenzionata/agevolata) finalizzati a promuovere la qualità sociale e la ricomposizione dei tessuti urbani*", individua in tale ambito:

- la predisposizione di progetti di rigenerazione e di riuso del patrimonio abitativo esistente costituito da interi edifici, volti alla realizzazione di nuovi servizi abitativi sociali che prevedano miglioramenti dal punto di vista ambientale, con l'impiego di materiali ecologici e il più possibile autonomi dal punto di vista energetico, ma anche tali da raggiungere standard adeguati per i parcheggi, per i luoghi di aggregazione sociale e di aree verdi e spazi pubblici;

- i costi ammissibili riferiti alle spese per i lavori, alle spese di progettazione, ai costi per la sicurezza e ai costi riferiti all'IVA;
- la documentazione tecnico - amministrativa (la relazione tecnico - illustrativa, il Quadro Tecnico Economico, gli elaborati architettonici degli alloggi) riferita alla fase progettuale da adottare e il cronoprogramma di attuazione, con l'indicazione del termine ultimo per la realizzazione degli interventi;

l'allegato 2, "*linee guida per interventi di recupero di unità abitative destinate ad edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria ed in particolare di alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva*", individua in tale ambito:

- la predisposizione di progetti di riqualificazione e di recupero del patrimonio abitativo non utilizzato per carenze manutentive, da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli, interventi sul patrimonio immobiliare costituito da interi edifici per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di efficientamento, di riqualificazione e di recupero volti a rendere immediatamente disponibili gli alloggi inutilizzabili per carenza manutentiva;
- lavori di frazionamento e accorpamento di alloggi che possono comprendere anche lavori di ripristino e di manutenzione di eventuali parti comuni, unicamente se connessi e necessari a permettere l'assegnazione degli alloggi inutilizzabili;
- la disponibilità delle risorse finanziarie riservate all'ambito in misura pari al 30% per i Comuni e al 70% per le ATER;
- i costi ammissibili riferiti alle spese relative ai lavori, alle spese di progettazione, ai costi per la sicurezza e ai costi riferiti all'IVA;
- la documentazione tecnico - amministrativa (la relazione tecnico - illustrativa, il Quadro Tecnico Economico, gli elaborati architettonici degli alloggi) riferita alla fase progettuale da adottare e il cronoprogramma di attuazione, con l'indicazione del termine ultimo per la realizzazione degli interventi;

l'allegato 3, "*linee guida per interventi di recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto/invenduto) o sottoutilizzato*", individua in tale ambito:

- l'acquisto/riutilizzo del patrimonio pubblico e privato attraverso interventi di riqualificazione, frazionamento ed efficientamento energetico;
- i costi ammissibili riferiti all'acquisto e alle spese relative ai lavori, alle spese di progettazione, ai costi per la sicurezza e ai costi riferiti all'IVA;
- la documentazione tecnico - amministrativa (la relazione tecnico - illustrativa, il Quadro Tecnico Economico, gli elaborati architettonici degli alloggi) riferita alla fase progettuale da adottare e il cronoprogramma di attuazione, con l'indicazione del termine ultimo per la realizzazione degli interventi;

l'allegato 4, "*linee guida per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale (acquisto e nuova realizzazione)*", individua in tale ambito:

- interventi di acquisto e eventuale recupero di patrimonio immobiliare costituito da interi edifici o porzioni di essi, con esclusiva destinazione residenziale in regime di ERP/ERS e gestibili autonomamente senza gravami condominiali;

- interventi di acquisto per immobili di nuova costruzione o integralmente recuperati, ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003;
- interventi di nuova realizzazione con destinazione residenziale per la locazione in regime di ERP/ERS;
- interventi di acquisto e nuova realizzazione di immobili con classe energetica non inferiore alla B, come risultante dall'A.P.E.;
- assenza di ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione o formalità pregiudizievole in genere, da vincoli contrattuali o obbligatori al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita;
- interventi di acquisto di immobili non ricompresi nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9;
- i costi ammissibili riferiti all'acquisto ovvero alla realizzazione, riportati nei rispettivi Quadri Tecnici Economici;

quanto già stabilito nelle linee guida dell'Accordo di Programma per l'avvio di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, costituisce aspetto saliente per la predisposizione dei relativi avvisi pubblici da parte della competente direzione regionale;

VISTO che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 10 luglio 2025 sono stati approvati i criteri generali e le modalità in base alle quali selezionare, tramite Avviso pubblico, gli interventi proposti dai comuni e dalle ATER per gli ambiti previsti dalle linee guida, allegati da 1) a 3) dell'Accordo di Programma tra il MIT e la Regione Lazio, approvato con DGR n. 148 dell'8 marzo 2024 e successivamente sottoscritto dalle parti in data 18 giugno 2024;

con la stessa deliberazione è stato altresì stabilito "*che con successivo atto di Giunta saranno determinate le modalità con le quali selezionare gli interventi proposti dai comuni e dalle ATER relativamente all'ambito di interventi come definito all'allegato 4 dell'Accordo di Programma*";

RITENUTO di stabilire, per l'ambito individuato dalle linee guida, allegato 4) dell'Accordo di Programma MIT/Regione Lazio, "*linee guida per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale (acquisto e nuova realizzazione)*", gli ulteriori criteri generali e le modalità in base a cui selezionare, tramite Avviso pubblico, gli interventi proposti dai comuni e dalle ATER, così come di seguito indicati:

- interventi di acquisto e eventuale recupero di patrimonio immobiliare costituito da interi edifici o porzioni di essi, con esclusiva destinazione residenziale in regime di E.R.P./E.R.S. e gestibili autonomamente senza gravami condominiali;
- interventi di nuova realizzazione con destinazione residenziale per la locazione in regime di E.R.P./E.R.S.;
- interventi di ripristino e adeguamento funzionale di edifici già di proprietà delle ATER e dei comuni che non sono utilizzati da destinare anche per finalità sociali e assistenziali;
- le risorse per la copertura del programma sono pari a complessivi € 10.781.032,95, di cui € 6.468.619,77 destinate alle ATER e € 4.312.413,18 destinate ai comuni;

RITENUTO altresì di stabilire che:

- l'Avviso pubblico riferito all'ambito previsto dalle linee guida, allegato 4) dell'Accordo di Programma, sarà predisposto dalla competente Direzione regionale e definirà specifici criteri di valutazione basati sulla tipologia di intervento, privilegiando i lavori di efficientamento energetico, il livello progettuale della proposta, la eventuale compartecipazione finanziaria al costo dell'intervento, la qualità, la chiarezza e la completezza della proposta progettuale, la fattibilità entro i termini previsti dal cronoprogramma procedurale, la pertinenza e completezza per l'erogazione dei servizi previsti, la congruità dei costi, la ubicazione degli interventi nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e s.m.i., come individuati dalla DGR n. 274/2003;

- gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere avviati entro il termine di 3 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, mentre gli interventi di acquisto e di ripristino e di adeguamento funzionale dovranno essere avviati entro il termine di 2 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, pena la revoca dell'atto di concessione del finanziamento stesso;

CONSIDERATO che:

gli interventi di cui alle proposte progettuali presentate dai comuni e dalle ATER, dovranno essere attuati in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

il finanziamento è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente di stabilire:

1) per l'ambito previsto dalle linee guida, allegato 4) dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 giugno 2024, gli ulteriori criteri generali e le modalità in base a cui selezionare, tramite Avviso pubblico, gli interventi proposti dai comuni e dalle ATER, così come di seguito indicati:

- interventi di acquisto e eventuale recupero di patrimonio immobiliare costituito da interi edifici o porzioni di essi, con esclusiva destinazione residenziale in regime di E.R.P./E.R.S. e gestibili autonomamente senza gravami condominiali;
- interventi di nuova realizzazione con destinazione residenziale per la locazione in regime di E.R.P./E.R.S.;
- interventi di ripristino e adeguamento funzionale di edifici già di proprietà delle ATER e dei comuni che non sono utilizzati da destinare anche per finalità sociali e assistenziali;
- le risorse per la copertura del programma sono pari a complessivi € 10.781.032,95, di cui € 6.468.619,77 destinate alle ATER e € 4.312.413,18 destinate ai comuni;

2) che l'Avviso pubblico riferito all'ambito previsto dalle linee guida, allegato 4) dell'Accordo di Programma, sarà predisposto dalla competente Direzione regionale e stabilirà specifici criteri di valutazione basati sulla tipologia di intervento, privilegiando i lavori di efficientamento energetico, il livello progettuale della proposta, la eventuale compartecipazione finanziaria al costo dell'intervento, la qualità, la chiarezza e la completezza della proposta progettuale, la fattibilità entro i termini previsti dal cronoprogramma procedurale, la pertinenza e completezza per l'erogazione dei servizi previsti, la congruità dei costi, la ubicazione degli interventi nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e s.m.i., come individuati dalla DGR n. 274/2003;

3) gli interventi di nuova realizzazione dovranno essere avviati entro il termine di 3 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, mentre gli interventi di acquisto e di ripristino e di adeguamento funzionale dovranno essere avviati entro il termine di 2 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, pena la revoca dell'atto di concessione del finanziamento stesso;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it .

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 673

Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni della provincia di Frosinone, per l'acquisto di immobili e la realizzazione di interventi di riqualificazione su immobili destinati all'assistenza abitativa.

Oggetto: Determinazione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi ai Comuni della provincia di Frosinone, per l'acquisto di immobili e la realizzazione di interventi di riqualificazione su immobili destinati all'assistenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Protezione Civile;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2024, n. 543, recante: "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare*"" all'Ing. Emanuele Calcagni;

VISTO l'atto di organizzazione del 10 giugno 2026, n. G07927, di "*Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Edilizia residenziale sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana" della Direzione regionale "Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato*" al dott. Pierpaolo Rocchi;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42*" e s.m. e i.;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità*" che, ai sensi dell'art.56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'art. 55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "*Legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 30 dicembre 2025, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026- 2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1350 del 30 dicembre 2025, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 gennaio 2026, recante: "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "*Norme per l'edilizia residenziale*" e s.m. e i.;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: "*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*" e s.m. e i.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, recante: "*Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica*" e s.m. e i.;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, recante: "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e s.m. e i.;

PREMESSO CHE:

con le DDGR n. 513/1977, n. 4060/1997, n. 4244/1997, n. 1209/1995, n. 6381/1996, n. 9/1999, n. 10/1999, n. 1830/1999, n. 5827/1999, n. 1281/2000, n. 598/2002, n. 1297/2002, n. 590/2003, n. 1131/2004, n. 1142/2005, n. 156/2007, sono stati programmati interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, tra cui quelli localizzati in vari Comuni dell'ambito provinciale dell'ATER della provincia di Frosinone:

la competente struttura regionale, stante il tempo trascorso dalla concessione dei finanziamenti, ha avviato un'attività di ricognizione riferita agli interventi per cui è necessario acquisire documentazione per la definizione del relativo stato di attuazione, ed ha chiesto alle competenti Amministrazioni comunali dell'ambito provinciale dell'ATER della provincia di Frosinone, per le vie brevi e con nota n. 535371 del 19 aprile 2024, di trasmettere con la massima urgenza la documentazione e gli atti attestanti lo stato di attuazione ovvero la conclusione degli interventi finanziati, nonché gli atti di approvazione delle spese finali effettivamente sostenute;

diverse Amministrazioni comunali beneficiarie dei finanziamenti non hanno dato riscontro alle richieste di informazioni, ovvero hanno trasmesso documentazione parziale ed evidenziato il difficile reperimento degli atti – in gran parte riferiti ad interventi programmati con deliberazioni di Giunta regionale precedenti all'anno 2000 e successivamente riprogrammati a partire dal 2001 con le risorse di CDDPP – rilevando quindi l'impossibilità di completare l'*iter* amministrativo, nonostante per molti di essi siano stati conclusi i lavori e gli stessi resi funzionali alla destinazione stabilita con gli stessi atti programmatori;

ATTESO CHE, sulla base della ricognizione avviata:

sono risultati interventi non conclusi dal punto di vista amministrativo, con procedimenti di rendicontazione tecnico/amministrativa/contabile alla Regione Lazio non completati, ovvero interventi conclusi con assenza parziale della documentazione e senza darne comunicazione all'Amministrazione regionale;

sono emersi, altresì, interventi non avviati nonostante la programmazione delle risorse;

è stata rilevata l'assenza da oltre quindici anni, sugli stessi interventi, di richieste di liquidazione degli stati di avanzamento e quindi di movimentazioni contabili sul conto infruttifero 20128/1208 "*CDP Edilizia Sovvenzionata Fondo Globale Regioni*";

CONSIDERATO CHE:

la sussistenza di tali situazioni determina l'impossibilità di utilizzare cospicue risorse a residuo, giacenti sul "*Fondo Globale Regioni Edilizia Sovvenzionata*", che potrebbero altrimenti essere riattivate per nuove programmazioni;

con DGR n. 806 del 24 ottobre 2024 sono stati quindi stabiliti i criteri per definire conclusi gli interventi riferiti alle programmazioni in argomento, programmati ante 2008, afferenti alle risorse giacenti sul c/c infruttifero n. 20128/1208 *"CDP Edilizia Sovvenzionata Fondo Globale Regioni"*, relativamente ai quali è stato accertato da parte della competente Direzione regionale, il termine dei lavori e la loro funzionalità alla destinazione stabilita con gli atti programmatori, il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi regionali, ricompresi nelle delibere di autorizzazione dei finanziamenti originariamente concessi;

con successiva determinazione n. G11614 del 12 settembre 2025, in base ai criteri determinati dalla DGR n. 806/2024, è stata rilevata la disponibilità di risorse, pari a € 9.312.075,43, afferenti al c/c n. 20128/1208 *"CDP Edilizia Sovvenzionata Fondo Globale Regioni"* e relative a diversi interventi previsti in vari Comuni dell'ambito provinciale dell'ATER della provincia di Frosinone da poter riprogrammare per nuovi interventi;

VISTO CHE la citata DGR n. 806/2024 ha altresì stabilito che:

- le successive programmazioni delle risorse del conto infruttifero 20128/1208 "*CDP Edilizia Sovvenzionata Fondo Globale Regioni*" saranno previste per gli interventi, proposti dai comuni e dalle ATER, di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia, compreso l'efficientamento energetico, impiantistico e sismico, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali agli interventi di edilizia residenziale sugli immobili di proprietà dei comuni e delle ATER,
- la destinazione delle risorse disponibili allo stesso ambito territoriale provinciale previsto dalla originaria programmazione;

RITENUTO quindi di stabilire i criteri generali e le modalità in base a cui selezionare, tramite Avviso pubblico e conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 806/2024, le domande di contributo proposte dai comuni dell'ambito provinciale di Frosinone, così come di seguito indicati:

a) le proposte possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia, compreso l'efficientamento energetico, impiantistico e sismico, del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzazione di opere di urbanizzazione nella misura massima del 20% del costo degli interventi di edilizia residenziale sugli immobili di proprietà dei comuni della provincia di Frosinone e comunque funzionali agli interventi stessi;

b) i lavori di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia possono riguardare anche eventuali locali non riservati a residenza, ricompresi nell'immobile oggetto della proposta, qualora gli stessi locali siano destinati a finalità di carattere pubblico e sociale

c) le proposte possono riguardare altresì l'acquisto di interi immobili o porzioni di essi, che dovranno essere destinati all'assistenza abitativa e che siano gestibili autonomamente senza gravami condominiali. Potranno prevedersi eventuali interventi di recupero, nella misura massima del 10% della spesa complessiva, necessari alla piena funzionalità degli alloggi per la destinazione all'assistenza abitativa;

d) gli interventi devono riguardare immobili la cui proprietà sia interamente del comune, ovvero, in ragione di apposito atto di disponibilità da parte degli organi dell'Azienda, riguardare immobili che siano interamente di proprietà dell'ATER della provincia di Frosinone e per i quali l'Azienda individua progettualmente i lavori necessari;

e) il contributo massimo attribuibile alle proposte presentate dai comuni è pari a € 1.000.000,00 e ogni comune può presentare una sola proposta;

RITENUTO altresì di stabilire che:

- l'Avviso pubblico sarà predisposto dalla competente Direzione regionale e definirà specifici criteri di valutazione basati sulla tipologia di intervento, privilegiando i lavori di miglioramento/adeguamento sismico e di efficientamento energetico, il livello progettuale della proposta, la eventuale compartecipazione finanziaria al costo dell'intervento, la qualità, la chiarezza e la completezza della proposta progettuale, la fattibilità entro i termini previsti dal cronoprogramma procedurale, la pertinenza e completezza per l'erogazione dei servizi previsti, la congruità dei costi;

- i lavori di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia dovranno essere avviati entro il termine di 8 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, pena la revoca dell'atto di concessione del finanziamento stesso;
- nel caso della presentazione di richieste di contributo per l'acquisto di immobili, l'intervento, completo degli eventuali lavori di recupero, dovrà essere concluso entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione del finanziamento;
- gli interventi di cui alle proposte progettuali presentate dai comuni, dovranno essere attuati in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
- il finanziamento è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente e conformemente a quanto stabilito dalla DGR n. 806/2024, di stabilire i criteri generali e le modalità in base a cui selezionare, tramite Avviso pubblico, le domande di contributo proposte dai comuni dell'ambito provinciale di Frosinone, così come di seguito indicati:

- le proposte possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia, compreso l'efficientamento energetico, impiantistico e sismico, del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica, nonché di realizzazione di opere di urbanizzazione nella misura massima del 20% del costo degli interventi di edilizia residenziale sugli immobili di proprietà dei comuni della provincia di Frosinone e comunque funzionali agli interventi stessi;
- i lavori di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia possono riguardare anche eventuali locali non riservati a residenza, ricompresi nell'immobile oggetto della proposta, qualora gli stessi locali siano destinati a finalità di carattere pubblico e sociale
- le proposte possono riguardare altresì l'acquisto di interi immobili o porzioni di essi, che dovranno essere destinati all'assistenza abitativa e che siano gestibili autonomamente senza gravami condominiali. Potranno prevedersi eventuali interventi di recupero, nella misura massima del 10% della spesa complessiva, necessari alla piena funzionalità degli alloggi per la destinazione all'assistenza abitativa;
- gli interventi devono riguardare immobili la cui proprietà sia interamente del comune, ovvero, in ragione di apposito atto di disponibilità da parte degli organi dell'Azienda, riguardare immobili che siano interamente di proprietà dell'ATER della provincia di Frosinone e per i quali l'Azienda individua progettualmente i lavori necessari;
- il contributo massimo attribuibile alle proposte presentate dai comuni è pari a € 1.000.000,00 e ogni comune può presentare una sola proposta;

l'Avviso pubblico sarà predisposto dalla competente Direzione regionale e definirà specifici criteri di valutazione basati sulla tipologia di intervento, privilegiando i lavori di miglioramento/adeguamento sismico e di efficientamento energetico, il livello progettuale della proposta, la eventuale compartecipazione finanziaria al costo dell'intervento, la qualità, la chiarezza e la completezza della proposta progettuale, la fattibilità entro i termini previsti dal cronoprogramma procedurale, la pertinenza e completezza per l'erogazione dei servizi previsti, la congruità dei costi;

i lavori di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento e ristrutturazione edilizia dovranno essere avviati entro il termine di 8 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, pena la revoca dell'atto di concessione del finanziamento stesso;

nel caso della presentazione di richieste di contributo per l'acquisto di immobili, l'intervento, completo degli eventuali lavori di recupero, dovrà essere concluso entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione del finanziamento;

gli interventi di cui alle proposte progettuali presentate dai comuni, dovranno essere attuati in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

il finanziamento è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rlamministrazionetrasparente.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 674

Prima ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino

OGGETTO: Prima ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla "Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e patrimonio".

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i., recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la legge 5 agosto 2022 n. 118 e s.m.i., recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in particolare gli articoli 3 e 4 in merito alla procedura di affidamento delle concessioni demaniali fluviali per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e sportive;

VISTO il Regolamento Regionale 3 gennaio 2022, n. 1 "Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2025, n. 479, con cui è stato conferito all' Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore *ad interim* della Direzione Regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio";

VISTO l'Atto di Organizzazione G04963 del 29/04/2024 e successivo atto di novazione, decorrente dal 1° luglio 2025, con cui è stato conferito all' Ing. Giovanni Saura l'incarico di Dirigente dell'Area "Concessioni demaniali: fluviali e lacuali. Vigilanza demanio regionale" già "Concessioni demaniali: fluviali, lacuali, demanio marittimo. Vigilanza demanio regionale" incardinata nella Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 5079 del 12.10.1999 che, nel rispetto della L.R. 53/98, art. 8 lettera a) del comma 2, ha individuato il fiume Tevere tra le aste principali per le quali sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo e risorse idriche;

CONSIDERATO che tra le funzioni amministrative di competenza regionale elencate dall'art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. n. 53/98, al numero 5) sono ricomprese le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1, che dispone che i beni del demanio idrico, salvo casi di maggiore interesse pubblico o esigenze di salvaguardia idraulico ambientale, possono essere concessi in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d'uso consentite dalla normativa vigente in materia di demanio idrico, nel rispetto della normativa urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale nonché di quanto previsto nei piani di bacino e che, a tal fine, l'ufficio procedente provvede alla redazione di un elenco dei beni del demanio idrico sui quali è consentito il rilascio della concessione in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d'uso consentite;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'area metropolitana del Tevere da Castel Giubileo alla foce (P.S.5), approvato definitivamente con D.P.C.M. del 19.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 194 del 20.08.2019) che individuano le destinazioni d'uso compatibili per le sponde del Fiume Tevere;

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione regionale favorire la riqualificazione delle aree golenali e la loro più ampia fruizione, procedendo ad una prima ricognizione dei compendi e degli specchi acquei concedibili, liberi o con concessione prossima alla scadenza, al fine di consentire, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili a procedure selettive volte al rilascio delle concessioni demaniali lungo le sponde del Tevere, con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

RILEVATO che, in prima fase, si è ritenuto di dover procedere alla ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino;

ATTESO che:

- con nota prot. n. 208877 del 26.02.2026 la Direzione "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio" ha avviato la ricognizione delle aree idonee al rilascio di concessione sull'asta fluviale del Tevere, mediante individuazione puntuale:
  - delle aree demaniali attualmente non oggetto di concessione;
  - dello stato di fatto e dell'eventuale presenza di occupazioni;
  - della compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti;
  - di eventuali vincoli o criticità ostative al rilascio di nuove concessioni.
- con nota prot. n. 335357 del 27/03/2026 l'Area "Concessioni demaniali: fluviali e lacuali. Vigilanza demanio regionale" ha trasmesso una prima ricognizione, ripartita in quattro ambiti geografici:

- Asta principale, sponda sinistra
- Asta principale, sponda destra
- Asta principale, Isola Tiberina
- Canale navigabile, sponde sinistra e destra

PRESO ATTO che:

- nella ricognizione effettuata in ossequio agli usi concedibili in base alla pianificazione delle pertinenze fluviali predisposta dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, come indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del PS5, le aree demaniali sono state suddivise in lotti. Per ogni singolo lotto – in funzione delle sue dimensioni, localizzazione e destinazione d'uso – è indicata la possibilità, a giudizio dell'Amministrazione, di procedere ad assegnazione in lotto unico oppure in due o più lotti funzionali;
- ogni singolo lotto è nominato con una sigla composta da lettere e numeri
  - T – Tevere
  - S/D/CN – Sinistra, Destra, Canale Navigabile
  - Codice progressivo numerico di tre cifre
  - La numerazione segue il corso del fiume da Castel Giubileo fino alla foce.
  - Esempio:TS-001, Tevere sponda sinistra, numero 001
- a ciascuno dei lotti è assegnata, tra le seguenti, una delle cinque classificazioni, per tipologia di area;

1. Area libera: nella piena disponibilità dell'Amministrazione;
2. Area in attesa di dissequestro: aree per cui è stato avviato il procedimento di dissequestro presso la Procura competente;
3. Area con uso turistico-ricreativo e sportivo con concessione in scadenza entro Giugno 2027;
4. Area oggetto di ordinanza di sgombero esecutiva – con uso turistico-ricreativo-sportivo e non - in fase di ripresa in consegna da parte dell'Amministrazione;
5. Area con destinazione d'uso turistico-ricreativa e sportiva, con concessione scaduta da mettere a bando, la cui procedura si deve concludere entro il 30 Settembre 2027, ai sensi della Legge 118/2022.

- Per quanto riguarda lo specchio acqueo, nella ricognizione è indicata la possibilità o meno di concedere lo specchio frontista il singolo lotto, per una larghezza massima di 10 metri lineari dal ciglio di sponda, in applicazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PS5 in merito allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti.

  Vengono a tal fine individuate tre tipologie:

  - Disponibile: libero da concessioni e/o vincoli di pianificazione Autorità di Bacino
  - Parzialmente disponibile: parzialmente utilizzato da concessioni in essere e/o, per una sua parte, con vincoli di pianificazione autorità di bacino
  - Indisponibile: totalmente utilizzato da concessioni in essere e/o con vincoli di pianificazione autorità di bacino

RITENUTO di escludere dalla ricognizione:

- Aree con concessioni vigenti, a prescindere dall'uso, con scadenza successiva a Giugno 2027 e concesse in esito a procedura di evidenza pubblica;
- Aree, con destinazione d'uso non turistico-ricreativa e sportiva, per le quali è già in itinere istruttoria per il rilascio di concessione su istanza di parte ai sensi dell'art.8 del regolamento regionale 1/2022
- Aree che, ai sensi delle NTA del PS5, devono rimanere libere in funzione della migliore gestione delle dinamiche fluviali: fasce di naturalità, aree di compensazione e mitigazione ed aree di libera fruizione non organizzata

RITENUTO altresì che, in funzione della destinazione d'uso del lotto - come indicata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PS5 – la procedura ad evidenza pubblica da adottare per la sua assegnazione, in conformità alla normativa vigente, dovrà essere una tra le seguenti;

- Avviso pubblico, ai sensi dell'art.7 del regolamento regionale n. 1/2022, per gli usi non ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive;
- Bando di gara, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 118/2022, per usi ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegata ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale atto di indirizzo prodromico all'avvio delle procedure di evidenza pubblica sopra indicate, che si compone dei seguenti n. 9 (nove) documenti:

1 - Relazione tecnica

2 - Quadro di sintesi lotti asta principale, sponda sinistra

3 - Quadro di sintesi lotti asta principale, sponda destra

4 - Quadro di sintesi lotti canale navigabile sponde sinistra e destra

5 - Quadro di unione

6 - Scheda tipo, legenda

7 - Numero 15 schede lotti, asta principale sinistra, da TS-001 a TS-015

8 - Numero 15 schede lotti, asta principale destra, da TD001 a TD-014

9 - Numero 1 scheda lotto, canale navigabile, TCN-001

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1 - Di approvare l'allegata ricognizione dei beni appartenenti al Demanio dello Stato Ramo Idrico idonei al rilascio di concessione con procedura ad evidenza pubblica, localizzati lungo l'asta del Fiume Tevere nel tratto ricompreso da Castel Giubileo (a valle del Grande Raccordo Anulare) fino alla Foce sul mare Tirreno, incluso il Canale Navigabile, nei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino - parte integrante e sostanziale del presente atto, quale atto di indirizzo prodromico all'avvio delle procedure di evidenza pubblica sopra indicate, che si compone dei seguenti n. 9 (nove) documenti:

1 - Relazione tecnica

2 - Quadro di sintesi lotti asta principale, sponda sinistra

3 - Quadro di sintesi lotti asta principale, sponda destra

4 - Quadro di sintesi lotti canale navigabile sponde sinistra e destra

5 - Quadro di unione

6 - Scheda tipo, legenda

7 - Numero 15 schede lotti, asta principale sinistra, da TS-001 a TS-015

8 - Numero 15 schede lotti, asta principale destra, da TD001 a TD-014

9 - Numero 1 scheda lotto, canale navigabile, TCN-001

2 - Di dare atto che per ogni singolo lotto - in funzione delle dimensioni, localizzazione e destinazione d'uso – è indicata la possibilità, a giudizio dell'Amministrazione, di procedere alla sua assegnazione in lotto unico oppure in due o più lotti funzionali;

3 – Di dare indirizzo alla Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio di avviare le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali in conformità alla normativa vigente e in funzione della destinazione d'uso del lotto - come indicata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PS5 – mediante una tra le seguenti modalità:

- Avviso pubblico, ai sensi dell'art.7 del regolamento regionale n. 1/2022, per gli usi non ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive;
- Bando di gara, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 118/2022, per usi ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive;

La Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio provvederà alla predisposizione dei relativi atti, in attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

FIUME TEVERE
TRATTO DA CASTEL GIUBILEO ALLA FOCE SUL MAR TIRRENO
COMUNI DI ROMA E FIUMICINO

PIANO DELLE AREE CONCEDIBILI

1 - Premessa

Il documento riporta l'elenco dei compendi demaniali concedibili con procedure ad evidenza pubblica ubicati lungo le pertinenze del fiume Tevere nel tratto da Castel Giubileo (a valle del ponte sul Grande Raccordo Anulare) alla Foce sul Mare Tirreno, includendo anche il Canale Navigabile a valle di Capo Due Rami.

Il tratto ricade nei Comuni di Roma e Fiumicino ed è suddiviso in quattro ambiti

- Asta principale, sponda sinistra
- Asta principale, sponda destra
- Asta principale, Isola Tiberina
- Canale navigabile, sponde sinistra e destra

2 – Denominazione dei lotti

Ogni singolo lotto è nominato con una sigla composta da lettere e numeri

T – Tevere

S/D/CN – Sinistra, Destra, Canale Navigabile

Codice progressivo numerico di tre cifre

La numerazione segue il corso del fiume da Castel Giubileo fino alla foce.

Esempio:TS-001, Tevere sponda sinistra, numero 001

3 – Usi concedibili

Gli usi concedibili per ogni singolo lotto trovano corrispondenza nella pianificazione delle pertinenze fluviali predisposta dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, come indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del PS5 'Piano Stralcio funzionale per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce'.

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

3 - Tipologie di aree

All'interno di ogni ambito sono inserite cinque tipologie di aree, in funzione dell'attuale stato di disponibilità del singolo lotto:

1 – Area libera;

2 – Area in attesa di dissequestro: aree per cui è stato avviato il procedimento di dissequestro presso la Procura competente;

3 – Area con uso turistico-ricreativo e sportivo con concessione in scadenza entro Giugno 2027;

4 – Area oggetto di ordinanza di sgombero esecutiva – con uso turistico-ricreativo-sportivo – previa ripresa in consegna da parte dell'Amministrazione;

5 – Area con destinazione d'uso turistico-ricreativa e sportiva, con concessione scaduta, da mettere a bando e la cui procedura di assegnazione si deve concludere entro il 30 Settembre 2027, ai sensi della Legge 118/2022.

4 – Lotti funzionali

Per ogni singolo compendio – in funzione delle sue dimensioni, localizzazione e destinazione d'uso – è indicata la possibilità, a giudizio dell'Amministrazione, di procedere ad assegnazione in lotto unico oppure in due o più lotti funzionali.

5 - Specchio acqueo frontista

È indicata la disponibilità o meno di concedibilità dello specchio acqueo frontista il singolo compendio, per una larghezza massima di 10 ml dal ciglio di sponda, in applicazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PS5 in merito allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti.

Sono individuate tre tipologie

- Disponibile: libero da concessioni e/o vincoli di pianificazione Autorità di Bacino
- Parzialmente disponibile: parzialmente utilizzato da concessioni in essere e/o, per una sua parte, con vincoli di pianificazione autorità di bacino
- Indisponibile: totalmente utilizzato da concessioni in essere e/o con vincoli di pianificazione autorità di bacino

6 - Esclusioni

Sono escluse dal presente elenco:

- Aree con concessioni vigenti, a prescindere dall'uso, con scadenza successiva a Giugno 2027.
- Aree, con destinazione d'uso non turistico-ricreativa e sportiva, su cui è in itinere istruttoria per rilascio di concessione su istanza di parte ai sensi dell'art.8 del Regolamento Regionale 1/2022
- Aree che, ai sensi delle NTA del PS5, devono rimanere libere in funzione della migliore gestione delle dinamiche fluviali:
  - fasce di naturalità
  - aree di compensazione e mitigazione
  - aree di libera fruizione non organizzata

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

7 - Procedura di assegnazione

In funzione della destinazione d'uso del lotto - come indicata dalle Norme Tecniche di Attuazione del PS5NTA del PS5 – si riporta la procedura ad evidenza pubblica da adottare per la sua assegnazione, in conformità alla normativa vigente.

Sono previste due modalità:

- Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022: per usi non ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive
- Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022: per usi ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive

8 - Lotti concedibili

Sono individuati complessivamente 31 (trentuno) lotti concedibili, qui riassunti in forma tabellare, con indicazione della superficie in metri quadrati ed ettari.

#	Ambito	Lotti	Superficie (mq)	Superficie (ha)
1	Asta principale - sponda sinistra	15	186.024,00	18,60
2	Asta principale - sponda destra	15	366.669,00	36,67
3	Asta principale - Isola Tiberina	0	0,00	0,00
4	Canale Navigabile	1	2600	0,26
	TOTALE	**31**	**555.293,00**	**55,53**

Per alcune aree – in funzione della loro estensione, localizzazione e destinazione d'uso – l'Amministrazione potrà, in fase di predisposizione del bando, procedere ad ulteriore suddivisione in lotti più piccoli, aumentando quindi il numero complessivo dei lotti messo a bando a parità di superficie disponibile, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle procedure di assegnazione.

9 – Priorità d'intervento

In relazione alla tipologia e stato dei lotti individuati, l'Amministrazione procederà all'indizione delle procedure di cui al paragrafo 7 tenendo conto delle seguenti priorità:

Priorità	*Tipologia*
1	Aree libere Area con uso turistico-ricreativo-sportivo, con concessione scaduta Area con uso turistico-ricreativo-sportivo, con concessione in scadenza
2	Area oggetto di ordinanza di sgombero esecutiva – con uso turistico-ricreativo-sportivo
3	Aree con procedimento di dissequestro in corso

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE
TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO
AREA CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI, LACUALI. VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

9 - Allegati

Sono allegati al documento

Tabella 1 – quadro di sintesi lotti asta principale, sponda sinistra

Tabella 2 – quadro di sintesi lotti asta principale, sponda destra

Tabella 3 – quadro di sintesi lotti canale navigabile sponde sinistra e destra

Scheda tipo, legenda

Quadro d'insieme

Numero 15 schede lotti, asta principale sinistra, da TS-001 a TS-015

Numero 15 schede lotti, asta principale destra, da TD001 a TD-014

Numero 1 scheda lotto, canale navigabile, TCN-001

Via di Campo Romano 65
00173 ROMA

areaconcessioni@pec.regione.lazio.it
protocollo@ pec.regione.lazio.it
www.regione.lazio.it

FIUME TEVERE - SPONDA SINISTRA
QUADRO DI SINTESI

giu-26

#	Lotto	Rif PS5	Stato	Località	Comune	Descrizione	Destinazione Uso	Turistico Ricreativo	Superficie (mq)	Superficie (ha)	Foglio	Particelle	Strutture non rimovibili (SI/NO)	Periodo di utilizzo	Anni concedibili min	Anni concedibili max	Procedura assegnazione
1	TS-001	Tav 5D	1	Castel Giubileo	Roma	compendio parzialmente urbanizzato	Attività sportive e ricreative esistenti	SI	26.000,00	2,60	134	2376	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
2	TS-002	Tav 5D	1	Viale del Foro Italico	Roma	compendio non urbanizzato	parco di affaccio	NO	57.000,00	5,70	523	1-2-38 e altre	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
3	TS-003	Tav 5D	1	Ponte Milvio	Roma	compendio non urbanizzato	varco ambientale	NO	4.300,00	0,43	528	1p-2p-6p	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
4	TS-004	Tav 5C	3	Lungotevere Flaminio	Roma	compendio urbanizzato	ristorazione	SI	500,00	0,05	536	189	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
5	TS-005	Tav 5C	1	Ponte Cavour - Ponte Umberto I	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	4.000,00	0,40	484	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
6	TS-006	Tav 5C	1	Ponte VittEm II - Ponte Principe Amedeo	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	720,00	0,07	484	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
7	TS-007	Tav 5C	1	Ponte Principe Amedeo - Ponte Mazzini	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	4.126,00	0,41	484	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
8	TS-008	Tav 5C	1	Ponte Mazzini - Ponte Sisto	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	4.953,00	0,50	490	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
9	TS-009	Tav 5C	1	Ponte Sisto - Ponte Garibaldi	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	1.700,00	0,17	497	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
10	TS-010	Tav 5C	1	Ponte Garibaldi - Ponte Fabricio	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	2.562,00	0,26	491	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
11	TS-011	Tav 5C	1	Ponte Fabricio - Ponte Palatino	Roma	banchina di magra	attività culturali ed espositive	NO	1.163,00	0,12	492	esente	NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
12	TS-012	Tav 5C	1	Lungotevere San Paolo	Roma	compendio non urbanizzato	parco di affaccio	NO	42.000,00	4,20	832A	293-296	NO	Annuale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
13	TS-013	Tav 5C	1	Lungotevere Dante	Roma	compendio non urbanizzato	parco di affaccio	NO	2.000,00	0,20	834	1	NO	Annuale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
14	TS-014	Tav 5B	1	Via del Cappellaccio	Roma	compendio parzialmente urbanizzato	area riqualificazione	NO	3.400,00	0,34	855	9/p	SI	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
							TOTALE SUPERFICIE	**A**	**154.424,00**	**15,44**							
				Aree con Ordinanze di Sgombero esecutive														
15	TS-015	Tav 5D	4	Castel Giubileo	Roma	compendio parzialmente urbanizzato	Attività sportive e ricreative esistenti	SI	31.600,00	3,16	134	2378	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
							TOTALE SUPERFICIE	**B**	**31.600,00**	**3,16**							
							TOTALE SUPERFICIE	**A+B**	**186.024,00**	**18,60**							

FIUME TEVERE - SPONDA DESTRA
QUADRO DI SINTESI

apr-26

#	Lotto	Rif PS5	Stato	Località	Comune	Descrizione	Destinazione Uso	Turistico Ricreativo	Superficie (mq)	Superficie (ha)	Foglio	Particelle	Strutture non rimovibili (SI/NO)	Periodo di utilizzo	Anni concedibili min	Anni concedibili max	Procedura assegnazione
1	TD-001	Tav 5D	2	Via del Baiardo	Roma	compendio parzialmente urbanizzato	Attività sportive e ricreative esistenti	SI	14.800,00	1,48	245	2/p, 3/p, 7/p	NO	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
2	TD-001bis	Tav 5D	1	Via del Baiardo	Roma	compendio non urbanizzato	varco ambientale	NO	22.700,00	2,270	245	42 e altre	NO	annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
3	TD-002	Tav 5D	1	Lungotevere Maresciallo Diaz	Roma	compendio urbanizzato	chiosco per ristorazione	SI	45,00	0,005	249	106	SI	annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
4	TD-003	Tav 5D	5	Lungotevere Maresciallo Diaz	Roma	compendio urbanizzato	chiosco per ristorazione	SI	174,00	0,02	249	103/p	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
5	TD-004	Tav 5D	5	Lungotevere Maresciallo Diaz	Roma	compendio urbanizzato	chiosco per ristorazione	SI	95,00	0,01	249	104	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
6	TD-005	Tav 5C	1	Da Ponte Principe Amedeo a Ponte Mazzini	Roma	compendio urbanizzato	banchina di magra	NO	12.000,00	1,20	484		NO	Stagionale	5	10	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
7	TD-006	Tav 5B	1	A valle ponte Magliana	Roma	compendio non urbanizzato	orti urbani	NO	20.000,00	2,00	812	29-32-68	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
8	TD-007	Tav 5B	1	Ponte Galeria	Roma	compendio non urbanizzato	agricoltura orientata	NO	87.722,00	8,77	754	97	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
9	TD-008	Tav 5B	1	Ponte Galeria	Roma	compendio non urbanizzato	agricoltura orientata	NO	89.375,00	8,94	756	29/p	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
10	TD-009	Tav 5B	1	Ponte Galeria	Roma	compendio non urbanizzato	agricoltura orientata	NO	72.528,00	7,25	756	29/p	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
11	TD-010	Tav 5A	2	Via Monte Cengio snc	Fiumicino	compendio parzialmente urbanizzato	riqualificazione cantieri navali	NO	7.760,00	0,78	1065	14/p	SI	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
12	TD-011	Tav 5A	2	Via Monte Cengio snc	Fiumicino	compendio parzialmente urbanizzato	riqualificazione cantieri navali	NO	4.600,00	0,46	1065	14/p - 202/p	SI	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
							TOTALE SUPERFICIE	**A**	**331.799,00**	**33,18**							
				Compendi con ordinanze di sgombero esecutive														
13	TD-012	Tav 5C	4	Lungotevere Pietra di Papa	Roma	compendio urbanizzato	Attività sportive e ricreative esistenti	SI	18.370,00	1,84	797	17/p + altre	SI	Annuale	5	19	Gara - Art.li 3-4 Legge 118/2022
14	TD-013	Tav 5A	4	Via Monte Cadria	Fiumicino	compendio urbanizzato	cantieri navali	NO	8.800,00	0,88	1066	562-564	SI	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
15	TD-014	Tav 5A	4	Via Monte Cadria	Fiumicino	compendio urbanizzato	cantieri navali	NO	7.700,00	0,77	1066	18-427	SI	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
							TOTALE SUPERFICIE	**B**	**34.870,00**	**3,49**							
							TOTALE SUPERFICIE	**A+B**	**366.669,00**	**36,67**							

FIUME TEVERE - CANALE NAVIGABILE
QUADRO DI SINTESI

giu-26

#	Lotto	Rif PS5	Stato	Località	Comune	Descrizione	Destinazione Uso	Turistico Ricreativo	Superficie (mq)	Superficie (ha)	Foglio	Particelle	Strutture non rimovibili (SI/NO)	Periodo di utilizzo	Anni concedibili min	Anni concedibili max	Procedura assegnazione
1	TCN-001	Tav 5D	1	Via Ugo Baistrocchi	Fiumicino	compendio non urbanizzato	Cantieristica e rimessaggio	NO	2.600,00	0,26	739	377/p	NO	Annuale	5	19	Avviso - Art.7 R.R. 1/2022
							TOTALE SUPERFICIE	**A**	**2.600,00**	**0,26**							

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE

TRASPORTI, MOBILITA', TUTELA DEL TERRITORIO E AUTORITA' IDRAULICA, DEMANIO E PATRIMONIO

AREA CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI, LACUALI, VIGILANZA DEMANIO REGIONALE

RICOGNIZIONE AREE LIBERE SU ASTA FLUVIALE DEL TEVERE AI FINI CONCESSORI

ATLANTE

SCALA 1:10.000

LAZIO crea

11/08/2026 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 Ordinario

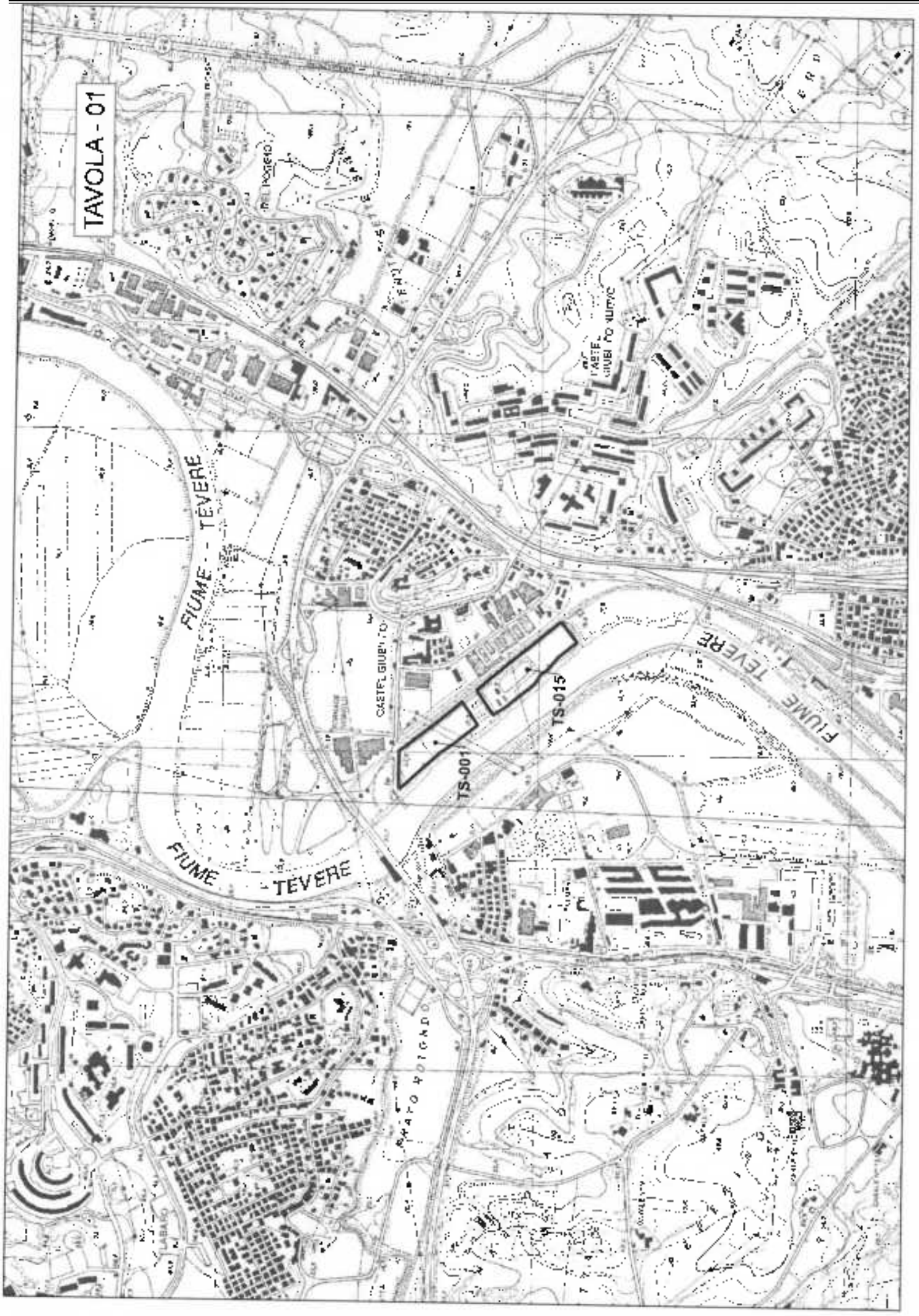
TAVOLA - 01
FIUME TEVERE
FIUME TEVERE
FIUME TEVERE
TS-001
TS-015

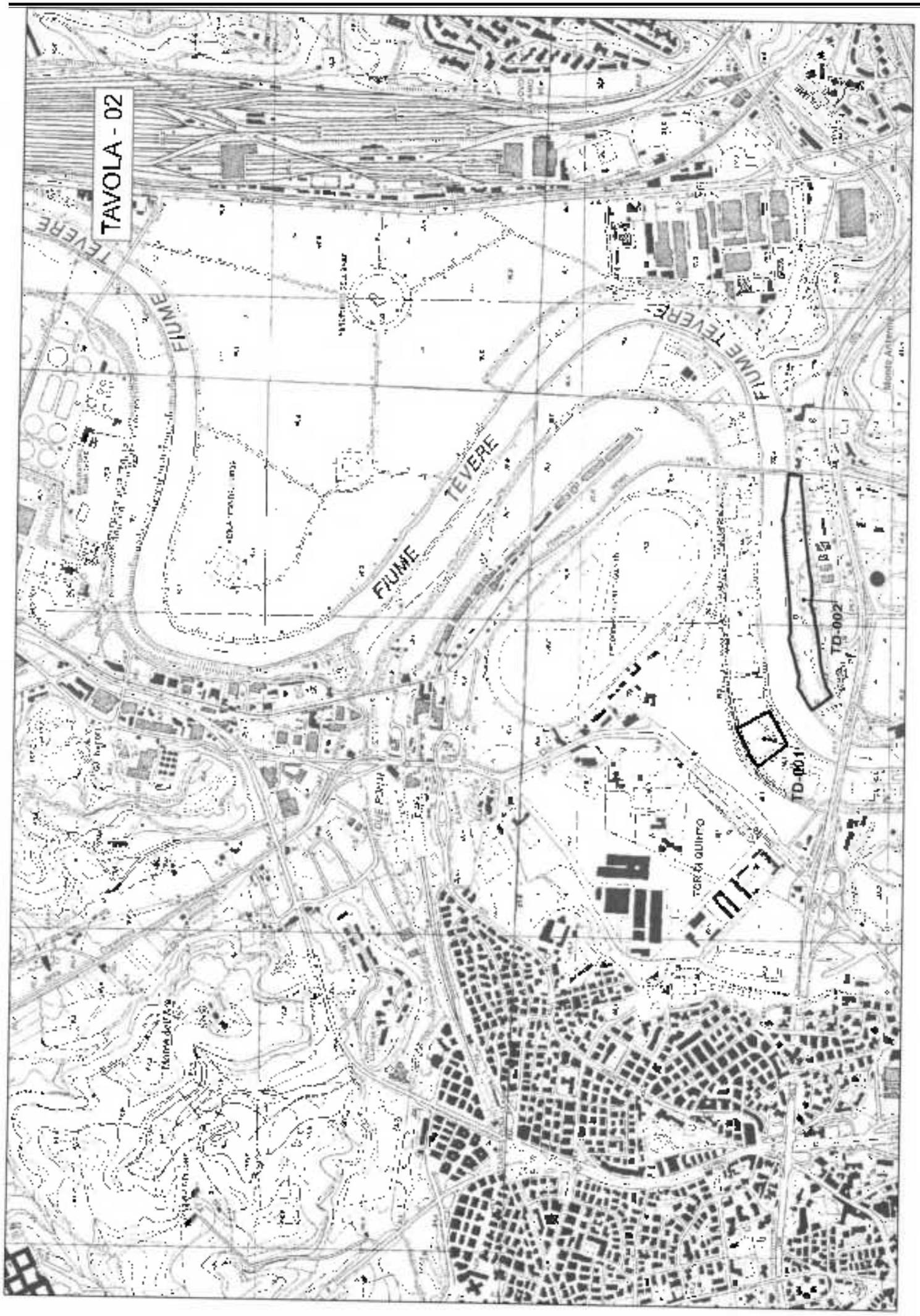
TAVOLA - 02
FIUME TEVERE
FIUME TEVERE
FIUME TEVERE
TD-002
TD-001
TORRE QUINTO

TAVOLA - 03
TD-002
TD-003
TD-004
TS-004
FIUME
TEVERE
FLAMINIA
Monte Mario

TAVOLA - 04
TS-005
TS-006
TS-007
TS-008
TS-009
TS-010
TS-011
TEVERE
CITTÀ DEL VATICANO
TRASTEVERE

TAVOLA - 05
TEVERE
FIUME
TS-012
TS-012
TD-012
OSTIENSE
PORTUENSE

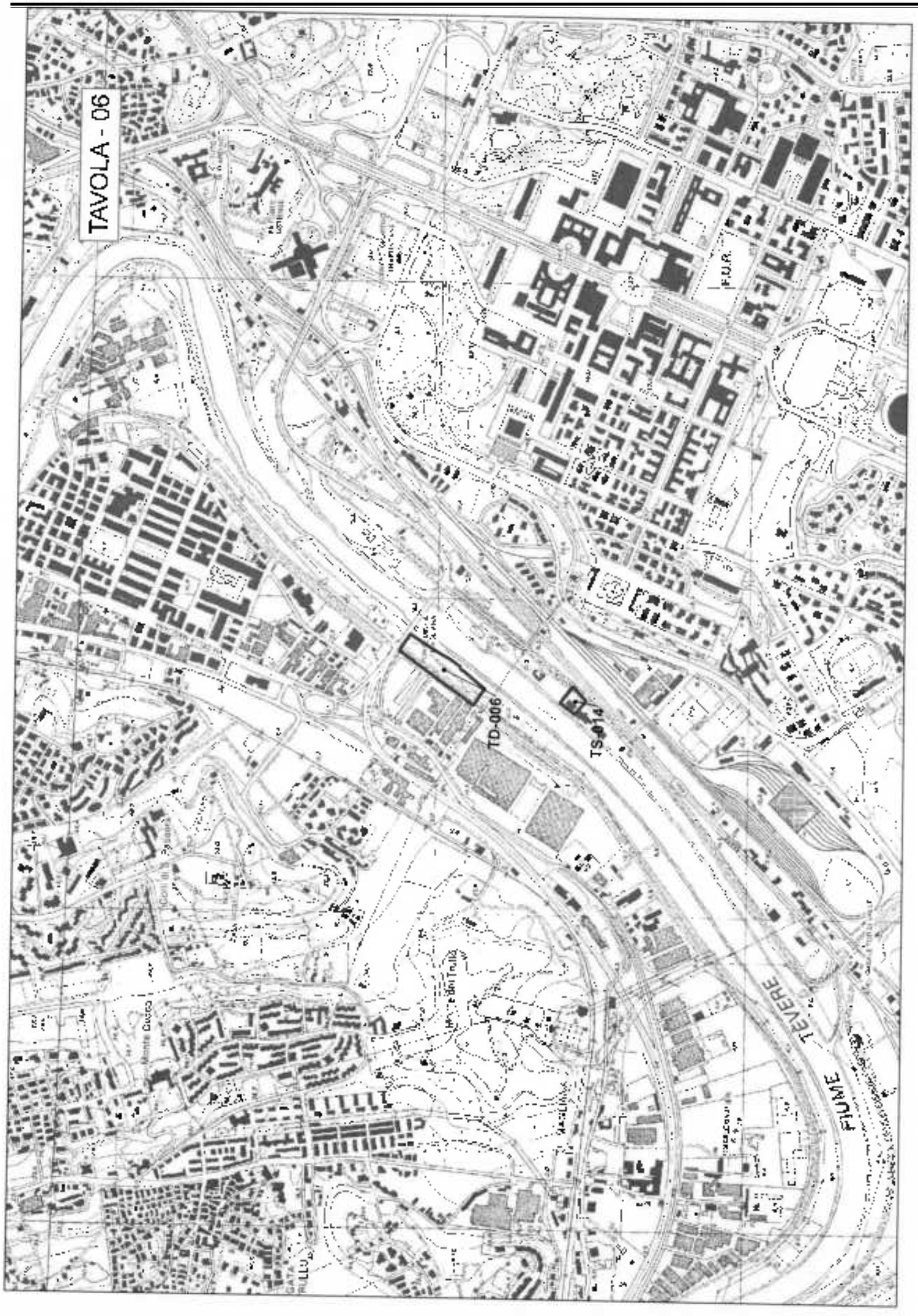
TAVOLA - 06
TD-006
TS-014
TEVERE
FIUME

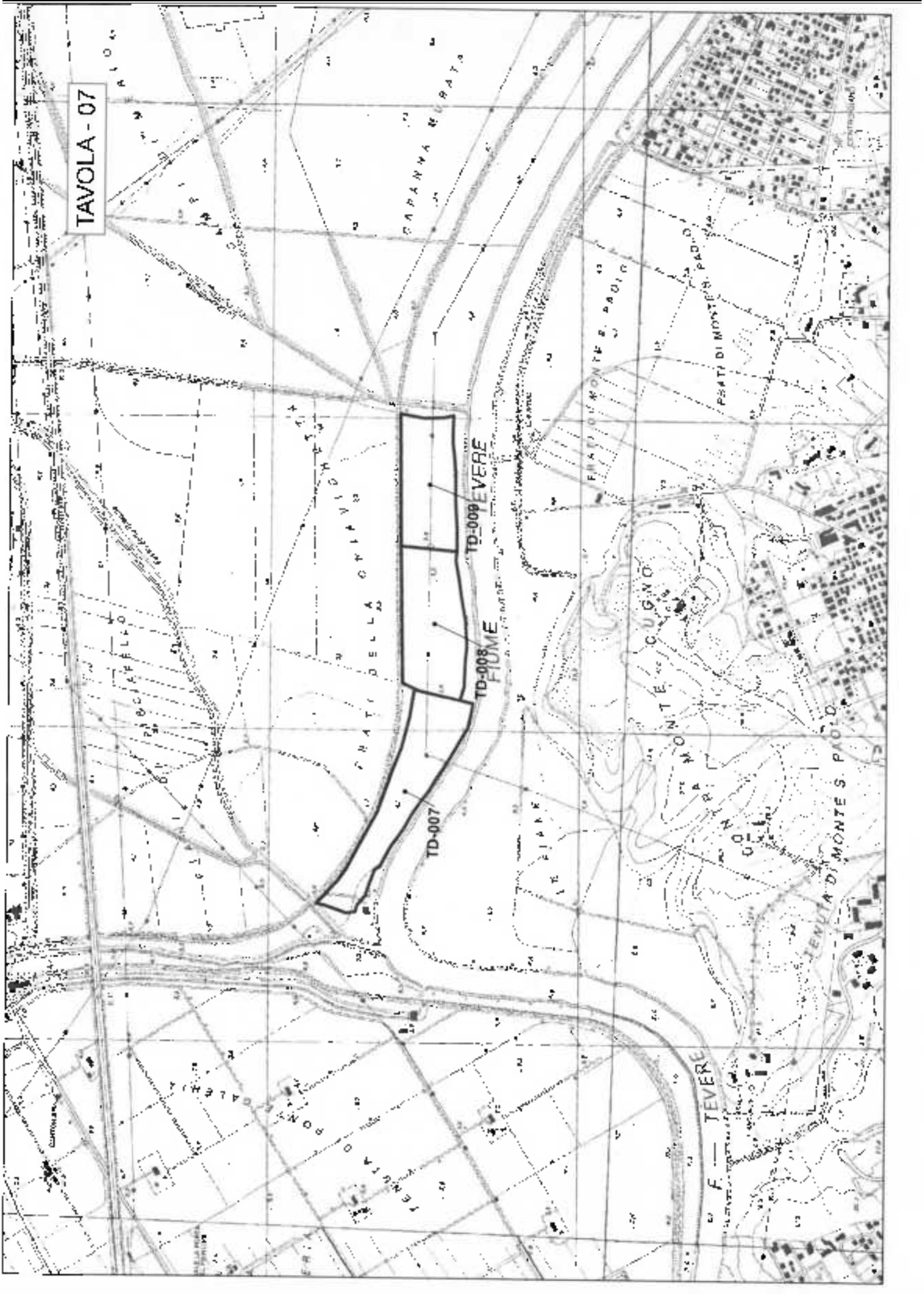
TAVOLA - 07
TD-009
TEVERE
TD-008
FIUME
TD-007

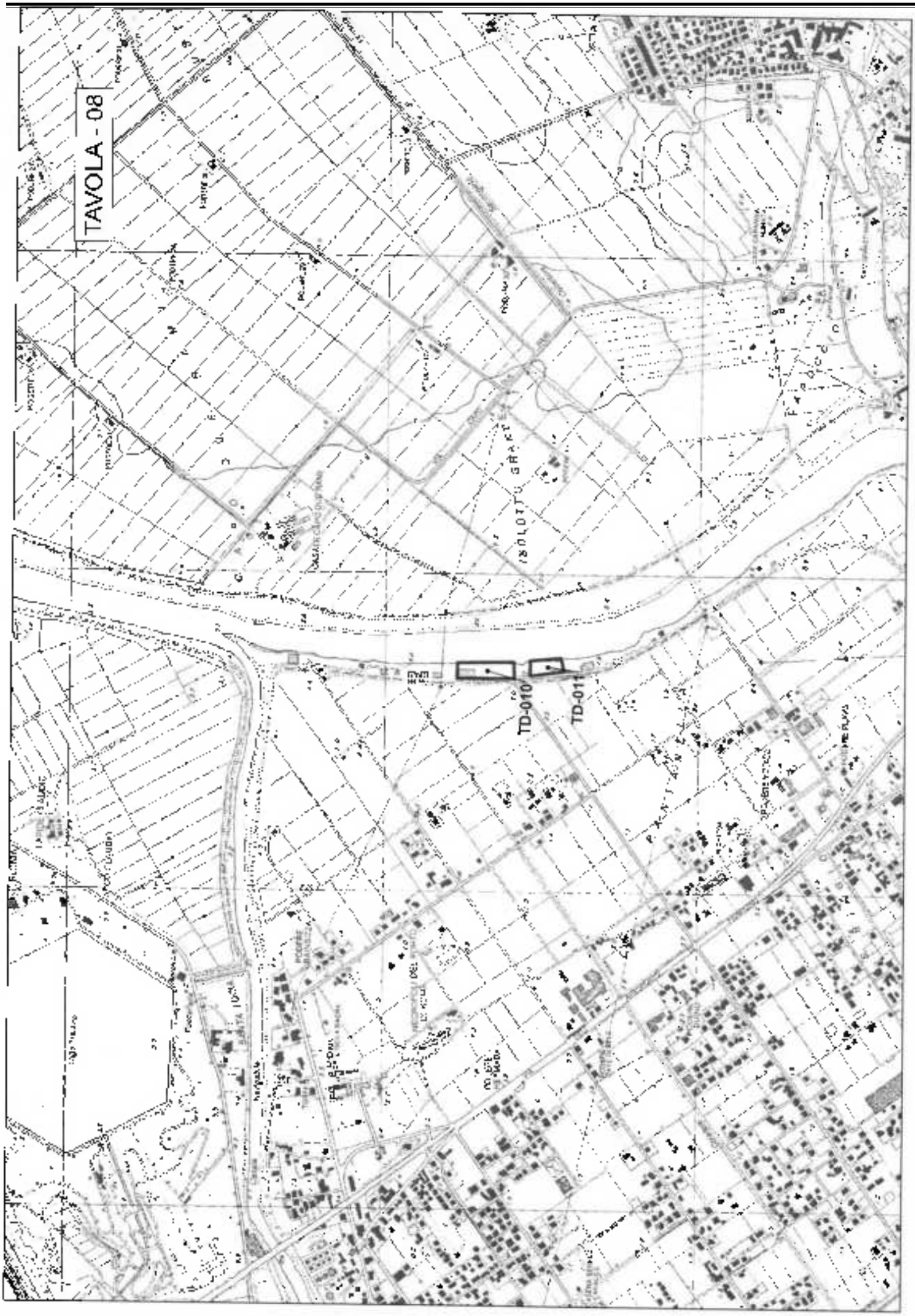
TAVOLA - 08
TD-010
TD-011

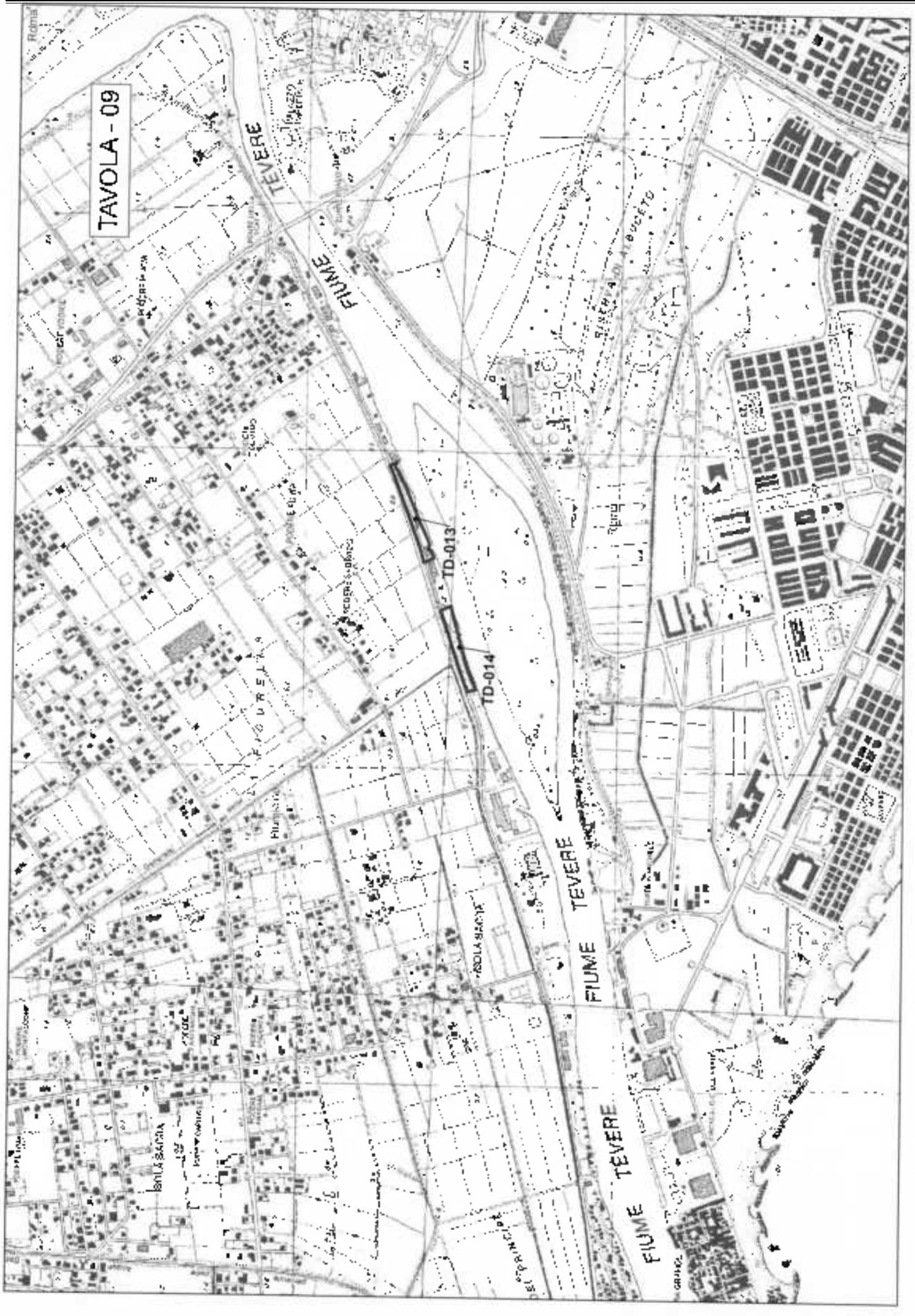
TAVOLA - 09
TEVERE
FIUME
TD-013
TD-014
FIUME TEVERE
FIUME TEVERE

	SCHEDA LOTTO - LEGENDA
Lotto	Indica la denominazione del lotto T – Nome fiume S – sponda sinistra D – sponda destra CN – canale navigabile Segue progressivo numerico
Fiume	Indica il fiume di riferimento
Riferimento Tavola PS5	Indica la tavola grafica di riferimento delle NTA del PS5, su cui è inserito il lotto
Comune	Comune in cui si trova il compendio
Descrizione breve	sintetica descrizione dello stato di fatto del lotto
Destinazione uso di PS5	Indica la destinazione d'uso del lotto, come da NTA del PS5
Rischio idraulico	Indica la fascia di pericolosità idraulica del lotto
Vincolo R.D. 523/1904	Indica la presenza sul lotto del vincolo di rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica di cui al Regio Decreto 523/1904 e s.m.i.
Turistico Ricreativo	Indica se l'uso previsto dallo strumento di pianificazione rientra tra le finalità turistico-ricreative e sportive
Stato del lotto	Descrive lo stato di disponibilità in cui si trova il lotto Sono individuate quattro classi differenti 1 – Area libera Nella piena disponibilità dell'Amministrazione 2 – Area in attesa di dissequestro Aree per cui è stato avviato il procedimento di dissequestro presso la Procura competente 3 – Area con concessione in scadenza entro Giugno 2027 4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva Area su cui è vigente ordinanza di sgombero esecutiva ed in fase di ripresa in consegna da parte dell'Amministrazione 5 – Area con concessione scaduta Aree con destinazione uso turistico-ricreativa e sportiva con concessione scaduta
Superficie del lotto	Superficie stimata del lotto, indicata in metri quadrati ed ettari
Identificativo catastale	Identificazione catastale del lotto

Strutture non rimovibili	Indica la presenza o meno sul lotto di strutture edificate non rimovibili
Periodo concedibile	Indica il periodo minimo e massimo concedibile in anni In funzione della tipologia del lotto e della sua destinazione d'uso
Periodo di utilizzo	Indica il periodo di fruibilità del lotto nel corso di ogni singolo anno di vigenza della concessione, In funzione della tipologia dello stesso e delle condizioni di sicurezza idraulica Annuale – per l'intero anno solare Stagionale – limitato ad alcuni mesi dell'anno solare
Specchio acqueo frontista	Indica la disponibilità o meno dello specchio acqueo posto di fronte il lotto, per una larghezza massima di 10 ml dal ciglio di sponda Tiene conto sia della pianificazione di bacino (fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Idraulica Regionale) sia della presenza o meno di concessioni in corso di validità. Sono individuate le seguenti classi Disponibile Specchio acqueo libero da concessioni e/o vincoli di pianificazione autorità di bacino Parzialmente disponibile Specchio acqueo parzialmente utilizzato da concessioni in essere e/o, per una sua parte, con vincoli di pianificazione autorità di bacino Indisponibile Specchio acqueo totalmente utilizzato da concessioni in essere e/o con vincoli di pianificazione autorità di bacino
Procedura di assegnazione	Indica la procedura ad evidenza pubblica di assegnazione del lotto In funzione della destinazione d'uso del lotto di cui alle NTA del PS5 Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022 Per usi non ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022 Per usi ricompresi nelle finalità turistico-ricreative e sportive
Allegati	Documentazione fotografica Documentazione cartografica Visure catastali
Note	Eventuali note descrittive

Lotto	**TS-001**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Castel Giubileo Superficie a verde, presenza di tre campi da gioco e edifici in legno				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree di attività sportive e ricreative esistenti				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO		
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	26.000,00 mq		2,60 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 134 - particella 2376/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

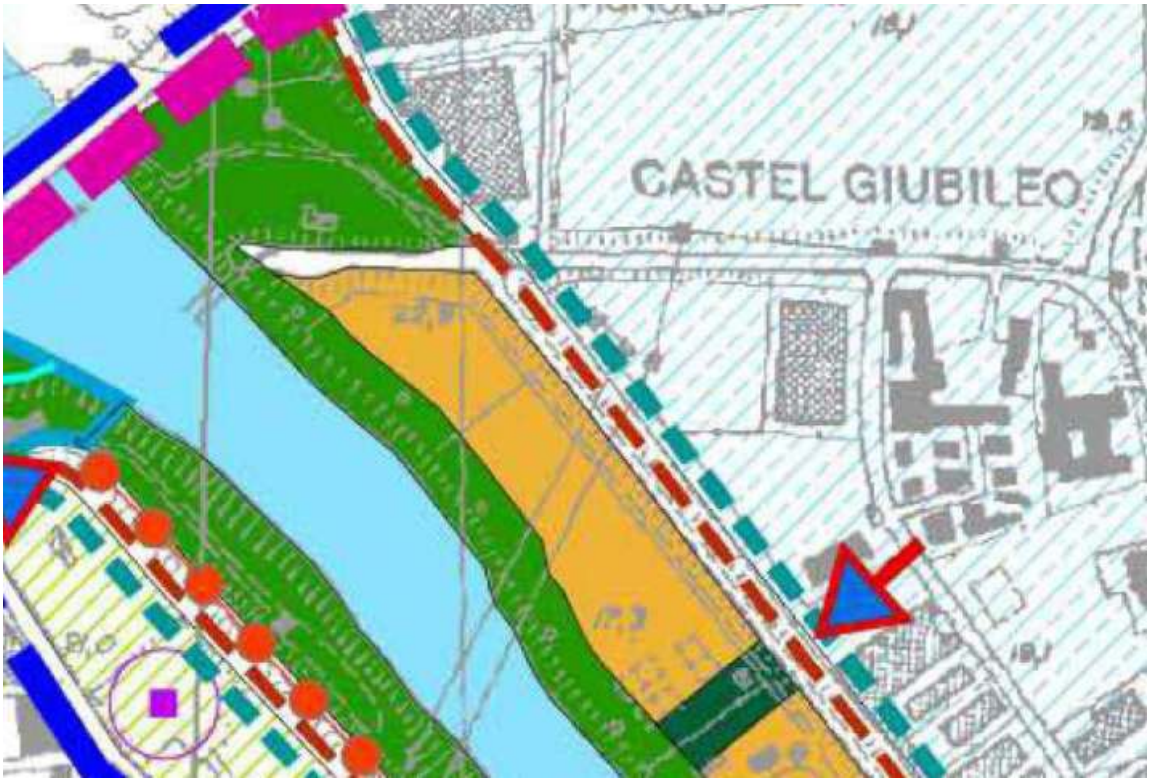

Lotto	**TS-002**						
Fiume	Tevere – sponda sinistra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio demaniale posto in sx idraulica del fiume Tevere in località Via del Foro Italico						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV – Art.23 – Punto 54 Parco di Affaccio						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente		Non presente				
Turistico Ricreativo	SI	x	NO				
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	57.000,00	mq	5,70				Ha
Identificativo catasto	Foglio 523 / 524 particelle 1-2-38 / 1-4-12-17						
Lotti funzionali	SI						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo				19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	x	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio Acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						**X**
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

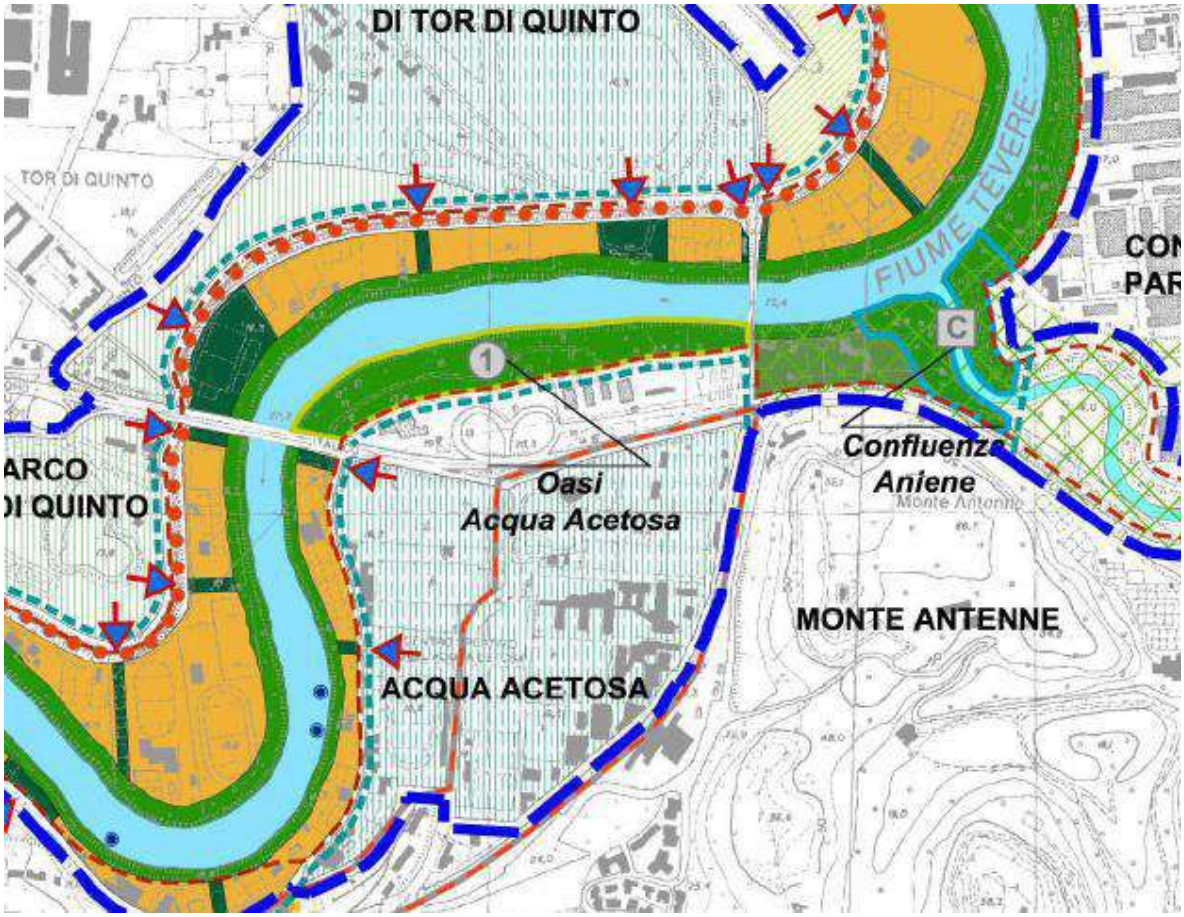

Lotto	**TS-003**						
Fiume	Tevere – sponda sinistra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio posto a valle di Ponte Milvio Superficie a verde						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV – Art.23 – Comma 7 Ambientale						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	**X**	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
Superficie del lotto	4.300,00	mq	0,43	Ha			
Identificativo catasto	Foglio 528, particelle 1p-2p-6p						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

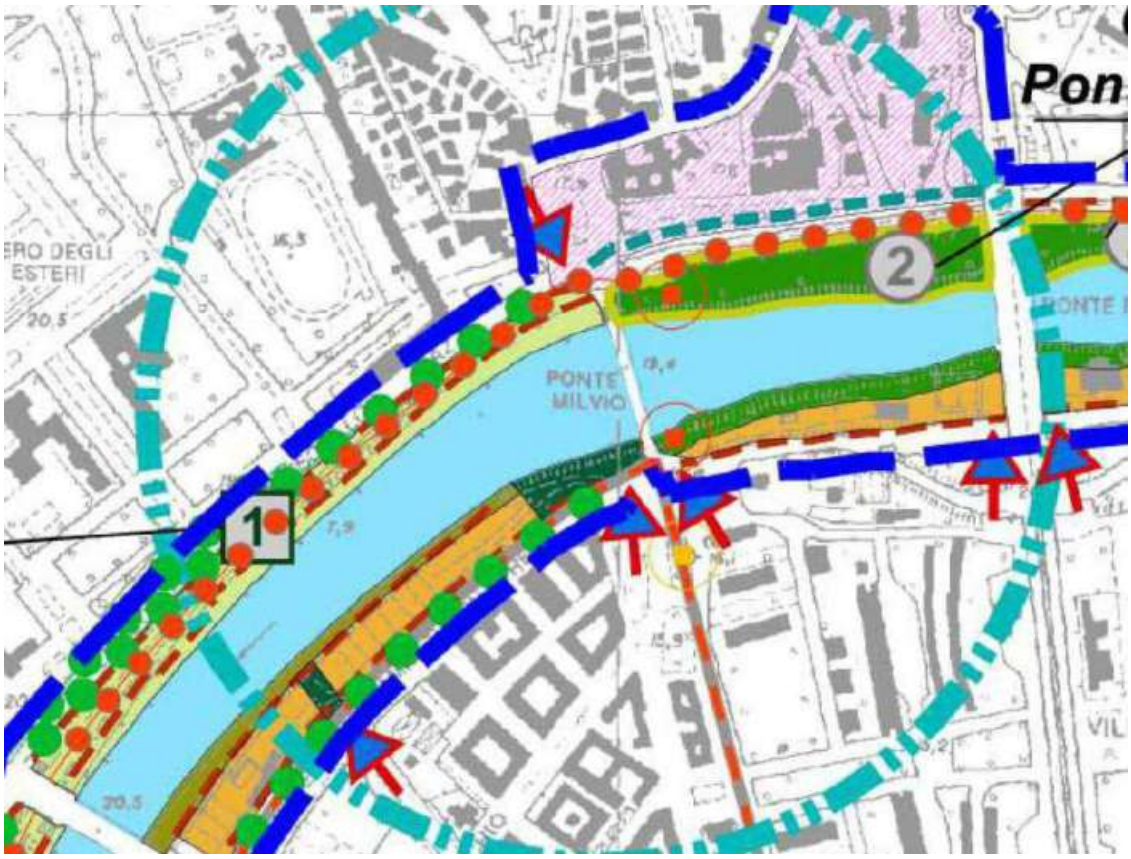

Inquadramento cartografico

Lotto	**TS-004**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Lungotevere Flaminio n.57 Edificio con accesso dal Lungotevere				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree per attività sportive e ricreative esistenti - ristorazione				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO		
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				**X**
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	500,00 mq		0,05 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 536 - particella 189				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	NO				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note	Compendio non in prossimità di specchio acqueo				

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

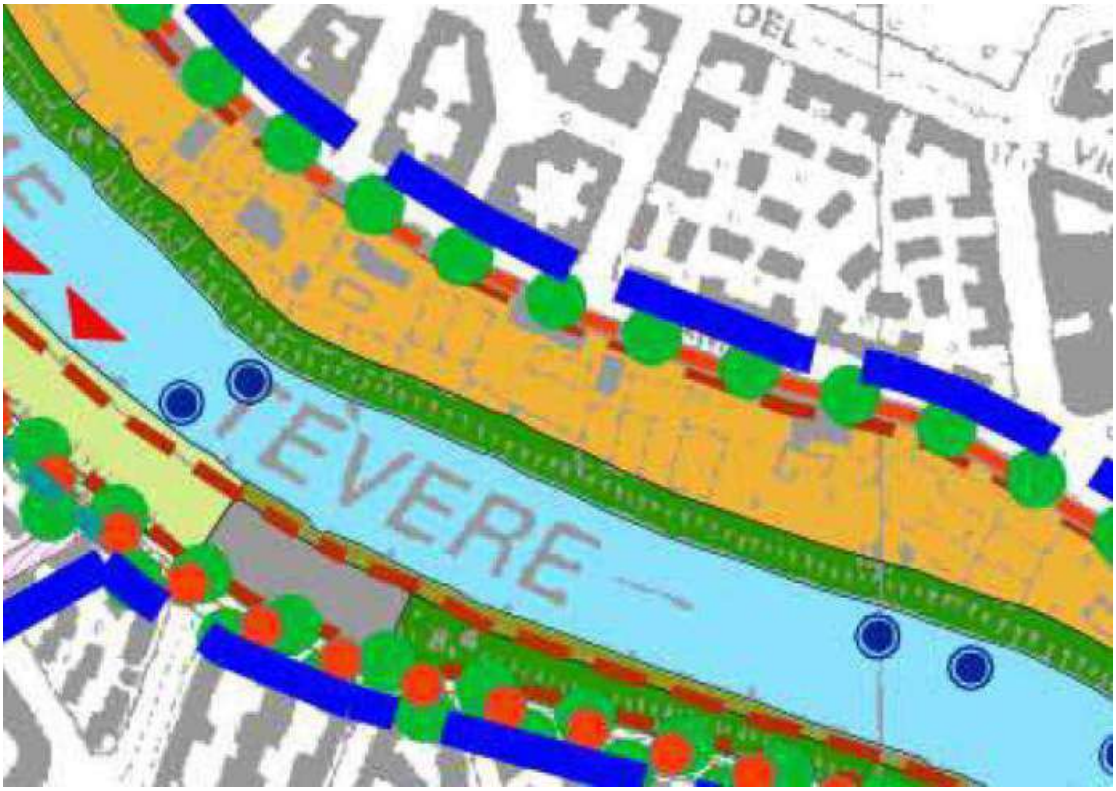

Lotto	**TS-005**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Cavour e Ponte Umberto I				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	4000,00 mq		0,4 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 477 - particella esente				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				**X**
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

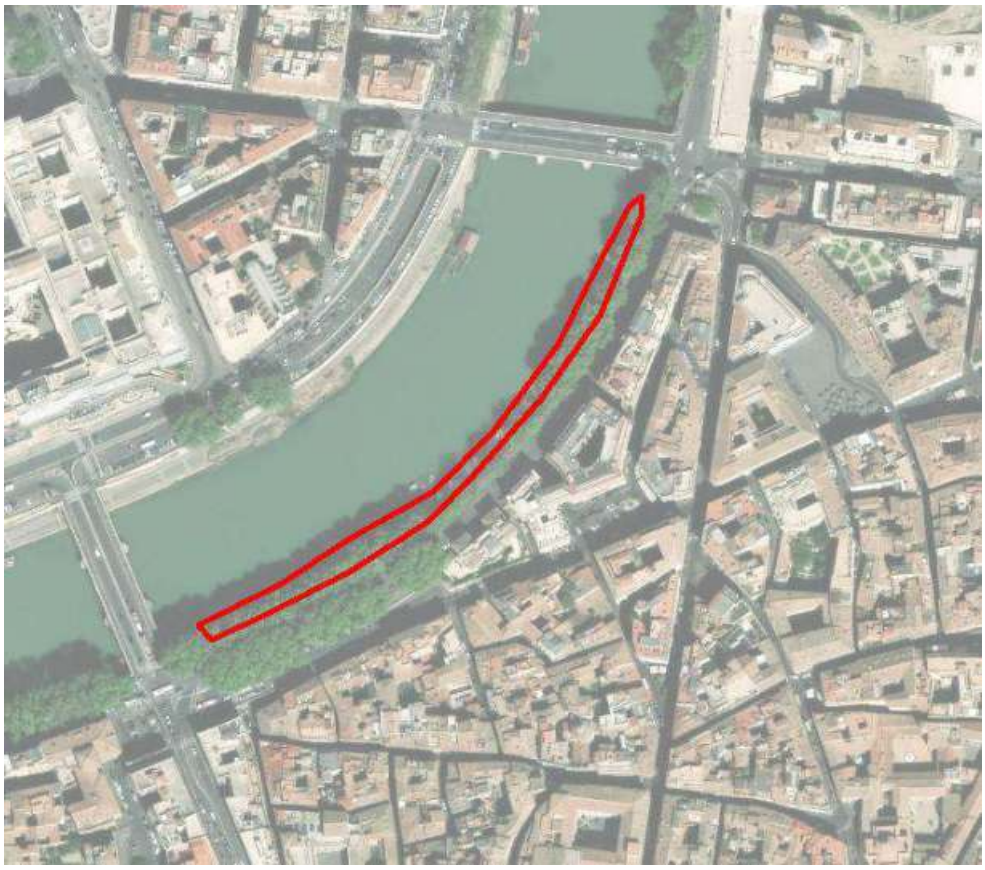

Inquadramento cartografico

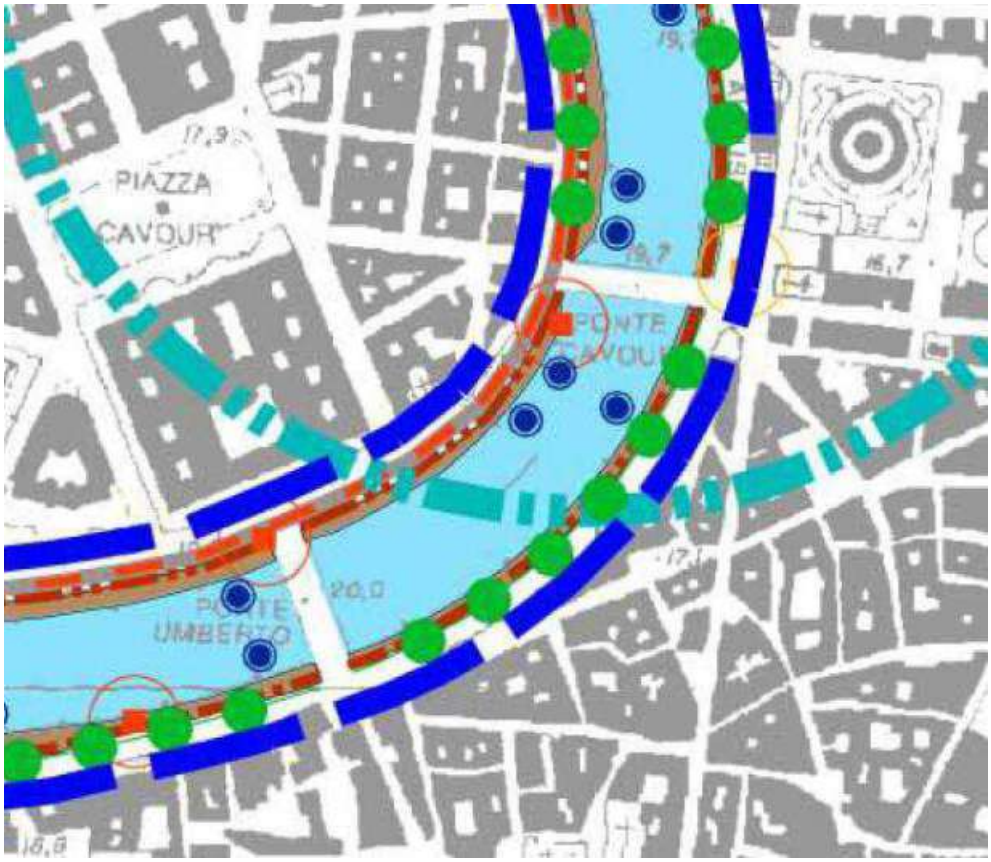

Lotto	**TS-006**					
Fiume	Tevere – sponda sinistra					
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C					
Comune	Roma					
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Principe Amedeo					
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee					
Rischio idraulico	Fascia – A-A					
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente			
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**		
Stato del lotto	1 - Area libera					**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro					
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027					
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva					
	5 – Area con concessione scaduta					
Superficie del lotto	720,00 mq		0,07 Ha			
Identificativo catastale	Foglio 484 - particella esente					
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti			
Lotti funzionali	NO					
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10		
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**	
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre	
Specchio acqueo frontista	Disponibile					
	Parzialmente disponibile					
	Indisponibile					**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022					**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022					
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali					
Note						

Inquadramento fotografico

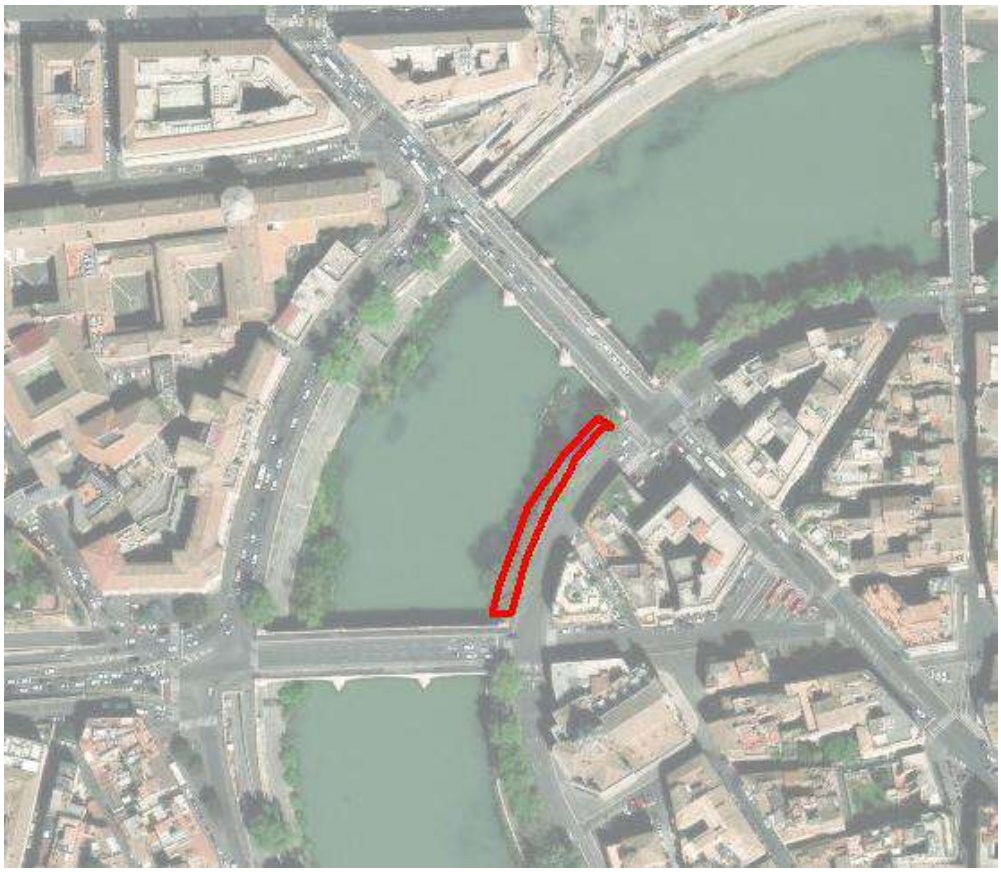

Inquadramento cartografico

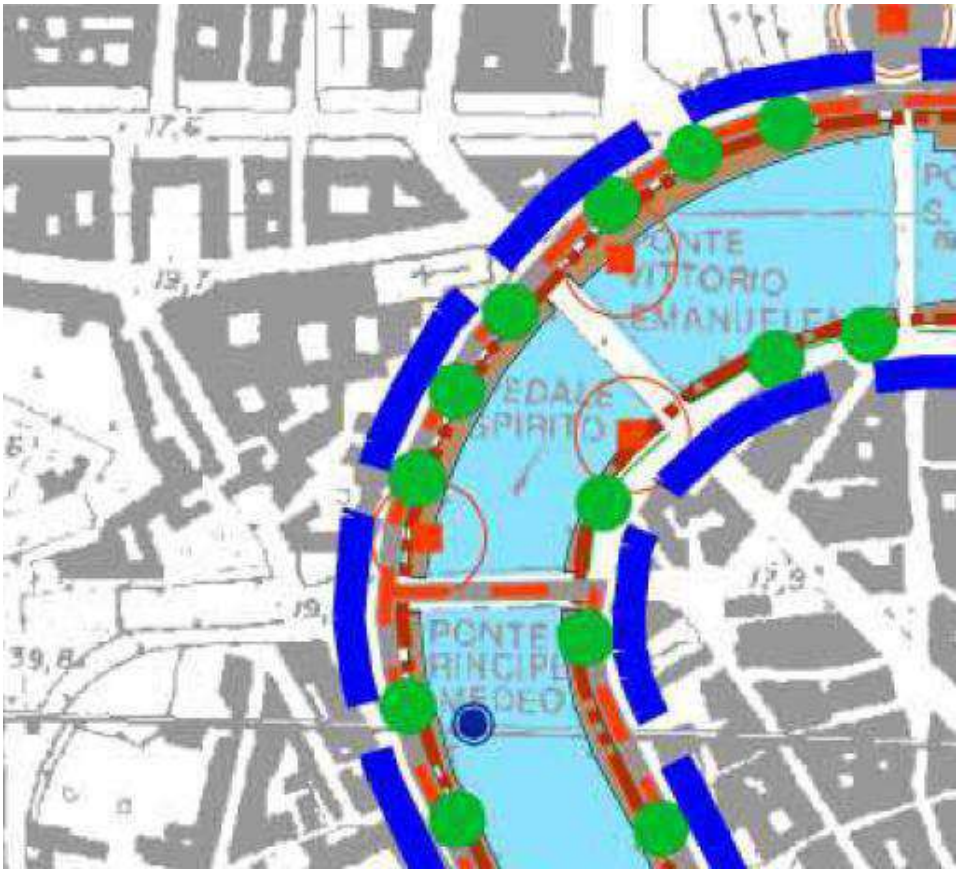

Lotto	**TS-007**					
Fiume	Tevere – sponda sinistra					
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C					
Comune	Roma					
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Principe Amedeo e Ponte Mazzini					
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee					
Rischio idraulico	Fascia – A-A					
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	**SI**	Non presente			
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**		
Stato del lotto	1 - Area libera					**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro					
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027					
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva					
	5 – Area con concessione scaduta					
Superficie del lotto	4126,00 mq		0,41 mq			
Identificativo catastale	Foglio 484 - particella esente					
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti			
Lotti funzionali	SI					
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10		
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**	
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre	
Specchio acqueo frontista	Disponibile					
	Parzialmente disponibile					**X**
	Indisponibile					
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022					**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022					
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali					
Note						

Inquadramento fotografico

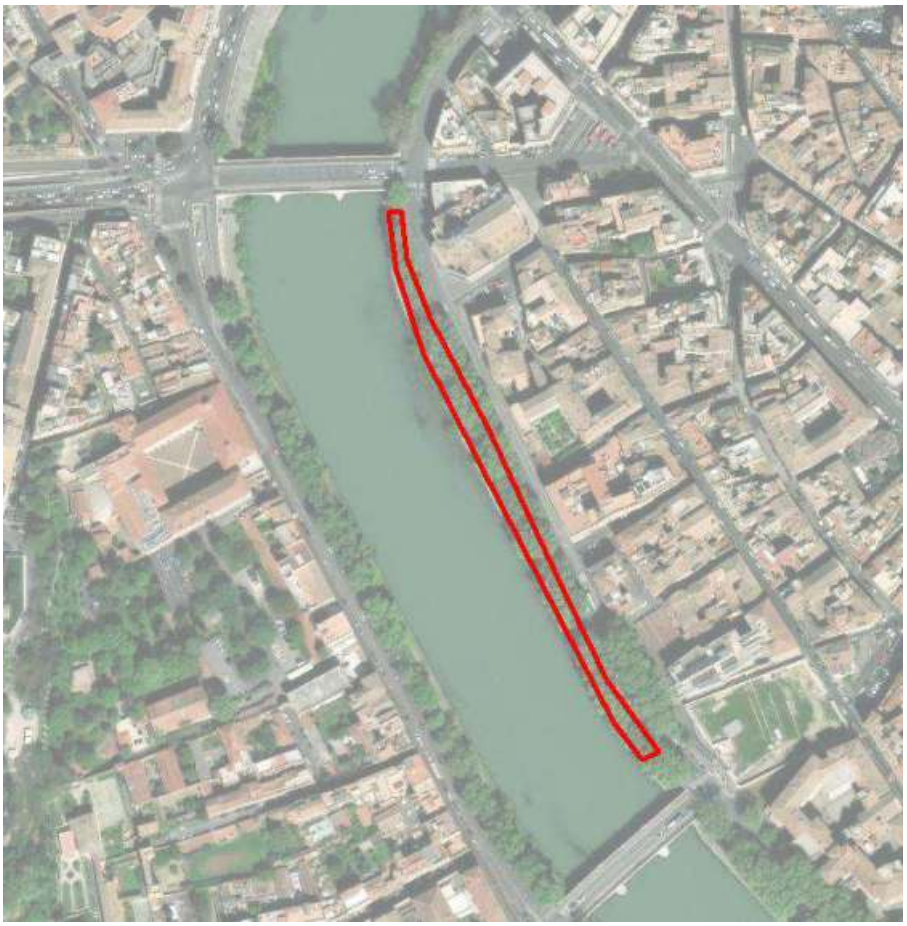

Inquadramento cartografico

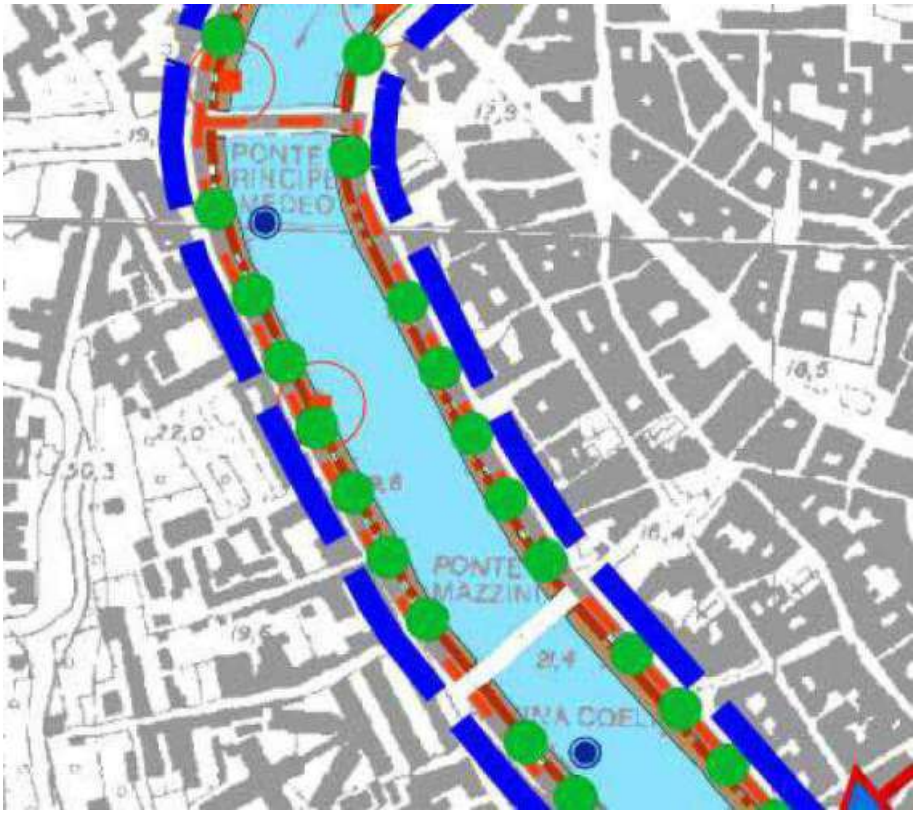

Lotto	**TS-008**						
Fiume	Tevere – sponda sinistra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	**SI**	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	4953,00 mq		0,50 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 484 - particella esente						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Lotti funzionali	SI						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**		
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre		
Specchio acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						**X**
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

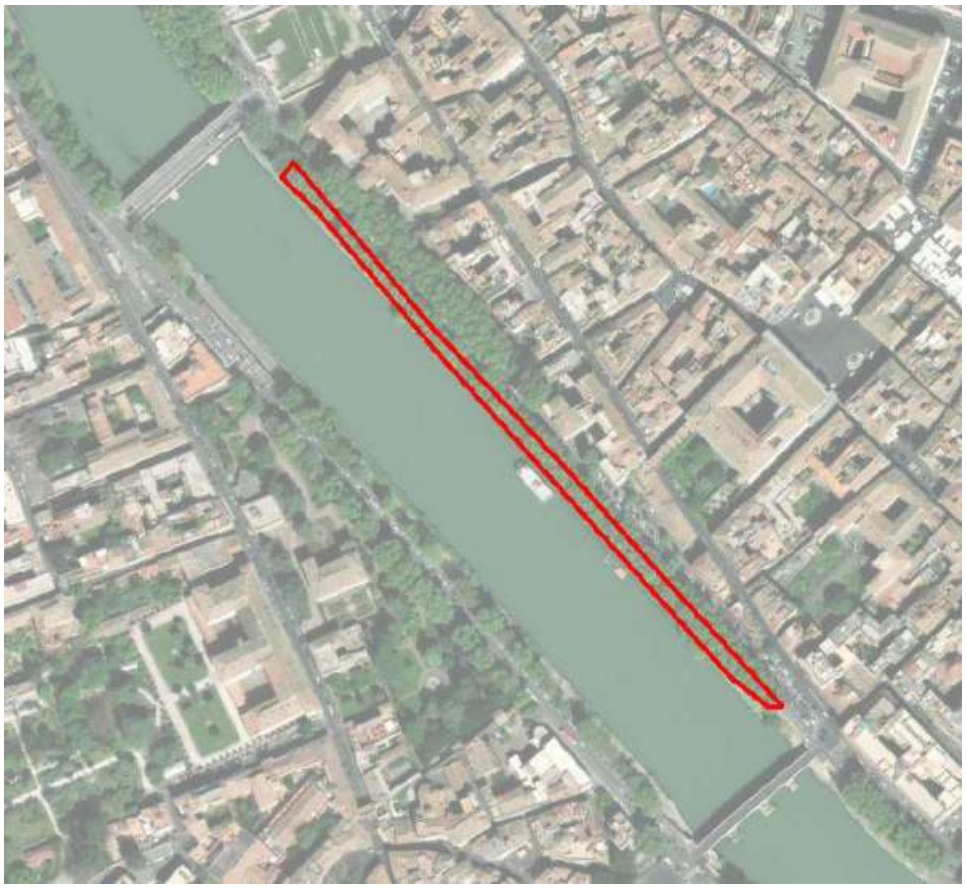

Inquadramento cartografico

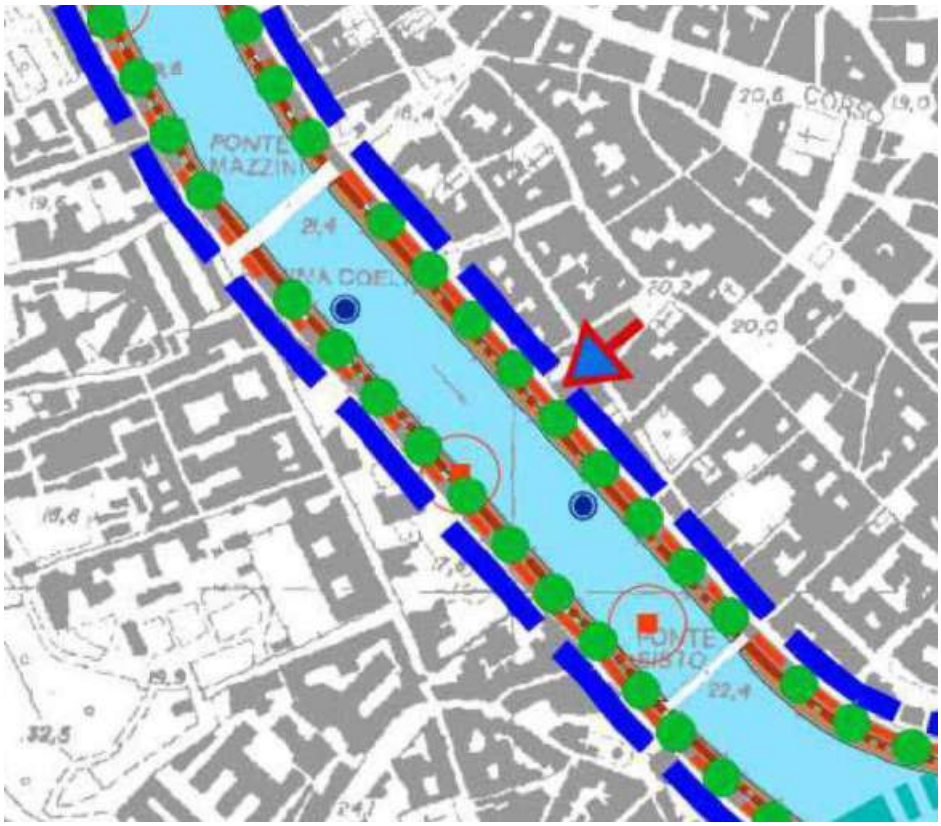

Lotto	**TS-009**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	1.700,00 mq		0,17 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 484 - particella esente				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

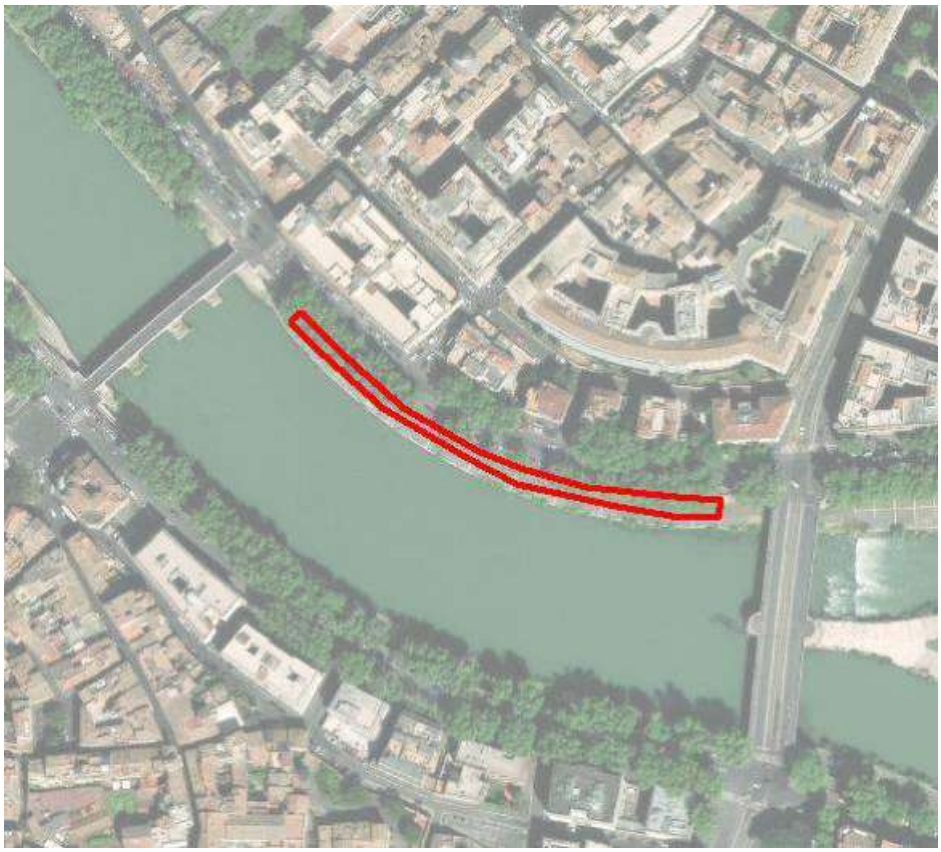

Inquadramento cartografico

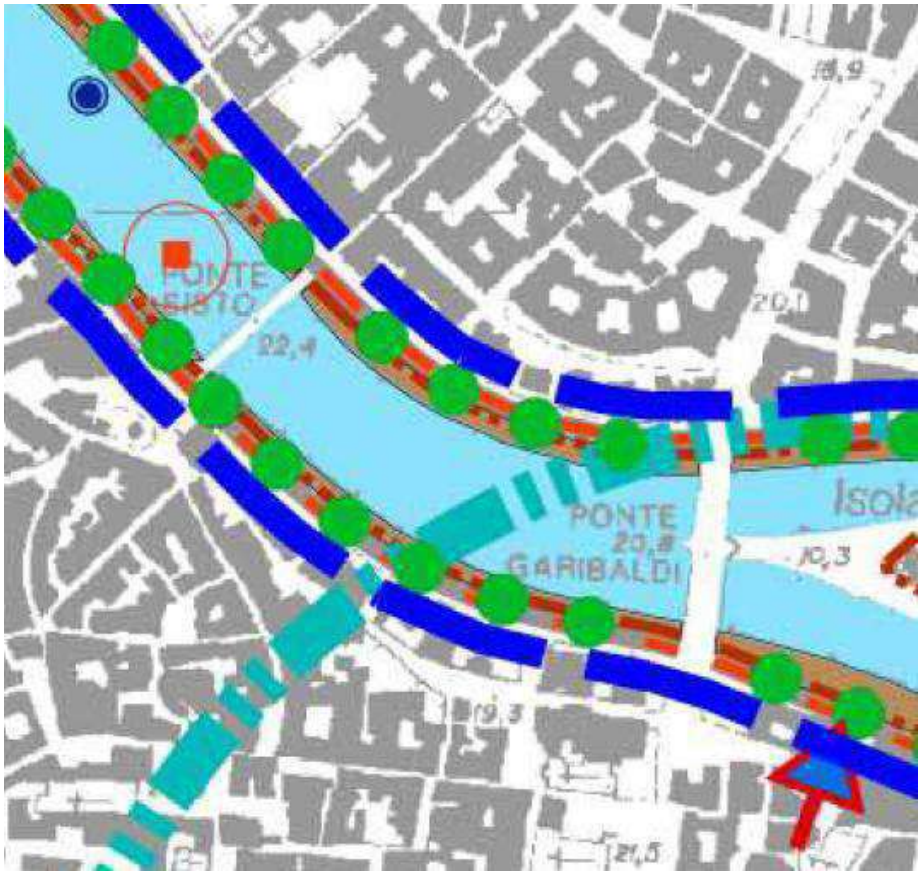

Lotto	**TS-010**						
Fiume	Tevere – sponda sinistra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Garibaldi e Ponte Fabricio						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee						
Rischio idraulico	Fascia A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	2.562,00 mq		0,26 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 492 - particella esente						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Lotti funzionali	SI						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**		
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre		
Specchio acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

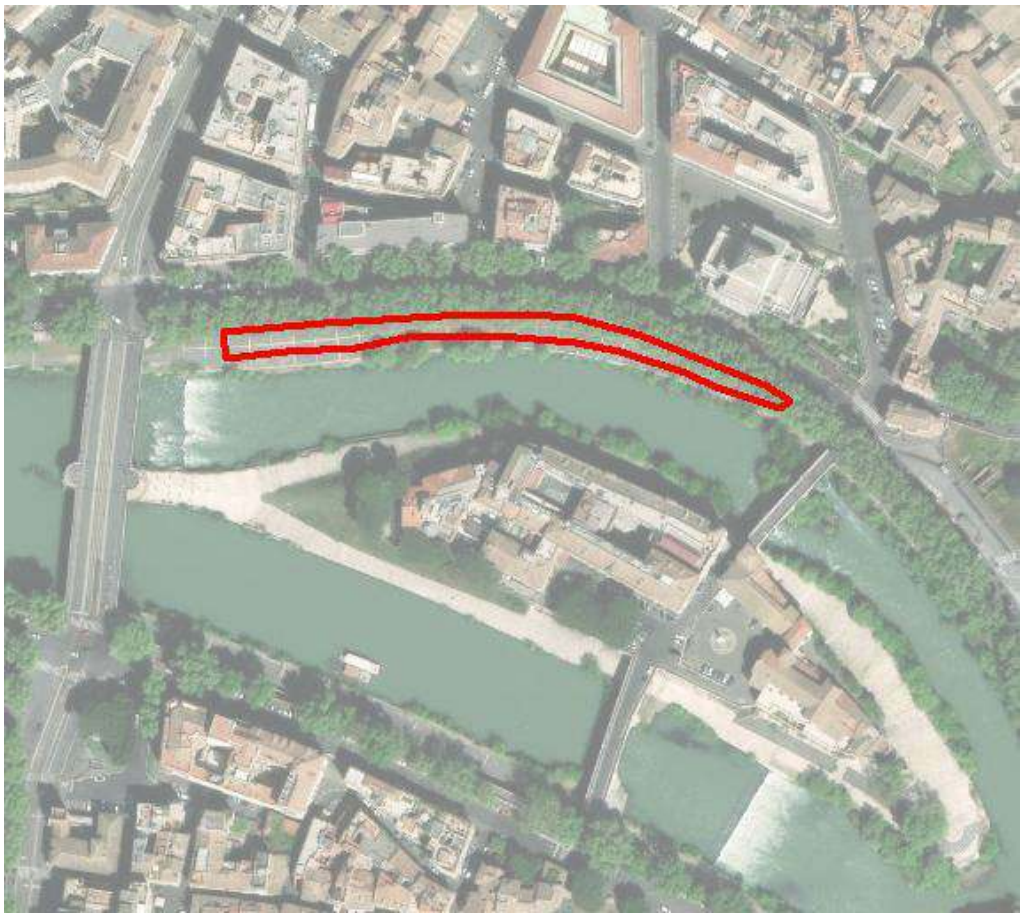

Inquadramento cartografico

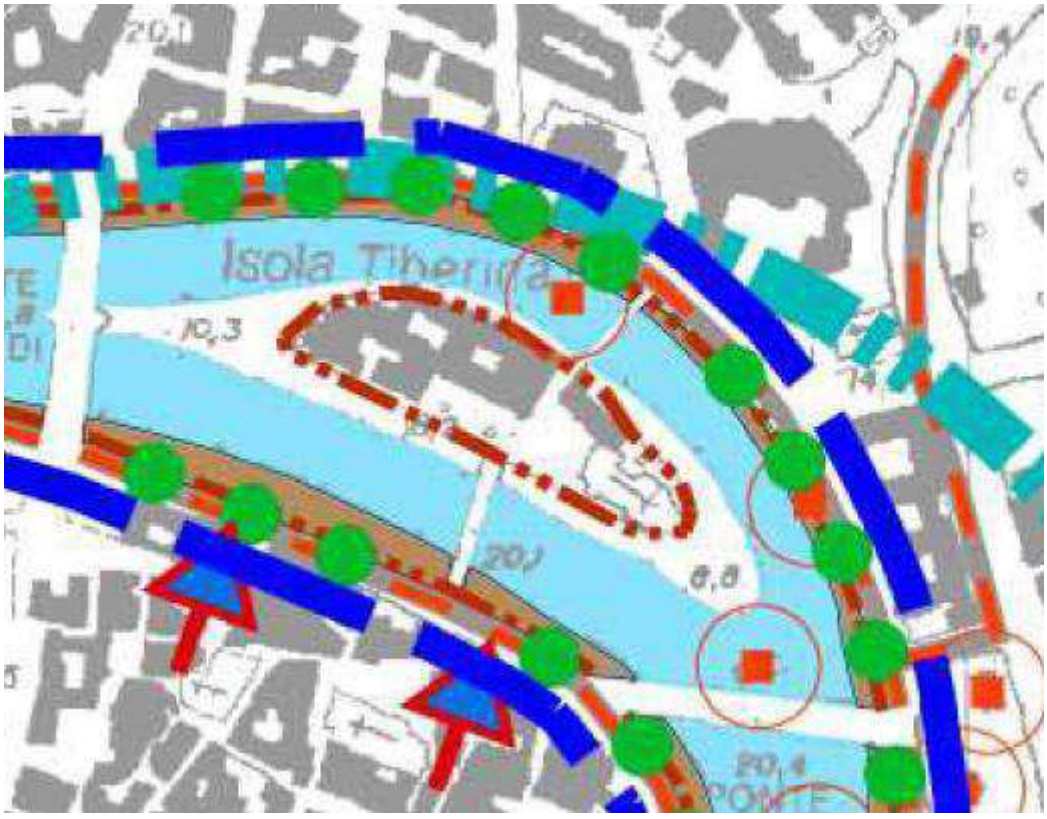

Lotto	**TS-011**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Banchina di magra tra Ponte Fabricio e Ponte Palatino				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Attività culturali ed espositive temporanee				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	1.163,00 mq		0,12 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 492 - particella esente				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO	**X**
	Stagionale	Da	15 Maggio	A	15 Settembre
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

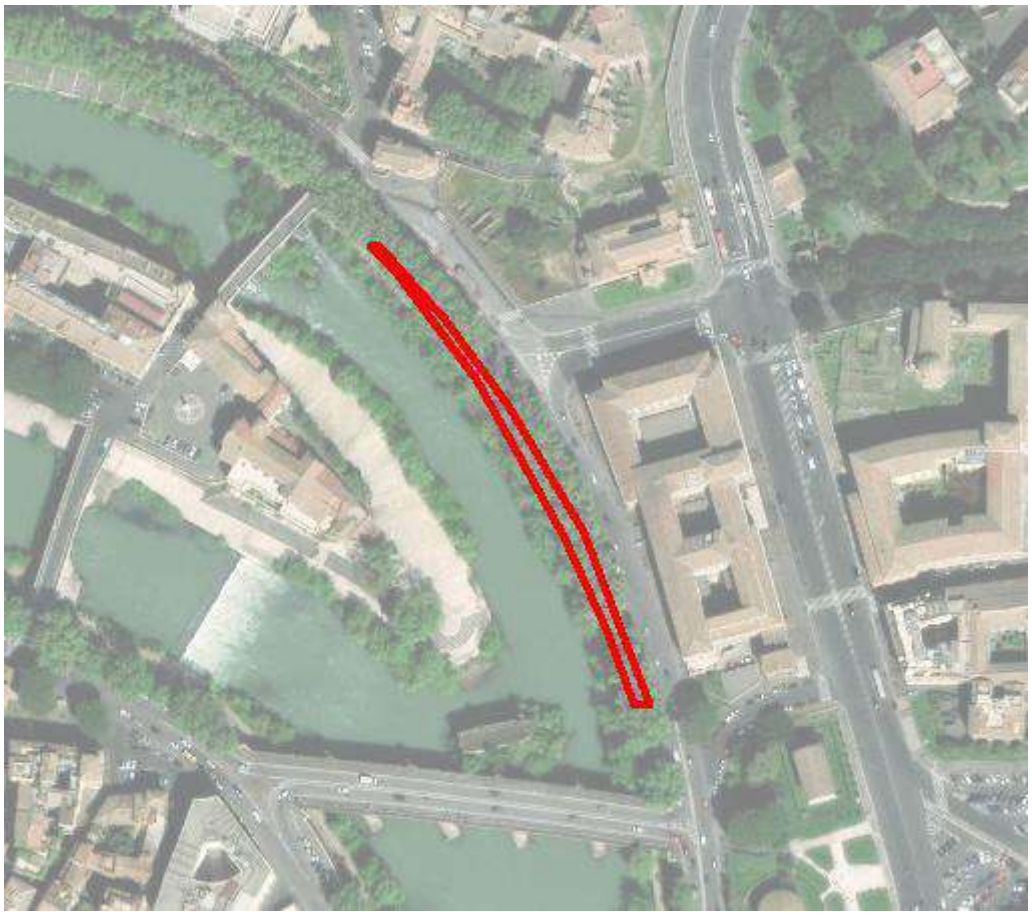

Inquadramento cartografico

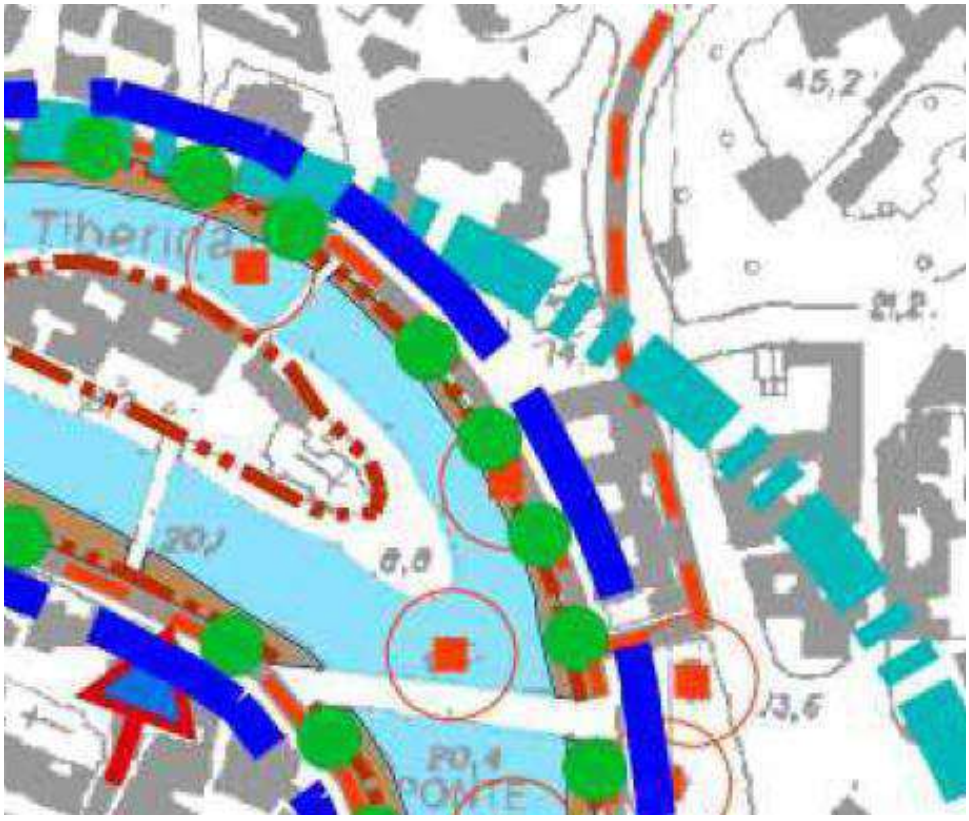

Lotto	**TS-012**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio demaniale in località Lungotevere San Paolo Area a verde				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Parco di affaccio				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	42.000,00 mq		4,20 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 832a - particelle 293 e 296				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	NO				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				**X**
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

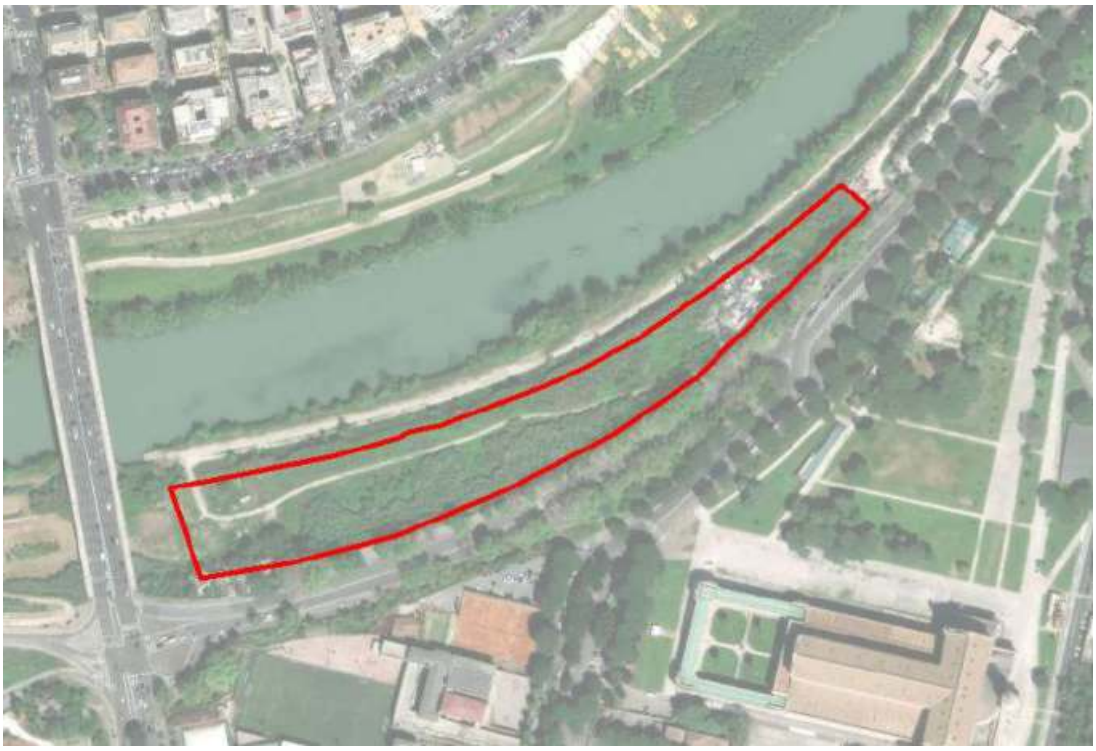

Inquadramento cartografico

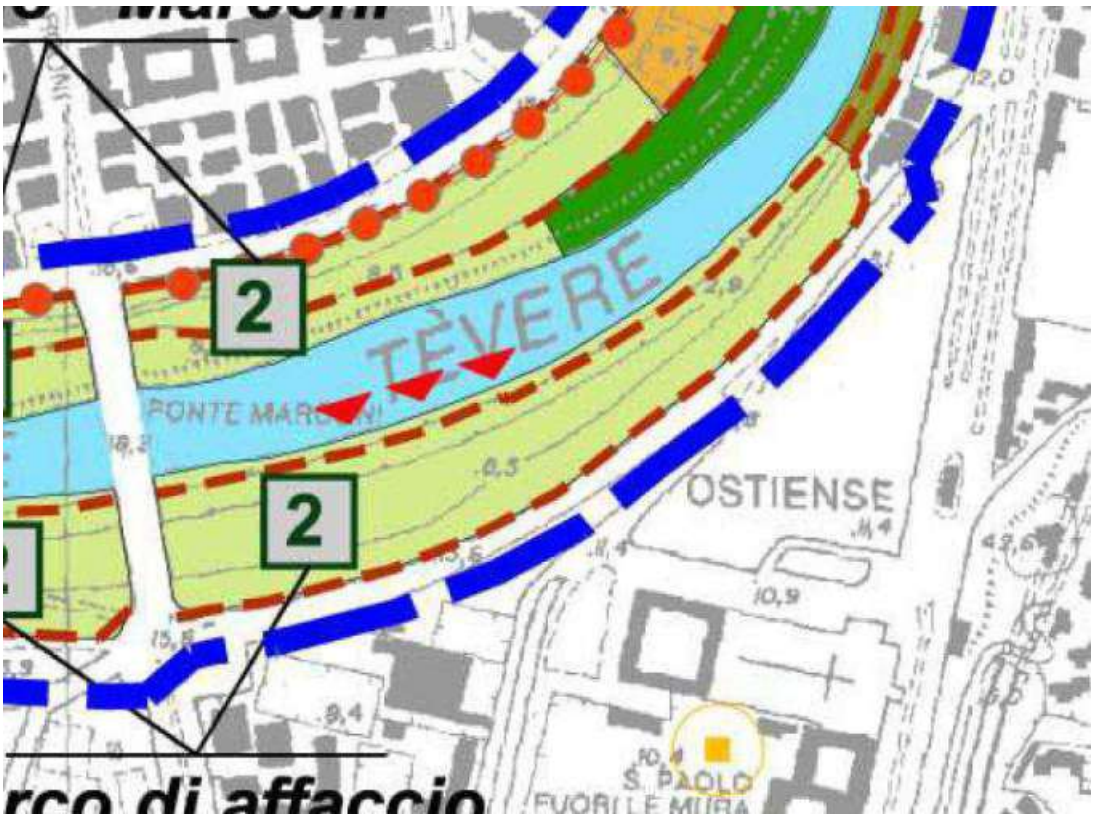

Lotto	**TS-013**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio demaniale in località Lungotevere Dante				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Parco di affaccio				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	2.000,00 mq		0,20 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 834 - particella 1				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	NO				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

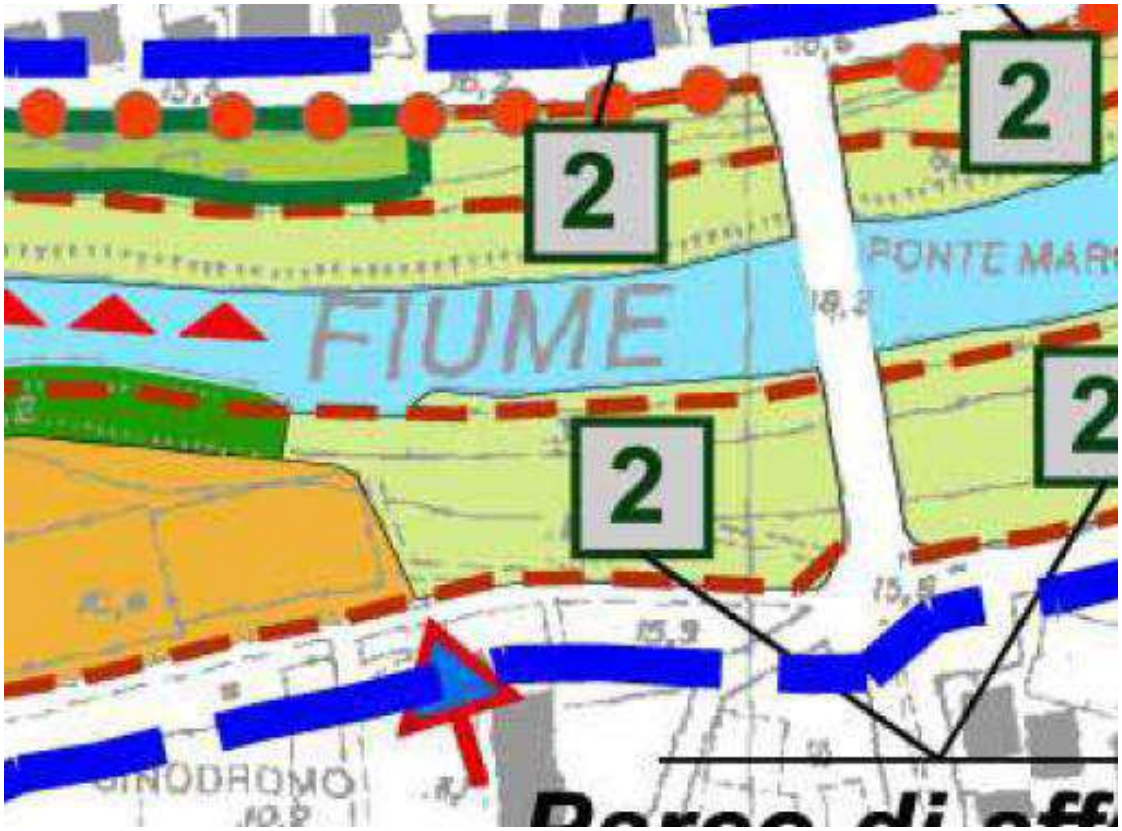

Lotto	**TS-014**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5B				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio demaniale in località via del Cappellaccio Area a verde con capannone industriale				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 3 Aree soggette a bonifica ambientale e ridestinazione funzionale				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	3.400,00 mq		0,34 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 855 - particella 9/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	NO				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

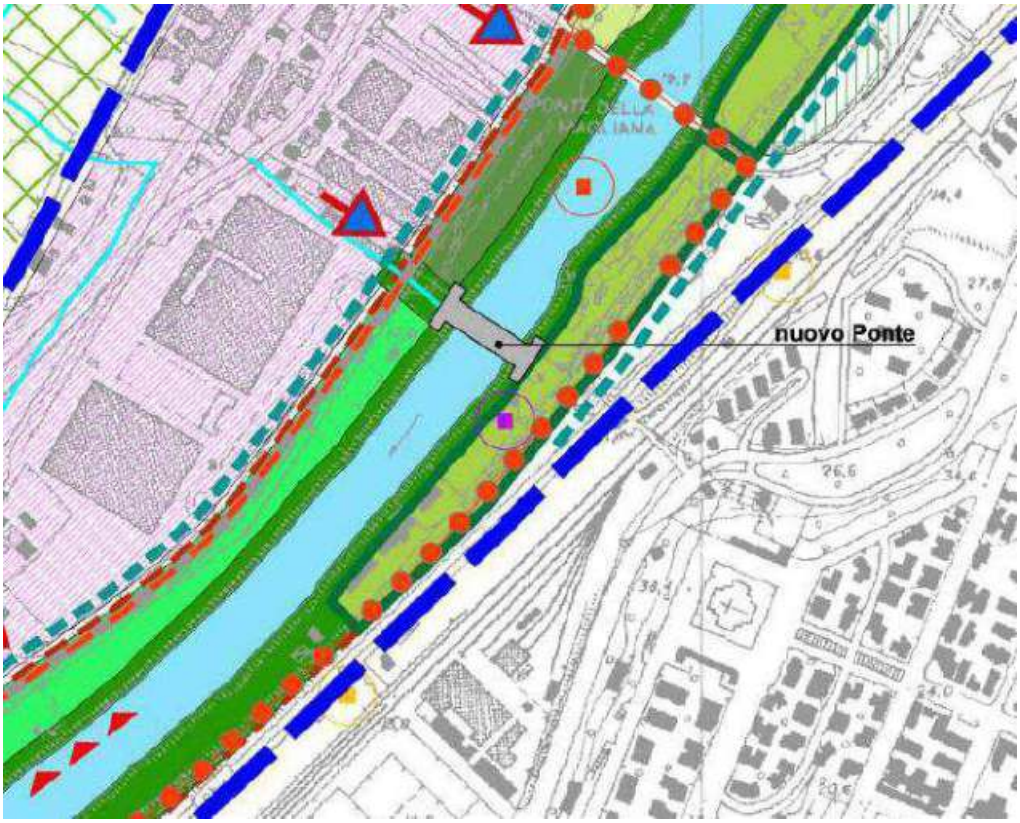

Lotto	**TS-0015**				
Fiume	Tevere – sponda sinistra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Castel Giubileo Area a verde con lago artificiale e manufatto edificato				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Area di attività sportive e ricreative esistenti				
Rischio idraulico	Fascia A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO		
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				**X**
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	31.600,00 mq		3,16 mq		
Identificativo catastale	Foglio 134 - particella 2376/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

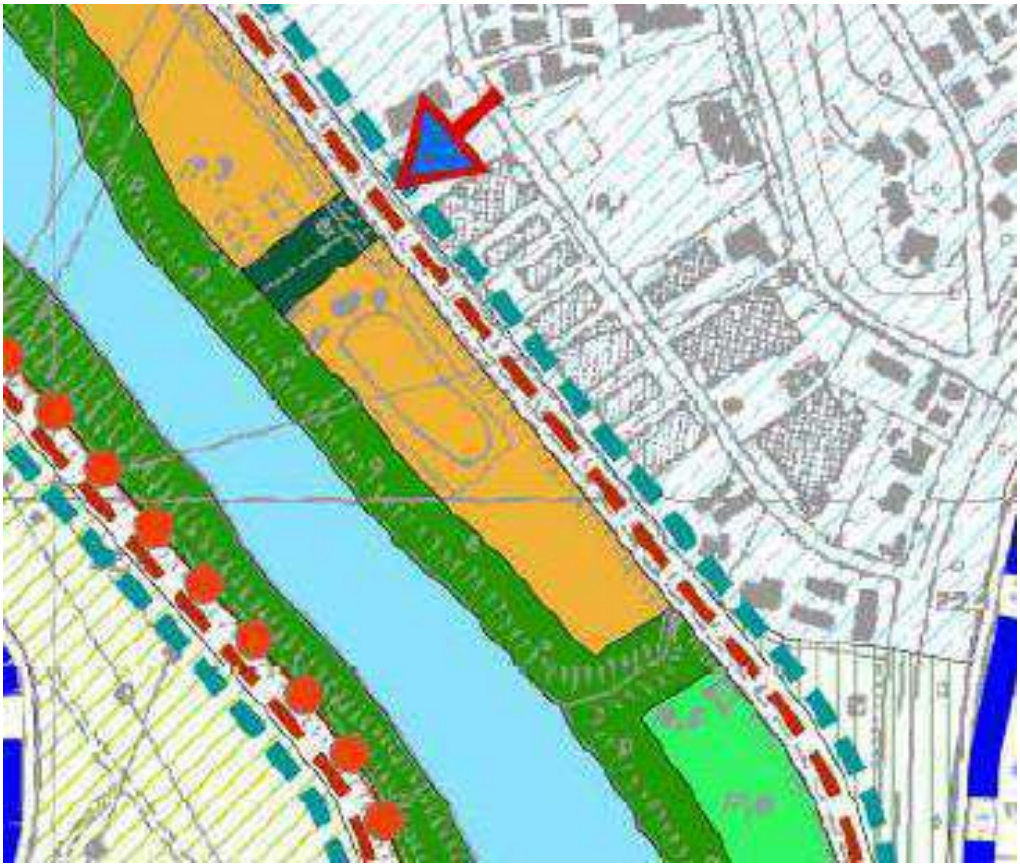

Lotto	**TD-001**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Via del Baiardo Superficie a verde, presenza di campi da gioco				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree di attività sportive e ricreative esistenti				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO		
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				**X**
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	14.800,00 mq		14,80 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 245 – particelle 2/p, 3/p e 7/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				**X**
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

Lotto	**TD-002bis**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio in località Via del Baiardo Superficie a verde						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV - Art.23 – Comma 7 Varco ambientale						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	**X**	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
Superficie del lotto	22.700,00	mq	2,27	Ha			
Identificativo catasto	Foglio 245, particelle 42-43-44-45-47-48						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

Lotto	**TD-002**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio in località Foro Italico Lungotevere Maresciallo Diaz Chiosco per somministrazione alimenti						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Parchi e zone di affaccio – Chiosco ad uso ristorazione						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO				
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	45 mq		0,004 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 249 – particella 105/p						
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti				**X**
Lotti funzionali	NO						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo				19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

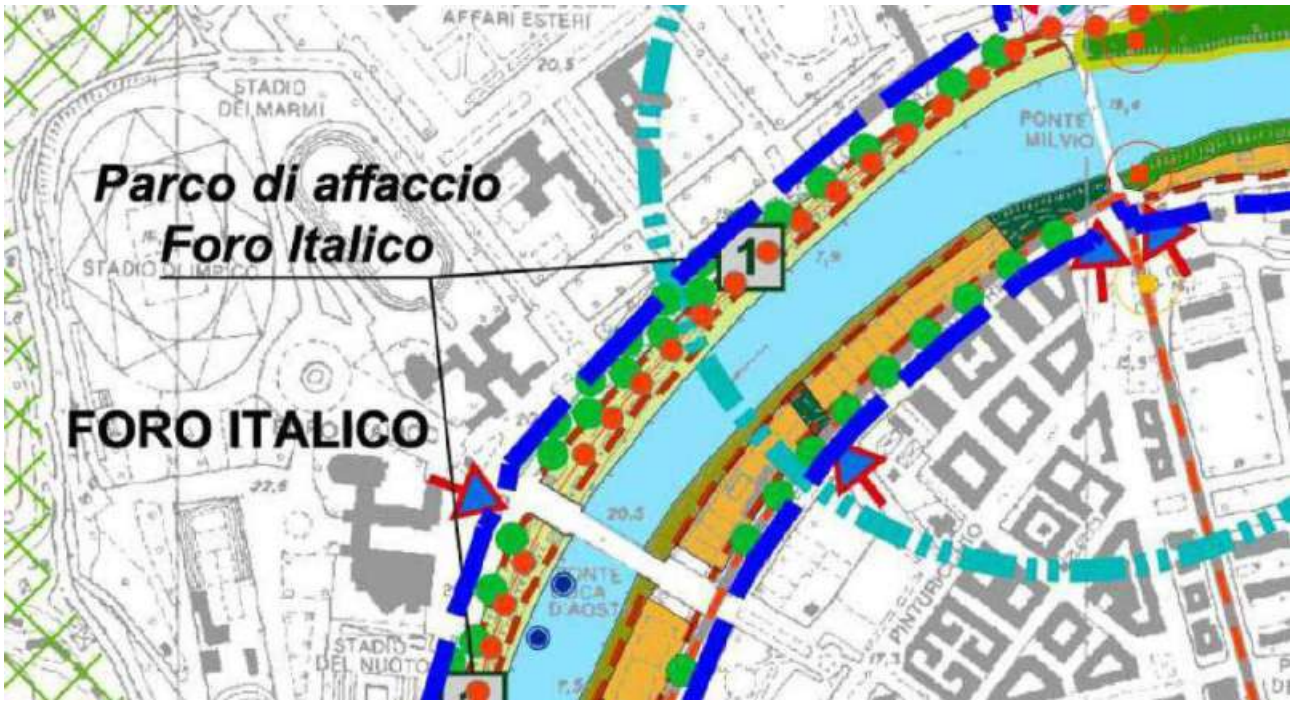

Lotto	**TD-003**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio in località Foro Italico Lungotevere Maresciallo Diaz Chiosco per somministrazione alimenti						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Parchi e zone di affaccio – chiosco per uso turistico e ricreativo						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO				
Stato del lotto	1 - Area libera						
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						**X**
Superficie del lotto	174,00 mq		0,02 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 249, particella 106 (fabbricato)						
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti	**X**			
Lotti funzionali	NO						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

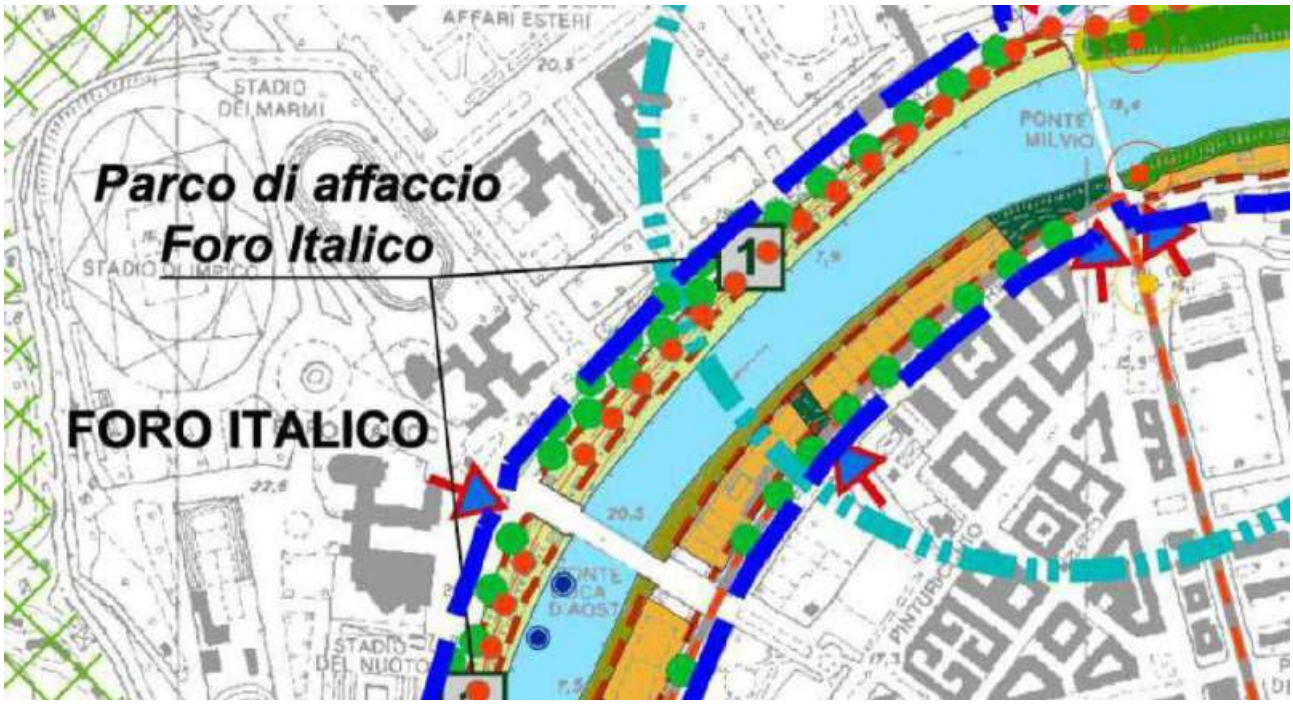

Lotto	**TD-004**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio in località Foro Italico Adiacente Lungotevere Maresciallo Diaz Chiosco per somministrazione alimenti						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Parchi e zone di affaccio - chiosco						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO				
Stato del lotto	1 - Area libera						
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						**X**
Superficie del lotto	95,00 mq		0,1 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 249 particella 104 (fabbricato)						
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti	**X**			
Lotti funzionali	NO						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

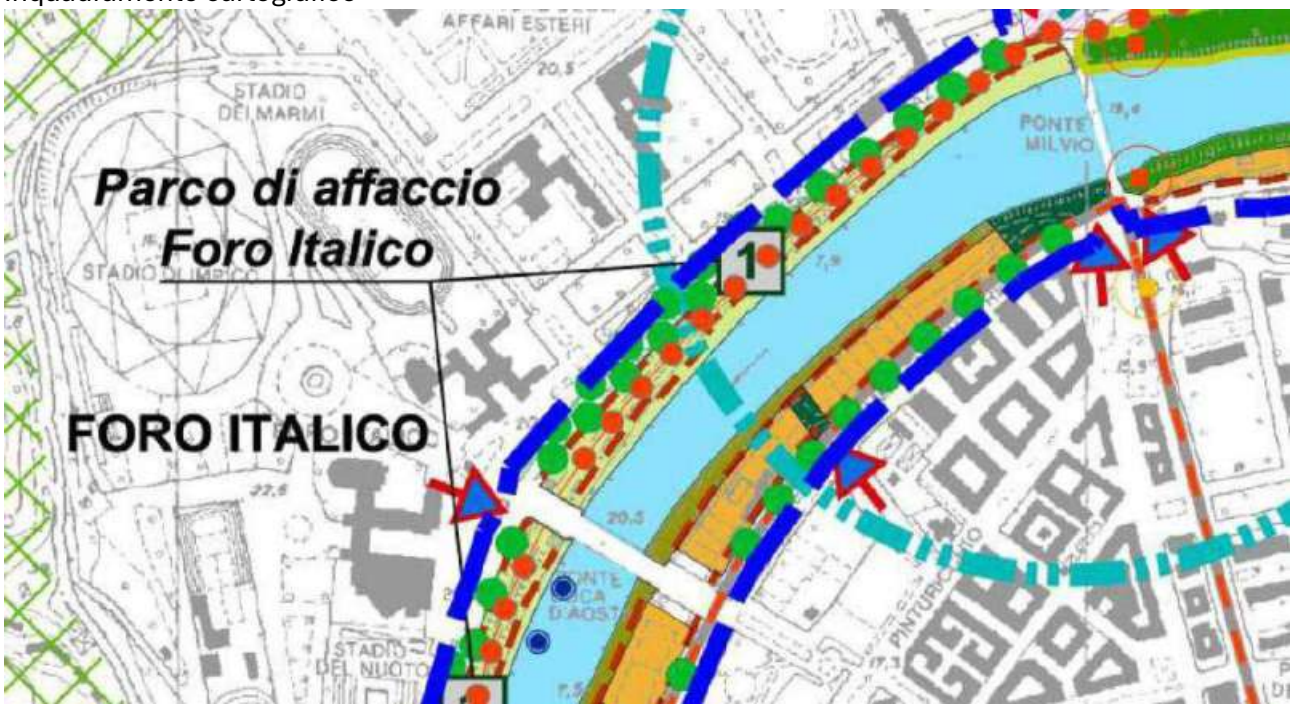

Lotto	**TD-005**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Da Ponte Principe Amedeo a Ponte Mazzini				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 7 Banchine di magra – attività culturali ed espositive temporanee				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	12.000,00 mq		12,00 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 484 – senza particelle				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	10	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

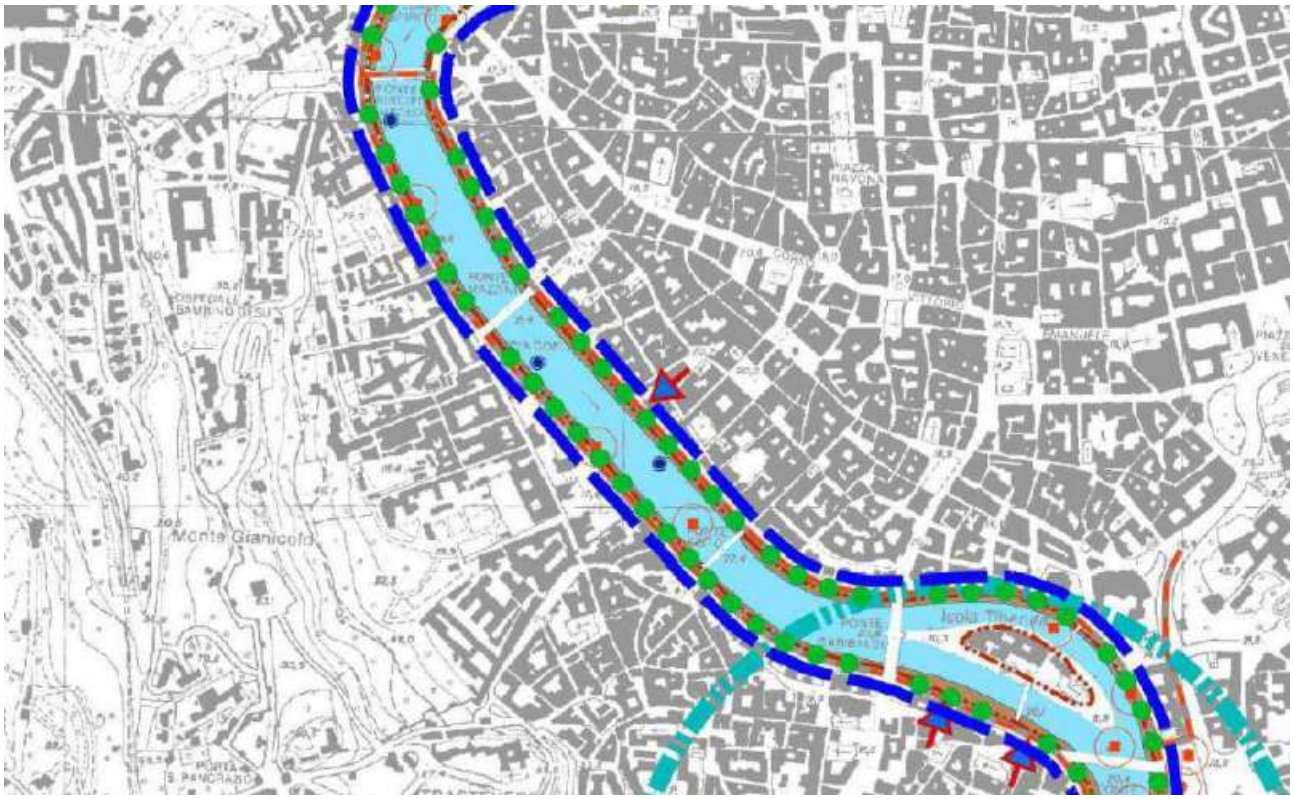

Lotto	**TD-006**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio a valle del Ponte della Magliana Superficie a verde				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree per le attività del tempo libero - orti urbani				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione esistente				
Superficie del lotto	20.000,00 mq		2,00 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 812 – particelle 29, 32, 68				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

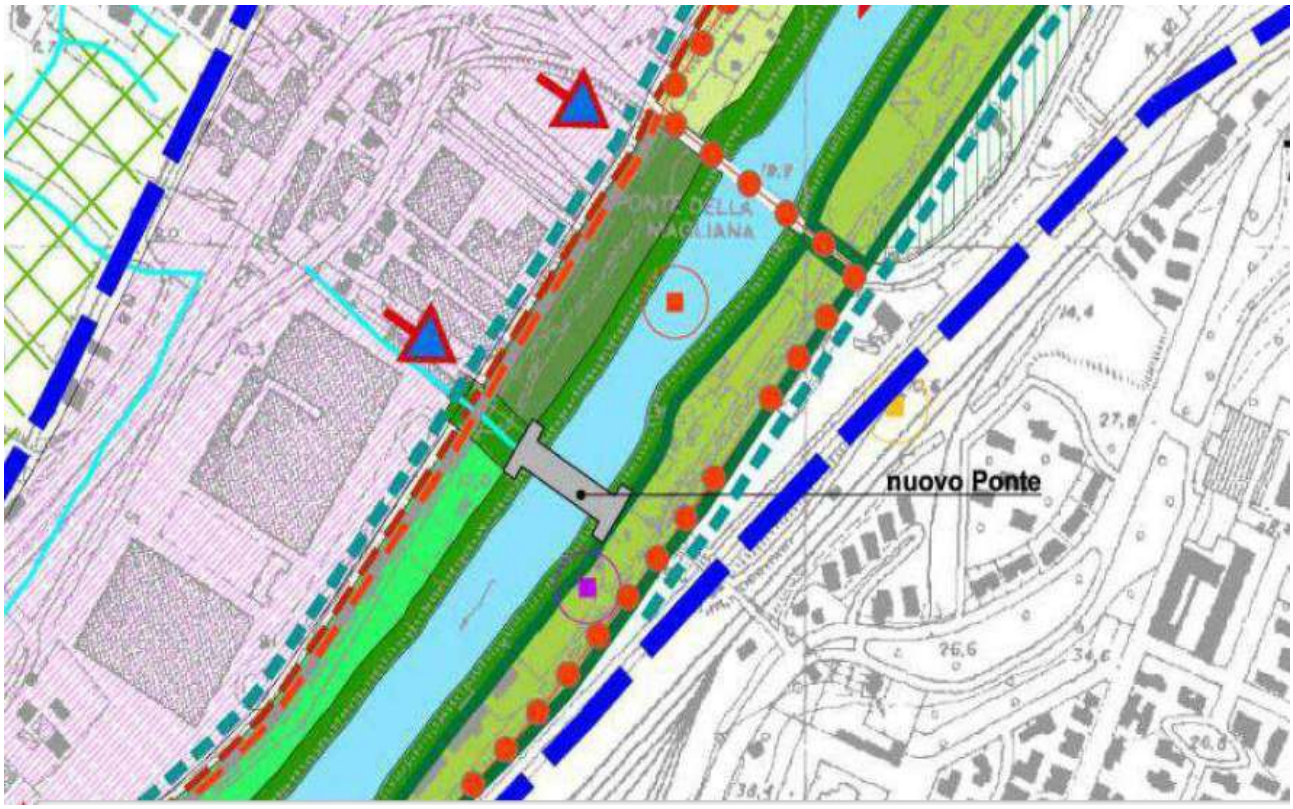

Lotto	**TD-007**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Tavola 5B						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio altezza Ponte Galeria Superficie a verde agricolo						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree agricole orientate a valenza paesaggistica e paesaggistica Aree di agricoltura orientata						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI		Non presente			
Turistico Ricreativo	SI			NO	**X**		
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	87.722,00 mq			87,72 Ha			
Identificativo catastale	Foglio 754 – particella 97						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**		Presenti			
Lotti funzionali	SI						
Periodo concedibile anni	Minimo	5		Massimo	19		
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						**X**
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

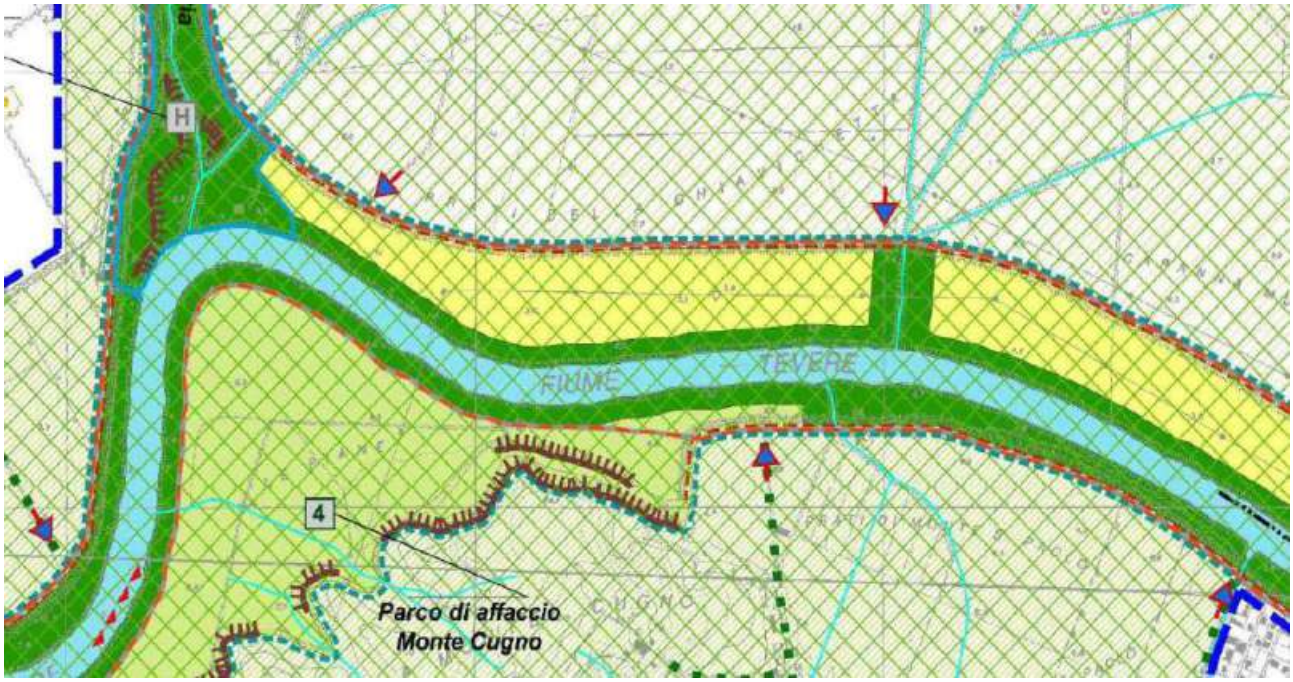

Lotto	**TD-008**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Tavola 5B						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio altezza Ponte Galeria Superficie a verde agricolo						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree agricole orientate a valenza paesaggistica e paesaggistica Aree di agricoltura orientata						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	89.375,00 mq		8.94 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 756 – particella 29/p						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Lotti funzionali	SI						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						**X**
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

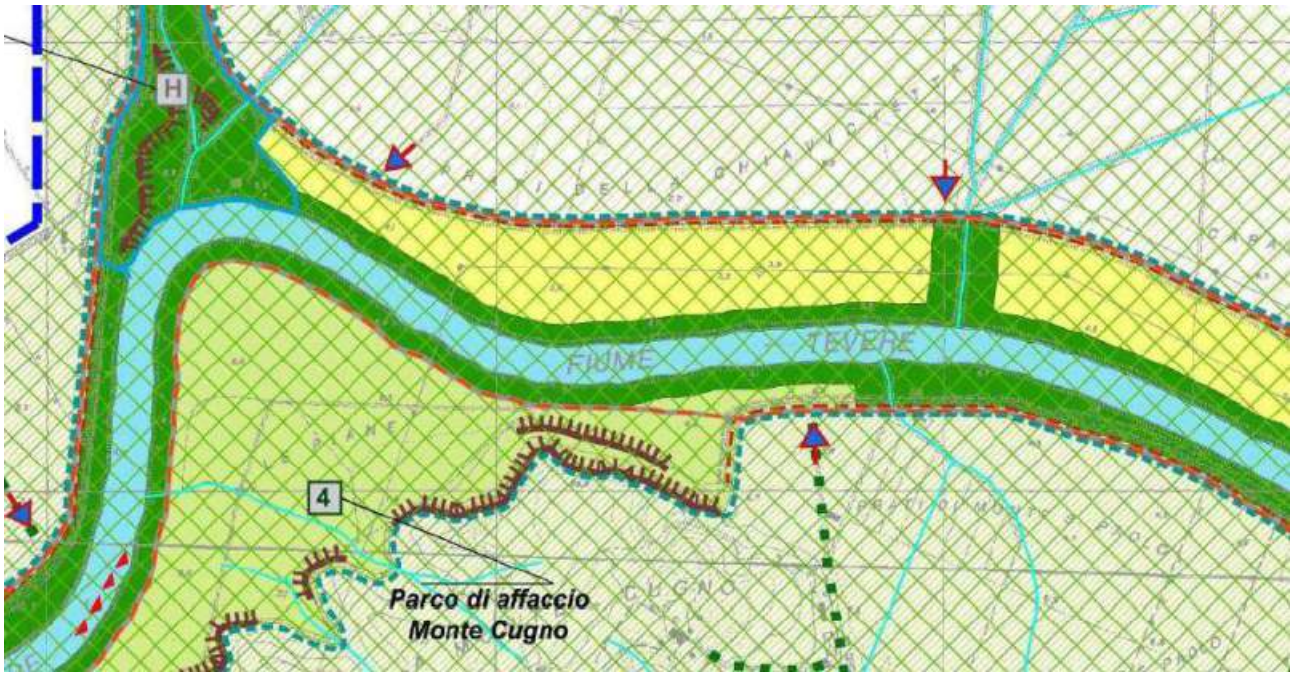

Lotto	**TD-009**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Tavola 5B				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio altezza Ponte Galeria Superficie a verde agricolo				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree agricole orientate a valenza paesaggistica e paesaggistica Aree di agricoltura orientata				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				**X**
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	72.528,00 mq		7,25 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 756 – particella 29/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

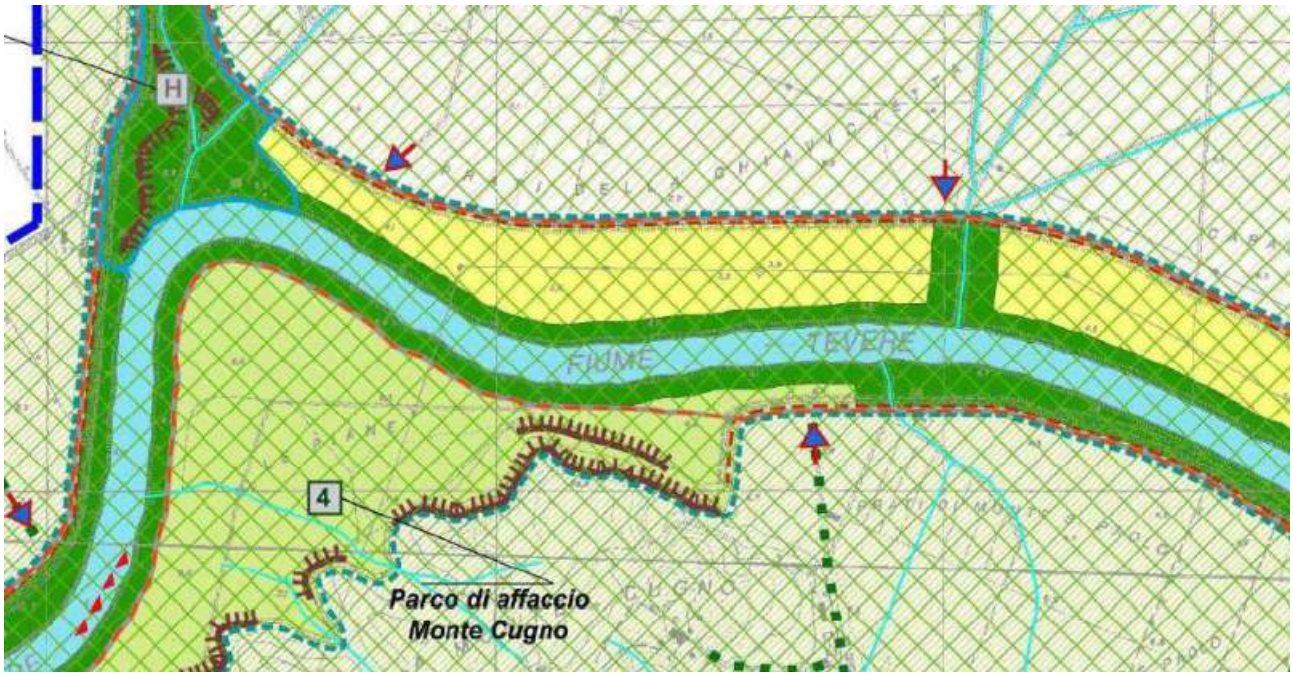

Lotto	**TD-010**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Fiumicino				
Descrizione breve	Cantiere navale in via Monte Cengio				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Area per le attività produttive e di servizio per la nautica				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				**X**
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	7.760,00 mq		0,77 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 1065 – particella 14/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Lotti funzionali	NO				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

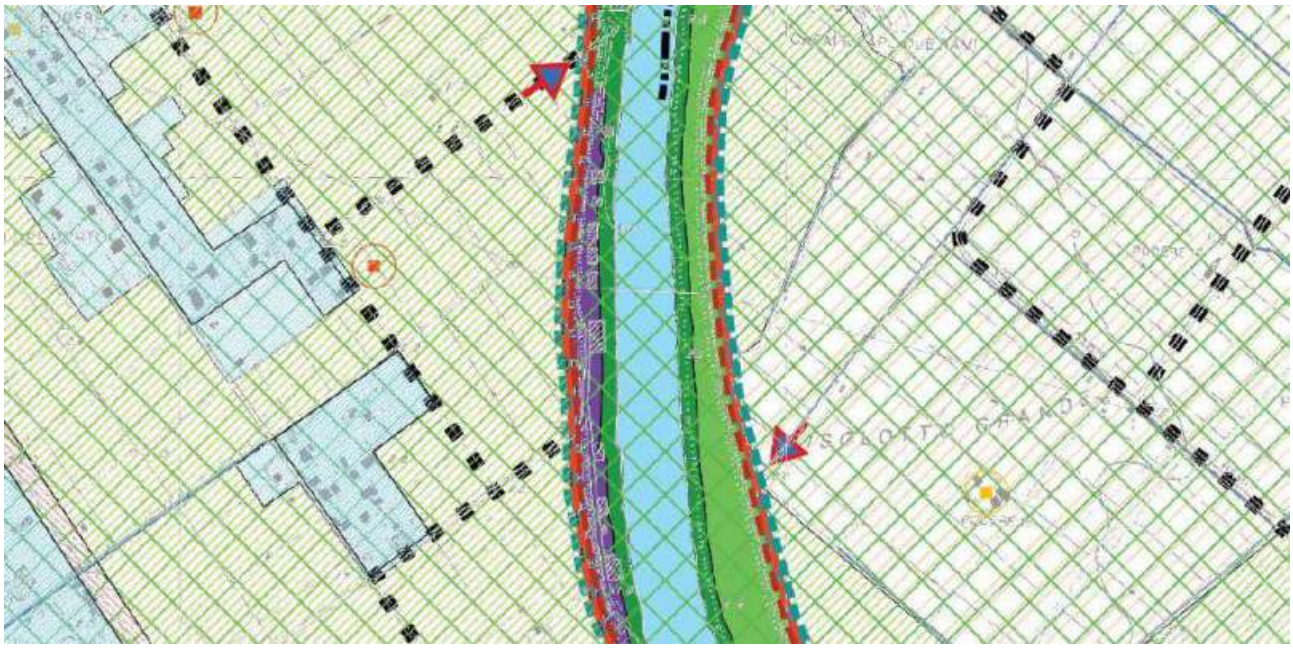

Lotto	**TD-011**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5D				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Fiumicino Cantiere navale in via Monte Cengio				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree per le attività produttive e di servizio per la nautica				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				**X**
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	4.600,00 mq		0,46 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 1065 – particelle 14/p e 202/p				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19	
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

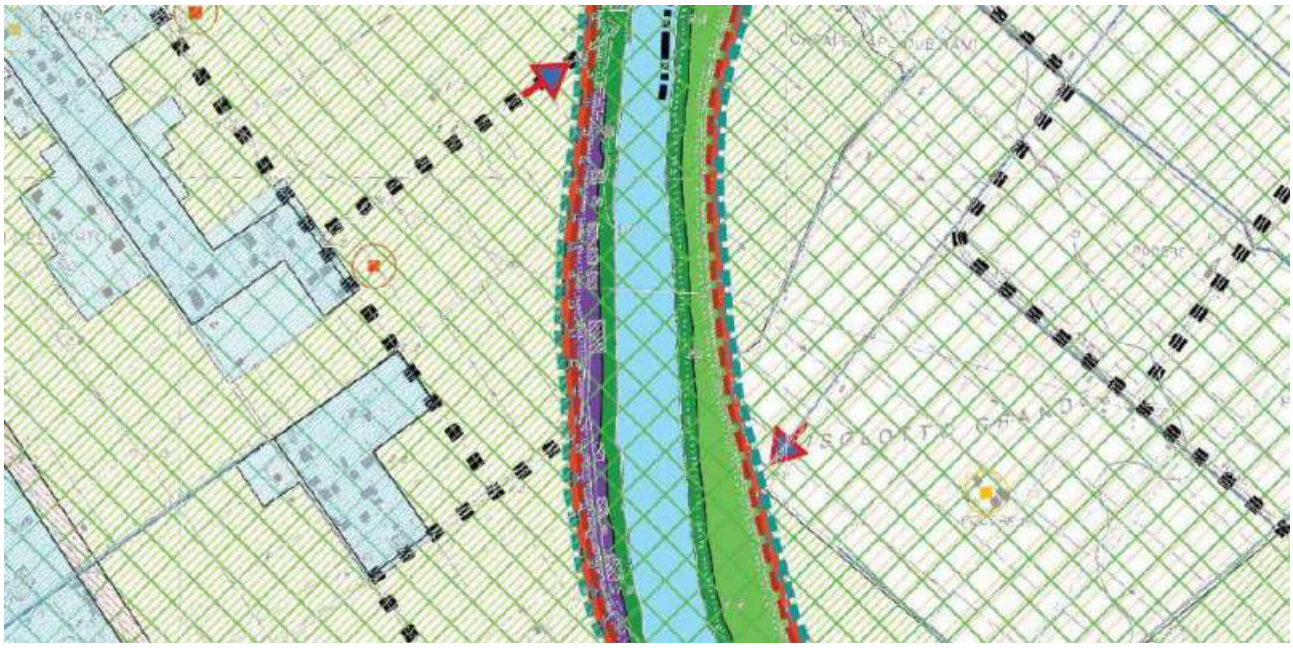

Lotto	**TD-012**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5C				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in zona Marconi, Lungotevere di Pietra Papa Centro sportivo con strutture coperte e campi da gioco				
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Area per le strutture sportive e ricreative esistenti				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI	**X**	NO		
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				**X**
	5 – Area con concessione scaduta				
Superficie del lotto	18.370,00 mq		18,37 Ha		
Identificativo catastale	Foglio 797 – particelle 17/p, 18, 25/p, 128/p, 235, 236, 237 e 238				
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti		
Lotti funzionali	SI				
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				
	Parzialmente disponibile				**X**
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				**X**
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

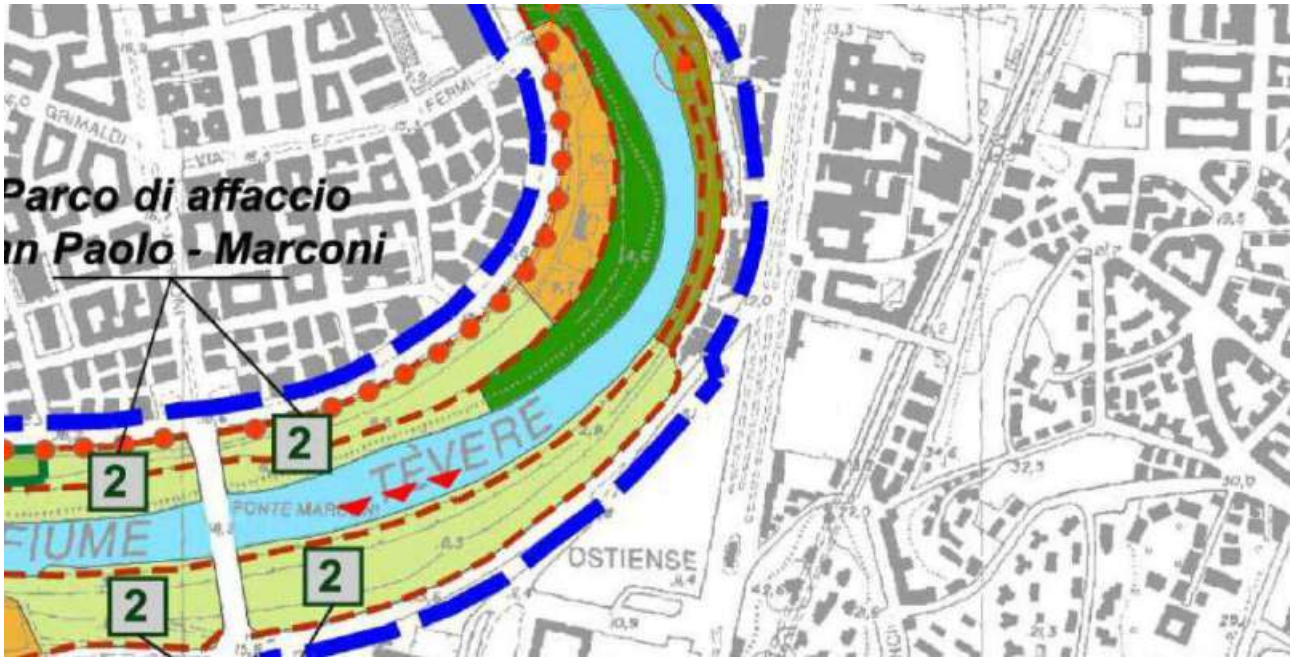

Lotto	**TD-013**				
Fiume	Tevere – sponda destra				
Riferimento Tavola PS5	Settore 5A				
Comune	Roma				
Descrizione breve	Compendio in località Fiumicino Cantiere Navale in via Monte Cadria				
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV – Art.23 – Punto 5 Aree per le attività produttive e di servizio per la nautica				
Rischio idraulico	Fascia – A-A				
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente		
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**	
Stato del lotto	1 - Area libera				
	2 - Area in attesa di dissequestro				
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027				
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva				X
Superficie del lotto	8800,00	mq	0,88		Ha
Identificativo catasto	Foglio 1066, particelle 562-564				
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti		**X**
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo		19
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO	
	Stagionale	Da		A	
Specchio acqueo frontista	Disponibile				**X**
	Parzialmente disponibile				
	Indisponibile				
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022				**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022				
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali				
Note					

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

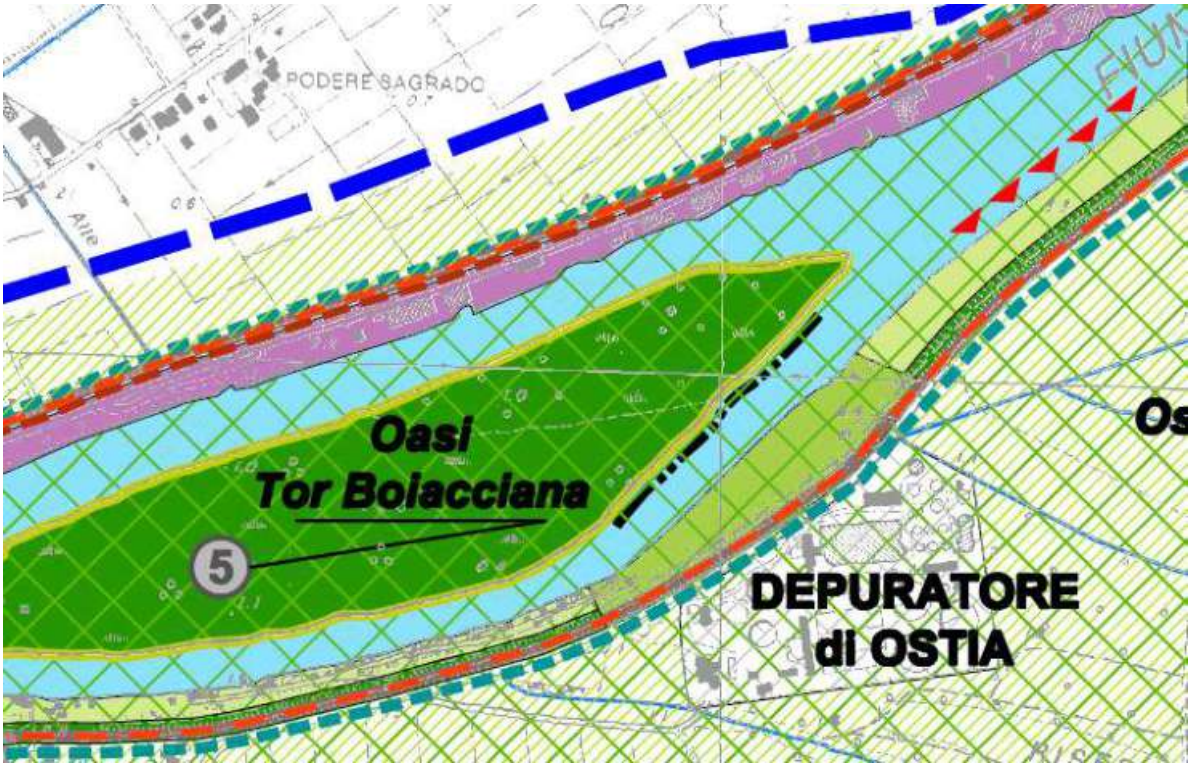

Lotto	**TD-014**						
Fiume	Tevere – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5A						
Comune	Roma						
Descrizione breve	Compendio in località Fiumicino Cantiere navale in via Monte Cadria						
Destinazione uso di PS5	NTA – Titolo IV – Art.23 – Punto 5 Aree per le attività produttive e di servizio per la nautica						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO				
Stato del lotto	1 - Area libera						
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro 06-2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						**X**
Superficie del lotto	7700,00	mq	0,77	Ha			
Identificativo catasto	Foglio 1066, particelle 18-427						
Strutture non rimovibili	Non presenti		Presenti	SI			
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI		NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						**X**
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

Inquadramento cartografico

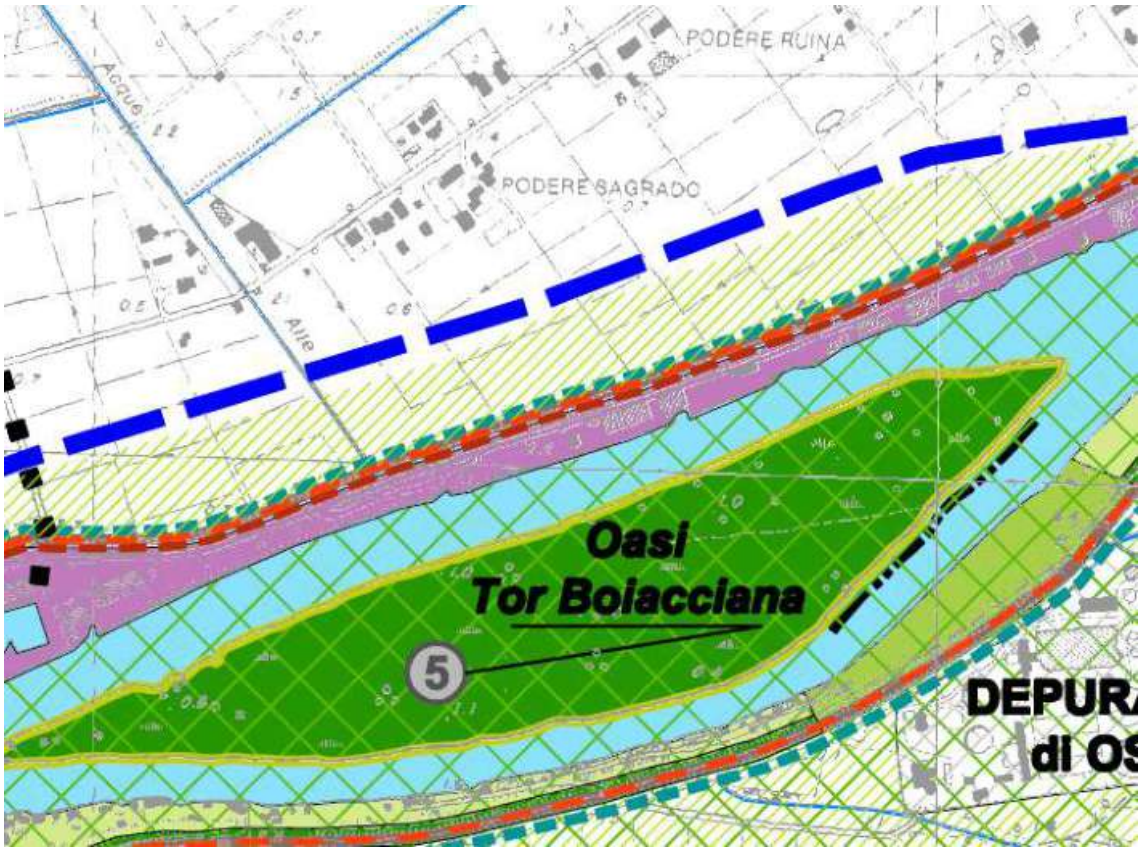

Lotto	**TCN-001**						
Fiume	Tevere Canale Navigabile – sponda destra						
Riferimento Tavola PS5	Settore 5A						
Comune	Fiumicino						
Descrizione breve	Compendio in Via Ugo Baistrocchi Area per rimessaggio nautico						
Destinazione uso di PS5	NTA –Titolo IV - Art.23 – Punto 5 Aree per la attività produttive e di servizio per la nautica						
Rischio idraulico	Fascia – A-A						
Vincolo R.D. 523/1904	Presente	SI	Non presente				
Turistico Ricreativo	SI		NO	**X**			
Stato del lotto	1 - Area libera						
	2 - Area in attesa di dissequestro						
	3 - Area con concessione in scadenza entro giugno 2027						
	4 – Area con ordinanza di sgombero esecutiva						**X**
	5 – Area con concessione scaduta						
Superficie del lotto	2.600,00 mq		0,26 Ha				
Identificativo catastale	Foglio 739 – particelle 377/p						
Strutture non rimovibili	Non presenti	**X**	Presenti				
Lotti funzionali	NO						
Periodo concedibile anni	Minimo	5	Massimo	19			
Periodo di utilizzo	Annuale	SI	**X**	NO			
	Stagionale	Da		A			
Specchio acqueo frontista	Disponibile						**X**
	Parzialmente disponibile						
	Indisponibile						
Procedura di assegnazione	Avviso pubblico, art.7 Regolamento Regionale 1/2022						**X**
	Bando di gara, articoli 3 e 4 Legge 118/2022						
Allegati	Inquadramento fotografico Inquadramento cartografico Estratti catastali						
Note							

Inquadramento fotografico

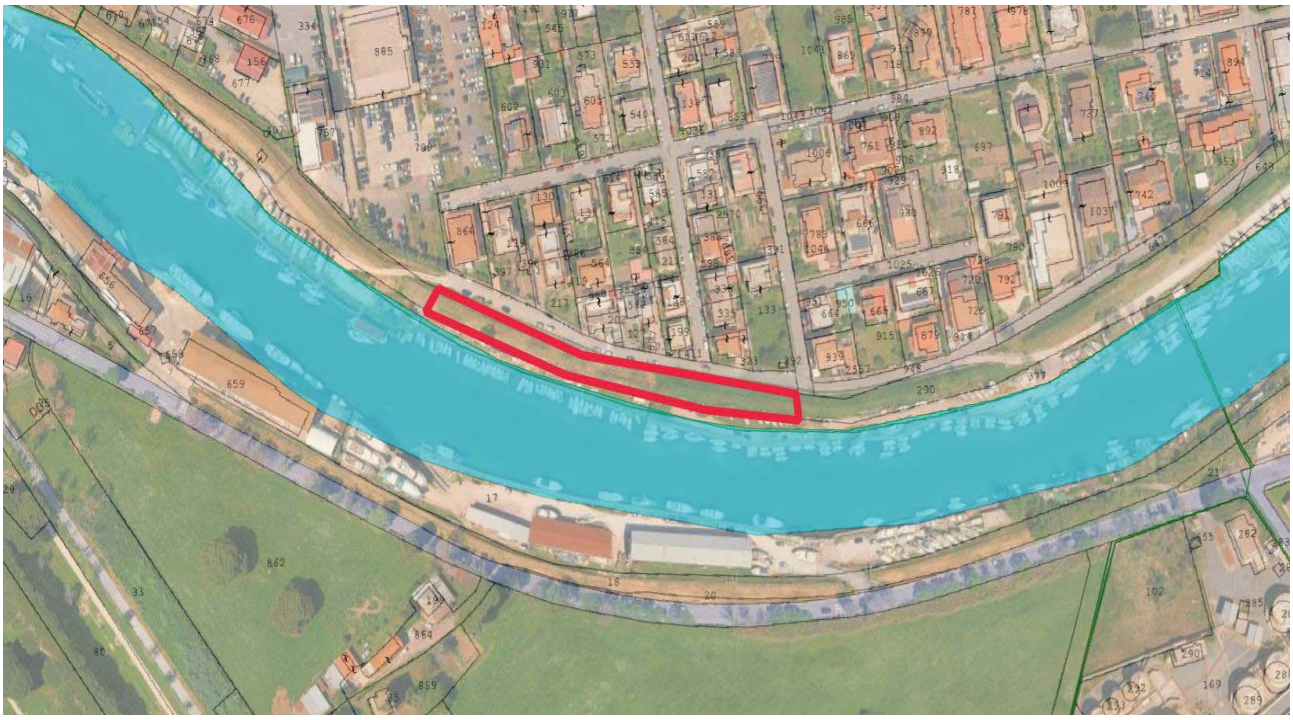

Inquadramento cartografico

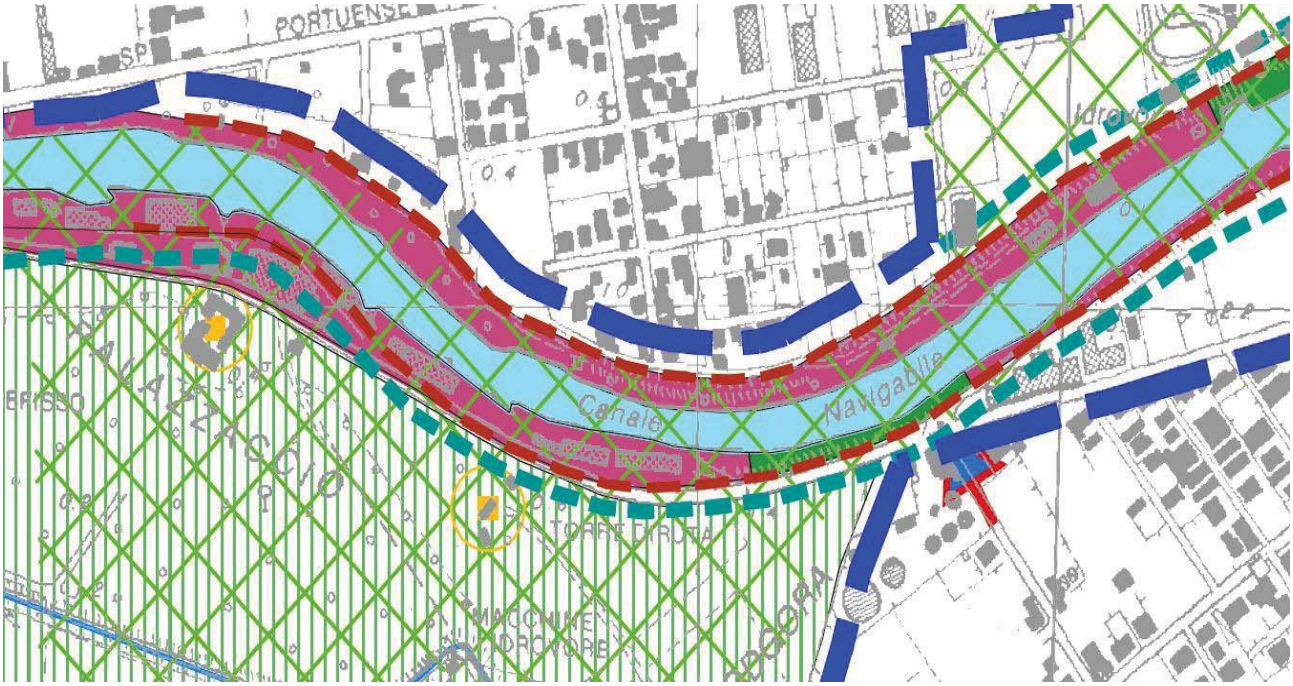

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 675

Intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera: raddoppio Lunghezza - Guidonia, progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio della tratta Bagni di Tivoli - Guidonia Collefiorito. CUP J31H03000190001.

OGGETTO: Intesa Stato – Regione sulla localizzazione dell'opera: raddoppio Lunghezza – Guidonia, progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio della tratta Bagni di Tivoli – Guidonia Collefiorito. CUP J31H03000190001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;
- la deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2025, n. 479, con cui è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio";
- l'atto di organizzazione 9 luglio 2025, n. G08770 con il quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio" ed istituite le strutture organizzative a rilevanza dirigenziale costituenti la medesima Direzione;
- l'Atto di Organizzazione 24 ottobre 2025, n. G13936, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Gestione del Trasporto Ferroviario e del Trasporto delle Merci. PRMTL" della Direzione regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio e Autorità idraulica, Demanio e Patrimonio", all'Ing. Filippo Biasi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e in particolare l'art. 14 in materia di Conferenze di Servizi;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d'interesse statale" e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto "Sblocca cantieri", convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- l'art. 53 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria*" che, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione

europea, dispone al comma 1, ultimo periodo, l'applicazione dei commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell'art. 48 dello stesso D.L.;

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota n. prot. RFI-VDO.DIN.DIC\A0011\P\2025\235 del 27/03/2025, la società RFI S.p.A. ha avviato l'iter autorizzativo per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio Lunghezza – Guidonia raddoppio della tratta Bagni di Tivoli – Guidonia Collefiorito, CUP J31H03000190001, convocando a tal fine apposita Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati ai fini dell'approvazione del progetto medesimo, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 e s.m.i;
- RFI S.p.A. ha acquisito i pareri e le osservazioni pervenute da parte delle Amministrazioni/Enti gestori dei servizi pubblici interferiti, anche quelli pervenuti oltre il termine temporale definito con la sopracitata nota di Convocazione;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53-bis, comma 1 e dell'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (come modificato dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023), le Conferenze di Servizi per l'approvazione dei progetti relativi ad infrastrutture ferroviarie, sono svolte dalla Stazione Appaltante in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i;

VISTA la nota del 10/07/2026 prot. RFI.DIN.DIC\IPEC\P\2026\0000442 trasmessa da RFI S.p.A- Direzione Investimenti - Direzione Investimento Progetti Centro - Presidente della Conferenza dei Servizi, acquisita al protocollo regionale al n. 0732199. in pari data, con la quale è stata trasmessa la Relazione Istruttoria sugli esiti dell'iter posto in essere e richiesta l'adozione della deliberazione di Giunta Regionale necessaria ai fini del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, acquisita a valle dell'adozione della predetta deliberazione di Giunta Regionale necessaria ai fini del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione, si approva il progetto, si determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e si tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;

- ai sensi dell'art. 48 comma 5-quater del predetto D.L. n. 77/2021, la determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e Regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;

- le opere previste in progetto prevedono, oltre al completamento del raddoppio ferroviario fino alla nuova stazione di Guidonia Collefiorito l'integrazione del PRG ferroviario di Bagni di Tivoli per l'innesto del binario di raddoppio, la realizzazione di nuovi parcheggi auto e bus a servizio della stazione di Bagni di Tivoli e un articolato sistema di viabilità stradale di connessione della stessa stazione con le due zone della località di Bagni di Tivoli attualmente separate dalla linea ferroviaria. Gli interventi di viabilità sono compatibili con la connessione al sistema di viabilità del futuro polo ospedaliero di Tivoli, in fase di progettazione;

- le opere previste in progetto ricadono nell'ambito della Regione Lazio e interessano i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, nel territorio della Città Metropolitana di Roma.

RITENUTO

- di poter procedere, ai sensi dell'art. 53 bis del D.L. n. 77/2021, all'espressione dell'intesa sulla localizzazione dell'opera "raddoppio Lunghezza – Guidonia, progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio della tratta Bagni di Tivoli – Guidonia Collefiorito" CUP J31H03000190001;

RILEVATO

- che l'intervento nonché la presente deliberazione non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,

- di esprimere, per quanto di competenza della Regione Lazio, ai sensi dell'art 53 bis del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazione, dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., l'intesa sulla localizzazione dell'opera "raddoppio Lunghezza – Guidonia, progetto di fattibilità tecnica ed economica del "raddoppio della tratta Bagni di Tivoli – Guidonia Collefiorito" CUP J31H03000190001.

- la Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio, Autorità idraulica, Demanio e Patrimonio provvederà alla trasmissione del presente Atto alla società RFI S.p.A. ai fini dell'adozione della Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 677

Atto d'indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio - approvazione schema di Accordo di valorizzazione territoriale Regione Lazio/Comune di Guidonia/ Montecelio (RM)/Asl Roma5.

Oggetto: atto d'indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Lazio - approvazione schema di Accordo di valorizzazione territoriale Regione Lazio/Comune di Guidonia/ Montecelio (RM)/Asl Roma5.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla "Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e patrimonio".

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante: "regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi della giunta regionale", con particolare riferimento al titolo X – capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio;

VISTO il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale";

VISTO il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028" ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. r), concernente l'approvazione dell'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), della citata l.r. 11/2020 (Allegato n. 18);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1332, con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali – "Libro n. 20";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2025, n. 479, con cui è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore *ad interim* della Direzione Regionale "Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio";

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento all'art. 15 che disciplina gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune attraverso l'esercizio delle rispettive funzioni proprie;
- l'art. 3-*ter* del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001 n. 410 e ss.mm.ii., recante: "Processo di valorizzazione degli immobili pubblici*",* il quale introduce nell'ordinamento giuridico nuove procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in particolare attraverso lo strumento dei Programmi unitari di valorizzazione territoriale*;*
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 58, recante: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali";
- l'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., rubricato: "Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati*"*;
- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio" che all'art. 1, commi dal 31 al 35, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale di predisporre un "Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari" da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTE altresì

- la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e ss.mm.ii. recante "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", con particolare riferimento all'art. 19 rubricato" norme in materia di valorizzazione del patrimonio regionale". Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche";
- l'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e ss.mm.ii. con il quale, in particolare, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di alienazione di terreni con opere pubbliche e d'interesse pubblico;
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, la quale all'art. 4, comma 1, stabilisce che la Regione possa promuovere la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241/1990, per avviare specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d'interesse della Regione, delle Province e dei comuni del Lazio, nonché studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici P.u.va.; al comma 2, prevede l'istituzione nel bilancio regionale di appositi fondi per il finanziamento delle attività di valorizzazione immobiliare, da attribuire ai Comuni ed agli altri Enti territoriali per le attività tecniche a supporto dell'attuazione degli Accordi di collaborazione, nonché per attività di progettazione, lavori di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione dei beni immobili oggetto dei medesimi Accordi;
- la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, la quale all'art. 61, comma 5, introduce, tra l'altro, una nuova disciplina relativa all'alienazione di opere o costruzioni realizzate sui terreni regionali, in particolare prevedendo la possibilità, nell'ambito dei succitati P.u.va., di riconoscere agli EE.LL. interessati una quota fino al 60% dell'incremento di valore degli immobili regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 207, con la quale sono state adottate le linee guida attuative delle disposizioni di cui al succitato art. 61, comma 5, della l.r. n. 7/2018;

PREMESSO che:

- in seguito all'istituzione del S.S.N., avvenuto con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proprietà dei beni destinati prevalentemente a servizi sanitari di proprietà degli enti di assistenza soppressi e delle casse mutue sono stati trasferiti ai comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle USL;
- per effetto di tale disposizione legislativa, il Comune di Guidonia Montecelio è divenuto proprietario dei beni immobili del soppresso Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" ricadenti nell'ambito del proprio territorio;
- successivamente, con il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio 11 marzo 2002, n. 87, detti beni immobili sono stati trasferiti dal Comune alla Comunione delle Asl del Lazio, istituita per gestire in forma unitaria tutti i beni appartenenti alle Asl medesime;
- a seguito di vari interventi legislativi (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii.) nel Comune di Guidonia risultano localizzate vaste aree agricole appartenute al succitato Ente che, a seguito dello scioglimento dello stesso, sono transitati, con vincolo di destinazione alle aziende sanitarie, in proprietà allo stesso Comune che le ha gestite fino

a quando, per effetto dell'art. 1, comma 6 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, sono confluite al patrimonio disponibile della Asl Roma 5;

RILEVATO che dette aree non hanno mai assunto funzioni sanitarie per cui la Regione, titolare della potestà legislativa sui predetti beni, ha previsto sia la possibile dismissione a cura della Asl Roma 5 (così come previsto all'art. 2, comma 92, l.r. 7/2014) oppure l'acquisizione al patrimonio regionale previo inserimento nell'inventario dei beni regionali (così come previsto all'art. 19, comma 9, citata l.r. 12/2016);

RILEVATO, altresì, che:

- sulle aree agricole appartenute all'Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" sono presenti insediamenti urbani, in massima parte sorti spontaneamente, oggetto di procedure di condono urbanistico *in itinere*, in larga parte serviti da viabilità e infrastrutture pubbliche realizzate dal Comune di Guidonia;
- i comparti urbani appartenuti al suddetto Ente ricadono pertanto nella categoria di beni la cui cessione, è consentita ai sensi del citato art. 19, commi 6 e 7, l.r. 12/2016 nonché dalle Linee Guida attuative approvate con la sopra richiamata dgr 207/2019, n. 207;

RITENUTO, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di dare attuazione alla disposizioni di legge sopra richiamate avviando la dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà della Asl Roma 5, non destinato ad attività sanitarie, ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio, anche per rispondere alle istanze provenienti dal territorio di avviare iniziative di rigenerazione urbana in grado di restituire al territorio un assetto urbanistico stabile, riconoscibile catastalmente, adeguato sotto il profilo della dotazione di servizi e della percezione della sicurezza e della legalità;

RITENUTO, pertanto, di perseguire tali obiettivi avviando un programma di valorizzazione dei predetti beni, attraverso le seguenti fasi:

a) attuazione delle procedure previste dal succitato art. 19, comma 9, della l.r. 12/2016 per iscrivere "ope legis" al patrimonio regionale gli immobili ricadenti nel Comune di Guidonia appartenuti al "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" e di proprietà della Asl Roma 5, non destinati ad attività sanitarie;
b) successiva alienazione del predetto patrimonio in favore del Comune di Guidonia Montecelio, secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 6 e 9, delle citate Linee Guida che dispone l'esproprio per pubblica utilità degli immobili;

RILEVATO che il Comune di Guidonia Montecelio, con comunicazione in data 7.01.2026 acquisita al protocollo regionale con il n. 3773, ha manifestato la volontà di addivenire alla stipula di un apposito Accordo di valorizzazione territoriale con la Regione Lazio per attivare una cooperazione istituzionale e tecnico-amministrativa finalizzata alla razionalizzazione, valorizzazione e dismissione, dei comparti urbani e agricoli appartenuti al "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" di

proprietà della Asl Roma 5 non destinati ad attività sanitarie, coerentemente con le linee d'indirizzo sopra riportate;

VISTO, in tal senso, l'allegato schema di "Accordo di valorizzazione territoriale" tra la Regione Lazio, il Comune di Guidonia Montecelio e la Asl Roma5, redatto di concerto tra le Parti, nel quale sono state puntualmente declinate le modalità di azione per il perseguimento degli obiettivi concordati;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di:
- approvare lo schema del suddetto Accordo di valorizzazione territoriale, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- destinare, per l'attuazione del medesimo, la somma di € 50.000,00 sul capitolo di spesa C12612 (programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" - missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - aggregato 2.03.01.02.000 "contributi agli investimenti a Amministrazioni locali"), per ciascuna delle annualità 2026/2027, a valere sulle risorse stanziate sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n. 8/2019, e così per complessivi € 100.000,00;
- stabilire, altresì, che le risorse sopra indicate, saranno gestite secondo forme e modalità fissate nello schema di "Convenzione per la gestione delle risorse finanziarie ex art. 4, l.r. 8/2019", approvato con determinazione dirigenziale 31 dicembre 2024, n. G18211.

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

1) di approvare l'allegato schema di Accordo di valorizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra la Regione Lazio, il Comune di Guidonia Montecelio (RM) e la Asl Roma5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la valorizzazione e dismissione, dei comparti urbani e agricoli appartenuti al disciolto Ente morale "Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma" di proprietà della Asl Roma 5, non destinati ad attività sanitarie;

2) di destinare, per l'attuazione del medesimo, la somma di € 50.000,00 sul capitolo di spesa C12612 (programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" - missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" - aggregato 2.03.01.02.000 "contributi agli investimenti a Amministrazioni locali"), per ciascuna delle annualità 2026/2027, a valere sulle risorse stanziate sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, l.r. n. 8/2019, e così per complessivi € 100.000,00;

3) di stabilire, altresì, che le risorse di cui al punto 2), saranno gestite secondo forme e modalità fissate nello schema di Convenzione approvato con la determinazione dirigenziale 31 dicembre 2024, n. G18211.

L'Accordo sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

REGIONE LAZIO	**ACCORDO VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**	

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

ai sensi art.4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

VISTI

- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento *amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" con particolare riferimento all'art. 15 che disciplina gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse Comune attraverso l'esercizio delle rispettive funzioni proprie;
- l'art. 3-*ter* D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. con L. 23 novembre 2001 n. 410 e ss.mm.ii., recante: *"Processo di valorizzazione degli immobili pubblici"* il quale introduce nell'ordinamento giuridico nuove procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in particolare attraverso lo strumento dei Programmi unitari di valorizzazione territoriale*;*
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con L. 6 agosto 2008, n.133 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 58, recante: "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali"*;
- l'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, conv. con L. 11 novembre 2014 n. 164, rubricato: "*Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati"*;
- la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e ss.mm.ii. recante *"*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006*"*, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 19 rubricato "Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche";
- il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale";
- la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, la quale all'art.4, commi 1 e 2, stabilisce che la Regione possa promuovere la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241/1990 per avviare specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d'interesse dell'Agenzia del demanio, della Regione, delle province e dei comuni del Lazio, nonché studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici Piani di urbanizzazione e valorizzazione territoriali (P.u.va.t.);
- l'art. 19, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, come modificato dall'art. 61, comma 5 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 57, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, che introduce, tra l'altro, una nuova disciplina relativa all'alienazione di opere o costruzioni realizzate sui terreni regionali, in particolare prevedendo la possibilità, nell'ambito dei succitati P.u.va.t., di riconoscere agli EE.LL. interessati una quota fino al 60% dell'incremento di valore degli
  immobili regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 207, recante: "*Adozione delle Linee Guida per l'applicazione dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, concernente l'alienazione delle opere*

o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale" ed in particolare i seguenti commi dell'art. 6:

- comma 6 secondo cui: *"Qualora le opere o le costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale siano state incluse all'interno di strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi*
- *quelli relativi a insediamenti produttivi o di edilizia residenziale pubblica, ovvero in programmi di recupero e rigenerazione urbana, all'interno dei quali risultino già realizzate opere e costruzioni d'uso sia pubblico che privato, nonché le relative opere di urbanizzazione, le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 potranno riguardare il trasferimento di proprietà all'Amministrazione procedente* (n.d.r. Comune) *dell'intero ambito;*
- comma 7 secondo cui: "*Nel caso dei comparti edificatori di cui al comma 6 ovvero nelle intese e negli accordi di cui al comma 1, è possibile stabilire l'immediato trasferimento della proprietà all'Amministrazione procedente* (n.d.r. Comune) *e il pagamento del prezzo con le seguenti modalità:*

  a) *al momento della stipula dell'atto notarile"* per *"il pagamento, delle opere e delle infrastrutture pubbliche, omissis con "trasferimento a titolo gratuito al Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, delle strade e delle aree a verde pubblico che concorrono alla dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68 del comparto edificato sul quale insistono le medesime opere pubbliche e le infrastrutture, nonché delle* eventuali aree, *ricomprese nel medesimo comparto, su cui insistono opere e costruzioni abusive, oggetto di ordinanza di demolizione da parte dell'Amministrazione procedente* (n.d.r. Comune). *L'importo di cui alla presente lettera* ***a)*** *può essere rateizzato nel corso dei tre esercizi finanziari successivi a quello in cui avviene la cessione, applicando un interesse pari al tasso di interesse legale;* ***b)*** *al momento della cessione ai superficiari …. omissis. Il pagamento dell'importo di cui alla presente lettera b) è corrisposto entro i tre esercizi finanziari successivi a quello della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà* (n.d.r. ai superficiari n.d.r.)
- comma 8 secondo cui: *"Le modalità di pagamento di cui al precedente comma 7 sono riportate nell'atto o nel provvedimento che dispone il trasferimento della proprietà in capo all'Ente locale.* (n.d.r Il Comune) omissis …… *Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione regionale di operare compensazioni su eventuali crediti dell'Ente obbligato al pagamento.*
- comma 9 secondo cui: *"gli accordi o le intese di cui al comma 1 possono prevedere che l'acquisizione in proprietà dei beni appartenenti al patrimonio regionale, avvenga mediate un decreto che ne disponga l'esproprio in favore dell'Amministrazione procedente, previa deliberazione dell'organo competente a dichiarare, ovvero confermare, la pubblica utilità dei beni da acquisire*. ";

- la Determinazione n° G17426, del 12 dicembre 2019, recante: "*Attuazione delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2019, n. 207. Adozione della modulistica e delle istruzioni atte a regolare i procedimenti amministrativi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7 e 7 bis, della l.r. 12/2016 in materia di alienazione di beni immobili regionali*."
- l'art. 19 comma 9 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 secondo cui gli immobili appartenenti alle ASL ROMA 5 che risultino, non utilizzati a fini sanitari, sono trasferiti in proprietà alla Regione. Il trasferimento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione della deliberazione di

inserimento del bene nell'inventario dei beni immobili regionali; l'immissione della Regione nel possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.

- l'art. 2, comma 92, della legge regionale n. 7 del 14 luglio 2014 secondo cui *"Ai fini di favorire lo sviluppo civile e sociale e il miglioramento della qualità della vita della propria comunità, nonché ai fini dell'azzeramento del disavanzo sanitario di cui al piano di rientro, l'Azienda sanitaria locale Roma G è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, ad alienare i "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito", di seguito denominati aree, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14***"**.

PREMESSO

- nel Comune di Guidonia risultano localizzate vaste aree agricole appartenute all'Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" che, a seguito dello scioglimento dell'Ente, sono transitate, con vincolo di destinazione alle aziende sanitarie, in proprietà allo stesso Comune che le ha gestite fino a quando, per effetto dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 14/2008, sono confluite al patrimonio disponibile della Asl Roma 5;
- le aree agricole confluite al patrimonio disponibile della Asl Roma 5 non hanno mai assunto funzioni sanitarie per cui la Regione, titolare della potestà legislativa sui predetti beni, con successive leggi regionali, ne ha disposto la dismissione a cura della Asl Roma 5 (art. 2 comma 92, l.r. 7/2014) oppure l'acquisizione al patrimonio regionale previo inserimento nell'inventario dei beni regionali (art. 19 comma 9, l.r. 12/2016);
- sulle aree agricole appartenute al suddetto Ente sono presenti insediamenti urbani, in massima parte sorti spontaneamente, oggetto di procedure di condono urbanistico in itinere, in larga parte serviti da viabilità e infrastrutture pubbliche realizzate dal Comune di Guidonia, la cui regolarizzazione e valorizzazione, secondo il quadro normativo delineato nel preambolo, risulta non più procrastinabile assumendo, in taluni casi, carattere di emergenza sociale;
- i comparti urbani appartenuti all'Ente medesimo ricadono, pertanto, nella categoria di beni la cui cessione, è consentita dall' art. 19, commi 6 e 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dalle Linee Guida approvate deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 207 **(**nel seguito **"**Linee Guida");
- la Regione Lazio, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, con specifico riferimento al succitato art. 2, c. 92, l.r. 7/2014, intende avviare la dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà della Asl Roma 5 non destinato ad attività sanitarie ricadente nel Comune di Guidonia;
- sulle medesime aree, il Comune di Guidonia, per rispondere alle istanze che provengono dal territorio, intende avviare iniziative di rigenerazione urbana, in grado di restituire al territorio un assetto urbanistico stabile, riconoscibile catastalmente, adeguato sotto il profilo della dotazione di servizi e della percezione della sicurezza e della legalità;
- la Regione Lazio e il Comune di Guidonia, per favorire i processi di rigenerazione e coesione territoriale, congiuntamente, intendono attuare, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della l.r. n. 8/2019, un programma di valorizzazione che presuppone:
  a) di utilizzare le procedure previste dal citato art. 19, comma 9, l.r. 12/2016 per iscrivere "ope legis" al patrimonio regionale gli immobili ricadenti nel Comune di Guidonia appartenuti al "Pio

Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" e di proprietà della Asl Roma 5, non destinati ad attività sanitarie;

b) la successiva adozione da parte del Comune di Guidonia del Decreto, previsto dall'art. 6, commi 6 e 9, delle Linee Guida del Decreto che dispone l'esproprio per pubblica utilità degli immobili ricadenti nel Comune di Guidonia i terreni e i beni patrimoniali, appartenuti al "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma", divenuti di proprietà della Regione per effetto del perfezionamento delle procedure dall'art. 19 comma 9 della l.r. 12/2016;

- la Regione Lazio, il Comune di Guidonia e la Asl Roma 5, con il presente Accordo di valorizzazione territoriale (nel seguito **"Accordo"**) intendono pertanto disciplinare le forme di cooperazione istituzionale e tecnico-amministrativa con i relativi impegni ed obblighi, anche ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale Lazio 13 novembre 2025, n. 1064 recante: «*Atto di indirizzo per il finanziamento di nuove azioni territoriali di valorizzazione del patrimonio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 – annualità 2025*».

QUANTO SOPRA PREMESSO

con il presente Accordo di valorizzazione territoriale, nel seguito **"Accordo"** la **Regione Lazio** il **Comune di Guidonia Montecelio** e la **Asl Roma5**, intendono attivare una vasta cooperazione istituzionale e tecnico-amministrativa e tal fine, in attuazione dei seguenti e successivi atti deliberativi:

- deliberazione di Giunta Comunale _____n°_____che approva lo schema del presente Accordo e ne autorizza la sottoscrizione da parte del rappresentante legale del Comune di _____qui convenuto;
- deliberazione di Giunta Regionale _____n°__che approva lo schema del presente Accordo e ne autorizza la sottoscrizione da parte del rappresentante legale della Regione qui convenuto;
- deliberazione della Asl _____n°__che approva lo schema del presente Accordo e ne autorizza la sottoscrizione da parte del rappresentante legale della Regione qui convenuto:

TRA

La Regione Lazio, (nel seguito **"Regione"**), con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 212 - 00147, C.F. 80143490581, nella persona del _____ per la sua carica di _____autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

E

Il Comune di _____ (nel seguito **"Comune"**) con sede a _____ in via/piazza _____n. _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____, nella persona del _____., domiciliato per la carica presso la suddetta sede comunale autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

E

La Asl Roma 5 (nel seguito **"Asl"**) con sede a … … … … … in via/piazza _____n. _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____, nella persona

del_____, domiciliato per la carica presso la suddetta sede aziendale e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

congiuntamente **"le Parti",** si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, poiché spiegano il contesto e la volontà delle parti, aiutando a definire l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo stesso in caso di controversie, integrazioni e modifiche all'Accordo stesso.

Articolo 2
(Obiettivi e finalità dell'Accordo)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad avviare le attività tecnico-amministrative finalizzate alla razionalizzazione, valorizzazione e dismissione dei comparti urbani e agricoli appartenuti al "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" di proprietà della Asl Roma 5 non destinati ad attività sanitarie, attivando le opportune forme di cooperazione istituzionale e di collaborazione tecnico – amministrativa. I predetti comparti sono meglio evidenziati nelle tavole tecniche che si allegano al presente Accordo.
2. Il presente Accordo, ispirandosi ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, persegue i seguenti obiettivi:
   a) perseguire degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso i processi di dismissione, nelle forme previste dall'ordinamento regionale, delle aree urbane ed agricole ricadenti nel Comune di Guidonia appartenuti al "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" di proprietà della ASL ROMA 5, non destinati ad attività sanitarie dei previsti dall'ordinamento;
   b) favorire, attraverso interventi strutturati di copianificazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, i processi di rigenerazione urbana e territoriale di ambiti degradati, garantendo che i PTR e PTPR e gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni interessati siano aggiornati;
   c) migliorare la qualità della vita dei cittadini la coesione sociale e la percezione della sicurezza aumentando la presenza delle istituzioni sul territorio e dotazione di servizi e infrastrutture pubbliche;
   d) contribuire alla crescita economica e sociale del territorio favorendo l'insediamento di attività produttive;
3. Le Parti concordano e stabiliscono che le attività e le iniziative amministrative intraprese in attuazione del presente Accordo sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico in quanto volte a garantire lo sviluppo economico, la coesione sociale e la stabilità economica e finanziaria delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché a prevenire la maturazione di diritti e/o pretese, anche acquisitive, di terzi sui beni oggetto del presente Accordo e a tutelarne l'integrità patrimoniale.

Articolo 3
(Attuazione dell'Accordo)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di dare attuazione agli obiettivi di cui all'art. 2 comma 2, con le modalità previste dall'art. 6, commi 6 e 8 delle *Linee Guida*, ovvero mediante il trasferimento in proprietà al Comune dei comparti urbani e agricoli, appartenuti al "Pio

Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma" di proprietà della Asl Roma 5, non destinati ad attività sanitarie.

2. la Regione si avvarrà delle procedure previste dall'art. 19 comma 9 della l.r. 12/2016 iscrivendo "ope legis" al patrimonio regionale gli immobili da acquisire dalla Asl e, successivamente, cedere al Comune per effetto della sottoscrizione dell'Accordo.
3. Per consentire alla Regione di iscrivere al proprio patrimonio i beni patrimoniali oggetto dell'Accordo, il Comune, con il supporto tecnico operativo dell'organismo di coordinamento tecnico di cui all'art. 5, predisporrà uno o più elenchi inventariali distinguendo:
   a) I beni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) delle Linee Guida, che intende acquisire al proprio *patrimonio disponibile* per la successiva alienazione agli occupanti aventi titolo;
   b) I beni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) delle Linee Guida, da acquisire al proprio *patrimonio indisponibile* per effetto della loro destinazione pubblica o dell'uso pubblico perpetrato nel tempo ovvero che intenderà valorizzare per i medesimi fini;
   c) I beni per i quali prevede, congiuntamente alla Regione o di altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti, l'attivazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale previsti dall'art. 61, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, usufruendo procedure di semplificazione previste dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione del D.L. n. 351/2001;
4. L'elencazione dei beni di cui al precedente comma avverrà secondo gli attuali identificativi catastali senza tener conto delle trasformazioni non riportate in catasto e, comunque, secondo formalità che consentiranno alla Regione:
   a) di deliberare l'inserimento dei beni all'interno del proprio inventario ai sensi dell'art. 19, comma 9 ,della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12;
   b) trascrizione nei registri immobiliari della proprietà *"ope legis"* avvalendosi dell'art. 58 del Decreto-Legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008;
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, delle Linee Guida, le deliberazioni del Comune che disporranno l'acquisizione dei beni patrimoniali ricompresi negli elenchi di cui al comma 4, dovranno contenere:
   a) la stima del valore inventariale del singolo bene oppure del complesso di beni raggruppati per tipologia, criteri di valutazione e/o di valorizzazione, risultante dalla perizia tecnica asseverata da un tecnico laureato o diplomato iscritto al relativo ordine professionale incaricato dal Comune, tenendo conto delle valutazioni ed apprezzamenti specifici che le Parti condivideranno in seno all'Organismo di coordinamento tecnico di cui al successivo art.5;
   b) le modalità di corresponsione del prezzo di cessione/indennità d'esproprio, da commisurarsi ai valori di cui alla lettera a) ferma l'applicazione delle garanzie previste dallo stesso art. 6, comma 8, delle Linee Guida;
   c) l'impegno a adottare, i Decreti previsti dall'art. 6, comma 9, delle Linee Guida, entro e non oltre 30 gg dalla deliberazione con cui, ai sensi del citato art. 19, comma 9, l.r. 12/2016, si disporrà l'iscrizione, nell'inventario della Regione, dei terreni e dei beni patrimoniali ricompresi negli elenchi di cui al comma 4;
   d) le modalità di ripartizione degli importi di esproprio ai sensi dell'art. 61, comma 5, della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n° 7 e ss.mm.ii..
6. L'attuazione dell'Accordo avverrà, pertanto, solo a seguito dell'adozione da parte del Comune del

Decreto previsto dall'art. 6, comma 9, delle Linee Guida, che disporrà il trasferimento, mediante esproprio per pubblica utilità, dei beni ricompresi negli elenchi di cui al precedente comma 4, via via oggetto delle deliberazioni di cui al comma precedente. Le procedure di trasferimento, esproprio, dismissione e regolarizzazione sono attivate e coordinate con la massima celerità anche al fine di prevenire la maturazione di diritti e/o pretese, anche acquisitive, di terzi e di tutelare il patrimonio immobiliare oggetto del presente Accordo.

7. L'acquisizione della proprietà nella forma del Decreto di esproprio consentirà al Comune di acquisire e trascrivere i beni a titolo originario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, prescindendo dalle edificazioni e trasformazioni successivamente operate, agevolando così e successive fasi accatastamento, dismissione e valorizzazione.
8. L'attuazione del presente Accordo si fonda sul principio di fiducia e di leale collaborazione tra le istituzioni, per cui Le parti si danno reciprocamente atto che:
   a) il verbale di consegna, previsto nell'ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 19 della l.r. n. 12/2016, sarà siglato con la Asl Roma 5 solo dopo l'adozione, da parte del Comune, dei corrispondenti Decreti di esproprio dei beni acquisiti "ope legis" dalla Regione, in attuazione del presente Accordo; l'immissione nel possesso da parte del Comune dei beni espropriati avverrà con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna siglato con la Asl Roma 5 e, in ogni caso, decorrerà dalla data del medesimo verbale.
   b) Il presente Accordo non comporta, né può comportare, direttamente o indirettamente, oneri finanziari, patrimoniali o gestionali a carico della ASL Roma 5, restando ogni attività tecnica, amministrativa, progettuale, valutativa e attuativa posta in essere nell'ambito dell'Accordo a carico esclusivo della Regione Lazio e del Comune di Guidonia Montecelio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

1. Fermo restando lo svolgimento delle procedure di attuazione previste nel precedente art. 5, le Parti con la sottoscrizione dell'Accordo si impegnano a:
   a) coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza in modo da garantire la massima sinergia ed efficacia dell'azione amministrativa, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa esistente o successivamente prodotta, e assicurando che le procedure di trasferimento, esproprio, dismissione e regolarizzazione siano attivate con la celerità necessaria a prevenire l'eventuale maturazione di diritti e/o pretese, anche acquisitive, di terzi e a tutelare il patrimonio immobiliare oggetto del presente Accordo;
   b) mettere a disposizione per l'attuazione del presente Accordo le necessarie risorse umane e tecniche, compatibilmente con le rispettive capacità strumentali e di spesa;
   c) orientare le scelte di pianificazione attuativa dei Comuni coinvolti verso soluzioni volte alla valorizzazione di quegli insediamenti eventualmente meritevoli di regolarizzazione;
   d) coinvolgere nei processi di dismissione e valorizzazione gli organismi associativi operanti sul territorio anche al fine di garantire tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei processi di dismissione e valorizzazione;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Regione, per effetto della cessione in proprietà al Comune dei terreni e dei beni patrimoniali ricadenti nel suo territorio appartenuti all'Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma si impegna a;

a) promuovere e coordinare i lavori dell'Organismo di coordinamento tecnico che verrà costituito ai sensi del successivo articolo 5 del presente Accordo;
b) promuovere le azioni amministrative che derivano dall'attuazione del presente Accordo coinvolgendo, oltre alla Direzione competente in materia di patrimonio, le Direzioni regionali competenti nelle seguenti materi; pianificazione e governo del territorio, tutela paesaggistica, ambiente e assetto idrogeologico;
c) mettere a disposizione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2019, n. 8, e previa sottoscrizione della relativa convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla redazione, degli studi di fattibilità tecnico – economica, dei progetti edilizi ed urbanistici nonché delle ulteriori attività tecnico – amministrative necessarie all'attuazione delle attività previste nel presente Accordo, ivi comprese le spese di funzionamento dell'organismo tecnico di coordinamento di cui all'art. 5, nei limiti dell'importo finalizzato con la dgr…./2026;

3. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune, per effetto dell'acquisizione al proprio patrimonio disponibile ed indisponibile dei terreni agricoli e dei beni patrimoniali appartenuti all'Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma", si impegna a:
a) attuare, tramite opportuni atti e procedimenti amministrativi, le attività di dismissione, valorizza-zione e rigenerazione urbana condivise in seno all'Organismo tecnico di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 5;
b) assicurare il perfezionamento delle attività tecnico – amministrative ivi compresi i frazionamenti catastali e gli accatastamenti, che consentano l'attuazione, in via prioritaria, dei programmi di dismissione dei beni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) delle Linee Guida attraverso in quali conseguire le risorse necessarie all'avvio dei processi di rigenerazione territoriale previsti dall'Accordo;
c) svolgere, avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico di coordinamento, le istruttorie tecnico amministrativi e le valutazioni economiche e patrimoniali, per consentire, nell'interesse delle Parti, la conclusione delle attività di dismissione previste dall'Accordo;
d) favorire, con opportuni provvedimenti, la regolarizzazione edilizia e urbanistica dei beni destinati alla dismissione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Regione per la valorizzazione dei propri beni patrimoniali;
e) utilizzare le risorse regionali di cui all'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2019, n. 8, attenendosi alla convenzione che ne disciplinerà l'utilizzazione, e prioritariamente per le seguenti attività d'interesse delle Parti:
   - per espletare le procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione del presente Accordo ivi comprese quelle per conferimento degli incarichi di supporto specialistico e per consentire il funzionamento dell'Organismo tecnico di coordinamento di cui all'articolo successivo;
   - per garantire, la cura, la manutenzione e vigilanza dei cespiti immobiliari oggetto del presente Accordo, nel mentre si compiano le attività di dismissione e valorizzazione;
   - per espletare le valutazioni di carattere economico e finanziario per sviluppare i programmi di valorizzazione e di rigenerazione urbana e territoriale che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Accordo;
f) ad utilizzare, per l'attuazione degli interventi di valorizzazione e rigenerazione urbana contemplati dall'Accordo, le risorse derivanti dalle dismissioni effettuate, al netto delle somme

da riconoscere alla Regione per la cessione delle aree secondo gli importi e le modalità di corresponsione condivise in seno all'Organismo tecnico di coordinamento tradotte nei decreti di esproprio ovvero nelle relative delibere autorizzative.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Asl, per effetto della cessione in proprietà alla Regione dei terreni e dei beni patrimoniali ricadenti nel suo territorio appartenuti all'Ente morale "Pio Istituto Santo spirito e ospedali riuniti di Roma si impegna a:
   a) partecipare, nella fase iniziale, ai lavori dell'Organismo di coordinamento tecnico che verrà costituito
   b) ai sensi del successivo articolo 5 del presente Accordo;
   c) promuovere le azioni amministrative che derivano dall'attuazione del presente Accordo coinvolgendo, nella fase della ricognizione e successiva cessione dei terreni oggetto del medesimo Accordo, l'unità organizzativa competente in materia di patrimonio.

Articolo 5
(Organismo di coordinamento Tecnico)

1. Per assicurare la coerenza dei programmi di dismissione e valorizzazione territoriali via via attivati e rimuovere ogni ostacolo che possa pregiudicarne le finalità e gli obiettivi, è costituito un Organismo di coordinamento Tecnico avente la funzione di orientare e supportare i procedimenti e le azioni
   amministrative attribuite e/o di competenza di ciascuna parte o delle Parti congiuntamente e di convalidare le strategie e scelte operative assunte dalle Parti in vigenza dell'Accordo.
2. Fermo restando le funzioni proprie degli organismi deliberanti degli Enti facenti parte o coinvolti nell'attuazione dell'Accordo, all'Organismo di coordinamento Tecnico possono essere attribuite tutte le funzioni istruttorie e tecniche in ordine all'attuazione dei programmi di dismissione e valorizzazione territoriale via via trattati, ivi comprese quelle volte alla risoluzione di eventuali controversie fra le Parti ovvero di ciascuna parte con i terzi via via coinvolti a vario titolo nell'attuazione dell'Accordo.
3. L'Organismo di coordinamento Tecnico è composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, di seguito meglio individuati:
   a) Per la Regione Lazio: _____;
   b) Per il Comune di _____;
   c) Per la Asl_____;
   La composizione dell'Organismo di coordinamento Tecnico potrà modificarsi ed integrasi con soggetti terzi fiducia di entrambe le Parti;
4. Per le sue deliberazioni Organismo di coordinamento Tecnico si avvale di soggetti pubblici o privati di comprovata capacità nelle materie oggetto di trattazione ivi compresi gli aspetti giuridici e notarili.
5. Le risorse per il funzionamento dell'organismo di coordinamento tecnico gravano sulle somme rese disponibili dalla Regione per l'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 4, della legge regionale 20 marzo 2019, n. 8.

Articolo 6
Norme applicabili alle procedure di valorizzazione

1. Per effetto delle pattuizioni e degli obblighi assunti dalle Parti, ai procedimenti amministrativi attivati

dal Comune in conformità all'Accordo, si applicano integralmente le disposizioni legislative e regolamenti che la Regione ha adottato per la valorizzazione del proprio patrimonio.

2. Ai processi di valorizzazione patrimoniale e rigenerazione territoriale e alle procedure di dismissione effettuate dal Comune in attuazione del presente Accordo trovano applicazione integrale:
   a) i principi e le disposizioni regolamentari di cui alle Linee Guida approvate con la D.G.R. 16 aprile 2019, n. 207 eventualmente declinate attraverso successivi e distinti accordi procedimentali ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 come previsto dall'art. 6 comma 1 delle medesime Linee Guida;
   b) le disposizioni legislative in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico previste dalle leggi regionali, richiamate nel preambolo, ivi comprese quelle volte a favorire la regolarizzazione edilizia e urbanistica introdotte al comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e ss.mm.ii.;
   c) ogni altra disposizione legislativa e regolamentari eventualmente adottata dalle Parti negli ambiti di competenza, al fine di promuovere e sostenere la dismissione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi comprese le disposizioni applicative e le regole procedimentali via via condivise in seno all'organismo di coordinamento tecnico o tradotte negli Accordi procedimentali e nelle convezioni che discendono dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. L'avvio delle attività comuni e dei programmi pattuiti con il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, dovrà avvenire nell'arco dei successivi cinque anni, al termine dei quali, le Parti assicurano la prosecuzione dei programmi già avviati e provvedono all'eventuale rinnovo dei programmi non ancora avviati mediante l'estensione del presente Accordo per ulteriori cinque anni.
2. Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti.
3. In tal caso le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del Accordo ai fini della sua attuazione, anche parziale.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 101/2018 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione degli impegni contenuti nel presente Accordo.
5. La ASL Roma 5 è espressamente manlevata e tenuta indenne dalla Regione Lazio e dai Comuni da qualsiasi pretesa, azione, richiesta risarcitoria, obbligazione o responsabilità, anche di natura giudiziaria o contabile, avanzata da soggetti terzi in relazione ai procedimenti di esproprio, trasferimento, valorizzazione, dismissione, rigenerazione urbana o alienazione attivati in esecuzione del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per la Regione Lazio _____

per il Comune _____

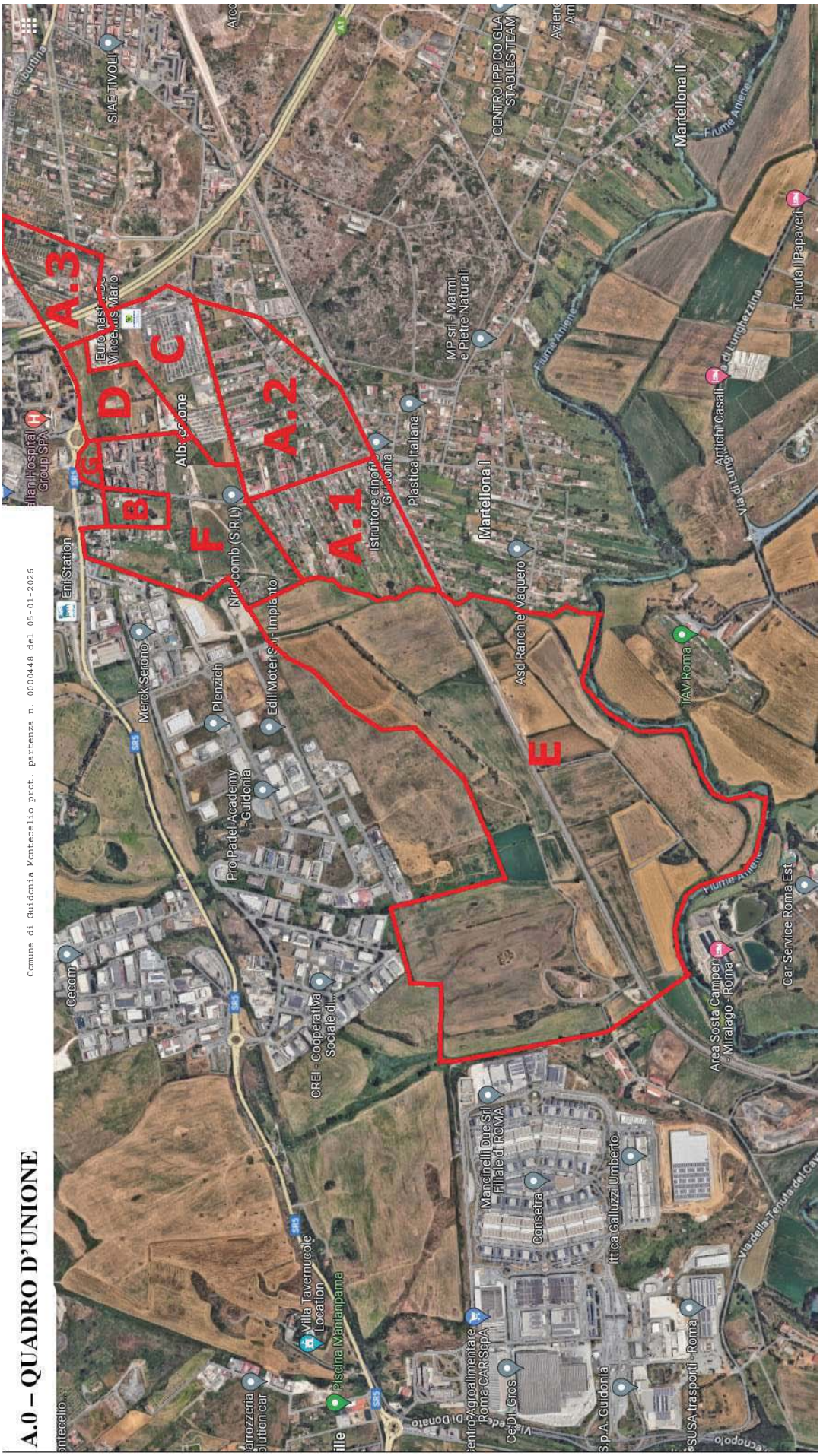
A.0 – QUADRO D'UNIONE
Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026
A.3
A.2
A.1
B
C
D
E
F
G
Eni Station
Merck Serono
Plenzich
Edil Moter S.r.l. Impianto
Pro Padel Academy Guidonia
Cecom
CREI - Cooperativa Sociale di...
Villa Tavernuccole
Piscina Mantainpama
Carrozzeria Blu tion car
Mancinelli Due Srl Filiale di ROMA
Consetra
Ittica Galluzzi Umberto
Centro Agroalimentare Roma CARSCpA
Ce.Di. Gros
S.p.A. Guidonia
SUSA Trasporti - Roma
Area Sosta Camper - Miralago - Roma
Car Service Roma Est
Via della Tenuta del Cav
Fiume Aniene
Martellona II
Martellona I
Tenuta Il Papaveri
Via di Lunghezzina
Antichi Casali
CENTRO IPPICO GLA STABLES TEAM
MP srl - Marmi e Pietre Naturali
Plastica Italiana
Asd Ranch e Vaquero
TAV Roma
Albergone
Nuova Comb (S.R.L.)
Istruttore cinofilo Guidonia
SIAETIVOLI
Group SPA

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

A.1 - Comparto Cooperativa L'Unitaria

Questo comparto è quello costituito dalle aree su cui sono presenti fabbricati residenziali, che da Via Albuccione si estendono a sud fino alla ferrovia, ad ovest fino al fosso, a nord fino all'intersezione con Via E. Berlinguer, confina verso est con il comparto Coop. Menghi di cui al successivo paragrafo, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

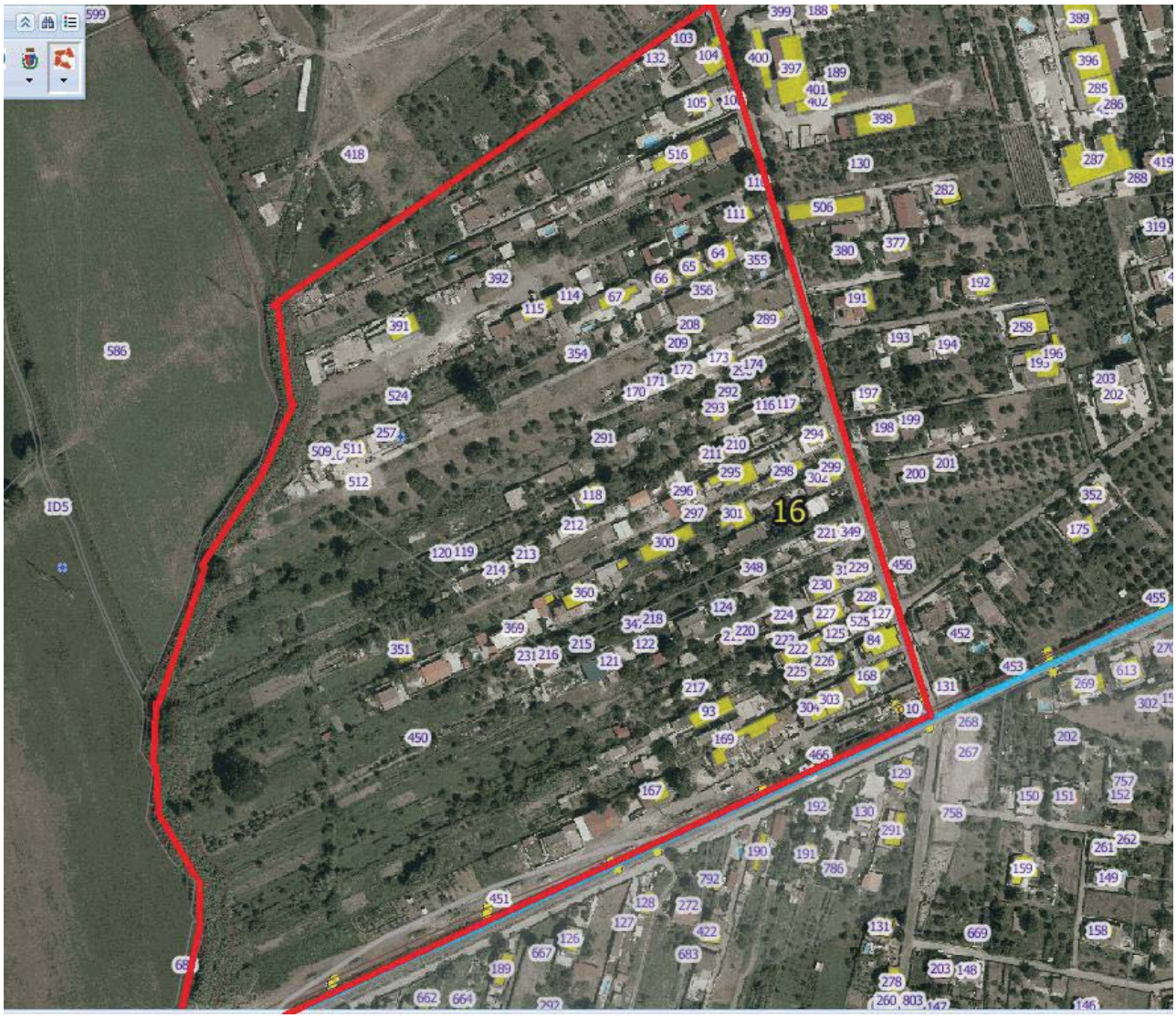

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

STRALCIO DI PTPR - COMPARTO A.1
Legenda
edizione 2021
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett.a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co.1 lett. b) e art. 142 co.1 D.Lgs. 42/2004
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co.1 lett. c) D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
area urbanizzata del PTPR
limiti comunali
Navigazione
Zoom +
Zoom -
Ripristina
Posizione
Strumenti
Stampa
Ricerca
Storico
Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026
Pan
Zoom Finestra
Misura
Informazioni
Vista 3D
Ricerca toponimo
Livelli
x:308221,63
y:4646578,13
200 m
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.
Nessun progetto selezionato
Legenda
12
6
60
65
taa_05
tb058_2305
tb058_2305
1.397 x 1.000 mm

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

A.2 - Comparto Cooperativa Menghi

Questo comparto è quello costituito dalle aree che si estendono intorno a via Enrico Berlinguer a nord, via Albuccione a ovest, stazione ferroviaria a sud e a est con via Ivanoe Bonomi. Inoltre, confina a ovest la cooperativa L'Unitaria. Il tutto viene meglio rappresentato nella figura sottostante.

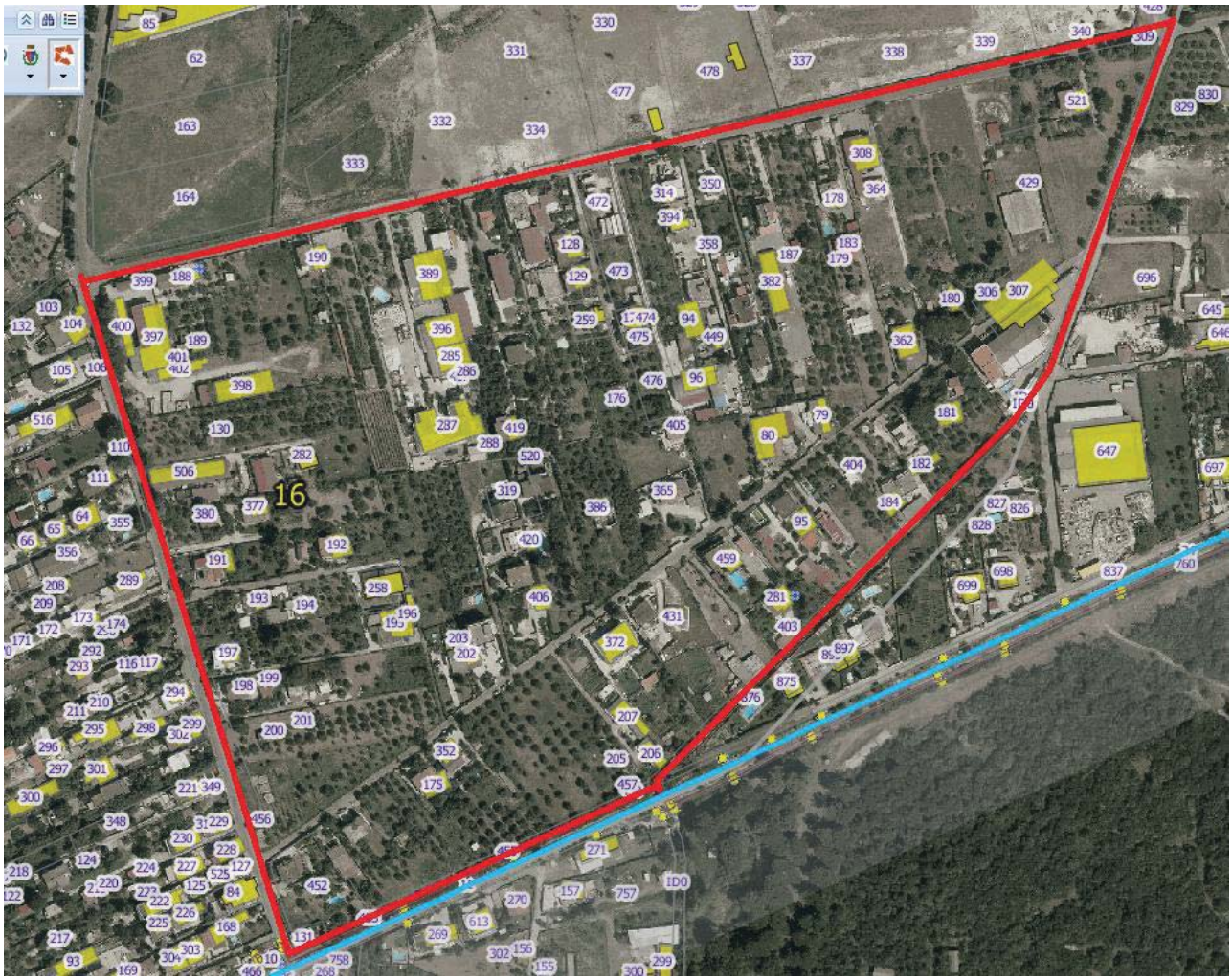

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

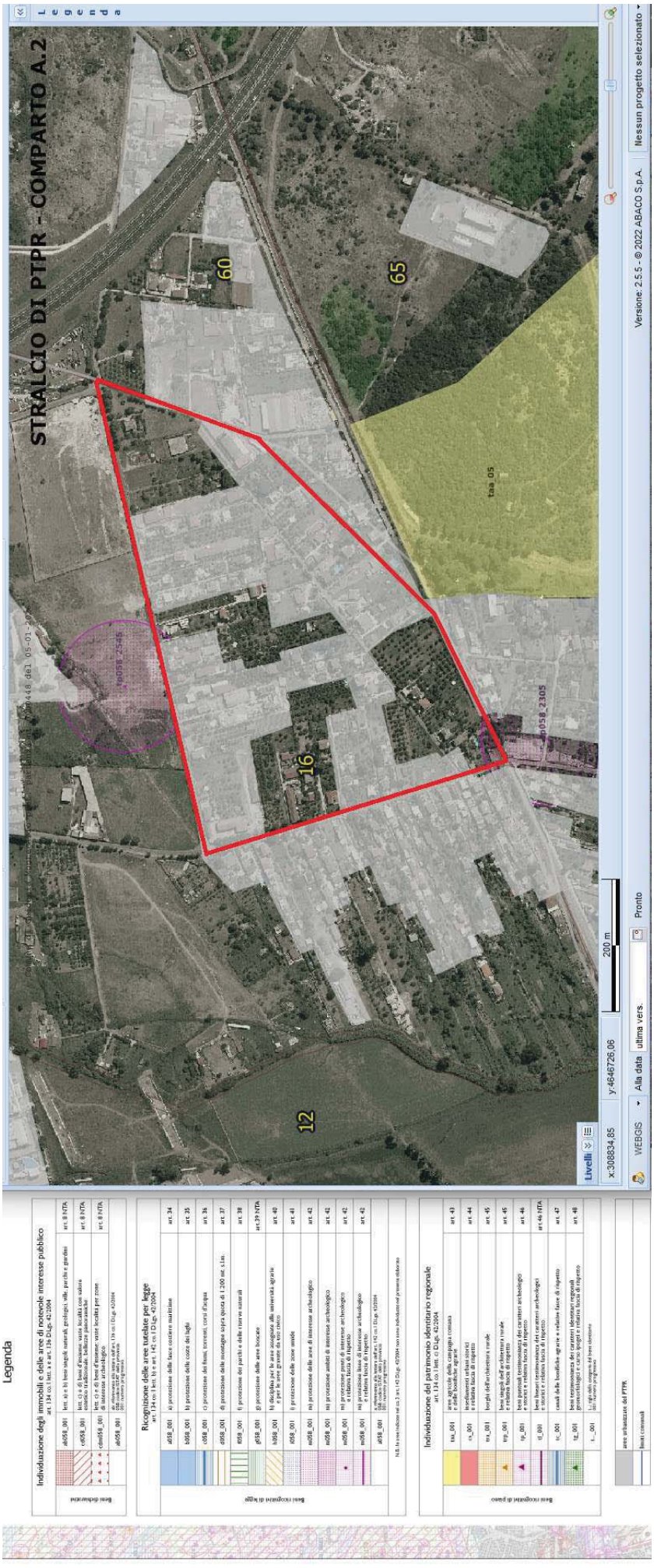
STRALCIO DI PTPR - COMPARTO A.2
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
art. 43
art. 44
art. 45
art. 46
art. 47
art. 48
art. 8 NTA
art. 34
art. 35
art. 36
art. 37
art. 38
art. 39 NTA
art. 40
art. 41
art. 42
art. 43
art. 46 NTA
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
200 m
x:308834,85
y:4646726,06
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.
12
16
60
65
taa_05
tp058_2346
tp058_2305

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

A.3 - Comparto Cooperativa Jeranense

Questo comparto è quello costituito dalle aree su cui sono presenti fabbricati residenziali e produttivi che da Via Tiburtina Valeria si estendono a sud-est fino al confine con il Comune di Tivoli, ad ovest fino a Via Alcide De Gasperi, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

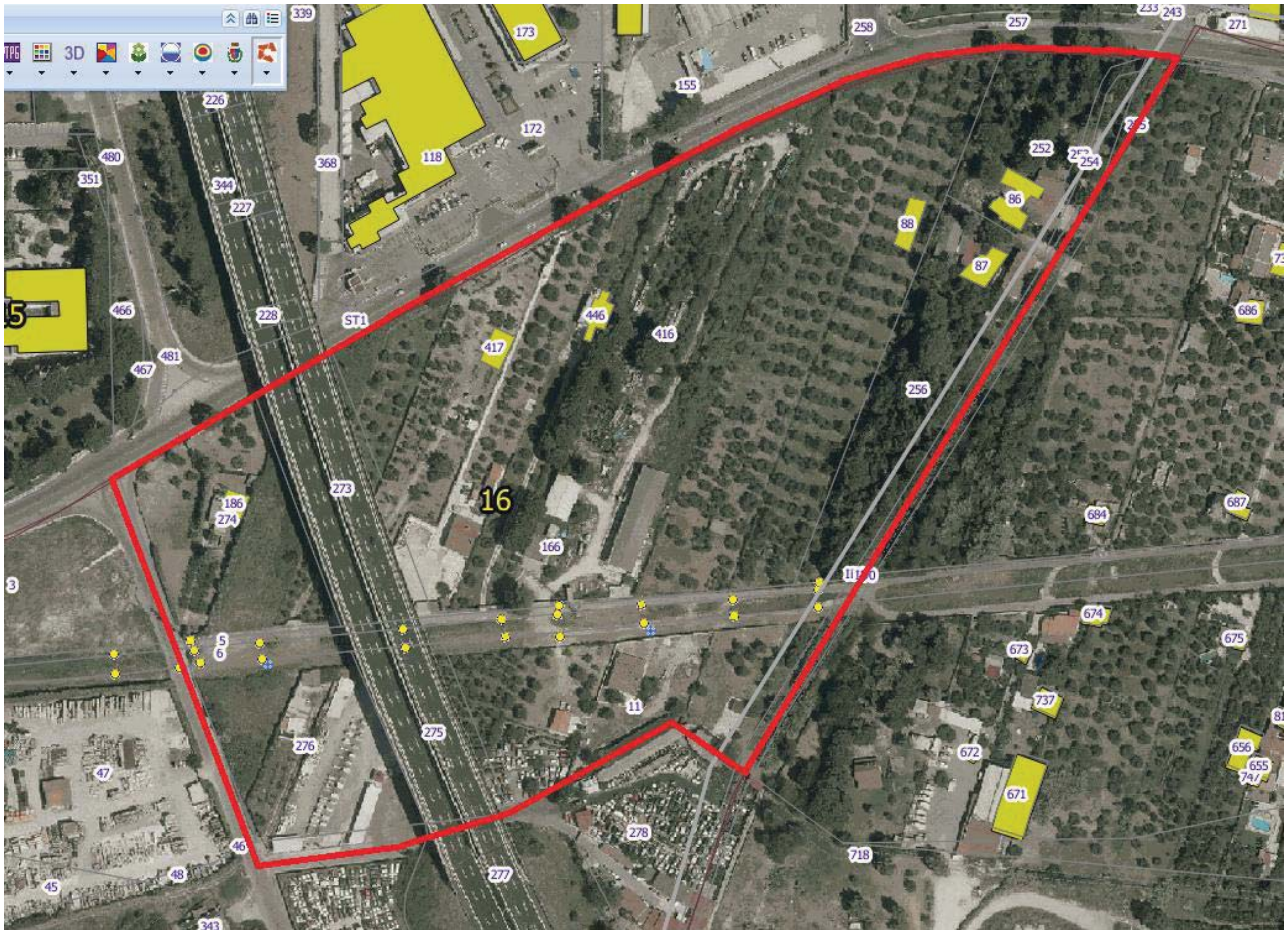

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

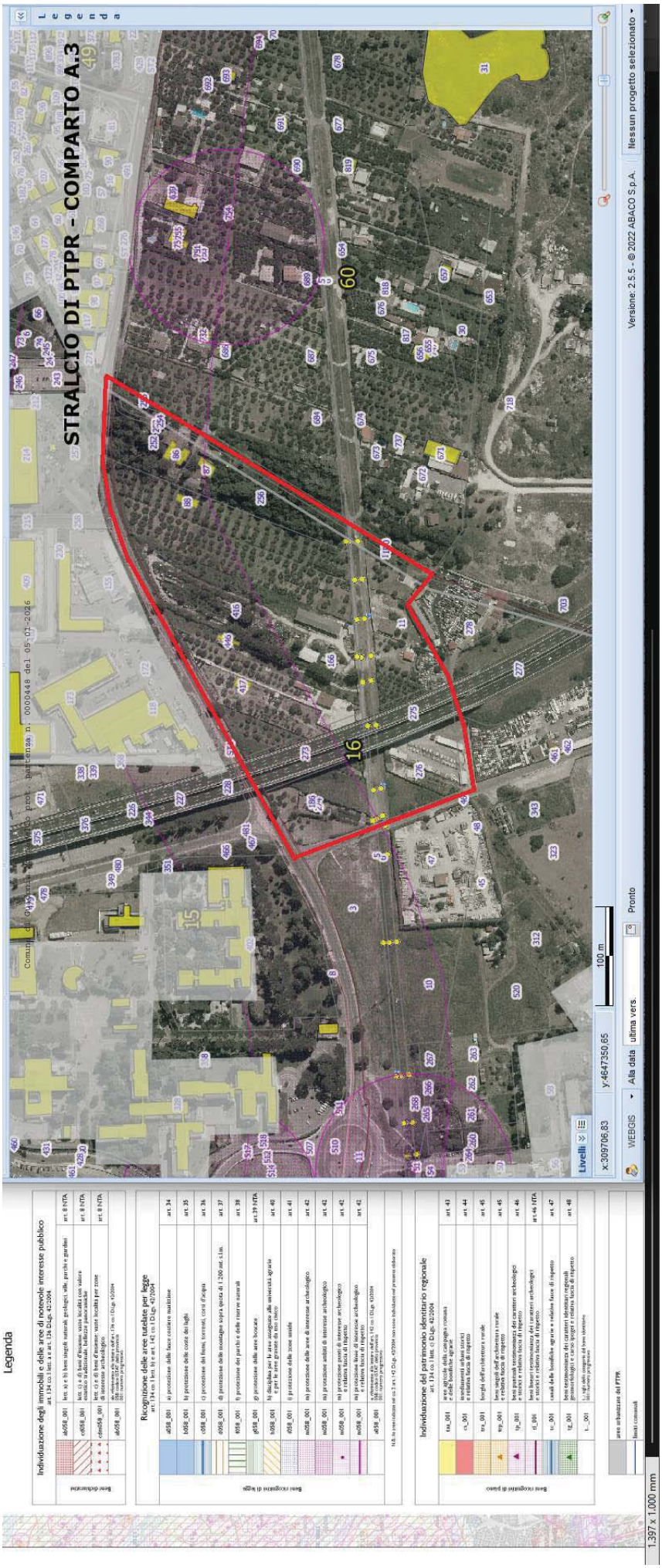
STRALCIO DI PTPR - COMPARTO A.3
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni costitutivi
Beni strutturanti di legge
Beni ricognitivi di piano
aree urbanizzate del PTPR
beni comunali
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
x:309706,83
y:4647350,65
100 m
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.
Nessun progetto selezionato
1.397 x 1.000 mm

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

B. Comparto Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci

Questo comparto è quello costituito dalle aree che si distribuiscono intorno alla scuola primaria che confina a nord con la centrale elettrica, a est con via Albuccione, a sud e a ovest con strada bianca. Il tutto viene meglio rappresentato nella figura sottostante.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

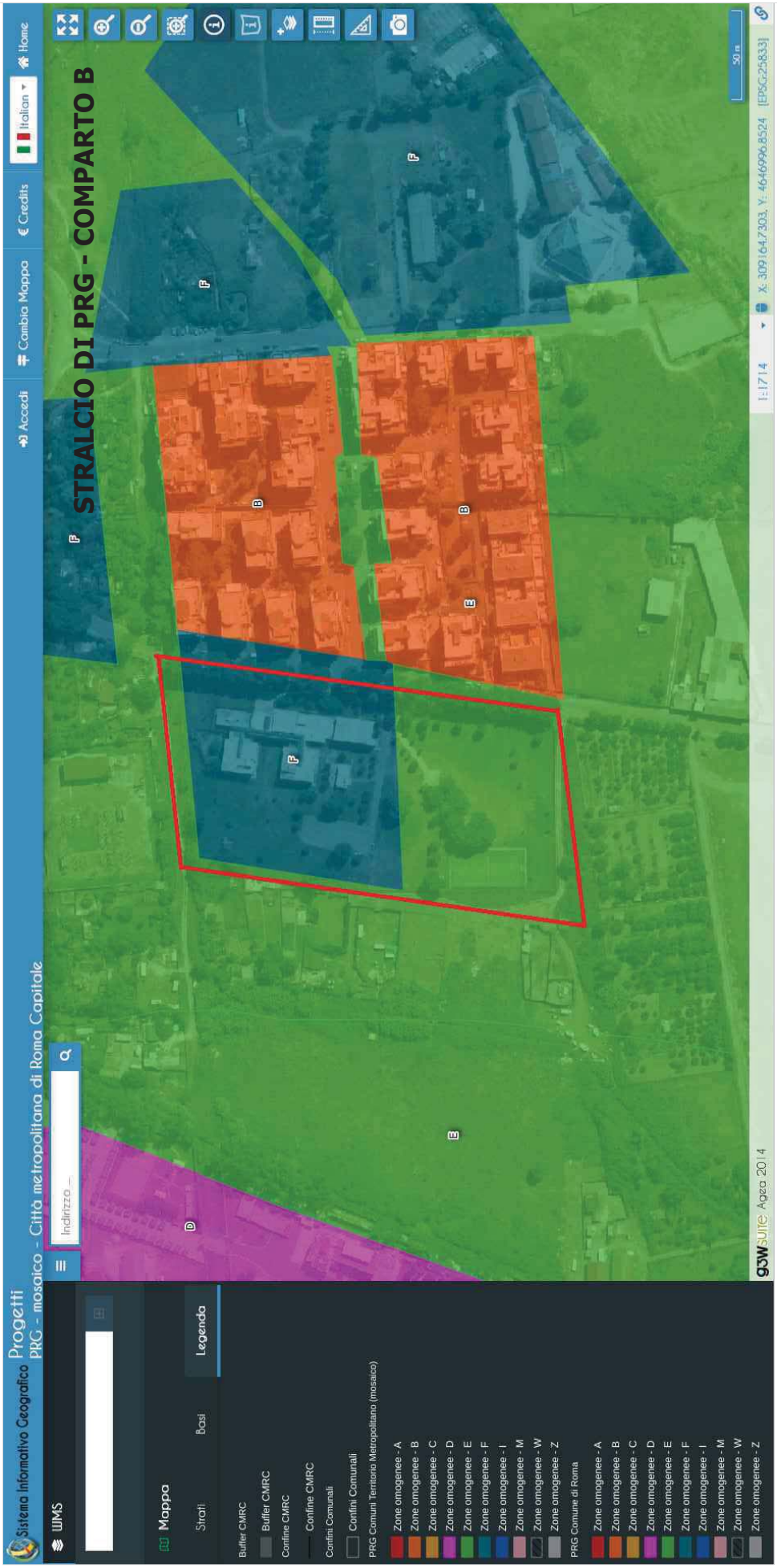

STRALCIO DI PTPR - COMPARTO B
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
art. 142 co.1 lett. b, c, g, m, q e art. 143 co.1 D.Lgs. 42/2004
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co.1 lett. c) D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
x:3090078,30
y:4647005,34
100 m
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

C. Comparto attività produttive

Questo comparto è quello costituito dalle aree su cui sono presenti attività produttive, si estendono da Via Enrico Berlinguer a sud, a Via Alcide De Gasperi ad est, a nord confina con la Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

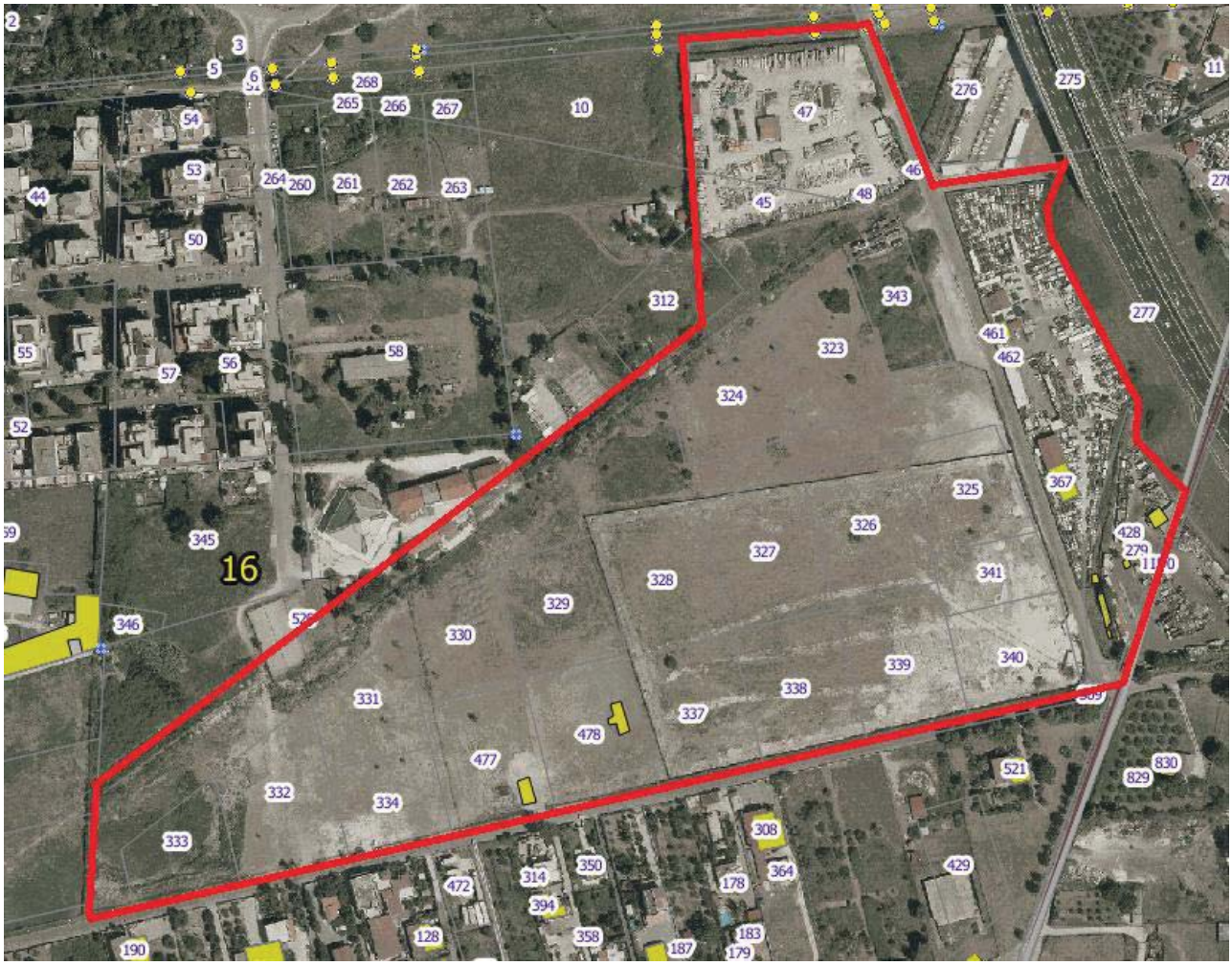

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

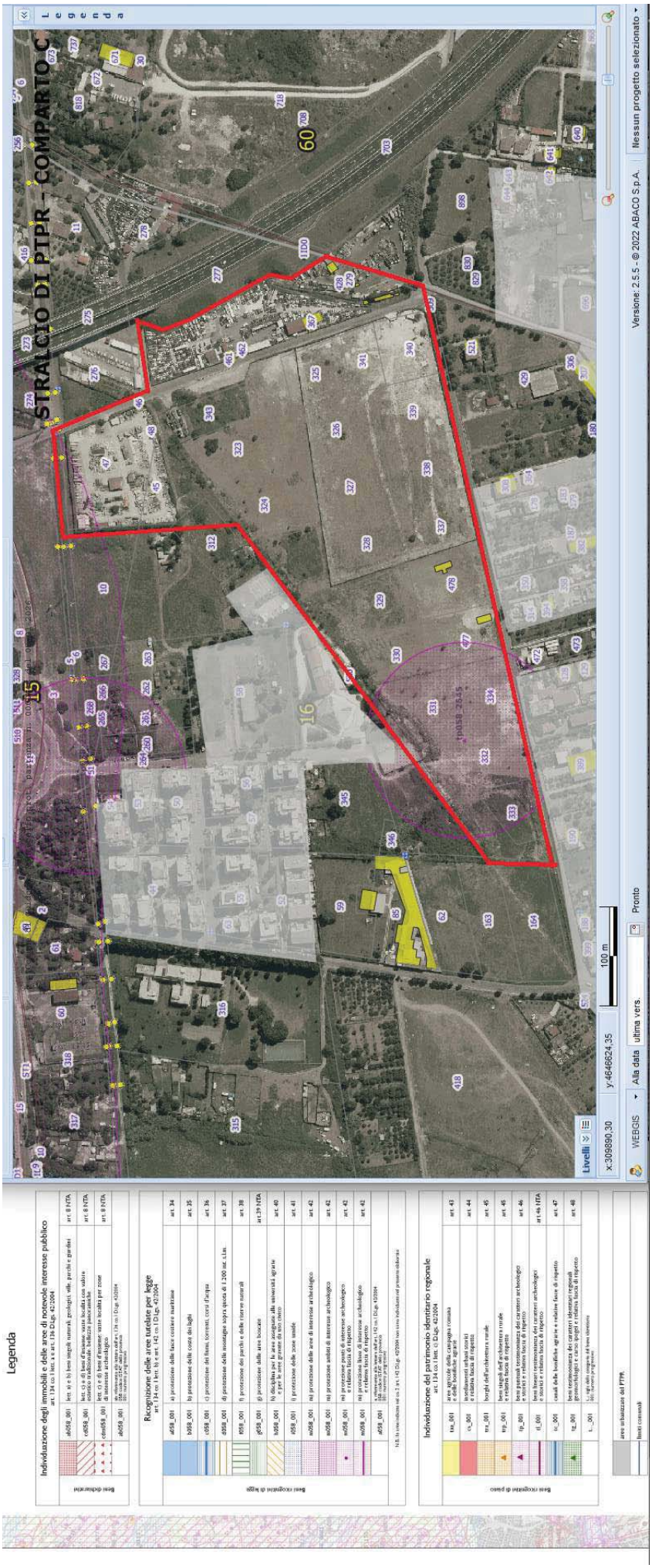
STRALCIO DI PTPR – COMPARTO C
Legenda
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
x:309890,30
y:4646624,35
100 m
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

D. Comparto parrocchia Chiesa Nostra Signora di Lourdes ed aree limitrofe

Questo comparto è quello costituito dal complesso parrocchiale Chiesa Nostra Signora di Lourdes. Confina a nord con Via Nazionale Tiburtina, a est con via P. Colaianni, a est con via Albuccione e a sud con casa Popolari del Comune di Roma. Il tutto viene meglio rappresentato nella figura sottostante. Questo comparto è quello costituito dalle aree che a nord da Via Tiburtina Valeria si estendono a sud verso il comparto della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, confinano ad ovest con Via P. Colaianni, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

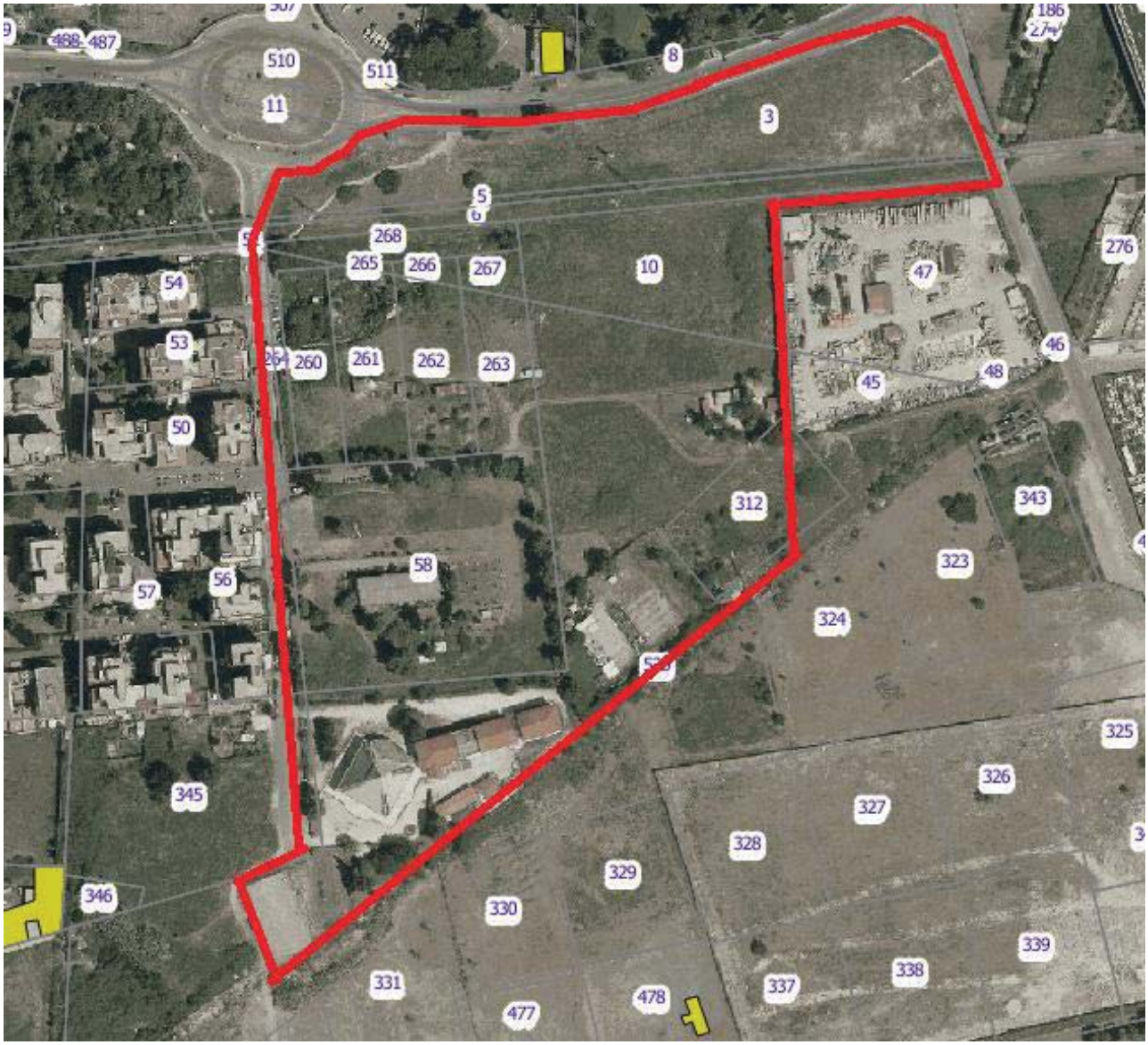

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

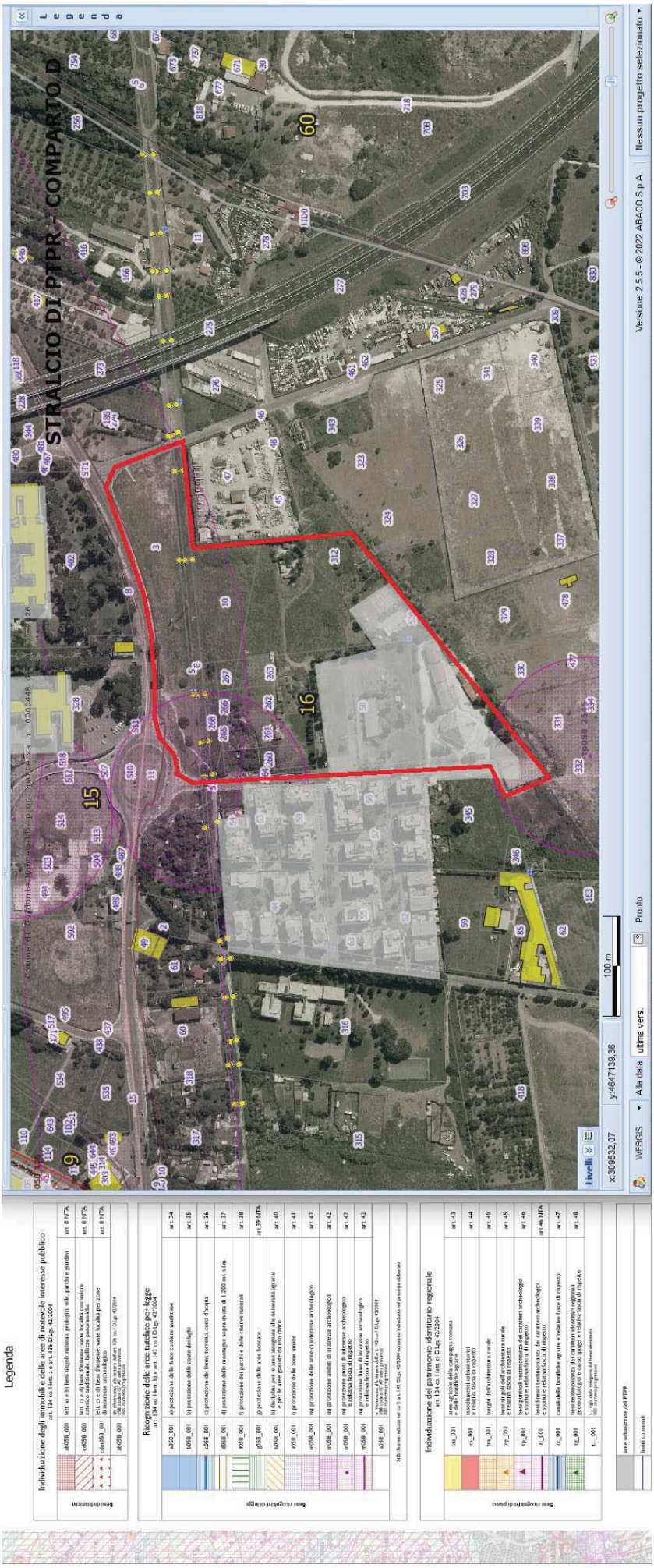
STRALCIO DI PTPR - COMPARTO D
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
art. 142 co.1 lett. b-c-d-f-i-l-m D.Lgs. 42/2004
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co.1 lett. c) D.Lgs. 42/2004
aree urbanizzate del PTPR
limiti comunali
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
100 m
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

E. Comparto Area C.A.R.

Questo comparto è quello costituito dall'area che confina a sud con il fiume Aniene, ad est con la Cooperativa L'Unitaria ed il Comune di Tivoli, ad ovest con il C.A.R. "Centro Agroalimentare Roma" ed a nord con la zona industriale denominata P.E.E.P., il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

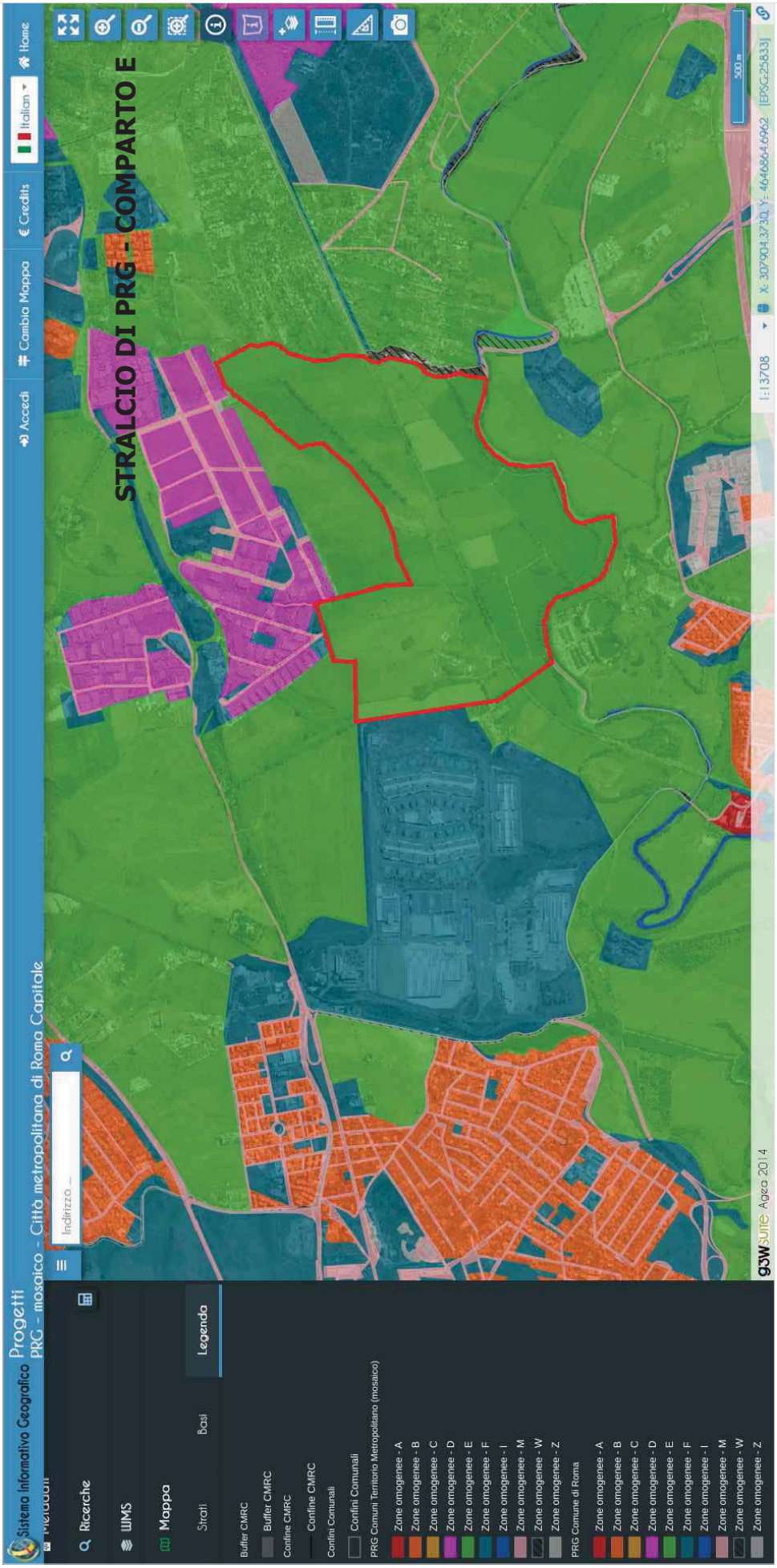

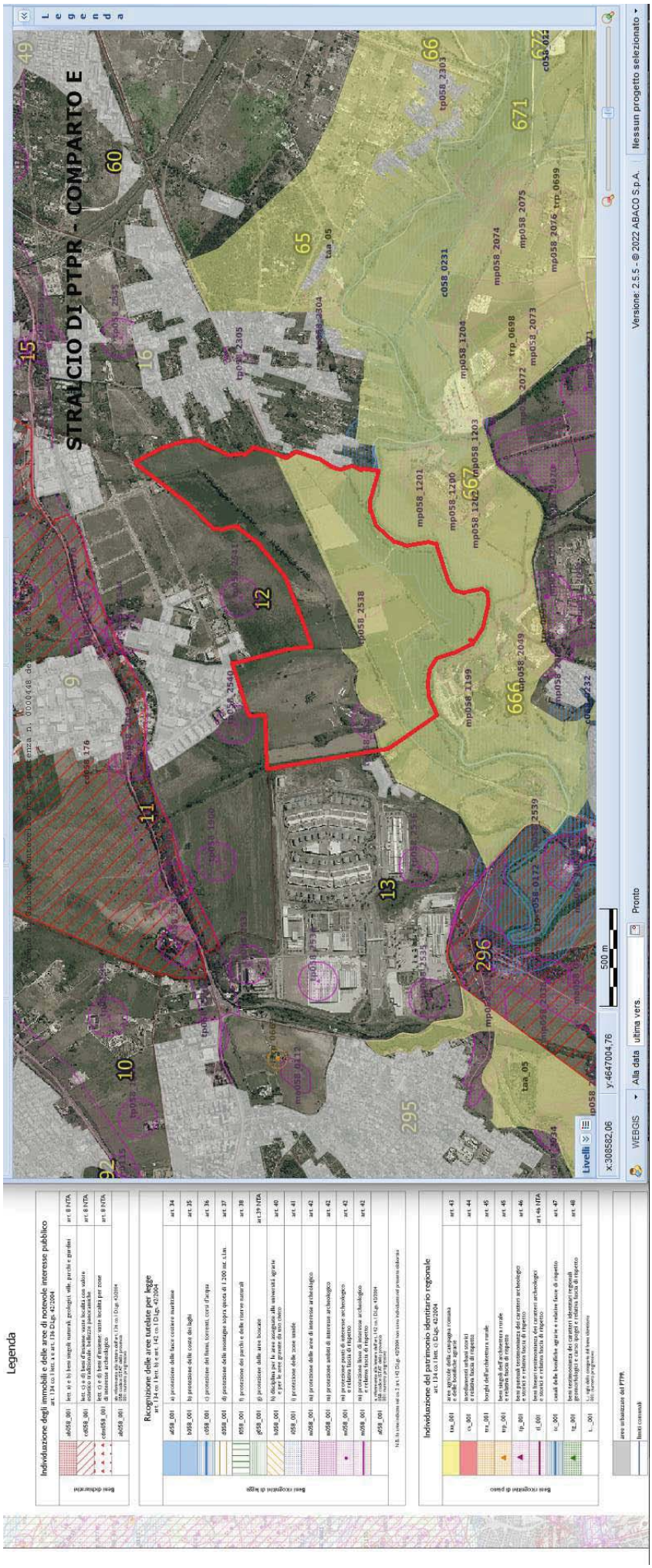
STRALCIO DI PTPR - COMPARTO E
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co. 1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b e c e 142 co. 1 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co. 1 lett. c D.Lgs. 42/2004
aree sottoposte dal PTPR
limiti comunali
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
500 m
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

F. Comparto area polivalente

Questo comparto è quello costituito dall'area che confina a sud con la cooperativa L'Unitaria, ad ovest con l'area industriale, a nord con la Via Tiburtina Valeria, ad est con l'Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci e Via dell'Albuccione, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
Individuazione del patrimonio identitario regionale
art. 134 co.1 lett. c D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co.1 lett. b e art. 142 co.1 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di piano
aree urbanizzate del PTPR
limiti comunali
STRALCIO DI PTPR - COMPARTO F
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
x:309634,32
y:4647071,93
200 m
Nessun progetto selezionato
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

G. Comparto parco pubblico

Questo comparto è quello costituito dal complesso parrocchiale Chiesa Nostra Signora di Lourdes. Confina a nord con Via Nazionale Tiburtina, a est con via P. Colaianni, a est con via Albuccione e a sud con casa Popolari del Comune di Roma. Il tutto viene meglio rappresentato nella figura sottostante. Questo comparto è quello costituito dalle aree che a nord da Via Tiburtina Valeria si estendono a sud verso il comparto della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, confinano ad ovest con Via P. Colaianni, il tutto come meglio rappresentato nella figura sottostante.

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0000448 del 05-01-2026

STRALCIO DI PTPR - COMPARTO G
Legenda
Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co.1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004
Beni ricognitivi di legge
Beni ricognitivi di piano
Livelli
WEBGIS
Alla data
ultima vers.
Pronto
50 m
x:309185,66
y:4647116,69
Versione: 2.5.5 - © 2022 ABACO S.p.A.
Nessun progetto selezionato

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 678

Presa d'atto del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2026 relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" e presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, limitatamente alla componente dirigenziale - Autorizzazione all'adozione degli atti necessari al reclutamento del personale.

OGGETTO: Presa d'atto del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2026 relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" e presa d'atto dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, limitatamente alla componente dirigenziale - Autorizzazione all'adozione degli atti necessari al reclutamento del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti demanio e patrimonio di concerto con l'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, l'articolo 48, comma 3, lettera f), che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, concernente il Regolamento regionale di contabilità, che continua ad applicarsi, per quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2025, n. 9, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2025, n. 13, concernente la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2026-2028;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, concernente l'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente gli indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, recante "Promozione della costituzione dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.", e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 679, concernente gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1109, con la quale è stata disposta la proroga dell'efficacia degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 679/2022 fino all'adozione della nuova direttiva regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875, recante "Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house" e, in particolare, l'articolo 13 dell'Allegato A concernente gli obblighi di separazione contabile;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2023, n. 225, concernente gli obiettivi specifici della società ASTRAL S.p.A. sul complesso delle spese di funzionamento e del personale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 50, recante l'approvazione dell'atto di concessione e del contratto di servizio relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2024, n. 358, concernente l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024-2032 relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali affidate ad ASTRAL S.p.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, recante "Presa d'atto del Piano del fabbisogno della Società ASTRAL S.p.A. - Anno 2025. Autorizzazione all'adozione degli atti necessari per l'assunzione del personale per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali ex concesse Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo";

VISTO l'articolo 9 dell'Atto di concessione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50/2022, concernente gli obblighi di separazione contabile;

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. n. 549 del 13 luglio 2026, acquisita agli atti in data 15 luglio 2026, al protocollo n. 745854 con la quale è stato approvato il Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2026 e il contestuale aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, limitatamente alla componente dirigenziale ed è stata richiesta alla Regione Lazio la relativa autorizzazione;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 50, successivamente aggiornata con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2024, n. 358, sono stati approvati il Contratto di servizio per la gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" affidato ad ASTRAL S.p.A. e il relativo Piano Economico Finanziario 2024-2032, che definisce, per l'intera durata dell'affidamento, il corrispettivo contrattuale riconoscibile al gestore e la relativa articolazione annuale, comprensiva dei costi di gestione, del costo del personale, degli investimenti e degli ulteriori oneri necessari allo svolgimento delle attività affidate;
- il Piano Economico Finanziario come da ultimo aggiornato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024 quantifica il corrispettivo contrattuale massimo riconoscibile ad ASTRAL S.p.A., comprensivo dell'IVA, per le annualità dal 2026 al 2032, come di seguito riportato:

Corrispettivo contrattuale massimo riconoscibile (comprensivo di IVA)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Importo (€)	**40.792.838,40**	**46.399.949,64**	**47.219.085,82**	**48.117.314,46**	**49.038.861,41**	**49.978.050,14**	**25.280.656,94**

- il Piano Economico Finanziario approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024 ricomprende, tra i costi di gestione del servizio, i costi del personale e gli ulteriori costi del personale necessari allo svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio, determinati, per le annualità dal 2026 al 2032, nei valori di seguito riportati:

Voce di costo	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Costo del personale (€)	20.245.000	20.447.000	20.652.000	20.858.000	21.067.000	21.278.000	10.745.000
Altri costi del personale (€)	1.691.000	1.708.000	1.725.000	1.742.000	1.760.000	1.777.000	898.000
Totale (€)	**21.936.000**	**22.155.000**	**22.377.000**	**22.600.000**	**22.827.000**	**23.055.000**	**11.643.000**

- i predetti valori costituiscono il limite massimo dei costi del personale riconosciuti nell'ambito del Piano Economico Finanziario approvato dalla Regione Lazio e rappresentano il parametro di riferimento per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria del Piano del fabbisogno oggetto del presente provvedimento costituendone il presupposto economico-finanziario;

PREMESSO altresì che

- con deliberazione 13 marzo 2025, n. 134, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di fabbisogno del personale della società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2025, autorizzando l'adozione degli atti necessari al reclutamento di n. 67 unità di personale, di cui n. 2 posizioni dirigenziali, destinate alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo", nell'ambito delle risorse previste dal Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2024, n. 358;

- successivamente all'approvazione della citata deliberazione n. 134/2025, la Società ha rappresentato l'insorgenza di ulteriori esigenze organizzative derivanti dall'imminente cessazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, nonché dalle cessazioni di personale intervenute nel corso dell'esercizio 2026, che rendono necessario procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale limitatamente al ramo delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- con la citata determinazione dell'Amministratore Unico n. 549 del 13 luglio 2026, ASTRAL S.p.A. ha approvato il Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2026 e l'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale relativo all'annualità 2025, già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 134/2025, limitatamente alla componente dirigenziale, richiedendo alla Regione Lazio l'autorizzazione all'adozione degli atti conseguenti;

RILEVATO CHE dalla determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. n. 549/2026 emerge che:

- nel corso dell'annualità 2025 e nei primi mesi dell'esercizio 2026 sono intervenute n. 9 cessazioni di personale appartenente ai profili professionali impiegati nella gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, con una conseguente riduzione strutturale della spesa del personale pari ad euro 491.662,22 annui, come di seguito riportato:

TABELLA CESSATI DA SOSTITUIRE							
Profilo	**Par.tro**	**Unità**	**RAL fissa procapite**	**Accessorio medio procapite**	**Totale trattamento economico**	**Costo annuo procapite**	**Costo annuo complessivo per parametro**
CUOAT - Quadro	230	1	36.565,00	19.563,00	56.128,00	79.701,76	79.701,76
Capo Unità Tecnica	205	1	31.184,00	10.037,00	41.221,00	58.533,82	58.533,82
Operatore Certificatore	180	1	30.086,00	9.612,00	39.698,00	56.371,16	56.371,16
Operatore Tecnico	170	3	27.242,00	9.016,00	36.258,00	51.486,36	154.459,08
Operatore di Gestione	158	2	26.717,00	7.525,00	34.242,00	48.623,64	97.247,28
Operatore di Stazione	143	1	25.220,00	6.716,00	31.936,00	45.349,12	45.349,12
Totale		**9**	**Totale riduzione spesa del personale annua**				**491.662,22**

- risulta necessario procedere alla sostituzione delle predette unità mediante il reclutamento di personale appartenente a profili professionali maggiormente rispondenti alle esigenze

organizzative ed operative connesse alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, per una spesa annua complessiva pari ad euro 383.400,00, come di seguito riportato:

TABELLA UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE IN SOSTITUZIONE DEI CESSATI							
Profilo	**Par.tro**	**Unità**	**RAL fissa procapite**	**Accessorio medio procapite**	**Totale trattamento economico**	**Costo annuo procapite**	**Costo annuo complessivo per parametro**
Operatore Qualificato Impianti	140	4	22.200,00	6.800,00	29.000,00	41.180,00	164.720,00
Operatore di Stazione	139	1	22.000,00	6.800,00	28.800,00	40.896,00	40.896,00
Specialista tecnico/amm.vo	193	2	27.400,00	6.800,00	34.200,00	48.564,00	97.128,00
Operatore Scambi Cabina	135	2	21.600,00	6.800,00	28.400,00	40.328,00	80.656,00
Totale		**9**				**Totale**	**383.400,00**

- procedere all'aggiornamento del Fabbisogno 2025 relativamente alla componente dirigenziale già autorizzata con D.G.R. n. 134/2025, mediante la soppressione di una delle due posizioni dirigenziali previste, destinando le relative risorse a concorrere, unitamente alle risorse già previste dal Piano Economico Finanziario della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali approvato con D.G.R. n. 50 del 15 febbraio 2022 e successivamente aggiornato con D.G.R. n. 358 del 23 maggio 2024, alla copertura del costo della posizione del Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale.

RILEVATO altresì che

- la determinazione dell'Amministratore Unico quantifica il costo annuo della posizione del Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale come di seguito riportato:

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE FERROVIE EX CONCESSE ANNUALITA' 2026							
Profilo	**Qualifica o Par.tro**	**Unità**	**RAL fissa procapite**	**Accessorio medio procapite**	**Totale trattamento economico**	**Costo annuo procapite**	**Costo annuo complessivo per Qualifica o Parametro**
Direttore	Dirigente	1	159.000,00	27.000,00	186.000,00	269.700,00	269.700,00

- in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 50 e successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2024, n. 358, il costo della predetta posizione dirigenziale è stato imputato nella

misura del 50 per cento al ramo ferroviario, trovando conseguentemente copertura nell'ambito delle risorse già previste dal medesimo Piano Economico Finanziario;

- la documentazione trasmessa dalla Società rappresenta che, in ragione dell'attuale assetto organizzativo e delle funzioni effettivamente esercitate dal Direttore, si rende necessario procedere all'integrale imputazione della relativa posizione al ramo delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- la copertura finanziaria della restante quota del costo è assicurata mediante la rimodulazione della componente dirigenziale autorizzata con la DGR n. 134/2025, attraverso la soppressione di una delle due posizioni dirigenziali ivi previste, senza determinare incrementi della spesa del personale già autorizzata dalla Regione Lazio né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

RILEVATO infine che

- ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 875/2022 e dell'articolo 9 dell'Atto di concessione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 50/2022, la Società è tenuta ad adottare un sistema di contabilità separata idoneo a garantire la corretta imputazione dei costi ai diversi rami di attività, assicurando la coerenza tra l'organizzazione aziendale, l'effettivo impiego delle risorse e la relativa copertura nell'ambito dei rispettivi Piani Economico Finanziari;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale esercita prevalentemente funzioni direttamente riconducibili alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, assicurando il coordinamento delle strutture preposte alla manutenzione dell'infrastruttura, alla gestione della circolazione ferroviaria, alle stazioni, ai servizi tecnici, alla progettazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, al Sistema di Gestione della Sicurezza ferroviaria, il cui presidio costituisce elemento essenziale ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'esercizio previste dalla normativa di settore;
- per contro, le attività riferite al trasporto pubblico locale attribuite alla medesima Direzione assumono carattere prevalentemente programmatorio, di coordinamento e monitoraggio, mentre le funzioni amministrative, economiche e contrattuali connesse alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale risultano attribuite ad altre strutture organizzative della Società;
- la configurazione dell'attuale assetto organizzativo evidenzia, pertanto, che le funzioni concretamente esercitate dalla predetta posizione dirigenziale risultano prevalentemente riferibili al ramo delle infrastrutture ferroviarie regionali, rendendo coerente l'integrale imputazione del relativo costo al Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024, nel rispetto dei principi di separazione contabile e di corretta imputazione dei costi;

CONSIDERATO CHE

- il Piano di fabbisogno del personale per l’annualità 2026 proposto dalla Società risulta coerente con le esigenze funzionali della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- la sostituzione del personale cessato mediante il reclutamento dei nuovi profili professionali individuati dalla Società consente di adeguare la dotazione organica alle esigenze operative della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, determinando economie strutturali di spesa pari ad euro 108.262,22 annui;
- la rimodulazione della componente dirigenziale autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 134/2025 determina ulteriori economie strutturali pari ad euro 29.000,00 annui;

- le economie strutturali derivanti dalla sostituzione di personale cessato e dalla rimodulazione della componente dirigenziale ammontano a complessivi euro 137.262,22 annui, assicurando il rispetto dei limiti di spesa del personale già autorizzati dalla Regione Lazio e l'invarianza degli equilibri economico-finanziari del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024;
- la programmazione relativa alle annualità 2025 e 2026 trasmessa dalla Società trova integrale copertura nell'ambito delle risorse già previste dal Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per prendere atto del Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2026 e dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2025 della Società ASTRAL S.p.A., e autorizzare la medesima Società all'adozione degli atti conseguenti;

RITENUTO

- di prendere atto del Piano di fabbisogno di personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2026, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 549/2026, limitatamente al ramo delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- di prendere altresì atto dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno di personale per l'annualità 2025 della Società ASTRAL, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2025, n. 134, limitatamente alla componente dirigenziale, dando atto che detta rimodulazione risulta coerente con l'effettivo assetto organizzativo della Società, con i principi di separazione contabile, con gli obiettivi di contenimento della spesa del personale e con il Piano Economico Finanziario relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali;
- di dare atto che la programmazione di fabbisogno di personale cui ai punti precedenti non determina incrementi della spesa del personale già autorizzata dalla Regione Lazio né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che il costo della posizione del Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, risulta integralmente finanziato nell'ambito delle risorse già previste nel Piano Economico Finanziario e delle economie conseguenti alla soppressione di una posizione dirigenziale già autorizzata;
- di autorizzare la Società all'adozione degli atti necessari al reclutamento del personale previsto dalla suddetta programmazione;

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e l'attuazione delle procedure di reclutamento autorizzate rientrano nell'autonomia organizzativa e nella responsabilità degli organi amministrativi della Società, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali in materia di società controllate;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto del Piano di fabbisogno del personale della Società ASTRAL S.p.A. per l'annualità 2026 e dell'aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale per l'annualità 2025, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 549 del 13 luglio 2026, relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali "Roma-Lido di Ostia" e "Roma-Civita Castellana-Viterbo" che prevede il reclutamento del personale di seguito indicato:

PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE FERROVIE EX CONCESSE ANNUALITA' 2026							
Profilo	**Qualifica o Par.tro**	**Unità**	**RAL fissa procapite**	**Accessorio medio procapite**	**Totale trattamento economico**	**Costo annuo procapite**	**Costo annuo complessivo per Qualifica o Parametro**
Direttore	Dirigente	1	159.000,00	27.000,00	186.000,00	269.700,00	269.700,00
Operatore Qualificato Impianti	140	4	22.200,00	6.800,00	29.000,00	41.180,00	164.720,00
Operatore di Stazione	139	1	22.000,00	6.800,00	28.800,00	40.896,00	40.896,00
Specialista tecnico/amm.vo	193	2	27.400,00	6.800,00	34.200,00	48.564,00	97.128,00
Operatore Scambi Cabina	135	2	21.600,00	6.800,00	28.400,00	40.328,00	80.656,00
	Totale	**10**				**Totale**	**653.100,00**

2. di dare atto che, sulla base della documentazione trasmessa dalla Società e dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione regionale, la rimodulazione della componente dirigenziale proposta da ASTRAL S.p.A. risulta coerente con l'effettivo assetto organizzativo della Società, con i principi di separazione contabile, con gli obiettivi di contenimento della spesa del personale e con il Piano Economico Finanziario relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024;

3. di dare atto che il costo della posizione di Direttore della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e Trasporto Pubblico Locale, è finanziato:

- per la quota già prevista, nell'ambito del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2022, n. 50, come aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2024, n. 358;
- per la restante quota, mediante la rimodulazione della componente dirigenziale autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 134/2025, senza determinare incrementi della spesa complessivamente autorizzata;

4. di dare atto che la sostituzione delle nove unità di personale cessate con i profili professionali individuati nel Piano di fabbisogno del personale 2026 determina economie strutturali pari ad euro 108.262,22 annui e che la rimodulazione della componente dirigenziale, di cui al Piano di fabbisogno del personale 2025, comporta ulteriori economie strutturali pari ad euro 29.000,00 annui, per complessivi euro 137.262,22 annui;

5. di dare atto che la programmazione di fabbisogno di cui alla presente deliberazione risulta integralmente finanziata nell'ambito delle risorse già previste dal Piano Economico

Finanziario, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 358/2024, e mediante le economie derivanti dalla soppressione di una posizione dirigenziale e che, conseguentemente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e garantisce il mantenimento degli equilibri economico-finanziari di cui al predetto Piano Economico Finanziario;

6. di autorizzare ASTRAL S.p.A. a porre in essere tutti gli atti necessari al reclutamento del personale di cui al precedente punto 1, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali in materia di contenimento della spesa del personale e di controllo sulle società partecipate.

La Direzione regionale competente in materia di trasporti è autorizzata all'adozione degli atti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale *web* della Regione Lazio - sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 679

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Finalizzazione delle risorse di cui al D.M. n. 117/2024 per l'attribuzione del riparto residui relativi all'indennità di risultato, annualità 2025, per i titolari di Elevate Qualificazioni e l'attribuzione delle specifiche responsabilità, a favore di vari dipendenti dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

OGGETTO: Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Finalizzazione delle risorse di cui al D.M. n. 117/2024 per l'attribuzione del riparto residui relativi all'indennità di risultato, annualità 2025, per i titolari di Elevate Qualificazioni e l'attribuzione delle specifiche responsabilità, a favore di vari dipendenti dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona

VISTI

lo Statuto della Regione;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i, in particolare gli articoli 40 e 40-bis;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e s.m.i.;

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità", che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, L.R. n.11/2020, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'art. 55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020;

la legge regionale del 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";

la legge regionale del 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

la deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 30 dicembre 2025 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

la deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 30 dicembre 2025 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 gennaio 2026"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

la legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e s.m.i.;

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i., e, in particolare:

- l'art. 45, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia Autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come "Ufficio Regionale (o Provinciale) del RUNTS";

- l'art. 53, comma 3, che quantifica le risorse necessarie per l'avvio e la successiva gestione del medesimo RUNTS da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività procedimentali e di controllo sugli enti;

il decreto del Ministero e delle politiche sociali n. 117/2024, che ha ripartito le risorse per la gestione degli Uffici del RUNTS per le annualità 2023 e 2024, assegnando alla Regione Lazio l'importo pari a euro 1.088.588,00 per l'annualità 2023 e l'importo pari a euro 978.874,00 per l'annualità 2024;

l'atto di organizzazione 14 febbraio 2024, n. G01483 "Organizzazione della Direzione regionale Inclusione sociale" e s.m.i., che ha, tra l'altro, istituito l'"Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)";

l'atto di organizzazione 15 aprile 2025, n. G04755 "Riorganizzazione della Direzione regionale Inclusione sociale. Modifica all'Atto di Organizzazione n. G01483 del 14.02.2024 e s.m.i." che, nel ridefinire, con decorrenza dal 15 luglio 2025, l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Inclusione sociale", ha, tra l'altro, confermato l'"Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)";

la deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2022, n. 699, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2022, n. 1211 "Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106". Organizzazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore";

la deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2024 n. 752, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore. Programmazione delle economie di cui alla DGR n. 699 del 4 agosto 2022 e s.m.i. e delle risorse di cui al D.M. n. 167/2022, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)";

la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2024, n. 931 "Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore. Finalizzazione delle economie di cui alla DGR n. 752 del 3 ottobre 2024 e delle risorse di cui al D.M. n. 117/2024 per il potenziamento della dotazione organica dell'Ufficio Runts della Regione Lazio";

la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 887 "Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 'Codice del Terzo Settore'. Finalizzazione delle risorse di cui al D.M. n. 117/2024 per l'attribuzione del riparto residui relativi all'indennità di risultato, annualità 2023 e 2024, per i titolari

di posizione organizzativa (ora Elevate Qualificazioni) e l'attribuzione delle specifiche responsabilità, a favore di vari dipendenti dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)";

la determinazione dirigenziale 20 settembre 2024, n. G12326 "Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 2.067.462,00, sul capitolo di entrata E0000228161 esercizio finanziario 2024. DM 11 luglio 2024, ripartizione dei fondi, per le annualità 2023 e 2024, afferenti al funzionamento degli uffici del RUNTS, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del D.Lgs. 117/2017";

la determinazione dirigenziale 10 luglio 2026, n. G09616 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2026, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente e in conto capitale, capitoli di entrata E0000000011 e E0000000012, e capitoli di spesa vari";

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, e in particolare l'art. 84, che disciplina l'istituto dell'indennità per specifiche responsabilità, ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri generali pe l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;

il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) della Giunta regionale del Lazio triennio 2023-2025, sottoscritto il 28 dicembre 2023, e in particolare, l'art. 7, rubricato: "Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità", che disciplina modalità, misure e criteri per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità al personale del comparto inquadrato nelle aree Operatori, Operatori esperti, Istruttori e Funzionari non titolari di incarico di E.Q., per lo svolgimento di attività, compiti e ruoli di carattere particolare e/o di rilevante complessità;

CONSIDERATO che con le citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 931/2024 e n. 887/2025, tra l'altro, sono state programmate parte delle risorse assegnate con il citato D.M. n. 117/2024, e si è dato atto che le risorse ministeriali residue, sarebbero state oggetto di riprogrammazione, con successivo atto di Giunta, per la gestione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Lazio, d'ora in poi "Runts";

CONSIDERATO che con la citata determinazione del 10 luglio 2026, n. G09616 è stata autorizzata dalla Direzione Ragioneria Generale l'utilizzazione delle risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, al fine di consentire l'attuazione di specifici interventi, tra cui quello oggetto della presente Deliberazione della Giunta Regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che con la citata deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2024, n. 931 è stato stabilito che il compenso accessorio omnicomprensivo degli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) necessari al corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio Runts, è definito secondo le misure stabilite dagli accordi di contrattazione decentrata vigenti presso la Giunta regionale anche per quanto concerne la retribuzione di risultato conseguibile ad esito di valutazione annuale e graverà sul capitolo di spesa U0000H41193, prevedendo che eventuali incrementi della retribuzione di risultato disposti dai suddetti accordi potranno essere applicati, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il funzionamento dell'Ufficio Runts, previa adozione dei relativi atti di finalizzazione e di impegno di spesa sul capitolo U0000H41193;

CONSIDERATO che è stata attribuita ai componenti dell'Ufficio Runts titolari di EQ la retribuzione di risultato relativa all'anno 2025, sulla base delle schede di valutazione della performance, dalle quali

è risultato, per tutti i componenti, il conseguimento della valutazione massima e la conseguente attribuzione del 100 per cento della retribuzione di risultato spettante;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2026 n. 255 ha disposto l'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2026 e che, in attuazione della medesima, con determinazione n. G06817 del 20 maggio 2026 è stata approvata la provvisoria costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, successivamente rettificata con determinazione n. G07546 del 3 giugno 2026, con conseguente rideterminazione della retribuzione di risultato spettante ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione di prima fascia;

CONSIDERATO che l'ulteriore quota di retribuzione di risultato spettante ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione di prima fascia è stata riconosciuta dall'Area competente in materia di trattamento economico del personale, per l'anno 2025, nella misura del 4,5 per cento della retribuzione di posizione e che, in ragione dell'equiparazione del trattamento economico accessorio prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 931/2024, la medesima percentuale deve essere applicata anche ai dipendenti dell'Ufficio Runts titolari di EQ;

CONSIDERATO che, per i dipendenti dell'Ufficio Runts della Regione Lazio, il trattamento accessorio è a carico delle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il funzionamento dell'Ufficio e, pertanto, la corresponsione della quota integrativa deve avvenire previa adozione di apposito impegno di spesa;

CONSIDERATO altresì che vi sono n. 7 dipendenti dell'Ufficio Runts, titolari dal 1° gennaio 2025 di Elevata Qualificazione, che hanno diritto alla corresponsione della succitata quota integrativa per l'annualità 2025;

CONSIDERATO infine che le risorse necessarie per la corresponsione di tale quota sono state quantificate in euro 7.506,66 secondo le modalità e gli importi che saranno dettagliati nella relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

RITENUTO pertanto necessario destinare l'importo di euro 7.506,66 concernente l'ulteriore quota di indennità di risultato spettante a n. 7 dipendenti dell'Ufficio Runts per l'annualità 2025, secondo quanto sarà dettagliato nella successiva determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

CONSIDERATO altresì che in data 31 luglio 2026 sono in scadenza nell'ambito dell'Ufficio Runts, le attribuzioni dell'indennità per specifiche responsabilità, di cui all'Atto di organizzazione n. G13220/2025 e alla determinazione dirigenziale n. G14800/2025, erogate, in attuazione della citata DGR n. 887/2025, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del CCDI 2023/2025 e dall'articolo 84 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che due unità di personale assegnate all'Ufficio Runts, non titolari di E.Q., svolgono attività che comportano la responsabilità dell'istruttoria di un significativo numero di procedimenti amministrativi e la responsabilità di gestione dei rapporti e di relazioni complesse e continuative con interlocutori esterni;

DATO ATTO che il costo complessivo della retribuzione annuale delle indennità per le specifiche responsabilità per le due unità di cui sopra, comprensivo degli oneri accessori, è pari a euro 5.714,40, come comunicato dall'Area competente in materia di trattamento economico del personale;

RITENUTO, pertanto, al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente dei numerosi procedimenti in carico all'Ufficio Runts, destinare l'importo di euro 5.714,40, per remunerare le indennità per specifiche responsabilità di n. 2 unità di personale del suddetto Ufficio, per un'annualità, secondo le modalità e gli importi che saranno dettagliati nella relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

ATTESO che le risorse necessarie per la corresponsione della quota integrativa inerente alla retribuzione di risultato, annualità 2025, a favore di n.7 funzionari dell'Ufficio Runts, pari ad euro 7.506,66 e le risorse necessarie alla remunerazione delle indennità per specifiche responsabilità a favore di n. 2 dipendenti del medesimo Ufficio, pari ad euro 5.714, 40, trovano copertura finanziaria sul capitolo U0000H41193 (Missione 12, Programma 08, PdC 1.01.01.01), esercizio finanziario 2026;

DATO ATTO che i piani finanziari di attuazione della spesa di cui all'articolo 32, comma 3, della l. r. n. 11/2020, che saranno allegati alle successive e consequenziali determinazioni d'impegno, saranno coerenti con l'accantonamento delle risorse predetto;

RITENUTO, pertanto, di assumere le prenotazioni d'impegno contabile a favore di creditori diversi, per un importo complessivo pari ad euro 13.221,06, nell'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto finora esposto, residuano, al netto delle somme occorrenti per le esigenze di cui appena sopra, risorse, assegnate con il citato D.M. n. 117/2024 che saranno oggetto di riprogrammazione, con successivo atto di Giunta, per la gestione dell'Ufficio regionale del Runts;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:

1. destinare l'importo di euro 7.506,66 per la corresponsione della quota integrativa inerente alla retribuzione di risultato, annualità 2025, a favore di n.7 funzionari dell'Ufficio Runts;

2. destinare l'importo di euro 5.714,40 per remunerare le indennità per specifiche responsabilità di n. 2 unità di personale dell'Ufficio Runts, per un'annualità;

3. assumere la prenotazione d'impegno contabile a favore di creditori diversi, per un importo complessivo pari ad euro 13.221,06, nell'esercizio finanziario 2026, sul capitolo U0000H41193 (Missione 12, Programma 08, PdC 1.01.01.01), esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

4. dare atto che le risorse residue, assegnate con il citato DM n. 117/2024, saranno oggetto di riprogrammazione, con successivo atto di Giunta, per la gestione dell'Ufficio regionale del Runts.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su http://www.regione.lazio.it

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 680

Approvazione schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028 di cui alla DGR 514/2026.

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028 di cui alla DGR 514/2026.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale", in particolare l'articolo 25, che detta disposizioni in materia di variazioni di bilancio;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2025, n. 1349 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.";

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTI altresì, per quanto riguarda la normativa di settore:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 1998, n. 25 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli articoli 72 e 73;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle IPAB in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 28 novembre 2024, n. 18, “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale”;
- il Piano Sociale Regionale 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2025, n. 5;
- la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 “Approvazione delle “Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamentazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14/1999”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 243 “Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028”;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2026, n. 514 “Approvazione del “Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026 -2028”;

- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2026, n. 636 “Piano Sociale Regionale 2025-2027. Seconda finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale nell’esercizio finanziario 2026. Modifica delle DGR n. 219/2024 e n. 243 del 23/04/2026”;

CONSIDERATO che con richiamata DGR 514/2026 è stato approvato il “Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026 -2028”, di seguito denominato anche Piano, volto a valorizzare i territori e le comunità periferiche attraverso un approccio sistemico fondato sulla costruzione di reti ed ecosistemi sociali che rafforzino la coesione sociale e valorizzino i modelli di welfare comunitario;

CONSIDERATO che il Piano dispone l’individuazione dei seguenti dieci territori periferici sui quali realizzare gli interventi sperimentali:

1. Roma, quartiere Corviale;
2. Roma, quartiere Tor Bella Monaca;
3. Roma, quartiere Laurentino 38;
4. Roma, Lido di Ostia;
5. Fiumicino;
6. Guidonia;
7. Latina;
8. Frosinone;
9. Rieti;
10. Viterbo;

CONSIDERATO che l’attuazione del Piano richiede un modello di governance territoriale fondato sulla cooperazione istituzionale, sull’integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie, educative, abitative, culturali e di rigenerazione urbana, nonché sul coinvolgimento coordinato degli attori pubblici, scientifici, sociali ed economici presenti nei territori interessati come:

- Roma Capitale, i Municipi e i distretti sociosanitari, quali responsabili del governo locale e programmatori degli interventi sociali per le comunità periferiche dove avranno luogo le azioni previste dal Piano;
- le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), quali enti in grado di promuovere, realizzare, coordinare interventi e servizi di inclusione sociale a valenza territoriale e regionale e rappresentare possibili anelli di congiunzione e sintesi tra le comunità locali e i livelli pubblici di governance;
- le Università pubbliche del Lazio, quali portatrici delle competenze necessarie per la progettazione e valutazione degli interventi da realizzare, basati su evidenze scientifiche e buone pratiche, nonché per la costruzione di modelli di intervento verificati, scalabili e replicabili in altri contesti territoriali;

DATO ATTO che la citata DGR 514/2026 stabilisce, altresì, che la sinergia tra i suddetti attori sarà realizzata con la stipula di Protocolli di intesa, definiti con apposite deliberazioni della Giunta regionale, coinvolgendo il Comune, il Municipio o il Distretto sociosanitario competente, un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persone (ASP) e un’Università della Regione Lazio;

CONSIDERATO che, in coerenza con l'impianto metodologico del Piano, gli interventi nei territori di sperimentazione, secondo una logica di geometria variabile, devono essere progressivamente contestualizzati mediante percorsi di ascolto, feedback, analisi dei fabbisogni, emersione delle risorse locali e adattamento delle azioni, al fine di assicurare la coerenza tra indirizzi regionali, specificità territoriali e bisogni delle comunità locali;

CONSIDERATO che, a tal fine, risulta necessaria la stipula di un Protocollo d'intesa, quale strumento quadro per disciplinare, nei singoli territori di sperimentazione, l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale necessario all'attuazione del Piano, alla definizione di strumenti di implementazione specifica degli obiettivi del Piano, al raccordo tra i soggetti sottoscrittori e all'attivazione delle reti locali;

CONSIDERATO che lo schema di Protocollo è configurato come modello territoriale replicabile, da adattare a ciascun territorio di sperimentazione individuato dal Piano, mediante la sottoscrizione, per quanto di rispettiva competenza, della Regione Lazio, del Distretto sociosanitario competente/, Roma Capitale - Municipio/Consorzio, dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP), dell'Università pubblica del Lazio;

CONSIDERATO che lo schema di Protocollo d'intesa, di cui al presente atto, consente il coinvolgimento, nel rispetto della normativa vigente, della comunità territoriale di riferimento, degli Enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali, delle istituzioni scolastiche, delle ASL e degli altri attori territoriali, mediante strumenti di ascolto, consultazione, partecipazione, co-programmazione, co-progettazione, accordi, partenariati, tavoli tematici e laboratori di comunità;

CONSIDERATO che il coinvolgimento delle Università nell'attuazione del Piano si colloca anche nell'ambito della cosiddetta Terza Missione dell'Università, intesa quale funzione di apertura, trasferimento di conoscenze e responsabilità sociale verso i territori, mediante la quale il sistema universitario concorre alla produzione di valore pubblico, all'innovazione sociale, al supporto scientifico delle politiche pubbliche e alla qualificazione dei processi di sviluppo territoriale;

CONSIDERATO che il contributo delle Università è funzionale anche a rafforzare la qualità scientifica, metodologica e valutativa degli interventi previsti dal Piano;

CONSIDERATO che, all'esito della fase di ascolto, feedback e accompagnamento metodologico-territoriale, saranno predisposti gli specifici strumenti di traduzione operativa del Piano nei singoli contesti di sperimentazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, di cui all'allegato A del presente atto, in qualità di sua parte integrale e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Piano prevede espressamente la convergenza di ulteriori fonti di finanziamento, europee, nazionali e regionali per la realizzazione degli interventi sperimentali in favore dei territori periferici individuati e in modo progressivo, secondo una logica di geometria variabile, per le tre annualità 2026, 2027 e 2028;

RITENUTO opportuno prevedere che l'individuazione delle ASP e delle Università pubbliche del Lazio che sottoscriveranno i Protocolli di intesa, di cui allo schema approvato con il presente atto, avverrà mediante l'acquisizione della loro disponibilità attraverso apposite manifestazioni di interesse;

RITENUTO opportuno stabilire che la manifestazione di interesse rivolta:

1. alle ASP tenga conto, tra gli altri, dei seguenti criteri e modalità di valutazione:

   1a. coerenza tra la competenza territoriale dell'ente e i territori di sperimentazione individuati dal Piano;

   1b. competenza statutaria rispetto agli interventi di inclusione sociale, welfare territoriale, servizi alla persona e attivazione comunitaria;

   1c. capacità amministrativa, organizzativa e gestionale;

   1d. adeguatezza economico-finanziaria rispetto alla sostenibilità organizzativa delle funzioni da assumere;

   1e. capacità patrimoniale o possibilità di attivare spazi, beni, strutture o dotazioni funzionali agli interventi del Piano;

   1f. presenza di interventi già attivi o programmati nei territori interessati o in contesti analoghi in coerenza con le azioni previste nel Piano;

   1g. capacità di raccordo con enti locali, servizi sociali e sociosanitari, Enti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche e altri stakeholder;

   1h. coerenza con gli obiettivi del Piano e con i fabbisogni emergenti nei territori periferici;

   1i. capacità di contribuire alla costruzione di reti territoriali stabili, non meramente occasionali, orientate alla continuità degli interventi e alla loro sostenibilità nel tempo;

   1j. possibilità, ove coerente con le finalità del Piano e con le caratteristiche del territorio di sperimentazione, di presentare la manifestazione di interesse anche in forma aggregata o associata tra più ASP;

2. alle Università pubbliche del Lazio tenga conto, tra gli altri, dei seguenti criteri e modalità di valutazione:

   2a. esperienza in attività di ricerca applicata, accompagnamento metodologico, analisi dei contesti territoriali, valutazione di politiche pubbliche, welfare locale, inclusione sociale, rigenerazione urbana o sviluppo di comunità coerenti con gli obiettivi del Piano;

   2b. capacità di supportare percorsi di ascolto, feedback, contestualizzazione e adattamento progressivo degli interventi del Piano;

   2c. capacità di contribuire alla costruzione di strumenti di monitoraggio, analisi qualitativa e quantitativa e principi di Valutazione di Impatto Sociale, in coerenza con il quadro nazionale e regionale vigente;

   2d. eventuale presenza di esperienze pregresse, laboratori, gruppi di ricerca, centri interdisciplinari o progettualità attive nei territori interessati o su ambiti tematici coerenti con il Piano;

   2e. disponibilità a produrre evidenze, report, analisi e raccomandazioni utili alla replicabilità dei modelli sperimentali in coerenza con le finalità del Piano;

2f. disponibilità a operare in raccordo con i sottoscrittori del Protocollo d'intesa e le altre Università aderenti al CRUL, enti locali, stakeholder territoriali ed eventuali altri soggetti coinvolti;

2g. possibilità di manifestare interesse anche in forma aggregata o associata con le altre Università aderenti al CRUL, ferma restando l'individuazione dell'Ateneo pubblico quale soggetto capofila e referente istituzionale dell'aggregazione.

RITENUTO opportuno, rispetto ai territori di sperimentazione previsti dal Piano, avviare le prime azioni sperimentali sui seguenti quattro contesti periferici:

1. Roma, quartiere Tor Bella Monaca;
2. Roma, Lido di Ostia;
3. Guidonia;
4. Latina;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate di:

- approvare lo schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, di cui all'allegato A, del presente atto in qualità di sua parte integrale e sostanziale;

- prevedere che l'individuazione delle ASP e delle Università pubbliche che sottoscriveranno i Protocolli di intesa, di cui allo schema approvato con il presente atto, avverrà mediante l'acquisizione della loro disponibilità attraverso apposite manifestazioni di interesse;

- stabilire che la manifestazione di interesse rivolta:
  1. alle ASP tenga conto, tra gli altri, dei seguenti criteri e modalità di valutazione:

     1a. coerenza tra la competenza territoriale dell'ente e i territori di sperimentazione individuati dal Piano;

     1b. competenza statutaria rispetto agli interventi di inclusione sociale, welfare territoriale, servizi alla persona e attivazione comunitaria;

     1c. capacità amministrativa, organizzativa e gestionale;

     1d. adeguatezza economico-finanziaria rispetto alla sostenibilità organizzativa delle funzioni da assumere

     1e. capacità patrimoniale o possibilità di attivare spazi, beni, strutture o dotazioni funzionali agli interventi del Piano;

     1f. presenza di interventi già attivi o programmati nei territori interessati o in contesti analoghi in coerenza con le azioni previste nel Piano;

     1g. capacità di raccordo con enti locali, servizi sociali e sociosanitari, Enti del Terzo Settore, imprese sociali, istituzioni scolastiche e altri stakeholder;

1h. coerenza con gli obiettivi del Piano e con i fabbisogni emergenti nei territori periferici;

1i. capacità di contribuire alla costruzione di reti territoriali stabili, non meramente occasionali, orientate alla continuità degli interventi e alla loro sostenibilità nel tempo.

1j. possibilità, ove coerente con le finalità del Piano e con le caratteristiche del territorio di sperimentazione, di presentare la manifestazione di interesse anche in forma aggregata o associata tra più ASP;

2. alle Università pubbliche del Lazio tenga conto, tra gli altri, dei seguenti criteri e modalità di valutazione:

2a. esperienza in attività di ricerca applicata, accompagnamento metodologico, analisi dei contesti territoriali, valutazione di politiche pubbliche, welfare locale, inclusione sociale, rigenerazione urbana o sviluppo di comunità coerenti con gli obiettivi del Piano;

2b. capacità di supportare percorsi di ascolto, feedback, contestualizzazione e adattamento progressivo degli interventi del Piano;

2c. capacità di contribuire alla costruzione di strumenti di monitoraggio, analisi qualitativa e quantitativa e principi di Valutazione di Impatto Sociale, in coerenza con il quadro nazionale e regionale vigente;

2d. eventuale presenza di esperienze pregresse, laboratori, gruppi di ricerca, centri interdisciplinari o progettualità attive nei territori interessati o su ambiti tematici coerenti con il Piano;

2e. disponibilità a produrre evidenze, report, analisi e raccomandazioni utili alla replicabilità dei modelli sperimentali in coerenza con le finalità del Piano;

2f. disponibilità a operare in raccordo con i sottoscrittori del Protocollo d'intesa e le altre Università aderenti al CRUL, enti locali, stakeholder territoriali ed eventuali altri soggetti coinvolti;

2g. possibilità di manifestare interesse anche in forma aggregata o associata con le altre Università aderenti al CRUL, ferma restando l'individuazione dell'Università pubblica quale soggetto capofila e referente istituzionale dell'aggregazione;

— avviare le prime azioni sperimentali sui seguenti quattro contesti periferici:

1. Roma, quartiere Tor Bella Monaca;
2. Roma, Lido di Ostia;
3. Guidonia;
4. Latina.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione sociale porrà in essere tutti gli atti necessari e conseguenti in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it

Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028

Schema replicabile per ciascun territorio di sperimentazione

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto[1] tra:

Regione Lazio	Rappresentata da [inserire], con sede in [inserire]
Distretto sociosanitario/ Roma Capitale – Municipio/Consorzio [inserire]	Rappresentato da [inserire], con sede in [inserire]
Università [inserire]	Rappresentata da [inserire], con sede in [inserire]
Azienda pubblica di Servizi alla Persona, di seguito "ASP" [inserire]	Rappresentata da [inserire], con sede in [inserire]

di seguito congiuntamente denominati "Parti", convengono quanto segue,

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e, in particolare, l'articolo 55, relativo al coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

[1] Inserire, se del caso, rappresentante delegato indicando l'atto di delega

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 "Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)" e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 "Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle IPAB in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 "Disposizioni a tutela della promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 "Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale";
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2021, n. 72 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017";
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 luglio 2019 "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore";
- il Piano Sociale Regionale 2025-2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 987 "Approvazione delle Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017";
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 "Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 243 "Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028", che finalizza, tra le altre cose, le risorse destinate ai primi interventi a valere sul Piano;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2026, n. 514 "Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028" di seguito anche "Piano";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2026, n. 636 "Piano Sociale Regionale 2025-2027. Seconda finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale nell'esercizio finanziario 2026. Modifica delle DGR n. 219/2024 e n. 243 del 23/04/2026";
- la deliberazione di Giunta regionale [*inserire*] che approva lo schema di Protocollo d'intesa per l'attuazione territoriale del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028;

- la determinazione dirigenziale n. G17783 del 24 dicembre 2025, relativa al supporto tecnico-scientifico fornito dall'Università degli Studi della Tuscia alla Direzione regionale Inclusione Sociale nella programmazione nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali regionali;
- la determinazione dirigenziale n. _____(*inserire*) che individua l'ASP sottoscrittrice del presente protocollo come sopra definita;
- la determinazione dirigenziale_____(*inserire*) che individua l'Università pubblica del Lazio sottoscrittrice del presente protocollo come sopra definita;

CONSIDERATO che:

- la complessità delle società odierne richiede politiche pubbliche multidimensionali, multistakeholder e integrate, in grado di superare approcci settoriali e frammentati e di promuovere il coordinamento tra comunità territoriali, attori istituzionali, economici, sociali, educativi e culturali;
- il Piano:
  a) ha una cornice strategica in cui sono chiari il bisogno pubblico, la lettura multidimensionale delle periferie, l'approccio integrato, la centralità della governance multilivello, l'attenzione ai dati e la previsione di una valutazione di impatto sociale;
  b) riconosce la comunità locale come unità privilegiata di intervento e promuove un modello di governance condivisa, nel quale gli stakeholder coinvolti operano come nodi di una rete che co-programma, co-progetta, sperimenta, monitora e valuta;
  c) mira al rafforzamento di reti tra le comunità e gli ecosistemi territoriali sociali;
  d) è attuato mediante programmi territoriali calibrati sulle specificità dei contesti periferici individuati e selezionati, da costruire attraverso un percorso progressivo di ascolto, feedback, contestualizzazione e adattamento degli interventi;
  e) prevede la stipula di Protocolli di intesa, uno per ciascun territorio individuato per la sperimentazione, in stretto raccordo con Roma Capitale -Municipio/Distretto sociosanitario/Consorzio, con l'ASP e con l'Università pubblica del Lazio;
- il metodo di attuazione del Piano richiede, in una logica di attuazione a geometria variabile, la progressiva contestualizzazione degli interventi mediante il coinvolgimento degli stakeholder locali e delle reti associative e istituzionali del territorio, al fine di assicurare la coerenza con i fabbisogni delle comunità e favorire processi di progettazione condivisa;
- i Distretti sociosanitari costituiscono il livello territoriale di integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie, nonché il presidio istituzionale di raccordo con la comunità, i Comuni, con gli attori del sistema locale dei servizi e con la programmazione d'ambito;

- il coinvolgimento delle Università pubbliche del Lazio è funzionale all'applicazione del metodo della ricerca-azione, intesa come percorso continuo di ascolto, analisi, feedback, adattamento e contestualizzazione degli interventi, nonché alla costruzione di evidenze utili per la replicabilità dei modelli sperimentali;
- le ASP rappresentano, nell'impianto del Piano, soggetti capaci di promuovere, realizzare e coordinare interventi e servizi di inclusione sociale a valenza territoriale e regionale, costituendo possibili anelli di congiunzione tra comunità locali e livelli pubblici di governance;
- la realizzazione degli interventi prevederà il coinvolgimento della comunità territoriale, degli Enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali e degli altri stakeholder, secondo gli strumenti previsti dal quadro normativo vigente, ivi compresi quelli di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo Settore;
- l'utilizzo di strumenti digitali, piattaforme collaborative e soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale potrà concorrere alla lettura dei fabbisogni, alla mappatura delle risorse territoriali, alla costruzione di comunità, alla gestione delle informazioni e al supporto dei processi decisionali, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, accessibilità, sicurezza e trasparenza;
- la Valutazione di Impatto Sociale (VIS), come definita nel Piano, costituisce una infrastruttura metodologica trasversale per orientare la programmazione, accompagnare il monitoraggio e valutare gli effetti prodotti nei territori periferici, secondo un approccio qualitativo e quantitativo, partecipato e progressivamente definito in relazione ai contesti di attuazione;
- con la stipula del presente Protocollo si dà avvio progressivo all'attuazione del Piano , con priorità alle prime periferie indicate nello stesso e successiva estensione del modello alle altre periferie che in via sperimentale sono indicate nel Piano, per poi estendere le azioni e gli interventi a tutte le altre periferie del territorio laziale;
- la definizione dello stato di partenza dei territori, il collegamento tra bisogni, servizi e risultati attesi, gli indicatori, le responsabilità operative, il modello dati/tecnologia, la gestione dei rischi e i criteri di scalabilità delle sperimentazioni saranno oggetto dei programmi territoriali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo si colloca nel quadro degli indirizzi, degli obiettivi e delle metodologie del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, nonché degli altri atti che ne disciplineranno l'attuazione.

.Articolo 2
Oggetto del Protocollo

1. Il presente Protocollo disciplina il perimetro istituzionale, organizzativo e gestionale per l'attuazione, nel territorio di sperimentazione, degli interventi previsti dal Piano, con particolare riferimento al coordinamento tra le Parti, all'attivazione delle reti locali, all'accompagnamento scientifico-metodologico, al monitoraggio e alla valutazione.
2. La programmazione finanziaria degli interventi sperimentali del Piano, a valere sul presente protocollo, è stabilita nelle seguenti deliberazioni della giunta regionale:

RISORSE	Deliberazione
790.000,00 €	DGR 243/2026
1.566.532,00 €	DGR *636/2026*

e negli eventuali successivi atti di integrazione finanziaria.

3. Il Protocollo costituisce infrastruttura amministrativa e collaborativa del Piano nel territorio di riferimento, senza sostituire gli atti amministrativi necessari all'attuazione degli interventi, alla selezione dei soggetti, alla regolazione dei rapporti operativi o all'eventuale attribuzione di risorse.

Articolo 3
Finalità generali

1. Le Parti cooperano per promuovere, nel territorio di sperimentazione, interventi integrati di inclusione sociale, rigenerazione comunitaria e riqualificazione inclusiva delle aree periferiche, volti a rafforzare coesione, partecipazione, prossimità, accessibilità ai servizi e capacità delle comunità di attivare risorse e relazioni.
2. Il Protocollo persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) favorire l'attivazione e l'ascolto delle comunità locali; b) promuovere l'integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie, educative, abitative, formative, culturali, sportive, del lavoro e di rigenerazione urbana; c) rafforzare la governance territoriale del Piano; d) sostenere il coinvolgimento di ETS e attori territoriali; e) valorizzare il ruolo delle ASP quale hub sociale/amministrativo; f) favorire la logica della "ricerca azione" attivata nell'ambito della Terza Missione da parte delle Università; g) promuovere strumenti di ascolto, feedback e adattamento continuo; h) integrare, ove opportuno, strumenti digitali e soluzioni tecnologiche a supporto degli interventi; i) impostare un sistema di monitoraggio e valutazione coerente con i principi della VIS.
3. Le Parti riconoscono che le periferie costituiscono contesti nei quali fragilità e risorse coesistono e che gli interventi devono essere costruiti secondo una logica place-based, a geometria variabile ossia progressiva e adattiva, capace di valorizzare le specificità territoriali e di tradurre gli indirizzi regionali in programmi operativi coerenti con i bisogni delle comunità interessate.

Articolo 4
Principi di collaborazione

1. Le Parti improntano la propria collaborazione ai principi di leale cooperazione istituzionale, sussidiarietà, proporzionalità, responsabilità condivisa, trasparenza, partecipazione, integrazione delle competenze e orientamento ai risultati.
2. Il Protocollo è attuato nel rispetto della normativa vigente, quale accordo tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, favorendo l'uso degli strumenti dell'amministrazione condivisa.
3. Le Parti favoriscono un approccio multistakeholder e di governance collaborativa, nel quale comunità locali, soggetti pubblici, ETS, istituzioni scolastiche e gli altri stakeholder possano concorrere, nel rispetto della normativa vigente, alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi.
4. Le Parti si impegnano a promuovere il raccordo tra gli interventi e le azioni evitando duplicazioni, sovrapposizioni e frammentazioni degli stessi.

Articolo 5
Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo si applica al territorio di sperimentazione individuato in *[inserire]*, come definito dalla DGR 514/2026.
2. Nel territorio di riferimento le Parti concorrono alla definizione degli interventi da attuare mediante un preventivo percorso di ascolto, feedback e contestualizzazione degli interventi, con il supporto dell'Università e il coordinamento della Regione Lazio.
3. Le ASP e l'Università, ciascuna secondo le rispettive competenze istituzionali, operative e scientifico-metodologiche, concorrono alla definizione e alla realizzazione di azioni territoriali integrate, coerenti con i macro-ambiti individuati dal Piano e orientate alla produzione di effetti sociali misurabili, sostenibili e replicabili, con particolare riferimento a:
    a) rafforzamento dei servizi, dei presidi e delle reti di prossimità, anche attraverso il raccordo tra servizi sociali, sociosanitari, educativi, formativi e comunitari;
    b) contrasto delle disuguaglianze, della povertà educativa e delle condizioni di vulnerabilità sociale, mediante interventi di accompagnamento, orientamento, capacitazione e attivazione delle risorse personali e comunitarie;
    c) promozione dell'autonomia, dell'invecchiamento attivo, della partecipazione civica e del coinvolgimento delle persone anziane e dei soggetti fragili nella vita della comunità;
    d) attivazione di percorsi educativi, formativi, culturali, sportivi e partecipativi, finalizzati al rafforzamento del capitale umano, della coesione sociale e del senso di appartenenza territoriale;

e) valorizzazione delle risorse sociali, culturali, economiche e associative presenti nel territorio, anche in funzione dello sviluppo di iniziative di welfare attivo, economia locale e rigenerazione urbana a impatto sociale;

f) supporto all'analisi dei fabbisogni, alla documentazione delle esperienze, al monitoraggio degli interventi e alla produzione di evidenze utili alla valutazione degli esiti e alla programmazione sociale regionale.

Articolo 6
Coordinamento tecnico-scientifico

1. Presso il territorio di sperimentazione è istituito un Coordinamento tecnico-scientifico, composto da referenti tecnici designati dalle Parti, con particolare coinvolgimento dell'Università, dell'ASP e del Distretto sociosanitario/Roma Capitale – Municipio/consorzio.
2. Il Coordinamento tecnico-scientifico opera quale sede di raccordo metodologico e operativo, per la definizione degli strumenti di analisi, accompagnamento, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Articolo 7
Ruolo e impegni della Regione Lazio

1. La Regione Lazio assicura l'indirizzo strategico e il coordinamento istituzionale del presente Protocollo, garantendone la coerenza con il Piano e con la programmazione regionale in materia sociale, sociosanitaria, territoriale e di innovazione.
2. La Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale: promuove l'omogeneità metodologica tra i diversi territori di sperimentazione; favorisce l'integrazione tra interventi sociali e processi di riqualificazione territoriale; assicura il raccordo con gli strumenti di monitoraggio e VIS del Piano; promuove la diffusione dei risultati e delle buone pratiche.
3. La Regione Lazio favorisce, ove opportuno, il raccordo con gli altri Assessorati e/o le altre Direzioni regionali, enti strumentali, agenzie, organismi regionali, nel rispetto delle relative competenze.

Articolo 8
Ruolo e impegni del Distretto sociosanitario/ Roma Capitale – Municipio/Consorzio

1. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio opera quale soggetto attuatore locale e presidio istituzionale di integrazione tra il Piano, la programmazione sociale d'ambito e il sistema territoriale dei servizi.
2. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio , in particolare : assicura il raccordo con i Comuni dell'ambito e con i servizi sociali territoriali; favorisce l'integrazione con i servizi sociosanitari, con la ASL e con gli ulteriori presidi territoriali; mette a disposizione, nei limiti delle proprie competenze, dati, conoscenze e informazioni utili alla lettura dei fabbisogni;

partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; promuove la partecipazione degli attori locali; concorre al monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

3. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio può attivare, ove ricorrano i presupposti e secondo la normativa vigente, strumenti di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.
4. Il Distretto sociosanitario/ Roma Capitale - Municipio/Consorzio garantisce il raccordo tra gli interventi del Piano e gli strumenti di pianificazione sociale locale, evitando sovrapposizioni e favorendo complementarità con servizi, progetti e misure già attive.

Articolo 9
Ruolo e impegni dell'ASP

1. L'ASP opera quale hub sociale/amministrativo degli interventi, con funzioni di soggetto attuatore e di raccordo territoriale, presidio amministrativo e attivatore delle reti territoriali.
2. L'ASP, in particolare: partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; supporta l'organizzazione operativa degli interventi; promuove il raccordo con le reti associative, le comunità locali e i soggetti del territorio; cura, ove previsto, l'attuazione di procedure di evidenza pubblica o di altri strumenti amministrativi per l'individuazione di spazi, servizi, soggetti o attività; facilita l'implementazione degli interventi nel territorio; concorre al monitoraggio e alla raccolta di elementi conoscitivi utili alla VIS.
3. L'ASP opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, evidenza pubblica, parità di trattamento, buon andamento e adeguata motivazione degli atti.

Articolo 10
Ruolo e impegni dell'Università

1. L'Università svolge un ruolo di coordinamento e supervisione scientifica, accompagnamento metodologico e supporto alla lettura dei fenomeni sociali e territoriali, in coerenza con la natura sperimentale del Piano.
2. L'Università, in forma singola o associata con le altre Università aderenti al CRUL, in particolare: contribuisce all'analisi del contesto territoriale; supporta l'attivazione del percorso di ascolto, feedback e contestualizzazione; interviene nel contesto di sperimentazione territoriale con il metodo della ricerca azione; supporta l'individuazione di metodologie, strumenti e indicatori coerenti con gli obiettivi del Piano; partecipa al Coordinamento tecnico-scientifico; supporta la raccolta e l'interpretazione di dati qualitativi e quantitativi; contribuisce alla definizione dei principi VIS e al monitoraggio degli interventi; produce, ove richiesto, report, note tecniche, analisi e raccomandazioni.

Articolo 11

Ecosistema digitale, piattaforme e innovazione tecnologica

1. Le Parti riconoscono il valore degli strumenti digitali, delle piattaforme collaborative e delle soluzioni tecnologiche, anche basate su Intelligenza Artificiale, quali componenti potenzialmente funzionali alla lettura dei bisogni, alla mappatura delle risorse, alla comunicazione, alla partecipazione, alla raccolta di feedback e al supporto dei processi decisionali.
2. L'eventuale utilizzo di piattaforme digitali o strumenti di IA nell'ambito del Piano è attuato nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, accessibilità, inclusione digitale, sicurezza informatica, trasparenza, non discriminazione, protezione dei dati personali e controllo umano significativo.
3. Le Parti potranno definire, mediante appositi documenti tecnici o accordi integrativi, le modalità di governance dei dati, i livelli di profilazione, le regole di accesso, la titolarità o contitolarità dei trattamenti, le responsabilità dei soggetti coinvolti, le misure di sicurezza e le modalità di conservazione, consultazione e riuso delle informazioni.
4. Ogni utilizzo di dati personali, dati amministrativi, informazioni territoriali o strumenti digitali avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché della normativa regionale, nazionale ed europea applicabile in materia di dati, servizi digitali, accessibilità e intelligenza artificiale.
5. Il presente Protocollo mantiene volutamente aperta la definizione puntuale dell'ecosistema digitale, al fine di consentirne la successiva configurazione sulla base dei fabbisogni, delle soluzioni disponibili, delle valutazioni tecnico-organizzative e degli esiti del percorso di ascolto e contestualizzazione territoriale.

Articolo 12

Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e degli altri attori territoriali

1. Le Parti riconoscono il ruolo degli Enti del Terzo Settore, delle cooperative sociali, delle istituzioni scolastiche, e degli altri attori territoriali quali componenti essenziali dell'ecosistema locale di welfare e inclusione sociale.
2. Il coinvolgimento di tali soggetti potrà avvenire, nel rispetto del quadro normativo vigente, mediante strumenti di ascolto, consultazione, partecipazione, co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, avvisi pubblici, accordi, partenariati, tavoli tematici, laboratori di comunità o ulteriori forme consentite dall'ordinamento.
3. In particolare, ove ricorrano i presupposti, le Parti potranno attivare gli istituti di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo Settore.
4. Resta fermo che l'eventuale affidamento di servizi, l'attribuzione di contributi, la selezione di partner o la formalizzazione di rapporti giuridicamente rilevanti dovranno avvenire mediante

procedure coerenti con la normativa applicabile e con gli atti attuativi adottati dai soggetti competenti.

Articolo 13
Ascolto delle comunità territoriali di riferimento, feedback e contestualizzazione degli interventi

1. Le Parti riconoscono che la natura sperimentale del Piano richiede un metodo orientato alla progressiva contestualizzazione degli interventi, attraverso un ciclo continuo di ascolto delle comunità territoriali di riferimento, analisi, restituzione, feedback e adattamento.
2. Il percorso di ascolto delle comunità territoriali di riferimento e contestualizzazione, coordinato con la supervisione scientifica universitaria, è finalizzato a comprendere i fabbisogni specifici del territorio, le priorità della comunità le risorse già presenti, le reti attive, le criticità percepite, le eventuali barriere di accesso ai servizi e le opportunità di integrazione tra interventi sociali, educativi, abitativi, sociosanitari, culturali e di rigenerazione urbana.
3. Gli esiti del percorso di ascolto e feedback orientano la definizione degli interventi, la selezione delle metodologie partecipative e la progressiva precisazione degli strumenti di monitoraggio e VIS.
4. L'ascolto delle comunità territoriali di riferimento ,costituisce una componente permanente del metodo di attuazione del Piano, volta a garantire adattività, efficacia, legittimazione, capacità di apprendimento istituzionale in grado di generare valore pubblico.

Articolo 14
Monitoraggio e VIS

1. Le Parti, con il coordinamento scientifico universitario, concorrono, per quanto di competenza, alla raccolta di dati e informazioni utili al monitoraggio degli interventi, alla lettura dei cambiamenti prodotti e alla costruzione di evidenze funzionali alla valutazione.
2. Le Parti riconoscono la VIS quale infrastruttura metodologica trasversale del Piano.
3. La VIS, presieduta dal coordinamento scientifico dell'Università, è assunta come processo qualitativo e quantitativo, riferito al breve, medio e lungo periodo, finalizzato a comprendere gli effetti generati dagli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, secondo principi di intenzionalità, rilevanza, affidabilità, misurabilità e comparabilità.
4. Il percorso di definizione della VIS potrà essere progressivamente affinato nell'ambito del processo di ascolto, feedback e contestualizzazione territoriale, valorizzando il contributo degli stakeholder locali, delle comunità, degli ETS, degli operatori e dei soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 15
Comunicazione, trasparenza e diffusione dei risultati

1. Le Parti promuovono una comunicazione istituzionale coordinata, chiara e accessibile, finalizzata a rendere conoscibili le finalità del Piano, le opportunità offerte dagli interventi, le modalità di partecipazione e gli esiti delle attività realizzate.
2. La comunicazione dovrà valorizzare la dimensione territoriale e comunitaria degli interventi, promuovendo una narrazione orientata alle risorse, alle competenze, alle relazioni e alle potenzialità dei contesti locali.
3. Le Parti potranno concordare strumenti di comunicazione condivisi, loghi, format, pagine web, comunicati, eventi pubblici, materiali informativi, report divulgativi e iniziative di restituzione alla comunità.
4. La diffusione dei risultati dovrà rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, riservatezza, diritto d'autore, proprietà intellettuale e comunicazione istituzionale.

Articolo 16
Trattamento dei dati personali, riservatezza e sicurezza

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) circa il trattamento dei dati personali conferiti per lo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.
2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del Protocollo e per l'esecuzione dello stesso, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e per fini di studio e statistici, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
3. In particolare, le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione del Protocollo, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di eventuali soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

4. Ciascuna Parte resta Titolare autonomo delle attività di trattamento dei dati personali nei rispettivi ambiti di competenza.
5. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, dei dati, dei documenti e delle conoscenze acquisite nell'ambito del Protocollo, salvo quanto debba essere reso pubblico in applicazione dei principi di trasparenza amministrativa, comunicazione istituzionale o partecipazione pubblica, nel rispetto delle previsioni del RGPD.
6. L'eventuale utilizzo di strumenti digitali, piattaforme o sistemi basati su IA dovrà essere preceduto dalle necessarie verifiche in materia di sicurezza, accessibilità, affidabilità, protezione dei dati e gestione dei rischi ai sensi delle disposizioni e normative applicabili.

Articolo 17
Referenti delle Parti

1. Ciascuna Parte designa un referente istituzionale e uno o più referenti tecnici per l'attuazione del presente Protocollo, dandone comunicazione alle altre Parti.
2. I referenti curano il raccordo operativo tra le Parti, partecipano agli organismi di governance, favoriscono lo scambio di informazioni e supportano la predisposizione degli atti e dei documenti necessari all'attuazione del Protocollo.
3. La sostituzione dei referenti è comunicata tempestivamente alle altre Parti.

Articolo 18
Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e resta efficace fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con la durata del Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028, salvo rinnovo.
2. Le Parti possono concordare la proroga, la revisione o l'aggiornamento del Protocollo in relazione all'evoluzione del Piano, agli esiti della sperimentazione, alla prosecuzione delle attività o all'adozione di nuovi strumenti di programmazione.

Articolo 19
Modifiche, integrazioni

1. Il presente Protocollo può essere modificato o integrato mediante atto scritto stipulato dalle Parti.

Articolo 20
Recesso e sospensione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute esigenze organizzative o impossibilità di prosecuzione delle attività, mediante comunicazione scritta alle altre Parti con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Il recesso non incide sugli atti attuativi già perfezionati, salvo diversa disciplina contenuta negli stessi o diversa determinazione assunta dalle Parti nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 21
Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo non costituisce accordo a titolo oneroso e non comporta, nella sua formulazione, nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti, essendo finalizzato a disciplinare un quadro di collaborazione istituzionale, organizzativa e gestionale.
2. Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente dalle Parti ed è soggetto agli adempimenti di pubblicazione, conservazione, registrazione o repertoriazione eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: *[inserire]*

Per la Regione Lazio	Il/La *[inserire]* _____
Per il Distretto sociosanitario/Roma Capitale -Municipio/Consorzio	Il/La *[inserire]* _____
Per l'Università *[inserire]*	Il/La *[inserire]* _____
Per l'ASP *[inserire]*	Il/La *[inserire]* _____

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 681

Concorso regionale, per l'annualità 2026, al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 16/2026 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016.

Oggetto: Concorso regionale, per l'annualità 2026, al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 16/2026 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.";
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

RICHIAMATI:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge del 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 23 novembre 2016, “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Strategia dei diritti delle persone con disabilità 2021– 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 finale, del 3 marzo 2021;
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, commi 159 – 171 “Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza” e s.m.i.;
- le “Linee guida sulla deistituzionalizzazione, anche in caso di emergenza”, adottate nel settembre 2022 dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità - CRPD/C/27/3;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2025, con il quale viene adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- la legge regionale 13 luglio 2026, n. 16 “Disciplina delle strutture e dei servizi socioassistenziali”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003” e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 124 “Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 554 “Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 “Linee guida operative regionali per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del decreto interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016”;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 453 “Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 584/2020 e 585. Fissazione dei termini per la presentazione dei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016 per il triennio 2024-2026. Aggiornamento del Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali di cui all’allegato B della DGR 584/2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 “Deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socioassistenziali dal 1° gennaio 2024.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2025, n. 615 “Definizione dei parametri per la determinazione del sistema tariffario per le strutture che ospitano persone con disabilità ex art.33, comma 2, lettera i) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- la deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5 che approva il “Piano sociale regionale 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta regionale 09 ottobre 2025 n. 902 “Concorso regionale al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge n. 112/2016”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2026, n. 243 “Piano Sociale Regionale 2026-2028. Finalizzazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2026, n. 453 “Programmazione e finalizzazione delle risorse del decreto interministeriale 13 gennaio 2026 "Riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Rimodulazione delle risorse del Fondo di cui ai decreti interministeriali 23 novembre 2016, 21 giugno 2017, 15 novembre 2018 e modifica del termine di rendicontazione finale di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 986.”;

PREMESSO che

- in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la gestione degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato;

- i Comuni, quali titolari delle funzioni sopra menzionate, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio;
- la legge regionale 11/2016 e la legge 234/2021 individuano gli Ambiti territoriali sociali quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e le attività utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);
- come stabilito dall'art. 64 della l.r. n. 11/2016, la Regione concorre, anche con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato, al finanziamento dei servizi sociali e sociosanitari erogati a livello distrettuale in via sussidiaria e perequativa al fine di rendere esigibili i livelli essenziali, come definiti dalla legge, rispetto all'intervento primario comunale e di sostenere il consolidamento e lo sviluppo, su tutto il territorio regionale, di una rete di servizi sociali quantitativamente e qualitativamente omogenea nei vari distretti sociosanitari;
- l'art. 22 della legge 328/2000 e l'art. 22 della legge regionale 11/2016, ricomprendono tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) gli interventi in favore di persone con fragilità sociali realizzati presso le strutture residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni socioassistenziali;
- la legge 234/2021, art. 1, comma 170, in sede di prima applicazione definisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, e tra questi ricomprende i progetti per il "dopo di noi", come successivamente ribadito dal Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2024 - 2026;
- ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 11/2016 il distretto sociosanitario è l'ambito territoriale e organizzativo entro cui si realizzano la programmazione e la erogazione delle prestazioni sociali e di quelle sociosanitarie integrate;
- ai sensi dell'articolo 48 della l.r. n. 11/2016, il Piano Sociale di Zona è il contesto organizzativo elettivo della programmazione dell'intero sistema degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari da realizzare nell'ambito del distretto sociosanitario;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e gli interventi del "Dopo di Noi", di cui all'art. 5, comma 4 del decreto interministeriale 23 novembre 2016, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al decreto citato;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 902, ha previsto, per l'esercizio finanziario 2025, la programmazione delle risorse pari a € 23.595.836,85 come concorso regionale al finanziamento da parte dei Comuni dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità inserite in strutture residenziale socioassistenziali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41, nonché dei programmi del "Dopo di Noi" di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sulla base della

ricognizione del fabbisogno territoriale alla data del 28 febbraio 2025, per ciascun ambito distrettuale, circa:

- il numero delle persone adulte con disabilità già in carico ai distretti, inserite in percorsi residenziali ai sensi della l.r. 41/2003;
- il numero delle persone adulte con disabilità in lista di attesa per l'accesso a percorsi residenziali ex l.r. 41/2003;
- il numero delle persone adulte con disabilità inserite in via d'urgenza dalle ASL, non ricomprese nel bacino ad esaurimento della DGR 983/2023;
- il numero delle persone in lista di attesa per programmi e interventi del "Dopo di Noi" di cui alla legge n. 112/2016;

CONSIDERATO che la citata DGR n. 902/2025 ha stabilito altresì le seguenti priorità di utilizzo del fondo regionale:

- finanziamento di progetti individuali, non ricompresi nel bacino ad esaurimento della DGR 983/2023, avviati in via d'urgenza dalle ASL presso le strutture socioassistenziali;
- scorrimento delle liste di attesa per l'accesso ai percorsi residenziali ex l.r. 41/2003
- scorrimento delle liste di attesa degli interventi e dei programmi del "Dopo di Noi" ex legge n. 112/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale 11 novembre 2025, n. G15003, con la quale sono state perfezionate le prenotazioni di impegno delle risorse di cui alla DGR 902/2025;

VISTA la circolare esplicativa prot. n. 0010104 dell'8 gennaio 2026, con la quale la Direzione regionale Inclusione Sociale ha fornito a Roma Capitale e ai distretti sociosanitari le indicazioni operative per la rendicontazione degli interventi finanziati con la DGR 902/2025, precisando modalità, tempistiche e criteri di imputazione delle spese;

PRESO ATTO degli stanziamenti destinati dalla legge regionale 20/2025 in riferimento agli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

PRESO ATTO che la DGR 243/2026 ha previsto che con successiva deliberazione di Giunta regionale verranno finalizzati euro 23.000.000,00 per il concorso regionale al finanziamento dei percorsi in favore di persone adulte con disabilità in strutture residenziali socioassistenziali di cui alla l.r. 41/2003 e in programmi del Dopo di Noi di cui alla legge 112/2016;

TENUTO CONTO della legge regionale 13 luglio 2026, n. 16 "Disciplina delle strutture e dei servizi socioassistenziali" che ha riformato il sistema regionale dei servizi sociali e socioassistenziali,

prevedendo all'articolo 4 la disciplina delle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale e disponendo all'articolo 18 che, fino all'adozione delle nuove deliberazioni attuative, continuano ad applicarsi le deliberazioni regionali vigenti;

TENUTO CONTO dell'incontro del 3 luglio 2026 con Roma Capitale e i distretti sociosanitari, nel quale la Direzione Inclusione sociale ha rappresentato i dati di monitoraggio e rendicontazione agli atti della Regione ed evidenziato la necessità di completare la rendicontazione degli interventi finanziati con la DGR 902/2025, anche al fine della prossima programmazione sull'annualità 2026;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Inclusione Sociale, con nota prot. n. 0751891 del 16 luglio 2026, ha invitato Roma Capitale e i distretti sociosanitari ad aggiornare il fabbisogno e a perfezionare la suddetta rendicontazione entro il 30 luglio 2026, rappresentando che la mancata trasmissione sarebbe stata computata, ai fini del riparto del Fondo per l'annualità 2026, quale assenza di domanda e di spesa sostenuta;

TENUTO CONTO che la ricognizione pervenuta ha evidenziato la sussistenza del fabbisogno territoriale nell'ambito di percorsi residenziali in favore di persone adulte con disabilità ospiti delle strutture socioassistenziali e di programmi per il Dopo di Noi come di seguito rappresentato:

Fabbisogno emergente persone con disabilità in percorsi residenziali l.r. 16/2026 e programmi Dopo di noi l. 112/2016			
Persone adulte con disabilità in carico, inserite in strutture residenziali (case famiglia e comunità alloggio DGR 1305/2004)	Persone adulte con disabilità in lista di attesa per accedere a strutture residenziali (case famiglia e comunità alloggio DGR 1305/2004)	Persone adulte con disabilità, non ricomprese nel bacino della DGR 983/2023, inserite in via d'urgenza dalle ASL in strutture residenziali socioassistenziali entro il 31 dicembre 2023	Persone adulte con disabilità in attesa di accedere agli interventi e programmi del "Dopo di Noi"
581	796	10	542

PRESO ATTO del caricamento sul Sistema informativo dei Piani Sociali di Zona SI-PSDZ, componente del SISS, ai sensi della DGR 527/2021, delle spese di riferimento di cui alla determinazione G15003/2025, per interventi intercorsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025;

ATTESO che

- eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie per persone ospiti nelle strutture socioassistenziali di cui alla l.r. n. 16/2026 sono di competenza del servizio sanitario regionale e assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, non ricomprese nella retta a copertura delle prestazioni sociali erogate dalla struttura;
- le risorse destinate agli interventi e ai servizi che concorrono ai programmi della legge 112/2016, ove di natura sociosanitaria, sono finalizzati alla copertura dei soli costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari;
- i percorsi in favore di persone adulte con disabilità, fuori dal bacino ad esaurimento di cui alla DGR 983/2023, ricomprendono esclusivamente i soggetti inseriti in via d'urgenza dalle ASL

in strutture residenziali socioassistenziali entro il 31 dicembre 2023, non ancora presi in carico dai Comuni;

ATTESO altresì che,

- in coerenza con gli indirizzi regionali in materia di programmazione sociale e sociosanitaria, risulta necessario definire criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse assegnate ai distretti sociosanitari e a Roma Capitale, al fine di garantire la piena copertura dei fabbisogni in attesa di risposta;
- tali priorità discendono dalla necessità di assicurare, in via preliminare, la presa in carico delle persone per le quali sia già stata rilevata, attraverso valutazione multidimensionale, la necessità di un inserimento in struttura socioassistenziale a ciclo residenziale di cui alla legge regionale 13 luglio 2026, n. 16, ovvero l'accesso ai programmi del "Dopo di Noi" di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, nonché la copertura dei progetti individuali avviati in via d'urgenza dalle Aziende Sanitarie Locali e non ricompresi nel bacino ad esaurimento della DGR 983/2023; tali priorità comportano che le risorse assegnate siano utilizzate in via preliminare e in misura prevalente per la copertura dei suddetti fabbisogni;

RITENUTO necessario

- finalizzare le risorse pari a complessivi euro 23.000.000,00 che trovano copertura sul capitolo di spesa U0000H41924 - spese per interventi socioassistenziali (parte corrente) - trasferimenti correnti a amministrazioni locali, missione 12 programma 7, a valere sull'esercizio finanziario 2026, come concorso regionale al finanziamento di percorsi in favore di persone adulte con disabilità ospiti delle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale di cui alla l.r. 16/2026 e come concorso regionale al finanziamento statale di programmi per il Dopo di Noi di cui alla l. 112/2016;
- stabilire che Roma Capitale e i distretti sociosanitari destinino in via prioritaria le risorse assegnate per lo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso alle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale di cui alla l.r. 16/2026 e ai programmi de "Dopo di noi" di cui alla l. 112/2016, e al finanziamento di progetti individuali non ricompresi nel bacino ad esaurimento della DGR 983/2023 avviati in via d'urgenza dalle ASL presso le strutture socioassistenziali;
- stabilire che le risorse potranno essere destinate allo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso ai percorsi del "Dopo di noi" esclusivamente in subordine e in complementarità alle risorse statali ancora nelle disponibilità del distretto sociosanitario, al fine di garantire l'uso delle risorse statali entro i termini di rendicontazione stabiliti dai rispettivi decreti ministeriali di riparto del Fondo della Legge 112/2016;
- ripartire le risorse regionali in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti sociosanitari sulla base del dato di popolazione ricompresa nel fabbisogno, pesato in coerenza con le priorità sopra citate e del dato di avanzamento della spesa sull'annualità 2025;

VISTO il riparto delle risorse complessive pari ad euro 23.000.000,00 in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti sociosanitari, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto;

RITENUTO di stabilire che Roma Capitale e gli enti capofila dei distretti sociosanitari rendicontino le risorse come previsto dal comma 4 bis, articolo 64 della l.r.11/2016;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

- di finalizzare le risorse pari a complessivi euro 23.000.000,00 che trovano copertura sul capitolo di spesa U0000H41924 - spese per interventi socioassistenziali (parte corrente) - trasferimenti correnti a amministrazioni locali, missione 12 programma 7, a valere sull'esercizio finanziario 2026, come concorso regionale al finanziamento di percorsi in favore di persone adulte con disabilità ospiti delle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale di cui alla l.r. 16/2026 e come concorso regionale al finanziamento statale di programmi per il Dopo di Noi di cui alla l. 112/2016;
- di stabilire che Roma Capitale e i distretti sociosanitari destinino in via prioritaria le risorse assegnate per lo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso alle strutture socioassistenziali a ciclo residenziale di cui alla l.r. 16/2026 e ai programmi de "Dopo di noi" di cui alla l. 112/2016, e al finanziamento di progetti individuali non ricompresi nel bacino ad esaurimento della DGR 983/2023 avviati in via d'urgenza dalle ASL presso le strutture socioassistenziali;
- di stabilire che le risorse potranno essere destinate allo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso ai percorsi del "Dopo di noi" esclusivamente in subordine e in complementarità alle risorse statali ancora nelle disponibilità del distretto sociosanitario, al fine di garantire l'uso delle risorse statali entro i termini di rendicontazione stabiliti dai rispettivi decreti ministeriali di riparto del Fondo della Legge 112/2016;
- di stabilire che il riparto delle risorse regionali in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti sociosanitari avvenga sulla base del dato di popolazione ricompresa nel fabbisogno, pesato in coerenza con le priorità sopra citate e del dato di avanzamento della spesa sull'annualità 2025;
- di approvare il riparto delle risorse complessive pari ad euro 23.000.000,00 in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti sociosanitari, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto;
- di stabilire che Roma Capitale e gli enti capofila dei distretti sociosanitari rendicontino le risorse come previsto dal comma 4 bis, articolo 64 della l.r.11/2016.

La Direttrice regionale competente in materia di Inclusione Sociale adotterà gli atti amministrativi conseguenti in attuazione della presente deliberazione, nonché eventuali modifiche al riparto delle risorse di cui all'Allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 1

Capofila	riparto 2026
FR A Alatri	- €
FR B Frosinone	**82.774,00 €**
FR C Consorzio Aipes	**936,00 €**
FR D Consorzio Cassinate	**63.884,00 €**
LT 1 Aprilia	**63.364,00 €**
LT 2 Latina	**543.569,00 €**
LT 3 Priverno	**32.465,00 €**
LT 4 Fondi	**37.142,00 €**
LT 5 Consorzio Coises	**115.882,00 €**
RI 1 Consorzio Rieti 1	- €
RI 2 Consorzio Bassa Sabina	**58.968,00 €**
RI 3 Unione Alta Sabina	**22.285,00 €**
RI 4 Com. Mont. Salto Cicolano	**3.272,00 €**
RI 5 Com. Mont. Velino	- €
RM 3 1 Fiumicino	**26.100,00 €**
RM 4.1 Civitavecchia	**45.014,00 €**
RM 4.2 Cerveteri	**8.894,00 €**
RM 4.3 Bracciano	**214.296,00 €**
RM 4.4 Consorzio Valle del Tevere	**22.011,00 €**
RM 5.1 Monterotondo	**325.360,00 €**
RM 5.2 Consorzio Pagus	**319.418,00 €**
RM 5.3 Tivoli	**102.147,00 €**
RM 5.4 Subiaco	**31.384,00 €**
RM 5.5 San Vito Romano	**170.428,00 €**
RM 5.6 Colleferro	**179.183,00 €**
RM 6.1 Grottaferrata	**81.044,00 €**
RM 6.2 Consorzio dei Laghi	- €
RM 6.3 Marino	**46.056,00 €**
RM 6.4 Consorzio Pomezia-Ardea	**103.996,00 €**
RM 6.5 Velletri	**111.425,00 €**
RM 6.6 Anzio	**252.563,00 €**
Roma Capitale	**19.830.300,00 €**
VT 1 Montefiascone	- €
VT 2 Tarquinia	- €
VT 3 Viterbo	**82.725,00 €**
VT 4 Vetralla	**4.956,00 €**
VT 5 Consorzio TINERI	**18.159,00 €**
Totale	**23.000.000,00 €**

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 682

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio e Formez PA per la realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio e Formez PA per la realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'art. 24 "Riorganizzazione di Formez PA";
- la legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità";
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione e del merito 14 gennaio 2025, n. 30 "Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali*";*
- il decreto del Ministro per le disabilità 10 novembre 2025 "Ripartizione in favore delle Regioni di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per la realizzazione delle iniziative formative di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 14 gennaio 2025, n. 30";
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie” e, in particolare, l’articolo 14, che al fine di ottimizzare, efficientare e assicurare speditezza alle procedure di reclutamento del personale pubblico, anche con riferimento alle necessità di rafforzamento della capacità amministrativa in funzione del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), autorizza la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all’associazione riconosciuta Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 6/2010 e successive modifiche;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 “Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1003, “Partecipazione della Regione Lazio all’associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della PA, in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16”;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2026, n. 24 “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2023, n. 334 “Individuazione dei componenti del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, nonché delle modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività dello stesso, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

- il decreto del Presidente 3 maggio 2024, n. T00081 che costituisce il citato Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità che ricomprende, tra l'altro, tra i suoi componenti, gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità;
- la nota prot. n. 0007980 del 25 settembre 2025 con la quale il Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità ha invitato le Regioni a presentare una proposta di Piano formativo entro il 15 ottobre 2025;
- la nota prot. n. 0948304 del 26 settembre 2025, con la quale il Ministro per le disabilità ha comunicato alla Regione le risorse destinate alla realizzazione delle iniziative formative;
- la nota prot. n. 1137276 del 18 novembre 2025, con la quale la Regione ha trasmesso al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità la proposta di Piano formativo territoriale, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto 14 gennaio 2025, n. 30;
- la nota prot. n. 0216009 del 27 febbraio 2026, con la quale la Regione ha richiesto a Formez PA un servizio di collaborazione per il supporto all'attuazione delle azioni formative a carattere territoriale previste dal decreto 14 gennaio 2025, n. 30;
- la nota prot. n. 0418105 del 21 aprile 2026, con la quale Formez PA ha manifestato l'interesse alla formulazione di una proposta tecnica relativa al piano formativo territoriale;
- la nota prot. n. 0499460 del 13 maggio 2026 con la quale la Regione, a seguito delle osservazioni formulate dal Gruppo di coordinamento ai sensi dell'art. 8 del Decreto n. 30/2025 - comunicate con nota prot. DPFPD-0003125-P del 1° aprile 2026 - ha trasmesso al Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità, il Piano formativo territoriale revisionato con l'obiettivo di fornire tutti gli elementi richiesti unitamente a una puntuale verifica di fattibilità;
- la nota prot. n. 538993 del 22 maggio 2026 con la quale la Regione ha fornito ulteriori chiarimenti richiesti dal Dipartimento in merito al Piano formativo;
- la nota prot. n. 0616990 del 16 giugno 2026 con la quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione l'approvazione del Piano con alcune raccomandazioni per la sua realizzazione;
- la nota prot. n. 0637554 del 22 giugno 2026, con la quale la Regione ha informato Formez PA dell'avvenuta approvazione del Piano formativo territoriale sulla riforma della disabilità comunicata dal Dipartimento, e ha trasmesso il piano formativo definitivo;

TENUTO CONTO che

- la legge 227/2021 ha conferito al Governo il compito di riordinare e riformare la normativa sulla disabilità, allineandola ai principi della Convenzione ONU. In particolare, la legge introduce un nuovo sistema di valutazione della condizione di disabilità, il concetto di progetto di vita, personalizzato e partecipato, riconosce il diritto dell'accomodamento ragionevole e, al fine di unificare i processi di valutazione esistenti, prevede un unico ente per l'accertamento della valutazione di base;
- il d.lgs. n. 62/2024 dà attuazione alla legge 227/2021 relativamente alla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato;
- il decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30:
    - disciplina le iniziative formative di carattere nazionale, nonché il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione integrata, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati;

- stabilisce che i piani formativi territoriali sono redatti dalle Regioni in conformità al piano formativo di carattere nazionale e alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, a cui devono essere inviati per l'approvazione;
- stabilisce che le Regioni possono assicurare le iniziative formative in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, nel rispetto dei contenuti previsti dai piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2, attraverso:
  a) i soggetti coinvolti nella formazione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1;
  b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attività formative;
  c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) , ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- all'art. 5 comma 5, dispone che le Regioni destinatarie delle risorse di cui al comma 3 provvedono, con cadenza quadrimestrale, a rendicontarne l'utilizzo al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, attraverso il prospetto di cui all'Allegato 1 al decreto. Le risorse finanziarie non spese secondo i quantitativi e le tempistiche dei piani formativi approvati, fatti salvi eventuali scostamenti temporali richiesti ed approvati dal gruppo di coordinamento, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità ed entro i termini indicati con il decreto di cui al comma 3, secondo periodo;

PRESO ATTO che il decreto 10 novembre 2025 ha assegnato alla Regione Lazio la somma di € 1.691.490,47;

TENUTO CONTO che

- la proposta di Piano formativo a carattere territoriale della Regione, predisposta in conformità a quanto previsto dal decreto 14 gennaio 2025, n. 30 e dalle linee guida elaborate dal Gruppo di coordinamento di cui all'art. 8 del decreto 30/2025, contiene un insieme di attività formative in aula e in FAD, laboratori, seminari/eventi/webinar da attivare, con relativi destinatari, concernenti i temi della valutazione di base, della valutazione multidimensionale, del progetto di vita, del budget di progetto e della riforma introdotta dal d.lgs. n. 62/2024;
- sulla proposta di Piano formativo a carattere territoriale si è espresso il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità;

VISTI i seguenti articoli del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici":

- art. 7, comma 2, secondo cui "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche (...)"*;
- art. 23, comma 5, secondo cui *"Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a*

società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche";

CONSIDERATO che l'affidamento *in house* consiste nell'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;

TENUTO CONTO

- dei seguenti articoli del decreto legislativo 6/2010:
    - art. 1, comma 1, in base al quale il Formez - Centro di Formazione studi, assume la denominazione di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A;
    - art. 1, comma 2, in base al quale, tra l'altro, Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    - art.1, comma 3, il quale prevede che: "*Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1*";
- che Formez PA è partecipato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne detiene la quota associativa maggioritaria e da altri associati pubblici ed è organismo in house della Presidenza del Consiglio, nonché delle amministrazioni socie;
- che la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli associati possono avvalersi di Formez PA per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 6/2010 e successive modifiche nonché di ogni altro compito affidato all'Associazione da specifiche disposizioni legislative e che Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1;
- della citata DGR 9 novembre 2022, n. 1003, con la quale la Regione Lazio ha deliberato la partecipazione all'associazione Formez PA, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16;

TENUTO CONTO altresì che l'*in house providing* è lo strumento che consente alle amministrazioni pubbliche di attribuirsi l'effettiva e sostanziale gestione del servizio, configurando una sorta di «amministrazione diretta» del servizio stesso includendo, al contempo, i vantaggi del metodo imprenditoriale di gestione;

TENUTO CONTO che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un percorso di semplificazione delle procedure nei limiti di una preliminare e doverosa

verifica circa l'economicità del valore dell'affidamento contemperata alle peculiarità e alla complessità connesse al servizio da realizzare;

CONSIDERATO che Formez PA in data 22 luglio 2026, con la nota prot. n. 0050546/26 (assunta al prot. Regione Lazio n. 0776623 del 23-07-2026) "Piano formativo territoriale sulla disabilità – Regione Lazio", ha fornito gli elementi necessari alla predisposizione della relazione sulla congruità dei costi ed in particolare:

- l'indicazione del budget complessivo, articolato secondo il quadro economico dettagliato riportato nella nota, comprensivo dei compensi per formatori, delle spese organizzative, delle attività di comunicazione, della produzione dei materiali formativi, delle missioni e delle spese generali, corrispondente al piano economico del Piano formativo definitivo;
- il dettaglio dei costi del personale interno impegnato nel progetto con specificazione dei profili professionali, qualifiche, livelli contrattuali, ore previste, costi orari e costi standard giornalieri incrementati del 10% per la copertura dei costi indiretti;
- le procedure adottate da Formez PA per l'individuazione delle risorse interne ed esterne, come disciplinate dall'Ordine di Servizio n. 593/2024 e dal Regolamento per il conferimento di incarichi (Ordine di Servizio n. 602/2024), nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità;
- le ulteriori garanzie procedurali indicate, tra cui: presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; acquisizione di autocertificazioni relative a eventuali rapporti di parentela; utilizzo di regolamenti conformi al D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTA la relazione di congruità dei costi della Direzione Inclusione sociale, nella quale emerge che l'affidamento in house a Formez PA rispetta i requisiti di economicità, efficacia e congruità dei costi rispetto ai valori di libero mercato rilevati dalle centrali di committenza pubbliche (CONSIP) e che l'assenza di margini di profitto commerciale e la calibrazione puntuale delle tariffe sui costi vivi del personale garantiscono all'Amministrazione committente un risparmio complessivo a parità di prestazioni erogate;

CONSIDERATO altresì che

- Formez PA ha maturato un'ampia e notevole esperienza sulle tematiche oggetto dell'azione su cui la Regione richiede la collaborazione dell'organismo, in virtù delle azioni di supporto al Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità per la realizzazione del Piano formativo a carattere nazionale concernente la riforma della disabilità di cui all'art. 3 del decreto 30/2025 e, pertanto, è in grado di assicurare una più veloce ed efficace realizzazione delle attività oggetto di affidamento consentendo un migliore rapporto fra costi e benefici e una migliore qualità delle stesse, grazie al ricorso all'esperienza, alle competenze e alle conoscenze delle metodologie innovative di cui è in possesso, assicurando, altresì, un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche;
- il know how tecnico professionale consolidato nelle attività oggetto di affidamento consente di ottimizzare, per ciascuna attività, l'efficienza e l'efficacia degli interventi minimizzando i costi;
- l'attività istituzionale di Formez PA non ha finalità di lucro essendo finalizzata all'attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e, più in generale, della strategia di promozione dell'innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell'UE e promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica; i servizi di Formez PA sono altamente specialistici e difficilmente standardizzabili;

RITENUTO pertanto che, alla luce della relazione di congruità dei costi, dell'esperienza maturata da Formez PA e delle caratteristiche dell'intervento richiesto, la scelta dell'organismo *in house* aderisce alle logiche di economicità, celerità, qualità dell'azione amministrativa e ottimale utilizzo delle risorse pubbliche, risultando coerente con i principi di buon andamento e con le finalità dell'affidamento in house previste dal Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO altresì che**:**

- in coerenza con i principi di legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché in conformità alle indicazioni e raccomandazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici, l'Amministrazione ritiene opportuno adottare, quale allegato allo Schema di convenzione, un Patto di Integrità disciplinante gli impegni reciproci delle Parti in ordine al rispetto delle regole di correttezza, lealtà e trasparenza nello svolgimento del rapporto contrattuale;
- l'adozione del Patto di Integrità si inserisce nel quadro delle misure previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Lazio – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza – e costituisce misura di prevenzione volta a rafforzare le garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza anche nella fase esecutiva del contratto;

VISTO lo schema di convenzione "Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità" tra la Regione Lazio e il Formez PA, di cui all'Allegato 1, comprensivo dell'Allegato A "Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62", dell'Allegato B "Schema di Atto di disciplina dei trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento" " e degli uniti allegati I, II, III, IV e V, e dell'Allegato C "Patto di integrità", tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2026, n. 620 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2026, a integrazione del capitolo di entrata E0000228204 e del capitolo di spesa U0000H41227";
- la determinazione 29 luglio 2026, n. G10655 "Accertamento dell'importo di euro 1.691.490,47 sul capitolo di entrata E0000228204 - esercizio finanziario 2026. Piano formativo territoriale ai sensi del DM 14 gennaio 2025, n. 30.";

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'attuazione, della presente deliberazione, pari ad euro 1.691.490,47, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa U0000H41227 (missione 12 – programma 02),

RITENUTO

- di procedere all'affidamento al Formez PA della realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità;
- di approvare lo schema di convenzione "*Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità*," tra la Regione e il Formez PA, di cui all'Allegato 1, comprensivo dell'Allegato A "*Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma*

della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62", dell'Allegato B "*Schema di Atto di disciplina dei trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento*" e degli uniti allegati I, II, III, IV e V, e dell'Allegato C "*Patto di integrità*", tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- finalizzare in favore di Formez PA l'importo complessivo di euro 1.691.490,47, attualmente disponibile sul capitolo di spesa U0000H41227, missione 12 - programma 02, che saranno impegnate con successivo atto, secondo il cronoprogramma di esigibilità della spesa di seguito indicato:
  - esercizio finanziario 2026 euro 1.184.043,33;
  - esercizio finanziario 2027 euro 507.447,14

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- di procedere all'affidamento al Formez PA della realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità;
- di approvare lo schema di convenzione "*Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità,*" tra la Regione e il Formez PA, di cui all'Allegato 1, comprensivo dell'Allegato A "*Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62*", dell'Allegato B "*Schema di Atto di disciplina dei trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento*" e degli uniti allegati I, II, III, IV e V, e dell'Allegato C "*Patto di integrità*", tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di finalizzare in favore di Formez PA l'importo complessivo di euro 1.691.490,47, attualmente disponibile sul capitolo di spesa U0000H41227, missione 12 - programma 02, che saranno impegnate con successivo atto, secondo il cronoprogramma di esigibilità della spesa di seguito indicato:
  - esercizio finanziario 2026 euro 1.184.043,33;
  - esercizio finanziario 2027 euro 507.447,14.

La Direttrice della Direzione regionale Inclusione sociale provvederà a porre in essere gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi la sottoscrizione della Convenzione, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione, e gli adempimenti contabili necessari all'impegno a creditore certo.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la

Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità

TRA

la **Regione Lazio**, C.F. 80143490581 – P.I. 02128631005, con sede in Roma, Via R.R. Garibaldi, 7, 00145, rappresentata da …… domiciliata per la carica presso la sede di cui sopra.

E

il **FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.** (di seguito denominato "**Formez PA**"), C.F. 80048080636 – P.I. 06416011002, con sede in Roma, Viale Marx, 15, 00137, rappresentato da ……. domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra.

PREMESSO

- che il decreto 14 gennaio 2025, n. 30 ha approvato il Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati;
- che il decreto 10 novembre 2025 ha adottato la ripartizione in favore delle Regioni di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, per la realizzazione delle iniziative formative di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 14 gennaio 2025, n. 30;
- con nota del 27/02/2026, protocollo Regione Lazio n. 0216009 (prot. Formez PA n. 03/03/2026-E-0016757/26), la Regione Lazio ha richiesto a Formez PA un servizio di collaborazione per il supporto all'attuazione delle azioni formative regionali previste dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30;
- con nota di riscontro del 20/04/2026 prot. Formez PA 20/04/2026-U-0028223/26 (prot. Regione Lazio n. 0418105.21-04-2026), Formez PA ha manifestato l'interesse alla formulazione di una proposta tecnica relativa alle attività sopra indicate;
- con nota del 22/06/2026 prot. Regione Lazio n. 0637554, la Regione Lazio ha informato Formez PA dell'avvenuta approvazione del Piano formativo territoriale comunicata dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

Consiglio dei ministri, e ha trasmesso il piano formativo definitivo;

- con nota del 22 luglio 2026 trasmessa da Formez PA, prot. n. 0050546/26 (prot. Regione Lazio n. 0776623.23-07-2026), relativa al progetto "Piano formativo territoriale sulla disabilità – Regione Lazio", con la quale l'Ente ha fornito gli elementi necessari alla predisposizione della valutazione di congruità dei costi;
- che il D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, e s.m.i., che disciplina la riorganizzazione del "Centro di formazione Studi (Formez PA)", denominato "Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA" prevede che:

✓ Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 2) e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte della predetta associazione (art. 1, comma 3);

✓ per quanto non espressamente disposto dal citato decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA (art. 5).

- che a norma del vigente Statuto del Formez PA:

✓ l'Associazione svolge attività di supporto all'implementazione delle riforme e alla diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti ed a favore degli Associati; svolge attività di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR agli associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica; supporta le attività di reclutamento di formazione e di sviluppo professionale del personale; svolge attività di fornitura di servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti; nonché ogni altra attività in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 6 (art. 3, comma 1);

✓ Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione Pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 6, purché coerente con le finalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 6 (art. 3, comma 2);

✓ le attività affidate direttamente a Formez PA ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 sono da considerarsi attività istituzionali (art. 3, comma 4);

✓ Formez PA può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale, anche a livello internazionale, compresi studi e ricerche di base e applicativi (art. 3, comma 5).

- che Formez PA è partecipato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, socio fondatore dell'Associazione, che ne detiene la quota associativa maggioritaria, e da altri associati pubblici;

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

- che Formez PA è organismo in house della Presidenza del Consiglio e, più, in generale, delle amministrazioni socie;
- che per il principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. Articolo 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (Principio di risultato; Principio della fiducia; Principio dell'accesso al mercato);
- che il c. 5 dell'art. 23 del D. Lgs. 36/2023 prevede che con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25, e che tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2;
- che Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano all'Assemblea degli Associati;
- che Formez PA opera unicamente in base agli indirizzi ed alle direttive emanate dall'Assemblea degli Associati, la quale, in particolare:

✓ approva il Piano Triennale delle attività e le relazioni annuali sullo stato di attuazione, deliberati dal Consiglio di amministrazione;
✓ adotta il Regolamento di organizzazione, contabilità ed amministrazione;
✓ approva il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;

- che il Piano Triennale delle attività ed i relativi aggiornamenti annuali specificano le tipologie di attività che Formez PA, nell'ambito della propria missione istituzionale, è tenuto a svolgere per i propri Associati alle condizioni da questi ultimi determinate;
- che Formez PA svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; ai sensi dell'art. 3, comma 7 dello Statuto, in aggiunta alle attività istituzionali e a quelle previste dal piano triennale di cui all'articolo 19, può svolgere con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività rientranti nell'ambito dei compiti indicati nel presente articolo per conto di soggetti terzi estranei all'Associazione in misura mediamente non superiore al 19% del valore complessivo delle attività svolte;
- che le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dalle quote associative ed eventuali contributi degli associati, nonché da proventi, compresi eventuali corrispettivi per le attività svolte, riconosciuti dagli Associati in base a convenzioni e/o accordi stipulati nonché da altri soggetti nel rispetto dell'ordinamento comunitario europeo;
- che le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con le attività indicate nel citato art. 2 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 e relative modifiche e integrazioni, e nello Statuto di Formez PA;
- che la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022 2024. Disposizioni varie" ha autorizzato la Regione Lazio, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare all'associazione riconosciuta Formez PA, ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.lgs. 6/2010 e successive modifiche;

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

- che con deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1003, la Regione Lazio ha richiesto di aderire in qualità di socio a Formez PA in particolare per l'attività svolta da questo Centro a favore della Regione Lazio stessa;
- che Formez PA, con specifica deliberazione assembleare, ha ammesso la Regione Lazio alla compagine associativa del Centro;
- che in tale quadro la stessa Regione Lazio intende avvalersi del supporto del Formez PA ai fini di detta attività, come previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6 e relative modifiche e integrazioni;
- che è di esclusiva competenza della Regione Lazio la determinazione dei contenuti, delle modalità e delle condizioni anche economiche del presente affidamento, nonché dei suoi seguiti, anche attraverso la nomina di un responsabile per detto affidamento che potrà procedere ad ogni opportuno controllo in itinere delle attività oggetto della presente Convenzione;
- che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, all'articolo 24, recante la riorganizzazione di Formez PA, è intervenuto apportando modifiche agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, attribuendo nuove funzioni all'Istituto;
- che le risorse economiche necessarie per la realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, "Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62" sono finanziate sul fondo di cui all'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 62/2024 e sono state riparte alla Regione Lazio con decreto 10 novembre 2025;

VISTO il Piano Formativo Territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità approvato dal Gruppo di coordinamento ai sensi dell'art. 8 del decreto 14 gennaio 2025, n. 30 di cui all'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

VISTO lo schema di Atto di disciplina dei trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, di cui all'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

VISTO il Patto di integrità di cui all'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO

REGIONE LAZIO
E
FORMEZ PA
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le modalità di attuazione, operative ed esecutive, della presente Convenzione, sono determinate in considerazione della natura giuridica del Formez PA e del rapporto intercorrente tra lo stesso e la Amministrazione associata, così specificato in tutti i punti della premessa.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto l'organizzazione e la realizzazione delle attività legate al Piano Formativo Territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di cui all' ALLEGATO A (di seguito Piano Formativo), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

La Convenzione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, oltre ai tempi previsti per la rendicontazione e monitoraggio di cui all'art. 6. Potranno essere concordate tra le parti eventuali proroghe della Convenzione.
La Convenzione è vincolante per il Formez PA dal momento della sottoscrizione tra le parti.
Formez PA si impegna a realizzare le attività secondo le modalità e i tempi previsti nel Piano formativo.
Eventuali modifiche al Piano formativo o al cronoprogramma andranno concordate tra le parti in forma scritta.

Art. 4 – Referenti delle parti

La responsabilità dell'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione è del Formez PA, che è tenuto a mantenere costanti rapporti con la Direzione Regionale Inclusione Sociale della Regione Lazio. È competenza della Direzione Regionale Inclusione Sociale della Regione Lazio l'individuazione degli indirizzi strategici e l'approvazione di tutti i documenti rilevanti per lo sviluppo delle attività.

La Regione nomina quale referente responsabile delle attività previste, il Dirigente dell'Area

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

Disabilità e Invecchiamento attivo della Direzione regionale Inclusione sociale.

Il Dirigente indicato nel capoverso precedente procederà, altresì, ad ogni controllo in itinere ritenuto opportuno delle attività oggetto della presente convenzione, anche in vista di eventuali riprogrammazioni delle attività.

Il Formez PA, nella persona del Presidente e legale rappresentante, nomina quale referente, responsabile di tutte le attività previste il Dirigente della Direzione Gestione Progetti PNRR (Lavoro Pubblico) nella persona del dirigente pro tempore.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione è costituito da parte di Formez PA un gruppo di lavoro che opererà per la realizzazione delle attività specificate nel Piano formativo e della presente Convenzione.

Per la selezione dei componenti del gruppo di lavoro che non siano dipendenti di Formez PA, quest'ultimo si atterrà a principi di trasparenza e pari opportunità di trattamento sulla base dei regolamenti interni e della normativa vigente.

Art. 6 – Finanziamento, rendicontazione e monitoraggio

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Regione Lazio erogherà a Formez PA, a copertura dei costi sostenuti per le attività oggetto dell'affidamento, un finanziamento pari a € 1.691.490,47 (euro un milione seicentonovantunomilaquattrocentonovanta/47), fuori campo applicazione IVA in quanto attività istituzionale, così come articolato nel piano finanziario contenuto nel Piano formativo, che verrà versato dalla Regione Lazio al Formez PA sul conto IT83C0100503239000000000018 intrattenuto presso l'Istituto BNL Ag. 9 via Salaria 229, Roma.

L'importo, pari a € 1.691.490,47 (euro un milione seicentonovantunomilaquattrocentonovanta/47), sarà erogato nel modo seguente:

1. un **anticipo** pari al **40%** (€ 676.596,188) dell'ammontare complessivo contrattuale dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, previa presentazione della seguente documentazione:
   a) formale comunicazione avvio delle attività;
   b) formale richiesta di erogazione del pagamento;
   c) comunicazione conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale accreditare il finanziamento accordato e dal quale effettuare i pagamenti relativi ai costi della realizzazione del Piano formativo, se diverso da quello sopra indicato;
   d) nota di debito.

La documentazione elencata sarà trasmessa per posta elettronica certificata firmata digitalmente.

2. un **primo acconto, a sei mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pari al **30%** (€

Allegato 1

507.447,141) dell'importo complessivo previa presentazione della seguente documentazione firmata digitalmente dal dirigente delegato:

a) formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
b) relazione tecnica periodica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel Piano formativo e con l'indicazione delle risorse umane utilizzate e la descrizione degli output prodotti;
c) dichiarazione relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;
d) rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente, articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel Piano formativo e per un importo pari ad almeno il 30% dell'importo complessivo finanziato (€ 507.447,141).

La documentazione elencata sarà trasmessa per posta elettronica certificata firmata digitalmente.

3. un **secondo acconto, a nove mesi** dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pari al **20%** (€ 338.298,094) dell'importo complessivo previa presentazione della seguente documentazione:

a) formale richiesta di erogazione del pagamento intermedio;
b) relazione tecnica periodica che dia conto dello stato di avanzamento delle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel Piano formativo e con l'indicazione delle risorse umane utilizzate e la descrizione degli output prodotti;
c) dichiarazione relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;
d) rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente, articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel Piano formativo e per un importo pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo finanziato (€ 338.298,094).

La documentazione elencata sarà trasmessa per posta elettronica certificata firmata digitalmente.

4. Il pagamento del **saldo**, pari alla restante **10%** (€ 169.149,047) previa presentazione della seguente documentazione:

a) formale comunicazione della data di conclusione delle attività (eventuale, solo nel caso sia previsto dal fondo che finanzia il Piano formativo);
b) formale richiesta di erogazione del saldo;
c) relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, articolata sulla base delle attività previste nel Piano formativo;
d) dichiarazione relativa alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività, così come descritte nella relazione tecnica di cui al punto precedente, che devono corrispondere a pagamenti effettuati;
e) rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute di cui al punto precedente articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel Piano formativo e per l'importo residuo corrispondente al 50% dell'importo complessivo finanziato (€ 845.745,235).

Contestualmente alla trasmissione dei rendiconti, la documentazione a supporto delle spese e dei costi

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

rendicontati, nonché la documentazione a supporto delle attività realizzate, sarà messa a disposizione sul sistema informativo del Formez PA denominato "Monitoraggio progetti" accessibile all'indirizzo http://monitoraggioprogetti.formez.it/privatehome con credenziali di accesso che saranno all'uopo fornite ai funzionari preposti al controllo.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata completa della documentazione citata entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione delle attività.
Le note di debito relative all'erogazione dell'anticipo e dei due acconti dovranno essere emesse dal Formez PA contestualmente all'invio delle relative formali richieste di erogazione mentre la nota debito relativa al saldo, potrà essere emessa previa positiva valutazione della documentazione descritta da parte della Regione Lazio che dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai punti precedenti.

Qualora la rendicontazione dei costi non risulti coerente con le previsioni del Piano formativo, salvo eventuali variazioni finanziarie autorizzate, la Regione Lazio non riconoscerà le spese riferite alle parti difformi dal Piano. Tali importi ed eventuali risorse non spese saranno detratti dal saldo dovuto ovvero, se superiori al saldo stesso, ne sarà richiesta la restituzione a valere sugli acconti già erogati.

La rendicontazione dei costi relativi al personale dipendente è disciplinata dalla metodologia dettagliata all'interno della Nota metodologica, come da Determina n. 54 della Direttrice Generale - "Adozione di Unità di Costo Standard (UCS) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale dipendente di cui all'art. 53.1 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060", pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente sul sito www.formez.it. Tale metodologia definisce in modo puntuale le modalità di adozione delle Unità di Costo Standard (UCS), da applicare ai fini della rendicontazione dei costi del personale alle dipendenze di Formez PA nell'ambito delle attività progettuali realizzate. Il sistema adottato si conforma a quanto previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), punto 1 del Regolamento (UE) 2021/1060.

La rendicontazione delle spese generali da parte di Formez PA avviene applicando un tasso forfettario nella misura del 10% dei costi diretti ammissibili, come previsto dall'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060. Ai fini della programmazione regionale, per "spese dirette" si intendono tutte le voci da 5.1 a 5.6 della sezione 5 "Piano economico" del Piano formativo; ai fini della rendicontazione, i costi diretti ammissibili cui applicare il tasso forfettario del 10% sono quelli relativi al personale interno ed esterno.

Nell'ambito della realizzazione del Piano formativo, le Parti concordano le seguenti opzioni di rendicontazione:

a) Costi del personale interno: valorizzati utilizzando le tabelle di Unità di costo standard (UCS) presentando a supporto la metodologia di calcolo come indicato dall'Art 53.1 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060;

b) Altri costi diretti (diversi da personale interno, come ricompresi ai numeri da 5.1 a 5.6 della sezione 5 "Piano economico" del Piano formativo), a costi reali;

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

c) Costi indiretti: determinati nella misura del 10% dei costi diretti ammissibili relativi al personale interno ed esterno, in conformità al Regolamento (UE) 2021/1060.

d) [[ulteriori elementi gestionali di rendicontazione]]

Al fine di consentire alla Regione Lazio di adempiere al debito informativo previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Formez PA si impegna a trasmettere, con cadenza quadrimestrale, i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto.
Formez PA, inoltre, si impegna alla realizzazione periodica del monitoraggio delle attività formative, come previsto dal Piano formativo, da realizzarsi in diversi stadi del percorso:

- ex ante, per stimare i risultati da raggiungere (attraverso indicatori e variabili);
- in itinere, per controllare lo stato di avanzamento delle azioni, ossia verificare se l'andamento dei corsi e i risultati in fase di conseguimento sono in linea con le aspettative previste in fase progettuale;
- ex post, per verificare gli apprendimenti e l'impatto del piano formativo.

Art. 7 – Variazioni

Le variazioni di attività rispetto a quanto previsto nel Piano formativo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti, anche sulla base delle regole di spesa e rendicontazione nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 6.
Considerata la natura del presente accordo, le variazioni, anche in aumento, delle attività progettuali e/o del budget stimato, nonché le proroghe delle stesse, anche oltre i limiti di cui all'art. 3, potranno essere disposte, previo accordo scritto tra le parti, anche oltre i limiti di cui all'art. 6, con conseguente rimodulazione del budget, anche in aumento, senza necessità della stipula di un'ulteriore Convenzione, previa autorizzazione dei competenti organi.

Art. 8 – Elaborati e prodotti

Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione è di esclusiva proprietà della Regione Lazio e previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato da Formez PA, a seguito di preventiva autorizzazione alla Direzione Regionale Inclusione Sociale, Area Disabilità e Invecchiamento attivo. Utilizzazioni e revisioni di tale materiale, diverse da quelle previste nel corso delle attività di realizzazione del Piano formativo, devono essere comunicate alla Direzione Regionale Inclusione Sociale.
Formez PA garantisce una adeguata visibilità alle attività realizzate.
A Formez PA è fatto obbligo di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzata in attuazione della presente convenzione, che le stesse sono finanziate con risorse statali della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito della realizzazione del Piano Formativo a carattere territoriale della Regione Lazio.
I file vettoriali dei loghi istituzionali della Regione Lazio, nonché le relative specifiche tecniche e modalità d'uso, sono quelli pubblicati sul portale istituzionale della Regione Lazio al seguente

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

indirizzo: https://www.regione.lazio.it/la-regione/identita-visiva

Art. 9 – Obblighi e responsabilità di Formez PA

Formez PA è responsabile, nei confronti della Regione Lazio, della completa e regolare realizzazione delle attività in conformità con quanto previsto nel Piano formativo.
Formez PA solleva la Regione Lazio da ogni responsabilità penale e civile verso terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Lazio, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
Su richiesta della Regione Lazio, Formez PA dovrà fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente necessari all'espletamento dei compiti istituzionali della Regione Lazio.
Formez PA, inoltre, si impegna a:

a) rispettare le norme previste dalla legislazione nazionale;
b) assicurare il rispetto della disciplina comunitaria in materia di affidamenti, norme ambientali e sistemi informatici;
c) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Piano formativo, i necessari raccordi con la Regione Lazio, impegnandosi a adeguare i contenuti delle attività a eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dalla Regione Lazio;
d) informare tempestivamente la Regione Lazio di ogni evento di cui venga a conoscenza che possa creare ritardi o riguardi l'implementazione del Piano formativo;
e) mettere a disposizione della Regione Lazio tutti i documenti necessari in caso di controllo di altri soggetti incaricati;
f) conservare e mettere a disposizione della Regione Lazio e di tutti i soggetti preposti al controllo tutta la documentazione contabile, comprensiva dei documenti amministrativi, per almeno cinque anni dal termine delle attività;
g) rispettare il Patto di Integrità di cui all'Allegato C, parte integrante della presente convenzione e il Codice di Comportamento del personale della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali, adottato con DGR n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;

Art. 10 – Revoca del finanziamento

La Regione Lazio si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo alla realizzazione del Piano formativo qualora il Formez PA non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente Convenzione e dal Piano formativo.
In tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Formez PA le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

Art. 11 – Osservanza della normativa nazionale e comunitaria

In tutti gli affidamenti a soggetti esterni Formez PA si impegna all'osservanza delle norme nazionali e comunitarie in materia di appalti di servizi e forniture.

Art. 12 – Assicurazioni contro gli infortuni

Il Formez PA provvederà ad assicurare tutte le persone impiegate nelle attività realizzate in applicazione della presente Convenzione, ad esclusione dei dipendenti della Regione Lazio, contro gli infortuni sul lavoro secondo le norme vigenti.

Art. 13 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, Formez PA dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Regione Lazio e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di Formez PA;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, a Formez PA che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Regione Lazio per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di Formez PA di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione della presente convenzione, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte.

Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione della convenzione e per l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi e per fini di studio e statistici, ai principi di correttezza, liceità e

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

trasparenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

In particolare, le parti s'impegnano a trattare i dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della convenzione, esclusivamente con la collaborazione di personale autorizzato al trattamento, nonché di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD. Il trattamento sarà effettuato tramite l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 5 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.

Formez PA si impegna, altresì, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie riguardanti l'amministrazione Regione Lazio, di cui fosse venuto a conoscenza in forza della presente Convenzione, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione stessa e dei singoli dipendenti interessati, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entrerà in possesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Art. 15 – Responsabile del Trattamento dei Dati Personali

Le attività oggetto della presente convenzione implicano, da parte di Formez PA, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Regione Lazio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD).

Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, riconosce che Formez PA dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Regione Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD.

La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato nello schema in allegato alla convenzione e parte integrante della stessa, (Allegato B "Atto di disciplina i trattamenti svolti dal responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento") nomina Formez PA quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del RGPD. Con la sottoscrizione della presente convenzione, Formez PA si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. Formez PA si impegna, inoltre, a sottoscrivere l'atto di nomina di cui all'Allegato B, entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 16 – Obblighi di integrità e legalità

Formez PA dichiara di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. n. 231/2001, della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Codice di Comportamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 33/2014, consultabile sul sito internet della Regione Lazio, nonché del Patto d'integrità di cui all'Allegato C, parte integrante della presente convenzione, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra Formez PA e la Regione Lazio.

Allegato 1

REGIONE LAZIO

FORMEZ AL SERVIZIO DELLA PA

Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione Lazio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della convenzione.
In caso di inadempimento da parte di Formez PA agli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione committente ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Formez PA si impegna, inoltre, a sottoscrivere il Patto di integrità di cui all'Allegato C, entro il termine di quindici giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 17 – Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via bonaria.
In caso di mancato accordo, per la risoluzione della controversia, insorta in ordine alla esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Art. 18 – Clausola finale e rinvio norme

La presente Convenzione, comprensiva dei relativi allegati, è sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per la Regione Lazio

Per il Formez PA

REGIONE LAZIO

ALLEGATO A

Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 14 gennaio 2025, n. 30, Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE
AREA DISABILITA' E INVECCHIAMENTO ATTIVO

1. DATI REGIONE	
1.1 NOME REGIONE:	**REGIONE LAZIO**
1.2 REFERENTE AMMINISTRATIVO DEL PIANO – CONTATTI:	Ilaria Marchetti imarchetti@regione.lazio.it 3334916939
1.2 REFERENTE SCIENTIFICO DEL PIANO – CONTATTI:	Fulvio Viel fviel@regione.lazio.it 3458576379

PREMESSA

Il presente documento è una proposta di Piano formativo di carattere territoriale della Regione Lazio, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 30 del 14.1.2025. Il Piano propone attività formative in conformità al piano formativo di carattere nazionale approvato dal Gruppo di coordinamento nella seduta del 28.07.2025 e a quanto disposto dal medesimo Regolamento.
Il piano contiene dei moduli formativi coerenti con tutti gli elementi della riforma della l. 227/2021 e del decreto legislativo 62/2024, nella sua fase realizzativa ovviamente si provvederà ad armonizzare i contenuti con la realtà territoriale del Lazio.
L'azione di coinvolgimento e diffusione delle iniziative formative verrà realizzata con l'obiettivo di rivolgersi complessivamente ad un numero di destinatari pari ad almeno lo 0,1% della popolazione della Regione.
Particolare rilevanza verrà data al coinvolgimento delle persone con disabilità e dei loro familiari e caregivers, nonché delle organizzazioni di rappresentanza e tutela degli stessi, sia prevedendo attività rivolte a tutti i destinatari sia attività specifiche per questo target.
Il Piano formativo assicurerà la piena accessibilità alle attività per tutte le condizioni di disabilità.
In sede di predisposizione del Piano sono stati coinvolti gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone con disabilità anche attraverso il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2023, n. 334 e Decreto del Presidente n. T00081 del 3 maggio 2024. Nella fase attuativa verranno utilizzate le buone prassi adottate nella fase di sperimentazione nel territorio della Provincia di Frosinone, anche tramite il raccordo con il Tavolo regionale di coordinamento della sperimentazione del Dlgs 62/2024. La Regione assicurerà le iniziative formative attraverso un protocollo di intesa con il Formez. Ove possibile verranno coinvolti gli esperti che hanno svolto la formazione di carattere nazionale nonché coloro che hanno partecipato proficuamente alla formazione di carattere nazionale, affinché i contenuti di questa possano essere diffusi "a cascata" sul territorio del Lazio. In fase di attuazione del piano verrà realizzato il coordinamento con gli ordini professionali del territorio.
In fase di attuazione del Piano, continuerà il confronto con il Tavolo regionale.
Il Piano formativo verrà realizzato con il coordinamento delle attività, dei materiali didattici, del linguaggio e degli approcci metodologici, al fine di garantire coerenza e uniformità nell'erogazione dei contenuti, qualità, aggiornamento e accessibilità, valutando anche l'opportunità di utilizzare il materiale predisposto per la formazione di carattere nazionale. In particolare, verrà valorizzata, in sede formativa, la teoria e la pratica per la costruzione del "progetto di vita" come introdotto dalla riforma, in conformità alle Linee guida e ai contenuti del manuale operativo sulla disciplina del decreto legislativo 62/2024 elaborato dal Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilità, del Ministero per le disabilità.

2. TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE

2.1 CORSI

Si prevede di organizzare corsi della durata complessiva di 48 ore di formazione per ciascun discente. L'erogazione è prevista in modalità blended (formazione a distanza su piattaforma e-learning e moduli in presenza) per garantire la massima accessibilità e attività pratiche. I corsi sono pertanto realizzati con:

videolezioni in FAD asincrona – ore 28

lezioni di pratica, in presenza, in cui verrà dato ampio spazio ad analisi di casi, simulazioni con attività in gruppo – ore 20

L'offerta è suddivisa in più moduli/giornate nelle quali verranno affrontate le tematiche in coerenza con tutti gli elementi della riforma.

Le lezioni di pratica in presenza verranno replicate sui diversi territori, con la previsione di organizzare 10 aule sul territorio di Roma e città metropolitana, 2 ciascuna delle altre aree provinciali (Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti), per un totale di 72 corsi in presenza.

I moduli potranno trattare anche più aree tematiche, affrontando comunque complessivamente almeno tutti gli argomenti indicati di seguito, dando a ciascuno di essi un'approfondita trattazione, secondo il numero di ore minimo indicato.

I moduli riportati nella tabella sono indicativi e rappresentano gli elementi base fondamentali da trattare, non si esclude di integrare il programma con ulteriori temi.

Corso	Ore per discente	Utenti	Docente	Ore erogate in FAD	Ore pratiche in presenza (attività in gruppo, simulazioni, analisi casi)	Numerosità classe in presenza	N. corsi in presenza per area provinciale
Presentazione dei principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità con il passaggio dall'approccio medico della disabilità a quello bio-psico-sociale e dei diritti umani, d.lgs. n. 222/2023 e sul d.lgs. n. 20/2024. Presentazione della struttura del decreto legislativo n. 62/2024.	4	5700	Fascia A	4			
Principi di carattere generale che governano la valutazione di base. Certificato medico introduttivo. Presentazione sistemi di classificazione ICD ed ICF. Presentazione Whodas 2.0.	4	5700	Fascia A	4			
Obblighi informativi in favore della persona con disabilità. Presentazione procedimento: istanza, valutazione multidimensionale. Unità di valutazione multidimensionale. Coordinamento dell'unità di valutazione multidimensionale e sostegni per la piena partecipazione della persona con disabilità 1^ fase della valutazione multidimensionale: rilevazione degli obiettivi della persona secondo i suoi desideri e le sue aspettative. 2^ fase della valutazione multidimensionale: individuazione delle barriere e dei facilitatori e delle competenze adattive. 3^ fase della valutazione multidimensionale: valutazioni inerenti al profilo di salute e ai bisogni di sostegno. 4^ fase della valutazione multidimensionale: definizione degli obiettivi del progetto di	8	1.800	Fascia A	4	4	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti 2xViterbo 2xRieti

vita							
Nozione e titolarità del progetto di vita. Presentazione del costrutto della Qualità di Vita. Costruzione del progetto di vita e suoi contenuti. Piani di sostegno (PEI scolastico, "Dopo di Noi", ecc.) e progetto di vita. Co-progettazione del progetto di vita. Referente del progetto.	8	1.800	Fascia A	4	4	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
Desideri, preferenze e processi decisionali supportati	8	1.800	Fascia A	4	4	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
Budget di progetto Autogestione del budget di progetto – decreto 14/2025	8	1.800	Fascia A	4	4	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
Accomodamento ragionevole	8	5700	Fascia A	4	4		
TOTALI	**48**			**28**	**20 ore Fascia A**		**72**

Tipologia di destinatari:

a) il personale del Servizio sanitario regionale;
b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale;
c) il personale del collocamento mirato;
d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale;
e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni;
f) il personale scolastico;
g) il personale delle università e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilità;
i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attività di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
l) referenti di eventuali ulteriori altri enti pubblici individuati successivamente, fermo restando il coinvolgimento del personale dell'Ente Regione afferente almeno alle Direzioni Inclusione sociale, Salute e integrazione sociosanitaria, Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione.
m) persone con disabilità, familiari, caregivers.

Si prevederà il coinvolgimento di una quota considerevole di persone con disabilità, familiari, caregivers, per il tramite delle consulte e delle associazioni dei portatori di interesse.

Le attività di monitoraggio verranno realizzate in diversi stadi del percorso formativo:

- ex ante, per stimare i risultati da raggiungere (attraverso indicatori e variabili);
- in itinere, per controllare lo stato di avanzamento delle azioni, ossia verificare se l'andamento dei corsi e i risultati in fase di conseguimento sono in linea con le aspettative previste in fase progettuale;
- ex post, per verificare gli apprendimenti e l'impatto del piano formativo.

La verifica degli apprendimenti avverrà attraverso test strutturati individuali, con domande a risposta multipla, anche con eventuale rilascio di crediti ECM e CFP.
Tali prove saranno previste sia per le attività asincrone sia per quelle in presenza, e verranno proposte in momenti strategici della lezione, ad esempio, a conclusione di un argomento per favorirne l'interiorizzazione. I quesiti saranno posti prioritariamente

individualmente, ma si proporranno anche altre modalità di verifica in gruppo. Si prediligeranno modalità di verifica volte anche a tener viva l'attenzione, alimentare la motivazione e la curiosità del discente, stimolare l'interazione.
L'obiettivo è accertare l'effettiva acquisizione dei contenuti trattati, garantire la coerenza tra obiettivi formativi e risultati di apprendimento e motivare ad approfondire gli argomenti.

Il materiale formativo e i moduli erogati saranno realizzati in formato accessibile per le diverse condizioni di disabilità.

La progettazione e la realizzazione di materiali didattici prevede la produzione di:

- Materiale didattico Video da rendere disponibile su piattaforma e-learning;
- Materiale didattico tradizionale per formazione in aula (slide e materiale di supporto);
- Materiale per Test apprendimento;

L'attività formativa dei corsi verrà affiancata da tutor per accrescere le potenzialità dei professionisti e dei discenti e promuoverne l'autonomia nell'uso dei contenuti della formazione. I tutor saranno anche coinvolti come elemento di contatto e integrazione tra i partecipanti e i docenti. Per rendere accessibile la fruizione dei corsi alle diverse tipologie di disabilità è prevista una figura di facilitatore dell'accessibilità.

2.2 LABORATORI

Oltre ai corsi, saranno realizzati dei piccoli gruppi laboratoriali incentrati sull'approfondimento delle tematiche relative alla riforma, nonché sull'analisi e la simulazione, sia guidata sia libera, di casi pratici dell'intero procedimento per la predisposizione di un progetto di vita (valutazione multidimensionale, costruzione dei sostegni e degli altri elementi qualificanti il progetto, budget di progetto).

Metodologia di lavoro:
Si prevede l'utilizzo di diverse metodologie formative, come ad esempio:

✓ ESERCITAZIONI: soluzione di problemi costruiti appositamente per sperimentare quanto appreso in precedenza. La metodologia è centrata sul pensiero deduttivo, complementare alla lezione, utile per fissare nozioni e concetti.
✓ CASI STUDIO: consiste nella presentazione di una particolare situazione problematica, più complessa di quella prevista dalla semplice esercitazione, che richiede ai partecipanti la definizione di una o più soluzioni.
Il formatore fornisce consulenza, aiuto durante il processo di apprendimento. Il gruppo apprende attraverso la propria attività e impegno personale, scopre in maniera autonoma, è posto di fronte al problema visto nella sua interezza e complessità.
✓ SIMULAZIONI: metodi didattici basati sulla riproduzione in aula di particolari aspetti di situazioni vere o verosimili. I due modelli più rappresentativi sono:
- business-game, in cui i partecipanti, simulando una struttura organizzativa, acquisiscono informazioni dall'esterno (anche questo simulato) e devono prendere decisioni verificandone i risultati;
- giochi di ruolo, dove i partecipanti drammatizzano un'interazione di gruppo impersonando ruoli predefiniti (che possono essere anche quelli effettivamente ricoperti nella realtà lavorativa).

Le attività laboratoriali saranno rivolte al personale dei servizi territoriali e degli enti del terzo settore coinvolti nella riforma, dando particolarmente rilievo al coinvolgimento del personale che è fattivamente impegnato nelle unità di valutazione multidimensionale.
Le attività laboratori sono aperte alla partecipazione delle persone con disabilità, le famiglie, i caregiver e le associazioni che operano in favore delle persone con disabilità.

Si prevedono attività laboratoriali come rappresentato nella tabella successiva, sulla messa in pratica dei concetti e delle prassi di cui ai moduli dei corsi formativi.
Le attività laboratoriali saranno realizzate in modalità accessibile per le diverse condizioni di disabilità.

L'attività laboratoriale verrà affiancata da tutor per accrescere le potenzialità dei professionisti e dei discenti e promuoverne l'autonomia nell'uso dei contenuti della formazione. I tutor saranno anche coinvolti nelle aule sincrone, come elemento di contatto e integrazione tra i partecipanti e i docenti. Per rendere accessibile la fruizione dei laboratori alle diverse tipologie di disabilità è prevista una figura di facilitatore dell'accessibilità.

Laboratorio	Ore per discente	Utenti	Numero Laboratori previsti	Ore erogate in presenza	Numerosità classe in presenza	N. laboratori in presenza per Provincia
1) Valutazione multidimensionale	4	1800	18	72	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
2) Elaborazione progetto di vita	6	1800	18	108	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
3) Costruzione budget di progetto e attivazione di budget autogestiti	8	1800	18	144	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
4)Costruzione accomodamenti ragionevoli	4	1800	18	72	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti

5) Desideri, preferenze e processi decisionali supportati	4	1800	18	72	100 ca.	10xRoma e città metropolitana 2xLatina 2xFrosinone 2xViterbo 2xRieti
TOTALI	**26**		**90**	**468**		**90**

Si prevedono laboratori replicati in più territori provinciali, al fine di garantire una capillare attività formativa sull'intero territorio regionale. Le attività verranno realizzate in gruppi le cui dimensioni consentano l'adeguato svolgimento la diretta partecipazione dei discenti.

2.3 EVENTUALI SEMINARI/EVENTI/WEBINAR (max. 20% dell'attività formativa)

In aggiunta alle attività formative strutturate e approfondite (Corsi e Laboratori), il Piano integra un ciclo di Eventi e Webinar strategici. Queste iniziative, pur non superando la soglia del 20% del totale delle ore formative, rivestono un ruolo fondamentale per la diffusione capillare della conoscenza, la sensibilizzazione di un pubblico più ampio e il dibattito sui temi cardine della riforma. Caratterizzati da un taglio divulgativo e dalla partecipazione di esperti di alto profilo, questi momenti intendono facilitare l'interazione tra istituzioni, professionisti e società civile, fungendo da cassa di risonanza per i principi e gli strumenti promossi dal Piano Formativo.

Sono previsti 3 Webinar a livello regionale in diretta streaming, della durata di 4 ore ciascuno. Inoltre, sono previsti anche un "Kick-off Event" e un Evento finale della durata di 8 ore ciascuno, destinati alla presentazione e divulgazione sia del piano formativo, sia dei risultati conseguiti.

Le metodologie adottate durante questi eventi prevedono delle Conferenze plenarie con esperti nazionali e del territorio, Webinar a tema specifico, Testimonianze di persone con disabilità (PcD) e Associazioni.

Nello specifico, i Seminari/Eventi/Webinar saranno così strutturati:

a) n. 1 "Kick-off Event" inclusivo e partecipativo, finalizzato a presentare in modo dettagliato gli obiettivi, i contenuti, le modalità di attuazione e l'impatto atteso del piano formativo, stimolando al contempo il networking e la raccolta di feedback dalla comunità

b) n. 1 Webinar di Inquadramento generale

c) n. 1 Webinar sui Processi valutativi

d) n. 1 Webinar sul Progetto di vita e Budget di progetto

e) n. 1 Evento finale di divulgazione dei risultati raggiunti

Gli eventi saranno realizzati in modalità accessibile per le diverse condizioni di disabilità.

Inoltre, accanto all'offerta formativa diretta a formare e rafforzare competenze tecniche, metodologiche e relazionali, si prevede l'attivazione di **azioni di informazione e sensibilizzazione** attraverso format comunicativi ad alto impatto e linguaggi narrativi innovativi, come formazione a distanza in pillole rivolta in particolare a persone con disabilità, familiari e caregiver, podcast tematici, storytelling multimediale anche con testimonianze dirette delle persone con disabilità o campagne di sensibilizzazione, progettati per garantire accessibilità, coinvolgimento e diffusione capillare, intercettando target eterogenei – dalle persone con disabilità ai caregiver, fino alla cittadinanza nel suo complesso – grazie a format inclusivi e ad alta diffusione.

2.4. MATERIALE FORMATIVO E SUA DIFFUSIONE

Il Piano Formativo prevede la predisposizione e la diffusione di un Materiale Formativo eterogeneo e multicanale, elemento essenziale per supportare l'apprendimento continuativo e garantire la piena accessibilità dei contenuti a tutti i destinatari, inclusi gli operatori e le persone con disabilità. Tale approccio strategico mira a integrare la formazione in aula e a distanza attraverso la messa a disposizione di strumenti operativi pratici, quali Toolkit dedicati a professionisti e Manualetti specifici per famiglie e persone con disabilità, oltre a Video-lezioni e materiali multimediali accessibili (con l'utilizzo di LIS e sottotitolazione).

La piattaforma LMS sarà uno strumento per l'erogazione non solo di contenuti, ma sarà progettata e realizzata per essere un vero e proprio ambiente di apprendimento online, in grado di accogliere, gestire, orientare e valutare gli utenti durante l'intero percorso formativo.

Il Piano Formativo, infine, non si esaurisce nell'erogazione di corsi, eventi, webinar e laboratori, ma persegue l'obiettivo strategico di creare un Ecosistema della Conoscenza basato sulla collaborazione e la condivisione continua. A tal fine, si prevede anche la costituzione di una Comunità di Apprendimento che rappresenti un ambiente virtuale e reale per il knowledge management e l'aggiornamento costante. Questo spazio di interazione, rivolto a tutti gli attori coinvolti nella riforma, intende superare l'isolamento professionale, facilitando **lo scambio di buone pratiche, la discussione di casi complessi e l'elaborazione collaborativa di soluzioni operative**, garantendo così la sostenibilità e l'applicazione omogenea degli strumenti di riforma su tutto il territorio regionale.

Diversi materiale e modalità di diffusione saranno:

- Piattaforma e-learning e di diffusione del piano formativo;
- Materiale didattico Video;
- Materiale didattico tradizionale per formazione in aula (slide e materiale di supporto);
- Materiale per Test apprendimento;
- Materiale per esercitazioni;
- Toolkit operativi per operatori sociali e sanitari
- Manualetti pratici per famiglie e persone con disabilità
- Quaderni di sistematizzazione delle conoscenze. Questi volumi sono concepiti per testimoniare i traguardi raggiunti e per fornire strumenti operativi permanenti al territorio
- Podcast tematici (Episodi audio dedicati a temi chiave del progetto (es. integrazione socio-sanitaria, buone pratiche territoriali, testimonianze), accessibili anche da dispositivi mobili), e/o Campagne di sensibilizzazione multicanale, e/o Contenuti visivi e testuali diffusi tramite social, newsletter, siti istituzionali e materiali cartacei, con linguaggi inclusivi e accessibili, e/o Video brevi e storytelling multimediale (Clip animate, interviste, narrazioni visive per facilitare la comprensione e stimolare l'engagement).

3. SPECIFICHE PER EROGAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Relativamente alle diverse tipologie di attività formativa si prevederà:

- alla registrazione dei partecipanti
- alla produzione e validazione di FAQ
- alla somministrazione di test di apprendimento
- al rilascio di crediti ECM e CFP e crediti formativi per docenti
- alla somministrazione questionari di gradimento/verifica di impatto

4. DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Il seguente Cronoprogramma è formulato per l'implementazione efficace del Piano Formativo con una pianificazione temporale dettagliata e realistica adeguato all'impatto richiesto dalle direttive ministeriali in termini di popolazione da raggiungere e copertura territoriale del Lazio, atteso che in termini di tempestività la riforma attualmente riguarda già oltre il 70% dei cittadini del Lazio, in ragione della sperimentazione sul territorio della provincia di Frosinone, di Roma e città metropolitana.
La Definizione del Cronoprogramma stabilisce la scansione dei tempi per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione di tutte le attività (Corsi, Laboratori, Seminari e produzione di materiali). Questo strumento di project management è essenziale non solo per ottimizzare l'uso delle risorse e coordinare i diversi stakeholder coinvolti (Rappresentanti associazioni, Regione, e partner locali), ma anche per monitorare i progressi e assicurare che gli obiettivi di formazione siano raggiunti entro le scadenze previste, garantendo la piena operatività dei nuovi strumenti di riforma. Il cronoprogramma è strettamente vincolato all'effettiva approvazione del Piano da parte del Gruppo di coordinamento ai sensi dell'art. 8 del DM n. 30/2025. Si specifica che l' eventuale vincolo di realizzazione di tutte le attività formative (corsi e laboratori) non oltre l'anno 2026, comporterebbe un impatto sull'offerta formativa con una riduzione fino al 60% delle attività.

Fase 1 – Start up (giugno 2026-settembre 2026)
- Azioni preliminari – Accertamento del Fondo Nazionale: adozione DGR di approvazione del Piano formativo e affidamento
- Costituzione Cabina di regia regionale e nomina referenti provinciali
- Accreditamento enti attuatori e formatori
- Predisposizione e validazione dei materiali e predisposizione piattaforma e-learning
- Realizzazione dell'evento di lancio ("Kick-off Event") – (settembre 2026)

Fase 2 – Sviluppo esteso (settembre 2026 – giugno 2027)
- Sensibilizzazione multicanale
- Realizzazione dei corsi, che per la parte in presenza, saranno replicati nelle diverse aree provinciali
- Realizzazione dei Laboratori
- Webinar (si possono anche prevedere dopo per il consolidamento altrimenti c'è troppo sovrapposizione)
- Valutazione intermedia

Fase 3 – Consolidamento e completamento (gennaio - giugno 2027)
- Focus group per validazione buone pratiche
- Raccolta indicatori
- Valutazione di impatto finale
- Evento regionale finale

ATTIVITA'		giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26	gen-27	feb-27	mar-27	apr-27	mag-27	giu-27
Azioni preliminari	Accertamento del Fondo Nazionale, adozione DGR di approvazione del Piano formativo e affidamento													
	Costituzione Cabina di regia regionale e nomina referenti provinciali													
	Accreditamento Enti attuatori e formatori													
	Predisposizione e validazione dei materiali e predisposizione piattaforma e-learning													
Formazione pilota e sensibilizzazione	Kick-off Event													
Sviluppo esteso	Corsi di formazione (FAD+Aule)													
	Laboratori													
	Sensibilizzazione multicanale													
	Webinar													
	Valutazione intermedia													
Consolidamento e completamento	Focus group per validazione buone pratiche													
	Raccolta indicatori e valutazione di impatto finale													
	Evento regionale finale													

5. PIANO ECONOMICO

PRINCIPI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le risorse attribuite agli attuatori nell'ambito del piano formativo devono essere gestite nel rispetto dei principi di sana amministrazione contabile, garantendo trasparenza, efficacia ed efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici. A tal fine, tutte le spese dovranno essere coerenti con gli obiettivi del progetto e debitamente documentate.
Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, saranno riconosciute spese sostenute solo nel periodo di durata previsto dal progetto. Ogni voce di costo dovrà pertanto riferirsi a attività effettivamente realizzate entro i termini temporali stabiliti, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TIPOLOGIA DI SPESE

Categorie di spesa ammissibili:

- Compensi formatori (Fascia A e B, tutor, help desk)
- Convenzioni con enti di formazione
- Convenzioni con federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
- Realizzazione e gestione Piattaforma e-learning e materiale di informazione multicanale
- Organizzazione corsi in aula e laboratori (aule, piattaforme, accessibilità, LIS, sottotitoli)
- Comunicazione (massimo 1,5%)
- Materiale formativo (toolkit, video, manuali)
- Missioni e trasferte
- Coordinamento generale (massimo 10%)

5.1 COMPENSI PER FORMATORI (figure interne o esterne alla Regione, anche se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) SECONDO I SEGUENTI MASSIMALI

I compensi dei formatori in presenza seguono i massimali stabiliti dal ministero, come riportati nella seguente Tabella:

MASSIMALI DI COSTO			
Figura professionale		Unità di misura	Valore Max
Costi figure professionali	Docenti di Fascia A*	ora	130,40 €
	Docenti di Fascia B*	ora	104,32 €
	Tutor e Addetto help desk	ora	39,12 €

*Fascia A: esperienza minimo 10 anni con laurea magistrale / vecchio ordinamento o cultura equivalente

*Fascia B: minimo 3 anni con laurea triennale o cultura equivalente.

COSTI FIGURE PROFESSIONALI				
	ore	**numero aule/laboratori previsti**	**monte ore complessivo**	**spesa complessiva**
Docenti di Fascia A - corsi	20	72	1.440	187.776,00 €
Docenti di Fascia A - Preparazione materiali corsi			115	15.000,00 €
Tutor e Addetto help desk - corsi	20	144*	2.880	112.665,60 €
Docenti di Fascia A - laboratori	26	90	2.340	305.136,00 €
Docenti di Fascia A - Preparazione materiali laboratori			115	15.000,00 €
Tutor e Addetto help desk - laboratori	26	180*	4.680	183.081,60 €
			TOTALE	**818.659,20 €**

* Data la numerosità dei discenti in aula, si prevede la presenza contemporanea di 2 tutor per aula

Costi FAD ASINCRONA		
	ore	**spesa complessiva**
Learning object - Fad asincrona	28	84.000,00 €
	TOTALE	**84.000,00 €**

5.2 SPESE PER CONVENZIONI ONEROSE CON I SOGGETTI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL REGOLAMENTO

5.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, LABORATORI, EVENTI/WEBINAR

SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI; LABORATORI		
VOCI DI SPESA	**Numerosità**	**Spesa complessiva**
Spese per personale Formez adibito all'organizzazione dei corsi/laboratori		50.130,80 €
Spese per convenzione con Formez PA per attività formative (corsi, laboratori,		200.522,80 €

eventi, webinar, storytelling)		
Locazione sale	245	159.250,00 €
Traduzione LIS e sottotitolazione		12.000,00 €
Servizi di videoconferenza		6.000,00 €
Servizi di accoglienza		7.000,00 €
Servizi audio		7.000,00 €
Materiali/Cartellonistica/Cartelline		8.000,00 €
Accreditamento degli eventi		6.000,00 €
	TOTALE	**455.903,60 €**

SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/WEBINAR		
Kik - off Event	1	25.500,00 €
Webinar	3	12.000,00 €
Evento finale	1	25.500,00 €
	TOTALE	**63.000,00 €**

5.4 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (nel limite massimo dell'1,5% delle risorse complessivamente assegnate)

Attività di Comunicazione= **18.500,00 €**

5.5 SPESE PER MATERIALE FORMATIVO

Materiali di divulgazione: = **48.000,00 €**

Implementazione piattaforma/gestione comunità di apprendimento: = **40.000,00 €**

5.6 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI FORMATORI E DEL PERSONALE ORGANIZZATORE

Missioni e Trasferte: = **9.655,38 €**

5.7 SPESE GENERALI PER COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (nella misura massima del 10% rispetto alle precedenti spese "dirette" indicate ai numeri da 5.1 a 5.6)

Costi generali: = **153.771,82 €**

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO	
5.1 COMPENSI PER FORMATORI (costi figure professionali)	818.659,20 €
5.1 COMPENSI PER FORMATORI (costi preparazione FAD)	84.000,00 €
5.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE (CORSI, LABORATORI)	455.903,60 €
5.3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE (WEBINAR/EVENTI)	63.000,00 €
5.4 SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	18.500,00 €
5.5 SPESE PER MATERIALE FORMATIVO-IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA	40.000,00 €
5.5 SPESE PER MATERIALE FORMATIVO-MATERIALI DI DIVULGAZIONE	48.000,00 €
5.6 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEI FORMATORI E DEL PERSONALE ORGANIZZATORE	9.655,38 €
5.7 SPESE GENERALI	153.771,82 €
	1.691.490,00 €

Il soggetto a cui sarà conferito mandato di realizzare le attività formative previste nel presente Piano dovrà attenersi alle categorie di spese ammissibili indicate e per quanto riguarda i docenti dovrà fare riferimento ai massimali sopra indicati.

La Regione assicurerà le iniziative formative attraverso un protocollo di intesa con il Formez.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO B

ALLEGATO NN (art. 476 ter)([1])

SCHEMI TIPO MODULISTICA

SCHEMA G([2])

(art. 474, c. 2)

ATTO DI DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

NOTA ESPLICATIVA: scegliere l'opzione coerente:

- Allegato __ alla determinazione dirigenziale n.____del ___

oppure

- Allegato __ alla deliberazione di Giunta Regionale n._____del ___

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona del/lla Dott./Dott.ssa _____in qualità di Direttore della *"Direzione _____"*, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n._____ del gg/mese/aaaa, (di seguito anche il "Titolare" o "Regione Lazio");

E

La _____<*indicare ragione e denominazione sociale della Società*>, con sede in _____, n. _____ – cap._____, città_____nella persona del Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con

[1] Allegato inserito dall'art. 6, comma 1, del r.r.2 novembre 2020, n.27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n.132 [2] Schema sostituito dall'articolo 35, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

[2] Schema sostituito dall'articolo 39, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

_____ (di seguito anche la "Società", il "Responsabile" o il "Responsabile del trattamento");

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "RGPD" o "Regolamento (UE) 2016/679"), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" e successive modificazioni;
- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette "SCC") tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche "GDPR") con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

NOTA ESPLICATIVA: aggiungere se ricorre la fattispecie

- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, il quale prevede la designazione individuale degli Amministratori di Sistema (*System Administrator*), degli Amministratori di Base Dati (*Database Administrator*), degli Amministratori di Rete (*Network Administrator*) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche "AdS");
- il provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni"), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del Contratto <*indicare riferimenti del contratto*>, tra la Giunta Regionale del Lazio e <*indicare ragione e denominazione sociale della Società*>, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce "*trattamento*": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce "*Titolare del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "*Responsabile del trattamento*": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che *"Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43"*;
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento
(UE) 2016/679;
c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679;
c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 *(facoltativa)*
Clausola di adesione successiva

a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;

b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;

c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II
OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6
Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7
Obblighi delle parti

7.1. **Istruzioni**

a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;

b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati "sensibili" o "particolari"

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;

e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

a) il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;

b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;

c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;

d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;

e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del
Regolamento (UE) 2016/679;

b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un subResponsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per

l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;
b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
    1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
    2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
    3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
    4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma

degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
   1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
   2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
   3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

   Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;

b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

   1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
   2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
   3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;

c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;

d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori Disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;

b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;

c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;

d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;

e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;

f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:

   1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
   2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
   3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo

   quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;

g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;
h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n.

2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;

m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it, databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- consente l'esecuzione di controlli;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;

q) il Responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;

r) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;

s) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;

t) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;

u) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;

z) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento ***Il Responsabile del trattamento***

_____ _____

ALLEGATO I

Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente> [ovvero del Direttore della Direzione Regionale]

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel. :

Mail:

PEC:

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

Punti di contatto del titolare e del responsabile del trattamento

1. Le parti possono mettersi in contatto tra di loro utilizzando i seguenti punti di contatto:

2. Le parti sono tenute a informarsi costantemente di ogni modifica riguardante i punti di contatto.

Titolare del trattamento

Nome e Cognome:
Email e/o pec:

Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell'organizzazione)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
DPO	Nome e Cognome: Email / pec:

	Contatto telefonico:
Referente per la cybersicurezza (es.: Responsabile per la transizione al digitale (RTD) ex art. 17 CAD; *Chief Information Security Officer* (CISO))	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente tecnico (ad es: Direttore dell'esecuzione, Amministratore di Sistema, Ing. Clinico, etc.)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente Unico del Procedimento (RUP)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:

Responsabile del trattamento

Nome e Cognome:

Email e/o pec:

Rappresentante UE del Responsabile del trattamento (ex art. 27 GDPR), ove non sia stabilito nell'Unione	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente per la Privacy (es. Coordinatore privacy dell'organizzazione)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
DPO	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente per la cybersicurezza (es.: Responsabile per la transizione al digitale (RTD) ex art. 17 CAD; *Chief Information Security Officer* (CISO)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Referente tecnico (ad es: Amministratore di Sistema, Ing. Clinico)	Nome e Cognome: Email e/o pec:

	Contatto telefonico:
Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:
Direttore Esecuzione Contratto (DEC)	Nome e Cognome: Email e/o pec: Contatto telefonico:

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

NOTA ESPLICATIVA: scegliere una o più delle seguenti opzioni:

- *deliberazione di Giunta Regionale n._____ del_____ avente ad oggetto "_____";*
- *determinazione dirigenziale n._____ del_____ avente ad oggetto "_____";*
- *contratto sottoscritto in data____, registrato in data al n._____;*
- *Altro_____.*

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] a) Dipendenti/Consulenti
[ ] b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
[ ] c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
[ ] d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
[ ] e) Beneficiari o assistiti
[ ] f) Pazienti
[ ] g) Minori
[ ] h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
[ ] i) Altro_____
(*Esempio:*
- cittadini,
- disabili,
- referenti aziende clienti;
- rappresentanti legali aziende potenziali;
- personale dipendente delle aziende clienti;
- etc etc da individuare).

Categorie di dati personali trattati*:*

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
[ ] b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
[ ] c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…)
[ ] d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro…)
[ ] e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro…)
[ ] f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
[ ] g) Dati di profilazione
[ ] h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…)
[ ] i) Dati relativi all'ubicazione
[ ] l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
[ ] m) Dati che rivelano le opinioni politiche
[ ] n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
[ ] o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
[ ] p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
[ ] q) Dati relativi alla salute

[ ] r) Dati genetici
[ ] s) Dati biometrici
[ ] t) Altro_____
[Esempio:
eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati:
Dati comuni:
- caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),
- codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);
- indirizzo di residenza e/o domicilio,
- n. carta d'identità,
- indirizzo IP,
- codice IBAN,
- n. di targa,
- dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;
- dati reddituali e compensi percepiti;
- informazioni presenti nei curriculum vitae;
- Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]

[ ] u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

_____

(Esempio:
Dati sensibili/particolari:
- origine razziale o etnica
- opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);
- dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del

5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
☐ dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
☐ nessuna delle Prescrizioni di cui supra.
Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[ ] v) Dati giudiziari:
- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] manuale;

[ ] informatizzata

[ ] automatizzata

[ ] con l'intervento umano

[ ] Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

NOTA ESPLICATIVA: inserire le finalità del trattamento

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale ovvero, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto. Restano salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

E' esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

NOTA ESPLICATIVA: In caso di trattamenti da parte di (sub-)Responsabile/i del trattamento, specificare di seguito gli elementi contenuti nel presente allegato II (categorie di interessati, categorie di dati, natura del trattamento ecc) riferiti ad ogni singolo sub-Responsabile.

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA: le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono deve prendere anche le specifiche misure adottate al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) *PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT*:

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).
In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica e non sono compatibili con le finalità del trattamento previste dal Titolare, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall'ordinamento unionale e nazionale.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:
Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.
Il Primo Responsabile del trattamento si impegna a fornire in modo proattivo al titolare del trattamento tutte le informazioni sull'identità (ad esempio nome, indirizzo, persona di contatto) di tutti i sub-responsabili del trattamento, e a tenerle sempre aggiornate.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESE LE ISPEZIONI:

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:

È generalmente vietato qualunque trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi.
Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.
Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.
In presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero), il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.
In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, richiedendo, ove possibile, l'implementazione di misure supplementari al fine di impedire l'identificazione dell'interessato da parte del responsabile e/o da autorità governative straniere.
In generale, quindi, il Primo Responsabile è in ogni caso tenuto a rispettare le misure previste dal capo V del GDPR, ponendo in essere le misure contrattuali necessarie anche per conto di ulteriori Sub-Responsabili. Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR (cfr. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=it&uri=CELEX%3A32021D0914).

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.
Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.
Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.
Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche più efficaci per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per la sicurezza dei dati.
Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale

(AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto da:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020) e disponibile anche alla seguente url: https://trasparenza.agid.gov.it/download/4514.html
- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict
- Linee guida ACN rafforzamento resilienza (novembre 2024), disponibili anche alla seguente url: https://www.acn.gov.it/portale/documents/20119/564002/Linee+guida+ACN+rafforzamento+resilienza.pdf/d143d555-eeb0-766b-8e50-46f5f3012bd9?t=1736781799873

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a fare tutto quanto è possibile per evitare la violazione di dati, in primo luogo adottando costantemente le misure di mitigazione che sono pubblicamente diffuse, specialmente quelle raccomandate dall'ACN.

- Sui criteri per l'approvvigionamento di beni e servizi affinché tengano conto degli elementi di cybersicurezza si veda l'art. 14 della L. 90/2024.

7) MISURE ULTERIORI:

NOTA ESPLICATIVA: adattare alla singola fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative più specifiche, come di seguito:

a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.

a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;

a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);

a.3) la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;

a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;

a.5) l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;

a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l'utilizzo dei dati dell'amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su

server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Tale misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.

b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;

c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);

f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;

g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");

h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;

i) il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati (v. ad es.: https://www.enisa.europa.eu/risk-level-tool/risk) che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR);

l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);

m) Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;

n) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.

o) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE;

p) laddove la tipologia del trattamento rientri nell'elenco di cui all'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO N. 467 DELL'11 OTTOBRE 2018 [doc. web n. 9058979] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018), il Responsabile è tenuto ad effettuare preliminarmente, e indipendentemente dal titolare del trattamento, una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio (cfr. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8581268).

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:

- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;
- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate.
- "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato.

  In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:

- produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
- indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
- indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
- documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza);

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso stesso.
Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio e/o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

E' fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogniqualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.
Ad ogni modo, il Primo Responsabile e gli eventuali Sub-Responsabili sono chiamati a implementare le misure di sicurezza sopra indicate, ferma restando la necessaria predisposizione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi degli artt. 5, parr. 1, lett. f), e 2, e 32 del GDPR. In ossequio ai principi di privacy by design e by default e con riferimento alla natura, al contesto e ai trattamenti connessi ai trattamenti effettuati, il Primo Responsabile e gli eventuali Sub-Responsabili possono concordare misure tecniche e organizzative aggiuntive rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione

- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la Responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.
Considerato che il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche, ai sensi dell'art. 2-quater del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, costituisce per il Titolare del trattamento condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali, quest'ultimo obbliga il Responsabile del trattamento affinché anche il proprio personale autorizzato sia impegnato al rispetto delle seguenti:

☐ Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3);

☐ Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);

☐ Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);

☐ Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);

☐ Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);

☐ nessuna delle Regole deontologiche di cui supra.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.
Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.
Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.
Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati, ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.
Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.
Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.
Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;

- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare i provvedimenti non pertinenti e aggiungere quelli applicabili alla fattispecie ove esistenti:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;

_____
- Altro

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto, vigilando sulla loro applicazione, le misure previste nei codocumenti che seguono:

☐ Allegato A: Misure tecniche e organizzative applicate dalle SWH per garantire i requisiti di Privacy by Design e by Default nelle Attività di sviluppo dei Software Gestionali, di cui al CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 278 del 27 novembre 2024) VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 618 DEL 17 OTTOBRE 2024

☐ Allegato B: Misure di sicurezza applicate dalle SWH per lo svolgimento dei Servizi riguardanti i SW Gestionali impiegati nei contesti on premise e in cloud, di cui al CODICE DI CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DALLE IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 278 del 27 novembre 2024) VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 618 DEL 17 OTTOBRE 2024

☐ Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023, come peraltro prescritto dall'art. 9 della L. n. 90/2024)

☐ Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021

☐ Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;

☐ Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007

☐ RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;

☐ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;

☐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;

☐ Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;

☐ Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;

☐ Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment* – 22 maggio 2014 *(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)*

☐ Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

☐ Dossier sanitario - 4 giugno 2015

☐ Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;

☐ Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica

☐ per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:
(*Esempio:*
- *Center for Internet Security;*
- *Critical Security Controls for Effective Cyber Defense;*
- *CIS Benchmarks;*
- *Altro)*

☐ *Altro*_____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare le certificazioni possedute ed eliminare quelle non pertinenti.

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata IS0 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

[ ] ISDP©10003 (ITA);
[ ] Carpa (LU);
[ ] Europrivacy (LU);
[ ] Europrice (D);
[ ] altra certificazione accreditata IS0 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni, con il relativo ambito di applicazione:

[ ] ISO/IEC 27001 [indicare l'ambito di applicazione];
[ ] ISO/IEC 22301;
[ ] ISO/IEC 20000-1;
[ ] ISO/IEC 27701;
[ ] ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[ ] altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[ ] altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

[ ] ISO 9001;
[ ] ISO 13485;
[ ] altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

[ ] *ALTRO*_____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "*Garanzie per la partecipazione alla procedura*", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

[ ] *ALTRO*_____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL"INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:
☐ Consegnata a mano all'interessato;
☐ Pubblicata online sul sito XXXX;
☐ Non applicabile;
☐ Consegnata dal Titolare stesso;
☐ *Altro (specificare nello spazio sottostante).*

Gestione del consenso.

Quando il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato viene fornita dal Titolare specifica informativa e viene richiesto apposito consenso in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento.
Il consenso va raccolto e registrato tramite:
☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da XXXX che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;

☐ Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema informatico XXXX;
☐ Altro;
☐ Non applicabile.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento :

***Sub*-Responsabile del trattamento** **(Nome, ragione sociale, sede legale)**	**Descrizione del trattamento** (compresa la delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- Responsabili)	**Attività svolte per conto del primo Responsabile**	**Dati di contatto del referente** (nome, indirizzo, persona di contatto)

ALLEGATO V
Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

NOTA ESPLICATIVA: da utilizzare quando le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema

Le persone fisiche designate AdS sono individuate in base ai criteri forniti nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, che considera come tali le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.
Il Responsabile del trattamento tiene un registro aggiornato di tutti gli Amministratori di Sistema (AdS) nonché di quegli Amministratori di Sistema la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L) nominati al momento della sottoscrizione del presente contratto. Ciò anche al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli AdS/L in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.
Il Responsabile tiene costantemente aggiornato il registro nella forma di seguito indicata

e informa per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Amministratori di Sistema.

[in alternativa]

e in caso di accertamenti da parte del Garante o su richiesta del Titolare del trattamento, gli fornisce prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo allegato

Col. 1 Cognome e Nome della persona fisica designata AdS	**Col. 2** Società e Organizzazione di appartenenza	**Col. 3** Ubicazione di lavoro dell'Ads	**Col. 4** Funzioni attribuite all'AdS: ambito di operatività per settori o per aree operative (*job description*)	**Col. 5** Banca dati gestita e trattamenti consentiti	**Col. 6** La persona in questione tratta informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L)?	
					SI	NO

Legenda:
Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema
Colonna 2: *Organizzazione di appartenenza*: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.
Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività
Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.
Colonna 5: *Banca dati gestita e trattamenti consentiti:* indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale adire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.
Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
    a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
    b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
    c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
    a. utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
    b. cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
    c. le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
    d. conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
    e. registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
    f. assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a

quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;

6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
    a. il nome e cognome;
    b. la user id assegnata agli Amministratori;
    c. il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
    d. i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

REGIONE LAZIO

ALLEGATO C

PATTO DI INTEGRITÀ

OGGETTO: Convenzione ex art. 15 L.241/1990 Realizzazione del Piano formativo territoriale della Regione Lazio sulla riforma della disabilità ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Tra

Regione Lazio – Direzione regionale Inclusione Sociale

(di seguito "Amministrazione committente")

e

_____

(di seguito "Fornitore")

PREMESSO CHE

1. Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.
2. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della convenzione.
4. La sottoscrizione della convenzione è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione approvato con DGR n. 33 del 21/01/2014 e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
7. Con deliberazione di Giunta regionale n. [●] del [●] è stata disposta la procedura di affidamento indicata in oggetto.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità disciplina gli obblighi di legalità, correttezza e trasparenza cui il Fornitore è tenuto nella fase di esecuzione della convenzione conseguente alla procedura di affidamento sopra richiamata.
2. Il Patto costituisce allegato alla convenzione e si applica per tutta la durata del rapporto contrattuale.

REGIONE LAZIO

3. Il Patto è finalizzato a prevenire condotte corruttive, conflitti di interesse e comportamenti comunque idonei a compromettere il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, in attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 97 della Costituzione e del d.lgs. 36/2023.

Art. 2 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore:

   1) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione della convenzione;

   2) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare le modalità di scelta del contraente;

   3) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione della convenzione;

   4) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. n. 165/2001);

   5) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990, dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

   6) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione della convenzione;

   7) si impegna a segnalare alla Amministrazione committente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione della convenzione con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;

   8) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti 6) e 7) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

   9) di essere a conoscenza del d.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012, del Codice di Comportamento di cui alla DGR n. 33/2014, quest'ultimo predisposto da Regione Lazio e pubblicato sul sito internet della Regione, e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione committente in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima;

   10) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione della

REGIONE LAZIO

convenzione.

Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione committente

1. L'Amministrazione committente Regione Lazio, Direzione regionale Inclusione Sociale:

   1) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale della Regione nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale del Lazio - Sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza";

   2) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto della convenzione o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

   3) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

   4) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione della convenzione;

   5) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione della convenzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;

   6) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione della convenzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;

   7) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 5) ed 6) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

   8) si impegna a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;

   9) si impegna a adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione della convenzione e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 - Violazione del Patto di integrità

La violazione degli obblighi di cui al presente Patto costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione della convenzione, l'escussione delle garanzie, la segnalazione all'ANAC e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla convenzione e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Coordinamento normativo

Il Patto si coordina con il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lazio e con il PIAO-Regione Lazio vigente. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

REGIONE LAZIO

Art. 6 – Sottoscrizione

Il presente Patto è sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula della convenzione.

Art. 7 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione e secondo quanto previsto nella convenzione.

Il Fornitore L'Amministrazione committente

Il fornitore dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute del presente patto .

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 688

Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore al "Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università"

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al Dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari istituzionali e Personale", ora denominata, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002, Direzione regionale "Personale, Enti locali e Sicurezza";

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche, ai sensi della quale la Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, l'articolo 5 e l'articolo 7, ai sensi dei quali:

- le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;
- sono regolamentati i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indicati espressamente gli «obiettivi» di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità;
- nell'ambito dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento;

VISTE le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. l4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, adottate in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018;

CONSIDERATO che:

- la Regione, in attuazione delle citate leggi e nell'ambito delle proprie competenze, promuove politiche tese a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità e criminalità, favorire lo sviluppo della cultura della legalità, rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e presenza delle istituzioni, sia attraverso misure di sostegno finanziario sia attraverso strategie congiunte e azione integrate con enti e istituzioni che a diverso titolo operano per il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza urbana;
- nell'annualità in corso, l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza ha attivato interlocuzioni con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, di Roma e di Latina, nonché con i comuni maggiormente colpiti da fenomeni di criminalità (alcuni dei quali interessati da commissariamento per infiltrazioni mafiose), nel corso delle quali sono

emerse specifiche criticità relative alla sicurezza e al controllo di contesti territoriali particolarmente permeabili a fenomeni di infiltrazione e condizionamento, in relazione ai quali è stata condivisa l'opportunità di promuovere la stipulazione di specifici Patti di collaborazione per la sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5 del citato d.l.14/2017, per l'individuazione di obiettivi, attività e risorse, tesi a potenziare servizi e interventi nelle aree più sensibili e a garantire una risposta tempestiva alle istanze di protezione e vivibilità che provengono dalle comunità locali;

VISTA la deliberazione del 7 maggio 2026, n. 304 recante "Criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, annualità 2026, 2027 e 2028 e finalizzazione risorse" con la quale, nell'ambito della promozione e la stipulazione di specifici Protocolli di Intesa/Patti per la sicurezza urbana, al fine di dar corso ad azioni sinergiche e integrate con le Prefetture e i comuni maggiormente interessati da episodi di criminalità, nonché con eventuali altri enti/Forze dell'ordine, la Giunta regionale ha destinato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (di cui euro 100.000,00 relativi all'esercizio finanziario 2026 ed euro 100.000,00 relativi all'esercizio finanziario 2027) alla stipulazione di Patti per la sicurezza urbana con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo – e i comuni maggiormente interessati da fenomeni di infiltrazioni criminali;

CONSIDERATO che:

- il territorio del Comune di Anzio, come è emerso da molteplici indagini dell'Autorità giudiziaria, è interessato dalla presenza consolidata di organizzazioni criminali di stampo mafioso, riconducibili prevalentemente alla 'ndrangheta e alla camorra, nonché di gruppi criminali locali dediti ad attività illecite, tra cui il narcotraffico, anche con proiezioni e collegamenti di carattere internazionale; la rilevante capacità di infiltrazione e di condizionamento esercitata da tali sodalizi criminali ha determinato, nell'anno 2022, lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente in materia di infiltrazioni mafiose, a seguito degli elementi emersi dall'Operazione "Tritone", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma;
- i fenomeni criminali sopra descritti concorrono ad alimentare un significativo allarme sociale e una crescente percezione di insicurezza nella popolazione residente; risulta, pertanto, necessario promuovere e attuare misure di prevenzione e contrasto attraverso una rafforzata collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, mediante l'elaborazione di strategie condivise e la realizzazione di interventi coordinati volti al potenziamento del controllo e del presidio del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di criminalità e degrado urbano, nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia effettiva che percepita;

VISTO lo schema di Patto di sicurezza urbana, allegato alla presente deliberazione, concordato con la Prefettura di Roma e il Comune di Anzio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO ai sensi del citato decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, conformemente ai criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, di procedere all'approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, conformemente ai criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, lo schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- di concorrere all'attuazione del suddetto Patto con l'importo complessivo di euro 50.000,00, di cui euro 25.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 25.000,00 nell'annualità 2027;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la spesa di cui sopra trova copertura nelle prenotazioni di impegno n. 53765/2026 e n. 2655/2027, assunte con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, sul capitolo U0000R46501 "FINANZIAMENTI REGIONALI PER I PROGETTI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA INTEGRATA (PARTE IN C/CAPITALE) – L.R. 15/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI" (Missione 03 Programma 02 piano dei conti 2.03.01.02.000).

Il Patto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

La Direzione regionale Personale, Enti locali e Sicurezza provvederà a porre in essere i conseguenti adempimenti attuativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

SCHEMA DI
PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
(ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

TRA

il Prefetto di Roma

il Presidente della Regione Lazio

il Sindaco del Comune di Anzio

Premesso che:

- la sicurezza rappresenta un diritto fondamentale della collettività e costituisce una condizione essenziale per garantire il benessere dei cittadini, la coesione sociale, lo sviluppo economico del territorio e un'elevata qualità della vita;
- il territorio del Comune di Anzio, come è emerso da molteplici indagini dell'Autorità giudiziaria, è interessato dalla presenza consolidata di organizzazioni criminali di stampo mafioso, riconducibili prevalentemente alla 'ndrangheta e alla camorra, nonché di gruppi criminali locali dediti ad attività illecite, tra cui il narcotraffico, anche con proiezioni e collegamenti di carattere internazionale. La rilevante capacità di infiltrazione e di condizionamento esercitata da tali sodalizi criminali ha determinato, nell'anno 2022, lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente in materia di infiltrazioni mafiose, a seguito degli elementi emersi dall'Operazione "Tritone", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma;
- i fenomeni criminali sopra descritti concorrono ad alimentare un significativo allarme sociale e una crescente percezione di insicurezza nella popolazione residente; risulta, pertanto, necessario promuovere e attuare misure di prevenzione e contrasto attraverso una rafforzata collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, mediante l'elaborazione di strategie condivise e la realizzazione di interventi coordinati volti al potenziamento del controllo e del presidio del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di criminalità e degrado urbano, nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia effettiva che percepita;
- il Comune di Anzio intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità e degrado urbano presenti sul territorio, in particolar modo nel centro storico, particolarmente interessato dal fenomeno della movida;

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- a tal fine, il Comune intende avvalersi delle specifiche risorse previste dalla Regione Lazio per l'implementazione del sistema di videosorveglianza, nonché di risorse proprie per l'incremento dei servizi della Polizia locale;

Visti:

- gli articoli 117, lettera *h*, e 118, comma 3, della Costituzione;
- il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*";
- la legge 1° aprile 1981, n. 121 "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*" e ss.mm.ii.;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'articolo 1, comma 439, conferisce al Ministro dell'interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";
- il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;
- la Direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto "*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale*" e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il quale all'articolo 6-*bis* prevede che per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso;
- la Circolare M.I. n. 558/A/421.2/70/253289 del 29 novembre 2013 avente ad oggetto "Sistemi divideosorveglianza. Trattamento dei dati personali";

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

- la Direttiva del Ministro dell'interno 30 aprile 2015 "*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD);
- il decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", e in particolare:
  - l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adesione di misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;
  - l'articolo 5, il quale disciplina i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco "in relazione alla specificità dei contesti", e indica espressamente gli "obiettivi" (comma 2, lettera *a*) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
  - l'articolo 7, ai sensi del quale, nell'ambito dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, alla realizzazione dei quali possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento;
- la Circolare M.I. n. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell'8 giugno 2017 avente ad oggetto " *Patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Forza di intervento rapido*";
- la Circolare M.I. n. 11001/123/111 (3) del 16 luglio 2017 recante "*Attuazione di nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana*";
- la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato n. 1065 del 12 gennaio 2018 "*Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di controllo nazionale targhe e transiti (S.C.N.T.T.) – Linee di indirizzo*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- le *Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*, adottate in sede di

Conferenza unificata il 24 gennaio 2018;

- la Circolare M.I. n. 11001/123/111 (3) del 30 gennaio 2018 relativa all'adozione delle "*Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*";
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";
- le "*Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*", adottate in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2021, recante "*Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza*";
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022, recante "*Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale*";

Richiamate, altresì:

- la legge della Regione Lazio 5 luglio 2001, n. 15 ("*Promozione di interventi volti a favorire un sistemaintegrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie*") e ss.mm.ii., ai sensi della quale la Regione:
  - al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso;
  - promuove, tra l'altro, programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e favorire l'integrazione;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, avente ad oggetto "*Legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15. Criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, annualità 2026, 2027 e 2028 e finalizzazione risorse*", che prevede, fra l'altro, di promuovere la stipulazione di specifici protocolli di intesa/patti per la sicurezza urbana, al fine di dar corso ad azioni

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

sinergiche e integrate con le Prefetture e i comuni maggiormente interessati da episodi di criminalità, nonché con eventuali altri enti/Forze dell'ordine, destinando ai suddetti patti risorse per spese di investimento, per l'importo complessivo di euro 200.000,00 (di cui euro 100.000 nell'annualità 2026 ed euro 100.000 per l'annualità 2027), disponibili sul capitolo del bilancio regionale U0000R46501;

Considerato che gli obiettivi individuati dall'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da perseguire, prioritariamente, attraverso i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sono finalizzati a:

- prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso l'attivazione di servizi ed interventi di prossimità, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e vulnerabilità;
- promuovere e tutelare la legalità, anche mediante la realizzazione di iniziative volte alla prevenzione ed alla dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
- promuovere il rispetto del decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici, anche attraverso il rafforzamento delle forme di collaborazione e coordinamento interistituzionale;

Ritenuto opportuno, alla luce della normativa statale e regionale citata e, in particolare, delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle forme di illegalità e criminalità, promuovere lo sviluppo della cultura della legalità, accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini e consolidare la presenza delle istituzioni sul territorio attraverso strategie condivise e interventi coordinati voti a favorire l'azione integrata degli enti e delle istituzioni che, a diverso titolo, concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. La Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Anzio, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, collaborano per il perseguimento dell'obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza urbana nel territorio comunale e di contrastare le situazioni di illegalità, attraverso la realizzazione di azioni integrate, interventi coordinati e specifici progetti rivolti alle aree maggiormente esposte a

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

fenomeni di illegalità e degrado urbano, individuando e condividendo obiettivi, modalità, tempi di attuazione e risorse necessarie.

2. Il presente Patto è finalizzato, in particolare, al rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio, mediante l'ampliamento della sorveglianza nelle aree maggiormente interessate da fenomeni criminosi, attraverso il potenziamento di impianti di videosorveglianza, nonché mediante il rafforzamento dei servizi di pattugliamento e sorveglianza in un'ottica di sicurezza integrata e collaborazione interistituzionale.

Articolo 2
(*Impianti di videosorveglianza*)

1. Il Comune di Anzio si impegna a realizzare e implementare impianti di videosorveglianza, come da progetto allegato e sottoposto, nella seduta del ….., all'approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nelle aree caratterizzate maggiormente da fenomeni di illegalità e da frequentazione di giovani e turisti, al fine di assicurare un adeguato presidio e controllo del territorio, con particolare riferimento alle principali aree di accesso, deflusso e aggregazione.
2. Il Comune si impegna ad assicurare l'accesso e la condivisione delle informazioni acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza con le Forze di polizia, secondo le modalità definite nell'ambito delle competenze istituzionali e nell'a rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune si impegna, inoltre, ad adottare soluzioni *hardware* e *software* idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di funzionamento delle singole componenti dell'infrastruttura tecnologica, nonché adeguati servizi di manutenzione e assistenza tecnica.

Articolo 3
(*Servizi di pattugliamento e vigilanza*)

1. Il Comune di Anzio si impegna a potenziare le attività di pattugliamento e vigilanza della Polizia locale nelle aree sensibili del territorio, della movida, del centro storico.
2. A tal fine il Comune prevede ed attua un piano straordinario per:
   a. l'organizzazione e il potenziamento, nei periodi di maggiore affluenza turistica, dei servizi della Polizia locale negli orari serali e notturni;
   b. l'assunzione di agenti di Polizia locale a tempo determinato.

Articolo 4
(*Risorse finanziarie*)

1. Gli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2 sono finanziati con risorse della Regione

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Città di Anzio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Lazio per l'importo complessivo di euro 50.000,00, di cui euro 25.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 25.000,00 nell'annualità 2027 a favore del Comune di Anzio.

2. Per le attività di cui all'articolo 3, il Comune di Anzio destina l'importo complessivo di euro 272.624,29 a valere sull'esercizio finanziario 2026.
3. La Regione Lazio si impegna ad erogare le risorse di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
   a. euro 25.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2026, dopo la sottoscrizione del presente Patto;
   b. euro 25.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2027, a seguito della realizzazione degli interventi e relativa rendicontazione.

Articolo 5
(*Cabina di regia*)

1. È istituita presso la Prefettura di Roma un'apposita Cabina di regia, composta da rappresentanti designati dai sottoscrittori del presente Patto e dalle Forze di polizia, con il compito di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle attività previste dal Patto e le eventuali situazioni di criticità, al fine di individuare le adeguate soluzioni.
2. Il Comune di Anzio invia alla Cabina di regia una relazione semestrale sullo stato di attuazione del presente Patto.

Articolo 6
(*Durata*)

Il presente Patto ha durata sino al completamento delle procedure ivi previste.

Roma, _____

Il Prefetto di Roma	Il Presidente della Regione Lazio	Il Sindaco di Anzio

Mod. 000

CITTA' DI ANZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CORPO DI POLIZIA LOCALE

✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

PROGETTO SICUREZZA AREE AD INCIDENZA CRIMINALE IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Premessa

Il Comune di Anzio ha un'estensione territoriale complessiva, intesa come superficie, di circa 54,05 Kmq e conta una popolazione di circa 55.000 abitanti.

Sul territorio Operano:

- Personale della Polizia Locale;
- Commissariato di P.S.;
- Personale Militare dei Carabinieri (2 Stazioni nel Comune di Anzio).

Il Comune di Anzio è stato sciolto per infiltrazioni mafiose (''ndrangheta) a fine 2022, a seguito dell'operazione "Tritone" della Dda di Roma, che ha evidenziato condizionamenti della criminalità organizzata sull'amministrazione locale. Le indagini hanno evidenziato presunte infiltrazioni della 'ndrangheta (clan Alvaro-Piromalli, Gallace, Morabito). L'indagine ha portato all'arresto di 65 persone, rivelando il controllo delle attività locali.

La cittadina di Anzio sorge a 60 km dalla capitale; realtà ricca di storia. Eppure, in questa comunità convivono pericolose organizzazioni criminali ('ndrangheta e camorra) accanto a consorterie locali dedite al narcotraffico internazionale. La 'ndrangheta calabrese in questo territorio è presente da 50 anni. I primi provvedimenti restrittivi emessi contro soggetti del clan calabrese risalgono al 1983. Le indagini della magistratura, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le sentenze passate in giudicato attestano il coinvolgimento della famiglia calabrese in numerose attività illecite: dal sequestro di persona al traffico di droga. Secondo le indagini delle procure di Roma, Milano e Catanzaro il

clan rappresenta un centro di riferimento per altre 'ndrine presenti in Lombardia. Sentenze dei tribunali di Milano e Lecco, di primo e secondo grado testimoniano la rilevanza dei clan calabresi anche in Lombardia. Il 25 novembre 2020 la corte di Cassazione ha confermato l'impianto della sentenza d'Appello del Tribunale di Velletri "Appia" contro il clan calabrese, convalidando le condanne per associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nell'inchiesta "Tritone" all'indomani della quale sono state insediate le Commissioni di Accesso sono state emesse le ordinanze di custodia cautelare a carico di 65 persone, tutti uomini del clan Gallace e della locale di Santa Cristina d'Aspromonte di Anzio e Nettuno.

Il processo di colonizzazione del litorale romano da parte dei nuclei delle famiglie calabresi è consolidato e risale agli anni 50-60. Nel maxi-blitz del 17 febbraio scorso è emerso che la locale di 'ndrangheta attiva su Anzio e Nettuno è in realtà un "distaccamento" della locale di Santa Cristina in Aspromonte.

Lo scrivente Ufficio, nell'intento di ampliare il sistema di videosorveglianza attualmente esistente, mira ad aumentare il livello di sicurezza sul territorio comunale fornendo uno strumento a tutte le forze di Polizia per la prevenzione e repressione dei reati.

La tecnologia già in uso presso alcuni punti della Città è in grado di effettuare analisi del traffico, fornendo in contemporanea informazioni utili per la sicurezza stradale, urbana integrata, e sulla mobilità.

Tale implementazione comporterebbe un enorme aumento della percezione di sicurezza oltre ad essere un fondamentale strumento per le attività di polizia volte alla prevenzione e repressione dei reati.

Premesso quanto sopra vengono di seguito individuati i siti dove inserire tali apparati tecnologici collegati da remoto alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.

Il posizionamento degli impianti è stato valutato tenendo conto dei flussi di traffico nonché delle zone e aree soggette a reati contro la persona ed il patrimonio. Le strade e le aree individuate sono quelle tipiche delle vie di fuga in caso di commissione dei reati ed un tale dislocamento consentirebbe una più facile ed immediata individuazione degli autori di reati.

Per maggior chiarezza espositiva di seguito viene indicato come il sistema

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

verrà implementato con il nominativo della strada dove si intende posizionare l'impianto.

2. Stato di fatto

Il Comando della Polizia Locale di Anzio dispone attualmente di un sistema di videosorveglianza suddiviso in due macrosettori:

1. Impianto di contesto;
2. Impianto di lettura targhe.

Tali impianti, utilizzati congiuntamente, consentono il controllo del traffico cittadino e della sicurezza urbana, realizzato con una infrastruttura e dispositivi di ultima generazione mediante i quali è possibile effettuare analisi del traffico simultanee, fornendo in contemporanea informazioni utili per la sicurezza stradale e urbana integrata e sulla mobilità.

3. Progetto Sicurezza aree ad incidenza criminale

Il progetto in questione ha lo scopo di aumentare la sorvegliabilità delle aree contraddistinte interessate da particolari fenomeni di criminalità presenti sul territorio. L'obiettivo si caratterizza nella possibilità di controllare l'accesso e l'uscita e il movimento delle persone nei pressi delle aree maggiormente frequentate soprattutto da giovanissimi. Gli organi di polizia avranno così uno strumento efficace per controllare le vie di accesso e di uscita, e il movimento di persone e di cose nelle aree pertinenti e interessate dal fenomeno della criminalità presente sul territorio. Considerato che le aree oggetto del presente progetto risultano essere note come zone dove è estremamente diffuso un sentimento di pericolosità e di rischio, il progetto in esame intende implementare l'azione di controllo e sorvegliabilità proprio in queste aree, frequentate, peraltro, prevalentemente da giovani e giovanissimi, nonché da famiglie di turisti.

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

1. Posizionamento degli impianti

1.1 Piazza Pia

Latitudine: 41.447333
Longitudine: 12.628600

Numero telecamere: 4

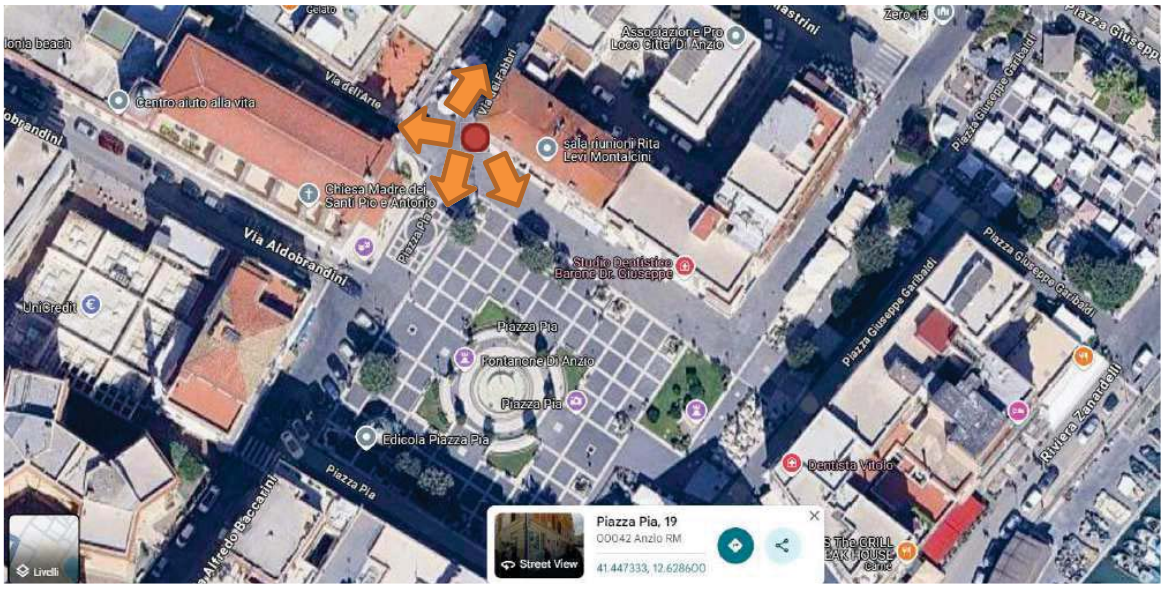

1.2 Piazza Battisti

Latitudine: 41.448006

Longitudine: 12.628874

Numero telecamere:3

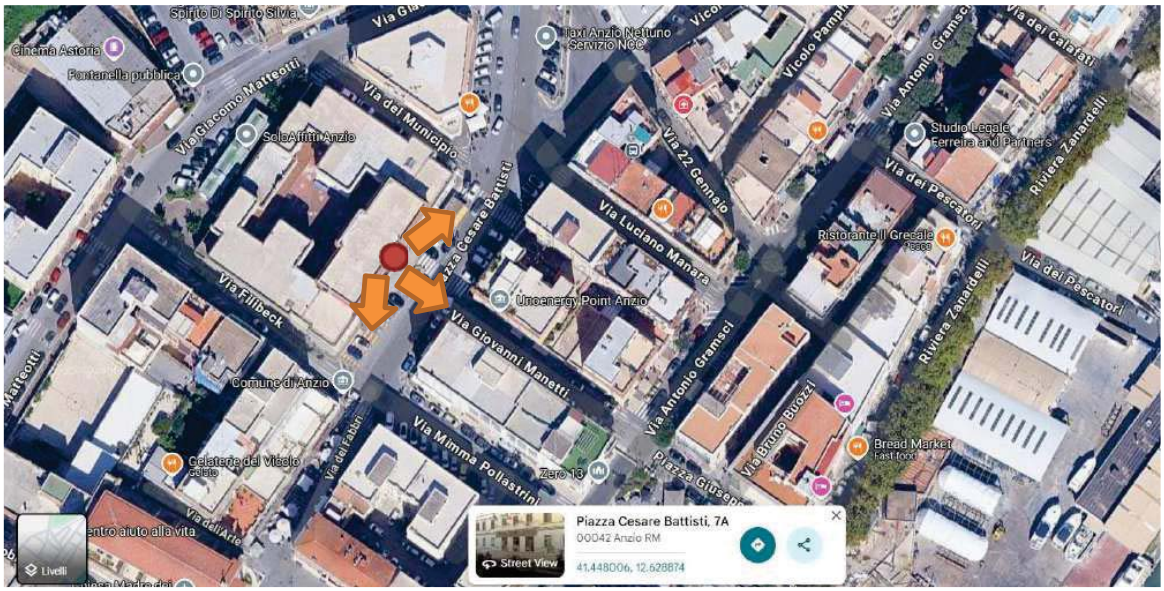

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

1.3 Piazza Battisti

Latitudine: 41.447825

Longitudine: 12.628719

Numero telecamere: 3

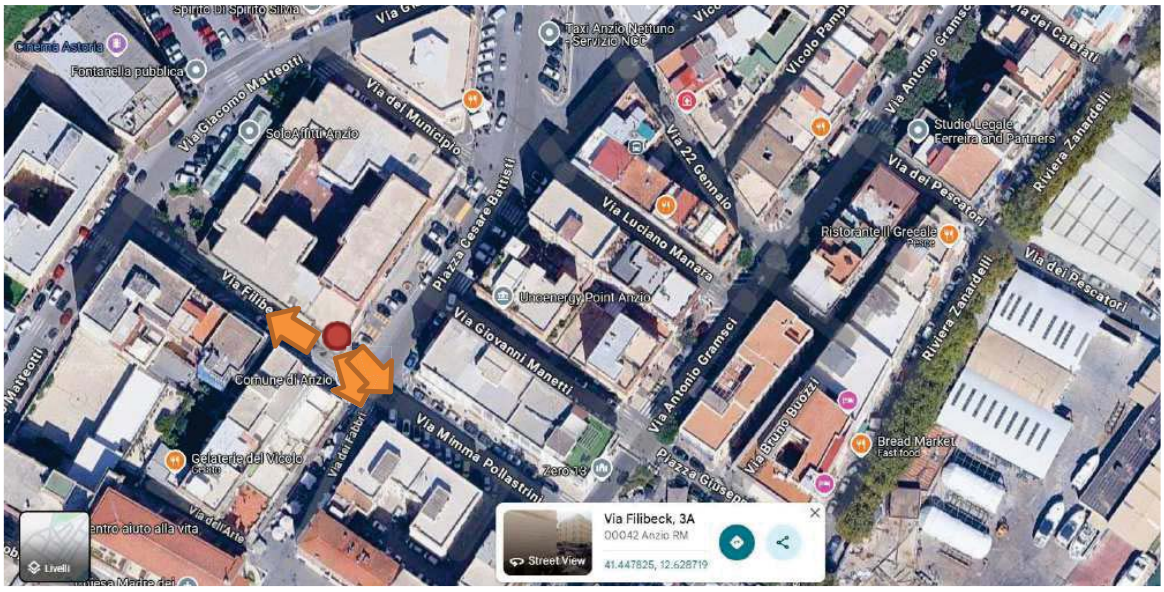

1.4 Piazza Battisti/Viale Paolini

Latitudine: 41.448831

Longitudine: 12.629416

Numero telecamere: 3

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

1.5 Piazza Garibaldi

Latitudine: 41.447318

Longitudine: 12.630071

Numero telecamere: 4

5. Modalità di collegamento degli impianti

Gli impianti sopra descritti saranno collegati alla fornitura di energia elettrica e dotati di un modem/router 4g+ (servizio giga illimitato, machine to machine) per il collegamento alla Centrale Operativa del Comando. La conformazione del territorio cittadino, infatti, a causa del suo andamento totalmente pianeggiante non consente indirizzi diversi da questo. È altrettanto comprovato che tutti gli impianti già presenti sul territorio comunale, dotati di tale sistema di collegamento, non presentano alcuna criticità.

7. Caratteristiche tecniche

- **Videocamera DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2** (4MP IR Vari focal Bullet WizSense Network Camera), come da allegato che segue

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

WizSense | DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2

DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2

4MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera

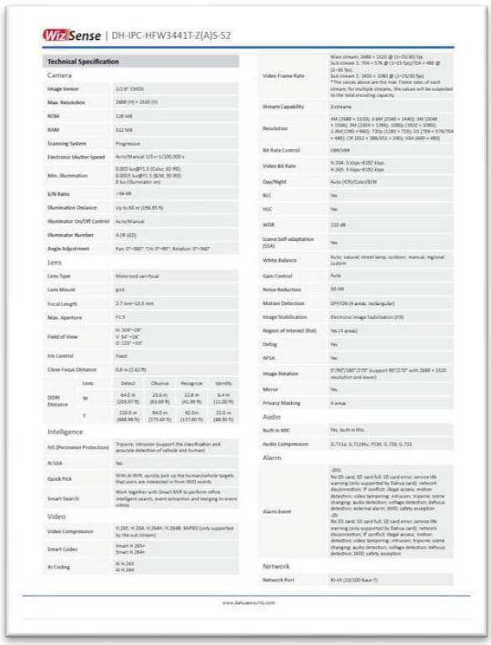
WizSense | DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2

Technical Specification

WizSense | DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2

Ordering Information

Accessories

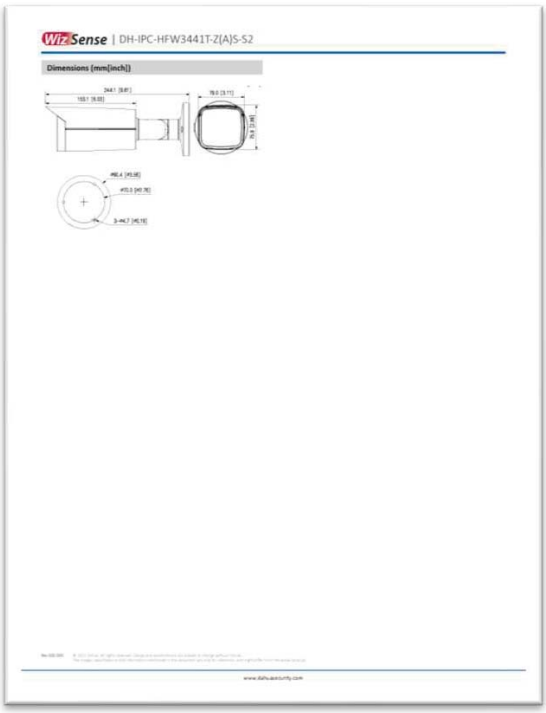
WizSense | DH-IPC-HFW3441T-Z(A)S-S2

Dimensions (mm[inch])

- **SF-ROUTER-4G-UPS-4P o analogo**, come da allegato che segue

CITTA' DI ANZIO
Medaglia d'Oro al Merito Civile
CORPO DI POLIZIA LOCALE
✉ Via del Faro n. 1 – 00042 Anzio – ☏ 06.9881622

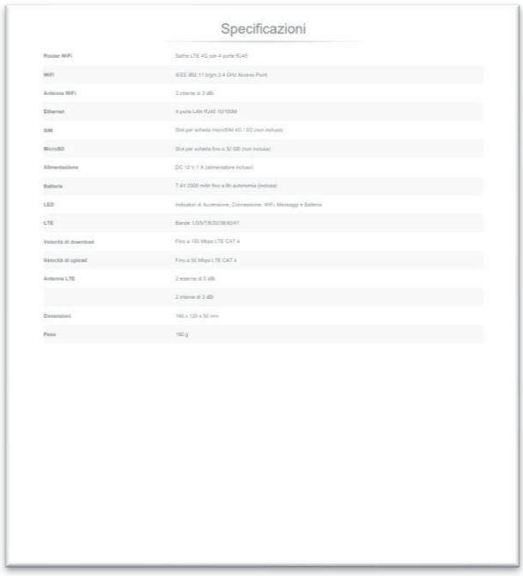

6. Assistenza e Manutenzione

I Servizi di Manutenzione, per la durata di 60 mesi, avranno inizio dalla data di consegna, contestualmente al collaudo positivo dell'impianto.
Sono assicurati n. 3 interventi programmati di manutenzione nell'arco di ogni anno per interventi di manutenzione ordinaria (pulizia, verifica funzionalità sistema, ecc.).
La fornitura di apparati e le attività che si eseguiranno per l'implementazione del Progetto saranno:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Server storage 500 canali con 5 hard disk da 8 tb ciascuno	1
Armadio 400x300 mm completo di tutti gli accessori di montaggio, e gli elementi di cablaggio al suo interno	5
Router LTE 4G+	5
Switch poe (4 poe e 2 porte lan)	5
Opere civili a sito, compreso scavo cavidotto e ripristino, fornitura e posa in opera di pozzetti con chiusino carrabile, plinto, palo ove necessari	5
Installazione configurazione e collaudo degli apparati in campo	17
Telecamere	17
Manutenzione ordinaria 60 mesi	1

L'importo complessivo, che comprende i materiali, i software di gestione, la manutenzione ordinaria come da tabella, è pari ad € 50.000,00 € iva inclusa

IL Responsabile E.Q.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 689

Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore al "Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università"

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al Dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari istituzionali e Personale", ora denominata, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002, Direzione regionale "Personale, Enti locali e Sicurezza";

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 e successive modifiche, ai sensi della quale la Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, l'articolo 5 e l'articolo 7 ai sensi dei quali:

- le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;
- sono regolamentati i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indicati espressamente gli «obiettivi» di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità;
- nell'ambito dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento;

VISTE le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, adottate in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018;

CONSIDERATO che:

- la Regione, in attuazione delle citate leggi e nell'ambito delle proprie competenze, promuove politiche tese a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità e criminalità, favorire lo sviluppo della cultura della legalità, rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e presenza delle istituzioni, sia attraverso misure di sostegno finanziario sia attraverso strategie congiunte e azione integrate con enti e istituzioni che a diverso titolo operano per il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza urbana;
- nell'annualità in corso, l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza ha attivato interlocuzioni con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, di Roma e di Latina, nonché con i comuni maggiormente colpiti da fenomeni di criminalità (alcuni dei quali interessati da commissariamento per infiltrazioni mafiose), nel corso delle quali sono

emerse specifiche criticità relative alla sicurezza e al controllo di contesti territoriali particolarmente permeabili a fenomeni di infiltrazione e condizionamento, in relazione ai quali è stata condivisa l'opportunità di promuovere la stipulazione di specifici Patti di collaborazione per la sicurezza urbana, ai sensi dell'articolo 5 del citato d.l.14/2017, per l'individuazione di obiettivi, attività e risorse, tesi a potenziare servizi e interventi nelle aree più sensibili e a garantire una risposta tempestiva alle istanze di protezione e vivibilità che provengono dalle comunità locali;

VISTA la deliberazione del 7 maggio 2026, n. 304 recante "Criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, annualità 2026, 2027 e 2028 e finalizzazione risorse" con la quale, nell'ambito della promozione e la stipulazione di specifici Protocolli di Intesa/Patti per la sicurezza urbana, al fine di dar corso ad azioni sinergiche e integrate con le Prefetture e i comuni maggiormente interessati da episodi di criminalità, nonché con eventuali altri enti/Forze dell'ordine, la Giunta regionale ha destinato l'importo complessivo di euro 200.000,00 (di cui euro 100.000,00 relativi all'esercizio finanziario 2026 ed euro 100.000,00 relativi all'esercizio finanziario 2027) alla stipulazione di Patti per la sicurezza urbana con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo – e i comuni maggiormente interessati da fenomeni di infiltrazioni criminali;

CONSIDERATO che:

- il territorio del Comune di Nettuno, come è emerso da molteplici indagini dell'Autorità giudiziaria, è interessato dalla presenza consolidata di organizzazioni criminali di stampo mafioso, riconducibili prevalentemente alla 'ndrangheta e alla camorra, nonché di gruppi criminali locali dediti ad attività illecite, tra cui il narcotraffico, anche con proiezioni e collegamenti di carattere internazionale. La rilevante capacità di infiltrazione e di condizionamento esercitata da tali sodalizi criminali ha determinato lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente in materia di infiltrazioni mafiose in due occasioni, nell'anno 2005 e nell'anno 2022;
- i fenomeni criminali sopra descritti concorrono ad alimentare un significativo allarme sociale e una crescente percezione di insicurezza nella popolazione residente; risulta, pertanto, necessario promuovere e attuare misure di prevenzione e contrasto attraverso una rafforzata collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, mediante l'elaborazione di strategie condivise e la realizzazione di interventi coordinati volti al potenziamento del controllo e del presidio del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di criminalità e degrado urbano, nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia effettiva che percepita;

VISTO lo schema di Patto di sicurezza urbana, allegato alla presente deliberazione, concordato con la Prefettura di Roma e il Comune di Nettuno, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO ai sensi del citato decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, conformemente ai criteri e

direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, di procedere all'approvazione dello schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare, ai sensi del citato decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, conformemente ai criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, lo schema di Patto per la sicurezza urbana tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- di concorrere all'attuazione del suddetto Patto con l'importo complessivo di euro 48.780,00, di cui euro 24.390,00 nell'annualità 2026 ed euro 24.390,00 nell'annualità 2027;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la spesa di cui sopra trova copertura nelle prenotazioni di impegno n. 53765/2026 e n. 2655/2027, assunte con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, sul capitolo U0000R46501 "FINANZIAMENTI REGIONALI PER I PROGETTI DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA INTEGRATA (PARTE IN C/CAPITALE) – L.R. 15/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI" (Missione 03 Programma 02 piano dei conti 2.03.01.02.000).

Il Patto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

La Direzione regionale Personale, Enti locali e Sicurezza provvederà a porre in essere i conseguenti adempimenti attuativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SCHEMA DI
PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
(ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

TRA

il Prefetto di Roma

il Presidente della Regione Lazio

il Sindaco del Comune di Nettuno

Premesso che:

- la sicurezza rappresenta un diritto fondamentale della collettività e costituisce una condizione essenziale per garantire il benessere dei cittadini, la coesione sociale, lo sviluppo economico del territorio e un'elevata qualità della vita;
- il territorio del Comune di Nettuno, come è emerso da molteplici indagini dell'Autorità giudiziaria, è interessato dalla presenza consolidata di organizzazioni criminali di stampo mafioso, riconducibili prevalentemente alla 'ndrangheta e alla camorra, nonché di gruppi criminali locali dediti ad attività illecite, tra cui il narcotraffico, anche con proiezioni e collegamenti di carattere internazionale. La rilevante capacità di infiltrazione e di condizionamento esercitata da tali sodalizi criminali ha determinato lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente in materia di infiltrazioni mafiose in due occasioni, nell'anno 2005 e nell'anno 2022;
- i fenomeni criminali sopra descritti concorrono ad alimentare un significativo allarme sociale e una crescente percezione di insicurezza nella popolazione residente; risulta, pertanto, necessario promuovere e attuare misure di prevenzione e contrasto attraverso una rafforzata collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, mediante l'elaborazione di strategie condivise e la realizzazione di interventi coordinati volti al potenziamento del controllo e del presidio del territorio, alla prevenzione dei fenomeni di criminalità e degrado urbano, nonché al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia effettiva che percepita;
- il Comune di Nettuno intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità e degrado urbano presenti sul territorio, in particolar modo nel centro storico, particolarmente interessato dal fenomeno della movida;
- a tal fine, il Comune intende utilizzare risorse proprie e avvalersi delle specifiche risorse previste dalla Regione Lazio per l'implementazione del sistema di videosorveglianza;

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Visti:

- gli articoli 117, lettera *h*, e 118, comma 3, della Costituzione;
- il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*";
- la legge 1° aprile 1981, n. 121 "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*" e ss.mm.ii.;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 "*Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'articolo 1, comma 439, conferisce al Ministro dell'interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli enti locali per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*";
- il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza;
- la Direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto "*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale*" e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il quale all'articolo 6-*bis* prevede che per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso;
- la Circolare M.I. n. 558/A/421.2/70/253289 del 29 novembre 2013 avente ad oggetto "Sistemi divideosorveglianza. Trattamento dei dati personali";
- la Direttiva del Ministro dell'interno 30 aprile 2015 "*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD);

- il decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", e in particolare:
- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attivare interventi dipromozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adesionedi misure di sostegno finanziario a favore dei soggetti maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;
- l'articolo 5, il quale disciplina i "patti per l'attuazione della sicurezza urbana", sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco "in relazione alla specificità dei contesti", e indica espressamente gli "obiettivi" (comma 2, lettera *a*) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
- l'articolo 7, ai sensi del quale, nell'ambito dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, alla realizzazione dei quali possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento;
- la Circolare M.I. n. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell'8 giugno 2017 avente ad oggetto " *Patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Forza di intervento rapido*";
- la Circolare M.I. n. 11001/123/111 (3) del 16 luglio 2017 recante "*Attuazione di nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana*";
- la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato n. 1065 del 12 gennaio 2018 "*Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di controllo nazionale targhe e transiti (S.C.N.T.T.) – Linee di indirizzo*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- le *Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*, adottate in sede di Conferenza unificata il 24 gennaio 2018;
- la Circolare M.I. n. 11001/123/111 (3) del 30 gennaio 2018 relativa all'adozione delle "*Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata*";
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle*

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- le "*Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*", adottate in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2021, recante "*Collegamento dei sistemi informativi a disposizione del personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale con lo schedario dei veicoli rubati del centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza*";
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022, recante "*Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale*";

Richiamate, altresì:

- la legge della Regione Lazio 5 luglio 2001, n. 15 ("*Promozione di interventi volti a favorire un sistemaintegrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie*") e ss.mm.ii., ai sensi della quale la Regione:
  - al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, assume direttamente iniziative e concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale e a contrastare la diffusione dei fenomeni di criminalità comune e di tipo mafioso;
  - promuove, tra l'altro, programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e favorire l'integrazione;
- la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2026, n. 304, avente ad oggetto "*Legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15. Criteri e direttive per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale, annualità 2026, 2027 e 2028 e finalizzazione risorse*", che prevede, fra l'altro, di promuovere la stipulazione di specifici protocolli di intesa/patti per la sicurezza urbana, al fine di dar corso ad azioni sinergiche e integrate con le Prefetture e i comuni maggiormente interessati da episodi di criminalità, nonché con eventuali altri enti/Forze dell'ordine, destinando ai suddetti patti risorse per spese di investimento, per l'importo complessivo di euro 200.000,00 (di cui euro 100.000 nell'annualità 2026 ed euro 100.000 per l'annualità 2027), disponibili sul capitolo del bilancio regionale U0000R46501;

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Considerato che gli obiettivi individuati dall'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da perseguire, prioritariamente, attraverso i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sono finalizzati a:

- prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso l'attivazione di servizi ed interventi di prossimità, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado e vulnerabilità;
- promuovere e tutelare la legalità, anche mediante la realizzazione di iniziative volte alla prevenzione ed alla dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
- promuovere il rispetto del decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici, anche attraverso il rafforzamento delle forme di collaborazione e coordinamento interistituzionale;

Ritenuto opportuno, alla luce della normativa statale e regionale citata e, in particolare, delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle forme di illegalità e criminalità, promuovere lo sviluppo della cultura della legalità, accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini e consolidare la presenza delle istituzioni sul territorio attraverso strategie condivise e interventi coordinati voti a favorire l'azione integrata degli enti e delle istituzioni che, a diverso titolo, concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. La Prefettura di Roma, la Regione Lazio e il Comune di Nettuno, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, collaborano per il perseguimento dell'obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza urbana nel territorio comunale e di contrastare le situazioni di illegalità, attraverso la realizzazione di azioni integrate, interventi coordinati e specifici progetti rivolti alle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e degrado urbano, individuando e condividendo obiettivi, modalità, tempi di attuazione e risorse necessarie.
2. Il presente Patto è finalizzato, in particolare, al rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio, mediante l'ampliamento della sorveglianza nelle aree maggiormente interessate da fenomeni criminosi, attraverso il potenziamento di impianti di videosorveglianza.

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Articolo 2
(*Impianti di videosorveglianza*)

1. Il Comune di Nettuno si impegna a realizzare e implementare impianti di videosorveglianza, come da progetto allegato e sottoposto, nella seduta del …., all'approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nelle aree caratterizzate maggiormente da fenomeni di illegalità e da frequentazione di giovani e turisti, al fine di assicurare un adeguato presidio e controllo del territorio, con particolare riferimento alle principali aree di accesso, deflusso e aggregazione.
2. Il Comune si impegna ad assicurare l'accesso e la condivisione delle informazioni acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza con le Forze di polizia, secondo le modalità definite nell'ambito delle competenze istituzionali e nell'a rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune si impegna, inoltre, ad adottare soluzioni *hardware* e *software* idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di funzionamento delle singole componenti dell'infrastruttura tecnologica, nonché adeguati servizi di manutenzione e assistenza tecnica.

Articolo 3
(*Risorse finanziarie*)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 2:
    a. il Comune di Nettuno destina l'importo complessivo di euro 68.000,00, di cui euro 60.000,00, di parte capitale, a valere sull'esercizio finanziario 2026, disponibili sul capitolo 31197, ed euro 8.000,00, di parte capitale, a valere sull'esercizio finanziario 2026, disponibili sul capitolo 12753;
    b. la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 304/2026, concorre alle spese per la realizzazione degli interventi di cui sopra, destinando l'importo di euro 48.780,00, disponibili sul capitolo U0000R46501, di cui euro 24.390,00 nell'annualità 2026 ed euro 24.390,00 nell'annualità 2027.
2. La Regione provvederà a erogare le risorse di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
    a. euro 24.390,00, a valere sull'esercizio finanziario 2026, a seguito della sottoscrizione del presente Patto;
    b. euro 24.390,00, a valere sull'esercizio finanziario 2027, a seguito della realizzazione degli interventi e relativa rendicontazione.

Articolo 4
(*Cabina di regia*)

1. È istituita presso la Prefettura di Roma un'apposita Cabina di regia, composta da rappresentanti

Prefettura di Roma

REGIONE LAZIO

designati dai sottoscrittori del presente Patto e dalle Forze di polizia, con il compito di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle attività previste dal Patto e le eventuali situazioni di criticità, al fine di individuare le adeguate soluzioni.

2. Il Comune di Nettuno invia alla Cabina di regia una relazione semestrale sullo stato di attuazione del presente Patto.

Articolo 5
(*Durata*)

Il presente Patto ha durata sino al completamento delle procedure ivi previste.

Roma, _____

Il Prefetto di Roma	Il Presidente della Regione Lazio	Il Sindaco del Comune di Nettuno

COMUNE DI NETTUNO

RELAZIONE TECNICA

Progetto per l'installazione di postazioni periferiche di videosorveglianza

con rilevazione automatica targhe (ANPR)

Via Livatino | Via Taglio delle Cinque Miglia

Oggetto	Installazione n. 2 postazioni periferiche ANPR con trasmissione dati alla centrale operativa esistente
Revisione	Rev. 2 – Post. B: ponte radio. Post. C: sistema bidirezionale + fibra 600m + internet VPN
CUP	
CIG	
Importo stimato (IVA escl.)	Euro 86.000 - 100.000 (base d'asta + somme a disposizione)
Anno	2026
Responsabile del Procedimento	*Dott. Albino Rizzo*
Progettista	*ING. CLAUDIO SEVERINO FILOSA*

Indice

Indice 2
1. Premessa e inquadramento generale 4
2. Quadro normativo di riferimento 5
2.1 Protezione dei dati personali 5
2.2 Normativa tecnica 5
2.3 Autorizzazioni specifiche necessarie 5
3. Postazione B – Via Livatino 6
3.1 Descrizione generale 6
3.2 Apparati di ripresa 6
3.2.1 Telecamere ANPR – specifiche tecniche minime vincolanti 6
3.2.2 Telecamere di contesto 6
3.3 Sistema di trasmissione – Ponte radio punto-punto 6
3.3.1 Caratteristiche tecniche del ponte radio 7
3.3.2 Unità di ricezione in centrale operativa 7
3.4 Infrastruttura locale 7
4. Postazione C – Via Taglio delle Cinque Miglia 8
4.1 Descrizione generale e configurazione ANPR bidirezionale 8
4.2 Apparati di ripresa – Sistema bidirezionale 8
4.3 Segmento 1 – Fibra ottica interrata verso edificio campo sportivo 8
4.3.1 Caratteristiche del cavo in fibra ottica 8
4.3.2 Modalità di posa 9
4.3.3 Apparati attivi lato postazione stradale 9
4.3.4 Apparati nell'edificio del campo sportivo – lato fibra 9
4.4 Segmento 2 – Connessione internet verso centrale operativa 9
4.4.1 Router/Firewall VPN nell'edificio del campo sportivo 10
4.4.2 Requisiti minimi della connessione internet 10
4.4.3 Sicurezza del collegamento VPN 10
5. Computo metrico estimativo 12
5.1 Postazione B – Via Livatino 12
5.2 Postazione C – Via Taglio delle Cinque Miglia 12
5.3 Quadro economico generale 14
6. Requisiti vincolanti del capitolato speciale d'appalto 15
6.1 Interoperabilità e standard obbligatori 15
6.2 Allegati tecnici obbligatori all'offerta 15
6.3 Garanzie e livelli di servizio 15
7. Trattamento dei dati personali – Conformità GDPR 16
7.1 DPIA – Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati 16
7.2 Adempimenti obbligatori prima dell'attivazione del sistema 16

8. Cronoprogramma dei lavori 17
9. Piano di manutenzione dell'opera 17
10. Firme e approvazioni 19

1. Premessa e inquadramento generale

La presente relazione tecnica costituisce il documento progettuale per l'installazione di due postazioni periferiche di videosorveglianza con rilevazione automatica delle targhe (ANPR — Automatic Number Plate Recognition) nel territorio comunale, da presentare alla Regione ai fini del finanziamento. Le due nuove postazioni si interfacceranno alla centrale operativa esistente tramite collegamenti di trasmissione dati dedicati, progettati in modo differenziato per ciascuna postazione.

L'intervento si articola su due postazioni periferiche distinte:

- Postazione B — Via Livatino: n. 2 telecamere ANPR + n. 2 telecamere di contesto (una per senso di marcia), con trasmissione dati alla centrale operativa tramite collegamento radio punto-punto (ponte radio con coppia di antenne direzionali).
- Postazione C — Via Taglio delle Cinque Miglia: sistema ANPR bidirezionale con n. 4 telecamere ANPR + n. 4 telecamere di contesto (2 per ogni direzione), con trasmissione dati tramite fibra ottica verso edificio adiacente al campo sportivo (~600m) e successivo inoltro alla centrale operativa via connessione internet cifrata (VPN).

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Protezione dei dati personali

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Base giuridica del trattamento: art. 6(1)(e) — esercizio di pubblici poteri. Il sistema di videosorveglianza comunale rientra tra i trattamenti per finalità di interesse pubblico. Sono obbligatori: informativa ex art. 13 GDPR affissa nei punti di ripresa; Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ex art. 35 GDPR; designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010. Linee guida per il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza, applicabili agli enti pubblici. Il periodo di conservazione delle immagini non deve superare le 24-48 ore in regime ordinario, elevabile fino a 7 giorni per motivate esigenze di tutela della sicurezza pubblica, previa documentazione scritta.

2.2 Normativa tecnica

- CEI EN 62676-1/-2/-4: Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza – requisiti telecamere e sistemi di registrazione;
- UNI EN 50132-7: Qualità dell'immagine per l'identificazione delle targhe veicolo;
- CEI 64-8: Impianti elettrici – protezioni differenziali, magnetotermiche, messa a terra;
- UNI EN 40-3: Pali per illuminazione/videosorveglianza – calcolo strutturale e verifica al vento (NTC 2018);
- D.Lgs. 259/2003 (Codice Comunicazioni Elettroniche): utilizzo frequenze radio per il ponte radio di Via Livatino (autorizzazione MIMIT per frequenze licenziate, oppure bande ISM 5 GHz esenti da licenza nei limiti di potenza EIRP previsti);
- Linee guida MIMIT per sistemi Wi-Fi 5/6 in banda 5 GHz all'aperto: rispetto potenza massima EIRP 1W (SRD) o 4W (previa autorizzazione generale).

2.3 Autorizzazioni specifiche necessarie

- Autorizzazione Prefettura: per attivazione interfaccia ANPR con banche dati FF.OO. (SDI/MTC) — iter da avviare contestualmente al progetto, tempi 30-90 giorni;
- Eventuale autorizzazione MIMIT: solo se il ponte radio di Via Livatino utilizza frequenze in banda licenziata (consigliato per garantire esclusività del collegamento e SLA definiti).

3. Postazione B — Via Livatino

3.1 Descrizione generale

La postazione di Via Livatino è concepita per il controllo del traffico in entrambi i sensi di marcia mediante due punti di ripresa indipendenti, ciascuno composto da una telecamera ANPR e una telecamera di contesto. Il collegamento con la centrale operativa avviene tramite un ponte radio punto-punto (PtP) con coppia di antenne direzionali ad alto guadagno, che elimina la necessità di posa di fibra ottica lungo il percorso stradale, semplificando le opere civili e riducendo i tempi di realizzazione.

3.2 Apparati di ripresa

3.2.1 Telecamere ANPR — specifiche tecniche minime vincolanti

- Sensore: 2MP minimo (preferibile 4MP), formato ottico 1/2" o superiore;
- Obiettivo: varifocal motorizzato 8-50mm, autofocus automatico con trigger su veicolo in transito;
- Illuminatore IR integrato: portata ≥ 30m, lunghezza d'onda 850nm, funzione giorno/notte automatica con cut-filter meccanico;
- WDR reale (non digitale): ≥ 120dB – obbligatorio per gestione controluce e fari veicoli notturni;
- Frequenza di acquisizione: ≥ 25fps a piena risoluzione;
- Protezione meccanica: IP66/IK10; temperatura operativa: -40°C / +60°C;
- Interfaccia di rete: PoE 802.3at (max 30W), ONVIF Profile T obbligatorio (certificazione da allegare);
- Algoritmo ANPR integrato nella camera: targhe italiane ed europee, velocità ≤ 130 km/h, tasso di riconoscimento ≥ 95% diurno / ≥ 90% notturno certificato dal produttore;
- Output dati: targa riconosciuta, timestamp, confidence score, immagine ritagliata del veicolo e immagine di contesto, in formato JSON/XML su protocollo HTTPS con autenticazione.

3.2.2 Telecamere di contesto

- Risoluzione: 4-8MP (Full HD minimo) per visione d'insieme della scena;
- Obiettivo fisso grandangolare 2.8-4mm, colore notturno (tecnologia Starlight, ColorVu o equivalente);
- WDR ≥ 100dB; protezione IP66/IK10; temperatura -30°C / +60°C;
- Interfaccia PoE 802.3at, ONVIF Profile S.

3.3 Sistema di trasmissione — Ponte radio punto-punto

La trasmissione dei flussi video e dei metadati ANPR dalla postazione di Via Livatino alla centrale operativa avviene tramite un collegamento radio punto-punto con coppia di antenne direzionali ad alto guadagno. La scelta del collegamento radio è motivata dall'impraticabilità o dall'eccessivo costo della posa di fibra ottica lungo il tracciato e dalla disponibilità di visibilità ottica diretta tra i due punti.

Prima della redazione del progetto esecutivo è obbligatoria l'esecuzione di uno studio del link budget radio tra la postazione di Via Livatino e il punto di ricezione in centrale operativa. Il calcolo deve comprendere: distanza esatta rilevata con GPS, profilo altimetrico del percorso

verificato su DTM, verifica dell'assenza di ostacoli nella prima zona di Fresnel, margine di fade ≥ 20dB rispetto alla soglia di ricezione minima.

3.3.1 Caratteristiche tecniche del ponte radio

- Tipologia: sistema radio PtP (punto-punto) in banda 5 GHz (5.150-5.850 MHz) o banda licenziata 17/24 GHz per distanze superiori a 3 km o in presenza di interferenze elevate;
- Capacità minima del collegamento: 100 Mbit/s full-duplex garantiti (calcolato su: 4 stream video a 4MP H.265 @ 5 Mbit/s = 20 Mbit/s + margine 80% per burst, ridondanza e metadati ANPR);
- Latenza massima end-to-end: ≤ 10ms (per garantire la sincronizzazione in tempo reale degli allarmi ANPR con il VMS centrale);
- Cifratura: WPA3-Enterprise o AES-256 con protocollo proprietario FHSS/OFDM – nessun dato video trasmesso in chiaro;
- Antenne: direzionali ad alto guadagno ≥ 23 dBi, apertura del fascio ≤ 10°, staffa di montaggio con regolazione fine in azimuth (±30°) e inclinazione (±15°);
- Alimentazione unità remota: PoE 802.3at o iniettore 48V DC dedicato;
- Protezione: IP67, temperatura -40°C / +70°C, resistenza al vento ≥ 200 km/h (verifica calcolo strutturale palo inclusa);
- Monitoraggio: interfaccia web, SNMP v3, allarme automatico al VMS in caso di degradamento del segnale > 3dB sotto soglia minima.

3.3.2 Unità di ricezione in centrale operativa

- Antenna ricevente montata su palo o staffa a parete dell'edificio della centrale, orientata con precisione verso la postazione di Via Livatino;
- Cavo di discesa (coassiale o fibra ottica) di lunghezza ≤ 10m tra antenna e unità radio base per minimizzare le perdite;
- Unità radio base collegata allo switch di distribuzione della centrale operativa tramite porta RJ45 Gigabit o SFP;
- Il traffico proveniente dalla postazione B sarà veicolato in VLAN dedicata alla videosorveglianza, separata dalla rete dati generale del Comune.

3.4 Infrastruttura locale

- N. 2 pali stradali zincati a caldo H=6m, Ø100mm flangiati a terra, verniciati RAL 7016, conformi UNI EN 40 con relazione di calcolo strutturale per carico vento NTC 2018;
- N. 1 palo aggiuntivo H=4-6m per montaggio antenna radio remota (o staffa su palo esistente se idoneo — da verificare in sopralluogo);
- N. 1 armadio stradale IP55 in acciaio zincato 400×500×200mm con tettuccio antipioggia, serratura triangolare, ventilazione passiva;
- Contenuto armadio: switch PoE compatto 6 porte outdoor (-40/+75°C), iniettore PoE 48V per unità radio, alimentatore tampone con batteria gel 18Ah (autonomia ≥ 4 ore), scaricatori di sovratensione (SPD) su tutte le porte PoE e sulla linea di alimentazione;
- Allacciamento elettrico: derivazione dal punto di fornitura più vicino con protezione differenziale tipo A e magnetotermica dedicata;
- Dispersore di terra locale con misurazione resistenza ≤ 10Ω ai sensi CEI 64-8.

4. Postazione C — Via Taglio delle Cinque Miglia

4.1 Descrizione generale e configurazione ANPR bidirezionale

La postazione di Via Taglio delle Cinque Miglia è dimensionata per il controllo completo del traffico in entrambe le direzioni di percorrenza, con sistemi di lettura targhe completamente indipendenti per ciascuna direzione. La configurazione adottata prevede il raddoppio degli apparati di ripresa rispetto a una postazione standard: per ogni direzione sono installate una telecamera ANPR e una telecamera di contesto, per un totale di 4 telecamere ANPR e 4 telecamere di contesto.

Il sistema di trasmissione dati è articolato in due segmenti distinti funzionalmente concatenati:

- Segmento 1 – Fibra ottica: dalla postazione stradale all'edificio adiacente al campo sportivo, lunghezza stimata ~600m, interrata in cavidotto;
- Segmento 2 – Internet cifrato (VPN): dall'edificio del campo sportivo alla centrale operativa, utilizzando la connessione internet disponibile nel predetto edificio.

4.2 Apparati di ripresa — Sistema bidirezionale

Il sistema è composto da due sottosistemi speculari, denominati Direzione A e Direzione B, ciascuno con telecamera ANPR e telecamera di contesto. Le specifiche tecniche sono identiche a quelle della Postazione B e si intendono integralmente richiamate.

Apparato	Direzione A	Direzione B	Specifiche
Telecamera ANPR con algoritmo integrato	1 cad	1 cad	Vedi § 3.2.1 – identiche Post. B
Telecamera contesto 4-8MP colore notturno	1 cad	1 cad	Vedi § 3.2.2 – identiche Post. B
Palo stradale H=6m flangiato UNI EN 40	1 cad	1 cad	Zincato, RAL 7016, con calcolo strutturale
TOTALE APPARATI DI RIPRESA	**2 cam ANPR 2 cam contesto**	**2 cam ANPR 2 cam contesto**	**8 telecamere totali (4 ANPR + 4 contesto)**

Il capitolato speciale d'appalto prevederà un'unica voce di fornitura per modello di telecamera, con quantità aggregate (4 ANPR + 4 contesto), al fine di garantire omogenei del parco apparati, facilitare la manutenzione e ottenere economie di scala nella fornitura.

4.3 Segmento 1 — Fibra ottica interrata verso edificio campo sportivo

4.3.1 Caratteristiche del cavo in fibra ottica

- Tipo: fibra monomodale OS2 (ITU-T G.652.D), 8 fibre, guaina esterna PEHD nera, armatura a fibre aramidiche o filo di acciaio centrale per resistenza a trazione ≥ 1000N;
- Diametro esterno: ≤ 8mm per posa in cavidotto Ø32-50mm;
- Temperatura di posa: -10°C / +60°C; temperatura operativa: -40°C / +70°C;
- Attenuazione: ≤ 0.4 dB/km a 1310nm, ≤ 0.25 dB/km a 1550nm.

4.3.2 Modalità di posa

- Posa in cavidotto PEHD corrugato a doppia parete Ø50mm interrato a profondità ≥ 60cm dal piano viabile, con nastro segnalatore giallo posto 20cm sopra il cavidotto;

  Da verificare in sede di progetto esecutivo se è utilizzabile il cavidotto esistente della pubblica illuminazione o in alternativa l'integrazione dello stesso cavidotto.
- Pozzetti d'ispezione in cls o PEAD ogni 50m e in corrispondenza di ogni cambio di direzione superiore a 30°, con chiusino carrabile classe D400 se in sede stradale;
- Giunzioni permesse solo in pozzetto, eseguite con giuntatrice a fusione arco elettrico (perdita ≤ 0.1 dB/giunto); ogni giunto protetto da manicotto termorestringente IP68;
- Attestazione su entrambi i lati con connettori LC/APC in patch panel 19" da rack o cassetta da parete;
- Collaudo: misura OTDR bidirezionale su tutte le 8 fibre con verbale firmato allegato al collaudo finale;
- Tracciato definitivo: da definire con rilievo topografico (Allegato A) e verificare con il gestore della rete viaria per eventuali attraversamenti di strade provinciali o statali.

4.3.3 Apparati attivi lato postazione stradale

- N. 1 armadio stradale IP55 in acciaio zincato 500×600×250mm (dimensioni aumentate per switch a 8 porte PoE), con tettuccio antipioggia e serratura triangolare;
- Switch PoE gestito 8 porte PoE+ (802.3at, budget ≥ 240W) + 2 porte SFP uplink, range termico -40/+75°C;
- N. 1 modulo SFP monomodale LC/APC per uplink fibra OS2 verso edificio campo sportivo;
- Alimentatore tampone 48V DC con batteria gel 26Ah (autonomia ≥ 4 ore con 8 porte PoE attive a pieno carico);
- Scaricatori di sovratensione (SPD) Classe II su tutte le porte PoE e sulla linea di alimentazione 230V;
- Messa a terra locale con dispersore, resistenza ≤ 10Ω.

4.3.4 Apparati nell'edificio del campo sportivo — lato fibra

- N. 1 switch Gigabit gestito 8 porte RJ45 + 2 SFP, da rack o da parete, per attestare la fibra proveniente dalla postazione stradale;
- N. 1 modulo SFP monomodale LC/APC per uplink fibra (lato edificio);
- Tutti gli apparati installati in armadio murale chiuso a chiave (o rack 6U da parete), accessibile esclusivamente al personale autorizzato dalla Polizia Locale.

4.4 Segmento 2 — Connessione internet verso centrale operativa

Il secondo segmento utilizza la connessione internet dell'edificio del campo sportivo per trasmettere i flussi video e i dati ANPR verso la centrale operativa. Il collegamento deve

essere cifrato end-to-end tramite tunnel VPN per garantire riservatezza, integrità e autenticità dei dati, inclusa la valenza probatoria delle immagini ANPR.

4.4.1 Router/Firewall VPN nell'edificio del campo sportivo

- Router/Firewall industriale con supporto VPN IPSec IKEv2 + OpenVPN, throughput ≥ 500 Mbit/s cifrato;
- Doppia porta WAN per failover automatico (linea primaria + linea secondaria 4G/5G come backup);
- QoS configurabile per prioritizzazione del traffico video (DSCP EF per stream live, DSCP AF41 per registrazione);
- IP pubblico fisso sulla WAN primaria (requisito contrattuale verso ISP);
- Gestione esclusiva della Polizia Locale: accesso SSH con autenticazione a chiave, nessuna credenziale condivisa con il gestore dell'edificio;
- Allarme automatico al VMS in caso di interruzione del tunnel VPN > 30 secondi.

4.4.2 Requisiti minimi della connessione internet

Parametro	Valore minimo richiesto	Motivazione
Banda upstream (upload)	≥ 50 Mbit/s	4 cam×5Mbit/s + 60% margine
Banda downstream (download)	≥ 10 Mbit/s	Comandi VMS, ACK VPN, PTZ
Latenza RTT verso centrale operativa	≤ 100ms	Live view accettabile
Jitter	≤ 30ms	Stabilità flusso H.265
Disponibilità (SLA ISP)	≥ 99,5% mensile	Da richiedere per iscritto all'ISP
IP pubblico fisso	Obbligatorio	VPN site-to-site stabile

Qualora la connessione internet disponibile nell'edificio non soddisfi i requisiti di banda upload, dovrà essere attivata una nuova linea dedicata (FTTB/FTTH preferibile) o una connessione FWA 5G con antenna direzionale esterna. La fornitura e l'attivazione della connessione sono incluse nel computo metrico come voce a stima; il contratto di connettività sarà intestato direttamente al Comune.

4.4.3 Sicurezza del collegamento VPN

- Tunnel VPN IPSec IKEv2 con autenticazione a certificato PKI (X.509) – nessuna password condivisa;
- Cifratura: AES-256-GCM per dati, ECDHE per lo scambio chiavi, HMAC-SHA-256 per integrità;
- Il traffico video è segregato in VLAN dedicata all'interno del tunnel, separata da qualsiasi altro traffico dell'edificio del campo sportivo;
- In caso di interruzione VPN, il buffer delle telecamere (SD card interna se disponibile) garantisce la registrazione locale temporanea. Opzionale: NAS di failover locale nell'armadio dell'edificio sportivo (da valutare in fase esecutiva).

- UPS 1500VA a rack per continuità degli apparati IT nell'edificio, autonomia ≥ 30 minuti.

5. Computo metrico estimativo

Il computo è redatto con riferimento al Prezziario DEI 2024 e ai listini correnti di mercato (I trimestre 2026). Importi IVA esclusa. Le voci contrassegnate (*) sono soggette a conferma dopo il sopralluogo tecnico preliminare.

5.1 Postazione B — Via Livatino

Descrizione	U.M.	Qtà	P. unit. (€)	Totale (€)	Note
Telecamera ANPR IP66/IK10 con algoritmo integrato	cad	2	2.200	4.400	
Telecamera contesto 4-8MP IP66 colore notturno	cad	2	800	1.600	
Palo stradale H=6m flangiato zincato RAL 7016	cad	2	950	1.900	UNI EN 40
Palo H=4-6m per antenna radio PtP (o staffa)	cad	1	700	700	Da verificare in sopralluogo
Armadio stradale IP55 400×500×200mm	cad	1	750	750	
Switch PoE 6p compatto outdoor -40/+75°C	cad	1	600	600	
(*) Ponte radio PtP 5GHz 100Mbit/s — unità remota	cad	1	1.800	1.800	Soggetto a link budget
(*) Ponte radio PtP 5GHz — unità centrale operativa	cad	1	1.800	1.800	Coppia simmetrica
Alimentatore tampone 48V DC batteria gel 18Ah	cad	1	480	480	≥4h autonomia
Scaricatori SPD PoE + linea 230V	lotto	1	280	280	
Allacciamento elettrico + posa pali + fondazioni	lotto	1	3.500	3.500	
Relazione calcolo strutturale pali UNI EN 40	lotto	1	600	600	
(*) Studio link budget radio (relazione tecnica)	lotto	1	800	800	Allegato B progetto esecutivo
Installazione, configurazione e collaudo	lotto	1	2.500	2.500	
SUBTOTALE POSTAZIONE B — VIA LIVATINO				**21.710**	

5.2 Postazione C — Via Taglio delle Cinque Miglia

Descrizione	U.M.	Qtà	P. unit. (€)	Totale (€)	Note

Descrizione	U.M.	Qtà	P. unit. (€)	Totale (€)	Note
Telecamera ANPR IP66/IK10 con algoritmo integrato	cad	4	2.200	8.800	2 per direzione
Telecamera contesto 4-8MP IP66 colore notturno	cad	4	800	3.200	2 per direzione
Palo stradale H=6m flangiato zincato RAL 7016	cad	4	950	3.800	1 per ogni cam ANPR
Armadio stradale IP55 500×600×250mm	cad	1	900	900	Dim. aumentate 8 cam
Switch PoE gestito 8p+2SFP outdoor -40/+75°C	cad	1	950	950	
Modulo SFP OS2 LC/APC per switch postazione	cad	1	120	120	
Alimentatore tampone 48V DC batteria gel 26Ah	cad	1	650	650	≥4h autonomia 8 cam
Scaricatori SPD PoE + linea 230V (Classe II)	lotto	1	380	380	
(*) Fibra OS2 8f interrata in cavidotto PEHD Ø50mm	m	630	28	17.640	600m + 5% sfrido
Pozzetti d'ispezione PEAD Ø40cm c/c chiusino D400	cad	12	180	2.160	Ogni 50m
Scavi, ripristini stradali e nastro segnalatore	m	630	18	11.340	Da rilievo topografico
Giunzioni fibra in pozzetto (fusione a arco elettrico)	cad	4	250	1.000	Ogni ~150m
Patch panel fibra OS2 + connettori LC/APC (lato postazione)	lotto	1	400	400	
Misura OTDR bidirezionale 8f + verbale collaudo	lotto	1	600	600	
Switch Gigabit 8p+2SFP edificio campo sportivo	cad	1	500	500	
Modulo SFP OS2 LC/APC per switch edificio	cad	1	120	120	
Patch panel fibra lato edificio campo sportivo	cad	1	250	250	
Router/Firewall VPN industriale doppia WAN + QoS	cad	1	1.200	1.200	IPSec IKEv2 + failover
(*) Attivazione connessione internet IP fisso o FWA 5G	lotto	1	500	500	Solo se nuova linea necessaria
UPS 1500VA rack edificio campo sportivo	cad	1	650	650	≥30min autonomia
Armadio rack/murale chiuso a chiave edificio sportivo	cad	1	450	450	
Allacciamento elettrico postazione + posa pali +	lotto	1	4.500	4.500	4 pali

Descrizione	U.M.	Qtà	P. unit. (€)	Totale (€)	Note
fondazioni					
Relazione calcolo strutturale pali UNI EN 40	lotto	1	600	600	
Installazione, configurazione e collaudo sistema	lotto	1	3.500	3.500	Complessità doppia vs Post. B
SUBTOTALE POSTAZIONE C — VIA TAGLIO				**62.310**	

5.3 Quadro economico generale

Voce	Importo (€)
B – Postazione Via Livatino (ponte radio)	21.710
C – Postazione Via Taglio delle Cinque Miglia (fibra + internet)	62.310
Importo lavori e forniture – base d'asta	84.020
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.500
Spese tecniche progettazione e DL (8%) compresa cassa	6.000
Incentivi funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2%)	1.680
Accantonamento imprevisti (3%)	2.521
TOTALE PROGETTO (IVA esclusa)	**95.721**
IVA 22%	**21.059**
TOTALE COMPLESSIVO IVA inclusa	**~ 116.780**

6. Requisiti vincolanti del capitolato speciale d'appalto

6.1 Interoperabilità e standard obbligatori

- Tutte le telecamere devono essere certificate ONVIF Profile S, T e G: la certificazione ufficiale (scaricabile da onvif.org) è allegata obbligatoria all'offerta;
- Il sistema ANPR di entrambe le postazioni deve essere compatibile con il VMS della centrale operativa esistente (il capitolato specificherà la marca e versione del VMS, da acquisire mediante survey tecnico preliminare);
- Il ponte radio (Postazione B) deve supportare SNMP v3 e interfaccia web HTTPS per il monitoraggio remoto dalla centrale operativa;
- Il router VPN dell'edificio del campo sportivo deve supportare RESTCONF/NETCONF o API REST per la gestione e il monitoraggio remoto da parte dell'IT comunale.

6.2 Allegati tecnici obbligatori all'offerta

- Allegato A — Sopralluogo tecnico: report firmato con rilievo GPS delle postazioni, verifica visibilità radio per il ponte di Via Livatino, rilievo topografico del tracciato fibra di Via Taglio, verifica disponibilità internet nell'edificio campo sportivo;
- Allegato B – Studio link budget radio: calcolo completo con margine di fade ≥ 20dB per il collegamento di Via Livatino;
- Allegato C — Data sheet apparati: schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, con evidenza della conformità alle specifiche minime del capitolato voce per voce;
- Allegato D — Piano di installazione: sequenza temporale degli interventi, con indicazione dei periodi di interruzione della viabilità e delle misure di mitigazione;
- Allegato E – Calcoli strutturali pali: relazione di verifica UNI EN 40 con azioni NTC 2018 per tutti e sei i pali previsti.

6.3 Garanzie e livelli di servizio

- Garanzia apparati: minimo 3 anni on-site, intervento next business day;
- Disponibilità sistema: SLA ≥ 99,5% mensile per ciascuna postazione;
- MTTR per guasto critico (sistema ANPR non operativo): ≤ 4 ore lavorative;
- Il fornitore deve includere nella propria offerta SLA specifici per il link radio (Postazione B) e per il tunnel VPN (Postazione C);
- Formazione operatori: ≥ 8 ore in loco dopo la messa in servizio, con consegna manuale operativo in italiano.

7. Trattamento dei dati personali — Conformità GDPR

7.1 DPIA — Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati

Il sistema ANPR con potenziale interfacciamento alle banche dati delle FF.OO. rientra tra i trattamenti ad alto rischio per cui l'art. 35 GDPR rende obbligatoria la DPIA prima dell'avvio del trattamento. La valutazione deve comprendere:

- Descrizione delle finalità: sicurezza pubblica, controllo della circolazione, ricerca veicoli rubati/soggetti a fermo;
- Valutazione di necessità e proporzionalità delle ubicazioni scelte rispetto alle finalità dichiarate;
- Analisi dei rischi per i diritti degli interessati e misure di mitigazione adottate;
- Periodi di conservazione: 48h per immagini di contesto; fino a 7gg per dati ANPR; fino a 30gg in caso di procedimento penale in corso;
- Misure di sicurezza tecnica: cifratura TLS 1.3 per i flussi video, VPN AES-256 per la trasmissione internet, autenticazione a due fattori per tutti gli operatori, log di accesso immutabili conservati per 12 mesi;
- Procedure per risposta alle richieste di accesso degli interessati ex art. 15 GDPR.

7.2 Adempimenti obbligatori prima dell'attivazione del sistema

- Approvazione della DPIA e, se necessario, consultazione preventiva del Garante ex art. 36 GDPR;
- Affissione di cartelli di videosorveglianza conforme (con pittogramma, identità del titolare, finalità, periodo di conservazione) nelle immediate vicinanze di entrambe le postazioni;
- Pubblicazione dell'informativa estesa sul sito istituzionale del Comune;
- Rilascio dell'autorizzazione Prefettura per l'interfaccia ANPR con SDI/MTC;
- Nomina del responsabile del trattamento (se il VMS o parti del sistema sono gestiti da terzi).

8. Cronoprogramma dei lavori

La durata complessiva stimata è di 6-7 mesi dalla data di approvazione del finanziamento. L'iter è compatibile con la procedura negoziata sotto soglia (art. 50 D.Lgs. 36/2023).

Attività	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Sopralluogo tecnico (link budget radio + rilievo fibra)	X						
Redazione progetto esecutivo + allegati		X	X				
Approvazione progetto + avvio DPIA			X				
Istanza autorizzazione Prefettura (ANPR)	X	X					
Permesso manomissione suolo (fibra Post. C)		X	X				
Procedura negoziata – inviti e offerte				X			
Aggiudicazione e stipula contratto					X		
Fornitura e consegna apparati					X		
Opere civili — scavi e posa fibra (Post. C)					X	X	
Installazione Post. B (Via Livatino + ponte radio)						X	
Installazione Post. C + edificio campo sportivo						X	
Collaudo ANPR, test VPN/radio, messa in servizio							X
Formazione operatori e consegna documentazione							X

9. Piano di manutenzione dell'opera

Ai sensi dell'art. 41 co. 8 D.Lgs. 36/2023, il progetto comprende il piano di manutenzione con le attività necessarie a garantire l'efficienza del sistema nel tempo.

Attività	Periodicità	Responsabile	Note
Pulizia ottica telecamere ANPR e contesto	Trimestrale	Manutentore esterno	
Verifica allineamento antenne ponte radio	Semestrale	Manutentore esterno	Post. B – con misura RSSI
Monitoraggio qualità link radio (RSSI, errori)	Mensile	Operatori PL	Tramite interfaccia web

Attività	Periodicità	Responsabile	Note
Verifica stato tunnel VPN e log di accesso	Mensile	Operatori PL	Post. C
Verifica batterie alimentatori tampone	Semestrale	Manutentore esterno	Test autonomia reale
Sostituzione batterie gel tampone	Ogni 3-4 anni	Manutentore esterno	
Aggiornamento firmware telecamere e switch	Annuale	Manutentore esterno	O ad ogni rilascio critico
Aggiornamento firmware router/firewall VPN	Annuale	Manutentore esterno	
Calibrazione soglie ANPR (adeguamento stagionale)	Semestrale	Manutentore + PL	
Misura OTDR fibra ottica (Post. C)	Biennale	Manutentore esterno	Verifica giunti e connettori
Revisione strutturale pali stradali	Biennale	Ufficio Tecnico Comunale	Ispezione visiva + strumentale
Verifica e rinnovo autorizzazione Prefettura	Ad scadenza	Ufficio Polizia Locale	Vedi termini aut. originaria

10. Firme e approvazioni

Il Progettista	Il Dirigente

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 692

Approvazione schema di Convenzione quadro tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Consorzio di bonifica Litorale Nord, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta di Castelporziano.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione quadro tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Consorzio di bonifica Litorale Nord, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta di Castelporziano.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 "Nuove norme per la Bonifica Integrale";

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n. 50 "Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 11 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica" e successive modifiche) della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 in base al quale "(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

TENUTO CONTO del ruolo attribuito dalla normativa su richiamata ai Consorzi di bonifica con riguardo alla realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, delle opere di bonifica e degli impianti di irrigazione nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua secondari;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 405 è stato costituito il Consorzio di bonifica Litorale Nord, che ha unificato i tre preesistenti Consorzi di bonifica Tevere e Agro Romano, Pratica di Mare e Maremma Etrusca;
- il Consorzio di bonifica Litorale Nord – ente di diritto pubblico – è disciplinato dalle richiamate leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12 e dal proprio Statuto;

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica Litorale Nord, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2019, n. 847;

TENUTO CONTO che il comprensorio di bonifica del Consorzio è composto da una superficie complessiva di 627.900 Ha, come da allegato A alla citata legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4 e che il perimetro della bonifica consortile ha una superficie complessiva di 257.000 Ha (circa), coincidente con le aree nelle quali sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti;

TENUTO CONTO che nella perimetrazione territoriale di competenza del Consorzio è presente il bacino imbrifero nell'ambito del quale figura anche la Tenuta Presidenziale di Castelporziano;

VISTA la legge 9 agosto 1948 n. 1077, in virtù della quale la Tenuta Presidenziale di Castelporziano è parte della dotazione del Presidente della Repubblica;

TENUTO CONTO che la consistenza e la disciplina della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, nel cui compendio è ricompresa la Tenuta Presidenziale di Castelporziano, sono coperte da riserva di legge, appartengono al novero dei beni patrimoniali indisponibili e assolvono al fine primario di assicurare al Capo dello Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, tutelandone il prestigio ed il decoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2023, n. 881 concernente "Approvazione schema di Convenzione quadro tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Consorzio di bonifica Litorale Nord, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta di Castelporziano";

CONSIDERATO che la vigente Convenzione prevede, all'articolo 3, entro sei mesi dalla scadenza, la possibilità di rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di modificarne i contenuti;

CONSIDERATO che la rilevanza dei canali che attraversano la Tenuta ai fini di contenimento del rischio idraulico, a fronte dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici straordinari, ha evidenziato come non sia più procrastinabile la definizione di interventi di carattere straordinario;

TENUTO CONTO dei risultati positivi della prima Convenzione quadro per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, concretizzati nel triennio 2024-2026;

VISTO lo schema di Convenzione quadro, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consorzio di bonifica Litorale Nord e Agenzia del Demanio per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella tenuta di Castelporziano come indicati nell' "Allegato n. 1" alla stessa Convenzione quadro;

CONSIDERATO che il suddetto schema di Convenzione quadro prevede, tra l'altro, che:

a) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si impegna a:
- cooperare alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti;
- provvedere con le disponibilità di cui al capitolo 7340 del bilancio dello Stato al pagamento delle risorse finanziarie derivanti dalla Convenzione;
- attivare le più efficaci forme di coordinamento tra le Parti all'interno dell'apposito Gruppo di lavoro;
- assicurare il coordinamento con gli altri interventi di competenza che interessano la Tenuta presidenziale di Castelporziano;

b) l'Agenzia del Demanio si impegna a cooperare alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla convenzione a supporto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e previa richiesta da parte dello stesso, a realizzare le eventuali attività di competenza che si rendessero necessarie in relazione alle aree demaniali e ai beni facenti parte dell'assetto proprietario statale, in sinergia con le azioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lazio;

c) la Regione Lazio si impegna a vigilare sugli adempimenti tecnici e amministrativi per l'attuazione e la verifica delle attività previste dalla Convenzione stessa;

d) il Consorzio di Bonifica Litorale Nord svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si impegna a progettare e realizzare tutte le attività previste;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Convenzione quadro, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio e Consorzio di bonifica Litorale Nord, per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella tenuta di Castelporziano come indicati nell' "Allegato n. 1" alla stessa Convenzione quadro;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente,

1. di approvare lo schema di Convenzione quadro, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione tra Regione Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consorzio di bonifica Litorale Nord e Agenzia del Demanio per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella tenuta di Castelporziano.

La Convenzione quadro sarà sottoscritta dal Presidente o suo delegato.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA TENUTA DI CASTELPORZIANO

TRA

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali (di seguito anche solo "Ministero"), in persona del Direttore generale per l'edilizia statale e le politiche abitative *pro tempore,* l'Agenzia del Demanio (di seguito anche solo "Agenzia"), in persona del rappresentante legale *pro tempore,* la Regione Lazio (di seguito anche solo "Regione"), in persona del Presidente *pro tempore;*

E

il Consorzio di Bonifica Litorale Nord (di seguito anche solo "Consorzio"), in persona del legale rappresentante *pro tempore.*

***

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15 della suddetta legge che disciplina gli "Accordi fra le pubbliche Amministrazioni";

VISTO l'articolo 54 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 il quale prevede che "*I Consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse";*

CONSIDERATO che la Regione Lazio con la Legge Regionale del 21 gennaio 1984 n. 4 ha disciplinato gli interventi in materia di bonifica integrale e montana rivolti al razionale utilizzo ed alla tutela delle acque, del territorio e dell'ambiente anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con la Legge Regionale del 7 ottobre 1994 n. 50 ha previsto la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica effettuata ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183" ha riconosciuto un ruolo fondamentale nel settore della difesa del suolo ai Consorzi, dettando una nuova impostazione dei rapporti tra i Consorzi stessi, la Regione, la Provincia e l'ATO;

VISTO l'articolo 35 della richiamata Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, il quale prevede che l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con le Leggi Regionali del 10 agosto 2016 n. 12 e del 28 dicembre 2018 n. 13 ha previsto il riordino territoriale dei comprensori di bonifica con l'obiettivo di superare le frammentazioni delle competenze, di uniformare e omogeneizzare l'esercizio delle funzioni, di ridurre i costi a vantaggio delle azioni rivolte alla difesa del suolo ed alla gestione delle acque;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 25 giugno 2019, n. 405 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, che ha unificato i tre preesistenti Consorzi di Bonifica del Tevere e Agro Romano, di Pratica di Mare e della Maremma Etrusca;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord - Ente di diritto pubblico - è disciplinato dalle richiamate Leggi Regionali del 21 gennaio 1984, n. 4, del 7 ottobre 1994, n. 50 e del 10 agosto 2016, n. 12 e dal proprio Statuto;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica "Litorale Nord", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 19 novembre 2019, n. 847;

TENUTO CONTO che il comprensorio di bonifica del Consorzio, risultante dall'Allegato A della Legge Regionale del 21 gennaio 1984 n. 4, come modificato dalle L.R. 12/2016 e 13/2018, è composto da una superficie complessiva di 627.900 Ha ed il perimetro della bonifica consortile, coincidente con le aree nelle quali sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti, ha una superficie complessiva di 257.000 Ha (circa);

TENUTO CONTO che le attività dei Consorzi, pur mantenendo le originarie funzioni di bonifica e irrigazione, si sono progressivamente estese fino a comprendere le attività proprie della difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, nonché della razionale utilizzazione delle acque irrigue, con azioni di gestione delle opere realizzate e la manutenzione del reticolo idrografico che, assicurando la corretta veicolazione delle acque, determina la messa in sicurezza del territorio stesso;

TENUTO CONTO che tali attività sono fondamentali e necessarie nell'ottica della difesa generale del territorio, la quale richiede l'impegno di risorse ingenti e onerose per la collettività, ma deve essere integrata con una razionale e preziosa attività di manutenzione, presidio e controllo del territorio, svolta dai Consorzi stessi;

TENUTO CONTO che nella perimetrazione territoriale di competenza del Consorzio è presente il bacino imbrifero nell'ambito del quale figura anche la Tenuta presidenziale di Castelporziano (di qui innanzi anche la "Tenuta");

VISTA la Legge del 9 agosto 1948 n. 1077, in virtù della quale la Tenuta presidenziale di Castelporziano è parte della dotazione del Presidente della Repubblica;

RICHIAMATO che la consistenza e la disciplina della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, nel cui compendio è ricompresa la Tenuta presidenziale di Castelporziano, sono coperte da riserva di legge, appartengono al novero dei beni patrimoniali indisponibili e assolvono al fine primario di assicurare al Capo dello Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, tutelandone il prestigio ed il decoro;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di assicurare un costante beneficio in termini di sicurezza e salvaguardia idraulica a tutti i beni immobili, siano terreni o fabbricati, presenti nel bacino imbrifero in questione, senza soluzione di continuità tra i territori a monte, a valle e limitrofi alla stessa Tenuta presidenziale di Castelporziano, che il Consorzio svolga anche all'interno della stessa Tenuta le specifiche azioni a tutela del patrimonio cui è essenzialmente obbligato;

CONSIDERATO che la rilevanza dei canali che attraversano la Tenuta ai fini di contenimento del rischio idraulico, a fronte dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici straordinari, ha evidenziato come non sia più procrastinabile la definizione degli interventi individuati nell'Allegato n. 1, che riporta lo sviluppo degli stessi nel programma pluriennale degli interventi, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

CONSIDERATO che le attività individuate sono strettamente e indissolubilmente legate alle finalità istituzionali dell'Ente consortile;

TENUTO CONTO dei risultati positivi della prima Convenzione Quadro per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria nella Tenuta presidenziale di Castelporziano, concretizzati nel triennio 2024-2026;

CONSIDERATO che gli obiettivi raggiunti hanno riguardato il ripristino funzionale e la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico del Canale Palocco, del Fosso del Confine e del Fosso Guardapasso, nonché delle condizioni idrologiche naturali del Fosso Camilletto e delle aree della Tenuta presidenziale di Castelporziano, attraverso interventi straordinari di rinaturalizzazione e gestione sostenibile della risorsa idrica per contrastare gli effetti di cambiamenti climatici, della riduzione delle precipitazioni e del degrado ambientale, recuperando l’acqua del Canale Palocco per riutilizzarla a beneficio di suoli, falda e habitat naturali;

CONSIDERATO che il recupero e riuso dell’acqua del Canale Palocco ha riguardato:

- umidità dei suoli;
- ricarica della falda;
- supporto agli habitat naturali;
- supporto ai progetti PNRR di restauro forestale;

TENUTO CONTO che durante l'incontro avvenuto presso il MIT il 19 maggio 2026, i rappresentanti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma pluriennale per interventi straordinari a favore del reticolo della Tenuta presidenziale di Castelporziano e che i presenti hanno registrato il consenso per le attività concretizzate anche da parte di Regione Lazio e Demanio;

CONSIDERATO che la vigente Convenzione prevede, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, la possibilità di rinnovare i termini della stessa (art. 3) riservandosi la possibilità di modificarne i contenuti;

TENUTO CONTO che nella recente riunione presso il MIT i rappresentanti del Ministero hanno favorevolmente preso atto del lavoro svolto registrando la richiesta dei presenti di poter proseguire le attività come proposto dai responsabili e dai tecnici del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma e avallato anche dai rappresentanti di Regione Lazio e Demanio;

CONSIDERATO che le attività proposte per il prossimo triennio riguarderebbero misure straordinarie necessarie per completare il programma di rinaturalizzazione utile a contrastare i cambiamenti climatici e consentire il recupero della risorsa idrica come elemento centrale di resilienza ambientale per il periodo 2027/2029, e che tali attività si concretizzerebbero tramite:

a) Realizzazione di interventi di riqualificazione sul Fosso della Santola;
b) Realizzazione di interventi di recupero della funzionalità idrologica dei fossi della tenuta (reticolo secondario).

ATTESO che l'Agenzia del Demanio è istituzionalmente preposta oltre che a fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) nella realizzazione di interventi su immobili dello Stato, a valere su risorse finanziarie delle stesse, nel quadro della cooperazione orizzontale fra soggetti pubblici, anche all'individuazione di nuovi modelli sostenibili e innovativi e soluzioni per facilitare le strategie di modernizzazione dei servizi resi alle stesse PAC, favorendo in condivisione con i Ministeri di riferimento e con gli enti territoriali interessati la rigenerazione e messa in sicurezza dei territori, il risparmio del consumo del suolo e l'economia circolare in coerenza con le strategie europee per la transizione verde e digitale e con le linee guida nazionali e comunitarie;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309, del 30 dicembre 2021;

DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito della "Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali", assicura, tra l'altro, la "programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali";

ATTESO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del capitolo 7340 del bilancio dello Stato, denominato "Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri Organismi Internazionali";

***

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutato ritenuto la presente Convenzione viene proposta dalla Regione Lazio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi urgenti da parte del Consorzio da inserirsi in un piano di durata pluriennale secondo le priorità ivi definite, sentita l'Agenzia del Demanio e previo l'assenso del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e, pertanto,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

(Finalità e oggetto)

1. La presente Convenzione ha la finalità di avviare un rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti allo scopo di garantire l'esatto svolgimento delle attività di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico sul reticolo idrografico afferente alla Tenuta presidenziale di Castelporziano secondo una programmazione pluriennale.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non comporta il riconoscimento di richieste di pagamento relative a contributi consortili riguardanti le aree ricadenti nella Tenuta presidenziale di Castelporziano né comporta acquiescenza alle medesime o rinuncia alle ragioni già fatte valere in giudizio.
3. Gli interventi, indicati nel programma redatto su base pluriennale di cui al documento denominato "Allegato n. 1", sono volti a garantire il corretto funzionamento del reticolo idrografico della Tenuta presidenziale di Castelporziano e ad assicurarne le capacità di assorbimento degli eventi meteorici.
4. Gli interventi indicati dal programma pluriennale di cui al comma 3, qualificati come straordinari ai sensi della normativa sui Consorzi di Bonifica, sono oggetto di puntuale definizione nell'ambito di "programmi operativi annuali" comprensivi del relativo cronoprogramma, proposti dal Consorzio e approvati a cura del Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 6.

Art. 3

(Durata, modifiche e risoluzione)

1. La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. Entro sei mesi dalla scadenza, valutato lo stato di attuazione complessivo della medesima, le Parti possono rinnovare i termini della Convenzione, riservandosi la possibilità di modificarne i contenuti e la relativa autorizzazione di spesa.

2. La Convenzione può essere oggetto di modifiche o integrazioni per concorde volontà delle Parti, da formulare esclusivamente in forma scritta, anche in relazione alla possibile estensione ad altri soggetti pubblici.

3. La Convenzione può essere risolta per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, nonché per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto.

4. In caso di risoluzione resta ferma la piena validità ed efficacia dei programmi operativi che abbiano avuto un principio di esecuzione e delle attività svolte o avviate e da concludersi, in attuazione del programma pluriennale della presente Convenzione, fatta salva diversa intesa tra le Parti espressa in forma scritta.

Art.4

(Obblighi delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse oggetto della presente Convenzione. In particolare:

a) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si impegna a:

- cooperare alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi descritti nel documento denominato "Allegato n. l", nonché previsti dai relativi programmi operativi annuali;
- provvedere con le disponibilità di cui al capitolo 7340 del bilancio dello Stato al pagamento delle risorse finanziarie derivanti dalla Convenzione, secondo la modalità di trasferimento delle risorse prevista all'articolo 5;
- attivare le più efficaci forme di coordinamento tra le Parti all'interno del Gruppo di lavoro;
- assicurare il coordinamento con gli altri interventi di competenza che interessano la Tenuta presidenziale di Castelporziano;

b) l'Agenzia del Demanio si impegna a cooperare alla realizzazione degli obiettivi individuati nel programma pluriennale di cui al precedente articolo 2 espletando, a supporto del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e previa richiesta da parte dello stesso, le eventuali attività di competenza che si rendessero necessarie in relazione alle aree demaniali e ai beni facenti parte dell'assetto proprietario statale, in sinergia con le azioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lazio;

c) la Regione Lazio si impegna a vigilare sugli adempimenti tecnici e amministrativi per l'attuazione e la verifica di tutte le attività individuate nel documento denominato "Allegato n. 1" e nei programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Referente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica di cui al successivo articolo 6;

d) il Consorzio di Bonifica Litorale Nord svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si impegna a progettare e realizzare tutte le attività individuate nel documento denominato "Allegato n. 1" e dettagliate nei programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4;

Il personale del Consorzio e dei soggetti esecutori dei progetti potrà accedere alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso previste per la dotazione immobiliare della Presidenza della Repubblica, come specificate nei singoli programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4.

Art. 5

(Modalità di erogazione delle risorse finanziarie)

1. Le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato n. 1 sono complessivamente quantificate in euro 1.600.000,00.

2. Le risorse saranno trasferite al Consorzio, che ne avanza richiesta come da cronoprogramma finanziario allegato, sul conto corrente vincolato a specifica destinazione acceso dallo stesso, secondo le seguenti modalità:

- la prima annualità, pari ad euro 320.000,00 corrispondente al 20% dell'importo di cui al primo comma, a titolo di anticipo a seguito della registrazione della presente Convenzione da parte degli organi di controllo;
- la seconda annualità, pari ad euro 640.000,00 corrispondente al 40% dell'importo di cui al primo comma, sarà corrisposta sulla base dell'avanzamento dei singoli programmi operativi annuali. Il 50% della seconda annualità sarà corrisposta all'atto dell'approvazione del singolo programma operativo annuale da parte del Gruppo di lavoro, mentre la restante parte sarà corrisposta a seguito della presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere del relativo programma operativo;
- la terza annualità, pari ad euro 640.000,00 corrispondente al 40% dell'importo di cui al primo comma, sarà corrisposta con le medesime modalità della seconda.

3. Al trasferimento delle risorse finanziarie si provvede a valere sul capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato "*Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri Organismi Internazionali*".

Art. 6

(Referenti e Gruppo di Lavoro)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione è costituito un Gruppo di lavoro composto dai referenti individuati dalle Parti, oltre al referente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il compito di:

a) approvare i programmi operativi annuali proposti dal Consorzio;

b) assicurare tutte le attività necessarie e favorire un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della definizione e condivisione delle attività di cui all'articolo 2;

c) monitorare lo stato di avanzamento delle attività oggetto della Convenzione e dei programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4;

d) fornire supporto nello svolgimento delle attività con riferimento a problematiche di natura tecnico-giuridica eventualmente insorte e promuovere la ricerca di soluzioni pertinenti.

3. Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano - viene invitato a partecipare, attraverso un suo referente, stabilmente alle attività del Gruppo di lavoro. Qualora il Segretariato segnali problematiche sorte nell'esecuzione degli interventi di cui alla presente Convenzione, si provvede prontamente anche con possibili aggiornamenti del programma operativo in corso. I programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4, sono sottoposti al parere vincolante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

4. Il Gruppo di lavoro potrà essere integrato con i referenti di ulteriori interlocutori istituzionali interessati ovvero competenti rispetto alle attività oggetto della presente Convenzione.

5. I referenti assicureranno, anche mediante il Gruppo di lavoro, secondo i tempi e le modalità definite nei programmi operativi annuali di cui al precedente articolo 2, comma 4, il monitoraggio delle connesse attività.

Art. 7

(Comunicazioni fra le Parti)

1. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia. Le comunicazioni avvengono prioritariamente mediante pec.

2. Ogni comunicazione deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:

- se indirizzata al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano - all’indirizzo: servizio.tenuta.castelporziano@pec.quirinale.it

- se indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, all'indirizzo: dg.edilizia@pec.mit.gov.it
- se indirizzata all'Agenzia del Demanio, all'indirizzo: agenziademanio@pce.agenziademanio.it
- se indirizzata alla Regione Lazio, all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.lazio.it
- se indirizzata al Consorzio di Bonifica Litorale Nord all'indirizzo: cbln@pec.cbln.it

3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art.8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione le Parti si atterranno alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento agli affidamenti occorrenti per lo svolgimento delle stesse ed il perseguimento delle esigenze di pubblico interesse, considerato che con il presente accordo si coordinano le funzioni di stazione appaltante necessarie a tali fini.

Art. 9

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione, le Parti concordano di esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Art.10

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla citata normativa europea e per l'effetto confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il citato Regolamento UE, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto della presente Convenzione.

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali acquisiti in relazione alla presente Convenzione saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima e in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o a prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali, o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento, nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Art.11

(Efficacia e firma)

1. La presente Convenzione, è vincolante per le Parti ed assume efficacia all'atto della registrazione da parte degli organi di controllo.

La sottoscrizione della presente Convenzione è da effettuare con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, lì_____

Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
(_____)

Per l'Agenzia del Demanio
(_____)

Per la Regione Lazio
(_____)

Per il Consorzio di Bonifica Litorale Nord
(_____)

"PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA NATURALIZZAZIONE E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IDROLOGICHE DELLE AREE NATURALI DELLA TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO" - FOSSO DELLA SANTOLA

N. ord.	Descrizione		Importo Euro	
			parziale	totale
A	**LAVORI**			
1	*Importo Lavori*			
	a misura		**1'400'342.79 €**	
2	*Importo costi della sicurezza*			
	a misura		54'202.66 €	
3	***Totale importo lavori***		**1'400'342.79 €**	
4	**Totale lavori in appalto (A1+A2)**		**1'454'545.45 €**	**1'454'545.45 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
13	Aliquota IVA su lavori di appalto (A4)	**10%**	145'454.55 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			**145'454.55 €**
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			**1'600'000.00 €**

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 709

Approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale di Latina e Casa del Sole S.r.l., Clinica Polispecialistica "T. Costa", per la definizione del contenzioso pendente.

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Lazio e Azienda Sanitaria Locale di Latina e Casa del Sole S.r.l., Clinica Polispecialistica "T. Costa", per la definizione del contenzioso pendente.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 21 maggio 2026, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Andrea Urbani;
- l'atto di Organizzazione n. G01282 del 7 febbraio 2024, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Monnalisa Iacuitto;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità"* che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "*Legge di stabilità regionale 2026"*;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1338, recante: "Ricognizione *nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2025."*;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349 concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;*
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai*

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

- la Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 concernente: "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*";
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";
- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante "*Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*"*;*
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*";
- il DPCM 29 novembre 2001, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*"*;*
- il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., recante "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, con la quale la Regione Lazio ha approvato un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "Piano di Rientro"), che prevede misure e procedure per l'azzeramento del disavanzo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 6 marzo 2007, con cui si è preso atto dell'Accordo, siglato in data 28 febbraio 2007, tra il Ministero della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze, la Regione Lazio, per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 15 novembre 2024, n. 939, recante: "*Adozione del programma operativo 2024 – 2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio*";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 587, recante "*Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026" di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio*";
- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.*;
- il DCA n. U00247 del 2 luglio 2019 e s.m.i., avente ad oggetto: "*Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*";

PREMESSO che:

- la Casa del Sole S.r.l. - Clinica Polispecialistica "T. Costa" - ha instaurato diversi giudizi nei confronti della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina aventi ad oggetto la contestazione degli esiti dei controlli esterni di congruità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate nelle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;
- con sentenza n. 169/2026, il Tribunale di Roma, Sez. II Civ., ha accolto le domande della Casa del Sole S.r.l. - Clinica Polispecialistica "T. Costa" - relativamente ai controlli delle attività svolte nell'anno 2014, condannando in solido la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale di Latina alla restituzione dell'importo trattenuto, oltre interessi e spese;
- con sentenza n. 2215/2026, il Tribunale di Roma, Sez. II Civ., ha definito il giudizio concernente le prestazioni dell'anno 2015, con riferimento alla determinazione degli importi dovuti agli esiti dell'attività del Collegio Arbitrale designato;
- risulta pendente il giudizio iscritto al R.G. n. 4583/2024, relativo ai controlli sulle prestazioni rese nell'anno 2012, mentre per il IV trimestre 2012 e per l'anno 2013 risultano conclusi i procedimenti di verifica mediante il Collegio Arbitrale designato;

CONSIDERATO che le parti hanno avviato trattative finalizzate alla definizione bonaria dei rapporti controversi, sia pendenti che potenziali, derivanti dai controlli esterni di congruità e appropriatezza effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2012 al 2015;

CONSIDERATO, altresì, che tali trattative hanno condotto alla predisposizione di uno schema di Accordo che disciplina i reciproci rapporti, prevedendo, tra l'altro, la rinuncia all'impugnazione delle sentenze, la corresponsione degli importi concordati e dei relativi interessi, la rinuncia al giudizio pendente R.G. n. 4583/2024 e la definizione tombale di ogni ulteriore controversia relativa ai controlli oggetto dell'Accordo;

RILEVATO che la definizione dell'Accordo consente di eliminare il rischio derivante dalla prosecuzione dei giudizi pendenti e che lo stesso appare conforme ai principi di economicità, efficacia, buon andamento dell'azione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, evitando ulteriori oneri connessi al protrarsi del contenzioso, anche in considerazione delle reciproche rinunce formulate dalle parti;

CONSIDERATO, altresì, che l'Accordo è finalizzato alla definizione integrale della controversia con rinuncia a ogni domanda, azione e pretesa connessa ai fatti oggetto del giudizio, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, né della fondatezza delle pretese avversarie, e persegue esclusivamente il fine del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante lo strumento negoziale, che risulta più conveniente rispetto alla prosecuzione del contenzioso;

RILEVATO, altresì, che la definizione bonaria dei rapporti consente un risparmio per l'Amministrazione pari a circa euro 1.009.000,00, con il riconoscimento dell'importo di euro 563.168,00, a fronte di un contenzioso complessivo del valore di euro 1.394.909,00, oltre interessi legali e interessi *ex* D.lgs. 231/2002, stante, da un lato la rinuncia della Casa del Sole S.r.l. agli

interessi moratori a fronte del riconoscimento degli interessi legali e dall'altro lato la corresponsione di quanto risultante dai controlli esterni per l'anno 2015, comportando, inoltre, la cessazione del contenzioso, l'eliminazione dell'alea connessa agli esiti dei giudizi, la rinuncia, da parte della società interessata, agli interessi legali e moratori nonché le ulteriori pretese economiche e la riduzione dei costi connessi alla gestione del contenzioso;

ACQUISITO, con nota prot. n. 239057 del 5 marzo 2026, integrato con nota prot. n. 0811633 del 3 agosto 2026, il parere dell'Avvocatura regionale che ritiene l'Accordo vantaggioso, giuridicamente legittimo nonché conforme all'interesse pubblico e, in considerazione del giudizio prognostico sull'esito dei tre contenziosi, economicamente favorevole per l'Amministrazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare lo schema dell'Accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale di Latina e la Casa del Sole S.r.l. - Clinica Polispecialistica "T. Costa" -, al fine di evitare l'alea del giudizio, di rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di contenere ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione del contenzioso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi gravano sul bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale, definita dalla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e nell'ambito della quota di finanziamento sanitario indistinto dalla stessa Direzione assegnata alle Aziende;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema dell'Accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lazio e l'Azienda Sanitaria Locale di Latina e la Casa del Sole S.r.l. - Clinica Polispecialistica "T. Costa" -, al fine di evitare l'alea del giudizio, di rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di contenere ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione del contenzioso.

Il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'Accordo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

SCHEMA DI ACCORDO

tra

REGIONE LAZIO, C.f.: 80143490581, in persona del Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, di seguito, per brevità, anche denominata "*Regione*"

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA, C.F.: 01684950593, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Latina, Via Pier Luigi Nervi, di seguito, per brevità, anche denominata "l'Azienda" o la "ASL"

E

CASA DEL SOLE S.r.l., Clinica Polispecialistica "T. Costa", in persona dell'Amministratore Unico, con sede in Formia (LT), Via G. Paone n. 58, P. IVA 01298500594, domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 58, presso lo studio dell'Avv. Filippo Calcioli e dell'Avv. Antonella Blasi, di seguito, per brevità, anche denominata "la struttura" o "la Casa del Sole"

La Regione Lazio, la ASL di Latina e la Casa del Sole s.r.l. Clinica Polispecialistica T. Costa, di seguito, per brevità, sono congiuntamente denominate anche "*le parti*"

PREMESSO

- che con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tar, la Casa del Sole s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma la Regione Lazio e la ASL di Latina per ottenere la declaratoria della infondatezza dei rilievi dell'amministrazione sanitaria sulle prestazioni erogate, nonché della insussistenza della pretesa economica avanzata dalla ASL di Latina in esito ai controlli esterni sulla congruità e appropriatezza dell'attività svolta nell'anno 2014, per complessivi euro 235.383,53, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto dalla ASL sulla fattura n. 18 del 20 giugno 2019, pari ad euro 235.383,53, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002;

- ritualmente costituitasi in giudizio, la Regione Lazio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava, nel merito, le avverse pretese, concludendo per la reiezione della domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, nell'*an* e nel *quantum*. La ASL di Latina rimaneva contumace;
- con Sentenza n.169/2026 del 7 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, sez. II Civ., in accoglimento delle domande formulate dalla Casa del Sole, statuiva – testualmente - che "a*) rigetta le eccezioni preliminari; b) condanna la Regione Lazio in persona del presidente pro tempore e la Azienda USL Latina in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido in favore della "S.r.l. casa del Sole- Clinica Specialistica "T. Costa" in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di euro 235.383,53, oltre interessi ex d. Lgs. 231/2002 decorrenti dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento delle singole fatture e fino al momento del pagamento; c) condanna la Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore e la Azienda U.S.L. Latina in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido delle spese processuali, pari ad euro 10.300,00 per compensi ed euro 800 per spese, oltre spese generali, iva e cpa*";
- Il Tribunale rilevava, altresì: "*che la somma di euro 235.383,53 sia stata già pagata da parte attrice tramite trattenuta sulla fattura n. 18 del 20 giugno 2019.. da tutto quanto sopra consegue, in accoglimento della domanda ed in assorbimento di ogni altra questione, l'insussistenza della pretesa economica avanzata dalla Azienda USL Latina con le note prot. n. U0025999 e n. 0025978 dell'8.8.2018, in esito ai controlli sulla attività per complessivi 235.383,53 euro, somma la quale, trattenuto sulla fattura n. 18 del 20.06.2019, deve essere restituita. Alla restituzione sono condannate in solido la Azienda USL Latina e la Regione Lazio";*
- che la ASL di Latina, con deliberazione n. 507/2026, ha già riconosciuto una quota pari a euro 93.316,00 della sorte capitale relativa all'annualità 2014 e ha emesso il relativo ordine, che, alla data di predisposizione del presente Accordo, non risulta ancora fatturato né pagato;
- che, nella contestualità dei tempi, con ulteriore atto di citazione in riassunzione, la Casa del Sole s.r.l. conveniva nuovamente in giudizio

la Regione Lazio e la ASL di Latina anche al fine di far accertare l'appropriatezza delle prestazioni per acuti erogate nell'anno 2015, così come identificati nei relativi verbali di verifica della documentazione clinica e/o dell'appropriatezza dei ricoveri, chiedendo, conseguentemente la condanna delle amministrazioni alla restituzione di quanto -in ipotesi- indebitamente trattenuto sulla fattura n. 18 del 20 giugno 2019 pari ad euro 109.001,72, oltre interessi di cui al D. Lgs n. 231/2002 dalla data della trattenuta alla restituzione. Concludeva la parte attrice chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza dei rilievi su cui l'Amministrazione sanitaria affermava la inappropriatezza di alcune prestazioni erogate nell'anno 2015 e la conseguente inesistenza del credito dalla stessa vantato e dei presupposti per le sanzioni dalla stessa indicate;

- la Regione Lazio si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché il rispetto della tempistica per quanto riguarda la sanzione e concludeva per il rigetto delle domande proposte *ex adverso*, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate sia nell'*an* che nel *quantum*. La ASL di Latina rimaneva contumace;
- con Sentenza n. 2215/2026, pubblicata in data 12 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, sez. II Civ., nella persona del Giudice dott. Cianfarini definiva il giudizio *de quo*, accertando che "*gli importi dovuti dalla parte attrice sono quelli derivanti dalla diretta applicazione dei risultati cui è giunto il Collegio Arbitrale nella relazione del 29.05.2024. L'eventuale relativa differenza economica – per come derivante dalla relazione del 29.05.2024 – sarà restituita all'avente diritto con decorrenza dalla notifica della presente sentenza e con decorrenza degli interessi legali sempre a partire dalla notifica stessa. B) compensa le spese di lite*";
- che, altresì, la Casa del Sole ha promosso un ulteriore giudizio nei confronti della Regione Lazio e della ASL di Latina, contestando le risultanze dei controlli effettuati dai medici Revisori dell'ASP Lazio su 530 cartelle cliniche e sull'appropriatezza delle prestazioni rese su pazienti acuti nei primi tre trimestri dell'anno 2012, conclusi con il verbale n. 6558/055 del 25 giugno 2013, rassegnando le seguenti

conclusioni "*Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale Civile di Roma adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: 1) accertare e dichiarare l'insussistenza di un obbligo di parte attrice a corrispondere la pretesa economica avanzata dall'Azienda U.S.L. Latina nelle richieste formulate nella nota prot. n. 94378 GR/11/28 del 22 febbraio 2016, di blocco e successivo recupero sulle prime fatture utili dell'importo di euro 1.394.909,00, a far data dall'anno 2016; 2) accertare e dichiarare che il credito non è certo, stante la non definitività dei controlli per il periodo in questione per la mancata attivazione del Collegio Arbitrale ex DCA 40/2012 e, quindi, l'inesigibilità del credito; 3) accertare e dichiarare tutto quanto sopra e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, Azienda U.S.L. Latina e/o Regione Lazio, ognuna per quanto di competenza, alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulle fatture a partire dall'anno 2016, pari a 1.394.909,00 Euro, oltre interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dalla data della trattenuta e sino alla restituzione. Con riserva di indicare e richiedere nuovi mezzi di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.";*

- il suddetto giudizio, iscritto al n. 4583/2024, risulta ad oggi pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sez. II, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 9 dicembre 2026. La Regione Lazio si è costituita contestando integralmente le avverse pretese e concludendo per il respingimento delle domande di parte attrice;
- che la Regione Lazio ha, altresì, provveduto ad effettuare i controlli esterni anche rispetto alle prestazioni erogate dalla Casa del Sole S.r.l. nel IV trimestre del 2012 e nell'anno 2013, contestando, per il tramite della ASL di Latina, alla struttura:

  a) quanto all'intero anno 2012, l'inadeguatezza/non congruità delle prestazioni erogate per un importo complessivo di euro 1.670.900,00, comprensivo di sanzione amministrativa relativa all'intera annualità;

  b) quanto all'anno 2013, l'inadeguatezza/non congruità delle prestazioni erogate per un importo complessivo di euro 134.177,00, comprensivo di sanzione amministrativa, di cui concordato pari ad euro 29.221,00 e non concordato pari ad euro 104.956,00;
- che la Regione Lazio ha attivato il controllo di II istanza, procedendo alla designazione del Collegio Arbitrale previsto dalla normativa vigente ed applicabile *ratione temporis*;

- che, con riferimento al IV trimestre 2012 e al 2013, la Casa del Sole non ha impugnato in sede giudiziale le risultanze della istruttoria espletata dal Collegio Arbitrale designato;
- che, all'esito dell'istruttoria regionale e dei calcoli effettuati dal competente Ufficio controlli della Regione Lazio, sono stati individuati gli importi di euro 523.972,00 per l'anno 2012 e di euro 39.196,00 per l'anno 2013, dei quali la ASL di Latina prende atto ai fini della definizione del presente Accordo;
- che le parti, con l'ausilio dei rispettivi legali, hanno avviato trattative per tentare una tombale definizione bonaria di ogni e tutti i contenziosi – pendenti e potenziali - che le vedono contrapposte con riferimento ai controlli esterni effettuati ai sensi e per gli effetti dei DCA n. 58/2009 e DCA n. 40/2012 dalla Regione Lazio tra il 2012 e il 2015 e, all'esito delle stesse, hanno manifestato la reciproca volontà di concludere un accordo conciliativo nei termini appresso esplicitati.

*** *** ***

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe generalizzate ed assistite, convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo, le cui clausole sono da ritenersi tutte essenziali e tra loro inscindibilmente legate.
2. Le Parti danno atto che le attività di controllo, riesame e valutazione tecnico-sanitaria delle prestazioni, nonché la conseguente determinazione degli importi risultanti da tali attività, sono state svolte dai competenti uffici della Regione Lazio, secondo la disciplina applicabile. La ASL di Latina interviene nel presente Accordo prendendo atto delle relative risultanze e limitatamente agli effetti amministrativi, contabili, patrimoniali e processuali di propria competenza, senza che la sottoscrizione comporti un'autonoma rivalutazione tecnica dei controlli regionali.
3. La Regione e la ASL di Latina, senza riconoscimento alcuno di responsabilità né della fondatezza delle pretese della Casa del Sole, rinunciano a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 169/2026 del 7 gennaio 2026 e, in esecuzione della medesima,

si impegnano a corrispondere alla Struttura la sorte capitale ivi liquidata, pari a euro 235.383,53, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'emissione della corrispondente nota di debito da parte della Struttura, oltre agli interessi legali maturati dal 15 giugno 2019 al 30 giugno 2026, pari ad euro 28.355,65. Le parti danno atto che l'importo di euro 93.316,00, già oggetto dell'ordine emesso dalla ASL di Latina e non ancora fatturato né pagato, costituisce quota parte della suddetta sorte capitale e non si aggiunge alla stessa; le modalità esecutive del pagamento dovranno pertanto assicurare l'assenza di duplicazioni.

4. La Casa del Sole accetta e, a fronte di quanto precede, a sua volta dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla corresponsione in proprio favore degli interessi moratori *ex* D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sulla succitata sorte, così come riconosciuti nella citata sentenza Tribunale di Roma n. 169/2026.
5. La Regione Lazio e la ASL di Latina accettano la suddetta rinuncia.
6. Con riferimento alla sentenza n. 2215/2026, relativa ai controlli esterni anno 2015, all'esito della espletata istruttoria, la Regione e la ASL si impegnano a corrispondere alla Casa del Sole, che incondizionatamente accetta, l'importo di euro 63.438,00, con rinuncia da parte della struttura ad ogni ulteriore e maggiore pretesa azionata in giudizio e senza riconoscimento di interessi (legali e moratori), anche tenuto conto della mancata notificazione della sentenza.
7. L'anzidetta somma di euro 63.438,00 verrà restituita alla Casa del Sole, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla emissione di nota di debito da parte della Struttura per il corrispondente importo.
8. La ASL di Latina e la Regione Lazio rinunciano a proporre appello avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 2215/2026.
9. Da ultimo, con riferimento alle risultanze dei controlli esterni relativi agli anni 2012 e 2013, la Regione Lazio, sulla base dell'istruttoria espletata anche per il tramite del Collegio Arbitrale e dei calcoli effettuati dal proprio competente Ufficio controlli, ha individuato gli importi di cui alle successive lettere a) e b). La ASL di Latina ne prende atto ai fini del presente Accordo e, nell'esclusiva finalità di definire il contenzioso pendente e di prevenire l'insorgenza di ulteriori

controversie relative al IV trimestre 2012 e all'anno 2013, nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa per le casse erariali e senza riconoscimento alcuno di responsabilità né della fondatezza delle pretese avversarie, si impegna, unitamente alla Regione Lazio, a restituire alla Casa del Sole i seguenti importi:

a) Anno 2012: euro 523.972,00, senza riconoscimento di interessi, né legali né moratori.
b) Anno 2013: euro 39.196,00, senza riconoscimento di interessi, né legali né moratori.

10. La ASL di Latina eseguirà il pagamento nel termine di giorni 60 dalla emissione della nota di debito.
11. La Casa del Sole concorda con le risultanze dell'attività di verifica svolta dal Collegio Arbitrale con riferimento alle annualità indicate al punto 9 e, accettandone incondizionatamente l'esito, per l'effetto:
    A) dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'azione ed a tutte le domande formulate nel giudizio iscritto al R.G. n. 4583/2024, pendente dinanzi al Tribunale di Roma sez. II civile, con udienza fissata per il 9 dicembre p.v. che, dunque, le parti si impegnano a lasciar estinguere nelle forme dell'articolo 309 c.p.c., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti e rinuncia alla solidarietà *ex* articolo 13 Legge professionale Forense;
    B) dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, altresì, definitivamente e irrevocabilmente a qualsivoglia contestazione/diritto/azione e pretesa a qualsivoglia titolo o ragione, in merito ai controlli eseguiti dalla Regione Lazio sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate nel IV trimestre 2012 e nell'anno 2013.
12. La Casa del Sole dichiara, altresì, che, con l'intervenuto adempimento di quanto previsto agli articoli che precedono, il presente Accordo acquisterà valore anche di quietanza ampiamente liberatoria e che essa struttura sarà integralmente soddisfatta e non avrà più nulla a pretendere nei confronti della Regione Lazio e della ASL di Latina per i fatti oggetto dei giudizi indicati nelle premesse, nonché con riferimento ai controlli esterni per congruità e appropriatezza delle

prestazioni relativi al IV trimestre del 2012 e all'anno 2013, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, anche solo riferibile, connessa e/o connettibile, dedotta e/o deducibile, con rinuncia ad ogni diritto ed azione, e garanzia di manleva per pretese provenienti da terzi, noti e non noti.

13. Con l'intervenuto adempimento di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti si danno atto di aver definito in maniera tombale tutte le questioni tra loro pendenti in relazione alle vicende enucleate nei giudizi di cui alle premesse e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, derivante dai fatti narrati nei relativi atti di parte di cui ai giudizi indicati nelle premesse, nonché con riferimento ai controlli esterni eseguiti dalla Regione Lazio con riferimento alle prestazioni erogate dalla Casa del Sole nel IV trimestre 2012 e nell'anno 2013.
14. La Casa del Sole si impegna a tenere riservati l'esistenza e il contenuto del presente Accordo, salvo quanto strettamente necessario alla sua esecuzione e fatti salvi gli obblighi di legge, di trasparenza, pubblicità, accesso, controllo e rendicontazione gravanti sulle amministrazioni pubbliche.
15. Le Parti si danno atto che le spese legali liquidate dal Tribunale di Roma con sentenza n. 169/2026 sono già state corrisposte dalla Regione alla Casa del Sole s.r.l., per il tramite dell'Avvocatura regionale.

15-bis. Le Parti danno atto che, con la sentenza n. 2215/2026, le spese di lite sono state compensate e restano pertanto a carico di ciascuna parte per quanto di rispettiva competenza.

15-ter. Le spese relative al giudizio iscritto al R.G. n. 4583/2024, pendente dinanzi al Tribunale di Roma sez. II civile, con udienza fissata per il 9 dicembre p.v., si intendono integralmente compensate tra le parti.

16. Gli avv.ti Giuseppe Allocca, Antonella Blasi e Filippo Calcioli sottoscrivono il presente per rinuncia alla solidarietà professionale *ex* art. 13, comma 8, della Legge n. 247/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, Confermato e Sottoscritto

CASA DEL SOLE S.r.l. - Clinica Polispecialistica "T. Costa"
in persona dell'Amministratore Unico

_____

Per la rinuncia alla solidarietà *ex* art. 13 c. 8 L.P.F.:

Avv. Filippo Calcioli

Avv. Antonella Blasi

REGIONE LAZIO

_____

ASL di LATINA

_____

Per la rinuncia alla solidarietà *ex* art. 13 c. 8 L.P.F.:

Per la Regione Lazio

Avv. Giuseppe Allocca

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 714

Regolamento regionale 29 marzo 2017, n.6. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice ai sensi della legge n. 241/1990, art. 15, per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016. Finalizzazione delle risorse.

OGGETTO: Regolamento regionale 29 marzo 2017, n.6. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice ai sensi della legge n. 241/1990, art. 15, per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016. Finalizzazione delle risorse.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata legge regionale n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 198, concernente: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;"

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, in base al quale "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (...).*";

VISTO il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 6, e successive modificazioni concernente "Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale", ed in particolare gli articoli:

- 2, comma 3 che stabilisce: "*L'erogazione dei contributi si realizza anche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di specifici Accordi con altre pubbliche amministrazioni*";

- 5, comma 1, lettera b), ai sensi del quale "la Regione Lazio assegna i contributi secondo le seguenti tipologie: (...) b) Contributi per Accordi con altre pubbliche amministrazioni";

- 6, comma 3, in forza del quale: "Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni sono concessi sulla base di accordi fra la Regione e le pubbliche

amministrazioni. La Giunta, previa istruttoria delle competenti Direzioni Regionali sulla congruità della spesa, delibera valutando preventivamente la conformità degli obiettivi di valorizzazione territoriale della Regione Lazio nei diversi settori di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, tenendo anche conto degli eventuali soggetti pubblici e/o privati promotori ed interessati all'iniziativa";

- 6, comma 5, che prevede: "(…) Con la delibera della Giunta di approvazione della proposta progettuale sono anche disciplinati criteri, modalità, ammontare e termini di erogazione del contributo nonché la rendicontazione, se semplificata rispetto a quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento, che dovranno essere contenuti nell'accordo";

VISTA la nota n. 0817138 del 4 agosto 2026 con la quale il Comune di Amatrice ha richiesto un contributo, da concedere mediante la stipula di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, finalizzato alla realizzazione di una cerimonia commemorativa il giorno 24 agosto 2026 in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016;

CONSIDERATO che la Regione Lazio promuove e sostiene manifestazioni e/o cerimonie connesse al ricordo degli eventi sismici del 2016 per il loro rilevante valore simbolico;

RITENUTO pertanto, di sostenere tale iniziativa, promossa dal Comune di Amatrice per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016, mediante l'utilizzo dello stanziamento di € 100.000,00, sul capitolo di spesa U0000R31902, "Spese per la Comunicazione, l'informazione e la Promozione (Parte Corrente)" - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.02.000 – E.F. 2026;

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione della suddetta iniziativa, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che, attraverso la stipula del suddetto Accordo di collaborazione, la Regione Lazio intende perseguire le finalità di:

- promuovere e sostenere manifestazioni e/o cerimonie connesse al ricordo degli eventi sismici del 2016;
- commemorare le vicende luttuose conseguenti agli eventi sismici del 2016;

RITENUTO pertanto, di:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- finalizzare in favore del Comune di Amatrice, quale contributo per la realizzazione della predetta iniziativa, l'importo di € 100.000,00, sul capitolo di spesa U0000R31902, "Spese per la Comunicazione, l'informazione e la Promozione (Parte Corrente)" - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.02.000 – E.F. 2026;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

1. di sostenere l'iniziativa promossa dal Comune di Amatrice per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016;

2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di finalizzare in favore del Comune di Amatrice, quale contributo per la realizzazione della predetta iniziativa, l'importo di € 100.000,00, sul capitolo di spesa U0000R31902, "Spese per la Comunicazione, l'informazione e la Promozione (Parte Corrente)" - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.02.000 – E.F. 2026.

Il Direttore della Direzione regionale "Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport" provvederà a tutti gli atti amministrativo-contabili necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Lazio.

COMUNE DI AMATRICE

REGIONE LAZIO

Allegato A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

TRA

REGIONE LAZIO - Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema. Audiovisivo e Sport con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, C.F. 80143490581, rappresentata da _____domiciliato per la carica presso la sede della predetta Direzione d'ora in poi per brevità "Regione";

E

COMUNE DI AMATRICE, con sede legale in_____, _____rappresentato da _____ d'ora in poi per brevità "Comune"

CUP:……..

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 6, e ssmmii, concernente: "Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale", ed in particolare gli articoli:
- 2, comma 3 che stabilisce: "L'erogazione dei contributi si realizza anche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base di specifici Accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- 5, comma 1, lettera b), ai sensi del quale: "la Regione Lazio assegna i contributi secondo le seguenti tipologie: (…..) b) Contributi per Accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- 6, comma 3, in forza del quale: "Contributi per accordi con altre pubbliche amministrazioni sono concessi sulla base di accordi fra la Regione e le pubbliche amministrazioni";
- 6, comma 5, che prevede: "… Con la delibera della Giunta di approvazione della proposta progettuale sono anche disciplinati criteri, modalità, ammontare e termini di erogazione del contributo, nonché la rendicontazione se semplificata rispetto a quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento, che dovranno essere contenuti nell'accordo";

PREMESSO CHE

che la Regione Lazio tramite la stipula del presente Accordo di collaborazione intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere e sostenere manifestazioni e/o cerimonie connesse al ricordo degli eventi sismici del 2016;
- commemorare le vicende luttuose conseguenti agli eventi sismici del 2016;

CONSIDERATO che in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016, il Comune di Amatrice intende organizzare il 24 agosto 2026 una cerimonia commemorativa;

CONSIDERATO che il Comune di Amatrice opererà in qualità di beneficiario e che, a sua volta, potrà contare sul partenariato allargato tramite apposite Convenzioni e/o potrà ricorrere all'affidamento delle attività a soggetti privati nel rispetto delle procedure previste dal Dlgs 36 del 31 marzo 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo di collaborazione disciplina gli obblighi cui formalmente si impegnano le parti al fine di realizzare, il 24 agosto 2026 in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016, una cerimonia commemorativa;

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il Comune dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nelle premesse, nonché la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.

Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti individuano i rispettivi referenti con funzioni di raccordo e rappresentanza:

- per la Regione il _____ Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Turismo, cinema, audiovisivo e sport;
- per il Comune di Amatrice il _____;

ART. 3 DURATA

La durata del presente Accordo di collaborazione deve intendersi dall'avvio delle attività e non oltre il _____

Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati.

ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione provvede, in particolare:
- ad effettuare i pagamenti secondo le cadenze e le modalità previste al successivo art. 8;
- ad effettuare i controlli di primo livello sulle attività e le spese concernenti l'iniziativa approvata
- a fornire tutte le informazioni e i dati utili alla corretta esecuzione dei compiti ad essa affidati.

Il Comune si impegna a:

a) realizzare una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016 il giorno 24 agosto 2026;

b) attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

c) produrre, con la tempistica e le modalità stabilite dalla Regione, la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alla realizzazione dell'iniziativa;

d) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti al contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

e) rispettare tutti gli adempimenti contenuti nel presente Accordo.

COMUNE DI AMATRICE

REGIONE LAZIO

ART. 5 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di consentire, in qualunque momento, l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Comune si impegna a tenere tutta la documentazione degli interventi presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso la propria stessa sede; inoltre, in merito alla gestione dell'iniziativa, si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi, secondo le regole vigenti.

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e la rendicontazione dei diversi interventi previsti, il Comune è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell'attività la rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma.
Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione della struttura regionale competente.
Non saranno ritenuti ammissibili pagamenti in contanti di qualsiasi entità. Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde.

ART. 7 – FINANZIAMENTI

Per la copertura finanziaria delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la realizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2016 la Regione Lazio si impegna al trasferimento delle risorse al Comune di Amatrice, fino ad un massimo di € 100.000,00 (euro centomila,00);

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, è riconosciuto al Comune, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un importo massimo complessivo pari a € 100.000,00 (centomila/00 euro), che sarà corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione, salvo possibilità di rivalsa alla presentazione della rendicontazione;

ART. 9 – REVOCA

Il mancato rispetto anche di uno degli obblighi descritti nel presente Accordo di collaborazione comporta la revoca del finanziamento concesso (ai sensi dell'art. 1453 c.c.) e l'obbligo per Comune di immediata restituzione delle somme percepite.

ART. 10 - DIVIETO DI CUMULO

Il Comune dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi connessi all'iniziativa oggetto del presente accordo.

ART. 11 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il Comune si assume la responsabilità:

- per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi;
- in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi.

Il Comune solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa.
La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati dal Comune o per il tramite di soggetti terzi, fanno capo in modo esclusivo al Comune, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.

ART. 12 – MODIFICHE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente Accordo di collaborazione può essere integrato o modificato con atto scritto a firma delle parti.

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti dichiarano di essere informate in merito alla disciplina applicabile ai dati personali, e in particolare, di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"). Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti si impegnano al rispetto degli adempimenti di cui al Regolamento 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (di seguito congiuntamente "Normativa in materia di tutela dei dati

personali") e si impegnano, ognuna per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle disposizioni della Normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE

Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente atto si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Comune di Amatrice Regione Lazio

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 715

Approvazione dello Schema di Accordo tra Casa di cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, finalizzato alla definizione dei contenziosi pendenti.

Oggetto: Approvazione dello Schema di Accordo tra Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, finalizzato alla definizione dei contenziosi pendenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 21 maggio 2026, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al Dott. Andrea Urbani;
- l'atto di Organizzazione n. G01282 del 7 febbraio 2024, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Monnalisa Iacuitto;
- l'Atto di Organizzazione n. G15849 del 27 novembre 2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "*Regolamento regionale di contabilità"* che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, recante: "*Legge di stabilità regionale 2026"*;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, recante: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1338, recante: "Ricognizione *nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio Finanziario 2025."*;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349 concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;*
- la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario*

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

- la Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2026, n. 21 concernente: "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*";
- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012 e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*";
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*";
- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante "*Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*"*;*
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante "*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*";
- il DPCM 29 novembre 2001, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*"*;*
- il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., recante "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, con la quale la Regione Lazio ha approvato un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "Piano di Rientro"), che prevede misure e procedure per l'azzeramento del disavanzo;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 6 marzo 2007, con cui si è preso atto dell'Accordo, siglato in data 28 febbraio 2007, tra il Ministero della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze, la Regione Lazio, per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 15 novembre 2024, n. 939, recante: "*Adozione del programma operativo 2024 – 2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio*";
- la Deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 587, recante "*Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026" di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio*";
- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.*;
- il DCA n. U00247 del 2 luglio 2019 e s.m.i., avente ad oggetto: "*Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*";

PREMESSO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, il Piano di rientro è poi proseguito e, ad oggi, è ancora in vigore;
- con la succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 939/2024 è stato adottato il "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio", il quale prevede, tra l'altro, nell'ambito della gestione del contenzioso (par. 10.3) l'attività di ricognizione del contenzioso con riguardo a diversi gruppi imprenditoriali in ambito sanitario, finalizzata ad ipotesi di accordo vantaggiose per l'Amministrazione a fronte della relativa definizione dei contenziosi pendenti;
- con la succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 587/2025, la Regione ha provveduto all'aggiornamento del Programma Operativo 2024-2026;
- tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1 e le società Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l. e Villa Betania GIOMI S.p.A. risultano pendenti numerosi contenziosi concernenti i rapporti economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie, finanziamenti delle funzioni assistenziali, forniture di sangue ed altre partite economiche;
- le società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali ASL Roma 6, ASL di Latina e ASL Roma 1, sulla base delle interlocuzioni avvenute tra le Parti, intendono comporre i procedimenti e le controversie pendenti tra le Parti;

TENUTO CONTO degli obiettivi fissati nel richiamato Piano di Rientro, al fine di dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti pretesi dalle strutture private accreditate, nonché di assicurare l'abbattimento dei costi correlati ai giudizi in cui è parte il SSR, ivi compresi quelli derivanti dalla condanna alle spese legali in caso di soccombenza, soprattutto, ove l'alea del giudizio appaia elevata, è interesse della Regione addivenire a specifici accordi che prevedano, a fronte del riconoscimento di quanto effettivamente dovuto, all'esito della puntuale istruttoria effettuata congiuntamente con la ASL interessata, la rinuncia da parte delle strutture private accreditate agli interessi di legge sui crediti riconosciuti come dovuti e/o oggetto di giudizio, nonché la rinuncia al contenzioso in essere con le Aziende Sanitarie e/o con la Regione e la compensazione delle relative spese di lite;

PRESO ATTO della disponibilità delle predette società di addivenire ad un accordo per risolvere il contenzioso in essere;

RITENUTO necessario, pertanto, definire un Accordo con il quale le Parti, mediante reciproche concessioni, intendono comporre ogni controversia pendente o potenziale, rinunciando sia ai giudizi pendenti che a promuovere giudizi futuri con riferimento alle posizioni e ai crediti di cui all'Accordo, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa creditoria, anche a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, con spese legali compensate;

TENUTO CONTO che la struttura regionale competente ha svolto, con le Aziende interessate, una puntuale attività istruttoria finalizzata alla ricognizione dei reciproci crediti e debiti attraverso l'elaborazione di fogli di lavoro "partitari" nei quali vengono evidenziate i documenti contabili delle Parti coinvolte;

CONSIDERATO che tale attività ha consentito di individuare gli importi riconoscibili alle strutture interessate per le funzioni assistenziali, le partite creditorie delle Aziende sanitarie derivanti dalla fornitura di sangue ed altre prestazioni, le modalità di rateizzazione dei debiti residui e pertanto, di definire un assetto complessivo delle reciproche posizioni mediante compensazioni, rinunce agli interessi e definizione del contenzioso;

CONSIDERATO, altresì, che le trattative intercorse tra le Parti hanno condotto alla predisposizione di uno schema di Accordo che disciplina i reciproci rapporti, prevedendo, tra l'altro, il riconoscimento delle partite creditorie e debitorie delle società interessate, le compensazioni tra i reciproci crediti, i piani di rateizzazione dei debiti residui, la rinuncia agli interessi e ai giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

RILEVATO che la definizione dell'Accordo consente di eliminare il rischio derivante dalla prosecuzione dei giudizi pendenti e che lo stesso appare conforme ai principi di economicità, efficacia, buon andamento dell'azione amministrativa e contenimento della spesa pubblica, evitando ulteriori oneri connessi al protrarsi del contenzioso, anche in considerazione delle reciproche rinunce formulate dalle parti;

CONSIDERATO, altresì, che l'Accordo è finalizzato alla definizione integrale della controversia con rinuncia a ogni domanda, azione e pretesa connessa ai fatti oggetto del giudizio, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, né della fondatezza delle pretese avversarie, e persegue esclusivamente il fine del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante lo strumento negoziale che risulta più conveniente rispetto alla prosecuzione del contenzioso;

RILEVATO che l'Accordo è conforme all'interesse pubblico, in quanto:

- Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento della terapia intensiva coronarica anni 2015-2019 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi indicati nell'Accordo, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo dell'Accordo medesimo; ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Roma 6, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;
- GIOMI S.p.A. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento della terapia intensiva anni 2018-2019 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1131/2019 e alla liquidazione dei residui importi, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi indicati nell'Accordo, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo dell'Accordo medesimo; ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Latina, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;
- Virginia Bracelli S.r.l. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento degli accessi non seguiti da ricovero anni 2019-2021 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi indicati nell'Accordo,

accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo dell' Accordo medesimo; ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Roma 1, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;

- Villa Betania GIOMI S.p.A. rinuncia ai ricorsi indicati nell'Accordo, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo dell'Accordo medesimo; ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;

RILEVATO, altresì, che la definizione bonaria dei rapporti oggetto del presente Accordo, a fronte di un contenzioso quantificato in euro 15.000.000,00 circa, oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria, spese e ulteriori accessori, comporta la rinuncia, da parte delle società interessate, ai giudizi pendenti, agli interessi maturati e maturandi e ad ogni ulteriore pretesa economica connessa alle vicende definite e che, per effetto delle compensazioni pattuite, determina un saldo economico attivo in favore della Regione e del Servizio sanitario regionale pari a euro 6.269.089,42 comportando, pertanto, la cessazione del contenzioso, anche per la parte non suscettibile di immediata quantificazione economica, l'eliminazione dell'alea connessa agli esiti dei giudizi, nonché la riduzione dei costi connessi alla gestione del contenzioso;

ACQUISITO, con nota prot. n. 0633490 del 19 giugno 2026, il parere dell'Avvocatura regionale che ha espresso una valutazione tecnico/giuridica positiva in merito alla definizione della controversia, atteso che, in considerazione dell'elevato numero di giudizi pendenti, non è realisticamente possibile una previsione generalizzata favorevole all'Amministrazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare lo schema dell'Accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo degli uniti "partitari" allegati n. 1, 2 e 3, tra la Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, al fine di evitare l'alea del giudizio, di rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di contenere ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione del contenzioso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli stessi gravano sui bilanci delle Aziende Sanitarie interessate, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale definita dalla Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e nell'ambito della quota di finanziamento sanitario indistinto dalla stessa Direzione assegnata alle Aziende;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema dell'Accordo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprensivo degli uniti "partitari" allegati n. 1, 2 e 3, tra la Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, al fine di evitare l'alea del giudizio, di rispondere ai principi di economicità, efficacia ed

efficienza dell'azione amministrativa e di contenere ulteriori oneri derivanti dalla prosecuzione del contenzioso.

Il Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'Accordo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

SCHEMA DI ACCORDO

tra

Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. (C.F. 08238880580 e P.IVA 01998571002), con sede in Roma, Viale Carso n. 44, PEC: santannapomezia@epec.it, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Massimo Miraglia, in proprio e quale gestore dell'omonima Casa di cura;

GIOMI S.p.A. (C.F. 13162110152 e P.IVA 06619881003), con sede in Roma, Viale Carso n. 44, PEC: giomi@pec.it, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Massimo Miraglia, in proprio e quale gestore della Casa di cura ICOT;

Virginia Bracelli S.r.l. (C.F. e P.IVA 11588991007), con sede in Roma, Viale Carso n. 44, PEC: ospedalecristore@pec.it, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Massimo Miraglia, in proprio e quale gestore dell'Ospedale Cristo Re;

Villa Betania GIOMI S.p.A. (C.F. e P.IVA 13459241009), con sede in Roma, Viale Carso n. 44, PEC: villabetania@legalmail.it, in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Massimo Miraglia, in proprio e quale gestore della Casa di cura Villa Betania;

e

Regione Lazio (C.F 80143490581), con sede in Roma, Via R.R. Garibaldi n. 7, PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it, in persona del Direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, (di seguito, anche la "**Regione**");

Azienda Sanitaria Locale Roma 6 (C.F. 04737811002), in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it (di seguito, anche "**ASL Roma 6**");

Azienda Sanitaria Locale Latina (C.F. 01684950593), in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 - 04100 Latina (LT), PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it (di seguito, anche "**ASL Latina**");

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. 13664791004), in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, Via Borgo Santo Spirito n. 3, CAP 00193, PEC: protocollo@pec.aslroma1.it (di seguito, anche "**ASL Roma 1**");

di seguito congiuntamente le "Parti"

Premesso che

la Regione Lazio ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un Piano di rientro dei disavanzi sanitari (il "Piano di Rientro"), che prevede misure e procedure per l'azzeramento del disavanzo;

in data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, l'Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (l'"Accordo 2007"); a tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d'atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, il Piano di rientro è poi proseguito e, ad oggi, è ancora in vigore;

sulla base degli obiettivi fissati nel richiamato Piano di rientro, al fine di dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti pretesi dalle strutture private accreditate, nonché di assicurare l'abbattimento dei costi correlati ai giudizi in cui è parte il SSR, ivi compresi quelli derivanti dalla

condanna alle spese legali in caso di soccombenza, soprattutto, ove l'alea del giudizio appaia elevata, è interesse della Regione addivenire a specifici accordi che prevedano, a fronte del riconoscimento di quanto effettivamente dovuto, all'esito della puntuale istruttoria effettuata congiuntamente con la ASL interessata, la rinuncia da parte delle strutture private accreditate agli interessi di legge sui crediti riconosciuti come dovuti e/o oggetto di giudizio, nonché la rinuncia al contenzioso in essere con le Aziende Sanitarie e/o con la Regione e la compensazione delle relative spese di lite;

con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 939/2024 è stato adottato il "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio", il quale prevede, tra l'altro, nell'ambito della gestione del contenzioso (par. 10.3) l'attività di ricognizione del contenzioso con riguardo a diversi gruppi imprenditoriali in ambito sanitario, finalizzata ad ipotesi di accordo vantaggiose per l'Amministrazione a fronte della relativa definizione dei contenziosi pendenti;

con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 587/2025, la Regione ha provveduto all'aggiornamento del Programma Operativo 2024-2026;

il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. disciplina, tra l'altro, la stipula dei contratti tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private accreditate;

le società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali ASL Roma 6, ASL Latina e ASL Roma 1, mediante il presente Accordo, sulla base delle interlocuzioni avvenute tra le Parti, intendono comporre i procedimenti e le controversie pendenti tra le Parti, con riferimento a quanto dettagliatamente riportato nell'Accordo stesso, nei termini e alle condizioni di seguito specificati;

PRESO ATTO che, <u>con riferimento alla Casa di cura Sant'Anna di Pomezia,</u>

1. relativamente alla tematica del finanziamento delle funzioni assistenziali, la società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. del Gruppo GIOMI, gestore dell'omonima struttura sanitaria accreditata, ha segnalato che nelle annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il sistema informativo regionale ha registrato un numero di giornate di degenza dei 4 posti letto di UTIC inferiore a quello effettivo, determinando un finanziamento sottostimato per la funzione assistenziale dei maggiori costi di terapia intensiva coronarica; l'errore informatico riguardava i trasferimenti in continuità assistenziale tra l'UTIC della Sant'Anna e il servizio di emodinamica del San Camillo Forlanini (qualificati come uscite definitive dal reparto, anziché come trasferimenti temporanei con successivo rientro);

la Regione, con la Determinazione regionale n. G08567/2022, ha rettificato la Determinazione n. G00083/2022, recante la definizione a consuntivo del finanziamento dell'UTIC della Casa di cura Sant'Anna di Pomezia per l'anno 2020, rettificando e incrementando, sulla scorta dei flussi informativi corretti, di n. 695 giornate di degenza e di € 368.217,00 i valori riconosciuti alla Casa di cura Sant'Anna di Pomezia per l'esercizio 2020;

la società ha, quindi, lamentato la parziale mancata remunerazione della funzione assistenziale per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva coronarica per gli anni 2015-2019, richiedendo i seguenti riconoscimenti ulteriori, per complessivi **€ 1.270.230,94**, oltre interessi, sulla base dei propri dati di attività:

- Anno 2015: € 17.050,01;
- Anno 2016: € 267.824,85;
- Anno 2017: € 388.721,60;
- Anno 2018: € 388.625,08;
- Anno 2019: € 208.009,40;

la Regione Lazio, effettuata l'istruttoria amministrativa per gli anni 2015-2019, ha verificato che, sulla base dei flussi informativi corretti, la remunerazione complessiva riconoscibile alla società, esclusi interessi, è pari **€ 1.162.407,89**, così suddivisa:

- Anno 2015: € 173.626,71;
- Anno 2016: € 251.557,84;
- Anno 2017: € 277.934,00;
- Anno 2018: € 266.473,00;
- Anno 2019: € 192.816,34;

alla luce di quanto sopra, considerato che la Regione è intervenuta a rettificare i valori per l'annualità 2020, appare opportuna una corrispondente rettifica dei valori anche per gli anni precedenti (2015-2019), che tenga conto di tutte le giornate di degenza dei posti letto di UTIC al fine di riconoscere il maggiore finanziamento spettante alla struttura;

2. relativamente alla tematica della fornitura di sangue alla società da parte della ASL Roma 6 (e di altre prestazioni riportate nel partitario, allegato 1), all'esito dell'istruttoria effettuata congiuntamente tra Regione, ASL e società, quest'ultima è risultata debitrice della ASL per l'importo di **€ 3.501.118,57**, oltre interessi;

3. relativamente al contenzioso tra le Parti, la società ha promosso nei confronti della Regione Lazio e/o della ASL Roma 6 i seguenti ricorsi dinanzi al TAR Lazio – Roma, per i quali ha manifestato la disponibilità a rinunciare a fronte della celere definizione della remunerazione della funzione assistenziale per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva coronarica per gli anni 2015-2019:

- ricorso n.r.g. 4058/2020;
- ricorso n.r.g. 1648/2021;
- ricorso n.r.g. 9036/2021;
- ricorso n.r.g. 5248/2022;
- ricorso n.r.g. 1799/2023;
- ricorso n.r.g. 261/2025;

RILEVATO quanto sopra,

- appare opportuno, anche alla luce della disponibilità della società a rinunciare ai richiamati contenziosi, procedere mediante la compensazione tra l'importo di **€ 1.162.407,89** riconoscibile alla società per il finanziamento delle funzioni UTIC anni 2015-2019 e l'importo di **€ 3.501.118,57** dovuto dalla società per la fornitura di sangue e per altre prestazioni (come riportato nel partitario, allegato 1); il pagamento della differenza, pari a **€ 2.338.710,68**, oltre interessi legali di dilazione calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, verrà corrisposto dalla società sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014) (tenuto conto, tra l'altro, della sentenza n. 1494/2022 emessa dal Tribunale di Velletri, che ha condannato la società al pagamento di una quota parte del debito ricompreso nel partitario pari a € 1.564.206,16);
- in ragione della suindicata compensazione, la ASL Roma 6 si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa connessa alla predetta fornitura di sangue, ivi inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili, anche se derivanti dalla sentenza n. 1494/2022 del Tribunale di Velletri e la struttura si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, ivi

inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili con riferimento al finanziamento delle funzioni assistenziali, anni 2015-2019, restando inteso che gli interessi di cui alle reciproche pretese sopra indicate sono integralmente e reciprocamente rinunciati, e che i soli interessi dovuti sono quelli legali di dilazione sull'importo capitale da rateizzare, decorrenti dalla trasmissione del piano;

PRESO ATTO che, con riferimento alla Casa di cura ICOT,

1. relativamente alla tematica del finanziamento delle funzioni assistenziali, la società GIOMI S.p.A., gestore della Casa di cura ICOT, ha segnalato che nel 2017 si è conclusa la riconduzione alla gestione ordinaria accreditata dei posti letto universitari di terapia intensiva dell'ICOT già in capo alla ASL Latina; dal 2017 al 2020 l'attività dei 4 posti letto di terapia intensiva passati dalla gestione ASL alla gestione ICOT non è stata tuttavia riconosciuta all'ICOT per problemi relativi alla gestione dei flussi informativi della ASL Latina;

su istanza dell'ICOT, per l'annualità 2020, la Regione, con Determinazione n. G08567/2022, ha rettificato il finanziamento a consuntivo 2020 dei maggiori costi di attesa della terapia intensiva, riconoscendo un maggior numero di giornate di degenza e un maggiore contributo economico riconducibili ai suddetti 4 posti letto;

la società ha, quindi, lamentato la parziale mancata remunerazione della funzione assistenziale per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva per gli anni 2018-2019, richiedendo i seguenti riconoscimenti ulteriori, per complessivi **€ 1.005.559,90**, oltre interessi, sulla base dei propri dati di attività:

- Anno 2018: € 603.987,42;
- Anno 2019: € 401.572,48;

la Regione Lazio, con nota prot. n. 100549 del 27/01/2023, ha comunicato alla società di aver avviato il procedimento per la definizione della vicenda relativamente ai precedenti anni 2018 e 2019, all'esito del quale, sulla base dei flussi informativi corretti, è emerso un importo complessivo riconoscibile alla società pari a **€ 1.183.960,67**, esclusi interessi, così suddiviso:

- Anno 2018: € 646.434,77;
- Anno 2019: € 537.525,90;

alla luce di quanto sopra, considerato che la Regione è intervenuta a rettificare i valori per l'annualità 2020, appare opportuna una corrispondente rettifica dei valori anche per gli anni precedenti 2018 e 2019, al fine di riconoscere il maggiore finanziamento spettante alla struttura;

2. relativamente alle tematiche della gestione universitaria e dei costi del personale, la società, con Decreto Ingiuntivo n. 1131/2019, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 1° luglio 2019 sul ricorso n.r.g. 3600/2019, ha ingiunto alla ASL Latina il pagamento di **€ 976.440,22**, riconducibili rispettivamente:

a) per € 604.976,66 a prestazioni ospedaliere universitarie erogate nei reparti ICOT a gestione universitaria nell'anno 2018, fatturate dalla società e non liquidate dalla ASL, e a costi del personale inerenti alla Convenzione con la ASL;

b) per € 371.463,56 a prestazioni rese a pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri della ASL Latina, a seguito di richieste formulate dagli ospedali medesimi mediante Modello A (scheda clinica della ASL Latina per il trasferimento dei pazienti da Pronto Soccorso a reparto) nel biennio 2017–2018, fatturate dalla società e non liquidate dalla ASL;

con atto di citazione del 18 settembre 2019, iscritto al n.r.g. 5069/2019 del Tribunale di Latina, la ASL ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo – per quanto qui rileva – l'inesistenza del credito e formulando, altresì, domanda riconvenzionale per il

pagamento di **€ 2.435.659,35** (oltre interessi) per fatture scadute relative a fornitura di sangue sino al 1° trimestre 2019, chiedendo in subordine la compensazione tra le reciproche poste;

le contestazioni avanzate dalla ASL Latina riguardavano profili differenti in relazione alle tipologie di prestazioni e ai relativi periodi di riferimento, già oggetto di riscontri e contestazioni motivate della società antecedenti alla proposizione del ricorso monitorio;

all'esito di ulteriori verifiche, la ASL Latina, con comunicazione del 28 settembre 2020, ha riconosciuto gli importi *sub* **b),** afferenti alle prestazioni rese nel biennio 2017-2018 su richiesta mediante il succitato Modello A, poi effettivamente pagati;

residua controversia in ordine all'importo di € 604.976,66, di cui alla precedente lett. a), per prestazioni ospedaliere erogate nei reparti ICOT a gestione universitaria nel 2018, fatturate dalla società e non liquidate dalla ASL, per le quali la ASL Latina ha motivato:

a.1) il mancato pagamento di € 138.420,78 (*rectius*, € 134.645,58)**,** sostenendo che alcune prestazioni non sarebbero rientrate tra quelle rendicontabili;

a.2) il mancato pagamento di € 466.555,85**,** fatturato e non liquidato, giustificandolo quale recupero di costi del personale che la società non avrebbe rimborsato secondo la Convenzione in essere tra le Parti;

la società lamenta che il mancato pagamento di € 138.420,78 fatturato per prestazioni rese dai reparti a conduzione universitaria sarebbe conseguenza dell'invio tardivo di talune SDO da parte della ASL Latina, che ne gestiva in via esclusiva i relativi invii, con conseguente esclusione dalla valorizzazione del flusso SIO XL;

in particolare, con riferimento ai costi del personale, di cui alla precedente lett. a.2), quantificati in € 466.555,85 dalla società, quest'ultima ha rappresentato che:

- € 114.925,07 sono riconducibili al costo del personale (dicembre 2018 e tredicesima) già detratto dalla fattura del mese successivo (fattura 12PA3 del 5 febbraio 2019), con conseguente duplicazione della trattenuta, operata anche sulla fattura 205PA3 del 31 dicembre 2018: la ASL Latina ha successivamente riconosciuto tale circostanza autorizzando il pagamento dell'importo;

- € 159.424,06 riguardano premi di produzione riconosciuti unilateralmente dalla ASL Latina al personale medico universitario e addebitati alla società senza la preventiva consultazione prevista dalla convenzione;

- € 84.461,02 riguardano arretrati CCNL derivanti dalla tardiva applicazione del contratto alla retribuzione di due medici universitari, come da Determinazione del Direttore UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico n. 109943 dell'11 dicembre 2017, ricevuta dalla società in data 21 gennaio 2026 per il tramite degli uffici regionali;

- € 107.745,70 riguardano arretrati per emolumenti relativi a un medico universitario, non precedentemente addebitati e comunicati in un'unica soluzione nel mese di agosto 2018;

3. relativamente alla fornitura di sangue alla società da parte della ASL Latina (e di altre prestazioni riportate nel partitario allegato 2), all'esito dell'istruttoria effettuata congiuntamente tra Regione, ASL e società, quest'ultima (fino alla fattura dello 03/04/2025 n. 211 emessa dalla ASL di Latina) è risultata debitrice della ASL per l'importo di **€ 5.108.356,00**, tenuto conto che la ASL ha riconosciuto di dover emettere note di credito in favore della società per € 13.615,58 a storno e che il predetto importo di € 5.108.356,00 è da intendersi già al netto di tale storno;

con Decreto Ingiuntivo n. 4629/2026, emesso dal Tribunale di Roma in data 7 aprile 2026 sul ricorso R.G. n. 14251/2026, la ASL di Latina ha ingiunto alla società il pagamento di €

2.739.350,73, riconducibili a tale fornitura di sangue ed agli importi inseriti nel partitario allegato 2.

con atto di citazione del 22 maggio 2026 (iscritto al n.r.g. 26519/2026 del Tribunale di Roma), la società ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo – per quanto qui rileva – l'inesistenza del credito e formulando, altresì, domanda riconvenzionale;

4. relativamente alla tematica dei flussi informativi 2024-2025, con note e istanze trasmesse agli uffici regionali, acquisiti al protocollo regionale n. 923604 del 19 settembre 2025, al protocollo regionale n. 962596 del 1 ottobre 2025 e al protocollo regionale n. 1192948 del 3 dicembre 2025, la società ha segnalato errori nei flussi informativi relativi ai ricoveri in acuzie erogati dalla Casa di Cura ICOT negli esercizi 2024 e 2025 incidenti sul valore degli abbattimenti tariffari introdotti dalla D.G.R. n. 126/2024 per gli interventi chirurgici di classe A e B inseriti nelle liste di attesa a partire dal 1 gennaio 2024;

con la nota prot. n. 928134 del 22 settembre 2025, la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha richiesto alla Società LazioCrea S.p.A. di procedere alla rielaborazione dei dati di produzione di tutte le strutture accreditate attraverso la correzione degli specifici algoritmi implementati sul sistema SIOXL in attuazione della DGR n. 126/2024;

con la nota prot. n. 934094 del 23 settembre 2025, la Direzione regionale ha sospeso gli effetti della Determinazione n. G10464/2025, recante la produzione ospedaliera riconoscibile anno 2024, al fine di verificare con la Società LazioCrea S.p.A. l'applicazione a tutte le strutture delle regole di remunerazione previste dalla DGR n. 126/2024 e, in seguito, di rielaborare i dati di produzione 2024;

con la nota prot. n. 102209 del 2 febbraio 2026, la Direzione regionale, richiamata la corrispondenza sopra indicata, ha rappresentato alla Casa di cura ICOT che: 1) con riferimento all'annualità 2024, si è in attesa del ricalcolo degli abbattimenti, dal quale sarà possibile per la società valutare l'incidenza del malfunzionamento informatico ed individuare le cartelle cliniche da sottoporre a verifica; 2) con riferimento all'annualità 2025, si richiede l'individuazione, per ciascun flusso informativo interessato, dei progressivi di ricovero le cui variabili sono state estratte e trasmesse con valori non corretti, così da definire le modalità più appropriate per l'eventuale riallineamento dei dati;

con nota dell'11 febbraio 2026, acquisita al protocollo regionale n. 0148672 del 12 febbraio 2026, facendo seguito all'incontro tecnico tenutosi il 6 febbraio 2026 presso gli uffici regionali, la Casa di Cura ICOT ha inviato alla competente Area regionale gli elenchi richiesti;

5. relativamente al contenzioso tra le Parti, la società ha promosso nei confronti della Regione e/o della ASL Latina, i seguenti giudizi, per i quali ha manifestato la disponibilità a rinunciare a fronte della celere definizione della remunerazione della funzione assistenziale per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva per gli anni 2018-2019 e dei flussi informativi 2024-2025:

- ricorso n.r.g. 3989/2022, pendente dinanzi al Tar Lazio, Roma;
- ricorso n.r.g. 1366/2023, pendente dinanzi al Tar Lazio, Roma;
- ricorso n.r.g. 252/2025, pendente dinanzi al Tar Lazio, Roma;
- ricorso n.r.g. 2766/2026, pendente dinanzi al Tar Lazio, Roma;
- ricorso per la concessione del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina in data 1° luglio 2019 con n. 1131/2019, n.r.g. 3600/2019, opposto dalla ASL Latina con n.r.g. 5069/2019 pendente dinanzi al Tribunale civile di Latina;

- ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c. n.r.g. 19897/2020, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma;

la Asl di Latina ha promosso, nei confronti della società Giomi S.p.A., un ricorso per la concessione del Decreto Ingiuntivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 07 aprile 2026 con n. 4629/2026 (n.r.g.14251/2026), per il quale ha manifestato la disponibilità a rinunciare a fronte delle rinunce di controparte ai contenziosi richiamati. La Società ha proposto opposizione il 22/05/2026 con atto di citazione iscritto al n.r.g. 26519/2026 del Tribunale ordinario di Roma;

RILEVATO quanto sopra,

- appare opportuno, anche alla luce della disponibilità della società a rinunciare ai richiamati contenziosi, procedere mediante la compensazione tra l'importo complessivo di **€ 1.318.606,25** (quale somma di **€ 1.183.960,67** riconoscibile alla società per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva per gli anni 2018-2019 e di **€ 134.645,58** riconoscibile alla società per le prestazioni erogate nel 2018) e l'importo di **€ 5.108.356,00** dovuto dalla società per la fornitura di sangue e altre prestazioni (come riportato nel partitario, allegato 2); il pagamento della differenza, pari a **€ 3.789.749,75,** oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, verrà corrisposto dalla società sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014);
- in ragione della suindicata compensazione, la ASL Latina si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa connessa alla predetta fornitura di sangue, ivi inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili e la struttura si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, ivi inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili con riferimento alle tematiche di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 che precedono, restando inteso che gli interessi di cui alle reciproche pretese sopra indicate sono integralmente e reciprocamente rinunciati, e che i soli interessi dovuti sono quelli legali di dilazione sull'importo capitale da rateizzare, decorrenti dalla trasmissione del piano;

PRESO ATTO che, <u>con riferimento all'Ospedale Cristo Re,</u>

1. relativamente alla tematica del finanziamento delle funzioni assistenziali, la società Virginia Bracelli S.r.l. del Gruppo GIOMI, gestore dell'Ospedale Cristo Re, lamenta, con riferimento al finanziamento degli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero per gli anni 2019, 2020, 2021, l'erronea applicazione del tetto di spesa pari al livello massimo riconosciuto per le medesime prestazioni erogate nell'anno 2015 maggiorate del 6%;

in particolare, la società ha chiesto i seguenti riconoscimenti ulteriori, per complessivi **€ 880.770,68**, oltre interessi, calcolati sulla base della produzione erogata:

- Anno 2019: € 665.070,64;
- Anno 2020: € 1.488,28;
- Anno 2021: € 214.211,76;

la Regione, con la Determinazione regionale n. G08087/2023, ha riconosciuto che "*in relazione alla remunerazione degli accessi non seguiti da ricovero nei pronto soccorsi e nei pronto soccorsi specialistici, finora non si è tenuto conto del costo delle visite specialistiche*", rideterminando il valore della produzione 2015 per l'Ospedale Cristo Re in misura pari ad € 1.778.856,62 e individuando il limite massimo di finanziamento (2015+6%) in € 1.885.588,02, applicandolo contestualmente alla produzione dell'annualità 2022;

la Regione Lazio, effettuata l'istruttoria amministrativa in merito al finanziamento per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021, ha verificato che il finanziamento complessivo riconoscibile alla società per le tre annualità in questione, esclusi interessi, è pari a **€ 451.870,18**, così suddiviso:

- Anno 2019: € 282.577,02;
- Anno 2020: € 0,88;
- Anno 2021: € 169.292,28;

alla luce di quanto sopra, considerato che la Regione è intervenuta a rettificare i valori per l'annualità 2022, appare opportuna una corrispondente rettifica dei valori anche per gli anni precedenti 2019-2021;

2. relativamente alla tematica della fornitura di sangue alla società da parte della ASL Roma 1, all'esito dell'istruttoria effettuata congiuntamente tra Regione, ASL e società, quest'ultima è risultata debitrice della ASL per l'importo di **€ 592.499,17** (come da partitario, allegato 3);

3. relativamente al contenzioso tra le Parti, la società ha promosso i seguenti ricorsi dinanzi al TAR Lazio, Roma, per i quali ha manifestato la disponibilità a rinunciare a fronte della celere definizione del finanziamento per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021:

- ricorso n.r.g. 4582/2021;
- ricorso n.r.g. 9728/2021;
- ricorso n.r.g. 5029/2022;
- ricorso n.r.g. 1792/2023;
- ricorso n.r.g. 11712/2023;
- ricorso n.r.g. 247/2025.

RILEVATO quanto sopra,

- appare opportuno, anche alla luce della disponibilità della società a rinunciare ai richiamati contenziosi, procedere mediante la compensazione tra l'importo di **€ 451.870,18**, riconoscibile alla società a titolo di finanziamento per gli accessi non seguiti da ricoveri anni 2019-2021 e l'importo di **€ 592.499,17** dovuto dalla società stessa per la fornitura di sangue; il pagamento della differenza, **€ 140.628,99**, oltre interessi legali di dilazione calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, verrà corrisposto dalla società sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014) (come da partitario, allegato 3);

- in ragione della suindicata compensazione, la ASL Roma 1 si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa connessa alla predetta fornitura di sangue, ivi inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili, e la struttura si rende disponibile a rinunciare a ogni ulteriore pretesa, ivi inclusi gli interessi legali e/o moratori riconosciuti o riconoscibili con riferimento alle tematiche di cui ai punti 1 e 3 che precedono, restando inteso che gli interessi di cui alle reciproche pretese sopra indicate sono integralmente e reciprocamente rinunciati, e che i soli interessi dovuti sono quelli legali di dilazione sull'importo capitale da rateizzare, decorrenti dalla trasmissione del piano;

RILEVATO, altresì, che,

- la società Villa Betania GIOMI S.p.A. ha promosso i seguenti ulteriori giudizi, ai quali si rende disponibile a rinunciare:
  - ✓ ricorso n.r.g. 1746/2026 pendente dinanzi al TAR Lazio, Roma;

- ✓ ricorso n.r.g. 9157/2023 pendente dinanzi al Tar Lazio, Roma;

PRESO ATTO che, allo stato, tra la Regione Lazio, la ASL Roma 6, la ASL Roma 1, la ASL Latina e le società comparenti risultano pendenti i molteplici giudizi sopra richiamati, ai quali le società sono disponibili a rinunciare in conseguenza del presente Accordo;

RITENUTO pertanto, necessario definire un Accordo con cui le Parti, facendosi reciproche concessioni, compongono tutte le istanze e controversie pendenti o potenziali relative alle predette ragioni, rinunciano ai giudizi sopra elencati e alle relative azioni riferite ai crediti ed alle vicende oggetto del presente Accordo, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa creditoria oggetto del presente Accordo, anche a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, con spese legali compensate;

VALUTATO che il presente Accordo è conforme all'interesse pubblico, in quanto:

- Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento della terapia intensiva coronarica anni 2015-2019 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi sopra indicati, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo del presente Accordo; e ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Roma 6, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;
- GIOMI S.p.A. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento della terapia intensiva anni 2018-2019 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1131/2019 e alla liquidazione dei residui importi, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi sopra indicati, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo del presente Accordo; e ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Latina, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;
- Virginia Bracelli S.r.l. rinuncia all'ulteriore importo richiesto per il finanziamento degli accessi non seguiti da ricovero anni 2019-2021 eccedente l'incremento concordato, rinuncia al riconoscimento e al pagamento degli interessi, rinuncia ai ricorsi sopra indicati, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo del presente Accordo; e ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione e per la ASL Roma 1, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;
- Villa Betania GIOMI S.p.A. rinuncia ai ricorsi sopra indicati, accettando la compensazione delle spese legali e comunque rinunciando alla rifusione di qualsivoglia diversa spesa sostenuta in relazione alle tematiche oggetto di giudizio, definite a mezzo del presente Accordo; e ciò comporta un'immediata riduzione dei costi di gestione per la Regione, anche in termini di impiego di risorse umane, oltre che l'azzeramento dell'alea insita nei contenziosi, anche a titolo di eventuali interessi moratori e spese di lite;

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, con il presente Accordo le Parti stabiliscono quanto segue:

Art. 1. Le società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A, Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., da un lato, e la Regione Lazio e, rispettivamente, le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, dall'altro lato, facendosi reciproche concessioni,

definiscono i termini e le condizioni relativi all'accertamento e al riconoscimento dei crediti e debiti reciproci sopra rappresentati, secondo quanto di seguito specificato e con riferimento alle seguenti posizioni, riportate nel dettaglio nei successivi articoli:

- relativamente alla Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., per la Casa di cura Sant'Anna di Pomezia, finanziamento delle funzioni assistenziali (maggiori costi reparto di terapia intensiva coronarica) anni 2015-2019 e fornitura di sangue e altre prestazioni;

- relativamente alla GIOMI S.p.A., per la Casa di cura ICOT, finanziamento delle funzioni assistenziali 2018-2019, partite dare/avere inerenti alla gestione universitaria anni 2017-2018, partite dare/avere inerenti ai costi del personale, partite dare/avere flussi informativi 2024-2025 e fornitura di sangue;

- relativamente alla Virginia Bracelli S.r.l., per l'Ospedale Cristo Re, finanziamento delle funzioni assistenziali 2019-2021 e fornitura di sangue;

- relativamente a Villa Betania GIOMI S.p.A., per la Casa di cura Villa Betania, prestazioni di RMN e produzione riconoscibile Covid 2021;

Art. 2. La società Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., in proprio e quale gestore della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo con l'Amministrazione regionale e al fine di rafforzare un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca:

- rinuncia ai seguenti giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio – Roma, con compensazione delle spese legali:

- ✓ ricorso n.r.g. 4058/2020 (livello massimo di finanziamento funzioni assistenziali-ospedaliere 2019 – finanziamento maggiori costi terapia intensiva coronarica);
- ✓ ricorso n.r.g. 1648/2021 (valore produzione riconoscibile funzioni assistenziali-ospedaliere 2019 – definizione livelli massimi di finanziamento funzioni assistenziali-ospedaliere 2020);
- ✓ ricorso n.r.g. 9036/2021 (budget 2020 - Pronto Soccorso pandemia Covid-19);
- ✓ ricorso n.r.g. 5248/2022 (finanziamento terapia intensiva coronarica e servizi di pronto soccorso, costi fissi pronto soccorso a fronte dell'emergenza pandemica, abbattimento della produzione registrata per l'attività in acuzie, tetto di spesa complessivo per la terapia intensiva coronarica 2020, costi fissi sostenuti per le funzioni di pronto soccorso e di terapia intensiva coronarica);
- ✓ ricorso n.r.g. 1799/2023 (finanziamento annualità 2021 per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, oltre che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero);
- ✓ ricorso n.r.g. 261/2025 (finanziamento per l'anno 2023 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e di terapia intensiva, abbattuto retroattivamente nel 2024);

- accetta il riconoscimento dell'importo complessivo di **€ 1.162.407,89**, a titolo di finanziamento delle funzioni assistenziali per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva 2015-2019, a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

- accetta il pagamento della somma sopra riconosciuta (**€ 1.162.407,89)** mediante compensazione con il debito di **€ 3.501.118,57** per la fornitura di sangue e altre prestazioni erogate fino ad aprile 2025, di cui al partitario della ASL **allegato 1,** e, pertanto, si impegna a corrispondere alla ASL Roma 6 l'importo residuo, pari a **€ 2.338.710,68**, sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014), oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione.

Art. 3. La società GIOMI S.p.A., in proprio e quale gestore della Casa di cura ICOT, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo con l'Amministrazione regionale e al fine di rafforzare un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca:

- rinuncia ai seguenti giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio – Roma, con compensazione delle spese legali:

- ✓ ricorso n.r.g. 3989/2022 (saldi anno 2020 PS e terapia intensiva, produzione riconoscibile 2020);
- ✓ ricorso n.r.g. 1366/2023 (saldi anno 2021 funzioni assistenziali ospedaliere di PS e terapia intensiva e specialistica ambulatoriale - budget anno 2020);
- ✓ ricorso n.r.g. 252/2025 (finanziamento per l'anno 2023 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e di terapia intensiva, abbattuto retroattivamente nel 2024);
- ✓ ricorso n.r.g. 2766/2026 (impugnazione Determinazione regionale n. G10464/2025, produzione riconoscibile assistenza ospedaliera anno 2024);

- rinuncia, con compensazione delle spese legali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio di opposizione n.r.g. 5069/2019, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Latina, alla domanda monitoria n.r.g. 3600/2019 e al decreto ingiuntivo n. 1131/2019, emesso dal Tribunale di Latina in data 1° luglio 2019, obbligandosi al deposito telematico del relativo atto nel medesimo giudizio nel termine di cui al successivo art. 10 (prestazioni ospedaliere universitarie anno 2018, prestazioni rese nel biennio 2017–2018 a pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri della ASL Latina, a richieste mediante Modello A);

- accetta, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia della ASL Latina agli atti del giudizio di opposizione n.r.g. 26519/2026, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, alla domanda monitoria n.r.g. 14251/2026 e al decreto ingiuntivo n. 4629/2026, aderendo alla compensazione integrale delle spese di lite e obbligandosi al deposito telematico della relativa dichiarazione di accettazione nel medesimo giudizio nel termine di cui al successivo art. 10, con rinuncia all'opposizione al predetto D.I. n. 4629/2026;

- dà atto che il giudizio n.r.g. 19897/2020, introdotto con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario di Roma e sospeso in attesa della definizione del giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 38136/2021, si è estinto ai sensi degli artt. 297 e 307, comma 3, c.p.c., non essendo stata proposta istanza di fissazione dell'udienza nel termine perentorio decorrente dalla cessazione della causa di sospensione; per quanto occorrer possa, rinuncia agli atti e alla domanda ivi proposta e, in ogni caso, rinuncia all'azione e a ogni pretesa in essa azionata;

- accetta il riconoscimento dell'importo complessivo di **€ 1.183.960,67**, a titolo di finanziamento delle funzioni assistenziali per i maggiori costi del reparto di terapia intensiva 2018-2019, a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

- accetta il riconoscimento dell'importo di **€ 134.645,58** per prestazioni ospedaliere erogate nel 2018;

- accetta il pagamento delle somme sopra riconosciute **(€ 1.183.960,67+€ 134.645,58)** mediante compensazione con il debito di **€ 5.108.356,00** per la fornitura di sangue e altre prestazioni, di cui al partitario della ASL allegato 2, e, pertanto, si impegna a corrispondere alla ASL Latina l'importo residuo, pari a **€ 3.789.749,75**, sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014), oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione;

- accetta il riconoscimento degli importi di **€ 371.463,56** per prestazioni rese a pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri della ASL Latina, a seguito di richieste formulate dagli ospedali medesimi

mediante Modello A nel biennio 2017–2018, e di **€ 114.925,07,** riconducibili al costo del personale (dicembre 2018 e tredicesima), già pagati;

- concorda la verifica delle cartelle cliniche per l'esercizio 2024 e la ritrasmissione dei flussi informativi corretti per l'esercizio 2025 sui ricoveri che hanno risentito di malfunzionamenti informatici ai fini dell'abbattimento tariffario per gli interventi chirurgici di classe A e B.

Art. 4. La società Virginia Bracelli S.r.l., in proprio e quale gestore dell'Ospedale Cristo Re, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo con l'Amministrazione regionale e al fine di rafforzare un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca:

- rinuncia ai seguenti giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio – Roma, con compensazione delle spese legali:

- ✓ ricorso n.r.g. 4582/2021 (remunerazione dei maggiori costi di attesa del pronto soccorso per il 2019, produzione riconoscibile prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di emergenza ed urgenza);
- ✓ ricorso n.r.g. 9728/2021 (ristori per l'attività di specialistica del pronto soccorso non erogata a causa della pandemia 2020);
- ✓ ricorso n.r.g. 5029/2022 (finanziamento per le annualità 2020-2021 della funzione di emergenza urgenza, nello specifico di pronto soccorso, e funzione di terapia Intensiva - ristori per l'attività di specialistica del pronto soccorso non erogata a causa della pandemia 2020 - produzione riconoscibile acuti 2020);
- ✓ ricorso n.r.g. 1792/2023 (prestazioni specialistica su accessi in PS non seguiti da ricovero 2019-2021 - finanziamento complessivo stanziato e ripartito in acconto per i PS - finanziamento funzioni di terapia intensiva - giornate occupazione UTI - produzione riconoscibile OBI 2020-2021);
- ✓ ricorso n.r.g. 11712/2023 (avverso la Determinazione regionale n. G07301 del 26/05/2023 inerente al finanziamento per l'anno 2022 della funzione assistenziale-ospedaliera di terapia intensiva);
- ✓ ricorso n.r.g. 247/2025 (finanziamento per l'anno 2023 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e di terapia intensiva abbattuto retroattivamente nel 2024);

- accetta il riconoscimento dell'importo di **€ 451.870,18** quale finanziamento per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021;

- accetta il pagamento della somma sopra riconosciuta (**€ 451.870,18**) mediante compensazione con il debito di € **592.499,17** per la fornitura di sangue e altre prestazioni, di cui al partitario della ASL **allegato 3,** e, pertanto, si impegna a corrispondere alla ASL Roma 1 l'importo residuo, pari ad **€ 140.628,99**, sulla base di un piano di sessanta rate mensili (rateizzazione massima prevista dalla D.G.R. n. 604/2014), oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, che verrà definito con la stessa ASL.

Art. 5. La società Villa Betania GIOMI S.p.A. in proprio e quale gestore della Casa di cura Villa Betania, riconoscendo l'importanza di un dialogo costruttivo con l'Amministrazione regionale e al fine di rafforzare un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca:

- rinuncia ai seguenti giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio – Roma, con compensazione delle spese legali:

- ✓ ricorso n.r.g. 1746/2026 avverso la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n. G10116 dell'1/08/2025, comunicata

il 4/08/2025, recante la rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G10579 del 17/09/2020 "*escludendo, fra le attività accreditate ambulatoriali della Casa di Cura Villa Betania, le prestazioni di RMN*" (Risonanza magnetica nucleare);

- ✓ ricorso n.r.g. 9157/2023 (produzione riconoscibile Covid 2021 – avverso i provvedimenti: RL prot. 357854 del 30/03/2023, RL prot. 210899 del 24/02/2023, Min. Salute Parere n. 49 del 26/08/2022, G03384 del 13/03/2023, DGR 1254/2022, DGR 1041/2020).

Art. 6. Per effetto di quanto sopra, **la Regione Lazio**:

a) riconosce alla Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. € 1.162.407,89 a titolo di finanziamento della terapia intensiva coronarica anni 2015-2019;

b) riconosce alla GIOMI S.p.A. € 1.183.960,67 a titolo di finanziamento della terapia intensiva anni 2018-2019;

c) riconosce alla Virginia Bracelli S.r.l. € 451.870,18 a titolo di finanziamento per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021;

d) concorda con GIOMI S.p.A. la verifica delle cartelle cliniche per l'esercizio 2024 e la ritrasmissione dei flussi informativi corretti per l'esercizio 2025 sui ricoveri che hanno risentito di malfunzionamenti informatici ai fini dell'abbattimento tariffario per gli interventi chirurgici di classe A e B, sospendendo l'applicazione alla società degli eventuali valori di produzione riconoscibile condizionati da tali abbattimenti fino alla verifica delle cartelle del 2024 ed alla rettifica dei flussi del 2025.

Art. 7. La ASL Roma 6, da parte sua:

a) prende atto del riconoscimento alla Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l. di € 1.162.407,89 a titolo di finanziamento della terapia intensiva coronarica anni 2015-2019;

b) accetta la compensazione tra l'importo di € 1.162.407,89, riconoscibile alla società per il finanziamento delle funzioni UTIC anni 2015-2019 e l'importo di € 3.501.118,57 dovuto dalla società per la fornitura di sangue e altre prestazioni (come da partitario, allegato 1), con rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa correlata a tale credito, ivi compresi gli interessi legali e/o moratori, anche se derivanti dalla sentenza n. 1494/2022 del Tribunale di Velletri, impegnandosi a non dare esecuzione alla stessa, dichiarandosi integralmente soddisfatta in ragione del presente Accordo;

c) si impegna a trasmettere alla società, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il piano di sessanta rate mensili per il pagamento della differenza tra gli importi di cui sopra, pari ad **€ 2.338.710,68**, oltre gli interessi legali dovuti esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e con decorrenza dalla data di trasmissione del piano in ragione della concessa rateizzazione.

Art. 8. La ASL Latina, da parte sua, sulla base delle intese raggiunte:

a) prende atto della rettifica da parte della Regione dei valori delle funzioni assistenziali per la terapia intensiva, nei confronti di GIOMI S.p.A., anni 2018-2019, per l'importo complessivo pari a € 1.183.960,67;

b) riconosce la debenza di € 134.645,58 per prestazioni erogate dall'ICOT nel 2018 (oltre agli importi di € 371.463,56 e di € 114.925,07, oggetto del decreto ingiuntivo n. 1131/2019, già pagati);

c) con riferimento alle fatture nn. 41/PA3 del 7/03/2018 per € 84.461,05, 92/PA3 del 6/06/2018 per € 78.545,58, 106/PA3 del 3/07/2018 per € 35.791,71, 147/PA3 del 10/09/2018 per € 122.524,00, 159/PA3 del 8/10/2018 per € 110.575,00, 172/PA3 del 7/11/2018 per €

58.154,25, si impegna a modificarne lo stato da "bloccate" a "chiuse", entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;

d) accetta la compensazione degli importi di € 1.183.960,67 (maggiori costi del reparto di terapia intensiva per gli anni 2018-2019), e € 134.645,58 (prestazioni ospedaliere universitarie erogate nel 2018), con l'importo di € 5.108.356,00, dovuto dalla società per la fornitura di sangue e altre prestazioni (come da partitario, allegato 2)**,** con rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa correlata a tale credito, ivi compresi gli interessi legali e/o moratori, dichiarandosi integralmente soddisfatta in ragione del presente Accordo;

e) rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio di opposizione n.r.g. 26519/2026, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, alla domanda monitoria n.r.g. 14251/2026 e al Decreto ingiuntivo n. 4629/2026 del 07/04/2026 (n.r.g. 14251/2026) emesso dal Tribunale Civile di Roma *ex* artt. 633 e 635 c.p.c. nei confronti di Giomi S.p.A. relativo a n. 43 fatture emesse dalla Asl per la fornitura di sacche di sangue, per un importo di € 2.739.350,73, oltre interessi moratori *ex* D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, con integrale compensazione delle spese di lite, obbligandosi al deposito telematico del relativo atto nel medesimo giudizio nel termine di cui al successivo art. 10; il credito azionato con il predetto decreto è ricompreso nell'importo di € 5.108.356,00 di cui al partitario allegato 2;

f) si impegna a trasmettere alla società, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il piano di sessanta rate mensili per il pagamento della differenza tra gli importi di cui sopra, pari ad **€ 3.789.749,75**, oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, in ragione della concessa rateizzazione;

g) si impegna ad accettare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia della società agli atti del giudizio di opposizione n.r.g. 5069/2019, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Latina, alla domanda monitoria n.r.g. 3600/2019 e al decreto ingiuntivo n. 1131/2019, aderendo alla compensazione integrale delle spese di lite, e a provvedere al deposito telematico della relativa dichiarazione di accettazione nel medesimo giudizio nel termine di cui al successivo art. 10

h) concorda con GIOMI S.p.A. e con la Regione la verifica delle cartelle cliniche per l'esercizio 2024 e la ritrasmissione dei flussi informativi corretti per l'esercizio 2025 sui ricoveri che hanno risentito di malfunzionamenti informatici ai fini dell'abbattimento tariffario per gli interventi chirurgici di classe A e B, sospendendo l'applicazione alla società degli eventuali valori di produzione riconoscibile condizionati da tali abbattimenti fino alla verifica delle cartelle del 2024 ed alla rettifica dei flussi del 2025.

Art. 9. La ASL Roma 1, da parte sua:

a) prende atto del riconoscimento alla Virginia Bracelli S.r.l. di € 451.870,18, a titolo di finanziamento per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021;

b) accetta la compensazione tra l'importo di € 451.870,18, riconoscibile alla società quale finanziamento complessivo per gli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero anni 2019-2021, e l'importo di € 592.499,17 dovuto dalla società per la fornitura di sangue (come da partitario, allegato 3), con rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa correlata a tale credito, ivi compresi gli interessi legali e/o moratori, dichiarandosi integralmente soddisfatta in ragione del presente Accordo;

c) si impegna a trasmettere alla società, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il piano di sessanta rate mensili per il pagamento della differenza tra gli importi di cui sopra, pari ad **€ 140.628,99**, oltre interessi legali di dilazione, calcolati esclusivamente sull'importo

capitale da rateizzare e decorrenti dalla data di trasmissione del piano di rateizzazione, in ragione della concessa rateizzazione.

Art. 10. Le società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., nonché la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1, e cioè tutte le Parti, si dichiarano pienamente soddisfatte dal presente Accordo e rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa relativamente all'oggetto dell'Accordo, compresi i ricorsi sopra indicati, impegnandosi a notificare e depositare in giudizio gli atti di rinuncia di propria spettanza e, ove occorrenti, le conseguenti dichiarazioni di accettazione delle rinunce altrui, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ovvero, impegnandosi a non mandare in decisione le cause per le quali dovesse intervenire udienza prima della sottoscrizione. Le rinunce ai giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo sono rese per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. o per improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con adesione di tutte le Parti alla compensazione integrale delle spese di lite. Le rinunce e le relative accettazioni nei giudizi civili di opposizione a decreto ingiuntivo sono rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con richiesta al Giudice di dichiarare l'estinzione e di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Gli atti saranno oggetto di deposito telematico, a cura di ciascuna Parte, nel giudizio cui si riferiscono, con allegazione di copia del presente Accordo. A tal fine le Parti conferiscono ai rispettivi difensori procura speciale per la rinuncia ai ricorsi, agli atti, alla domanda monitoria e ai decreti ingiuntivi, nonché per l'accettazione delle rinunce altrui. Tutte le spese di lite dei giudizi richiamati nel presente Accordo – ivi compresi i procedimenti monitori, i relativi giudizi di opposizione e i giudizi di impugnazione – si intendono, in ogni stato e grado, integralmente compensate tra le Parti, che rinunciano reciprocamente alla rifusione di compensi, spese, accessori e a ogni pretesa ai sensi degli artt. 91, 93 e 96 c.p.c.

Art. 11. L'eventuale nullità, annullabilità, inefficacia, invalidità o inopponibilità, totale o parziale, di una delle suddette posizioni, ovvero di una o più clausole ad essa afferenti, non comporterà la nullità, annullabilità o inefficacia dell'intero Accordo, né inciderà sulla validità ed efficacia delle restanti posizioni, che rimarranno pienamente valide, efficaci e vincolanti tra le Parti interessate. In tal caso, le Parti si impegnano, limitatamente alla posizione interessata dal vizio, ad avviare in buona fede un confronto volto a sostituire la clausola invalida con altra pattuizione lecita e valida che realizzi, per quanto possibile, la medesima funzione economico-giuridica perseguita. Resta inteso che gli obblighi di compensazione, rinuncia ai giudizi e rateizzazione relativi a ciascuna posizione operano esclusivamente nell'ambito della medesima e non sono tra loro condizionati, salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo.

Art. 12. Il presente Accordo acquista efficacia ed è vincolante tra le Parti dalla data della sua sottoscrizione. A decorrere da tale data, ciascuna Parte è tenuta all'adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo secondo i termini e le modalità ivi previste. In caso di inadempimento da parte di una delle società agli obblighi di cui al presente Accordo, verrà meno – da quella data – la rinuncia agli interessi sulla fornitura del sangue da parte della ASL interessata, che procederà, previa comunicazione formale, al recupero delle somme sulle prime fatture utili, previa assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adempimento e limitatamente alle sole rate scadute e non corrisposte.

Art. 13. Il contenuto del presente Accordo non è modificabile se non per espresso accordo scritto tra le Parti, da formalizzarsi in un nuovo accordo contrattuale anche integrativo e parzialmente novativo.

Art. 14. Le società Casa di cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l., GIOMI S.p.A., Virginia Bracelli S.r.l., Villa Betania GIOMI S.p.A., dichiarano e garantiscono – anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. – alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie Locali Roma 6, Latina e Roma 1 che alla data di stipula del presente Accordo:

(i) dispongono dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere il presente Accordo, e ogni altro documento a esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso, o in relazione al medesimo, ed a ogni altro documento ad esso collegato;

(ii) hanno posto o porranno in essere tutti gli atti interni e/o procedurali necessari al fine di autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento a esso collegato in modo da assicurare che tutte le obbligazioni in questa sede assunte siano legittime, valide, efficaci e vincolanti per le stesse, dichiarando altresì che a tali fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni;

(iii) la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a: *(a)* l'atto costitutivo e lo statuto; *(b)* leggi, norme e regolamenti a esse applicabili; *(c)* contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per le stesse; ovvero *(d)* eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per le stesse;

(iv) i crediti di cui al presente Accordo sono nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, non sono stati ceduti agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/1991 e s.m.i. e/o a Società di cartolarizzazione, neppure ai sensi della Legge n. 130/1999 e s.m.i.;

(v) non hanno ceduto a terzi, in tutto o in parte, il loro credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai crediti stessi che costituiscono oggetto del presente Accordo.

Art. 15. Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente Accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Art. 16. Il presente Accordo è regolato e dovrà essere interpretato secondo le norme della legge italiana.

Il presente Accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi avvocati costituiti in giudizio per rinuncia al vincolo della solidarietà *ex* art. 13 L. 247/2012 e alle spese, nonché per rinuncia all'eventuale distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Allegati:

- allegato 1 – partitario Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l.
- allegato 2 – partitario GIOMI S.p.A.
- allegato 3 – partitario Virginia Bracelli S.r.l.

Regione Lazio

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria

Il Direttore *pro tempore*

_____

Azienda Sanitaria Locale Roma 6

Il Direttore Generale in carica

_____

Azienda Sanitaria Locale Latina

Il Direttore Generale in carica

_____

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

Il Direttore Generale in carica

_____

Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia S.r.l.

Il Rappresentante legale

Dott. Massimo Miraglia

GIOMI S.p.A.

Il Rappresentante legale

Dott. Massimo Miraglia

Virginia Bracelli S.r.l.

Il Rappresentante legale

Dott. Massimo Miraglia

Villa Betania GIOMI S.p.A.

Il Rappresentante legale

Dott. Massimo Miraglia

Per la rinuncia alla solidarietà:

Per la Regione Lazio

Avv. _____

Avv. _____

Per la ASL Latina

Avv. _____

Per la ASL Roma 6

Avv. _____

Per la ASL Roma 1

Avv. _____

Per le Società

Avv. Raffaele Izzo

Avv. Alessandro Vinci Orlando

Avv. Filippo Maria Longhi

Avv. Pierluigi Torelli

Descrizione Cliente	Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Descrizione Doc.	Importo
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2508	26/09/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al per	13.037,53 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3020	07/11/2012	Addebito per consulenza pschiatrica effettuata a V	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3353	04/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	8.558,93 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3593	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti mese di Ottobre	9.979,69 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3594	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti mese di Novembr	14.997,25 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3595	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti mese di Novembr	14.982,13 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3596	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti mese di Dicembr	12.461,65 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3983	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.303,49 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2392	13/09/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al per	6.179,17 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2393	13/09/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al per	5.650,93 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2399	13/09/2012	Addebito Consulenze effettuate nel mese di Agosto	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2648	04/10/2012	Accertamento Medico Legale Sig.ra Fusco Carmela 2	70,75 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2708	15/10/2012	Addebito prestazioni di consulenza effettuate dal	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3228	21/11/2012	Fornitura sangue/emocomponenti, relativa al mese d	4.734,61 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3592	31/12/2012	Fornitura sangue ed emocomponenti mese di Settemb	7.406,41 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3693	31/12/2012	Addebito per prestazioni di Consulenze psichiatric	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	3697	31/12/2012	Accertamento medico-legale Sig.Cuccovia Iolanda 9/	70,75 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	10	06/02/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	10.035,13 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	17	12/02/2013	Addebito prestazioni di consulenza effettuate dal	84,45 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	40	20/02/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.055,81 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	156	25/03/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	10.639,57 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	157	25/03/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.689,89 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	181	11/04/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	11.480,65 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	396	27/05/2013	Addebito prestazioni sanitarie specialistiche di c	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	397	27/05/2013	Addebito per accertamento medico-legale Sig.Alesse	70,75 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	434	06/06/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.232,09 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	439	06/06/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	3.856,69 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	551	05/07/2013	Addebito prestazione sanitaria specialistica effet	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	611	15/07/2013	Addebito prestazioni di consulenza effettuate dal	125,96 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	809	04/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.622,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	810	04/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	7.771,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	811	04/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.715,20 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	812	04/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.898,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	813	04/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	8.685,44 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	859	09/09/2013	Addebito prestazioni sanitarie specialistiche effe	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	891	17/09/2013	Prestazioni sanitarie specialistiche effettuate a	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	940	18/09/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	10.476,80 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1040	08/10/2013	Addebito Prestazioni sanitarie specialistiche effe	224,08 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1089	21/10/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	9.341,72 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1098	25/10/2013	Addebito Prestazioni Sanitarie Specialistiche effe	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1124	12/11/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	10.552,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1125	12/11/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	7.541,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1144	15/11/2013	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	10.380,44 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1222	28/11/2013	Addebito Prestazioni Sanitarie Specialistiche effe	2.144,13 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1223	28/11/2013	Addebito Prestazioni Sanitarie Specialistiche effe	2.472,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1224	28/11/2013	Addebito Prestazioni Sanitarie di Consulenza effet	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1533	31/12/2013	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	13.236,08 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1534	31/12/2013	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	8.890,16 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1535	31/12/2013	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	14.523,08 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1536	31/12/2013	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	12.736,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1566	31/12/2013	Addebito prestazioni sanitarie specialistiche erog	1.650,89 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1567	31/12/2013	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	8.701,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	82	18/02/2014	Addebito prestazioni sanitarie specialistiche effe	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	98	24/02/2014	Fornitura Sangue ed Emocomponenti relative al mese	18.047,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	210	22/04/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	10.723,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	211	22/04/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.532,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	212	22/04/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.883,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	250	24/04/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	8.922,92 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	588	21/05/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.693,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	589	21/05/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	13.564,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	594	23/05/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA EFFET	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	800	10/07/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	841	06/08/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	849	01/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	15.675,20 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	850	01/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	12.832,64 €

S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	851	01/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	8.814,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	852	01/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	13.111,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	859	02/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	14.257,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	899	23/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.189,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	900	23/09/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	6.561,20 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	980	22/10/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	458,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	981	22/10/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	16.955,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	982	22/10/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.549,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1005	28/10/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI C	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1028	18/11/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	10.093,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1029	18/11/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	13.269,08 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1075	19/12/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	25.692,92 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1095	31/12/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1166	31/12/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	24.822,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1173	31/12/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	7.095,20 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1174	31/12/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	9.600,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1175	31/12/2014	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	1.122,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1185	31/12/2014	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	435,57 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1357	31/12/2014	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	11.663,96 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	5	18/02/2015	Addebito Fornitura sangue ed emocomponenti, relati	25.781,24 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	96	13/03/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	109	30/03/2015	Fornitura sangue ed emocomponenti, relativa al mes	17.066,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	118	20/04/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	137	29/04/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	19.046,84 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	145	14/05/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	155	11/06/2015	ADDEBITO PER ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE AL SIG.ROS	70,75 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	199	30/06/2015	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	31.838,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	204	01/07/2015	Fornitura sangue ed emocomponenti relativa al mes	14.840,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	240	13/07/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFF	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	265	29/07/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFF	559,79 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	277	25/08/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	285	27/08/2015	Addebito Fornitura sangue ed emocomponenti, relati	22.463,84 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	286	27/08/2015	Addebito Fornitura sangue ed emocomponenti, relati	33.524,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	540	21/10/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTCHE DI C	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	562	27/10/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	853	31/12/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	22.360,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	861	31/12/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	23.573,84 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	867	31/12/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	18.541,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	872	31/12/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	17.408,24 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1096	31/12/2015	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	25.038,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1133	31/12/2015	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTCHE EFFET	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1826	31/12/2015	ADDEBITO PREST.SPECIALISTICHE V7S PAZ.DEL GIORNO 2	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	147	25/03/2016	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	23.431,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	152	01/04/2016	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MESE	32.141,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	360	05/05/2016	FORNITURA SANGUE ED EMOCOMPONENTI RELATIVA AL MES	37.444,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	611	24/05/2016	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI CONSULENZA	84,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	941	16/06/2016	FORNITURA SANGUE APR.2016	26.720,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	959	17/06/2016	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2016	31.171,88 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1195	18/07/2016	Fornitura sangue GIUGNO 2016	20.524,88 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1230	26/07/2016	CONSULENZE SANITARIE ESEGUITE V/S PAZIENTI IL 3 E	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1231	26/07/2016	CONSULENZE SANITARIE ESEGUITE V/S PAZIENTI IL 21 E	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1392	08/09/2016	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE EFFETTUATE A	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1399	13/09/2016	FORNITURA SANGUE LUG.2016	23.600,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1586	04/10/2016	ADDEBITO CONSULENZE SPECIALISTICHE-MESE DI AGOSTO	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1627	10/10/2016	FORNITURA SANGUE AGOSTO 2016	16.002,08 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1791	16/11/2016	INTEGRAZIONE COSTI FORNITURA SANGUE ANNO 2015	14.702,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2050	31/12/2016	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI SET.2016 COME ALLE	23.596,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2057	31/12/2016	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI OTT.2016 COME ALLE	31.052,84 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2064	31/12/2016	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI NOV.2016 COME ALLE	28.440,44 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	2069	31/12/2016	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI DIC.2016 COME ALLE	26.783,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	213	10/03/2017	FORNITURA SANGUE GENNAIO 2017- COME DA ALLEGATI	30.602,72 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	300	04/04/2017	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI FEB.2017	32.851,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	444	18/04/2017	PRESTAZIONI DI CONSULENZA V/S PAZIENTI DICEMBRE 20	84,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	547	19/05/2017	FORNITURA SANGUE E EMODERIVATI MAR.17 COME ALLEGA	22.921,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	612	12/06/2017	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE V/S	187,93 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	651	15/06/2017	FORNITURA SANGUE APR.2017 COME DA DETTAGLIO ALLEGA	24.408,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	814	06/07/2017	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2017 COME DETTAGLIO ALLEG	21.334,88 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	914	27/07/2017	FORNITURA SANGUE GIU.2017 COME DA DETTAGLIO ALLEGA	21.378,44 €

S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	931	04/08/2017	PRESTAZIONI DI CONSULENZA ESEGUITE A V/S PAZIENTI	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	932	04/08/2017	PRESTAZIONI DI CONSULENZA ESEGUITE A V/S PAZIENTI	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1029	19/09/2017	FORNITURA SANGUE LUG.2017COME DETTAGLIO ALLEGATO	28.127,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1036	19/09/2017	FORNITURA SANGUE AGO.2017 COME DETTAGLIO ALLEGATO	29.524,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1202	19/10/2017	FORNITURA SANGUE SET.2017 COME DA DETTAGLIO ALLEGA	23.450,96 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1350	30/11/2017	FORNITURA SANGUE OTT.2017 COME DETTAGLIO ALLEGATO	15.828,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1361	05/12/2017	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI CONSULENZA	61,98 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1392	21/12/2017	FORNITURA SANGUE NOV.17 COME DETTAGLIO ALLEGATO	26.416,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	1571	31/12/2017	FORNITURA SANGUE DICEMBRE 2017 COME DETTAGLIO ALLE	22.986,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	8	15/02/2018	FORNITURA SANGUE GENNAIO 2018 COME DETTAGLIO ALLEG	23.087,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	110	19/03/2018	FORNITURA SANGUE FEBBRAIO 2018 COME DETTAGLIO ALLE	16.640,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	213	26/04/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI MARZO 2018 COME DE	17.806,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	283	01/06/2018	FORN.SANGUE ED EMODERIVATI APR.18 COME DA DETTAGLI	32.126,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	388	03/07/2018	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE VOST	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	550	11/07/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI MAGGIO 2018, COME	27.019,04 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	588	22/10/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI GIUGNO 2018 COME D	30.637,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	595	22/10/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI LUGLIO 2018 COME D	28.236,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	602	22/10/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI AGOSTO 2018 COME D	36.233,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	641	13/11/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI COME DA DETTAGLIO	27.108,44 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	768	11/12/2018	FORNITURA SANGUE E EMODERIVATI OTTBRE 2018 COME DA	29.671,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	815	31/12/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI NOV.2018,COME DETT	31.728,92 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	822	31/12/2018	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI DIC.2018,COME DETT	22.487,24 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	837	31/12/2018	PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA ANNO 2018	84,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	160	09/04/2019	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI GENNAIO 2019	28.127,49 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	167	09/04/2019	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI FEBBRAIO 2019	28.127,49 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	318	06/05/2019	.	28.127,49 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	339	27/05/2019	ADDEBITO PRESTAZIONI DI CONSULENZA FEBBRAIO 2019	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	377	20/06/2019	FORNITURA SANGUE ED EMANZIE APRILE 2019	34.220,84 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI417	05/09/2019	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI 2019 MAGGIO FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI 2019 MAGGIO	32.362,16 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI418	05/09/2019	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI 2019 GIUGNO	27.196,16 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI419	05/09/2019	FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI 2019 FORNITURA SANGUE ED EMODERIVATI 2019	29.542,52 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI539	13/12/2019	ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2019	33.887,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI540	13/12/2019	ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2019	20.247,68 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI541	13/12/2019	ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2019	25.867,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI581	31/12/2019	FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2019	17.159,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI582	31/12/2019	FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2019	24.613,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI100	09/03/2020	FORNITURA SANGUE GENNAIO 2020	26.110,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI130	13/03/2020	PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA ESEGUITE A V/S PAZIENTI NEL MESE DI GENNAIO 2020-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA ESEGUITE A V/S PAZIENTI	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI164	20/04/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI FEBBRAIO 2020	20.566,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI206	15/06/2020	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE A VOSTRO PAZIENTE IN DATA 06/05/2020 DAL C.S.M. DI POMEZIA PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE A VOSTRO PAZIE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI247	27/08/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI MARZO 2020	11.355,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI248	27/08/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI APRILE 2020	15.403,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI249	27/08/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI MAGGIO 2020	14.721,68 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI305	14/09/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI GIUGNO 2020 FORNITURA SANGUE MESE DI GIUGNO 2020	21.970,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI306	14/09/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI LUGLIO 2020 FORNITURA SANGUE MESE DI LUGLIO 2020	22.481,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI319	14/09/2020	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA ESEGUITE DAL C.S.M. DI POMEZIA A V/S PAZIENTI NEL MESE DI AGOSTO 2020 ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE DI CONSULENZA ESEGUITE DAL C.	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI538	27/11/2020	ADDEBITO CONSULENZE PER PREST.SANITARIE SPECIALISTICHE A V/S PAZIENTI-IN DATA 11/09/2020-C/O CSM DIS.4 POMEZIA ADDEBITO CONSULENZE PER PREST.SANITARIE SPECIALISTICHE A V/S	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI548	27/11/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2020 -PROT.RICHIESTA N.15804 DEL 18/11/2020 FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2020 -PROT.RICHIESTA N.15804	26.935,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI549	27/11/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2020 -PROT.RICHIESTA N.15804 DEL 18/11/2020 FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2020 -PROT.RICHIESTA N.15	15.343,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI550	27/11/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2020 -PROT.RICHIESTA N.15804 DEL 18/11/2020 FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2020 -PROT.RICHIESTA N.1580	21.738,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI564	29/12/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2020 -COME DA DOCUMENTI ALLEGATI-PROT.RICHIESTA N.17567 DEL 28/12/2020 FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2020 -COME DA DOCUMENTI AL	25.042,88 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI590	31/12/2020	FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2020-COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA FATTURA FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2020-COME DA DOCUMENTAZION	17.048,48 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI73	10/03/2021	FORNITURA SANGUE MESE DI GENNAIO 2021-COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA FORNITURA SANGUE MESE DI GENNAIO 2021-COME DA DOCUMENTAZIONE	26.164,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI109	12/04/2021	FORNITURA SANGUE FEBBRAIO 2021	26.978,96 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI147	15/04/2021	ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE ESEGUITE c/o l'OSPEDALE DEI CASTELLI (ARICCIA) A V/S PAZIENTI RICOVERATI NELLA VS.STRUTTURA, NEL MESE DI MARZO 2021 - ADDEBITO PRESTAZIONI SANITARIE ESEGU	905,42 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI186	14/05/2021	FORNITURA SANGUE MARZO 2021-COME DA DOCUMENTI ALLEGATI-NOTA RICHIESTA PROT.N.6684 DEL 14/05/2021 FORNITURA SANGUE MARZO 2021-COME DA DOCUMENTI ALLEGATI-NOTA	24.583,88 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI190	19/05/2021	ADDEBITO CONSULENZE PSICHIATRICHE A V/S PAZIENTI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2021-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO ADDEBITO CONSULENZE PSICHIATRICHE A V/S PAZIENTI ESEGUITE NE	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI204	08/06/2021	FORNITURA SANGUE APRILE 2021-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO-NOTA RICHIESTA PROT.N.7957 DEL 08/06/201 FORNITURA SANGUE APRILE 2021-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO-NOTA	25.469,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI215	01/07/2021	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2021-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO-NOTA RICHIESTA PROT.N.8975 DEL 29/06/2021 FORNITURA SANGUE MAGGIO 2021-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO-NOTA	27.525,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI239	27/07/2021	FORNITURA SANGUE GIUGNO 2021-COME DA ALLEGATO-NOTA RICHIESTA PROT.10253 DEL 26/07/2021 FORNITURA SANGUE GIUGNO 2021-COME DA ALLEGATO-NOTA RICHIESTA	30.500,60 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI251	01/09/2021	FORNITURA SANGUE MESE DI LUGLIO 2021- IN ALLEGATO DETTAGLIO PRESTAZIONI- RICHIESTA PROT.N.11626 DEL 31/08/2021- FORNITURA SANGUE MESE DI LUGLIO 2021- IN ALLEGATO DETTAGLIO	13.791,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI336	07/10/2021	ADDEBITO CONSULENZE PSICHIATRICHE ESEGUITE A V/S PAZIENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAL CSM DI POMEZIA-COME DA DOCUMENTO ALLEGATO ADDEBITO CONSULENZE PSICHIATRICHE ESEGUITE A	41,32 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI337	07/10/2021	FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2021- IN ALLEGATO DETTAGLIO PRESTAZIONI- RICHIESTA PROT.N. 12919 DEL 27/09/2021 FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2021- IN ALLEGATO DETTAGLIO	19.315,76 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI357	25/10/2021	FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2021-RICHIESTA PROT.N.14370 DEL 25/10/2021-ALLEGATA DOCUMENTAZIONE FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2021-RICHIESTA PROT.N.143	19.894,04 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI381	22/12/2021	FORNITURA SANGUE OTTOBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.17009 DEL 21/12/2021 FORNITURA SANGUE OTTOBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.17009 DEL 21/	18.430,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI422	31/12/2021	FORNITURA SANGUE NOVEMBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.1087 DEL 26/01/2022 FORNITURA SANGUE NOVEMBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.1087 DEL 26/	17.630,24 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI429	31/12/2021	FORNITURA SANGUE DICEMBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.1282 DEL 28/01/2022 FORNITURA SANGUE DICEMBRE 2021-PROT.RICHIESTA N.1282 DEL 28/	27.951,80 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI390	11/03/2022	ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI GENNAIO 2022-NOTA DI RICHIESTA GIUSTA PROT.N.3411 DEL 10/03/2022 ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI GENNAIO 2022-NOTA DI RICHI	19.325,96 €

S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI537	19/04/2022	ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI FEBBRAIO 2022-NOTA DI RICHIESTA GIUSTA PROT.N.5338 DEL 19/04/2022 ADDEBITO FORNITURA SANGUE MESE DI FEBBRAIO 2022-NOTA DI RICH	20.932,64 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI540	20/04/2022	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE A VOSTRO PAZIENTE C/O C.S.M. ASL ROMA 6 DI POMEZIA-NEL MESE DI MARZO 2022-NOTA PROT.4671 DEL 04/04/2022 PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI543	05/05/2022	PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE A VOSTRO PAZIENTE C/O C.S.M. DI POMEZIA-NEL MESE DI APRIELE 2022-COME DA ALLEGATO PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE ESEGUITE A VOSTRO	20,66 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI551	19/05/2022	FORNITURA SANGUE MARZO 2022-NOTA PROT.N.6802 DEL 18/05/2022	32.849,36 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI755	11/10/2022	FORNITURA SANGUE APRILE 2022-NOTA PROT.N.13437 10.10.2022	24.404,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI758	12/10/2022	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2022- NOTA PROT.13442 10/10/2022	24.596,91 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI764	12/10/2022	FORNITURA SANGUE GIUGNO 2022 -NOTA PROT.13535 DEL 11/10/2022	14.812,28 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI775	18/10/2022	FORNITURA SANGUE LUGLIO 2022 - NOTA PROT.13712 DEL 13/10/2022 FORNITURA SANGUE LUGLIO 2022 - NOTA PROT.13712 DEL 13/10/202	21.110,72 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI779	18/10/2022	FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2022 -NOTA PROT. 13717 DEL 13/10/2022 FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2022 -NOTA PROT. 13717 DEL 1	15.081,58 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI18	27/01/2023	FORN.SANGUE SETTEMBRE 2022-NOTA RICHIESTA PROT.N.1489 DEL 26/01/2023 FORN.SANGUE SETTEMBRE 2022-NOTA RICHIESTA PROT.N.1489 DEL 26	17.871,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI24	27/01/2023	FORN.SANGUE OTTOBRE 2022-NOTA RICHIESTA PROT.N.1486 DEL 26/01/2023 FORN.SANGUE OTTOBRE 2022-NOTA RICHIESTA PROT.N.1486 DEL 26/0	18.602,72 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI88	03/02/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2022-PROT.1885 DEL 02/02/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2022-PROT.1885 DEL 02/02/2	24.177,99 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI89	03/02/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2022-PROT.1888 DEL 02/02/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2022-PROT.1888 DEL 02/02/2	22.637,96 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI175	08/03/2023	FORNITURA SANGUE GENNAIO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.3509 DEL 07/03/2023 FORNITURA SANGUE GENNAIO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.3509 DEL	27.557,60 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI324	11/04/2023	FORNITURA SANGUE FEBBRAIO 2023-NOTA PROT.5305 DEL 11/04/2023	24.182,60 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI480	01/06/2023	FORNITURA SANGUE MARZO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.7829 DEL 31/05/2023 FORNITURA SANGUE MARZO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.7829 DEL 3	18.931,40 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI481	01/06/2023	FORNITURA SANGUE APRILE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.7831 DEL 31/05/2023 FORNITURA SANGUE APRILE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.7831 DEL	20.318,12 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI587	08/08/2023	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.10997 DEL 04/08/2023 FORNITURA SANGUE MAGGIO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.10997 DEL	18.197,60 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI588	08/08/2023	FORNITURA SANGUE GIUGNO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.11058 DEL 07/08/2023 FORNITURA SANGUE GIUGNO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.N.11058 DEL	16.429,80 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI637	13/09/2023	FORNITURA SANGUE LUGLIO 2023 -NOTA RICHIESTA PROT. 12327 DEL 11/09/2023 FORNITURA SANGUE LUGLIO 2023 -NOTA RICHIESTA PROT. 12327 DEL	16.165,70 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI806	13/12/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.16692 DEL 12/12/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2023-NOTA RICHIESTA PROT.166	11.708,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI807	13/12/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.16697 DEL 12/12/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.	17.050,50 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI808	13/12/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.16699 DEL 12/12/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.16	11.193,90 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI828	19/12/2023	FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.17041 DEL 18/12/2023 FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.1	17.846,90 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI85	30/01/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.1310 DEL 29/01/2024 FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2023-NOTA RICHIESTA PROT.1	14.253,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI246	25/03/2024	FORNITURA SANGUE GENNAIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.4060 DEL 25/03/2024 FORNITURA SANGUE GENNAIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.4060 DEL 2	17.481,70 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI317	22/04/2024	FORNITURA SANGUE FEBBRAIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.5533 DEL 22/04/2024 FORNITURA SANGUE FEBBRAIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.5533 DEL	16.819,60 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI376	10/05/2024	FORNITURA SANGUE MARZO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.6324 DEL 09/05/2024 FORNITURA SANGUE MARZO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.6324 DEL 09/	24.056,10 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI445	05/06/2024	FORNITURA SANGUE APRILE 2024-NOTA RICHIESTA PROT.7591 DEL 05/06/2024 FORNITURA SANGUE APRILE 2024-NOTA RICHIESTA PROT.7591 DEL 05	25.009,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI566	25/07/2024	FORNITURA SANGUE MAGGIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.10434 DEL 25/07/2024 FORNITURA SANGUE MAGGIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.10434 DEL 2	21.760,90 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI578	07/08/2024	FORNITURA SANGUE GIUGNO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.11054 DEL 07/08/2024 FORNITURA SANGUE GIUGNO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.11054 DEL 0	18.173,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	FI583	21/08/2024	FORNITURASANGUE LUGLIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.11469 DEL 20/08/2024 FORNITURASANGUE LUGLIO 2024-NOTA RICHIESTA PROT.11469 DEL 20	17.770,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	611	15/10/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI AGOSTO 2024-PROT.RICHIESTA N.12228 DEL 09/09/2024	13.990,80 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	621	23/10/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI SETTEMBRE 2024-NOTA PROT.14444 DEL 21/10/2024	18.477,00 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	718	20/11/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI OTTOBRE 2024-NOTA RICHIESTA PROT.15948 DEL 19/11/2024	19.376,30 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	806	20/12/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI NOVEMBRE 2024 NOTA RICHIESTA PROT.17806 DEL 20/12/2024	22.618,50 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	828	31/12/2024	FORNITURA SANGUE MESE DI DICEMBRE 2024-NOTA PROT.235 DEL 09/01/2025	17.839,90 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	9	10/02/2025	FORNITURA SANGUE MESE DI GENNAIO 2025-NOTA PROT.2171 DEL 07/02/2025	15.034,10 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	481	09/05/2025	FORNITURA SANGUE MESE DI FEBBRAIO 2025 - NOTA PROT.6975 DEL 07/05/25	18.605,56 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	488	09/05/2025	FORNITURA SANGUE MESE DI MARZO 2025 - PROT.6979 DEL 07/05/25	14.715,20 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	534	21/05/2025	FORNITURA SANGUE MESE DI APRILE 2025 - NOTA PROT.7511 DEL 15/05/2025	17.316,50 €
S. ANNA POLICLINICO CITTA DI POMEZIA	Fattura attiva	660	01/07/2025	FORNITURA SANGUE MESE DI MAGGIO 2025 - NOTA PROT.9459 DEL 17/06/2025	15.344,80 €
				Totale	**3.501.118,57 €**

Descrizione Fornitore/Cliente	Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Descrizione Doc.	Importo	Importo NC da Emettere da parte dell'Asl di Latina
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	35	26/08/2015	FORNITURA SANGUE - PERIODO I TRIMESTRE 2015UNIVERSITA'	37.419,02 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	34	26/08/2015	FORNITURA SANGUE - PERIODO I TRIMESTRE 2015	106.656,81 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	28	26/08/2015	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA'- PERIODO IV TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	114.303,58 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	27	26/08/2015	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA'- PERIODO IV TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	48.392,89 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	24	26/08/2015	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA'- PERIODO III TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	45.570,28 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	23	26/08/2015	FORNITURA SANGUE - PERIODO III TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	90.116,54 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	18	26/08/2015	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA'- PERIODO II TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	54.272,16 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	17	26/08/2015	FORNITURA SANGUE - PERIODO II TRIMESTRE 2014 - ACCANTONAMENTO PN 121954/2014	87.992,79 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	18	01/02/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO IV TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO 94482/15	84.658,98 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	17	01/02/2016	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO P.N.94481/15	27.570,85 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	10	01/02/2016	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA' PERIODO III TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO 94480/15	28.772,90 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	9	01/02/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO P.N.94479/15	67.431,74 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	6	01/02/2016	FORNITURA SANGUE UNIVERSITA' PERIODO II TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO P.N.94475/15	26.700,94 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	5	01/02/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO II TRIMESTRE 2015 P.N. ACCANTONAMENTO P.N. 94474/15	101.465,85 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	38	13/06/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO I TRIMESTRE 2016	96.589,65 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	37	13/06/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO I TRIMESTRE 2016 UNIVERSITA'	25.058,50 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	47	19/09/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO II TRIMESTRE 2016 UNIVERSITA'	24.734,11 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	46	19/09/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO II TRIMESTRE 2016	108.882,48 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	62	21/11/2016	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2016	95.753,68 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	5	10/03/2017	FORNITURA SANGUE PERIODO IV TRIMESTRE 2016	111.854,60 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	20	02/05/2017	FORNITURA SANGUE PERIODO I TRIMESTRE 2017 UNIVERSITA'	23.004,63 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	17	02/05/2017	FORNITURA SANGUE PERIODO I TRIMESTRE 2017	94.303,12 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	26	08/05/2017	FORNITURA SANGUE PERIODO IV TRIMESTRE 2016 UNIVERSITA'	22.102,26 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	25	08/05/2017	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2016 UNIVERSITA'	18.524,59 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	35	12/07/2017	FORNITURA SANGUE - PERIODO II TRIMESTRE 2017	109.890,37 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	418	05/10/2017	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2017 UNIVERSITA'	19.568,42 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	418	05/10/2017	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2017 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	417	05/10/2017	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2017	82.537,03 €	- 189,18 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	417	05/10/2017	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2017	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	476	14/11/2017	FORNITURA SANGUE - PERIODO II TRIMESTRE 2017 UNIVERSITA'	15.740,53 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	476	14/11/2017	FORNITURA SANGUE - PERIODO II TRIMESTRE 2017 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	9	18/01/2018	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2017	22.689,37 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	9	18/01/2018	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2017	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	7	18/01/2018	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2017	96.798,58 €	- 1.135,08 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	7	18/01/2018	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2017	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	290	19/04/2018	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	17.000,52 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	290	19/04/2018	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	289	19/04/2018	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2018	78.141,74 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	289	19/04/2018	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2018	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	456	31/07/2018	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	16.871,04 €	- 189,18 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	456	31/07/2018	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	455	31/07/2018	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2018	91.075,74 €	- 756,72 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	455	31/07/2018	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2018	2,00 €	

GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	552	19/10/2018	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2018	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	552	19/10/2018	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2018	71.203,00 €	- 1.513,44 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	551	19/10/2018	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	551	19/10/2018	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	13.314,47 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	586	02/11/2018	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2018 INTEGRAZIONE	225,28 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	586	02/11/2018	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2018 INTEGRAZIONE	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	585	02/11/2018	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE - UNIVERSITA'	390,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	585	02/11/2018	FORNITURA SANGUE PERIODO III TRIMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	371	31/05/2019	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2018	79.446,53 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	371	31/05/2019	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2018	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	372	31/05/2019	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	15.266,75 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	372	31/05/2019	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2018 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	381	05/06/2019	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2019	85.266,36 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	381	05/06/2019	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2019	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	380	05/06/2019	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2019 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	380	05/06/2019	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2019 - UNIVERSITA'	25.030,17 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	624	04/10/2019	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2019	58.871,04 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	624	04/10/2019	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2019	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	623	04/10/2019	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2019 - UNIVERSITA'	17.464,14 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	623	04/10/2019	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2019 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	112	25/02/2020	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2019 - UNIVERISTA'	13.445,86 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	112	25/02/2020	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2019 - UNIVERISTA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	101	25/02/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2019 - UNIVERISTA'	13.748,32 €	- 189,18 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	101	25/02/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2019 - UNIVERISTA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	100	25/02/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2019	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	100	25/02/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2019	48.135,73 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	99	25/02/2020	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2019	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	99	25/02/2020	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2019	79.302,53 €	- 2.080,98 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	303	21/04/2020	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	20.934,13 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	303	21/04/2020	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	302	21/04/2020	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2020	72.847,73 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	302	21/04/2020	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2020	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	408	28/07/2020	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2020	56.866,36 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	408	28/07/2020	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2020	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	409	28/07/2020	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	24.064,43 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	409	28/07/2020	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	537	28/10/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2020	62.183,70 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	537	28/10/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2020	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	536	28/10/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	17.872,98 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	536	28/10/2020	FORNITURA SANGUE III TRIMESTRE 2020 - UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	90	15/02/2021	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2020 UNIVERSITA'	17.714,09 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	90	15/02/2021	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2020 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	89	15/02/2021	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2020	88.282,82 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	89	15/02/2021	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2020	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	390	28/06/2021	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2021 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-	6.777,84 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	390	28/06/2021	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2021 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	385	28/06/2021	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2021	92.699,54 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	385	28/06/2021	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2021	2,00 €	

GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	78	06/04/2022	FORNITURA SANGUE 2°TRIMESTRE 2021	100.977,20 €	- 756,72 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	78	06/04/2022	FORNITURA SANGUE 2°TRIMESTRE 2021	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	75	06/04/2022	FORNITURA SANGUE 2°TRIMESTRE 2021 -UNIVERSITA'	5.326,87 €	- 756,72 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	75	06/04/2022	FORNITURA SANGUE 2°TRIMESTRE 2021 -UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	95	22/04/2022	FORNITURA SANGUE 3°TRIMESTRE 2021	1.588,25 €	- 567,54 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	95	22/04/2022	FORNITURA SANGUE 3°TRIMESTRE 2021	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	92	22/04/2022	FORNITURA SANGUE 3°TRIMESTRE 2021	64.470,35 €	- 567,54 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	92	22/04/2022	FORNITURA SANGUE 3°TRIMESTRE 2021	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	103	26/04/2022	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2021 UNIVERSITA'	614,95 €	- 756,72 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	103	26/04/2022	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2021 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	100	26/04/2022	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2021	95.330,69 €	- 756,72 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	100	26/04/2022	FORNITURA SANGUE IV TRIMESTRE 2021	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Nota Credito	768	16/09/2022	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLE FATTURE AEF 2018 551-552 E AEF 2020 99-100	- 2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	938	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE III TRIMESTRE 2022	84.438,79 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	938	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE III TRIMESTRE 2022	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	937	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE III TRIMESTRE 2022-UNIVERSITA' LA SAPIENZA POLO PONTINO	1.052,11 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	937	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE III TRIMESTRE 2022-UNIVERSITA' LA SAPIENZA POLO PONTINO	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	927	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I SEMESTRE 2022	163.631,09 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	927	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I SEMESTRE 2022	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	926	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I SEMESTRE 2022-UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	594,55 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	926	03/11/2022	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I SEMESTRE 2022-UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	14	29/03/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE IV TRIMESTRE 2022 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	12.492,67 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	14	29/03/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE IV TRIMESTRE 2022 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	428	14/06/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I TRIMESTRE 2023FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2023	65.927,39 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	428	14/06/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I TRIMESTRE 2023FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2023	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	427	14/06/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	7.731,38 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	427	14/06/2023	PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE I TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	693	17/11/2023	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2023	64.322,86 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	693	17/11/2023	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2023	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	692	17/11/2023	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	18.816,13 €	- 567,54 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	692	17/11/2023	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA-POLO PONTINO	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	742	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTGENNAIO NOVEMBRE 2023	170.584,26 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	742	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTGENNAIO NOVEMBRE 2023	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	741	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTANNO 2022	139.481,31 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	741	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTANNO 2022	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	740	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTANNO 2021	65.578,60 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	740	22/12/2023	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTANNO 2021	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	92	19/02/2024	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA'	13.783,81 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	92	19/02/2024	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2023 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	91	19/02/2024	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2023	156.540,35 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	91	19/02/2024	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2023	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	525	07/06/2024	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2024	84.407,14 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	525	07/06/2024	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2024	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	524	07/06/2024	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2024 UNIVERSITA'	8.526,84 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	524	07/06/2024	FORNITURA SANGUE I TRIMESTRE 2024 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	635	16/09/2024	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2024 UNIVERSITA'	11.181,42 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	635	16/09/2024	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2024 UNIVERSITA'	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	634	16/09/2024	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2024	77.282,70 €	

GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	634	16/09/2024	FORNITURA SANGUE II TRIMESTRE 2024	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	876	31/12/2024	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTGENNAIO DICEMBRE 2024	412.767,57 €	- 183,80 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	876	31/12/2024	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTGENNAIO DICEMBRE 2024	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	875	31/12/2024	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTDICEMBRE 2023	15.854,71 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	875	31/12/2024	ALLEGATI A PRESTRAZIONI RESE PER CONTO ICOTDICEMBRE 2023	2,00 €	
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	211	03/04/2025	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2024 ICOT GIOMI E ICOT GIOMI UNIVERISTA'	204.749,50 €	- 378,36 €
GIOMI S.P.A.	Fattura attiva	211	03/04/2025	FORNITURA SANGUE III E IV TRIMESTRE 2024 ICOT GIOMI E ICOT GIOMI UNIVERISTA'	2,00 €	
				Totale	**5.121.971,58 €**	**- 13.615,58 €**

Descrizione Fornitore/Cliente	Tipo Doc.	Numero Doc.	Data Doc.	Descrizione Doc.	Importo Fatture
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	69/C/10	30/01/2024	Prestazioni sangue periodo SETTEMBRE 2023	28.014,77
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	10/C/10	18/03/2024	Prestazioni sangue periodo OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	73.653,71
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	21/C/10	01/04/2024	Prestazioni sangue periodo DICEMBRE 2023	29.422,87
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	32/C/10	28/07/2024	Prestazioni sangue periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2024	66.439,42
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	44/C/10	21/09/2024	Prestazioni sangue periodo MARZO 2024	41.418,12
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	56/C/10	18/11/2024	Prestazioni sangue periodo APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024	95.308,99
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	71/C/10	17/02/2025	Prestazioni sangue periodo LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	101.347,89
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	7/C/10	17/05/2025	Prestazioni sangue periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	59.197,93
Virginia Bracelli S.r.l.	Fattura Attiva	21/C/10	23/08/2025	Prestazioni sangue periodo 1 TRIMESTRE 2025	97.695,47
				Totale	**592.499,17**

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 718

Promozione dell'immagine della Regione Lazio in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 - Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto.

OGGETTO: Promozione dell'immagine della Regione Lazio in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 – Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente di concerto con l'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n.26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n.21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 12 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Giuntarelli l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

CONSIDERATO
- che la Regione Lazio promuove il turismo come leva strategica di sviluppo economico sostenibile, coesione sociale e crescita culturale, valorizzando l'offerta turistica come primario motore di sviluppo della comunità e del tessuto economico regionale;
- che nella suddetta ottica di promozione turistica la Regione Lazio sta attuando una serie di interventi ed iniziative volte a far conoscere il proprio territorio e ad incrementarne la visibilità attraverso anche la partecipazione ad eventi di ampia risonanza mediatica, capacità attrattiva e valore istituzionale;

VISTA nota acquisita al protocollo regionale con il n. E. 800918 del 30 luglio 2026 da parte di Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa che opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, con la quale la stessa informa la Presidenza della Giunta regionale che nei giorni 19 e 20 settembre 2026 si terrà a Roma, presso la prestigiosa cornice dell'Ippodromo Militare a Tor di Quinto, infrastruttura di eccellenza già luogo di manifestazioni internazionali, la prima edizione della manifestazione sportiva "Esercito 1659 Drone Challenge";

PRESO ATTO
- che l'evento sportivo, Challenge FPV (First Person View), è una disciplina in cui i piloti guidano i droni indossando visori speciali che trasmettono le immagini della telecamera di bordo in tempo reale, garantendo un'esperienza immersiva ad altissima velocità. La terza prova del campionato italiano droni 2026, organizzata con il supporto dell'Aero Club d'Italia, affiliato CONI e membro della FAI - Federazione Aeronautica Internazionale, sarà affiancata dalla competizione OPEN accessibile a tutti senza restrizioni di età, sesso e livello di abilità;
- che la competizione agonistica vedrà la presenza dei migliori piloti civili e l'eccellenza dell'Esercito Italiano;
- che all'interno dell'Ippodromo verrà allestito un grande Villaggio dell'Innovazione, spazio interattivo liberamente aperto al pubblico, dotato di simulatori di volo ed area espositiva d'avanguardia con sistemi droni aerei, terrestri e sistemi di contrasto ai droni illegali;
- che è previsto un percorso espositivo ad alto impatto visivo, suddiviso in aree tematiche;

CONSIDERATO l'alto valore culturale, tecnologico e soprattutto la visibilità che produce l'evento, capace a richiamare un considerevole numero di visitatori e professionisti del settore, e considerata anche l'elevata copertura mediatica che avrà la manifestazione oltre, ovviamente, all'importante valore istituzionale della stessa manifestazione;

CONSIDERATO inoltre che con la medesima suindicata nota del 30 luglio 2026, Difesa Servizi S.p.A. ha offerto alla Regione Lazio una serie di servizi per la promozione dell'immagine e della visibilità regionale, tra i quali:

- la presenza del logo Istituzionale su supporti grafici di tipo visual (totem/roll-up/strutture promozionali/ogni altro supporto visual visualizzazione del logo istituzionale nel contesto della manifestazione;
- la visibilità del partner Istituzionale all'interno del Villaggio e sugli schermi dinamici per dare ulteriore visibilità;
- la proiezione del logo Istituzionale in filmati su ledwall o analoghi supporti (perimetro campo gara);
- la presenza del logo regionale su prodotti promozionali e distribuzione materiali promozionali dello sponsor presso area dedicata;
- la citazione della Regione Lazio quale partner Istituzionale nei comunicati stampa;
- l'inserimento del logo della Regione Lazio nel volume che sarà realizzato post evento in collaborazione con la casa editrice GIUNTI, con messaggio da parte del Presidente della Giunta regionale nella sezione dedicata ai Partner Istituzionali;
- la licenza di utilizzo degli asset video e foto istituzionali dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge";
- la produzione di video clip e foto specifiche negli eventi in cui è presente il logo della Regione Lazio;

RITENUTO di interesse sostenere l'iniziativa e promuovere l'immagine e la visibilità della Regione Lazio in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 – Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio" - Tor di Quinto.

VISTO l'art.50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Procedure per l'affidamento", ed in particolare il comma 1, lett, b) che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro;

CONSIDERATO che per lo svolgimento della suddetta procedura sarà utilizzata la piattaforma di e-procurement "STELLA" per le procedure telematiche di acquisto;

RITENUTO di finalizzare, in favore di Difesa Servizi S.p.A, società in house del Ministero della Difesa che opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, la somma di € 36.600,00 (IVA inclusa) per la visibilità e la promozione dell'immagine regionale in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 – Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto, che trova copertura sulle risorse disponibili del capitolo U0000R31902 - "Spese per la Comunicazione, l'informazione e la Promozione (Parte Corrente)" - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.02.000 - esercizio finanziario 2026 del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

- di affidare il servizio di promozione dell'immagine regionale in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 – Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto, a Difesa Servizi S.p.A., ente organizzatore dell'evento, come da proposta acquisita al protocollo regionale con il n. E. 800918 del 30 luglio 2026;
- di finalizzare, in favore di Difesa Servizi S.p.A, società in house del Ministero della Difesa che opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, la somma di € 36.600,00 (IVA inclusa) per la

visibilità e la promozione dell'immagine regionale in occasione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge" - 19 e 20 settembre 2026 – Roma, Ippodromo Militare "Generale Pietro Giannattasio", Tor di Quinto, che trova copertura sulle ri-sorse disponibili del capitolo U0000R31902 - "Spese per la Comunicazione, l'informazione e la Promozione (Parte Corrente)" - Missione 01 - Programma 11 - PdC 1.03.02.02.000 - esercizio finanziario 2026 del bilancio regionale;

La Direzione regionale "Affari della presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport" provvederà alla predisposizione degli atti conseguenti all'approvazione del presente atto.

La presente deliberazione verrà pubblicata con valore legale di notifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile sul sito www.regione.lazio.it

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 722

Approvazione dello schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, tra Regione Lazio e la società F.lli Quartieri s.r.l per la definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale civile di Civitavecchia RG n. 1804/2024

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, tra Regione Lazio e la società F.lli Quartieri s.r.l per la definizione del contenzioso pendente presso il Tribunale civile di Civitavecchia RG n. 1804/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42*";
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "*Legge di contabilità regionale*";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "*Regolamento regionale di contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, "*Legge di stabilità regionale 2026*";
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349, "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350, "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*";
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, "*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*"
- la legge regionale 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2024 la Regione Lazio ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Civitavecchia chiedendo la condanna della società F.lli Quartieri S.r.l. al rilascio dei terreni di proprietà regionale ubicati nel Comune di Santa Marinella, località Santa Severa, distinti al NCT al foglio n. 23, particelle 171 e 172 e al NCEU al foglio 23, particellalla 45, occupati dalla società senza idoneo titolo e da essa utilizzati per attività di ristorazione, meglio nota come "Isola del Pescatore", nonché al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione abusiva a far data dall'annualità 2011, quantificata, alla data del deposito della suddetta citazione, in complessivi € 171.101,94;
- con l'instaurazione del predetto giudizio, assunto al n. RG 1804/2024, la Regione ha formalmente contestato la permanenza della Società sul bene in questione documentando l'insussistenza di idoneo titolo a legittimarne il possesso e chiedendone la restituzione, unitamente alla corresponsione delle indennità di occupazione, come calcolate dagli uffici competenti in apposita perizia di stima;
- parallelamente all'avvio dell'azione legale da parte della Regione Lazio, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 20.10.2020 e del provvedimento di annullamento della concessione in sanatoria Pratica n. 3040/1999 - rilasciata il 15/03/1999, si instauravano ulteriori contenziosi amministrativi tra il Comune di Santa Marinella e la Società F.lli Quartieri;
- il ricorso proposto dalla Società avverso l'ordinanza di demolizione n. 4/2020 è stato respinto dal Tar Lazio con sentenza n. 11837 del 13 luglio 2023, integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5671/2025;
- la società F.lli Quartieri s.r.l., in esecuzione di tale giudicato, ha ripristinato lo stato dei luoghi, in conformità al titolo edilizio in sanatoria rilasciato nel 1999;
- successivamente al ripristino dello stato dei luoghi e nelle more della definizione del ricorso avverso l'annullamento della concessione in sanatoria del 15.3.1999, con pec acquisita in data 23.2.2026 al n. 190229 la società F.lli Quartieri s.r.l. ha formulato alla Regione proposta di definizione del contenzioso civile n. 1804/2024 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia;
- sulla predetta proposta transattiva, in data 19.6.2026 è stato richiesto il parere dell'Avvocatura Regionale;
- con sentenza n. 12415/2026 (RG 9174/2023) pubblicata il 7.7.2026 il TAR Lazio – Sezione Quinta Quater, ha accolto il ricorso della società F.lli Quartieri avverso l'annullamento della concessione in sanatoria del 15.3.1999, confermando quindi l'efficacia del provvedimento di sanatoria relativo al fabbricato realizzato sull'area identificata al catasto fabbricati foglio n. 23, particella n. 45;

VISTO lo schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, da intendersi quale atto transattivo finalizzato alla definizione integrale del giudizio pendente, che prevede il riconoscimento da parte della Società F.lli Quartieri s.r.l. dell'intera pretesa creditoria avanzata dalla Regione e della posizione giuridica fatta valere dalla Regione Lazio nel giudizio pendente;

ACQUISITO con prot. 788634 del 28.7.2026 il parere dell'Avvocatura Regionale reso in ordine all'opportunità della definizione transattiva della controversia e sul relativo schema di atto di accordo finalizzato alla definizione del giudizio RG 1804/2024;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, tra la Regione Lazio e la Società F.lli Quartieri s.r.l. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e finalizzato alla definizione del giudizio RG 1804/2024 instaurato presso il Tribunale Civile di Civitavecchia, in quanto lo stesso consente il recupero integrale delle somme dovute dalla Società e allo stesso tempo, eliminando l'alea del giudizio pendente nonché di eventuali ulteriori ricorsi, consente di accertare la qualificazione giuridica dell'occupazione e di conservare integralmente la facoltà di determinare, secondo le procedure previste dall'ordinamento, la futura destinazione del bene;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema di accordo sostitutivo del provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Lazio e la Società F.lli Quartieri s.r.l. finalizzato alla definizione del contenzioso RG n. 1804/2024 instaurato presso il Tribunale Civile di Civitavecchia e non ancora concluso.

Il Direttore della Direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio provvederà a tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'Accordo transattivo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ACCORDO SOSTITUTIVO DEL PROVVEDIMENTO
ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA: Regione Lazio (C.F. 80143490581), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, in persona del _____ (di seguito denominata "**Regione**");

E

Società Fratelli Quartieri srl (C.F. _____), con sede in _____, _____, in persona del _____ (di seguito denominata "**Società**");
(di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO che:

- la Regione Lazio (in seguito anche la regione o l'ente), proprietaria dell'area più avanti meglio descritta, ha avviato un'azione legale nei confronti della Società Fratelli Quartieri S.r.l. (in seguito anche "la società") per il rilascio dell'immobile denominato "Isola del Pescatore" in detenzione senza titolo nonché per il recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento per l'occupazione abusiva per il periodo 2011-2026, ammontanti a complessivi € 171.101,94;
- le aree detenute illegittimamente dalla Società sono individuate al catasto dei terreni foglio 23, n. 171 e 172 e al catasto dei fabbricati foglio 23 n. 45 del comune di Santa Marinella;
- con ordinanza di demolizione n. 4 del 20.10.2020 il Comune di Santa Marinella ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi presso il predetto immobile;
- avverso l'ordinanza di demolizione n. 4/2020 la Società ha presentato ricorso al TAR (RG n. 149/2021);
- con sentenza n. 11837/2023 del 13/7/2023 il TAR Lazio ha respinto il predetto ricorso;
- avverso la sentenza TAR Lazio n. 11837/2023 la Società ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato (n. RG 8257/2023)
- con sentenza n. 5671/2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello avverso la sentenza TAR Lazio n. 11837/2023;
- in data 15.12.2026 il Comune di Santa Marinella ha verificato l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 4 del 20.10.2020;
- con provvedimento n. prot. 13250/2023 del 3.4.2023 il Comune di Santa Marinella ha annullato la concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 15.3.1999 alla società Fratelli Quartieri per opere realizzate senza titolo sull'immobile individuato al foglio n. 23, particella n. 45;
- avverso il predetto provvedimento comunale la Società ha presentato ricorso al TAR (RG n. 9174/2023) accolto con sentenza n. 12415/2026 pubblicata il 7.7.2026;
- (ELENCARE LE PROPOSTE TRANSATTIVE)

VISTA la proposta transattiva presentata dalla Società Fratelli Quartieri in data 23.2.2026 e acquisita al prot. reg. 190229;

RICHIAMATO l'art. 11 della legge n. 241/1990, ed in particolare il comma 1 che prevede che "*In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo*";

CONSIDERATO che:

- a seguito della sentenza TAR Lazio n. 12415/2026 che ha confermato la legittimità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 15.3.1999 sull'immobile realizzato nell'area individuata al catasto fabbricati foglio n. 23, particella n. 45, è possibile per la Regione determinare, secondo le procedure previste dall'ordinamento, la futura destinazione del bene e la migliore forma di valorizzazione;
- in attesa di tale determinazione è interesse della Regione disciplinare l'uso delle aree anche sotto il profilo contabile attraverso un atto amministrativo che preveda anche il recupero dei crediti maturati;
- è possibile quindi ricorrere all'accordo sostitutivo del provvedimento di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. Con il presente Accordo la Regione, in qualità di proprietaria, affida in custodia precaria e temporanea a titolo oneroso le aree individuate al catasto dei terreni foglio 23, n. 171 e 172 e al catasto dei fabbricati foglio 23 n. 45 del Comune di Santa Marinella.
2. L'affidamento ha carattere transitorio e precario e non costituisce riconoscimento di qualsivoglia diritto pregresso né costituisce titolo legittimante al possesso dell'immobile in questione.
3. Il presente Accordo non incide sul regime dominicale delle aree e dei fabbricati di cui al comma 1 né comporta trasferimento di diritti reali in capo alla Società.

Articolo 3

(Definizione degli aspetti economici)

1. La Società, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla Regione la somma di € 171.101,94 ***[o la diversa somma maturata al momento della***

sottoscrizione] a titolo di risarcimento per l'occupazione abusiva delle aree dal XXX al XXX in unica soluzione secondo le modalità che le verranno specificate ***[oppure secondo la tempistica di rateizzazione da concordare, eventualmente previo rilascio di idonea fideiussione a garanzia del pagamento delle rate]***

2. A seguito dell'integrale pagamento della somma di cui al punto precedente, la Regione e la Società abbandoneranno il giudizio tra le parti pendente davanti al Tribunale civile di Civitavecchia con n.r.g. 1804/2024 con integrale rinuncia a tutte le domande ivi proposte sia a titolo di azione che a titolo riconvenzionale e con integrale rinuncia ad ogni azione, eccezione, diritto e/o pretesa fatti valere in quel giudizio che sarà abbandonato per inattività ai sensi degli art.li 309 e 181, primo comma, c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite;
3. La Società, inoltre, a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo verserà, per l'uso precario e temporaneo dell'immobile, la somma di € _____ (*attualmente è di € 27.279,00*) annuale, da corrispondersi in 12 rate mensili da _____/ 6 rate bimestrali da _____/2 rate semestrali da € _____.
4. Le parti convengono che la somma di cui al punto 3 sarà aggiornata annualmente, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta scritta della Regione, nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.
5. L'aumento conseguente all'aggiornamento dovrà essere corrisposto con le decorrenze pattuite, a prescindere dalla richiesta della Regione.

Articolo 4

(Obblighi della Società)

1. La Società si impegna a:
   - non eseguire opere di qualunque genere senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione;
   - sostenere tutti gli oneri di custodia dei beni immobili di cui al punto 1;
   - consentire in qualsiasi momento l'accesso ai tecnici della Regione per verifiche, previa comunicazione da notificarsi con congruo anticipo ai contatti di cui al successivo articolo 7;
2. Con la sottoscrizione del presente accordo la società dichiara e riconosce:
   - di non vantare alcun diritto reale o personale sul suolo (particelle 171-172) e su eventuali manufatti ivi realizzati, la cui proprietà esclusiva in capo alla Regione Lazio è riconosciuta senza riserve così come la loro appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente;
   - che il rapporto pregresso è stato di occupazione *sine titulo*, e che le somme versate costituiscono risarcimento e non canoni locatizi;
   - che l'affidamento degli immobili in questione è a titolo di mera custodia precaria e temporanea, per cui provvederà al loro rilascio immediato, liberi da persone e cose, a semplice richiesta della regione senza nulla eccepire né contestare;

- che, trattandosi di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, gli immobili oggetto del presente accordo non sono usucapibili.

Articolo 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha validità fino alla definizione del miglior utilizzo degli immobili in questione e comunque non oltre il 31 dicembre 2028;
2. all'esito della procedura di cui al punto precedente, la società rilascerà gli immobili prontamente e senza eccezioni o contestazioni di alcun genere.

Articolo 6

(Recesso)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse la Regione può recedere unilateralmente dall'Accordo in qualunque tempo con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, onde consentire alla società di organizzare il rilascio degli immobili liberi da persone o cose;
2. La Società rilascerà prontamente e senza indugio gli immobili ad essa affidati senza eccezioni o contestazioni di alcun genere.

Articolo 7

(Comunicazioni)

1. Per le comunicazioni fra le Parti in attuazione del presente Accordo sono individuati i seguenti referenti:

- **Per la Regione Lazio**:
  [Nome e qualifica]
  PEC: _____
- **Per la Società**:
  [Nome e qualifica]
  PEC: _____

2. Tutte le comunicazioni devono essere eseguite per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al comma 1, a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità.

Articolo 8

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime, prioritariamente mediante confronto in sede istituzionale.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, salvo diversa previsione di legge.

Articolo 8

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo si richiamano integralmente le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Le spese di registrazione, ove dovute, sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 10

(Efficacia e firma)

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2026, n. 723

Promozione turistica del territorio regionale -Indirizzi per il sostegno ad iniziative di promozione turistica attraverso modalità innovative e pratiche esperenziali.

OGGETTO: Promozione turistica del territorio regionale –Indirizzi per il sostegno ad iniziative di promozione turistica attraverso modalità innovative e pratiche esperenziali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n.26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n.21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 12 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Giuntarelli l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n.13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche", e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO
- che la Regione Lazio riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività da attuarsi anche attraverso la promozione delle identità locali in modo da rendere l'offerta turistica uno dei motori della crescita sostenibile della comunità regionale, con evidenti ricadute economiche;
- che allo scopo di dare sempre maggior slancio alla promozione turistica del territorio regionale, sia a livello nazionale che internazionale, e di offrire opportunità di risalto ai territori meno interessati dalla presenza di grandi flussi turistici, la Regione Lazio intende continuare a promuovere e sostenere, attraverso un cofinanziamento, attività ed iniziative dirette a far conoscere le molteplici possibilità che il Lazio offre al turista dal punto di vista culturale, artistico, storico, paesaggistico, sportivo, naturistico, esperienziale e del benessere, in conformità, peraltro, con quanto indicato nel Piano Triennale del Turismo 2025-2027, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio in data 11.02.2026, Deliberazione n.3;

VALUTATO opportuno, quindi, acquisire progetti di promozione turistica diretti a far conoscere i luoghi e le realtà locali del Lazio attraverso modalità innovative e originali, proposte immersive e che curino l'aspetto esperenziale in modo da suscitare interesse per una platea di potenziali turisti ampia e diversificata, dando risalto ai luoghi ed alle identità locali in una sorta di proposta sinergica tra il territorio coinvolto, con il suo patrimonio materiale e immateriale, le comunità locali ed i turisti, senza tralasciare attenzione ad un'offerta destagionalizzata e sostenibile;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere mediante Avviso pubblico, rivolto a soggetti giuridici senza scopo di lucro quali associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore iscritti nel RUNTS, che operino nel settore del turismo, per acquisire proposte progettuali operative cofinanziabili con risorse regionali per un massimo del 75% del costo complessivo del progetto, che siano in linea con gli aspetti sopra indicati e siano rispondenti ai seguenti criteri di valutazione:

- **Impatto Turistico Qualitativo** **max 20 punti**

capacità dell'iniziativa di generare attrattività turistica reale e qualificata per il territorio regionale, con particolare riferimento alla diversificazione dei flussi, alla destagionalizzazione e alla capacità di intercettare nuovo pubblico. Rileva la qualità dell'esperienza proposta, l'attitudine a generare ritorni turistici e la capacità del progetto di associare il Lazio a linguaggi innovativi, formati esperienziali originali e nuove modalità di relazione tra persone, territori ed eventi;

- **Coerenza territoriale e capacità di sviluppo identitario** **max 20 punti**

radicamento dell'iniziativa nel contesto locale e capacità di valorizzare le specificità culturali, paesaggistiche, storiche o sociali del territorio interessato attraverso una relazione organica tra luoghi, comunità e patrimonio materiale e immateriale, nonché la capacità di costruire narrazioni territoriali riconoscibili e autentiche. Ê, inoltre, oggetto di valutazione la capacità del progetto di individuare e sviluppare potenziali traiettorie identitarie emergenti per il territorio regionale, contribuendo alla definizione di nuovi ambiti di riconoscibilità culturale associabili al Lazio;

- **Innovazione culturale e creativa** **max 20 punti**

carattere innovativo del format proposto, con riferimento ai linguaggi adottati, alle modalità di coinvolgimento del turista, all'eventuale integrazione di tecnologie, alla dimensione partecipativa e alla sperimentazione di modelli organizzativi o narrativi non convenzionali. Sono privilegiate le iniziative che introducono pratiche nuove o che rielaborano in modo originale tradizioni e contenuti esistenti;

- **Strategia di comunicazione integrata** **max 15 punti**

efficacia della strategia di promozione prevista, con particolare attenzione alla coerenza tra strumenti, target e obiettivi. Sono considerati elementi qualificanti la presenza di un piano media strutturato, la previsione di collaborazioni con partner comunicativi, la capacità di raggiungere pubblico nazionale e internazionale e l'integrazione tra canali tradizionali e digitali, in funzione della valorizzazione della Regione Lazio;

- **Solidità progettuale ed economica** **max 10 punti**

coerenza complessiva tra obiettivi, attività previste, risorse disponibili e risultati attesi, nonché fattibilità dell'iniziativa. Sono presi in considerazione la chiarezza del piano operativo, la congruità del budget rispetto alle azioni proposte e l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di progetti analoghi;

- **Accessibilità e sostenibilità** **max 10 punti**

Valuta l'adozione di misure concrete volte a garantire l'accessibilità e la sostenibilità ambientale dell'iniziativa. Saranno considerati positivamente interventi finalizzati all'inclusione di pubblico con esigenze specifiche, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili e alla promozione di modalità di mobilità responsabile;

- **Riequilibrio territoriale** **max 5 punti**

iniziative realizzate in territori caratterizzati da minore densità di offerta turistica, con particolare riferimento ai contesti più periferici e Comuni del Lazio al di sotto di 10.000 abitanti, al fine di favorire una distribuzione delle opportunità di valorizzazione territoriale;

RITENUTO di finalizzare la somma di € 850.000,00 che trova copertura sul capitolo U0000B41901 -"Armo - Spese per lo sviluppo del turismo (parte corrente) § trasferimenti correnti a istituzioni private" – Missione 07 - Programma 01. - PdC 1.04.04.01 del Bilancio Regionale – Esercizio

Finanziario 2026, per la promozione turistica del territorio regionale attraverso modalità innovative e pratiche esperenziali

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- di promuovere iniziative che abbiano la finalità di incrementare le presenze turistiche sull'intero territorio del Lazio attraverso modalità innovative e originali, proposte immersive e che curino l'aspetto esperenziale;

- di procedere mediante successivo Avviso pubblico, rivolto a soggetti giuridici senza scopo di lucro quali associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore iscritti nel RUNTS, che operino nel settore del turismo, per acquisire proposte progettuali operative cofinanziabili con risorse regionali per un massimo del 75% del costo complessivo del progetto, che siano in linea con gli aspetti sopra indicati e siano rispondenti ai seguenti criteri di valutazione:

Impatto Turistico Qualitativo **max 20 punti**
capacità dell'iniziativa di generare attrattività turistica reale e qualificata per il territorio regionale, con particolare riferimento alla diversificazione dei flussi, alla destagionalizzazione e alla capacità di intercettare nuovo pubblico. Rileva ~~l~~a qualità dell'esperienza proposta, l'attitudine a generare ritorni turistici e la capacità del progetto di associare il Lazio a linguaggi innovativi, formati esperienziali originali e nuove modalità di relazione tra persone, territori ed eventi;

- **Coerenza territoriale e capacità di sviluppo identitario** **max 20 punti**

radicamento dell'iniziativa nel contesto locale e capacità di valorizzare le specificità culturali, paesaggistiche, storiche o sociali del territorio interessato attraverso una relazione organica tra luoghi, comunità e patrimonio materiale e immateriale, nonché la capacità di costruire narrazioni territoriali riconoscibili e autentiche. È, inoltre, oggetto di valutazione la capacità del progetto di individuare e sviluppare potenziali traiettorie identitarie emergenti per il territorio regionale, contribuendo alla definizione di nuovi ambiti di riconoscibilità culturale associabili al Lazio;

- **Innovazione culturale e creativa** **max 20 punti**

carattere innovativo del format proposto, con riferimento ai linguaggi adottati, alle modalità di coinvolgimento del turista, all'eventuale integrazione di tecnologie, alla dimensione partecipativa e alla sperimentazione di modelli organizzativi o narrativi non convenzionali. Sono privilegiate le iniziative che introducono pratiche nuove o che rielaborano in modo originale tradizioni e contenuti esistenti;

- **Strategia di comunicazione integrata** **max 15 punti**

efficacia della strategia di promozione prevista, con particolare attenzione alla coerenza tra strumenti, target e obiettivi. Sono considerati elementi qualificanti la presenza di un piano media strutturato, la previsione di collaborazioni con partner comunicativi, la capacità di raggiungere pubblico nazionale e internazionale e l'integrazione tra canali tradizionali e digitali, in funzione della valorizzazione della Regione Lazio;

- **Solidità progettuale ed economica** **max 10 punti**

coerenza complessiva tra obiettivi, attività previste, risorse disponibili e risultati attesi, nonché fattibilità dell'iniziativa. Sono presi in considerazione la chiarezza del piano operativo, la congruità

del budget rispetto alle azioni proposte e l'esperienza del soggetto proponente nella realizzazione di progetti analoghi;

- **Accessibilità e sostenibilità** **max 10 punti**

Valuta l'adozione di misure concrete volte a garantire l'accessibilità e la sostenibilità ambientale dell'iniziativa. Saranno considerati positivamente interventi finalizzati all'inclusione di pubblico con esigenze specifiche, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili e alla promozione di modalità di mobilità responsabile;

- **Riequilibrio territoriale** **max 5 punti**

iniziative realizzate in territori caratterizzati da minore densità di offerta turistica, con particolare riferimento ai contesti più periferici e Comuni del Lazio al di sotto di 10.000 abitanti, al fine di favorire una distribuzione delle opportunità di valorizzazione territoriale;

- di finalizzare la somma di € 850.000,00 che trova copertura sul capitolo U0000B41901 - ”Armo - Spese per lo sviluppo del turismo (parte corrente) § trasferimenti correnti a istituzioni private” – Missione 07 - Programma 01. - PdC 1.04.04.01 del Bilancio Regionale – Esercizio Finanziario 2026, per la promozione turistica del territorio regionale attraverso modalità innovative e pratiche esperenziali.

La Direzione regionale “Affari della presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport” provvederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’approvazione del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Enti Pubblici

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

ASL VITERBO

Concorso

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN REGIME DI AUTONOMIA E CON VALENZA PER LA ASL DI VITERBO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA NEUROLOGIA.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL VITERBO

REGIONE LAZIO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, IN REGIME DI AUTONOMIA E CON VALENZA PER LA ASL DI VITERBO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA NEUROLOGIA.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1604 del 28/07/2026, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in regime di autonomia e con valenza per la Asl di Viterbo, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina Neurologia.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, nonché dal vigente contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dell'Area Sanità.

Il presente concorso pubblico ha valenza non regionale.

L'assunzione dei vincitori e degli eventuali ulteriori candidati idonei è subordinata all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed inserito negli appositi elenchi. Detta procedura sarà svolta parallelamente al concorso. Pertanto, nel caso in cui vengano coperti i posti oggetto di concorso attraverso detta procedura, il concorso si intenderà revocato, nel caso in cui con la suddetta procedura venga coperta soltanto parte dei posti messi a concorso, si procederà alla copertura soltanto della restante parte; In entrambi i casi i vincitori e gli altri candidati idonei non potranno vantare alcun diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'ASL di Viterbo.

Dei posti coperti a seguito della procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 sarà data comunicazione mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sezione "Avvisi e Concorsi" e sul sito internet della ASL, sezione "concorsi e selezioni".

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, tra cui la Legge n. 145 del 30.12.2018, la Legge 56/2019, Legge 60/2019, Legge n. 160/2019, Legge n. 8/2020, la Legge 26 maggio 2023, n.56, come integrata con Legge 30 dicembre 2024 n.207, comma 342, lettera a), la Legge 3 luglio 2023, n. 87, la L.R. 2 maggio 2017 n. 4, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024 n. 56, la L.R. 11 luglio 2018 n.5, la L.R. 27 febbraio 2020 n.1, il decreto interministeriale del Ministero della Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute 13 giugno 2017, n. 402, il decreto interministeriale del Ministero della Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute 10 dicembre 2021, il D.P.R. 487/94 e il D.P.R. n. 483/97 e ss.mm.ii.,

D.C.A. n. U00496 del 9.12.2019 e la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante “Linee Guida sulle procedure concorsuali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2018, l’art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2023, n. 350, la D.G.R. n. 575 del 5 agosto 2024, la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio n. G10820 del 8.8.2024.

In applicazione dell’art. 7, comma1, del D. lgs. n.165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si evidenzia la peculiarità del SSR per quanto attiene al continuo impegno di formazione e di aggiornamento tecnico-professionale e quindi la necessità di reclutare il personale mediante percorsi formativi innovativi.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

   - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
   - avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   - I cittadini di un Paese non comunitario devono possedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell’ASL di assunzione con riferimento alla qualifica da ricoprire prima dell’immissione in servizio. È richiesta la sussistenza dell’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;

c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

d) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

I requisiti specifici d'ammissione al concorso disciplinati dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, sono i seguenti:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso oppure in disciplina equipollente o affine (D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.98);

c) In alternativa alla specializzazione di cui al punto b) iscrizione a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso;

d) Iscrizione all'ordine dei medici chirurghi con dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi identificativi (sede dell'ordine, nr iscrizione e decorrenza). L'iscrizione al corrispondente ordine professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 così come modificato dall'art.3, comma 5-bis, del Decreto Legge del 10 maggio 2023, n.51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n.87 e 548, i medici di cui al punto c) sopra richiamato sono collocati, all'esito positivo della presente procedura concorsuale, in graduatoria separata.

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al punto c) sopra richiamato, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando.

L'art.1, comma 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 come da ultimo modificato dall'art. 44 quater, comma 1 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come integrata con Legge 30 dicembre 2024 n.207, comma 342, lettera a) stabilisce*: " Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di*

formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse.
Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del

trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548".

L'art. 1, comma 342, lettera b), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede espressamente che*: "Le aziende e gli enti del SSN nonché le strutture private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione rilasciata, entro 90 giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Entro i successivi 30 giorni, il Ministero dell'Università e della Ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture".*

Ai sensi della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 548-ter, l'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando.

Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 127/97 la partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti d'età, fermo restando i limiti ordinamentali previsti per la permanenza in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITÀ

La domanda di partecipazione dovrà pervenire dal primo al trentesimo giorno di pubblicazione per l'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi.

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;

b) l'indicazione della cittadinanza posseduta, la cittadinanza di uno stato membro, ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea ma di essere familiare di un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea e di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente (allegare copia della Carta di soggiorno rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06.02.2007), ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare copia di tale documento), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento attestante il possesso di tali requisiti);

c) di godere dei diritti civili e politici;

d) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957;

g) non aver riportato condanne penali anche di primo grado e non avere in corso procedimenti penali relativi a reati contro la pubblica amministrazione o che si riferiscano al profilo oggetto del concorso.

h) il possesso dei titoli richiesti come requisiti (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa dell'Istituto

presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all'estero, l'upload del riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);

i) servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

j) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza di legge nella nomina previsti dall'art. 5 del DPR 487/1994, e ss.mm.ii;

k) il domicilio, il recapito telefonico, indirizzo e-mail e PEC. La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata unicamente al candidato e non a soggetti terzi;

l) il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 104/1992, l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (allegare la documentazione);

m) di avere conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale;

n) dichiarare di accettare, in caso di superamento del concorso, l'obbligo di permanenza in Azienda per un periodo non inferiore a cinque (5) anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve effettuare il versamento di € 10,00 (euro dieci/00), non rimborsabile con le modalità indicate nel portale alla voce PAGAMENTO CONTRIBUTO. Questa è l'unica modalità di pagamento ammessa.

Il primo passaggio consiste nel creare l'avviso di pagamento selezionando il bottone "Crea l'avviso di pagamento", l'avviso riporterà i riferimenti della presente domanda e le indicazioni su quanto e dove pagare.
Una volta effettuato il pagamento selezionare il bottone "Aggiorna esito pagamento" per aggiornarne lo stato sulla domanda e procedere con l'iscrizione.

LA TASSA DI PARTECIPAZIONE NON È RIMBORSABILE. ATTENZIONE: SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA SEZIONE "PAGAMENTO CONTRIBUTO". NEL CASO IN CUI NON VENGANO SEGUITE PUNTUALMENTE, IL SISTEMA NON RICONOSCERA' IL PAGAMENTO.

PROCEDURA TELEMATICA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta **ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito **https://aslvt.iscrizioneconcorsi.it**

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO **https://aslvt.iscrizioneconcorsi.it**

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.** Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda già inoltrata. Inoltre non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: **https://aslvt.iscrizioneconcorsi.it**
- Cliccare su "**pagina di registrazione**" ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (**attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale intende partecipare.**
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "**Anagrafica**", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "aggiungi documento" (dimensione massima 1 MB).
- Per iniziare cliccare su "**Compila**" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando in basso su "**Salva**";

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "**Conferma ed invio**".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo chiaro ed esaustivo poiché su tali dati verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso potranno essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato dovrà inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.
- Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena esclusione:
  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
d. copia completa (di tutte le sue pagine di cui è composta e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale.

- Documenti da allegare obbligatoriamente per la partecipazione:
  - ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali.
- Documenti da allegare alla domanda, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici:
  a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli accademici e di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
  c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;
  e. le pubblicazioni effettuate devono essere edite a stampa.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

Nel MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) potranno essere rinvenute istruzioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando su "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determinerà l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza devono essere avanzate **esclusivamente** tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù **"RICHIEDI ASSISTENZA"** presente nella sezione a sinistra della pagina web dell'applicativo ISON.

Non saranno prese in considerazione richieste di assistenza che perverranno in modalità diverse (email – PEC).

Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni lavorativi** dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso**.

Leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione "Annulla domanda".

NOTA BENE: la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta ed inoltrata on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

In tal caso, per la partecipazione al concorso, sarà necessario **ripresentare integralmente la domanda di iscrizione on-line** utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'Azienda potrà effettuare idonei controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Le dichiarazioni non veritiere determineranno l'esclusione dal concorso, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti e la trasmissione degli atti alle competenti Autorità.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio, abilitazione, etc., devono indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e la durata del corso. Il titolo di studio conseguito all'estero, deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità che deve essere allegato tramite upload nel format online;

- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l'interessato è tenuto a specificare: l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale il servizio è prestato; la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente, libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale; categoria e profilo professionale; periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo;

- per i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi art. 23 D.P.R. n. 483/1997, occorre allegare il titolo del riconoscimento tramite upload nel format on line il riconoscimento al servizio italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell'ente che organizza il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale;

- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell'ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, queste devono essere edite a stampa ed allegate tramite upload nel format online (il candidato è tenuto ad evidenziare il proprio nome).

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

La U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane dell'ASL di Viterbo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti generali e specifici di ammissione al concorso.

L'elenco dei candidati sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet aziendale www.asl.vt.it. nella sezione "*concorsi e selezioni*". Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

L'ASL potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti generali e specifici di ammissione al concorso.

PROVE DI ESAME

Prova scritta consiste in una relazione su un caso clinico simulato, o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova teorico pratica consiste in:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nel corso della prova orale la Commissione procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché ad un colloquio per la verifica della conoscenza della lingua inglese.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità indicate dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.483/97 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 – bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e sarà composta in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 483/97.

La Commissione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 483/97, procederà a pubblico sorteggio per la designazione dei componenti della commissione d'esame presso la U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane dell'ASL, sita in Via Enrico Fermi, 15 – Viterbo, alle ore 9:00 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e l'eventuale modifica della data stabilita sarà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale aziendale nella sezione "concorsi e selezioni".

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica, la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da componenti aggiuntivi.

La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni svolgono i propri lavori in presenza; tuttavia la commissione può deliberare di svolgere i lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché la riservatezza dell'intera procedura.

I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono apposita dichiarazione circa la insussistenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e potenziale conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente. La commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle singole prove. Per le attività valutative e decisorie la commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti di tutti i suoi componenti e a valutazione palese. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice viene redatto per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per titoli
- 80 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dagli articoli 11 e 27 del D.P.R. 483/97. Ulteriori criteri per la valutazione dei titoli, per quanto non stabilito dal suddetto DPR, saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prima prova concorsuale.

Ai candidati non rientranti nelle fattispecie di cui all'art.1 lett. a) della L.R. 2 maggio 2017, n.4, impiegati in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende ed enti del SSR, viene riconosciuto un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto.

La valutazione dei titoli sarà effettuata limitatamente ai candidati ammessi alla prova orale.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

I candidati saranno convocati attraverso la pubblicazione di un avviso almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e della prova pratica sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'ASL di Viterbo, e attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale almeno 20 giorni prima della prova orale. I candidati assenti alle prove d'esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente dalla loro volontà. La convocazione dei candidati alla prova d'esame non costituisce ammissione al concorso, laddove non ancora effettuata. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione accertato anche dopo l'espletamento delle prove determina sempre e in ogni caso l'esclusione dal concorso. Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale valido **(possibilmente quello allegato alla domanda)**

GRADUATORIE FINALI DI MERITO

La commissione esaminatrice procederà alla predisposizione delle graduatorie finali di merito, dei candidati specialisti e dei candidati specializzandi. Le graduatorie di merito dei candidati saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.

I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione. Tali titoli potranno essere allegati alla domanda on-line e, ove previsto dalla legge, sostituiti

da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

All'approvazione delle graduatorie finali di merito provvederà con atto deliberativo, constatata la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda. La validità delle graduatorie decorre dal giorno successivo alla data della relativa approvazione della stessa; le graduatorie del concorso non hanno valenza regionale.

Stante la valenza non regionale del concorso, le graduatorie finali di merito, dei medici specialisti e dei medici specializzandi, hanno valenza per l'Asl di Viterbo. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di consentire sia la chiamata dei vincitori che degli idonei da parte di altre aziende del SSR in seguito ad accordo che, salvo motivate esigenze debitamente rappresentate, precede l'approvazione delle graduatorie, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003. Il rifiuto dell'assunzione, l'accettazione condizionata, l'opzione espressa ad essere assunti da altre aziende ed enti del SSR e la mancata risposta entro i termini assegnati a mezzo di posta certificata all'invito di convocazione da parte dell'Asl di Viterbo per gli atti propedeutici all'assunzione determina la decadenza del candidato dalla graduatoria e la perdita dell'idoneità all'assunzione.

Il termine per l'accettazione della proposta di assunzione è di 5 giorni decorrenti dalla data di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec di posta certificata del soggetto selezionato. Non sono ammesse altre forme di invio.

In caso di utilizzo delle graduatorie disposto previo accordo tra le amministrazioni interessate, la rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di un'azienda o ente del SSR, diversa dalla Asl di Viterbo, non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

L'assunzione dei candidati potrà avvenire solo dopo l'invio delle graduatorie alla Regione Lazio per la relativa pubblicazione sul BURL e sulla base di espressa autorizzazione regionale.

L'utilizzo e lo scorrimento delle graduatorie sono subordinati alla preventiva autorizzazione regionale rilasciata sulla base dei fabbisogni triennali approvati, nel rispetto dell'ordine delle graduatorie medesime, nonché delle disposizioni statali, regionali e commissariali vigenti in materia di programmazione, organizzazione e assistenza sanitaria dell'organizzazione della rete dell'assistenza, dei piani strategici aziendali e degli atti aziendali, delle disposizioni statali in materia di accesso al pubblico impiego, delle disposizioni statali, regionali e commissariali in materia di gestione del personale del SSR, e dei vincoli economico- finanziari.

Ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera a), punto 1, della L.R. 27.02.2020 n.1, le graduatorie avranno una validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si costituirà mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di decorrenza del rapporto. Il contenuto del contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla normativa contrattuale vigente della Dirigenza dell'Area Sanità.

I candidati saranno invitati a presentare, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, i documenti richiesti, pena l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro. Tali documenti potranno essere autocertificati secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Con la stipula del contratto individuale di lavoro è implicita l'accettazione di tutte le norme previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del rapporto di lavoro.

La conferma in servizio è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei.

I vincitori o i soggetti assunti tramite scorrimento delle graduatorie devono permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs.165/2001.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo garantisce che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con la stessa, ed in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679, dal Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101/18 nonché dalle disposizioni aziendali in materia.

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari viene effettuato secondo le finalità indicate nell'allegata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

I dati su indicati, forniti dai candidati, saranno trattati dall'l'U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane della Asl di Viterbo, competente per lo svolgimento della presente procedura concorsuale.

Gli stessi dati potranno poi, nel caso di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, esser trattati per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo come indicato nell'apposita informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.

I candidati in ogni momento potranno esercitare, secondo le modalità e le condizioni previste, i diritti previsti dai seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione ovvero diritto all'oblio), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati).

I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dalla ASL di Viterbo avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede in Viterbo alla Via Enrico Fermi, 15 in persona del Direttore Generale pro-tempore.

NORME DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando valgono le disposizioni di legge in materia. L'ASL di Viterbo si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale intervenuti successivamente alla pubblicazione del presente bando, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio sanitario nazionale.

La procedura concorsuale sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data della prova scritta. Eventuali impedimenti, debitamente documentati dalla commissione esaminatrice potranno determinare la proroga del suddetto termine per ulteriori 60 giorni, non ulteriormente prorogabili.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane – Ufficio Concorsi tel. 0761/236786 - 0761/237388.

IL DIRETTORE GENERALE
EGISTO BIANCONI

Enti Pubblici

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA

Avviso

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, a valenza non regionale, a n.12 posti di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, indetto con le deliberazioni n.396/2025 e n.534/2025, pubblicato sul B.U.R.L. n.64 del 5.8.2025 e per estratto sulla G.U. n.66, quarta Serie Speciale, del 26.8.2025.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

REGIONE LAZIO

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, a valenza non regionale, a n.12 posti di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, indetto con le deliberazioni n.396/2025 e n.534/2025, pubblicato sul B.U.R.L. n.64 del 5.8.2025 e per estratto sulla G.U. n.66, quarta Serie Speciale, del 26.8.2025.

Ai sensi dell'art.18, comma 6, D.P.R. n.483/97, si rende noto che con deliberazione n.589 del 22.7.2026 è stata approvata la graduatoria finale di merito nonché la graduatoria separata riferita ai candidati in formazione specialistica del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata, a valenza non regionale, a n.12 posti di Dirigente Medico disciplina di Malattie dell'Apparato Respiratorio, indetto con le deliberazioni n.396/2025 e n.534/2025, pubblicato sul B.U.R.L. n.64 del 5.8.2025 e per estratto sulla G.U. n.66, quarta Serie Speciale, del 26.8.2025.

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

	ID Domanda	Candidato	punteggio complessivo	
1	5140515	CORTESE STEFANIA	82,600	
2	5149641	PERROTTA ALESSANDRO	79,950	
3	5140261	PIERRO GIOVANNI	79,900	
4	5157283	MONTEMURRO GIULIANO	79,800	
5	5136318	NARDI ILARIA	79,120	
6	5161513	UBALDI MARTINA	76,800	
7	5161938	LO MUZIO GIULIA	74,358	
8	5129791	VISCUSO MARTA	73,600	
9	5138915	ZACCARIA FRANCESCO	73,350	
10	5127231	STORNELLI SILVIA ROMANA	72,975	
11	5143281	SOFIA CARMELO	72,450	
12	5126238	CEFALONI FRANCESCA	70,733	
13	5166765	*omissis*	70,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
14	5126538	*omissis*	70,150	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
15	5147814	*omissis*	70,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
16	5159066	*omissis*	69,582	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
17	5127404	*omissis*	69,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
18	5145305	*omissis*	69,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
19	5129903	*omissis*	67,500	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
20	5161909	*omissis*	67,259	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
21	5162896	*omissis*	67,246	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
22	5128799	*omissis*	67,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
23	5126681	*omissis*	65,600	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
24	5134273	*omissis*	65,500	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
25	5140466	*omissis*	65,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
26	5150214	*omissis*	65,192	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
27	5126183	*omissis*	63,800	Art.19 D.Lgs.n.33/2019

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

REGIONE LAZIO

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

	ID Domanda	Candidato	punteggio complessivo	
1	5129789	*omissis*	76,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
2	5132903	*omissis*	75,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
3	5155087	*omissis*	74,800	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
4	5130300	*omissis*	73,809	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
5	5137458	*omissis*	73,050	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
6	5166102	*omissis*	70,550	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
7	5137461	*omissis*	70,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
8	5143742	*omissis*	69,450	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
9	5127185	*omissis*	69,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
10	5126607	*omissis*	69,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
11	5163832	*omissis*	68,500	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
12	5161925	*omissis*	68,450	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
13	5156561	*omissis*	68,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
14	5161977	*omissis*	68,050	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
15	5143029	*omissis*	68,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
16	5160582	*omissis*	67,400	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
17	5161497	*omissis*	67,253	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
18	5145845	*omissis*	67,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
19	5165258	*omissis*	67,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
20	5158652	*omissis*	67,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
21	5147291	*omissis*	66,810	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
22	5154480	*omissis*	66,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
23	5148314	*omissis*	66,150	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
24	5161445	*omissis*	66,050	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
25	5139081	*omissis*	66,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
26	5165276	*omissis*	66,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
27	5146501	*omissis*	66,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
28	5143472	*omissis*	66,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
29	5154466	*omissis*	65,450	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
30	5161967	*omissis*	65,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
31	5153376	*omissis*	64,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
32	5156305	*omissis*	64,000	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
33	5155770	*omissis*	62,200	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
34	5135351	*omissis*	62,100	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
35	5165056	*omissis*	62,050	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
36	5159387	*omissis*	60,500	Art.19 D.Lgs.n.33/2019
37	5137796	*omissis*	60,450	Art.19 D.Lgs.n.33/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi

Enti Pubblici

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA

Avviso

Avviso Pubblico, a valenza non regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per mesi dodici, di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura concorsuale, indetto con deliberazione n. 258/DG del 26.03.2026 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 21.04.2026.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

REGIONE LAZIO

Avviso Pubblico, a valenza non regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per mesi dodici, di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura concorsuale, indetto con deliberazione n. 258/DG del 26.03.2026 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 21.04.2026.

Ai sensi dell'art.18, comma 6, D.P.R. n. 483/97, si rende noto che con deliberazione n. 526 del 17.06.2026 è stata approvata la graduatoria finale di merito dell'Avviso Pubblico, a valenza non regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, per mesi dodici, a n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico disciplina Otorinolaringoiatria, nelle more dell'indizione ed espletamento della procedura concorsuale, indetto con deliberazione n.258/DG del 26.03.2026, pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 del 21.04.2026.

GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI

	numero identificativo domanda	cognome _ nome	punteggio complessivo
1	5568259	*DE LUCA PIETRO*	67,380
2	5588425	*CAVICCHIONI GIULIO*	66,100
3	5575657	*omissis*	64,300
4	5589174	*omissis*	62,790
5	5571918	*omissis*	62,274
6	5577439	*omissis*	62,194
7	5591744	*omissis*	62,100
8	5589578	*omissis*	61,728
9	5570144	*omissis*	61,724
10	5573895	*omissis*	61,700
11	5586103	*omissis*	61,626
12	5588920	*omissis*	61,584
13	5589675	*omissis*	60,980
14	5590711	*omissis*	53,700
15	5591084	*omissis*	52,628
16	5573702	*omissis*	52,120

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

REGIONE LAZIO

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

	numero identificativo domanda	cognome _ nome	punteggio complessivo
1	5571318	*omissis*	64,599
2	5569314	*omissis*	58,610
3	5569132	*omissis*	58,500
4	5571561	*omissis*	58,000
5	5575569	*omissis*	57,570
6	5574156	*omissis*	55,450
7	5586126	*omissis*	54,000
8	5589536	*omissis*	52,629
9	5589520	*omissis*	52,080
10	5568937	*omissis*	52,060
11	5590814	*omissis*	50,000
12	5589653	*omissis*	48,500
13	5591085	*omissis*	47,540
14	5586248	*omissis*	46,125

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi

Enti Pubblici

Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Avviso

Pubblicazione graduatoria finale dell'Avviso Pubblico, a valenza regionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 15 septies comma 1 del d.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. per n. 1 posto di Dirigente Qualified Person.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 ROMA
C.F. e P.I. 04733051009

Pubblicazione graduatoria finale dell'Avviso Pubblico, a valenza regionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 15 septies comma 1 del d.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. per n. 1 posto di Dirigente Qualified Person.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, D.P.R. n. 483/97, si rende noto che con deliberazione n. 1104 del 13/06/2026 è stata approvata la graduatoria finale dell'Avviso Pubblico, a valenza regionale, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 15 septies comma 1 del d.lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. per n. 1 posto di Dirigente Qualified Person, indetto con deliberazione n. 215 del 10/02/2026 (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 19/02/2026 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale n. 19 del 10/03/2026).

Graduatoria finale:

n.	Cognome/Codice Identificativo	Nome	Totale
1	PICCINI	ELEONORA	61,05

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Angelo Aliquò)

Privati

FILIPPO MASTROCOLA DITTA INDIVIDUALE

Avviso

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULI FOTOVOLTAICI BIFACCIALI SITO NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA DELLE CANNELLE SNC DELLA POTENZA NOMINALE PARI A 452,40 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

MASTROCOLA FILIPPO (Impresa Individuale)
Via delle Cannelle n. 22 - 00055 Ladispoli (RM)
Numero REA 1304925 - P.IVA 11120711004
PEC: filippo.mastrocola@pec.agritel.it

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AL FINE DI DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
(pubblicazione prevista dall'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 190/2024)

REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULI FOTOVOLTAICI BIFACCIALI SITO NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA DELLE CANNELLE SNC DALLA POTENZA NOMINALE PARI A 452,40 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

La Ditta individuale Filippo Mastrocola con sede in Via delle Cannelle n. 22 - 00055 Ladispoli (RM)

RENDE NOTO

Attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con riferimento alla Istanza PAS prot. 51054 del 29/07/2025, trasmessa trami PEC all'Area III – Settore I – Ufficio 1 Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Catasto. La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex D. Lgs. 28/2011 ess.mm.ii. relativa al progetto di "**REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON MODULI FOTOVOLTAICI BIFACCIALI SITO NEL COMUNE DI LADISPOLI, VIA DELLE CANNELLE SNC DALLA POTENZA NOMINALE PARI A 452,40 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE"** su un terreno sito in Via delle Cannelle snc del suddetto Comune.

Tutta la documentazione inerente al procedimento Pas è a disposizione presso:

- La scrivente ditta individuale
- Il Comune di Ladispoli - Area III – Settore I – Ufficio 1 Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Catasto - comunediladispoli@certificazioneposta.it

L'impianto fotovoltaico sarà realizzato con strutture ad inseguitori solari con asse di rotazione diretta a N-S. L'impianto, che occuperà un'area di 7245, mq sarà costituito da moduli fotovoltaici bifacciali della potenza di 650 W ciascuno collegati elettricamente a due inverter trifase aventi una potenza rispettivamente di 150 e 300 kVA. Gli inverter verranno connessi al quadro in BT nella cabina utente e, all'interno di quest'ultima, sarà installato un Controllore Centrale d'Impianto (CCI) il cui scopo è quello di acquisire misure dirette sullo stato di andamento dell'impianto e di trasmetterle ad EDistribuzione. Inoltre, il relè di protezione di massima corrente (soglia 51.S2) della protezione generale sarà in grado di discriminare la direzionalità.
I dettagli riguardanti gli aspetti territoriali, ambientali e naturalistici legati all'installazione dell'impianto previsto sono approfonditi nelle apposite tavole allegate.

REQUISITI GENERALI DELL'IMPIANTO DI RETE IN PROGETTO

Tipologia di intervento: nuovo impianto di rete in Media Tensione a 20 kV;
Descrizione impianto in progetto: linea MT 20 kV interrata, collegata in antenna dalla cabina di consegna al nuovo palo da inserire su linea aerea MT esistente STATUA;
Area oggetto di intervento: come da cartografia allegata, sita nel Comune di Ladispoli (RM).
Per la realizzazione della connessione dell'impianto alla rete di e-distribuzione, è necessario realizzare le parti d'impianto di seguito descritte.

REALIZZAZIONE OPERE CIVILI

Le opere civili in media tensione comprendono la realizzazione di una cabina elettrica di consegna in MT per lo scambio e l'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché la realizzazione di uno scavo per il collegamento (in cavo interrato), a un nuovo sostegno.

Le opere interesseranno le seguenti particelle e mappali nel comune di Ladispoli (RM):
cabina di consegna: foglio 48 e mappale 704;
scavo del cavidotto: 450 m di cui: (per circa 5 m su foglio 48 e mappale 704) - (per circa 5 m su foglio 48 e mappale 165) - i restanti 440 m su strada;
nuovo palo con sezionatore: foglio 48 e mappale 165.

CABINA DI CONSEGNA

La nuova cabina elettrica di consegna sarà installata nei pressi dell'area dell'impianto e il cui manufatto sarà del tipo 2, box prefabbricato (in calcestruzzo armato vibrato o a struttura monoblocco) in conformità delle prescrizioni delle specifiche tecniche di e-distribuzione DG2092 tipo A, edizione n.3 del settembre 2016 e 7 secondo quanto prescritto dalla Legge 5 Novembre 1971 n.1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", dalla Legge n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dal D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Norme tecniche per le Costruzioni".
Inoltre:
i locali E-Distribuzione saranno dotati di un accesso diretto ed indipendente consentito solo al personale E-Distribuzione, mentre al contiguo locale misure sarà consentito l'accesso anche al produttore e/o al proprietario dell'impianto;
le aperture garantiranno un grado di protezione IP 33 e una adeguata ventilazione a circolazione naturale di aria;
le tubazioni di ingresso dei cavi saranno sigillate onde impedire la propagazione o l'infiltrazione di fluidi liquidi e gassosi;
la struttura sarà adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare allagamenti ed infiltrazioni di acqua.
Le dimensioni della cabina in pianta, sono pari a circa 7,0x2,5x2,7 m, suddivisa in due vani: vano consegna e vano misure. Nel primo vano verranno alloggiati i sistemi di protezione in MT, i quadri in BT ed i sistemi di controllo, nel secondo vano il sistema di misura dell'energia scambiata con la rete in MT.
I quadri elettrici in MT previsti all'interno della cabina di consegna sono i seguenti:
• 1 scomparto Utente 16 kA isolato in SF6, del tipo Enel DY 808/6 – Matr. 162036, comprensivo di trasformatori di misura:
- n°2 TA, Amperometrici matricola 532070 rapp. 400/5A - Enel DMI 031052
- n°2 TV, Voltmetrici matricola 535024 rapp. 20000/100V - Enel DMI 031015
• 1 quadro isolato in SF6 con interruttore di manovra sezionatore, del tipo GSM001/3 (3L), 24 kV – Matr. 162118 comprendente:
- n°3 scomparti "L" di protezione linee di cui una in uscita verso il sezionatore su nuovo palo, dotati di interruttore di manovra sezionatore di linea, isolatori capacitivi e lampade a presenza di tensione (sia lato cavi che lato sbarre).
La cabina inoltre, sarà dotata di sistema di climatizzazione per garantire il mantenimento della temperatura interna per evitare che questa ecceda oltre i limiti di ottimale funzionamento, di impianto di messa a terra interno collegabile con la maglia di terra esterna e di un'illuminazione adeguata di almeno 100 lux.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Il manufatto deve essere dotato di un impianto di terra di protezione a cui devono essere elettricamente collegate tutte le parti metalliche interne alla cabina. Tale impianto è costituito da una parte interna e una parte esterna al manufatto. L'impianto di terra esterno viene fornito in opera e deve essere costituito da un anello metallico. Nel caso in cui sia necessario potenziare l'impianto di terra base ovvero lo stesso non sia realizzabile, questo può essere integrato da dispersori orizzontali (baffi) escludendo l'uso di ulteriori picchetti.
Qualora non sia possibile integrare l'impianto di terra mediante dispersori orizzontali (baffi) si può valutare l'opportunità di installare, all'interno dell'anello, uno o più picchetti di profondità conformi alla specifica DR1040.

I dispersori orizzontali vengono realizzati in corda nuda di rame da 35 mm² e collocati sul fondo di una trincea.
Per quanto riguarda l'impianto di terra interno, tutte le masse metalliche delle apparecchiature MT e BT devono essere collegate all'impianto di terra interno, in particolare devono essere collegate le masse delle seguenti apparecchiature:
- quadro MT;
- cassone del trasformatore MT/BT;
- rack apparecchiature BT;
- telaio per quadri BT;
- tutte le apparecchiature BT.

La doppia maglia elettrosaldata annegata nel cls e tutti gli inserti metallici previsti devono essere collegati all'impianto di terra. Il collegamento delle due parti dell'impianto di terra interno/esterno deve essere realizzato con n. 2 blocchetti in acciaio inox annegati nel calcestruzzo o con analogo sistema che abbia le stesse caratteristiche. I suddetti blocchetti devono essere dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il collegamento delle due parti dell'impianto di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna del basamento.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SERVIZI AUX

Nel manufatto sarà previsto un impianto elettrico per la connessione ed alimentazione di tutti gli apparati
necessari per il funzionamento della cabina così composto:
- n.1 Rack BT (DY3005);
- n.1 pannello servizi ausiliari SA (GSCL001/3);
- n.2 lampade di illuminazione (DY3021);
- n.1 lampada di illuminazione con sistema di emergenza (DY3021);
- n.1 interruttore bipolare IP≥42;
- Illuminazione del vano Cliente con le seguenti prescrizioni:
- n.1 lampada di illuminazione (DY3021);
- n.1 interruttore bipolare IP≥42;
- l'alimentazione dell'ulteriore lampada di illuminazione deve essere realizzata con due cavi unipolari di
2,5 mm2 0,6/1 kV – classificazione CPR in accordo al Regolamento Europeo UE 305/2011 con livello minimo Euroclasse Cca-s3;d1;a3; tale impianto deve essere posato all'interno di tubi di materiale isolante annegati nel calcestruzzo.

DOTAZIONI

Le dotazioni della cabina saranno:
- n.2 porte in resina sintetica DS 919 o in acciaio zincato/inox DS 918 complete di serrature DS 988, tutte corredate da TCA e-distribuzione;
- n.2 finestre di aerazione trasformatore in resina sintetica DS 927 o in acciaio zincato/inox DS 926, corredate da TCA e-distribuzione;
- n.2 aspiratori eolici in acciaio inox AISI 304;
- n.6 elementi in VTR per chiusura cunicolo quadri MT (725x250x40);
- n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo di accesso al basamento (1000x600x40);
- n.1 passante in materiale plastico per l'uscita cavo di alimentazioni temporanee (φ 150mm);
- impianto elettrico compresi un Quadro Servizi Ausiliari GSCL001/3 versione per rack (DY 3005) e n.1 interruttore bipolare IP≥42 per accensione illuminazione;
- n. 3 lampade di illuminazione DY3021 di cui n.1 di emergenza;
- n.1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;
- n.2 distanziatori per quadri BT DS3055;
- n.1 armadio rack DY3005;

• fornitura e posa rete di terra interna;
• fornitura e posa rete di terra esterna;
• n.1 sistema passacavo a parete (φ 150mm) con la possibilità di sigillare cavi precablati (sono previsti 4 cavi da 10mm) per antenna;
• Targa esterna con il nome e logo del costruttore in materiale non metallico incorporata nel calcestruzzo, non removibile;
• Targa interna in materiale non metallico (dimensioni≥ 100 x 100 mm), incorporata nel calcestruzzo efficacemente incollata all'interno della parete con porta;
• n.4 canaline in vetroresina per uscita acqua piovana;
• n.1 tavolino porta pc da muro a ribalta (da installare sulla parete fronte rack) di dimensioni max 350 x
max 600 mm, ingombro spessore da chiuso max 100 mm in acciaio zincato
9
• n.1 raccoglitore/portadocumenti a muro;
• n.1 porta ad una anta in resina sintetica DS 919 o in acciaio zincato/inox DS 918 complete di serrature DS 988, tutte corredate da TCA e-distribuzione;
• n.1 interruttore bipolare IP≥42 per illuminazione vano Cliente
• n.1 lampada di illuminazione DY3021 per il vano Cliente
• n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo nel vano Cliente (698x698x40 mm)
• n.1 cassetta portachiavi vano Cliente (misure minime 150x150 mm).

CAVIDOTTO INTERRATO

Il collegamento tra la cabina di consegna e la linea esistente in media tensione STATUA sarà in antenna e realizzato tramite una terna di cavi tripolari in Al, con sezione indicata da E-Distribuzione all'interno del preventivo di connessione pari a 185 mmq. La lunghezza totale del cavo sarà di circa 460 m di cui, circa 10 m su risalita palo.
Il cavo utilizzato sarà del tipo ARE4H5EX omologato ENEL, cordato ad elica visibile, per posa interrata, con conduttori in Al, isolamento estruso a spessore ridotto in XLPE, schermo in tubo di Al e guaina in PE.
La scelta della sezione del cavo MT dipende dalla corrente d'impiego, dalla portata effettiva del cavo in relazione al suo regime di funzionamento (regime permanente, ciclico o transitorio) ed alle sue condizioni di installazione (temperatura ambientale, modalità di posa, numero di cavi e loro raggruppamento, etc) (CEI 11-17). La terna di cavi da 185 mmq, può supportare la corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico nel collegamento con la cabina di consegna, nel limite della massima potenza in immissione richiesta. Il valore della corrente ottenuto è pari a 13,3 A, considerando un fattore di potenza di 0,9.
I parametri elettrici della linea elettrica interrata in MT saranno i seguenti:
- Tipo di cavo: 3x185 mmq - ARE4H5EX 12/20 kV;
- Frequenza: 50 Hz;
- Tensione nominale: 20 kV;
- Tensione massima del sistema: 24 kV;
- Tipologia del sistema: trifase;
- Massima durata permessa di funzionamento per ogni singolo caso di funzionamento con una fase a terra, per ciascun guasto a terra: Categoria A fino ad 1 ora;
- Tensione nominale di riferimento per l'isolamento a frequenza d'esercizio tra un conduttore isolato qualsiasi e la terra: U0 = 12 kV;
- Modalità di posa: in tubo interrato (CEI 11.17)
- Profondità Posa: 1,2 m
- Temperatura del terreno: 25 °C;
- Portata del cavo (r=1 [°Cm/W]): 360 A;
- Diametro tubazione di protezione: 160 mm.

CANALIZZAZIONI

Per canalizzazione si intende l'insieme del canale, delle protezioni e degli accessori indispensabili per la realizzazione di una linea in cavo sotterraneo (trincea, riempimenti, protezioni, segnaletica). La materia è disciplinata, eccezione fatta per i riempimenti, dalla Norma CEI 11-17. In particolare detta norma stabilisce che l'integrità dei cavi deve essere garantita da una protezione meccanica supplementare, in grado di assorbire, senza danni per il cavo stesso, le sollecitazioni meccaniche, statiche e dinamiche, derivanti dal traffico veicolare (resistenza a schiacciamento) e dagli abituali attrezzi manuali di scavo (resistenza a urto).
La protezione meccanica supplementare non è necessaria nel caso di cavi MT posati a profondità maggiore di 1,7 m. La profondità minima di posa per le strade di uso pubblico è fissata dal Nuovo Codice della Strada ad 1 m dall'estradosso della protezione; per tutti gli altri suoli e le strade di uso privato valgono i seguenti valori,
dal piano di appoggio del cavo, stabiliti dalla norma CEI 11-17:
- 0,6 m (su terreno privato);
- 0,8 m (su terreno pubblico).

I cavi, come descritto in precedenza, saranno interrati ad una profondità di circa 1,2 m in parte su terreno o strada sterrata e in parte su superficie stradale asfaltata. Inoltre il cavo sarà protetto lungo tutto il percorso, con una tubazione in corrugato PEAD a doppia parete di diametro pari a 160 mm. La presenza del cavo elettrico verrà segnalata con apposito nastro di segnalazione che verrà posato lungo lo scavo.
Per quanto riguarda lo scavo, le sezioni tipiche di riferimento previste in base alla tipologia di percorso, sono conformi alle prescrizioni E-Distribuzione “Linee in cavo sotterraneo MT” e CEI 11-17: posa: C2.1 su terreno o strada sterrata e posa C2.4, per strada asfaltata. I ripristini verranno eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni imposte dall'Ente proprietario della strada “via delle Cannelle”.

TUBO PROTETTIVO

Nel documento “standard costruttivi” è riportata la scheda tecnica della protezione meccanica agli urti dei cavi, che garantisce la protezione meccanica, assorbendo gli urti e riducendo il rischio di deformazioni o danneggiamenti degli strati sensibili sottostanti, come l’isolante o lo schermo metallico, conforme alle prescrizioni E-Distribuzione “Linee in cavo sotterraneo MT”-M5.1.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA POSA INTERRATA DEL CAVO IN MT

- Sollecitazioni meccaniche

Le prescrizioni contenute nella norma CEI 11-17 Ed.III art. 4.3.4 riportano le regole da rispettare durante l’attività di posa del cavo. Esse definiscono che le sollecitazioni di trazione da imporre al cavo durante la posa, devono essere applicate non ai rivestimenti protettivi di cui è dotato il cavo stesso, bensì unicamente ai conduttori. Per un conduttore in alluminio, lo sforzo di trazione massimo consentito non deve essere superiore a 50 N/mmq, per un conduttore 3x185 mmq. Pertanto quando la posa del cavo viene eseguita mediante un argano idraulico occorrerà prevedere l’utilizzo di un dispositivo dinamometrico per l’impostazione ed il controllo del tiro, nonché un freno ad intervento automatico. Inoltre durante l’applicazione di tale sollecitazione di trazione, occorre prevedere l’utilizzo di sistemi che possano impedire rotazioni del cavo intorno al proprio asse.
In definitiva per realizzare la posa conformemente a tale prescrizione, occorrerà interporre tra la testa del conduttore del cavo e la fune di tiro, un dispositivo d’ancoraggio realizzato attraverso un giunto snodabile, indispensabile per evitare che sul cavo si trasmetta la sollecitazione di torsione che si sviluppa sulla fune traente.

- Raggi di curvatura

L’articolo 4.3.3 della norma CEI 11-17 Ed.III, riporta il valore dei raggi di curvatura minimi da rispettare nella posa del cavo, per impedire l’insorgere di deformazioni permanenti al cavo stesso che possano compromettere l’affidabilità in esercizio. Indicato con D=diametro esterno del cavo, per la formazione in oggetto 3x185 mmq, il valore minimo del raggio di curvatura misurato sulla generatrice interna dei cavi da rispettare nella posa, è pari a 14 volte il diametro del cavo (D). Nel caso di cavi multipolari costituiti da piu’ cavi unipolari cordati ad elica visibile il diametro D da prendere in considerazione è quello pari a 1,5 volte il diametro esterno del cavo unipolare di maggiore diametro.

LAVORI DI SCAVO

L'interramento dei cavi in media tensione, comporterà la realizzazione di scavi a cielo aperto aventi larghezza e profondità minima di 0,6x1,2 m, per tutta la lunghezza del percorso. Le attività per la realizzazione dell'opera saranno le seguenti:

- Formazione di letto di sabbia, cm 10
- Posa orizzontale di n° 1 tubazione e passaggio cavi
- Posa di tritubo per la posa fibra ottica (eventuale)
- Riempimento con sabbia o pozzolana per cm 50
- Infilaggio cavi tramite il tirasonda
- Posa del nastro segnaletico
- Riempimento con idoneo materiale arido debitamente costipato (spessore variabile a seconda della profondità di posa della tubazione)

L'impianto sarà realizzato adottando metodi di lavoro e mezzi d'opera in linea con gli standard tecnici vigenti, utilizzando materiali rispondenti alle specifiche funzionali e costruttive unificate da E-Distribuzione. Nella realizzazione degli interventi previsti saranno rispettate tutte le norme di tutela ambientale e sicurezza necessarie per la salute dei lavoratori e degli utenti della strada.

NUOVO SOSTEGNO AEREO

Verrà installato un nuovo sostegno in lamiera del tipo 12/C, sotto la linea aerea esistente in MT denominata STATUA, sul quale dovrà essere installato un nuovo IMS ad SF6 motorizzato, del tipo aria-cavo interrato, standard GSCM003/6 ed eventualmente un TV. La verifica della stabilità del nuovo sostegno e l'inserimento su linea aerea esistente costituita da conduttori nudi in rame, aventi una sezione di 35 mmq ed alimentata a 20 kV, è stata condotta tramite l'ausilio del software Proled 3.1. Nel calcolo è stato considerato un tratto di linea composto da n.4 sostegni esistenti e la diramazione dal palo n.2. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato Doc.4 allegato al seguente progetto.
Di seguito sono indicate le coordinate delle posizioni dei sostegni e la tipologia:
Durante il sopralluogo è stato possibile identificare i sostegni n. 1, 4 e 5. Per quanto riguarda il sostegno n. 2 (esistente e realizzato in calcestruzzo armato centrifugato), non è stato possibile determinarne la tipologia, in quanto la sigla identificativa risultava coperta da una cassetta Enel. Secondo quanto indicato dal software, il sostegno n. 2 risulta verificato come tipo 12/H, sia nella configurazione attuale della linea, sia con l'aggiunta del nuovo sostegno n. 3. Tale tipologia dovrà tuttavia essere confermata o eventualmente sostituita, qualora non risultasse idonea. Il risultato dello studio ha mostrato inoltre che, l'inserimento del **nuovo sostegno n. 3,** del tipo 12/C in lamiera d'acciaio a sezione ottagonale, è idoneo alla nuova configurazione della linea elettrica esistente. Tali sostegni, come indicato nell'elaborato grafico a corredo, consentono, sulle campate adiacenti, di rispettare le prescrizioni relative ai franchi minimi, i cui valori numerici assieme alle frecce di posa previste sono riportati nell'elaborato sopra richiamato.
Per quanto riguarda le fondazioni del nuovo sostegno n. 3, secondo le prescrizioni indicate nella documentazione tecnica di riferimento del gestore di rete, esse sono previste del tipo "interrate per pali di acciaio a sezione ottagonale"

LAT. LONG. TIPO
Palo 1 4650594 259111 12/600/14
Palo 2 4650651 259092 12/H
Palo 3 4650661 259088 12/C
Palo 4 4650710 259071 12/600/14
Palo 5 4650754 259056 12/600/14

Salvo verificare all'atto di realizzazione la reale conformazione del terreno ed adeguare le caratteristiche dimensionali del manufatto, le dimensioni minime per la realizzazione dell'opera di fondazione sono di 1,5 m e 2,0 m per i parametri rispettivamente c e a della figura seguente (rif. fondazione di tipo M1maggiorata). Il parametro h avrà valore pari a 1,2 m.

SEZIONATORE TELECONTROLLATO DA PALO

Il cavo collegato tra la cabina di consegna e la linea esistente in MT aerea, verrà sezionato tramite un dispositivo sezionatore tripolare IMS, per esterno isolato in SF6, telecontrollato, del tipo GSCM003/6 (IMS, matr.162224), tensione nominale pari a 24 kV, corrente nominale di 630 A e di breve durata di 16 kA, munito di scaricatori contro le sovratensioni ed installato su palo ad una altezza opportuna da terra, conforme alle specifiche ENEL DY806, del quale si riportano in dettaglio le caratteristiche nell'apposito documento allegato.

STUDIO DI COMPATIBILITÀ AL CAMPO ELETTROMAGNETICO

Lo studio di compatibilità sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ha lo scopo di effettuare la valutazione degli effetti dei campi generati dalle correnti nelle condutture e apparecchiature elettriche che compongono l'impianto elettrico in progetto con riferimento alle prescrizioni di cui al DCPM del 08.07.03 in materia di "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generate dagli elettrodotti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge quadro n° 36 del 22 febbraio 2001**: Legge quadro sulla
- **D.P.C.M. del 08 luglio 2003**: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione delle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete [50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- **Decreto Ministero Ambiente 29-05-08** - metodologia calcolo fasce di rispetto elettrodotti.
- **Decreto Ministero Ambiente 29-05-08** - approvazione procedure di misura e valutazione induzione magnetica Norme CEI 106-11, 211-4, 211-6 Limiti di campo elettrico e magnetico

Per il nuovo elettrodotto si applicano le prescrizioni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 08/07/03 che fissa per il valore dell'induzione magnetica l'obbiettivo di qualità di 3μT in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Per quanto concerne il campo elettrico il valore è inferiore al limite di 5 kV/m fissato dall'art. 3 de D.C.P.M. 08/07/03

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DEI CAMPI ELETTRICO E MAGNETICO

I livelli del campo elettrico non necessitano di alcuna valutazione in quanto gli schermi metallici dei cavi e gli involucri metallici di tutte le apparecchiature (scomparti MT, Trasformatore MT/BT, quadri di bassa tensione,…) sono collegati francamente a terra e assumono pertanto il potenziale zero di riferimento. Per quanto riguarda la valutazione dell'induzione magnetica generata dall'impianto ai fini della determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del 08.07.03, prevedendo la realizzazione di una linea connessione con la rete di distribuzione a 15 kV in cavo del tipo cordato ad elica visibile, questa è esclusa dalla applicazione della "metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" approvata con decreto del 29 Maggio 2008 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a quanto indicato nella norma CEI 106-11 ai punti 7.1.1 e 7.1.2, in quanto le fasce di rispetto associabili hanno ampiezza ridotta inferiore a quanto previsto dal suddetto D.M. 29 maggio 2008 al punto 3.2 e quindi rispettano l'obiettivo
di qualità fissato dalla normativa.

CABINA DI CONSEGNA E DPA

Non è esclusa invece la cabina elettrica di consegna per la quale, in relazione alla specifica ubicazione degli impianti e/o del locale cabina sulla citata area è applicabile il criterio basato sulla DPA, distanza di prima approssimazione. La Distanza di prima approssimazione (Dpa) è stata calcolata sulla base della tabella riportata nell'articolo 5.2.1 dell'allegato al D.M. 29 maggio 2008, considerando che il limite fissato dall'obiettivo di qualità di 3 μT di cui all'art. 4 del del D.P.C.M. 08/07/2003 risulta rispettato per le aree ad una distanza superiore a quanto riportato nelle allegate rappresentazioni grafiche della fascia di rispetto e della D.P.A e cioè:

- 2,0 m dal fabbricato di pertinenza dell'edificio cabina se venisse installato un trasformatore bt/MT di potenza pari a 630 kVA.

Si precisa che se la Cabina Secondaria fosse di sola consegna e perciò priva di trasformatore, la DPA da considerare sarebbe quella della linea MT entrante/uscente e pertanto, in virtù di quanto sopra, nella stessa è garantito il conseguimento dell'obiettivo di qualità prescritto dal DPCM 08/07/2003.

In conformità all'art. 8 comma 4 del D. Lgs 190/200, sono stati depositati a firma del progettista abilitato gli opportuni elaborati progettuali , che attestano la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti.

La pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 9 del D.lgs. 190/2024 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.

La PAS contenente gli elaborati progettuali, è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione Nelle ore ufficio presso il Comune di Ladispoli 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il presente rende noto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Ladispoli, 07/08/2026

Privati

Ingegneria Sostenibile srl

Avviso

Pubblicazione estratto della variante non sostanziale alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.lgs 190/2024

INGEGNERIA SOSTENIBILE

Spett.le
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 11 maggio 2026

OGGETTO: Pubblicazione estratto della variante non sostanziale alla procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.lgs 190/2024

Ingegneria Sostenibile S.r.l., C.F./P.IVA 14311121009, con sede in Roma (RM), alla via Archimede n. 37 – CAP 00197,

RENDE NOTO

che in data 08/01/2026 presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pontinia (LT) è stata depositata la Variante non sostanziale, codice pratica n. 14311121009-17122025-1220 protocollata al REP_PROV_LT/LT-SUPRO/0001422 del 08/01/2026, alla PAS presentata con PEC del 05/07/2023 al Comune di Pontinia (LT) ed efficace dal 04/08/2023 e successive varianti, per la realizzazione di un impianto di produzione di Biometano, proveniente da fonti rinnovabili costituite da sottoprodotti agricoli e di origine animale, avente capacità produttiva di 500 Smc/h, da costruire nel Comune di Pontinia (LT).

La variante si è perfezionata in data 07/03/2026 per il decorso del termine, secondo quanto previsto dall'art.8 del D.Lgs 190/2024. Le modifiche non incidono su area, matrici o potenza installata.

Tutta la documentazione inerente al procedimento PAS è a disposizione presso la scrivente Società e presso il Comune di Pontinia (LT).

Ingegneria Sostenibile S.r.l.
L'Amministratore Unico
Franco Torra

Franco Torra
11.05.2026
19:34:24
GMT+02:00

INGEGNERIA SOSTENIBILE S.R.L.
Via Archimede n. 37 – 00197 Roma
Telefono: +39 06 83847000
e-mail ingegneriasostenibile@retinabiometano.info – PEC ingegneriasostenibile@pec.it
Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese 14311121009 - REA RM-1511605
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di Retina Holding S.r.l.
Società a Socio Unico – Capitale Sociale € 10.000,00

Retina